

«CHARTULARIUM»

PER UNA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI URBINO
(1563-1799)

Vol. I

UNIVERSITÀ
Autore

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
URBINO

SALA Se. Sc. III
SCARICALE F. III
NUMERO D'ORDINE 157/4

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO

FILIPPO MARRA

«CHARTULARIUM»

PER UNA STORIA DELL'UNIVERSITÀ
DI URBINO

(1563 - 1799)

Vol. I



ARGALIA EDITORE
URBINO 1975

tutti i diritti riservati

PRESENTAZIONE

Leggiamo tutti i giorni analisi e progetti e proposte per un'Università nuova, come dovrebbe essere, in che modo farla coincidere con il carattere della società. Non ci sono invece o almeno sono rarissimi i documenti storici di quella che è stata l'Università nel passato, di che cosa ha significato e su quali fondamenti si basava. I due momenti non sono staccati fra di loro, anzi costituiscono un discorso unico, dal momento che non si può costruire nulla senza la memoria, senza riferirsi a una base di esperienza. La minuziosa e preziosa ricerca del Marra è, dunque, uno strumento di prim'ordine non solo per capire che cosa sia stata l'Università di Urbino nel lontano passato e in un momento di crisi profonda ma anche per recuperare certe forme che rientrano nella storia come forme costanti o quasi costanti. Ma limitare il suo contributo a questo speciale capitolo di un'illustre storia municipale sarebbe ingiusto, la storia di Urbino non si riflette soltanto nell'ambito delle Università del passato, allunga la sua ombra su quelli che restano difetti e colpe della vita universitaria di tutti i tempi, parliamo - beninteso - dell'Italia.

Il lettore potrà fare molte altre scoperte in questo senso, in modo da dare al libro la sua più vera ed autentica fisionomia: intendo dire che non si tratta di una mera ricerca erudita ma di qualcosa che denuncia una partecipazione, diciamo pure un amore per la prima istituzione cul-

*Un ringraziamento particolare
al Prof. Guido Rossi
che mi ha guidato nella preparazione
e nella stesura del lavoro.*

Per la stesura del primo capitolo ci siamo valse della tesi di laurea del Dott. Marco Capponcelli dal titolo: «Il Collegio dei Dottori e lo Studio urbinato dalla costituzione del Collegio medesimo alla creazione dell'Università (1506-1671)», Anno Accademico 1968-69.

turale della sua e della nostra città. Il Marra è stato avviato da un ottimo maestro su questa strada, il collega Guido Rossi che per molti anni ha illustrato la cattedra di Storia del Diritto Italiano nella Facoltà più antica del nostro Ateneo, ma ha saputo trarre dalle suggestioni e dai consigli del Rossi il meglio, quanto era consentito derivare a uno spirito aperto e libero com'è il suo di giovane urbinato, innamorato e sicuro dei valori di una civiltà non del tutto perduta e ancor oggi rintracciabile in molti aspetti della vita. È una di quelle ricerche che piacevano tanto al Croce e che non sempre riusciva a raccomandare ai giovani di cinquant'anni fa. Allora ciò che Croce predicava poteva sembrare anche un invito alla mortificazione intellettuale ma sbagliavamo: c'era un'altra cosa da leggere in quel suggerimento e, cioè, che il futuro perché lo si possa prefigurare meglio ha bisogno di un punto di partenza critico e, per l'appunto, questo metro lo si trova soltanto in ciò che gli uomini hanno tenuto prima, provato, sperimentato. In altre parole, perché le nostre istituzioni siano più salde è indispensabile conoscere le strade che devono battere, quelle che è meglio lasciare da parte, è assolutamente necessario ricordare che alle cose non basta dare un nome ma che il nome viene autorizzato da quanto è stato fatto. Così nella storia delle Università e in questa particolare di Urbino, il segno della crisi è prima di tutto determinato dalla diminuzione dello spirito di partecipazione, è, cioè, una crisi della società, e qui la storia degli ultimi tempi ci riporta al discorso che Filippo Marra ha ricostruito così bene per noi e in modo esemplare, al discorso di una flessione civile e intellettuale.

Carlo Bo

Premessa

Prima di parlare della vita dell'Università urbinata dal 1671 agli ultimi decenni del secolo XVIII, ci sembra opportuno considerare l'ambiente nel quale l'Istituto viene delineando, sempre più chiaramente, la propria fisionomia. Giacché infatti una istituzione nasce e fiorisce non distaccata dalla vita che la circonda e che, direttamente o indirettamente, riflette su di lei le sue più vive influenze. Accenniamo dunque ad alcuni interessanti aspetti della vita, non soltanto urbinata, del primo '600 e del secolo successivo.

In Urbino, dopo il grande momento umanistico e rinascimentale, i secoli XVII-XVIII segnarono una battuta di arresto.

Complessi motivi di natura politica, culturale, sociale ed economica¹, contribuirono a fare di Urbino un comune centro di provincia senza altre prospettive se non quella di incrementare gli studi universitari.

In uno studio di Giorgio Cerboni Baiardi² leggiamo:

¹ L'evoluzione e il progressivo decadimento socio-economico nelle regioni dello Stato della Chiesa, a partire dalla seconda metà del sec. XVII, sono opportunamente studiati, pur con lacune e insufficienze, nel libro di G. CAROCCI, *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVII*, Milano 1961.

² Cf., CERBONI BAIARDI G., *Cenni biografici, di Giovan Leone Sempronio*, Note all'opera di G. L. Sempronio, *il Mirto*, Urbino 1966, pp. 106-109.

«... Sin dal 1623, tuttavia, il Sempronio³ doveva aver fatto ritorno in Urbino, in seguito divenuta sua dimora abituale. Una vita scevra di sorprese (ma non, immaginiamo, di recriminazioni e di provinciali inquietudini) lo attendeva; una vita da consumare, pressochè interamente, entro la cerchia delle mura patrie, nell'aria sospesa e cavillosa dell'illustre provincia montefeltresca, tra impegni accademici (quelli che la locale Accademia degli Assorditi imponeva, continui, al suo membro più illustre), professionali e pubblici⁴».

Esisteva ancora in Urbino ai primi del Settecento la Accademia degli Assorditi, la cui origine risaliva, secondo la testimonianza di Lazzari, fino ai primi tempi del Ducato e che sarebbe stata una delle più antiche d'Italia⁵. Fra gli Assorditi erano annoverati tutti gli uomini illustri di Urbino e dei paesi vicini⁶. Successivamente venne fondata anche una colonia arcadica alla quale era dato il nome di Metaurica, dal fiume che scorre vicino alla città e tra i suoi fondatori troviamo il padre Vernaccia che prese il nome pastorale di Alvino Diopeo⁷.

All'incremento della cultura molto giovarono anche

³ Giovan Leone Sempronio, nato in Urbino il 28 marzo 1603, dopo un primo periodo trascorso, per la magnificenza del Duca Odoardo Farnese, nel Collegio Ancarani, passò a Bologna dove attese, in quella Università allo studio delle leggi.

⁴ Il nome del poeta figura nei Verbali del Consiglio Municipale dei Quaranta, (cfr. BuU., CQ., vol. V, c. 37), di cui il Sempronio fu «solerte amministratore».

⁵ Cfr., CAPONETTO S., *Il Giacobinismo nelle Marche. Pesaro nel triennio rivoluzionario 1796-1799*, Pesaro 1962, p. 13.

⁶ Cfr., LAZZARI A., *Dell'Antica Accademia degli Assorditi di Urbino con relativo catalogo degli accademici*, in *Antichità Picene dell'Abate Giuseppe Colucci*, tom. XXVI, Fermo 1796, pp. 73-111.

⁷ CRESCIAMBENI G. M., *Istruzione per la fondazione delle colonie arcadiche*, in *Istoria della volgare poesia*, Venezia 1730, p.p. 322-323.

gli Istituti di studi superiori, le biblioteche ed un influsso benefico esercitarono anche quelle stesse Accademie considerate per solito, come una pianta parassitaria rispetto al movimento effettivo della cultura⁸.

Il moltiplicarsi delle Accademie è uno dei fenomeni che caratterizzarono il secolo XVIII, la vita letteraria di questa età si rispecchia, in un certo modo e fino ad un certo punto, nella storia di quelle adunanze⁹. Anche se fra tante Accademie non ne mancarono di inutili, è il caso di dire che il riunirsi così spesso era pur sempre un indizio di quella tendenza alla collaborazione ed anche alla solidarietà negli studi, tanto vantaggiosa al progresso della cultura.

A diretto contrasto e a soli pochi decenni di distanza dallo «standard aristocratico della corte»¹⁰ cinquecentesca, risultano macroscopicamente evidenti, nella Urbino di quegli anni, lo scadimento della elaborazione culturale e (in probabile connessione con il processo, non «limitato a Roma e nemmeno all'Italia»¹¹, d'una nuova struttura economica

⁸ Cfr., NERI A., *Alcune librerie in Firenze nel Seicento in Rassegna Nazionale*, marzo 1883, *Giornale linguistico* XV, 11, 12, e nel vol. *De minimis*, Genève 1890, p. 24.

⁹ Cfr., MARCHESI G., *Per la storia della novella italiana nel sec. XVII*, Roma 1897, p. 194.

¹⁰ Cfr., HATZFELD H., *Italia, Spagna e Francia nello sviluppo della letteratura barocca*, in *Lettere Italiane*, IX, 1957, 1, p. 19.

¹¹ Cfr., CAROCCI G., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI*, Milano 1961, p. 180. A pag. 183 si legge ancora: «Come è stato notato, il '600, fu caratterizzato economicamente in Italia da un arresto del processo di erosione e di distruzione della proprietà ecclesiastica, attuato dal capitale mobiliare, e talora, sembra da una ripresa e una relativa espansione di quelle proprietà». E sulla connessione tra «société du type agricole et féodal conduite par des clercs» e il barocco ha insistito P. FRANCASTEL, *Limites chronologiques, limites géographiques et limites sociales du Baroque*, nel col. *Retorica e Barocco*, Roma 1955, pag. 382.

su base immobiliare ed agricola) quel «fenomeno di frazionamento provinciale che caratterizza molta vita letteraria italiana nel seicento»¹²: tanto più sensibili e drammatici, qui, nell'isolamento forzato e nella scarsità di contatti con centri culturalmente più vivaci e risentiti. Il Cerboni Baiardi prosegue dicendo: «In questa società di gentiluomini e di ecclesiastici che aspirano, nel clima di puntiglioso decoro e di turturante accidia culturale della provincia, «ad allinearsi... su usi e costumanze di tutt'Europa»¹³, venne dunque svolgendosi e maturandosi l'esperienza lirica del Sempronio».

Siamo in possesso di una precisa testimonianza, che Urbino, nella seconda metà del Settecento, costituiva un centro di cultura assai tradizionale e conservatore¹⁴. A sostegno di questa affermazione ci sembra interessante riferire una precisa testimonianza. Il Padre Martino Natali, per aver insegnato al Collegio Nazzareno di Roma nel 1762 proposizioni antimolistiche¹⁵, venne per punizione confinato in Urbino, e da qui inviava al Cardinale Andrea Corsini, suo profettore, una lettera in cui tracciava un quadro desolante della situazione culturale di Urbino: «La famiglia qui è tutta molinistica, il Teologo è antigiansenista per incapacità, il Filosofo è scolaro del Papa e per conseguenze politiche è poco amico di S. Agostino. Il Vescovo non sa altro che il Bonacina. La città è ignorante. Chi tiene libri francesi è tenuto per sospetto. Vi sono poche librerie

¹² Cfr., CROCE F., *Carlo De' Dottori*, Firenze 1957, pp. 2-3.

¹³ Cfr., CROCE F., *Naovi compiti della critica del Marino e del Marinismo*, in *La Rass. d. lett. ital.*, 61, 1957, 3-4, p. 460.

¹⁴ Cfr., CAPONETTO S., *op. cit.*, p. 18.

¹⁵ «Molinismo» è termine che, nella storia della teologia, designa il sistema di Luis de Molina (1536-1600) volto a conciliare la libertà umana con l'efficacia della grazia divina. Vedi p. e., ROSA E., *voce Molina*, Roma 1938 (Ristampa anastatica Roma 1951), in *Enciclopedia Italiana*, (Treccani), vol. XXIII, colonne 561-562.

e pochi libri. Ecco Eminentissimo dove mi tocca stare, ecco con chi devo convivere. Assicuro Vostra Eminenza che, se sto qui per più anni, perdo affatto tutte le cognizioni acquisite mi rendo capace soltanto di fare figura nella città di montagna»¹⁶.

Per quanto le tinte possano essere state caricate per il dispetto, tuttavia la lettera ci traccia un quadro significativo e del resto il fatto stesso che Urbino venisse scelta per confinarvi un uomo sospetto di simpatie per il giansenismo, ci dice che doveva trattarsi di un centro assai conservatore e culturalmente assai poco vivace. E se questa era la situazione del 1762, possiamo certo supporre che, anche trenta anni prima e forse più, la situazione non doveva essere poi tanto diversa.

E' chiaro che in un ambiente simile la penetrazione di idee nuove doveva essere molto difficile se non del tutto impossibile. Si può pensare che le nuove idee suscitassero forse qualche fermento in taluni ambienti della città, ma con tutta probabilità non vennero mai accettate dagli uomini responsabili della vita culturale, sociale e politica.

Ai primi del secolo XVIII in Urbino viveva e lavorava con profitto il Padre Pier Girolamo Vernaccia, professore di Logica nel Collegio dei Nobili prima, poi Lettore nella Università.

Attorno alla sua figura facevano perno alcune iniziative culturali; egli infatti aveva contatti con uomini di cultura di ogni parte d'Italia e questo era certamente un fattore positivo per la città tutta. La sua attività era anche favorita dal fatto che colui che sedeva sul soglio pontificio, Clemente XI, era l'urbinate Gianfrancesco Albani.

Il Papa stesso stimolò infatti gli uomini di cultura urbi-

¹⁶ Cfr., CODIGNOLA E., *Carteggi di Giansenisti liguri*, vol. I, Firenze 1941, p. 3.

nati, tra i quali troviamo anche un Crescimbeni, illustre letterato, a raccogliere elementi per scrivere una storia degli uomini illustri di Urbino. Ma tale proposito rimase quasi allo stato di progetto perchè il Papa era travagliato da gravi difficoltà internazionali: il mondo cattolico era scosso da una profonda crisi dovuta al diffondersi delle dottrine di Giansenio.

La controversia si era fatta particolarmente violenta nel primo decennio del Settecento suscitando le preoccupazioni del Pontefice, fino a sfociare in una aperta condanna, avutasi con vari provvedimenti, ed in specie con la Bolla «*Unigenitus*» del 1713.^v

Nei secoli XVII e XVIII la vita culturale in Urbino non è, come si è visto, del tutto spenta; certo non è comparabile con quella dei secoli addietro: è più frutto di iniziative individuali che non caratteristica di tutto un ambiente.

Capitolo I

DAL COLLEGIO DEI DOTTORI (1506) ALLA UNIVERSITA' (1671)

1 - *Il Collegio dei Dottori dalla sua origine alle successive trasformazioni.*

Il Collegio dei Dottori urbinato ebbe un'origine del tutto particolare rispetto a quelli di Bologna, Ferrara e Perugia. Istituito dal Duca Guidobaldo nel 1506¹, fino al 1564² non ebbe facoltà di dottorare, ma solo funzioni giudicanti. La sua istituzione fu stimolata dal fatto che si voleva creare, da parte dell'autorità ducale, un organo collegiale, cui fossero affidate le cause in seconda e terza istanza, da discutersi e definirsi nella città. Non era e va sottolineato, nell'intenzione del Duca e fors'anche nella coscienza cittadina la costituzione di uno Studio pubblico, anche le condizioni ambientali - essendo Urbino un piccolo centro privo di risorse naturali, di ricchezza e con uno scarso numero

¹ Cfr., *Decreti ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino*: vol. I (1505-1544), in BuU. FC. Ms. 129, ant. segn. A.

² Cfr., *Bullarium Romanum seu novissima et accuratissima collectio Apostolicarum constitutionum, ex autographis, quae in secretoriis Vaticani, aliisque Sedis Apostolicae Scriniis asservantur. Cum rubricis, summa riis, scholiis, et indice quadruplo. Tomus undecimus, pars altera. Complectens constitutiones Clementis XI ab anno XIII usque ad XXI Innocentii XIII, et Benedicti XIII, anno I editas*, Romae 1736, pp. 173-175.

^v La promulgazione della «*Unigenitus*» infatti, mentre non aveva posto fine alle lotte fra giansenisti ed antigiansenisti, aveva suscitato una polemica assai aspra fra Gesuiti e Domenicani, i quali vedevano implicitamente condannate dalla Bolla le loro dottrine sulla grazia di per sé efficaci, e sulla predestinazione alla vita eterna. Inoltre si era appena conclusa la guerra di successione spagnola e la situazione europea era ancora tale da richiedere di essere seguita con attenzione da parte del Pontefice.

di abitanti - non potevano facilmente suggerire un disegno di tal genere.

Dovrà quindi essere presa con grande cautela l'affermazione comune che fa risalire la nascita della Università urbinata al lontano 1506³.

E' assai aderente alla realtà storica affermare che l'istituzione del Collegio dei Dottori, voluta e protetta dal Principe, fu soltanto un primo passo, forse addirittura accidentale, per la formazione di quel centro di studi giuridici che si sviluppò più tardi e senza non poche difficoltà. Ciò non toglie che in seno al Collegio dei Dottori, e forse anche prima, magari ad opera di qualche singolo Dottore, o in seno ad un'eventuale associazione dei legisti urbinati, avesse vita un centro di studi giuridici.

Precisata brevemente l'istituzione e le funzioni del Collegio dei Dottori d'Urbino, vediamo ora di fermarci sulla accennata esistenza di un Collegio rotale anteriore al 1506.

Che non si trattasse di cosa non prima intesa è dimostrato anzitutto da una frase non equivoca del decreto istitutivo del Duca Guidubaldo. Egli, infatti, dopo aver detto che la istituzione del Collegio era stata fatta per utilità dei suoi sudditi, aggiunge, come ultimo e per noi assorbente motivo, la precedente e probabile esistenza di un Collegio di Dottori in Urbino: *permaxime cum alias ibidem fuisse*

*receptimus*⁴. L'affermazione del Duca, che sembra basare la sua richiesta sul fatto che già in precedenza Alessandro VI aveva consentito alla istituzione di un Collegio, è raccolta da Giulio II e posta tra i motivi fondamentali per i quali si degna di accogliere la richiesta del Duca. La Bolla «*Ad sacram Beati Petri sedem*» reca infatti il seguente passo: «...*licet olim felicitis recordationis Alexander Papa VI, Praedecessor noster, cupiens indemnitati universorum subditorum Ducatus Urbinatensis consulere, ipsum Ducatum Urbinatensem, et civitatem Senogallensem illius districtum ab omni jurisdictione Rectoris Provinciae Marchiae Anconitanae segregaverit, et separaverit, ac certum Collegium Doctorum, rotam nuncupatum, in Romandiola instituerit; ad quos omnes causae appellationum in quibuscumque causis Ecclesiasticis, et prophanis devolverentur, ordinaverit, et quod propter temporum conditiones butiusmodi Instituto effectum sortita non fuerit*...⁵». Giulio II dunque non faceva in sostanza che concedere ad Urbino ciò che Urbino aveva già ottenuto dal suo predecessore, attribuendo al nuovo Collegio istituito dal Duca le stesse funzioni dell'antico Collegio eretto sotto il pontificato di Alessandro VI.

Non vi è alcun dubbio che i documenti, ora esaminati, facciano aperto riferimento ad un Collegio di Dottori in *Romandiola* istituito precedente al nostro, con giurisdizione distaccata da quella della marca di Ancona, mentre nella Bolla di Giulio II si precisa addirittura che un Collegio fu istituito da Alessandro VI, che tuttavia non funzionò mai.

In realtà non sappiamo quando Alessandro VI istituì in *Romandiola* il Collegio cui allude la Bolla. Certamente non dovette essere estraneo a questo provvedimento il suo

⁴ Cfr., *Decr. Duc.*, vol. I, c. 17 r.

⁵ Cfr., *Bullarium Romanum cit.*, pp. 172-173.

³ Cfr., *Cenni storici relativi alla Università di Urbino in Annuario della Università degli studi di Urbino*, AA. 1942-1943 (43° dalla fondazione) Urbino 1944, p. 13; RAGAZZI A., *Cenno storico sopra l'Università d'Urbino*, Urbino 1873, p. 17; RENZETTI L., *Le vicende storiche dell'Università di Urbino*, in *Annuario della Università degli studi di Urbino*, AA. 1930-1931 (425° dalla fondazione), Urbino 1931, p. 147; VANNI A., *Breve monografia sull'Università degli studi di Urbino*, in *Annuario della libera Università provinciale di Urbino*, AA., 1909-1910, Urbino 1910, pp. 1-2; FRASCHETTI C., *Cenni storici intorno all'origine dell'Università di Urbino*, in *Annuario della libera Università provinciale di Urbino*, AA., 1909-1919, Urbino 1910, p. 148-151.

ben noto favore per Cesare Borgia, il quale in seguito alla lega del 1498 tra il Papa, il re di Francia Ludovico XII e la Repubblica Veneta, acquistò il titolo di Duca di Valentinois nonché il vicariato della Romagna e dell'Umbria⁶.

Nel 1501 il Valentino, non rispettando la sovranità dei Montefelro sul Ducato, occupò anche Urbino costringendo Guidubaldo ad andare esule a Mantova ed a Venezia⁷. Ma la morte di Alessandro VI fece tramontare la fortuna dell'usurpatore e Guidubaldo, ritornato nel suo Stato, non si lasciò sfuggire l'occasione di domandare a Giulio II la conferma di una deliberazione che il suo predecessore aveva così caldamente presa, anche se eventi estranei alle sue intenzioni avevano in pratica impedito il funzionamento dell'istituto Collegio.

Questi i precedenti del nostro Collegio, precedenti brevementi accennati dal Lazzari⁸ e con lui da una nutrita schiera di autori, spesso anonimi, come è dato di vedere nell'ampio carteggio esistente presso la biblioteca universitaria urbinata nel cosiddetto 'Fondo dell'Università'⁹. In epoca più recente si rifanno ai detti studiosi il Frascetti¹⁰, il Ragazzi¹¹, il Vanni¹², il Renzetti¹³ ed altri¹⁴.

Dopo un breve periodo di attività diplomatica ad opera del Cardinale Gabrielli¹⁵ e del Duca Guidubaldo, Giulio II

⁶ COLUCCI G., *Antichità Picene - Delle antichità del Medio e Infino Evo*, tom. VII, Fermo 1793-1796, p. 29.

⁷ COLUCCI G., *op. cit.*, pp. 30-32.

⁸ LAZZARI A., *Dizionario storico degli uomini illustri di Urbino*, in COLUCCI G., *Antichità Picene...*, vol. XXVI, Fermo 1796, p. 138.

⁹ Cfr., BuU, Bs 85, fasc. 5.

¹⁰ FRASCETTI C., *op. cit.*, pp. 147-149.

¹¹ RAGAZZI A., *op. cit.*, p. 34.

¹² VANNI A., *op. cit.*, p. 177-179.

¹³ RENZETTI L., *op. cit.*, p. 132.

¹⁴ Cfr., per esempio, *Cenni storici...*, *cit.*, pp. 15-18.

¹⁵ Cfr., CACONIUS A., *Vitae et Res gestae Pontificum Romanorum et Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium ab initio nascenti Eccle-*

esaudi la richiesta approvazione del decreto ducale istitutivo del Collegio dei Dottori emanando il 18 febbraio 1507 la Bolla «*Ad sacram Beati Petri*»¹⁶. I motivi che indussero Giulio II ad approvare l'istituzione e quindi a confermare le prerogative concesse al Collegio dal Duca l'anno prima furono molteplici: vi erano innanzitutto stretti legami di parentela tra il Pontefice ed il Duca avendo il fratello di Giulio II sposato la sorella di Guidubaldo. Inoltre Giulio II, conscio delle mire dei veneziani sulla Romagna, aveva interesse a mantenere rapporti di stretta amicizia con Guidubaldo, onde avere un valido aiuto contro la potenza della Repubblica Veneta¹⁷. Sappiamo infatti che, proprio per questo, il Papa indusse Guidubaldo ad accettare la carica di generale di Santa Romana Chiesa e, nel 1504, ad adottare, come figlio, il suo nipote Francesco Maria della Rovere¹⁸.

La conferma dell'erazione del Collegio urbinato da parte del Pontefice, si inquadra certamente nei particolari rapporti fra il Papa e il Duca d'Urbino. La costituzione di questo Collegio fu - come si è accennato - un primo passo per la formazione di un centro di studi giuridici.

Nel 1564 Pio IV con la Bolla «*Sedes Apostolica*» attribuiva nuove e più ampie prerogative al Collegio; e questo fatto fu di grande importanza non solo per il Collegio stesso, ma anche per la origine della Università urbinata. Con questo documento si verifica una vera e propria svolta circa le attribuzioni del Collegio. Sotto questo profilo potremmo addirittura dire che le origini dell'Università urbinata vanno ricondotte a questo anno e non al 1507.

siae usque ad Clementis IX... additis Pontificum recentiorum imaginibus et Cardinalium insignibus plurimisque aeneis figuris cum iudicibus locupletissimi, vol. IV, Romae 1677, c. 260.

¹⁶ Cfr., *supra*, p. 13.

¹⁷ Cfr., COLUCCI G., *op. cit.*, p. 33.

¹⁸ Cfr., COLUCCI G., *op. cit.*, p. 36.

¹⁹ Cfr., *Bull. Rom.*, *cit.*, pp. 175-177.

Veniva infatti concessa da Pio IV al Collegio di Urbino la facoltà di conferire la *licentia* ed il *doctoratus*, a chi avesse studiato in Urbino diritto canonico e civile²⁰. Il Collegio urbinato aveva inoltre il compito di scegliere le commissioni per le lauree in tutte le discipline, compito questo che poneva il Collegio medesimo come organo direttivo della vita culturale di tutto il Ducato.

Da ultimo, un rilievo di fondamentale importanza circa le concessioni fatte da Pio IV con la Bolla del 1564 si ricava dalle parole dello stesso Pontefice: «*non ad alicuius... instantiam, sed de mera liberalitate*», in cui è implicata la concessione al Collegio della facoltà di conferire la *licentia docendi* ed il dottorato. Questi avevano dunque valore costitutivo e si dovevano intendere validi *erga omnes* e, naturalmente, anche al di fuori del territorio ducale. Pertanto i laureati presso il Collegio urbinato conseguivano direttamente la *licentia ubique docendi*.

Accanto alla attività giudicante svolta dal Collegio, dobbiamo registrare a partire dal 1600, con la formulazione delle regole che organizzeranno più compiutamente lo Studio pubblico, già sorto nel 1576 nella semplice forma di lettura serale di *Instituta*, anche una attività docente. Infatti il Collegio dei Dottori si sdoppia nelle sue funzioni, conservando da un lato, la fisionomia tradizionale di organo giudicante dall'altro, dedicando sempre maggior spazio

²⁰ Nel secolo XV per *licentia* si intende la facoltà di insegnare le leggi, per *doctoratus* il titolo generico di chi aveva sostenuto e superato gli esami di legge. In genere la *licentia* precedeva il *doctoratus*, ma non mancarono, per esempio a Bologna, casi di licenziati che presero il dottorato molto più tardi. La licenza bastava da sola a dare certezza della preparazione nelle materie legali, mentre il dottorato, che in fondo nulla aggiungeva, era necessario per far parte del Collegio dei Dottori (cfr., SORBELLI A., *Introduzione sull'esame dell'Università durante il Medioevo*, in *'Liber secretus iuris caesarei dell'Università di Bologna*, vol. II (1421-1450), Bologna 1938, pp. CXVIII-CXXIV).

all'attività docente che col tempo, almeno sul piano della dignità scientifica, acquistò notevole importanza.

Per comprendere appieno il fenomeno bisogna tenere presente il decreto del 1601, contenente la conferma ducale dei Capitoli relativi all'ampliamento dello Studio²¹, mentre l'esame dei Capitoli stessi è di grande interesse ai fini del nostro studio regolando questi la vita universitaria urbinata fin dai suoi primi momenti e rimanendo validi fino oltre il 1680²².

2 - Sintomi di decadimento nella vita pubblica urbinata e il Collegio dei Dottori.

Dobbiamo dire che non subito fu possibile vedere in funzione la nuova organizzazione degli Studi in seno al Collegio per il succedersi di anni tristi. Infatti, la guerra dei trent'anni (1618-1648) e la devoluzione del Ducato alla Santa Sede (1631), determinarono uno stato di confusione e di decadimento generali.

Ci interessa rilevare ora come si uscì da quel periodo di stasi, anche se è improprio parlare di stasi, dato che il Collegio continuava la sua normale attività. Urbano VIII, infatti, con suo Breve del 1636²³, riconfermava la competenza del Collegio a giudicare di tutte le cause *exceptis tamen beneficalibus et iis quae iuxta dispositionem Sacri Concilii Tridentini*²⁴ *vel alias de iure sunt inappellabiles*, e nell'ulti-

²¹ Cfr., *Decr. Duc. cit.*, vol. III, cc. 22v-224v.

²² Cfr., *Verb. C. S.*, 1653-1686, c. 107v, *et infra*, p. 41. L'esame del contenuto di tali «Capitoli» sarà esaminato al cap. III e ciò ci consentirà un esame critico fra le vecchie e nuove disposizioni.

²³ Cfr., *Bull. Rom.*, cit., pp. 177-178.

²⁴ Cfr., *Canones et Decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini. Sub Paulo III, Julio II, et Paulo IV Pontificibus*

ma parte del Breve stesso confermava anche la facoltà *doctorandi, et alia privilegia eidem Collegio competentia, dummodo sint in usu, nec sint revocata, neque sub aliquibus revocationibus comprehensa.*

Sostanzialmente il Breve nulla aggiunge alle prerogative del Collegio dei Dottori, ma la sua importanza deriva dal fatto che Collegio e Studio ricominciarono a funzionare in modo decoroso.

Incerte sono le ragioni che spinsero il Papa ad interessarsi del nostro Studio, certo è che ogni conferma papale poteva servire a sottolineare le prerogative del Collegio in un momento nel quale si tendeva a sottovalutarle e a dimenticarle²⁵. Forse l'interessamento fu richiesto da alcuni urbinati nel tentativo di dare nuovi impulsi ad un istituto, che, pur funzionando regolarmente, non riusciva ad affermarsi in modo autorevole.

Con il suo Breve, il Papa intese inoltre sedare ogni possibile malinteso o contrasto che poteva venire dall'aver cambiato Urbino, con la morte del Duca (28 aprile 1631) che non lasciava eredi, la sua vita di Ducato con quella anonima di Legazione pontificia²⁶.

Sono questi anni di crisi generale degli Studi universitari anche nei maggiori centri: ciò era dovuto al passaggio allo Studio principesco da quello comunale e signorile²⁷.

Da questo passaggio di poteri derivarono di conseguenza confusione, incertezze per il futuro e sospetti verso i «nuovi signori». Si creò, per ovviare a questi inconvenienti una organizzazione capillare che faceva capo al Pontefice, il

Maximis cum appendice theologiae candidatis perutili, Romae, 1862, p. 289.

²⁵ Cfr., *Bull. Rom.*, cit., pp. 177-178.

²⁶ Cfr., Colucci G., *op. cit.*, pp. 117-193.

²⁷ Cfr., ERMINI G., *Storia dell'Università di Perugia*, Bologna 1947, pp. 175-182.

quale d'altra parte si garantiva la fedeltà di quel determinato Studio con la presenza del Vescovo nella direzione didattica e amministrativa dello Studio stesso²⁸.

L'Università urbinata non si trovò in una identica situazione, essendo governata di fatto e di diritto da una autonoma Congregazione detta appunto dello Studio. Ma tutte le decisioni adottate dalla medesima dovevano poi essere approvate dal Legato pontificio²⁹.

3 - Fusione del Collegio con lo Studio pubblico.

Lo Studio, anche se man mano si veniva staccando dal Collegio dei Dottori in quanto tale, diventando sempre più autonomo, restava comunque legato al Collegio almeno per mezzo di quei Dottori che partecipavano in modo determinante alla sua vita.

Ci sembra non privo d'interesse accennare, sia pur brevemente, al progetto avanzato dai Rettori dello Studio che prevedeva l'«unione» tra il Collegio dei Dottori e lo Studio medesimo³⁰; ciò era dettato da precise esigenze che via via col passare degli anni si delineavano sempre più urgenti e necessarie.

Nel 1647 questo progetto si concretizza e presenta più evidente la caratteristica della fusione dei due «corpi per il

²⁸ Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, pp. 192-193.

²⁹ Rinviamo ad altra sede più opportuna della nostra trattazione l'esame particolareggiato della organizzazione della Università urbinata, che in qualche parte differisce dalle organizzazioni di altre Università, ma che ricalca ugualmente lo spirito comune dei tempi (cfr., *infra*, pp. 55-59).

³⁰ Cfr., il progetto nella BuU., Bs., 191, fasc. 5, c. 17, e, *infra*, vol. II, doc. VI, p. 27.

passato divisi» in un unico corpo che esprime pur sempre dal suo seno due diverse funzioni³¹.

Avremo modo, in altra sede³², di illustrare questa unione, cercando di comprendere le profonde ragioni che la ispirarono e la sua importanza, ma intanto possiamo accennare al fatto che a distanza circa di ventidue anni, questa fusione fu oggetto di attenti studi e indagini da parte di tecnici nominati dal Pontefice Clemente IX, trovando in essi piena conferma di quanto era già stato fatto dai cittadini urbinati attraverso i responsabili dello Studio, cui era stato demandato il difficile compito: preparare la strada alla istituzione della Università.

4 - *Vicende che precludono alla istituzione della Università.*

Con la istituzione della Legazione urbinata (1631) lo Studio si trovò di fronte, improvvisamente, ad una nuova realtà: il ducato era ritornato nelle mani del suo diretto Signore essendo stato il Duca, nonostante la sua giurisdizione, soltanto un Vicario Generale del Pontefice³³.

Scomparso il Duca veniva a mancare alla città quello che era stato, in un certo senso, il tramite diretto ed immediato per ottenere benefici, prerogative e aiuti.

La città, resasi conto dei profondi cambiamenti che si erano venuti attuando intorno ad essa e comprendendo l'importanza che lo Studio aveva e aveva avuto per il

decoro cittadino, si interessò finalmente, con tutte le risorse disponibili, ad esso. E se prima la Comunità aveva manifestato soltanto una formale soddisfazione per i progressi fatti dallo Studio, adesso per la prima volta interveniva direttamente, legando così le sorti dello Studio alle sue, con una partecipazione attiva che attraverso i secoli non è ancora cessata.

Del resto, la partecipazione e persino la ingerenza dei Comuni nella cultura cittadina non era cosa nuova; basti pensare, ad esempio, alla storia degli antichi e più recenti rapporti tra il Comune bolognese e le *Universitates*, o tra lo Studio e il Comune perugino³⁴.

Il confronto però con Urbino deve essere cauto perché fra le situazioni bolognese e perugina e quella urbinata intercorrono molti secoli e inoltre Urbino non è mai stata, come ad esempio Bologna, Comune autonomo o Città Stato. In Urbino c'è, al contrario, un Principe al disopra del quale è il Pontefice.

Prima di esaminare, sia pur brevemente, i singoli provvedimenti che la Comunità adottò in favore dello Studio, riteniamo utile rifarci alla situazione generale che si era creata con il passaggio del Ducato di Urbino allo Stato pontificio. Ciò sarà utile per una più esatta comprensione degli avvenimenti che seguirono. Il Ducato, pur non disponendo di una regione troppo favorita dalla natura, aveva saputo sfruttare tutte le sue risorse naturali ed energie creando così un certo benessere materiale e morale.

Con il passaggio allo Stato pontificio la vita della città subisce un arresto, non solo per il succedersi a brevi intervalli di numerosi e vari Legati e per la diminuzione delle

³¹ Cfr., *Arch. Segr. Vat., Sec. Brev.*, 1468 c., e, *infra*, vol. II, doc. VI, p. 27.

³² Cfr., *infra*, pp. 36 e segg.

³³ Cfr., *infra*, p. 24.

³⁴ Cfr., per Bologna, Rossetti G., *Universitas scholarium e Comune, in Studi e Memorie per la storia della Università di Bologna*, serie II, vol. I (1956) pp. 182-183 e, per Perugia, ERMINI G., *op. cit.*, p. 175.

autonomie locali, ma soprattutto perché erano anni di crisi generale.

Possiamo dire che nella vita della città, nel suo aspetto politico, economico e sociale, per tutto il corso dei centocinquanta anni di pace che precedettero la invasione francese del 1796, non si ebbero sostanziali cambiamenti, anzi quegli anni contribuirono forse a produrre nella cittadinanza quella «apatia» che sembra divenuta una sua costante caratteristica.³⁵

Naturalmente non tutto il territorio dell'antico ducato si trovò nelle condizioni del capoluogo: la regione litoranea, favorita dalla vicinanza del mare, non risentì molto del mutamento costituzionale. Per Urbino le comunicazioni nella zona litoranea rimasero invece difficilissime, anche gli studi si affievolirono, divenendo l'Università quasi deserta e registrandosi anche un forte calo di popolazione.³⁶ A ciò contribuirono i governatori pontifici che, per evitare il disagio del viaggio e il clima rigido di Urbino, finirono col fissare la loro residenza a Pesaro trasportandovi anche i vari uffici: Urbino fu così costretta a vivere una vita propria ed isolata.³⁷

E' in conseguenza di ciò che in una seduta del Consiglio dei Quaranta, organo legislativo del Comune urbinato, il 18 novembre 1638 viene preso in esame lo stato dello Studio e susseguentemente vengono stanziati in suo favore 192 scudi, che si riscuotevano dai dazi dei Castelli, tribuiti che annualmente, i castelli del Contado di Urbino, dovevano versare nelle casse del Comune.³⁸

In seguito, il 22 gennaio 1639, a Roma, il Cardinal Barberini, attraverso il suo Vice Legato Grimaldi, ratifica la precedente deliberazione del Consiglio dei Quaranta: parte della somma stanziata viene impiegata per introdurre nello Studio un nuovo insegnamento, quello della Matematica il cui incarico verrà poi affidato al nobile urbinato Muzio Oddi³⁹ che era stato il più acceso assertore dell'introduzione della suddetta lettura. Assistiamo da questo momento ad un progressivo aumento del numero delle cattedre.⁴⁰

La nomina a Legato di Urbino del Cardinal Cybo (1646) rappresenta per lo Studio una grande fortuna, perché il Cardinale si interessò vivamente alle sorti del medesimo, fino alla istituzione della Università. Erano questi, come già abbiamo avuto modo di vedere⁴¹, anni difficili e la presenza di un Legato che fosse particolarmente interessato alla città, costituiva un fattore determinante perché, dopo l'accennata crisi generale, il problema dello sviluppo dello Studio si riproponeva in termini nuovi.

Accanto all'opera del Cardinal Cybo non va dimenticata quella del Comune. Già abbiamo avuto modo di vedere l'interessamento di questo intorno agli anni 1636⁴². Si decide in questi anni la formazione di un gruppo di collaboratori che affiancasse l'opera del Gonfaloniere e dei Priori⁴³. Sorge allora la Congregazione dello Studio: organo direttivo ed autonomo che andrà sempre più acquistando prestigio fino a diventare, come vedremo⁴⁴, l'anima e il fulcro di tutta la attività dello Studio.

L'ementissimo Cardinal Cybo frattanto viene eletto

³⁵ GARAVANI G., *Urbino e il suo territorio nel periodo francese (1797-1816)*, parte I, Urbino 1906, pp. 14-16.

³⁶ MARCOLINI G., *Notizia storiche della Provincia di Pesaro e Urbino*, Pesaro 1883, pp. 350 e segg.

³⁷ GARAVANI G., *op. cit.*, pp. 18-20.

³⁸ *Cfr.*, *Decr. Duc.*, vol. V, 230r., e, *infra*, p. 89.

³⁹ *Cfr.*, *infra*, p. 48.

⁴⁰ *Cfr.*, *Decr. Duc.*, vol. V, 230r.

⁴¹ *Cfr.*, *supra*, p. 19.

⁴² *Cfr.*, *supra*, p. 23.

⁴³ *Cfr.*, *CC.*, vol. XIV, c. 10v, e *BuU.* Bs. 4, fasc. 2, c. 170r.

⁴⁴ *Cfr.*, *infra*, pp. 55-59.

protettore dello Studio per i suoi meriti e per l'attività svolta a beneficio di esso ⁴⁵. E' negli anni della sua legazione che possiamo collocare la data di nascita di un vero e proprio Studio pubblico urbinato. Infatti, solo in questo periodo lo Studio ha un organo direttivo proprio ⁴⁶, dispone di una rendita annua che ne garantisce la sussistenza ⁴⁷ e può usufruire dei locali concessi dal Cardinal Cybo per poter dare inizio, decorosamente, ai nuovi insegnamenti ⁴⁸.

L'influenza del Collegio dei Dottori sullo Studio si esercita soltanto per mezzo di quei Dottori che fanno parte della Congregazione nonché di quelli che si sono dedicati all'insegnamento del diritto. Lo Studio infatti, comprendendo varie discipline, doveva necessariamente distaccarsi dal Collegio per poi raggiungere una sua propria autonomia e porsi come una moderna Università nei confronti delle singole facoltà. Il Collegio esprime, infatti, d'ora in poi, soltanto la facoltà giuridica.

La partenza del Cardinal Cybo (1648), nominato Legato a Ravenna, non implicò la fine dei suoi rapporti con Urbino e del resto, contrariamente ai timori nutriti dall'intera comunità, anche il nuovo Legato Vincenzo Costaguti si mostrò propenso ad interessarsi dello Studio. D'altra parte la Comunità si adoperò in seguito per renderlo sempre più efficiente e procurando di aumentarne le rendite. Infatti lo Studio, per il potenziamento delle sue attività, necessitava di continui sussidi soprattutto per gli stipendi da corrispondere ai Lettori.

Ricordiamo, fra le attenzioni della Città, il contributo dato dal Collegio dei Dottori all'economia dello Studio con

la rinuncia a favore del medesimo della tassa di venticinque scudi - somma che aumenta fino ad arrivare a scudi 33,45 - che ogni nuovo Dottore pagava per entrare a far parte del Collegio medesimo ⁴⁹. Rinuncia che scaturiva da quella reciproca collaborazione, e che denotava una sempre maggiore partecipazione attiva da parte del Collegio al futuro dello Studio.

⁴⁵ La notizia viene riportata nei *Decr. Duc.*, vol. V, 232r, e nei *CQ.*, vol. XIV, cc. 18r-18v.

⁴⁶ *Cfr.*, *supra*, p. 22.

⁴⁷ *Cfr.*, *supra*, p. 24.

⁴⁸ *Cfr.*, *BuU.*, Bs. 2, fasc. 9, c. 74r.

⁴⁹ *Cfr.*, *infra*, vol. II, doc. XXXV, p. 100.

Capitolo II

LA ISTITUZIONE DELLA UNIVERSITÀ

1 - *La supplica degli Urbinati a Clemente IX.*

Nel 1663, il Comune, ormai consapevole della importanza dello Studio, comincia a sperare che esso possa essere trasformato in Università. Una lettera del Legato Cardinale Antonio Bichi contiene una richiesta in proposito al Santo Padre¹. Questa lettera fu provocata, in un certo senso, da un memoriale della città inviato al Cardinale², col quale si chiedeva al Pontefice di «erigere o confermare quest'Università con suo Breve colle medesime grazie e privilegi» che gode lo Studio di Ferrara...», adducendo a sostegno della richiesta la condizione di povertà in cui la città si trovava, la mancanza di risorse naturali, il fermo proposito di incrementare sempre più con nuove iniziative lo sviluppo dello Studio e soprattutto il grande fervore degli studi. La supplica non portò i risultati sperati, ma non doveva passare molto tempo perché si arrivasse a rendere concreto questo progetto.

Il memoriale tracciava un completo panorama di tutte le attività svolte dallo Studio e dava anche un resoconto completo delle sue entrate ed uscite. Accennava infatti allo

¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XVII, p. 51.

² Cfr., *infra*, vol. II, doc. XVI, p. 44.

sviluppo degli studi che, attraverso un secolo di vita, aveva dato allo Studio urbinato ben 11 lettere, era un traguardo importante e mai raggiunto prima. Tutto ciò rendeva tanto più urgente il riconoscimento del grado di Università e dimostrava ampiamente la legittimità del provvedimento che si doveva prendere.

Ci interessa qui sottolineare che, ancora oggi, a distanza di secoli, l'Università urbinata ha una fondamentale ragione di esistere proprio nei confronti della vita cittadina che da essa trae grande vantaggio. Si comprendono quindi le premure delle città. La Comunità, infatti, non aveva mai trattato di assistere lo Studio con vari interventi e di partecipare ai suoi problemi, via via sempre più urgenti; attraverso la persona del Gonfaloniere che partecipava alla direzione didattica ed amministrativa dello Studio stesso.³ E' quindi nello spirito di questa collaborazione che la comunità indirizzava al Pontefice, Clemente IX, una 'supplica' perché venissero concessi allo Studio cittadino tutti i privilegi della Università di Ferrara.⁴

Nel 1669, primi giorni di gennaio, il Cardinal Cybo indirizzava un caldo invito al Collegio dei Dottori⁵ perché si affrettasse ad inviare a Roma un rappresentante dello Studio medesimo nella persona di Carlo Albani per sostenere pres-

so il Papa la richiesta; richiesta che, in un secondo momento, sarà poi inoltrata anche dalla Comunità a Clemente IX⁶ con la formale preghiera di provvedere alla costituzione dello Studio pubblico in Università di Studio generale⁷.

La supplica inoltrata al Papa esordiva ricordando le varie tappe percorse dal Collegio dei Dottori, prima, e dallo Studio poi, sottolineando l'aumento delle lezioni ed il maggior concorso di studenti. Si ricordavano poi i provvedimenti finanziari adottati da vari Pontefici: quello di Innocenzo X che aveva concesso le entrate di due conventi precedentemente soppressi⁸ e quello di Alessandro VII per i proventi del gioco della Pallacorda⁹, concessi allo Studio per «la dote sufficiente per gli Stipendij»¹⁰.

Il Papa, in risposta a detta supplica, nominava nello stesso novembre del 1669 una commissione che avrebbe dovuto, dopo una approfondita indagine, preparare il progetto che poi sarebbe stato discusso preliminarmente dalla Sacra Congregazione per la riforma degli Studi per essere poi approvato dal Pontefice. In altre parole, si richiedeva alla commissione di cui facevano parte Mario Fani, Arcivescovo di Corinto, Prospero Fagnani, Segretario di Stato, Monsi-

³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXI, p. 57.

⁴ L'origine dell'epiteto «generale», accanto alla parola «Studio», è da giustificarsi nell'intento di considerare lo Studio medesimo centro di attività scientifica per l'intero orbe cattolico ed imperiale. A tale concetto di Studio generale si giunse nella prima metà del duecento, quando acquistò significato l'idea di monarchia universale, in seguito alla politica fridericana, e al lungo, aspro contrasto col papato, che ne derivò. Cfr. ERMANI G., *Concetto di Studium Generale*, in *Archivio Giuridico*, CXXVII (1942), vol. VII, p. 10.

⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XIII, p. 38.

⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XV, p. 41.

⁷ Questi proventi derivavano dall'affitto del giuoco della Pallacorda che annualmente veniva appaltato a privati cittadini dietro versamento di una certa somma di denaro, la stessa che poi verrà concessa allo Studio.

³ Il Gonfaloniere era membro della Congregazione dello Studio, organo direttivo e amministrativo della Università, come rappresentante degli interessi della Comunità intera.

⁴ Per l'Università di Ferrara, cfr. VISCONTI A., *La storia della Università di Ferrara (1391-1950)*, Bologna 1950, p. 31. In questa opera si legge che l'Università pontificia di Ferrara fu istituita con il Breve del 12 giugno 1600 e fu accresciuta nelle sue prerogative dalle Lettere Apostoliche del 14 agosto 1602 e del 25 ottobre dello stesso anno. In virtù di dette prerogative Ferrara acquistava tutti i privilegi che in generale godeva lo «*Studium Generale civitatis bononiensis*».

⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XIX, p. 54.

gnor Pietro Francesco De Rossi e l'avvocato rotale Domenico Rondinini, Rettore della Università di Roma, un parere circa la possibilità di trasformare lo Studio urbinato in Università di Studio generale.

La relazione fatta dai quattro commissari fu positiva ed unanime nel riconoscere la possibilità e il diritto dello Studio urbinato ad essere elevato al grado di Università. Ma la morte di Clemente IX, avvenuta il 9 dicembre del 1669, determinò una battuta di arresto nonostante che, fin dal novembre dello stesso anno, *Sanctitas Sua* avesse stabilito e ordinato *expediri literas apostolicas in Forma*¹⁵. Il Breve non fu spedito e così si dovettero attendere altri due anni, ma questo forzato ritardo ebbe anche un aspetto positivo: responsabilizzò maggiormente i cittadini urbinati su quanto stava per essere concesso, stimolandoli a ricercare ogni possibile via per ottenere questo importante privilegio che avrebbe assicurato vantaggi futuri alla città di Urbino.

Sarà opportuno ora esaminare due delle relazioni dei commissari incaricati, per il loro particolare interesse.

2 - Il «voto» di Monsignor Pietro Francesco De Rossi.

L'analisi di questo parere ci pone di fronte ad un nuovo problema: se cioè l'appartenenza allo Stato Pontificio mettesse sullo stesso piano le città di Ferrara e di Urbino.

Monsignor Pietro Francesco De Rossi affronta il problema ricordando le tappe percorse dal Collegio dei Dottori, prima, e dallo Studio pubblico poi. Fa quindi specifica menzione del privilegio di conferire la laurea *in utroque jure, civili et canonico*, privilegio concesso da Pio IV¹² e

successivamente confermato da Urbano VIII, dopo la devoluzione del Ducato allo Stato Pontificio avvenuta nel 1631¹³.

Dopo questo rapido accenno, il De Rossi sostiene che la richiesta inoltrata dalla Città di Urbino, per l'istituzione della Università *ad instar* di quella di Ferrara, ha un suo storico fondamento ed è giuridicamente valida¹⁴.

Viene poi preso in considerazione dal De Rossi l'eventuale depauperamento e danno che sarebbe potuto derivare, in conseguenza della costituzione della Università urbinata, alla vicina Università di Perugia, il Monsignore conclude affermando che questo pericolo è inesistente dato che i territori, che avevano come centro di attrazione le due città, erano abbastanza grandi, tali cioè da non creare un danno reciproco nonostante la vicinanza delle due città.

Da quanto sopra brevemente esposto si possono trarre alcune considerazioni di carattere generale che ci portano ad accennare ai rapporti fra il Ducato d'Urbino e lo Stato Pontificio nel sistema del diritto pubblico. La distinzione fra terre *mediate subiectae* e terre *immediate subiectae* fu sempre alla base della effettiva potestà che la Chiesa esercitò sul *Patrimonium Beati Petri*. Il Ducato di Urbino era considerato come *terra mediate subiecta*: ciò aveva come conseguenza il peso di un potere pontificio più o meno palese, ma che non venne mai meno¹⁶.

Una conferma indiretta di ciò la ricaviamo, per esem-

¹³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. V, p. 25.

¹⁴ «...*Quibus sane precibus pro aequalitate in utroque ducatu servanda benigne iudex annuendum ut loca quae insimul sub Exarcatus ac Pentapolis nominibus, in Ecclesiae Romanae imperium ex Pipini et Caroli Magni donatione, seu potius restitutione devenerunt in simili reditu ad immediatam illius subiectionem paris beneficij incremento decoratae existant...*» (cfr. *infra*, vol. II, p. 62).

¹⁶ Cfr., BESTA E., *Il diritto pubblico italiano*, vol. II (*Dai Principati allo Stato contemporaneo*), Padova 1931, p. 34.

pio, dalla Bolla di Giulio II «*Ad Sacram Beati Petri Sedem*» del 1507¹⁷ che conferma l'istituzione del Collegio dei Dottori urbinati sorto per volontà del Duca Guidubaldo nel 1506. Indubbiamente, quando vi è necessità di una conferma o *approbatio* da parte di una superiore autorità, esiste necessariamente un rapporto di sovranità-dipendenza¹⁸. Tutto ciò, naturalmente, si accentuò al momento del passaggio del Ducato alla Santa Sede¹⁹. Infatti, nel parere sopraccitato, si parla di Urbino e Ferrara come di due *loca quae... deberunt... ad immediatam illius subiectionem*. Di conseguenza si sostiene il diritto della città di Urbino all'istituzione della Università *ad instar* di quella di Ferrara.

3 - Il «libretto» e le «animadversioni» di Monsignor Fani.

Degno di essere esaminato ci sembra anche il parere di un altro membro della commissione: Monsignor Fani. Dopo un breve accenno alla storia dello Studio, questi passa ad esaminare se la vicinanza dello Studio perugino avrebbe potuto essere un ostacolo davanti al quale si sarebbero infrante le speranze degli Urbinati. Ma queste difficoltà vengono superate riaffermando che la Università di Perugia non avrebbe risentito degli effetti negativi conseguenti all'erezione della Università urbinata. Le ragioni già valide per Monsignor De Rossi²⁰ sono adottate anche dal Fani.

¹⁷ Cfr., *Bull. Rom.*, cit., pp. 172-173.

¹⁸ Cfr., ERCOLE F., *Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento* (sec. XIV-XV), in ERCOLE F., *Dal Comune al Principato. Saggi sulla storia del diritto pubblico nel Rinascimento italiano*, Firenze 1929 (*Collana storica Vallecchi*), pp. 79-94.

¹⁹ LA MANTIA V., *Storia della legislazione italiana*, tom. I (*Roma e lo Stato romano*), Torino 1884, p. 500.

²⁰ Cfr., *supra*, p. 32.

La costituzione della Università non avrebbe creato *ex novo* un'istituzione, ma avrebbe investito lo Studio di nuove prerogative necessarie per poter continuare, così rinnovata, una lunga tradizione di dignità scientifica e didattica.

Viene poi riesaminato nel parere di Monsignor Fani, l'atto di unione del Collegio con lo Studio, atto preliminare per giungere all'istituzione della Università. Questa unione infatti, già fin dal 1647, era una realtà²¹. Attraverso questo provvedimento si era inteso potenziare lo Studio nella sua attività didattica e scientifica: infatti molti Dottori del Collegio partecipavano attivamente alla vita dello Studio, mettendo a disposizione di questo tutta la loro esperienza.

Nel parere di Monsignor Fani viene quindi presa in considerazione anche la capacità economica dello Studio, accertandone le rendite ed esaminando se queste sarebbero state sufficienti per sostenere l'aumento delle spese conseguente all'ampliamento dello Studio in tutte le sue attività.

Da ultimo vengono riassunti brevemente da Monsignor Fani, i privilegi dello Studio ferrarese²²: 1) nomina dei Rettori da parte dell'organo responsabile della vita amministrativa dello Studio, 2) capacità dei Rettori stessi di giudicare quelle cause in cui fosse parte qualche studente, *quoad eodem Iudices*, sottraendo così alla giurisdizione ordinaria coloro che costituivano il corpo della «Scolaresca», 3) possibilità di darsi gli Statuti per il governo della Università, e di modificarli ogni qualvolta ciò si fosse reso necessario, 4) licenze di portare le armi da parte dei Dottori e degli «Scolari», 5) esenzione del dazio per coloro che raggiungevano la città per frequentare gli studi.

Viene inoltre ricordato, nel parere del Fani, che lo Studio ferrarese gode tutte le prerogative ed i privilegi della

²¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. VI, p. 27.

²² Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXIII, p. 64.

Università di Bologna²³; anche Urbino quindi avrebbe dovuto trovarsi nella situazione di Ferrara²⁴ e Bologna.

Era questa una affermazione del principio dell'autonomia degli Studi universitari, principio che, attraverso i secoli, nonostante molte vicissitudini, non era mai stato apertamente contraddetto.

4 - L'atto di unione fra il collegio dei Dottori e lo Studio pubblico.

Unitamente ai pareri espressi dai componenti la commissione, il Papa richiese anche l'atto di unione del Collegio con lo Studio pubblico. L'atto presentato altro non era se non quello che, già fin dal 1647, era stato celebrato per unire i «due corpi per il passato divisi»²⁵.

Nell'atto di unione vengono fissate le competenze spettanti rispettivamente ai due corpi: 1) che lo Studio si debba considerare unito con il Collegio in modo tale che tutti i privilegi già concessi al Collegio medesimo siano goduti anche dallo Studio; 2) che ai Rettori sia preclusa ogni possibile ingerenza nelle funzioni proprie del Collegio come nella facoltà loro concessa di giudicare e nel percepire «propine» ed «emolumenti»; 3) che lo Studio non possa intervenire nelle riunioni proprie del Collegio e che sia ugualmente preclusa ogni sua partecipazione alla votazione finale; 4) che il Collegio dei Dottori non possa intervenire nelle adunanze e negli affari propri dello Studio che si tengono alla presenza del Confaloniere; 5) che solo ai membri del Collegio facenti

²³ Cfr., *Bullarium Romanum Urbanum*, VIII, tom. II (Romae 1638), n. LXIX, pp. 74-75, nonché *infra*, vol. II, doc. I, p. 1.

²⁴ Cfr., *Bull.*, cit., tom. III, loc. cit., n. XCIV, p. 103 e, *infra*, vol. II, doc. III, p. 19.

²⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. VI, p. 27.

parte del corpo docente ed anche a coloro che avessero ricoperto in passato la carica di Rettore, sia concessa la possibilità di partecipare alle suddette adunanze; 6) che al Collegio sia mantenuto la prerogativa dello *ius doctorandi* e dello *ius iudicandi*.

L'aver fissato le competenze all'interno di un organismo le cui funzioni sarebbero state quelle di governo, prima dello Studio, poi dell'Università²⁶, era dettato dalla precisa esigenza di mantenere divisi i due corpi con le loro intatte finalità, operanti in diverse direzioni e senza ingerenza dell'uno sull'altro²⁷. Scopo finale, comune ad entrambi, era il prestigio della futura Università²⁸. Sarà questa la prima ed importantissima tappa verso la Università.

Inviata a Roma per la approvazione pontificia, a seguito della precisa richiesta papale, l'unione fu definitivamente approvata.

5 - Nuova supplica degli Urbinati a Clemente X, e la Bolla «Aeternae Sapientiae» del 6 aprile 1671.

Abbiamo già visto che per la morte del Pontefice, la supplica a Clemente IX²⁹ non riuscì ad ottenere l'effetto sperato. I pareri dei componenti la commissione nominata dal Papa giacevano per il momento accantonati vicino al progetto di riforma³⁰.

Nei primi mesi dell'anno 1670 Monsignor Fani si rivolge alla Comunità per sollecitare l'invio a Roma di un nuovo

²⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. V, p. 24.

²⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. VI, p. 27.

²⁸ Cfr., *supra*, p. 43.

²⁹ Cfr., *supra*, pp. 29-32.

³⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXII, p. 61.

memoriale diretto al pontefice Clemente X per ottenere la spedizione della Bolla³¹. Questo dimostra ancora una volta che l'interessamento alle vicende dello Studio urbinato era continuo e non si lasciava nulla di intentato pur di raggiungere la meta prefissa.

In seguito a questa sollecitazione, la Comunità invia il memoriale³², in cui - dopo aver brevemente ricordato il cammino percorso dallo Studio e il suo progressivo ingrandirsi nonché come l'8 novembre del 1669 Clemente IX avesse ordinato *expediri literas apostolicas in forma*, si chiede che il Breve promesso venga finalmente emanato «trattandosi di materia già ventilata, e stabilita».

Il nuovo Pontefice, riconosciuta valida la risoluzione della commissione *Praelatorum a Santa Memoria Clementis IX deputata*, affida al conte Gasparo Carpino³³ urbinato e nobile romano, allora Prefetto delle spedizioni della Dataria Apostolica e poi Cardinale *Sanctae Romanae Ecclesiae*, l'incarico di concludere questo «affare».

Il Carpino cura la spedizione del Breve, certo contento di giovare alla sua antica patria in cui aveva anche conseguito il dottorato³⁴.

Il 6 aprile 1671 Clemente X emette la Bolla «*Aeternae Sapientiae*»³⁵.

³¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXIV, p. 65.

³² Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXIV, p. 65.

³³ Gaspare Carpino (1625-1714), conte e editore della Sacra Rota, cardinale (1670), arcivescovo di Nive in Bitunia (Ferr. 185, HC. V. 7, 286).

³⁴ CAMPELLO (DE) S., *Constitutiones Ducatus Urbini... collectae et annotationibus illustratae quibus accedunt consentanae Decisiones Sacrae Rotae Romanae studio FRANCISCI MARIAE Auctoris filii...* tom. II, Romae 1709, deccr. n. 107, p. 674.

³⁵ L'originale della Bolla (BuU., Bs. 2, fasc. 17 c. 234r e, *infra*, vol. II, doc. XXVI, p. 70) in pergamena di mm. 420x620 e debitamente

La Bolla inizia ricordando i tempi in cui le lettere delle Istituzioni si tenevano ancora nel Collegio dei Dottori³⁶ e quelle di Teologia e Filosofia nel convento di San Francesco dei Frati Minori, insegnamenti ai quali il Cardinale Cybo aveva poi destinato alcune sale del Palazzo pontificio³⁷. Quindi rammenta l'opera dei Pontefici: di Innocenzo X, che aveva donato allo Studio le rendite del convento dei Celestini e dell'Ordine dei Fratelli Servi di Maria Vergine³⁸; di Alessandro VII, il quale aveva concesso la rendita della Pallacorda³⁹; di Clemente VII, cui si doveva il titolo di Università concesso allo Studio ferrarese⁴⁰; di Pio IV⁴¹ e di Urbano VIII⁴², che avevano gratificato di varie concessioni lo Studio urbinato; ed infine di Giulio II, che fu l'iniziatore, con la Bolla del 1507, della vita del Collegio⁴³.

Ricordando poi in particolare l'opera del suo predecessore Clemente IX, il nuovo Pontefice istituisce: «*nam Universitatem Studij Generalis*»⁴⁴.

Nasce così l'Università di Urbino. Essa viene a staccarsi dal Collegio dei Dottori, nel cui ambito, si era svolta la sua vita iniziale, per assumere una fisionomia propria. La storia dell'Università ha quindi inizio in questo momento.

firmato, si conserva nella Biblioteca Universitaria di Urbino. La pergamena è in ottimo stato e leggibile in ogni sua parte. A tergo sono conservate tracce del sigillo che doveva chiudere la lettera ed accanto alla data vi è una annotazione di mano diversa.

³⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. X, p. 29.

³⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XIII, p. 38.

³⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. III, p. 19.

³⁹ Cfr., *Bull. Rom.*, cit., pp. 172-173.

⁴⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. I, p. 7.

⁴¹ Cfr., *Bull. Rom.*, cit., pp. 172-173.

⁴² Cfr., BuU., Bs. 2, fasc. 17, c. 234 e *infra*, vol. II doc. XXIV, p. 96.

⁴³ Cfr., FRASCETTI C., *Cenni storici cit.*, pp. 171-174.

Prima di esaminare compiutamente l'organizzazione dell'Università urbinata in tutti i suoi molteplici aspetti, accenniamo qui ai caratteri che la distinguono da altre Università quali, ad esempio, quella di Bologna.

L'Università urbinata è di tipo parigino perché promana dal seno del Collegio dei Dottori, a differenza di quanto era avvenuto per la Università di Bologna, nata invece dall'unione corporativa degli Scolari che in sé comprendeva, coordinando in un unico complesso unitario, due organizzazioni a base federativa e precisamente la *Universitas Scholarium Citramontanorum* e la *Universitas Scholarium Ultramontanorum*, rispettivamente risultanti dalla somma delle *Nationes*⁶. Si trattava insomma di una organizzazione del tutto simile a quella delle compagnie artigiane e perfino, in certo senso, a quella di tipo comunale, quasi con pretese di extraterritorialità, nel cuore stesso del Comune bolognese. I Rettori, uno per *Universitas* ed eletti dagli Scolari insieme ad un certo numero di consiglieri, regolavano la vita scolastica: «col senato dei consiglieri nominavano i professori, determinavano i ruoli delle letture, esercitavano la giurisdizione sugli Scolari e gli ufficiali inferiori dello Studio, trattavano coi Rettori del Comune, regolavano le relazioni delle università, specialmente per la compra e vendita e l'imprestito dei codici; amministravano, con due massari conservatori, le entrate; erano, all'uscir di seggio, giudicati da quattro sindaci»⁶.

⁶ Nelle singole *Nationes* si federavano, secondo la diversa origine e provenienza, gli scolari italiani (citramontani) e quelli stranieri (ultramontani). Sulla primitiva costituzione e gli sviluppi successivi delle *Nationes* cfr. A. SOBELLII, *La «Nazione» nelle antiche Università italiane e straniere*, in *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, vol. XVI, p. 91-232.

⁶ CARLUCCI G., *Lo Studio bolognese (Discorso per l'ottavo centenario)*, Bologna 1888, pp. 24-25.

Capitolo III

LA ORGANIZZAZIONE DELLA UNIVERSITÀ

1 - Le costituzioni del pubblico Studio, la loro preparazione e la loro redazione definitiva.

Nel settembre del 1671, in una memorabile seduta della Congregazione dello Studio¹ viene affidato al conte Onorato Pacioti², nobile urbinato e membro della Congregazione dello Studio, l'incarico di formare «qualche regola di buon governo» della Università. E' proprio la trasformazione dello Studio in Università che ha determinato questo intervento della Congregazione, organo direttivo di tutta la vita dello Studio, inteso a formulare nuove «costituzioni» o capitoli che disciplinassero tutta la vita della Università.

Esistevano infatti «vecchi» capitoli risalenti al 1600 che avevano regolato la vita dello Studio pubblico durante cinquanta e più anni di vita, al cui contenuto riteniamo non privo di interesse accennare, anche se brevemente, prima di esaminare la preparazione e la redazione definitiva dei «nuovi capitoli», in cui ritroveremo fuse anche le più antiche disposizioni.

Per comprendere esattamente il fenomeno, esaminiamo

¹ Cfr., *Verb. C. S.*, 1653-1686, c. 95 r.

² Storico, autore di una *Relazione di alcuni particolari concernenti lo Stato di Urbino*, fu anche «primo Rettore» dello Studio» (Cfr., BuU., FC., vol. 28, cc. 37-66 e, *infra*, p. 46).

il decreto del 1601 che contiene la conferma ducale dei Capitoli relativi all'ampliamento dello Studio³.

Anzitutto i Dottori del Collegio, vedendo quanto fosse lodevole la costituzione promulgata dai loro predecessori con le amplissime facoltà concesse dal Duca e confermate dalla clemenza e benevolenza apostolica, non sapendo come meglio dimostrare la loro gratitudine e proponendosi di accrescere il lustro degli studi, comunicarono al Principe di aver deciso una riforma e gli sottoposero l'approvazione di dieci capitoli del tenore seguente:

I - Fra i Dottori idonei alle pubbliche letture⁴ delle Istituzioni, il Collegio doveva scegliere ogni anno «in conformità di quanto suole avvenire negli altri Studi pubblici» un Dottore il quale riceveva così l'incarico annuale di pubblico Lettore, il giorno precedente la festa di San Giovanni Battista, rispettate le precedenza e le priorità dei membri del Collegio;

II - Detto Lettore era tenuto a leggere pubblicamente all'ora del mattino annunciata dal suono della campana del Collegio, *modis temporibus et formis in Studijs publicis servare solitis et consuetis*;

III - Al Lettore *pro eius salario et labore* erano assegnati venticinque scudi d'oro, di cui quindici a carico del Collegio, dieci ricavati dal contributo di quindici scudi concessi con voto unanime dalla Comunità di Urbino. I cinque scudi residui di detto contributo erano assegnati al Bidello per il suo servizio;

IV - La lettura delle istituzioni non sostituiva ma si affiancava a quella da farsi ogni anno dal Dottore più giovane. Questa continuava regolarmente e tale Dottore era

tenuto ad essa *de sero* o nella pubblica sede del Collegio o nella sua abitazione *arbitrio Doctorum Collegii, ut hactenus servatum fuit* per maggior utilità ed istruzione dei giovani allievi che attendevano agli studi giuridici;

V - Nessun cittadino urbinato di padre urbinato poteva in futuro addottorarsi ed essere ammesso a far parte del Collegio dei Dottori, se non aveva precedentemente seguito per due anni le letture delle Istituzioni - a meno che, per legittime ragioni, il Collegio non avesse stabilito diversamente - e se non aveva un attestato di frequenza: questo biennio era computato come un anno di studio universitario e permetteva di conseguire la laurea in quattro anni, anziché nei cinque prescritti, *in quolibet alio publico gymnasio*.

VI - La precedente norma veniva estesa ad ogni altro cittadino nativo *de comitatu Urbini*;

VII - I non urbinati, dopo aver seguito *per unum annum tantum continuum* le letture delle Istituzioni, erano insigniti del dottorato dal Collegio, purché possedessero attestati di frequenza rilasciati da *quolibet alio publico gymnasio* ed avessero tutti gli altri requisiti di laureandi;

VIII - Nessuno poteva in futuro esercitare la professione di Notaio se non aveva legittimamente dimostrato di aver seguito per due anni le letture delle Istituzioni;

IX - Nessuno in futuro poteva essere ammesso all'esercizio dell'attività di Procuratore davanti a qualunque giudice o Tribunale della città di Urbino, se non aveva *per biennium continuum* seguito le letture predette e se non aveva ricevuto una legittima attestazione, sotto pena di sospensione dell'esercizio, a beneplacito del Duca, ed una multa di venticinque scudi da incamerarsi nella Camera ducale;

X - Il Dottore ed il Lettore che attestava falsamente che qualcuno aveva seguito le lezioni nei tempi, nei modi e nelle forme prescritte, incorreva, oltre che nella pena di spergioro, in quella di sospensione e rimozione dal Collegio a beneplacito del Duca.

³ Cfr., *Deer. Duc.*, vol. III, 222v-224v. Copie manoscritte degli stessi capitoli trovansi anche nell'Archivio di Stato di Pesaro.

⁴ «Lettura», modernamente lezione, indica oggi corso e insegnamento.

In data 11 aprile 1601 il Duca Francesco Maria approvava i Capitoli, e ordinava che venissero osservati *sub penis in eis contentis*.

Il Collegio chiedeva quindi la pubblicazione dei Capitoli approvati nella città di Urbino e la conseguente registrazione nei libri dei Decreti.

Il 15 giugno 1601 il Duca Francesco Maria II autorizzava detta pubblicazione, che avveniva il 5 ottobre.

Dalla lettura di questi capitoli sappiamo che un regolare insegnamento da tempo esisteva, tenuto dal più giovane dei Dottori del Collegio. Anzi il documento precisando l'ora delle lezioni - *de sero* - il luogo - l'abitazione del detto Dottore -, ci informa anche che questa primitiva lezione non viene abolita, ma rimane come aggiunta alle nuove⁵.

Sappiamo per la verità anche l'anno, 1576, in cui quella lettura serale incominciò⁶. Purtroppo non ci è stato possibile controllare questa notizia sull'originale, per cui dobbiamo fidarci della fonte di cui ci siamo serviti. Infatti nel cosiddetto 'Fondo del Comune' attualmente presso la Biblioteca universitaria di Urbino, tale documento non è reperibile. La perdita può spiegarsi con i vari spostamenti e le drammatiche vicissitudini che dovettero subire questi documenti nell'ultimo conflitto mondiale.

Non deve peraltro stupire il fatto che nel 1576 si svolgessero già delle lezioni di *Instituta*, anche se effettuate di sera e dal solo Dottore più giovane del Collegio, in quanto le prerogative concesse al Collegio da Pio IV nel 1564 e il

protezionismo del Duca che obbligava gli studenti della città a studiare ad Urbino, furono le premesse quasi ovvie che di lì a poco si sarebbe iniziata una nuova attività di carattere scientifico in seno al Collegio medesimo.

Se poi nel 1600 il Collegio chiese al Duca l'approvazione di alcuni capitoli, tendenti a meglio regolare ed ampliare quel primo iniziale insegnamento, è forse segno che la lettura del 1576 aveva avuto un certo successo e si voleva adesso sviluppare meglio questa attività docente, magari dando una pubblicità maggiore a quelle prerogative, concesse dal Pontefice, che erano forse passate inosservate ed erano state dimenticate.

Alla lezione serale istituita nel 1576 si aggiunge ora, come abbiamo detto, una lezione mattutina per la durata di un biennio e l'obbligo di frequenza da attestarsi scrupolosamente dal lettore ufficiale.

Gli studenti venivano avvantaggiati da questa situazione nella loro formazione culturale, dato che questo corso biennale diventava in un certo senso propedeutico al vero e proprio corso universitario e protraeva la durata degli studi dai cinque anni tradizionali ai sei per gli studenti urbini, per i quali detto biennio valeva come un anno di corso universitario dovunque seguito.

Inoltre, nell'intento di far frequentare lo Studio da un numero maggiore di studenti, si concedeva ai forestieri una riduzione del corso d'*Instituta* di un anno. Questi potevano aver frequentato in *quolibet alio publico gymnasio* i quattro anni regolamentari, e poi conseguire, dopo un anno il dottorato da parte del Collegio.

Non si può ancora parlare di un vero e proprio Studio pubblico organizzato, in quanto per il momento esso non ha una propria sede, una propria autonomia finanziaria e l'insegnamento è circoscritto alle sole materie legali, ma è già in atto una certa attività di insegnamento superiore, a cui il Collegio dedica il suo sempre maggior interessamento.

⁵ Cfr., *Decr. Duc.*, vol. III, 233 r.

⁶ Cfr., FRASCETTI C., *op. cit.*, p. 153, il quale, in nota, riporta con la seguente citazione (Rep. III, B. 109), il passo: *Constitutiones seu reformationes Collegii Doctorum civitatis Urbini* - 19 ottobre 1576 - *Item quod omnes qui fuerint creati Doctores teneantur in primo anno eorum ingressus in dicto Collegio publice profiteri ac legere Institutiones legum in mansione maiore dicit Collegii prout legi consueverunt in studiis publicis.*

Sulla base di questi Capitoli lo Studio aveva continuato per molti anni la sua vita, ma col passare degli anni, e precisamente all'indomani della istituzione della Università⁷, i vecchi ordinamenti risultarono insufficienti a regolare la vita della nuova istituzione, e si manifestò quindi l'urgenza di dare alla Università nuove regole da seguire, regole che dovevano tenere conto di tutta una serie di attività prima inesistenti.

Nel settembre del 1674 i nuovi Capitoli non erano ancora stati formati⁸. Ciò è importante al fine di stabilire attraverso quali tappe si sia giunti alla loro definitiva redazione. Infatti, in attesa della approvazione, si stabiliva che le lezioni dovessero tenersi nel modo seguito fino ad allora⁹. Ciò conferma che l'Università, fino a questo momento, è ancora regolata dalle norme dei vecchi Capitoli¹⁰ i quali trovavano dunque ancora applicazione per regolare la vita didattica della nuova istituzione nonostante la loro manifesta inadeguatezza.

La preparazione dei nuovi Capitoli presentava non poche difficoltà tanto è vero che, dall'incarico conferito nel settembre del 1671 al Conte Onorato Paciotti, alla definitiva approvazione nel gennaio del 1684¹¹, si passò attraverso tutta una serie di vicissitudini tutt'altro che semplici, abbondantemente ricordate nei Verbali della Congregazione¹². Vi furono

anche interventi di alte personalità che collaborarono a quello che doveva costituire il corpo delle leggi atte a regolare la vita dell'Università. Alessandro Bonaventura, Uditore di Rota, fu uno dei preziosi collaboratori¹³.

Una volta redatti in modo definitivo, i nuovi Capitoli vengono partecipati ai Lettori, perché attentamente li vengano considerati e considerassero in tutta la loro estensione e desero loro una prima approvazione¹⁴.

Compite queste formalità necessarie, il progetto diventa definitivo. Si fanno stampare tre copie di questi capitoli destinate rispettivamente una a Carlo Albani protettore dello Studio, una ai Lettori e una da conservarsi nella segreteria dello Studio¹⁵.

Manca ora solo la superiore approvazione del Legato che non tarda ad arrivare, riconoscendo validi i Capitoli «per il buon governo dello Studio»¹⁶.

Così, dopo circa ottant'anni, vengono abrogati quei vecchi Capitoli che avevano disciplinato la vita dello Studio dal suo nascere fino oltre la sua trasformazione in Università. Quasi tutte le disposizioni vengono recepite dai nuovi capitoli, trovando qui una lettera più moderna, tenuto conto delle nuove esigenze¹⁷.

E' interessante esaminare la parte introduttiva dei Capitoli, in cui vengono elencate le ragioni che hanno portato

⁷ Cfr., *Verb. C. S.*, 1653-1686, c. 95 r, in cui si legge: «...avendo ottenuta grazia questo Studio da Nostro Signore Clemente X d'essere eretta in Università, fu data incombenza al Signor Conte Honorato Paciotti di formare qualche regola di buon governo...».

⁸ Cfr., *Verb. C. S.*, 1653-1686, c. 109 v.

⁹ Cfr., *Verb. cit.*, c. 109 r. e, *infra* vol. II doc. XXXV, p. 100.

¹⁰ Cfr., *supra*, p. 42.

¹¹ Cfr., *Verb. cit.*, c. 167 v.

¹² Cfr., *Verb. cit.*, c. 95 r; c. 109 v; c. 112 v; c. 143 r; c. 153 r; c. 161 r; c. 167 v; c. 169 r; c. 173 r.

¹³ Cfr., *Verb. cit.*, c. 112 r.

¹⁴ Cfr., *Verb. cit.*, c. 116 r.

¹⁵ Cfr., *Verb. cit.*, c. 153 r.

¹⁶ Cfr., *Verb. cit.*, c. 167 v.

¹⁷ Nell'illustrare il contenuto di questi «Capitoli» data la notevole estensione, rispetto ai precedenti, abbiamo ritenuto di suddividere tutta la materia per argomenti, scartando la possibilità di fare una disamina del contenuto capitolo per capitolo. La soluzione da noi adottata consente, a nostro modesto avviso, una trattazione omogenea ed unitaria.

alla loro formazione¹⁸; in essa si accenna alla crisi dello Studio, in cui era rimasta la sola lettura della Istituzione civile, unitamente alle facoltà di dottorare e di giudicare proprie del Collegio dei Dottori; indi si ricordano il potenziamento dello Studio, avutosi al tempo del Cardinal Cybo, e tutti i provvedimenti pontifici volti ad aumentarne le possibilità economiche ed a potenziarlo sul piano didattico e scientifico¹⁹. E' dopo questo rinascere dello Studio che si manifestò necessario ed urgente provvedere all'emanazione di nuove regole in sostituzione delle già viste vecchie norme «lasciate in desuetudine»²⁰.

2 - Le letture.

Ogni Studio era sorto, vissuto e ordinato su tre facoltà: quelle di Diritto, di Filosofia e di Teologia²¹.

Il termine «facoltà» va inteso come un insieme di insegnamenti costituenti un unico complesso scientifico meritabile di una cura distinta e di un proprio ordinamento. Il suo corpo docente vive, è rappresentato e tutelato nei suoi diritti ed avviato all'adempimento dei doveri accademici, per opera soprattutto della Congregazione dello Studio.

«Nel lungo volgere degli anni però - dice l'Ermini²² - e nell'altrettanto lungo cammino percorso dai costumi, dal pensiero e dagli studi, se perdura immutato nelle sue linee esterne un tale ordinamento, si altera tuttavia profondamente, nel seno delle singole tre facoltà, il rapporto scientifico esistente tra l'una branca del sapere e l'altra, e progressivamente si accentua la distinzione, tra i diversi rami di studi

coltivati nella medesima facoltà, con un manifesto costituirsi e rinsaldarsi di particolari vincoli tra discipline affini, quale evidente preludio del nascere di nuove distinte facoltà nell'età nostra». «Scarso rilievo - prosegue l'Ermini²³ - ha il fenomeno nella *facultas iurisconsultorum*, dove la distinzione, pur chiarissima, delle due branche del diritto civile e del diritto canonico rimane sempre ben lungi dall'assumere il carattere di separazione, poiché l'unità del diritto ereditata dal medioevo, e tuttora vigente in quel diritto comune che trova nelle due fonti legislative imperiali e pontificie le sue norme, non consente in alcun modo una cesura tra le due giurisprudenze; tanto che alla separazione dei due diritti cui pare sospingere, specie dal cinquecento in poi, l'affermarsi degli Stati moderni così detti laici, la scuola reagisce lamentando il fatto che studenti si laureano in un solo diritto e proclamando che il vero giurista non può essere altri che l'addottorato in *utroque iure*. Onde il persistere di una sola facoltà giuridica, divisa nelle due scuole dei civilisti e dei canonisti».

Più complessa si presenta, invece, la situazione nei riguardi della *facultas medicinae, philosophiae et artium*, il cui appellativo dava già di per sé indicazione della triplice corrente di studi che vi confluiva, vincolate la medicina e la filosofia l'una con l'altra da un nesso sostanziale e di metodo di indagine ed unite ambedue in una sola facoltà con le altre arti in virtù di una tradizione storica che riannodava la scuola alle antichissime scuole di arti preuniversitarie.

Anche nello Studio urbinato assistiamo ad un analogo fenomeno che si manifesta fin dalle prime letture.

Dalla prima lettura pubblica delle Istituzioni Civili, il cui incarico era affidato al più giovane dei Dottori del Collegio²⁴, le letture erano salite, nel 1680, al numero di quattor-

¹⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

¹⁹ Cfr., *supra*, p. 30.

²⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

²¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXII, p. 296.

²² Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, p. 193.

²³ Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, p. 195.

²⁴ Cfr., *supra*, p. 42, e *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 115.

dici: due di Diritto Canonico, due di Diritto Civile, una di Istituzioni di Diritto Civile, una di Logica, una di Fisica, due di Metafisica, due di Teologia, una di Matematica ed infine una di Medicina²⁵, che di lì a pochi anni verrà sdoppiata²⁶.

L'introduzione dell'insegnamento della Matematica è del 1637 e l'incarico viene affidato a Muzio Oddi²⁷, nobile figura urbinata ed illustre matematico, che tornato in patria nel 1637 ed eletto Gonfaloniere nello stesso anno, aveva perorato la causa del nuovo insegnamento da attuare. Ma per la bisogna erano necessari fondi che permettessero la istituzione e quindi la prosecuzione della lettura e, difatti, a tale scopo, la Comunità stanziò la somma di 192 scudi²⁸. Di questi centonovantadue scudi, ben centoventi vengono stanziati per la cattedra di Matematica. Ciò sta a significare quanto la Comunità urbinata, attraverso la Congregazione degli Studi, si adoperasse nell'incoraggiare l'istituzione di nuovi insegnamenti che potenziassero il prestigio scientifico della Università²⁹. Inoltre non va dimenticato che alcuni urbinati, come ad esempio il Comandino e l'Oddi, si erano resi famosi nello studio delle scienze matematiche. I loro trattati venivano adottati nelle facoltà scientifiche di alcune delle maggiori Università italiane, quali quelle di Bologna, Ferrara e Perugia.

Così per la prima volta si introduce l'insegnamento

²⁵ Cfr., *infra*, vol. II doc. XXX, p. 86.

²⁶ Cfr., BuU., Bs. 5 fasc. 5 c. 952.

²⁷ Muzio Oddi (1569-1639), nato in Urbino ove, compiuti i suoi primi studi, si dedicò con particolare interesse allo studio della architettura. Fu pubblico Lettore di Matematica a Milano poi, fatto ritorno in Urbino (1637), anche presso lo Studio urbinata (Cfr., Luci B. *Memorie ecclesiastiche di Urbino*, vol. I, Urbino 1938, pp. 319-321).

²⁸ Cfr., *supra*, p. 24.

²⁹ Cfr., *infra*, p. 30.

della nuova scienza, che in questo secolo trova la sua prima affermazione, anche se legata ancora, per molti aspetti, all'astronomia.

Un accenno particolare merita la Facoltà di Teologia. Questo insegnamento eccelleva di gran lunga sugli altri per fama, dignità e autorità competendo così con quello del Diritto. E' per noi rilevante sottolineare l'importanza cui giunse la Facoltà di Teologia, perché ciò consentirà, fra non molto, di comprendere i contrasti che in varie epoche si manifestarono fra i Lettori filosofi e teologi³⁰.

La Teologia infatti, i cui studi interessavano direttamente la vita dello spirito, precedeva ogni altra scienza, che invece aveva come interesse precipuo i fenomeni della vita materiale. Di conseguenza, a cagione dei privilegi e dei diritti di precedenza che una differenza di rango comporta, contrasti e dispute non mancarono; si trattava di controversie che impegnavano, e a volte gravemente, i Collegi, specie quello dei giuristi e quello degli artisti, per motivi, di solito, puramente formali; motivi che a noi possono oggi apparire futili, ma che nel periodo in esame, in cui si era così ossequenti alle forme e all'onore, rivestivano spesso carattere di somma importanza³¹.

³⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXII, p. 388.

³¹ Anche nel Settecento urbinata questi dissidi, lunghi dall'essere sopiti, si accentuano notevolmente. Per esempio, in una controversia del 1732 (Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXII, p. 296, fra Lettori Domenicani di Dogmatica e di Scolastica, si discute circa la precedenza negli orari e nelle pubbliche cerimonie. La Congregazione dello Studio si riserva, prima di decidere, di avere una informazione su quanto avviene nelle altre Università ed assegna nel frattempo, «ad interim», la precedenza al Lettore di Dogmatica, in omaggio alla sua anzianità.

Ancora verso la metà del secolo XVIII, tali dispute non sono certo sopite: in talune solennità accademiche, quali la visita del Gonfaloniere al Collegio delle Scuole Pie, od il partecipare ad una laurea dottorale, si doveva rispettare un certo cerimoniale. A prova

Ritornando alle letture, ed in particolare a quelle teologiche, dobbiamo ancora dire che, nel secolo decimo-sesto, la Facoltà di Teologia non ha che saltuarie letture, restando più coltivati gli studi teologici presso le scuole delle varie comunità religiose cittadine³². E' soltanto allo scadere del secolo che le lezioni si tengono regolarmente nello Studio. Effettivamente tenute nello Studio, sono due, restando diviso l'insegnamento fra un docente di regola domenicana, che leggeva la mattina, ed un francescano, che leggeva la sera. Il regolare di San Domenico leggeva la Teologia Scolastica secondo San Tommaso e quello di San Francesco la Teologia secondo Duns Scoto³³. Viene dunque sdoppiata la cattedra di Teologia speculativa nelle cattedre *in via Thomae* ed *in via Scoti*, da affidarsi quest'ultima ad un francescano. Lo Studio, evidentemente, aveva così tenuto conto del tipo di insegnamento che si impartiva presso le diverse comunità religiose. In seguito tale distinzione scompare, per essere poi ripresa, nel 1720, con l'istituzione di una nuova cattedra di Teologia dommatica e Storia ecclesiastica³⁴.

Nel 1685 viene introdotto una nuova lettura, quella di Retorica, il cui primo incarico è temporaneamente affidato

³² di ciò leggiamo, in un documento del 1749 (cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXIV, p. 305), che lo stesso Luogotenente, sollecitato in questo senso dal Vescovo, interviene per risolvere una questione relativa al cerimoniale.

³³ Questo sistema era in uso del resto, anche altrove. Per es. a Bologna un vero insegnamento teologico era cominciato solo nel 1569-70, con una sola cattedra di Teologia (che nel 1589 aveva preso il nome di Teologia scolastica), fiancheggiata nel 1579 da una di Sacra Scrittura. Fino al 1636 nulla si aggiunse a codeste cattedre perchè di fatto il vero insegnamento teologico, che permetteva di aspirare al dottorato, era per tradizione impartito nei Conventi (Cfr., SIMEONI L., *op. cit.*, p. 91).

³⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLVII, p. 170.

³⁵ Cfr., *Verb. C. S.*, 1710-1734, c. 35 v.

ai Padri Scolopi³⁵. La Congregazione dello Studio, in un secondo tempo, assegna definitivamente l'incarico a un Padre delle Scuole Pie, stanziando per la medesima lettura una somma di 50 scudi annui³⁶.

Nella seconda metà del secolo XVII le letture in materia feudale, ed in materia penale, considerate oramai di secondaria importanza, vengono destinate ai periodi delle vacanze natalizie, di carnevale e delle pozioni³⁷, rispettivamente il mattino e la sera³⁸. Mentre della lettura dei Feudi, considerata di secondaria importanza ed anche non più attuale, non si trova più traccia nel Seicento e nel Settecento, quella penale verrà ufficialmente ripristinata col nome di Istituzioni Criminali³⁹. Un fenomeno analogo si era avuto anche in altre Università, quali quelle di Bologna⁴⁰ e di Perugia⁴¹.

Nel 1751 il Cardinale Annibale Albani, ricordando come in antico nello Studio urbinato fossero coltivate con particolare cura le lettere greche ad opera di Nicolò Galeota e dei suoi figli Antonio e Francesco⁴², di Gaspare Viviani⁴³,

³⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXIX, p. 141.

³⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XL, p. 143.

³⁷ Cfr., *infra*, p. 71.

³⁸ Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, p. 202.

³⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXV, p. 237.

⁴⁰ Cfr. SIMEONI L., *op. cit.*, p. 78, nonché, SCARABELLI L., *Delle costituzioni, discipline e riforme dell'antico Studio bolognese*, Piacenza 1876, p. 159.

⁴¹ Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, p. 204.

⁴² Nicolò (...1519...) e i suoi figli, Antonio e Francesco (...1549...) furono illustri grecisti, e per molto tempo insegnarono in Urbino. Antonio in particolare coltivò anche la poesia e la lingua latina. Partito da Urbino, insegnò in varie città italiane fra cui Perugia, Bologna e Firenze (Cfr., GROSSI G., *Degli uomini illustri di Urbino commentario*, Urbino 1856, pp. 121-123).

⁴³ Gaspare Viviani (1525-1605) nacque in Urbino ove compì i suoi primi studi, ottenendo poi la laurea dottorale 'in utroque iure'. Trasferitosi a Roma per motivi di studio, si mise in particolare luce

di Andrea e Tito Cornei⁴⁴ e soprattutto di Bernardino Baldi⁴⁵, lasciò in legato una somma di 3000 scudi per l'istituzione stabile di una nuova cattedra di Lingua greca⁴⁶.

Un'altra cattedra, quella di Esercitazioni forensi teorico-pratiche, fu istituita sul finire dello stesso secolo (1799 sett.): l'incarico fu affidato all'urbinate Pasquale Rascioni, giurista di chiara fama.

Per una più completa visione del numero delle cattedre, degli insegnamenti impartiti e degli insegnanti preposti ad essi, rinviamo all'appendice II⁴⁷.

— tanto da essere nominato, da Gregorio XIII, Reggente del Collegio Greco. Nel 1579 fu eletto Vescovo di Anagni (Cfr., Ligè B., *op. cit.*, pp. 142-144).

⁴⁴ Andrea (... 1486... 1489... Cfr., COSENZA M. E., *Biographical and bibliographical dictionary of the Italian Humanists and of the world of classical scholarship in Italy, 1300-1800*, vol. II (=CAT-1), Boston 1962, p. 1105), e Tito Cornei, illustri letterati, si dedicarono allo studio delle lettere, della filosofia e della lingua greca. Andrea, in particolare, fu legato da viva amicizia con Pico della Mirandola. Tradusse il dialogo di Luciano il «Parassito» dedicandolo al Duca Guidobaldo I. Tito, di cui non ci restano le opere, fu molto stimato dai letterati del tempo e legato da amicizia con Federico Bonaventura. Conosciamo di lui un epigramma greco sull'«anemologia» del Bonaventura, tradotto poi dal Vernaccia (Cfr., Grossi G., *op. cit.*, pp. 124-126).

⁴⁵ Bernardino Baldi (1553-1617), dopo aver compiuto gli studi in Urbino, si trasferì a Padova dove si dedicò con particolare interesse allo studio della filosofia e del greco. Don Ferrante II Gonzaga lo chiamò al suo servizio e, per i meriti conseguiti, fu dal medesimo nominato Abate di Guastalla. Fatto ritorno in patria, il Duca lo inviò nel 1612 a Venezia come ambasciatore e per cinque anni ricoprì questo delicato ed importante ufficio (Cfr., Grossi G., *op. cit.*, pp. 84-86).

⁴⁶ Cfr., RAGAZZI A., *Cenno storico sopra l'Università di Urbino*, in *Miscellanea per la storia della Università di Urbino*, Urbino 1873, p. 12 (raccolta non editoriale, ma fittizia, presso la Biblioteca Universitaria di Urbino, segnature F-IV-91).

⁴⁷ Cfr., *infra*, pp. 127-156.

Organo preposto alla direzione della Università era la Congregazione dello Studio⁴⁸.

I membri della Congregazione rimanevano in carica per tre anni, dopo di che si provvedeva ad eleggere i nuovi con maggioranza di due terzi dei voti.

Anche il Collegio partecipava alla vita di questo organismo. La Congregazione era infatti composta di sei membri, tre dei quali erano appunto Dottori affiancati da tre rappresentanti della città⁴⁹. Segno questo che il vecchio Collegio manteneva ancora largo prestigio e che l'opera didattica dei suoi membri, iniziata nel 1564⁵⁰ e perfezionata nel 1576⁵¹, non era mai stata sconosciuta.

La Congregazione aveva il compito di provvedere al buon andamento dello Studio tanto sul piano scolastico quanto su quello amministrativo finanziario. Essa rimarrà così formata fino al 1672 quando cioè, in seguito alla istituzione della Università, il numero dei suoi membri aumenterà a dieci persone, mantenendosi però sempre la stessa proporzione di componenti e cioè «cinque per la parte del Pubblico e cinque per la parte del Collegio dei Signori Dottori»⁵². A capo della Congregazione veniva eletto un Rettore,

⁴⁸ Come già accennato, la Congregazione dello Studio era stata formata nel 1647, a seguito di una deliberazione del Consiglio dei Quaranta, con cui si provvede all'elezione di tre membri che, «unitamente colli Signori Confaloniere e secondo Priore» dovevano presiedere alla direzione dello Studio (cfr. CO., vol. XIV, c. 10 v e in BuU., 4, fasc. 2, c. 170 r).

⁴⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXVIII, p. 81.

⁵⁰ Cfr., *supra*, pp. 17-18.

⁵¹ Cfr., *supra*, pp. 18-20.

⁵² Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXVIII, p. 81.

la carica del quale era incompatibile con quella di Gonfaloniere⁵³.

Nei Capitoli dello Studio venivano sottolineati i poteri della Congregazione, poteri che si concretizzavano particolarmente nell'istituzione di nuove cattedre, in provvedimenti di carattere disciplinare, - quale ad esempio la sospensione dagli incarichi -, nell'assegnazione degli stipendi e nella direzione amministrativa della Università stessa⁵⁴.

Ma evidentemente ciò non dovette essere tanto pacifico perché molte furono le controversie in merito ai poteri della Congregazione⁵⁵.

Particolarmente interessante, a questo proposito, ci sembra una controversia sorta nel 1768 fra i Padri Conventuali Minori di San Francesco e la Congregazione⁵⁶ in tema di attribuzione degli incarichi di insegnamento. L'intervento del Papa Clemente XIV, chiuse definitivamente la questione⁵⁷, facendo salvi, da una parte, i diritti propri della Congregazione ed accogliendo parzialmente, dall'altra le richieste dei Frati Conventuali Minori. La questione, infatti, fu risolta nel senso che venne assegnato in perpetuo ai Padri Conventuali l'incarico della lettura di Teologia, mentre alla Congregazione fu riconosciuto il diritto di approvare la nomina del Lettore, fatta in seno al Convento, dopo averne esaminato i requisiti.

Nel secolo XVIII l'intervento pontificio, attraverso varie espressioni, si andava accentuando. Si registra difatti una maggiore partecipazione del Legato «*pro tempore*» agli «affari» dello Studio, partecipazione che arriva persino ad un

controllo vero e proprio sulla nomina dei Lettori⁵⁸. E questo è un fatto di notevole interesse perché, attraverso i ripetuti interventi⁵⁹, la Sede Apostolica cercò di esercitare una pressione costante e diretta sull'organo responsabile e tutore del buon funzionamento dello Studio.

Fra alterne vicende la questione dei poteri della Congregazione si ripropose ogniqualvolta si trattò di affermare la indipendenza della Università dalla giurisdizione del potere ecclesiastico⁶⁰ ed è ben certo che l'Università non mancò mai di riaffermare la propria autonomia nei confronti dell'autorità pontificia⁶¹. Ricordiamo un episodio molto probante: nel 1768 i Rettori della Università si rivolsero a Monsignor Rovarella, Uditore del Pontefice Clemente XIV, perché venisse espressamente dichiarata la loro libertà di amministrare e governare l'Università senza l'intervento dell'Arcivescovo⁶². E bisogna dire che in ogni occasione di conflitto fu trovata una soluzione di rispetto per l'autonomia del governo universitario.

Elemento importante ed espressamente previsto nei Capitoli dello Studio⁶³, era la formazione di un calendario in cui venivano annotate le materie di insegnamento e gli orari delle lezioni. Indicata con precisione per ogni singolo insegnamento, nel ruolo dei Lettori pubblicato annualmente⁶⁴, l'ora della lezione non poteva essere poi arbitrariamente mutata dai docenti, se non per giusta causa o per comodo

⁵³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXV, p. 395.

⁵⁴ Cfr., *Verb. C. S.*, 1710-1734, cc. 6r-7v.

⁵⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CVII, p. 375.

⁵⁶ Cfr., *infra*, vol. II, CVII, p. 379.

⁵⁷ Cfr., *infra*, vol. II, CVII, p. 380.

⁵⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 125.

⁵⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXVIII, p. 319.

⁵³ Cfr., *CQ.*, vol. XV, cc. 4502r-503v.

⁵⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

⁵⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XCVI, p. 350.

⁵⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XCVIII, p. 355.

⁵⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXV, p. 395.

degli Scolari, sotto pena di venire «appuntati»⁶⁵ come assenti. La campana segnava, al mattino, l'inizio delle lezioni e così, alla sera, la loro fine; provvedeva alla bisogna il Bidello, che per questo percepiva un piccolo compenso in aggiunta al suo stipendio annuale⁶⁶.

Le lezioni, a seconda che si tenessero di mattina o di sera, venivano distinte con l'antica espressione di *letture de mane* e *letture de sero*, distinzione alla quale, di per sé, non si sarebbe dovuto attribuire alcun significato particolare tranne quello indicativo del momento della giornata in cui la lettura aveva luogo. Ma, per consuetudine antichissima, veniva di fatto attribuita maggior dignità ai Lettori che tenevano lezione nelle ore antimeridiane. Nondimeno alcune dispute sulla precedenza che spettava, come si è detto, al Lettore della mattina, non mancarono di verificarsi⁶⁷.

Altra distinzione di rilievo era quella fra *letture ordinarie*, straordinarie e *letture delle Istituzioni*. Tale contenuto si vuol conservare e si conserva alle *letture straordinarie* di diritto dalla fine del cinquecento in poi, *letture* che si limitano ad esporre ed illustrare il pensiero della glossa ed il pensiero bartoliano sui testi, *letture* che per nulla trattino delle moderne questioni giuridiche, esposte e risolte invece in sede di *lettura ordinaria*, insieme con l'interpretazione delle leggi. La distinzione tra l'uno e l'altro tipo di lezione era in tal modo ben segnata: la *lettura straordinaria* avrebbe dato una informazione che si sarebbe potuta dire storica sulla antica dottrina, opportuna a conoscersi dallo studente per meglio intendere quella moderna esposta dal *lettore ordina-*

⁶⁵ Il termine «appuntare» indica letteralmente i punti che il Bidello apponeva nel ruolo dei Lettori sotto il nome dell'assente. Un impiegato d'ordine come il Bidello, non aveva certo altro modo per «fare appunto» al Lettore negligente.

⁶⁶ Cfr. *Verb. C. S.*, 1734-1767, c. 74r.

⁶⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXII, p. 296.

rio, e avrebbe assunto quindi valore propedeutico o complementare a quella ordinaria.

Lo stesso compito poi, limitatamente alle Istituzioni, sarebbe rimasto proprio dell'istitutista, tali *letture* infatti dovevano dare una informazione generale del diritto. Tale sarà il significato della triplice ripartizione delle *letture* di diritto civile nel sei e settecento, in *ordinarie*, *straordinarie* e di *Istituzioni*.

Del resto ancora oggi, in una certa misura, questa distinzione tra materie fondamentali e complementari, fra corsi istituzionali e corsi monografici annuali o pluriennali, esercitazioni etc., permane viva e sottolinea un diverso grado di importanza.

4 - I Lettori.

Dal momento che dalla accurata e regolare scelta dei Lettori deriva, con il buon esito dell'insegnamento, la conservazione della fama e l'incremento dell'Ateneo, l'attribuzione dell'incarico ad un Lettore piuttosto che ad un altro è elemento fondamentale per conoscere a chi di fatto gli insegnamenti siano affidati nelle varie epoche.

I Capitoli dello Studio⁶⁸ stabilivano quali dovessero essere i criteri per la scelta e la nomina dei Lettori: l'incarico poteva essere conferito ad un Lettore «paesano» o «forastiero», purché l'aspirante allo stesso godesse buona reputazione scientifica o avesse ricoperto con profitto equipollenti incarichi presso altre Università. Quando vi erano più aspiranti allo stesso incarico, a parità di titoli, si preferiva il forestiero, adducendo come motivazione il fatto che il Lettore «paesano» sarebbe stato certamente distolto dal suo

⁶⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

impegno da cure personali e locali. Soprattutto per i Lettori di diritto la scelta non doveva cadere su elementi del luogo; ma questa disposizione il più delle volte rimase pura lettera. Nella maggioranza dei casi troviamo infatti i vari incarichi, affidati ad elementi del luogo, anche se non per questo di minor valore⁶⁹.

L'incarico aveva la durata di quattro anni, dopo di che, pe' essere confermati, i Lettori dovevano attendere che la Congregazione dello Studio si radunasse per provvedere alle nuove attribuzioni mediante ballottaggio degli aspiranti. Una sola eccezione poteva essere fatta per il Lettore primario (colui che era preposto alla cattedra dell'Ordinario Civile), che poteva, a giudizio della Congregazione, essere confermato anche per più anni⁷⁰.

Il Lettore, tanto «legista» quanto «artista»⁷¹, era obbligato a tenere, nel corso di ogni «terziaria»⁷², delle *repe-*

⁶⁹ Cfr., *infra*, pp. 127-156. Questo criterio nel corso dei secoli, sotto la spinta del continuo mutare della situazione politica, subirà delle evoluzioni: infatti all'inizio si era preteso che i Lettori, soprattutto quelli di diritto, fossero forestieri, non nativi della città o contado della stessa, nell'intento di sottrarli all'influenza del potere locale. L'eccezione era rappresentata dal fatto che solo in casi del tutto particolari, la cattedra poteva essere conferita a Lettori non «forestieri». In prosieguo di tempo il criterio della chiamata per il conferimento dell'insegnamento era la dignità scientifica, prescindendo quindi dalla cittadinanza o meno dei Lettori. Data l'importanza del compito educativo che questi esercitavano, essi potevano essere dei preziosi collaboratori ed ecco perchè il governo pontificio aumentò continuamente e progressivamente l'ingerenza negli affari interni della Università influenzando sulla scelta e la nomina dei Lettori delle varie discipline.

⁷⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

⁷¹ Erano chiamati «Legisti» coloro che insegnavano il diritto «Artisti», quelli preposti all'insegnamento delle «artes» liberali, diverse dal Diritto, come ad esempio le medicine.

⁷² Non conosciamo il significato di questa parola, che sembra

itationes e delle *disputationes*, ripetizioni e dispute che si affiancavano alla lezione cattedratica con intendimenti pratico-didattici. Nella *repetitio*, infatti, si approfondiva l'esame del testo già illustrato durante la lezione e nella *disputatio* si discutevano problemi teorico-pratici man mano posti anche dagli stessi scolari in presenza di un Dottore legista, di un Dottore e di un certo numero di studenti⁷³.

L'importanza di queste dispute era sottolineata dal fatto che, quando uno Scolaro, dopo aver regolarmente terminato il corso universitario, intendeva sostenere il dottorato, doveva fornire la prova di aver partecipato a tali dispute, pena la non ammissione alla laurea dottorale⁷⁴.

Alla Congregazione dello Studio - i Capitoli ne fanno esplicita menzione⁷⁵ - spettava il diritto di conferire le cattedre secondo criteri di assoluta libertà di scelta riconosciuta dalla stessa Bolla di Clemente X «*Aeternae Sapientiae*» del 6 aprile del 1671⁷⁶. Tuttavia talvolta si verificava e si ripeteva piuttosto di frequente, il caso della diretta assegnazione dell'una o dell'altra cattedra da parte del Pontefice, o dei Legati «*pro tempore*», a persone di loro fiducia. Non erano infatti troppo rari i casi di Lettori religiosi o di filosofia che si rivolgevano direttamente al Pontefice per ottenere l'incarico⁷⁷.

Dobbiamo però dire che il fenomeno non raggiunse mai punte drammatiche, come invece accadde in altri Atenei, ad esempio in quello di Ferrara, ove i contrasti in proposito andarono progressivamente accentuandosi fino a provocare

peraltro implicare un elemento temporale divisibile per tre. Si tratta forse di un trimestre o di una serie di tre lezioni?

⁷³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 115.

⁷⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 128.

⁷⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 130.

⁷⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXVI, p. 70.

⁷⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXVII, p. 400.

la definitiva esclusione della Congregazione dalla vita interna dello Studio da parte del Vescovo.⁷⁸

In una memoria⁷⁹ circa l'origine e la vita successiva dello Studio Urbinato, leggiamo che ai Lettori veniva corrisposto uno stipendio il cui ammontare variava secondo la importanza della materia e secondo che le lezioni avessero luogo la mattina o la sera⁸⁰. Da un salario di venticinque scudi si arrivava fino ad uno di quarantacinque. Particolarità interessante è l'esistenza di una categoria di Lettori che non percepivano alcun compenso, essendosi loro stessi offerti di ricoprire un incarico gratuitamente⁸¹.

Poteva accadere che lo Studio, quando doveva pagare gli stipendi, si trovasse a corto di danaro, per cui rimediava alla deficienza di contante dando a frutto, in conto dello stipendio dovuto, alcuni appezzamenti di terreno la rendita dei quali sostituiva così la mancata corresponsione in denaro; ma si trattava sempre di rimedi eccezionali e momentanei⁸².

Esisteva poi una particolare categoria di docenti benemeriti, iscritti nel ruolo e salariati «*sine onere legendi*», comprendente coloro che per trenta e più anni ininterrottamente avevano tenuto l'incarico di una certa lettura. Erano costoro i cosiddetti «giubilati» per vecchiaia e la loro «giubilazione» - o conquista del grado di «emeriti» - non costituiva peraltro un diritto, ma era una concessione ottenibile mediante Breve pontificio emanato su istanza dello stesso «giubilando»⁸³. Una volta messi in congedo e «giubilati» essi continuavano a percepire lo stipendio, senza però gli aumenti

che potevano derivare dalla distribuzione dei «salari vacanti» fra i vari Lettori. Siffatta distribuzione si verificava quando una certa lettura restava vacante - e con essa lo stipendio relativo - per il volontario o ingiustificato allontanamento del titolare o anche quando il medesimo fosse stato sollevato dall'incarico per motivi disciplinari.

L'attribuzione del salario ai vari Lettori, data la delicatezza dell'operazione, giustifica le frequenti disposizioni in materia da parte dei Pontefici e dei Legati⁸⁴. La competenza di determinare l'ammontare dei salari spettava alla Congregazione dello Studio che provvedeva ai pagamenti soltanto dopo aver accertato che il lettore avesse realmente tenuto le prescritte lezioni salve restando, naturalmente, le assenze giustificate. Il compito di annotare le assenze era affidato, come si è detto⁸⁵, al Bidello che faceva «appuntamento» ai Lettori segnando materialmente un punto sotto i loro nomi. Di questo delicato incarico del Bidello vedremo in seguito altri interessanti aspetti⁸⁶.

Prima dello scadere della «terziaria»⁸⁷ il Rettore esaminava il ruolo dove erano annotate le mancanze e le assenze dei Lettori allo scopo di provvedere alla detrazione dallo stipendio di una certa somma proporzionata al numero delle assenze e delle mancanze⁸⁸; ciò avveniva però in casi singolari ed assai limitati⁸⁹. E' infatti certo che l'applicazione di questa regola assai rigorosa cadeva quando l'assenza si verificava per motivi di salute che impedissero al Lettore di tenere la sua lezione, motivi dei quali egli stesso doveva fornire prova producendo certificato medico; anche

⁷⁸ Cfr., VISCONTI A., *op. cit.*, p. 51.

⁷⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XVI, p. 44.

⁸⁰ Cfr., *supra*, p. 58.

⁸¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLV, p. 166.

⁸² Cfr., *infra*, vol. II, doc. XVI, p. 49.

⁸³ Cfr., *Verb. C. S.*, 1710-1734, c. 92r.

⁸⁴ Cfr., *Verb. C. S.*, 1686-1710, c. 42r, c. 78v, c. 93v.

⁸⁵ Cfr., *supra*, p. 58.

⁸⁶ Cfr., *infra*, pp. 90-92.

⁸⁷ Cfr., *supra*, p. 61.

⁸⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 128.

⁸⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 122.

in caso di lutto familiare, entro il limite del terzo grado, il Lettore era dispensato dalla lezione per due giorni consecutivi.

In caso di assenza non giustificata da uno di questi motivi per più di due volte, si arrivava persino alla rimozione dall'incarico ed alla conseguente sostituzione del Lettore. La rimozione dalla cattedra rendeva, chi vi era incorso, incapace di riassumere l'incarico per un triennio ⁸⁵.

Il salario percepito era comprensivo delle lezioni che ogni singolo Lettore doveva tenere in privato, vere e proprie ripetizioni di quanto già illustrato nelle ore delle pubbliche lezioni, con la differenza che a siffatte lezioni private potevano partecipare anche studenti di un diverso corso. Le regole da osservare per questo tipo di insegnamento erano identiche a quelle vigenti per le lezioni pubbliche ⁸⁶.

Un aspetto interessante è quello della assegnazione di premi speciali in danaro ai Lettori più assidui che durante l'anno avevano tenuto il maggior numero di lezioni e con maggior profitto per gli studenti, profitto d'altra parte accertabile allorché gli Scolari sostenevano l'esame dottorale. Una parte di questi premi derivava dalle detrazioni sugli stipendi dei lettori assenti senza giusto motivo ⁸⁷. Era però facoltà della Congregazione sospendere l'assegnazione di questa parte aggiuntiva del salario incamerandola nella cassa dello Studio per impiegarla poi in altro modo.

Quando una lettura restava vacante prima dello scadere del quadriennio, e un Lettore di rango e stipendio inferiori ne attendeva l'incarico, il suo stipendio non poteva essere maggiorato in nessun modo. Per questo si spiega la distribuzione dei salari vacanti di cui già abbiamo dato qualche

cenno ⁸⁵. Solo quando l'incarico quadriennale era scaduto e gli incarichi dovevano essere confermati o assegnati ex novo, il Lettore poteva fare richiesta alla Congregazione perché gli venisse assegnato un compenso maggiore di quello percepito in precedenza. Il concederlo o meno rientrava nei poteri discrezionali della Congregazione che decideva «come parerà convenirsi al talento e buon servizio del Lettore promosso et alla facoltà et rendite dello Studio» ⁸⁴.

Se a ricoprire l'incarico fosse stato chiamato un Lettore che precedentemente non avesse ricoperto alcun incarico del genere, lo si doveva ritenere assunto solo provvisoriamente per il tempo necessario a completare il quadriennio. Scaduto questo termine, il Lettore non si trovava in posizione di preferenza rispetto agli altri concorrenti alla stessa lettura: la sua eventuale conferma avveniva in seguito a regolare e libera scelta da parte della Congregazione dello Studio.

Poteva accadere che un Lettore, durante il quadriennio, venisse eletto alla carica di Gonfaloniere, fatto che comportava la sua immediata sostituzione per il resto del quadriennio non compiuto ⁸⁵; ugualmente, se un Lettore fosse stato eletto Rettore della Università, immediatamente la Congregazione conferiva ad altri l'incarico della lettura.

Non sempre, allorché una lettura restava vacante, la Congregazione dello Studio provvedeva alla sostituzione del soggetto, ma a volte lasciava momentaneamente scoperto l'insegnamento ⁸⁶.

In tema di regole particolari per i Lettori, rammentiamo che questi non potevano portare in cattedra lezioni scritte, ritenendosi questo fatto come non degno della professione di docente e controproducente ai fini del profitto

⁸⁵ Cfr., *supra*, p. 63.

⁸⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 118.

⁸⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 1190.

⁸⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XCLII, p. 342.

⁸⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 124.

⁸⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 128.

⁸⁷ Cfr., *Verb. C. S.*, 1686-1710, c. 87r.

degli Scolari. La Congregazione dello Studio per frenare l'abuso di taluni Lettori che portavano in cattedra lezioni scritte⁹⁷, stabiliva che chi avesse contravvenuto a questo preciso ordine sarebbe stato considerato come se non avesse fatto lezione⁹⁸. Le trasgressioni alla regola erano registrate dal Bidello nell'apposito registro⁹⁹.

I Lettori potevano ovviamente portare con loro il manuale della disciplina insegnata, ma esso doveva servire solo per fare alcune citazioni¹⁰⁰. Unica eccezione era fatta per i Lettori anziani che, accusando una certa «infermità nella memoria», potevano fare uso del manuale durante la lezione¹⁰¹.

Per coprire la vacanza di una certa lettura, gli aspiranti ad averne l'incarico presentavano un memoriale che conteneva l'esatta menzione di tutti i titoli da loro posseduti, titoli che, vagliati dalla Congregazione dello Studio, giustificavano il conferimento dell'incarico¹⁰².

La materia di insegnamento poteva anche variare nelle ri-conferme annuali. Infatti, la rigorosa distinzione, propria dei nostri giorni, di competenza per disciplina non era applicata nell'ambito della facoltà. Ciò poteva avvenire perché i Lettori erano certo molto preparati e, del resto, non esisteva il fenomeno della odierna specializzazione. Il Lettore, pertanto, poteva facilmente passare dall'insegnamento di una disciplina ad un'altro, sempre che si trattasse di passaggio da

⁹⁷ Cfr., ad es., per lo Studio bolognese, SCARBELLI L., *op. cit.*, p. 160, ove si legge: «... A tutti i cattedratici fu tolta la concessione del leggere in scuola e comandato insegnare a memoria, e nelle argomentazioni ordinata la forma sillogistica qual più conforme, credevasi, alla dignità e all'uso scolastico».

⁹⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXVII, p. 211.

⁹⁹ Cfr., *infra*, p. 91.

¹⁰⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXVII, p. 212.

¹⁰¹ Cfr., *infra*, vol. II LXVII, p. 213.

¹⁰² Cfr., *Verb. C. S.*, 1710-1734, c. 62v.

un insegnamento di minore difficoltà ad uno più arduo. E di questo spesso si fece abuso, tanto che un freno alla corsa verso letture di maggior difficoltà e dignità fu posto con la introduzione di una precisa disposizione: colui che aspirava ad una lettura ordinaria doveva averne sostenuta una straordinaria almeno per due anni¹⁰³.

Alla distinzione fra letture «ordinarie» e «straordinarie»¹⁰⁴ va ricollegata la differenza tra Lettori «ordinari» e «straordinari» che poneva i primi in posizione di maggiore autorità. Altra differenza di rango esisteva fra i Lettori «legisti» e «artisti»¹⁰⁵: ciò è confermato dal fatto che solo i primi potevano tenere la prolusione accademica. Tale situazione durò fino al 1705¹⁰⁶, anno in cui furono ammessi a tenere detta prolusione anche i Lettori «artisti» riconoscendo così la loro parità di grado con i «legisti»; ma fino a questo riconoscimento gli stessi Capitoli dello Studio, sia pure con espressioni alquanto prudenti, adombrano la tradizionale differenza di accademica dignità stabilendo che le «letture tanto dei Signori Legisti, come dei Signori Artisti habbiano i loro gradi di honorevolezza...»¹⁰⁷.

Circa il modo di vestire dei Lettori, vengono rinnovate dalla Congregazione, nel 1785¹⁰⁸, le precedenti disposizioni ducali¹⁰⁹ le quali prescrivevano che i Dottori indossassero vesti convenienti al loro grado senza abbandonarsi, come facevano, al deplorabile uso di abiti corti e pertanto sconvenienti. Queste disposizioni vengono poi ripetute nuovamente, segno evidente che i Dottori non le accettavano di

¹⁰³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

¹⁰⁴ Cfr., *supra*, p. 48.

¹⁰⁵ Cfr., *supra*, p. 51.

¹⁰⁶ Cfr. *infra*, vol. II, doc. LXVI, p. 191.

¹⁰⁷ Cfr. *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 120.

¹⁰⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXXVIII, p. 424.

¹⁰⁹ Cfr., *Decr. Duc.*, vol. II, c. 125-126r.

buon grado¹⁰⁰; anche se attenuate nel loro rigore rispetto alle precedenti, esse richiedevano tuttavia un modo di vestire decente e conforme all'ufficio ricoperto.

Nel 1694 vengono formulate dalla Congregazione alcune norme per regolare le letture dei Francescani, dei Domenicani e dei Religiosi appartenenti ad altri Ordini¹⁰¹.

Il Lettore di Metafisica e Teologia Scolastica, che normalmente era un francescano, doveva essere almeno «Regente degli Studij di prima o seconda classe». Per i Lettori di Logica, Fisica e Teologia morale era necessario essere stati «Regenti de Studi' di terza classe» e, solo dopo un quadriennio di insegnamento, potevano essere ammessi alle letture di Metafisica e Teologia Scolastica. L'insegnamento, dunque, provocava, in questo caso, una possibile promozione dal terzo grado al secondo.

In modo analogo era disposto per i Lettori domenicani, i quali per venire ammessi nei ruoli, dovevano aver prima superato un esame nel Collegio generale del loro Ordine: lo Studio di San Domenico in Bologna.

Per gli appartenenti ad altri Ordini la Congregazione decideva di volta in volta secondo opportunità.

Poteva spesso accadere che alcuni Lettori ecclesiastici sospendessero le lezioni per recarsi in luoghi ai quali erano destinati dai loro superiori, per predicare durante il periodo dell'Avvento e della Quaresima. L'assenza non doveva prolungarsi oltre un triennio, pena la sostituzione del religioso assente con un altro Lettore.

Fino a che il fenomeno rimase circoscritto ad alcuni casi, la Congregazione riuscì a far continuare regolarmente i corsi facendo ricorso a supplenti, ma quando il fenomeno

assunse proporzioni elevate, con grave danno per la regolarità dei corsi universitari, si affermò la incompatibilità tra l'esercizio dell'accennato ministero e l'incarico ricoperto in seno alla Università¹⁰².

Al fine di ottenere un regolare svolgimento dei corsi, la Congregazione disponeva che i Lettori dovevano risiedere nella città non solo durante il tempo delle lezioni, ma per l'intero anno accademico¹⁰³. E, del resto, la nomina a Lettore pubblico della Università comportava l'abbandono di ogni altra attività estranea all'insegnamento; e ciò nel giustificato timore che l'attività docente ne avesse a risentire¹⁰⁴.

5 - *Il Calendario delle lezioni.*

Naturale elemento di ordine nello svolgimento dei corsi era il calendario scolastico. Inizialmente, nei primi anni di vita dello Studio (1647), nel giorno della festa di San Luca (18 ottobre) si teneva la prolusione accademica, che ancora nel Seicento e nel Settecento veniva pronunciata nella cattedrale e segnava l'inaugurazione dell'anno accademico. Immediatamente dopo la prolusione seguiva, nella stessa chiesa, la Messa solenne con il canto del *Te Deum* e del *Veni Creator*.

Successivamente, nel 1648, l'inizio dei corsi veniva spostato ai primi giorni del mese di novembre. Dopo la commemorazione dei defunti iniziava il regolare svolgimento delle lezioni e così per tutti gli altri giorni ad eccezione della domenica, del giovedì e di quelli festivi, segnati nel calendario scolastico, fino all'inizio delle «*feriae magnaе*» o estive e cioè al 23 giugno, vigilia di San Giovanni Battista¹⁰⁵.

¹⁰⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XCIII, p. 390.

¹⁰¹ Cfr., *Verb. C. S.*, 1686-1710, c. 53r.

¹⁰² Cfr., *Verb. cit.*, c. 59v.

¹⁰³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXXXVI, p. 437.

¹⁰⁰ Cfr., *Decr. Duc.*, vol. III, c. 15v.

¹⁰¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLVII, p. 170.

In un secondo momento l'inizio delle lezioni era fissato, secondo quanto disposto dai Capitoli dello Studio, due giorni dopo la festa di San Carlo Borromeo (5 novembre): infatti tutti i Lettori «unitamente ai Rettori dello Studio, al Gonfaloniere, in rappresentanza della Comunità, ed ai giudici del Collegio dei Dottori» dovevano recarsi nell'Arcivescovado per assistere in Duomo alla Messa solenne con annesso canto del *Te Deum* e del *Veni Creator*. Quindi «terminata poi la Messa suddetta, andaranno tutti concordamente allo Studio ad udire la Prefazione, o vogliamo dire Orazione per l'aperta dello Studio»¹¹⁶. I giorni di vacanza erano esattamente indicati nel calendario scolastico, variabile, secondo gli anni, a causa delle feste mobili, ed il Bidello aveva l'incarico di darne notizia di volta in volta nelle scuole¹¹⁷.

Le lezioni proseguivano fino al 12 dicembre, vigilia della festa di Santa Lucia, per riprendere il 14 ed arrivare fino al 21 dicembre, festa di San Tommaso ed inizio delle vacanze natalizie. I corsi riprendevano poi il 7 gennaio per proseguire fino al 17, festa di San Antonio Abate, e quindi dal 18 gennaio fino al 24 marzo, inizio delle vacanze pasquali. Il 12 aprile riprendevano fino al 21 maggio, inizio delle vacanze per la festa di Pentecoste e per il Patrono della città San Crescentino. Dal 4 giugno fino al 22, inizio delle «vacationes magnaе», riprendevano i corsi¹¹⁸.

Si introduce, nel 1683, un piccolo cambiamento, rispetto al calendario seguito da altre Università, dovuto alle «vacanze delle pozioni»¹¹⁹: veniva così chiamata la cura delle acque, che maestri e scolari facevano quale prevenzione contro la peste in quegli anni piuttosto frequente¹²⁰. Nor-

¹¹⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 122.

¹¹⁷ Cfr., *infra*, p. 92.

¹¹⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

¹¹⁹ Cfr., SABBIONI L., *op. cit.*, p. 85.

¹²⁰ Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, p. 505.

malmente in altre città queste vacanze cadevano nel mese di maggio, ma il clima rigido di Urbino rese necessario il loro spostamento ad estate inoltrata e precisamente nel mese di giugno¹²¹.

Riassumendo, le lezioni iniziavano il 5 novembre, continuavano fino al 21 dicembre per riprendere il 7 gennaio fino alla Domenica delle Palme - salvo l'interruzione carnevalizia di un mese dalla domenica di settuagesima fino al lunedì di Quaresima - e riprendevano ancora dopo l'ottava di Pasqua per concludersi il giorno della vigilia di San Giovanni Battista. Fatta eccezione per i dieci giorni di vacanza concessi per le pozioni, i giorni di lezione erano complessivamente 88.

Valore speciale, fra le tante vacanze, veniva dato al riposo festivo, quando coincideva con le feste religiose stabilite dalla Chiesa, e durante il quale ogni attività restava sospesa, mentre negli altri giorni festivi e di vacanza poteva essere tenute dispute e letture di secondaria importanza¹²².

Al calendario scolastico era dovere dei Lettori e degli Scolari attenersi strettamente. Ma il ripetuto tornare di vari Legati su quelli che dovevano essere considerati giorni festivi o meno, è indice indubbio della non troppo fedele applicazione del calendario e del tarlo delle vacanze abusive cui si cercò di rimediare con ripetuti interventi della Congregazione, ricordati nei Verbali della Congregazione dello Studio¹²³.

¹²¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 123.

¹²² Cfr., *supra*, p. 58.

¹²³ Cfr., *Verb. C. S.*, 1686-1710, c. 87r, 104r, 121r, nonché *Verb. C. S.*, 1735-1767, c. 49r, 77r.

A capo della Università era il Rettore. Nel secolo XVII in Urbino, a differenza di quanto avveniva in altre Università, quali quelle di Bologna e di Perugia, il Rettore non era uno scolaro, bensì un membro della Congregazione dello Studio¹²⁴. L'organizzazione della Università urbinata era modellata, come abbiamo avuto modo di vedere¹²⁵, sul tipo di quella di Parigi, dove lo Studio, nato dal Collegio dei Dottori, era retto da un loro rappresentante, mentre a Bologna, Università degli scolari fin dal secolo XIII, l'elezione dei Rettori spettava alla corporazione degli scolari e doveva cadere su un membro di questa, su uno scolaro cioè regolarmente immatricolato¹²⁶.

L'ampiezza dei privilegi che il Rettore godeva lo rendeva perfino svincolato dai giuramenti e addirittura dalla osservanza degli Statuti. Questi due privilegi danno una chiara ed esatta idea del rango e dell'importanza rivestita dall'ufficio rettorale¹²⁷.

La giurisdizione del Rettore si estendeva su tutti coloro che facevano parte della Università: Scolari, Lettori, Bidelli ed in genere quanti partecipavano alla vita universitaria. Essa non era che un aspetto della *amplissima potestas* attribuita al Rettore ed estesa su tutto ciò che avesse riferimento, diretto o indiretto, con la vita universitaria e con il suo normale funzionamento¹²⁸.

La giurisdizione rettorale, civile e penale, si riallacciava al foro privilegiato per gli Scolari istituito dall'Imperatore

Federico I, nel 1158, con l'autentica «*Habita*»¹²⁹. Questa giurisdizione si radicò con le medesime limitazioni con le quali era esercitata dai dottori: sopra tutte importanti, l'esclusione volontaria dalla cognizione delle cause criminali, per la cui punizione e repressione solo la città possedeva i mezzi necessari.

Il Rettore fungeva da arbitro compositore per alcune liti, il valore delle quali doveva essere inferiore ad una certa somma, anche in materia penale la sua competenza era limitata a questioni di lieve entità, essendo demandata la punizione per i reati più gravi alla competenza della magistratura comunale e del Legato pontificio.

Carte del tempo ci hanno conservato numerosi esempi di questa giurisdizione che non mancava di essere esercitata nonostante una certa resistenza della magistratura comunale¹³⁰. Infatti, in una lite intercorsa fra studenti nel 1705, vediamo il Rettore intervenire escludendo la competenza del Luogotenente e motivando il suo intervento col fatto che, essendo parti in causa alcuni studenti, la competenza era e poteva essere soltanto sua¹³¹. E ciò con solido fondamento

¹²⁹ In prosieguo di tempo tale giurisdizione si era ristretta alla sola materia civile, avendo il Rettore rinunciato alla competenza penale perchè impotente a frenare, con i mezzi a sua disposizione, i casi di più accentuata criminalità. Nel 1215, infatti, a Bologna, scoppia una zuffa fra gli scolari lombardi e quelli toscoromano-napoletani originata, pare da cause politiche. Racconta *Oborinus (In primam Codicis partem praelectiones, in Auth. Habita C. Ne filius pro patre, in fine, C. IV, 13)*, Lugduni 1552, f. 204r, num. 2), che i dottori, al tempo di Azone, avevano rinunciato alla giurisdizione penale sugli scolari - *quia inter Lombardos et Tuscos fuit maxima discordia et maximum bellum, ita quod domini doctores non poterant se intromittere in puniendo eos, unde dixerunt quod Potestas huius civitatis intromitteret se in criminali causa*, (Cfr., Rossi G., *op. cit.*, p. 199).

¹³⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXIII, p. 204, doc. LXV, p. 207.

¹³¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXV, p. 207.

perché la giurisdizione del Rettore si estendeva fino al pun-
to che, come ogni altro giudice, egli poteva esercitare i
suoi poteri in tutte le cause di «Scolari forestieri... e
non cittadini», restando peraltro escluse quelle relative a
«Scolari cittadini», ovviamente sottoposti alla giurisdizione
della magistratura locale¹³².

Eccezione ai limiti della competenza rettorale, in ma-
teria penale¹³³, è l'episodio di una lite sorta fra alcuni stu-
denti che avevano fatto ricorso all'uso delle armi. Il Ret-
tore intervenne presso il Podestà intimandogli di non oc-
cuparsi della questione «stante l'essere studenti di questa
Illustrissima Università li coalticanti». Ma avuto un netto
rifiuto, il Rettore ricorre al Legato chiedendo il rispetto
del potere giurisdizionale riconosciutogli dall'autorità pon-
tificia. Il Legato non tarda a riconoscere l'esclusiva compe-
tenza del Rettore in questa causa.

Particolarità interessante di questo episodio è che lo stu-
dente per sottrarsi alla giustizia civile, si rifugiò in una
Chiesa dove, per il principio della extraterritorialità del luo-
go sacro, non può essere arrestato e, soltanto dopo l'in-
tervento del Rettore, lo studente si costituisce nelle sue mani.
Il Rettore curava l'immatricolazione degli Scolari e
soprintendeva alla assegnazione del salario ai Lettori.

Oltre ai normali poteri amministrativi - che non mancava
di esercitare ad esempio sull'Economista¹³⁴, responsabile
della finanza universitaria - rientrava nei suoi compiti
quello di visitare lo Studio durante le lezioni per constatare
se i Lettori si attennero alle norme prescritte e se gli
Scolari seguivano le lezioni senza provocare disturbi¹³⁵.

Il Rettore dello Studio urbinato, che non era uno stu-

¹³² Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVIII, p. 136.

¹³³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXV, p. 208.

¹³⁴ Cfr., *infra*, p. 89.

¹³⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXV, p. 207.

dente ma un membro della Congregazione, possiede tutte le
prerogative ed i privilegi, goduti dal Rettore di altri Atenei
membro invece del corpo studentesco¹³⁶.

Nel promemoria di un anonimo Rettore della Università
urbinate¹³⁷ leggiamo che al Rettore spettava il compito di
curare il buon regolamento «riguardante il civile ed econo-
mico di detta Università» e che veniva chiamato indiffe-
rentemente «Rettore» o «Mensale».

Le facoltà spettanti al Rettore possono riassumersi con
le parole della Bolla di Pio IV: «*Sacri Apostolatus*... *Rec-
tori eiusdem Universitatis liberam et absolutam facultatem
eamdem Universitatem regendi et gubernandi... concedi-
mus*»¹³⁸.

Vediamo ora come avveniva l'elezione dei Rettori. Quan-
do nel 1647 fu istituito lo Studio pubblico¹³⁹ venne creata una
speciale Congregazione, detta appunto «dello Studio», della
cui composizione e competenza già abbiamo avuto modo di
parlare¹⁴⁰; dal seno di questa Congregazione veniva eletto
il «primo Rettore», o «Mensale». Per rendere più facile
l'alternarsi delle varie persone nella stessa carica si prov-
vedeva ogni anno alla preparazione di un elenco in cui fos-
sero iscritti tutti coloro che erano già stati eletti a ricoprire
la carica di Rettore per un bimestre.

Una seduta della Congregazione¹⁴¹, stabiliva le regole da
seguire per la formazione del ruolo dei Rettori: una volta
estratto a sorte il primo Rettore, si doveva formare poi una
«tabella» in cui veniva riprodotta la successione dei nomi
degli estratti a sorte. In caso di assenza del primo Rettore,

¹³⁶ Cfr., *infra*, p. 76.

¹³⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXV, p. 307.

¹³⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. I, p. 7.

¹³⁹ Cfr., *supra*, p. 36.

¹⁴⁰ Cfr., *supra*, p. 55.

¹⁴¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXIX, p. 83.

quello del bimestre successivo doveva «*ad interim*» assumere le funzioni e, nelle pubbliche sedute, gli spettava il posto di fronte a quello del Gonfaloniere.

Anche nei confronti dell'autorità comunale e pontificia, il Rettore mantiene intatta la sua autonomia nel governo della Università, autonomia che d'altra parte è garantita dalla stessa Bolla «*Aeternae Sapientiae*» (6 aprile 1671) istitutiva della Università urbinata¹⁴².

7 - Gli Scolari.

Gli studenti dello Studio urbinata si presentano distinti in tre categorie fino dal secolo XVII¹⁴³: Scolari cittadini Scolari nati nel territorio e Scolari forestieri, intendendosi questi ultimi provenienti da luoghi non appartenenti al territorio di Urbino. Questa distinzione che ricorda, sia pure con notevoli differenze, l'antica divisione bolognese degli Scolari secondo la «Nazione» di origine, fu imitata da altre Università e cadde poi in disuso in epoca moderna.

Alla divisione degli Scolari nelle tre categorie era connessa una diversa regolamentazione del piano di studi¹⁴⁴ ed un differente trattamento personale soprattutto nei confronti di coloro che, per motivi di studio, venivano in Urbino provenienti da zone circoscrivine o da altre Università¹⁴⁵.

Nonostante l'irreperibilità di un cosiddetto «*Liber secretus*» in cui, anno per anno, venivano registrate le immatricolazioni e le lauree, cosa questa che avrebbe consentito

la possibilità di fornire esatti dati statistici, possediamo un documento che ci consente, sia pure con una limitazione cronologica, di fornire dati relativi al numero degli iscritti. Scartiamo comunque l'ipotesi che il numero degli studenti potesse essere abbastanza elevato se è vero che a Perugia, nel 1603, gli studenti che seguivano le lezioni erano soltanto sei. Non ci resta dunque altro che fare delle ipotesi fondate su elementi che, sia pure indirettamente, confermano la presenza in Urbino di un certo numero di studenti¹⁴⁶.

Il progressivo aumento delle attività didattiche e scientifiche, i numerosi provvedimenti presi a favore dello Studio, il potenziamento delle strutture capaci di accogliere nuovi corsi, la disponibilità di un certo capitale, potrebbero significare che l'Università urbinata non si sia mai trovata a corto di studenti. La stessa formulazione di nuovi Capitoli¹⁴⁷, rivelatisi insufficienti quelli vecchi¹⁴⁸, potrebbe far pensare che una riforma fosse necessaria per regolare più ampie forme di vita alle quali lo Studio si era andato progressivamente aprendo. Comprensibile, dunque, che esigenze mate da attività più estese dovessero venire regolate da norme non più anacronistiche ed insufficienti. Si provvide quindi a formulare nuovi Capitoli per lo Studio, recependovi le norme antiche, ritenute ancora come attuali.

Quando uno studente intendeva iscriversi alla Università doveva presentare alla Congregazione dello Studio domanda di iscrizione, specificando le materie in cui intendeva addot-

¹⁴² Non ci è possibile affermare l'esistenza di un «*Liber secretus*» urbinata ma testimonianze sicure ci confermano l'esistenza di un registro «da cui si cavavano» i nomi dei nuovi immatricolati e che, particolarità interessante veniva conservato nel «credenzino segreto della Segreteria dello Studio» (Cfr. *Verb. C. S.* 1686-1710, c. 31r, c. 104r, nonché, *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 115 e doc. XLIV, p. 151).

¹⁴³ Cfr., *ERMINI G., op. cit.*, p. 260.

¹⁴⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 118.

¹⁴⁵ Cfr., *supra*, p. 42.

¹⁴² Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXVI, p. 70.

¹⁴³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

¹⁴⁴ Cfr., *infra*, p. 80.

¹⁴⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 116.

torarsi. Il suo nome veniva registrato nell'apposito libro dove erano elencati tutti coloro che frequentavano gli studi universitari. L'essere inclusi in questo libro, permetteva di entrare a far parte della Università. I nomi venivano registrati in ordine alfabetico con accanto alcuni dati, quali la città di origine e il domicilio abituale. Prima di essere ammessi a frequentare i corsi lo studente doveva giurare, nelle mani del Rettore, di osservare gli statuti della Università.¹⁵⁰

A queste regole si ricollega l'obbligo, da parte dei Lettori di allontanare dalle pubbliche lezioni i non iscritti al libro della matricola. E' dunque soltanto dopo il compimento di questi preliminari che lo studente può essere considerato parte della Università e come tale godere i privilegi connessi al suo nuovo status: le immunità giudiziarie¹⁵¹ e tributarie, l'esenzione dai dazi per tutti quegli oggetti che gli studenti portavano con loro nella città degli studi¹⁵².

L'appartenenza dello studente ad una categoria piuttosto che ad un'altra¹⁵³ lo obbligava a seguire un certo piano di studi stabilito per la categoria cui esso apparteneva; gli studenti nativi della città, per poter raggiungere la laurea, dovevano seguire sei anni di corso con uno studio biennale delle Istituzioni e uno quadriennale suddiviso in due anni di studio per l'Ordinario Civile e due per l'Ordinario Canonico¹⁵⁴. Per dare prova di aver frequentato i corsi, per i prescritti sei anni, lo studente doveva presentare un attestato, detto «fede», autenticato dal Notaio o dal Segretario dell'Università. Elemento di prova era poi l'apposito libro in cui era registrato anche il *curriculum* dello studente¹⁵⁵.

¹⁵⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 120.

¹⁵¹ Cfr., *supra*, p. 74.

¹⁵² Cfr., *infra*, p. 86.

¹⁵³ Cfr., *supra*, p. 77.

¹⁵⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 122.

¹⁵⁵ Cfr., *supra*, p. 77.

Se lo studente proveniva da un'altra sede, in cui avesse frequentato una parte dei corsi, si attribuiva valore di prova alle «fedi» rilasciate dai Lettori dell'Università di provenienza¹⁵⁶.

Il fatto che i Capitoli, prevedessero questa particolarità può costituire una prova della affluenza di studenti da altre Università. Questo peregrinare per motivi di studio non deve suscitare meraviglia: la maggior vicinanza di uno Studio rispetto ad un altro, un minor costo per conseguire la laurea, erano motivi sufficienti perché unitamente alla fama della Università, uno studente scegliesse, come sede dei suoi studi, Urbino, piuttosto che un'altra città. A questa disposizione i Capitoli ne aggiungevano un'altra che proibiva ai cittadini di frequentare Studi forestieri per conseguirvi la laurea.

Fin dal 1564, questa norma protezionistica che ordinava a tutti i sudditi di addottorarsi in Urbino, aveva contenuto l'esodo, per motivi di studio, verso altre città¹⁵⁷. La ragione di un simile provvedimento era da ricercarsi nell'intento di incrementare lo Studio.

La sua storia dovette essere sempre condizionata dal numero degli studenti. Infatti, quando vi era un numero sufficiente, si procedeva secondo le normali disposizioni, magari invogliando gli studenti medesimi a continuare gli studi in Urbino con concessioni particolari, quale quella di abbreviare il corso degli studi dai cinque anni previsti a quattro. Quando invece scarseggiavano si cercava, con norme protezionistiche, di costringere gli studenti della città a frequentare lo Studio urbinato.

Fin dall'inizio assistiamo ad una certa riluttanza, da parte degli studenti, ad adeguarsi a siffatta disposizione, quando appunto grandi famiglie, come quella degli Albani e dei Palma erano solite, ignorando tali disposizioni, man-

¹⁵⁶ Cfr., *infra*, vol. II, XXXVII, p. 124.

¹⁵⁷ Cfr., *Decr. Duc.*, vol. II, c. 155v.

dare i propri figli in altre sedi più famose quali quelle di Bologna, Perugia, Roma e Padova. E' del resto noto come il peregrinare «*studii causa*» fosse, nei secoli di mezzo, ritenuto mezzo efficacissimo per lo sviluppo culturale dei giovani, soprattutto se destinati ad una carriera di grado elevato. Solo così si comprendono le numerose autorizzazioni concesse dal Principe a giovani che intendevano laurearsi altrove¹⁵⁵.

Questo fenomeno era peraltro abbastanza circoscritto dalle sempre rinnovate proibizioni tendenti ad eliminarlo¹⁵⁶. Ancora nel 1626, infatti, veniva riaffermato l'obbligo agli urbinati di laurearsi in Urbino¹⁵⁷, ma non mancarono tuttavia eccezioni, come nel caso di Girolamo Albani¹⁵⁸.

Gli studenti delle facoltà Artistiche¹⁵⁹, per conseguire la laurea, dovevano aver frequentato i corsi per la durata di cinque anni¹⁶⁰. Anche per i forestieri la durata degli studi era di cinque anni, salvo il caso di provenienza da altre Università¹⁶¹. Successivamente però venne introdotta una deroga a questa disposizione riducendo a quattro anni l'obbligo delle frequenze ai corsi per coloro che si trasferivano da altre Università, anche nel caso che fossero sprovvisti dell'attestato di frequenza dei corsi. Unico requisito richiesto

era un documento attestante l'avvenuta immatricolazione nella Università di provenienza¹⁶².

Elemento indispensabile per il conseguimento della laurea era l'aver partecipato alle dispute tenute pubblicamente¹⁶³. Oltre al dovere di seguire queste dispute, quale utile tirocinio alla futura attività professionale e quale buon titolo per gli esami del dottorato, gli scolari potevano tenere delle vere e proprie lezioni straordinarie su argomenti concordati precedentemente con il professore¹⁶⁴. Era richiesta a tal fine una «*licentia legendi*» accordata dal Rettore a quegli studenti che si potevano considerare laureandi, ovvero ai «*Legisti*» che frequentavano il quinto anno, agli «*Artisti*» che frequentavano il quarto.

I gradi che lo studente poteva conseguire erano il baccalaureato, la licenza ed il dottorato¹⁶⁵. Il baccalaureato consisteva in un grado accademico inferiore alla laurea, alla licenza e ottenerlo era sufficiente aver seguito i corsi per almeno 5 anni.

¹⁵⁵ Cfr., BuU., Bs. 4, fasc; 1, c. 94r.

¹⁵⁶ Cfr., *supra*, p. 61.

¹⁵⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 113.

¹⁵⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 115.

¹⁵⁹ La parola «baccalaureato» indicava un grado accademico inferiore tanto alla laurea che alla licenza che dalla Università parigina si diffuse probabilmente alle altre Università. Nella facoltà Teologica si disse *baccaliarius biblicus* chi, a giudizio del suo maestro (*pater*), era già in grado di poter fare delle esposizioni sulla Bibbia. Ma si ebbero baccalieri anche nelle facoltà di legge e di arti. Anche nella facoltà giuridica lo si diventava dopo aver frequentato i corsi universitari per una serie di anni (cinque) ed aver giurato di essere in possesso dei libri legali. Requisito indispensabile parrebbe essere stato il «*principium*», cioè una lezione inaugurale tenuta dopo che il Dottore, patrono del candidato, avesse dichiarato di ritenerlo maturo per l'insegnamento (Vedi, per es., BASTA E., voce *baccelliere*, in *Enciclopedia Italiana* (Treccani), Roma 1938, (Ristampa anast. Roma 1951), vol. V, colonn. 779).

¹⁶⁰ Cfr., *Decr. Duc.*, vol. III, cc. 32v-33r.

¹⁶¹ Cfr., *Decr. Duc.*, vol. II, 155v e V, anche *Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini nunc primum in lucem edita iussu ... Cardinalis ASTALLI, Legati*, Pisauri 1696, p. 47, Decr. XXXIII, di ugual data e titolo: «Che tutti i Sudditi volendosi dottorare prendino la laurea nel Collegio d'Urbino», Cfr., anche *Decreta, Ordinanza Serenissimi Ducis*, anni 1464-1630, cit. Ms. 8501, pars II, c. 17r-17v e Ms. 8503, cc. 3-5.

¹⁶² Cfr., *Decr. Duc.*, vol. IV, c. 141r.

¹⁶³ Cfr., BuU., Bs. 4, fasc; 1, c. 66r.

¹⁶⁴ Cfr., *supra*, p. 98.

¹⁶⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 119.

¹⁶⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 120.

La licenza e il dottorato avevano una ben maggiore importanza ed erano considerati congiunti venendo infatti conferiti a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro, se non addirittura nello stesso giorno¹⁷⁰.

Nel 1660 viene concessa agli Scolari, dalla Congregazione dello Studio, la possibilità di «eleggere un Principe»¹⁷¹. L'elezione doveva essere fatta fra coloro che studiavano almeno da tre anni e l'eletto doveva tenere «casa aperta con splendore et applicare la spesa del dottorato in una pubblica ricreazione». Scelto così il «Principe» la sua elezione diventava definitiva solo con l'intervenuta approvazione da parte del Collegio dei Dottori.

Qualora i requisiti, richiesti «*ad sustentiam*», non fossero presenti nella persona designata, si provvedeva ad eleggere un «Consigliere» cui era affidato il compito di portavoce degli interessi degli Scolari presso la Congregazione. Questi, infatti, partecipava alle sedute della Congregazione ogni qualvolta si trattava di interessi degli studenti o quando questi avanzavano delle richieste.

Il primo tentativo di eleggere un Capo degli Scolari risale al 1651 quando questi presentarono alla Congregazione una petizione in cui si richiedeva la concessione di privilegi ed esenzioni particolari: 1) che gli Scolari potessero eleggere un «Capo con Nome e Titolo da darsi col beneplacito» dei Dottori del Collegio e che la elezione si dovesse fare annualmente nella persona di uno Scolaro laureando alla presenza del Gonfaloniere e del Rettore; 2) che tale «Capo» dovesse conseguire la laurea senza esame preventivo, ma dopo aver provveduto a pagare la tassa di laurea, da impiegarsi «in festa o ricreazione pubblica, o in lotto, o in

¹⁷⁰ Cfr., *supra*, pp. 18-19.

¹⁷¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XIV, p. 40.

pallio o in altra funzione simile nel giorno di San Antonio»; 3) che il Capo eletto dovesse «alzare l'Arma di sua casa e collocarla nella scuola», essere iscritto al Collegio dei Dottori come se fosse nativo della città, godere unitamente al «Corpo» della scolarjesca e conferire lui stesso l'esenzione delle armi, essere esente - con gli altri Scolari - dal dazio «tanto nell'introdurre quanto nell'estrarre la loro roba dalla città»¹⁷². Ma la richiesta non fu accolta e gli Scolari, per il momento, non ottennero quanto desideravano.

A distanza di anni, nel febbraio del 1698¹⁷³, la richiesta precedente fu riesaminata e, dopo lunga discussione, venne approvata e resa esecutiva nei seguenti termini: 1) il Capo eletto doveva portare il titolo di «Prefetto», o di «Primario» o di «Priore di Studi» ed aver studiato almeno per tre anni nello Studio urbinato; 2) per la laurea dottorale senza esame si dovevano osservare le disposizioni della Bolla¹⁷⁴, il danaro della tassa di laurea poteva essere impiegato in pubbliche ricreazioni e l'Arma dell'eletto poteva essere collocata come richiesto; 4) il Capo eletto poteva partecipare ed assistere ai dottorati sia pubblici che privati limitatamente alla «petitione e recitazione dei *puncta*»¹⁷⁵; ma non poteva partecipare alla discussione che seguiva l'esposizione dei «*puncta*» né godere di alcuna propina; 5) per il conferimento del porto delle armi ci si doveva attenere a quanto disposto in merito dal Legato; 6) per l'esenzione dai dazi si doveva raggiungere un accordo direttamente con la persona responsabile delle esazioni. La richiesta di iscrizione del «Principe» al Collegio dei Dottori non fu approvata. In-

¹⁷² Cfr. *Verb. C. S.*, 1647-1655, cc. 35v-39r.

¹⁷³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLVIII, p. 173.

¹⁷⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXVII, p. 76.

¹⁷⁵ I «*puncta*» erano gli argomenti che il laureando doveva discutere davanti al Collegio dei Dottori.

fatti il requisito della cittadinanza, per l'ingresso nel Collegio, risponde all'esigenza di limitare tale ingresso agli elementi locali, anche per la necessità da parte del Principe di meglio garantirsi dell'operato di un tale organismo. Infatti il più delle volte quegli stessi membri erano chiamati a ricoprire incarichi di governo dello Studio prima, dell'Università poi. Dal momento che l'esclusione dei forestieri dal Collegio rientrava in una ovvia politica di protezionismo, politica seguita fino a tutto il Settecento, non farà meraviglia di trovare questo principio ribadito in più di una occasione.

Nonostante la concessione del 1660, la elezione di un rappresentante degli studenti non ebbe luogo fino al novembre del 1698, se si esclude l'iniziativa da parte di alcuni studenti, in questo incoraggiati da un vago ricordo di tale privilegio, risalente al febbraio dello stesso anno «d'eleggere uno tra di loro per Capo, conforme avevano presentato essersi altre volte costumato»¹⁷⁶. In quell'anno fu eletto, come «Prencipe» Sebastiano Zampiroli da Cagli che subito comunicò l'avvenuta elezione al Gonfaloniere ed ai Rettori dello Studio. La Congregazione dello Studio ratificò detta elezione affrettandosi però a dichiarare che essa non doveva passare in esempio, trattandosi di una concessione eccezionale e come tale non ripetibile «sendo che sin dell'anno 1660... non siasi fatta tale elezione»¹⁷⁷.

Si sottolineava così la eccezionalità della avvenuta elezione negando, di conseguenza, il diritto degli Scolari ad eleggersi un loro rappresentante. E ciò in aperto contrasto con quanto accadeva in altre Università¹⁷⁸, ove la negazione di un diritto siffatto non era nemmeno ipotizzabile dal mo-

mento che lo Studio urbinate, come si è detto, non traeva origine da una *Universitas Scholarium*, bensì dalla *Universitas Doctorum*¹⁷⁹.

Ci è conservata nei Verbali della Congregazione la descrizione particolareggiata della elezione di un «Prencipe» nella persona di Domenico Simone Battelli da Fossombrone - risalente al 30 novembre del 1698 -¹⁸⁰. L'assunzione del neo eletto rivestì un carattere di gran festa per tutta la città: furono sparati mortaretti, si fece suonare il campanone e si udirono inoltre trombe e tamburi. Il neo eletto, unitamente ad altri studenti, si recò a partecipare la notizia al Vescovo che si mostrò soddisfatto dell'avvenuta elezione.

Quest'ultima testimonianza della elezione di un rappresentante degli studenti ci porta a credere che in seguito non se ne facesse più nulla, confermando così la nostra ipotesi, circa la eccezionalità della elezione di un «Prencipe».

Gli Scolari godevano poi delle esenzioni e dei privilegi in quel tempo goduti anche in altre Università dello Stato pontificio.

Nella Bolla che istituisce l'Università¹⁸¹, laddove si illustrano i privilegi spettanti agli Scolari, si fa esplicito richiamo a quelli già dati alle Università di Bologna¹⁸² e di Ferrara¹⁸³, e cioè alla autorizzazione di portare le armi sia di giorno che di notte, purché non si trattasse di armi proibite dalle disposizioni del potere pubblico, nonché alla concessione, per coloro che venivano in città a frequentare gli studi e per i loro famigli, di godere particolari esenzioni dai dazi.

¹⁷⁹ Cfr., *supra*, p. 40.

¹⁸⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. L, p. 179.

¹⁸¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXVII, p. 76.

¹⁸² Cfr., *infra*, vol. II, doc. I, p. 7.

¹⁸³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. III, p. 19.

¹⁷⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLIX, p. 177.

¹⁷⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLIX, p. 178.

¹⁷⁸ Cfr., *ERMINEI G., op. cit.*, pp. 314-316.

Più ampi privilegi ed esenzioni furono in seguito concessi agli Scolari della Università di Urbino nel 1684 dal cardinale Spada¹⁸⁴. Questi, dopo aver brevemente ricordato «li privilegi et indulti conceduti da Sommi Pontefici» a tutti coloro che facevano parte della Università, e la espresa richiesta dei Rettori perchè fossero definitivamente specificati quelli riportati nella Bolla, emanò un provvedimento in cui venivano elencati tutti i privilegi di cui l'Università poteva godere.

Nel Bando erano contenuti, oltre le disposizioni che riguardavano i Rettori¹⁸⁵, i privilegi degli Scolari, e cioè: la esenzione dei dazi per le loro «robbe, che venissero portate a loro, o per loro servizio inviate in detta città di Urbino»; la loro libertà ed esenzione da ogni «fazione o peso personale imposto da Ministri Camerali»; nonchè alcune particolarità di condizioni personali in tema di giurisdizione criminale: in caso di lite insorta fra Scolari, anche se con spargimento di sangue ma purchè non vi fosse stato pericolo di morte e fosse seguita entro tre giorni la composizione della lite, gli Scolari non potessero venire «inquisiti, processati, carcerati o condannati d'alcun Giudice o Tribunale d'Urbino», senza precisa disposizione del Legato pro tempore, o del Rettore; ed inoltre le spese che le parti dovevano sostenere nel corso del procedimento fossero ridotte della metà. Ancora, se uno scolaro avesse contratto debiti, questo non potesse venire preventivamente carcerato per evitare il suo eventuale allontanamento dalla città, ma fosse semplicemente tenuto a saldare il suo debito prima della fine degli studi.

Questi i privilegi goduti dagli Scolari ed estesi anche ai Rettori, al Segretario, all'Economo ed al Bidello della

¹⁸⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVIII, p. 136.

¹⁸⁵ Cfr., *supra*, p. 73.

Università per il tempo nel quale fossero rimasti in carica. Poichè nel Bando del Cardinal Spada¹⁸⁶ non veniva fatta menzione del privilegio delle armi, la Congregazione dello Studio decise di interessare del caso Orazio Albani¹⁸⁷ e contemporaneamente anche il Cardinal Cybo, protettore dello Studio. Nel novembre del 1686 fu comunicata alla Congregazione una lettera dell'Albani, con acclusa lettera di Monsignor Bagni, Vicario Generale di Ferrara, contenente i privilegi circa la «dilatatione dell'armi» per i Rettori, i Lettori e gli Scolari ecclesiastici. Ciononostante si decise di scrivere di nuovo all'Albani per ottenere una lettera da Roma, della Segreteria di Stato, per la concessione di tale privilegio¹⁸⁸.

L'insistenza con cui si pregava l'Albani era giustificata dal fatto che il Vescovo di Urbino aveva fatto imprigionare un «Pretino forastiero matricolato di questa Università», requisiti questi che di per sè avrebbero dovuto escludere l'arresto, perchè sorpreso in possesso dell'«archibugio da caccia»¹⁸⁹. Lo Scolaro aveva esibito la matricola, con la convinzione che questa sarebbe stata sufficiente ad evitargli il carcere, mentre i Rettori, in seguito al provvedimento preso dal Vescovo, si rivolsero al Cardinal Cybo perchè intervenisse presso lo Spada al fine di restituire alla giurisdizione universitaria lo studente imprigionato.

Il Cardinal Spada, in una relazione inviata al Cybo¹⁹⁰ sosteneva che la Università di Urbino, eretta per volontà di Clemente X, doveva godere di tutti i privilegi, prerogative ed esenzioni che godevano gli altri Studi e, in particolare

¹⁸⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVIII, p. 136.

¹⁸⁷ Orazio Albani - fratello di Gian Francesco, poi Papa Clemente XI - era a quel tempo Senatore di Roma (Cfr. LICI B., *op. cit.*, p. 414).

¹⁸⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLII, p. 144.

¹⁸⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLII, p. 146.

¹⁹⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XLII, p. 146.

quello di Ferrara. Ricordava inoltre come in precedenza i Rettori dello Studio gli avessero richiesto che con maggiore chiarezza fossero elencati i privilegi spettanti a coloro che facevano parte della Università. Dopo aver raccolto le necessarie informazioni su quanto avveniva in altre Università dello Stato pontificio, lo Spada proseguiva, nella sua relazione, dicendo che un caso simile non si era mai presentato negli altri Atenei e che il Vescovo aveva ritenuto di prendere un simile provvedimento non perchè il fatto di portare un'arma costituisse reato, bensì perchè era indecente che un Prete portasse un'arma. A giudizio del Vescovo la condizione di ecclesiastico assorbiva dunque quella di studente e si dovevano pertanto applicare i principi della giurisdizione ecclesiastica e non già quelli della giurisdizione rettorale. Concludendo la sua relazione, lo Spada, pur ammettendo che il Vescovo aveva il potere di prendere un simile provvedimento, affermava che, sia nella Università di Bologna sia in quella di Ferrara, i Vescovi avevano lasciato, in simili casi, che fosse l'autorità rettorale a decidere.

Si sottolineava così la esclusiva giurisdizione dei Rettori sopra tutti coloro che facevano parte della Università.

8 - *L'Economista*

Preposto alla gestione finanziaria della Università era l'Economista. La Congregazione dello Studio, cui fra l'altro era affidato il compito di amministrare i capitali a disposizione dello Studio, si avvaleva della collaborazione di questo tecnico.

Il conferimento del suddetto incarico spettava alla Congregazione stessa e si protraeva fino a che il suo titolare fosse stato in grado di espletarne le mansioni.

Siamo in possesso di un documento contenente l'insieme delle disposizioni da osservarsi dall'Economista¹⁹¹. Dall'esame dei Verbali della Congregazione invece, conosciamo soltanto l'esistenza di questo collaboratore e pochi vaghi elementi in ordine alle sue mansioni.

Ogni anno l'Economista, avvalendosi della collaborazione di un Fattore, doveva registrare in un apposito libro tutti i prodotti agricoli delle «Possessioni Cavaglioni»¹⁹², registrazione che spettava poi al «Computista» riprodurre, a sua volta, in un apposito libro depositato presso la Congregazione. Oltre questa ovvia operazione preliminare l'Economista doveva curare la riscossione di tutti i crediti dello Studio, danaro proveniente da locazioni di immobili della Università e da interessi maturati dai suoi capitali. Nel caso di insolvenza da parte dei debitori, egli doveva riferire alla Congregazione per riceverne istruzioni. Non rientrava invece nei suoi compiti l'esazione dei «salarii dei Castelli» i quali costituivano una entrata particolare¹⁹³ ed erano riscossi direttamente dal Capitano Generale per conto del Comune¹⁹⁴ e venivano poi passati all'amministrazione universitaria.

¹⁹¹ Cfr., BuU., Bs. 191, fasc. 3, cc. 79r-80v.

¹⁹² L'espressione «cavaglioni» indica l'insieme dei covoni di grano o di altre biade prima della trebbiatura. Ancora oggi questa espressione è viva, in Emilia, nell'uso dialettale, come «cavajon».

¹⁹³ Nel 1638 il Comune stanziava a favore dello Studio la somma di 192 scudi, che si ricavano dai tributi imposti dalla città ai «castelli» del contado di Urbino, per rendere possibile un potenziamento delle attività didattiche dello Studio medesimo. Nel 1680 il Comune pretende la revoca della concessione di detti somme (cfr., *infra*, vol. II, doc. XXX, p. 85) e la controversia si risolve con una transazione che assegna in perpetuo alla Università i «salarii dei Castelli» (cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXIII, p. 94). Nel 1681 questi proventi vengono destinati agli stipendi di quattro nuovi Lettori (cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVI, p. 102).

¹⁹⁴ Cfr. *Decr. Duc.*, vol. V, c. 230r, nonché *CO.*, vol. XIII, c. 37v.

Infine, ogni bimestre, l'Economo doveva presentare un resoconto delle spese da sottoporre alla approvazione del primo Rettore il quale poi ordinava al Segretario di preparare le bollette di pagamento.

9 - Il Bidello.

L'importanza del Bidello nella vita della Università era molto più grande di quanto non sia oggi. E ciò potrà forse suscitare meraviglia se si tiene conto che ora il Bidello è solo un collaboratore senza più quei poteri che l'avevano contraddistinto nei secoli passati. Nel periodo che noi esaminiamo il Bidello era invece un funzionario con notevoli attribuzioni previste dai Capitoli dello Studio¹⁹⁵. Si può mettere in relazione con la riforma dello Studio un documento¹⁹⁶ che riguarda l'elezione del Bidello e del Cancelliere, funzionari prima non molto noti e che ora sembrano essere un indice del maggior sviluppo della istituzione. Tali elezioni venivano proposte dal Priore del Collegio e si svolgevano con il solito sistema della «pallottazione», la quale si ripeteva per ogni candidato fino a che uno di questi non aveva raggiunto la maggioranza relativa.

La sua scelta non cadeva mai su persone di bassa estrazione sociale, o su coloro che esercitavano vili mestieri¹⁹⁷. E' questo certo perchè egli aveva anche specifiche e delicate funzioni di controllo su talune attività universitarie lungo il corso dell'anno accademico. Il Bidello aveva il grado e la funzione di pubblico ufficiale all'interno dell'Università.

¹⁹⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 114.

¹⁹⁶ Cfr., *Decr. Duc.*, vol. II, cc. 245v-246v., et *infra*, vol. II, doc. IV, p. 23.

¹⁹⁷ Cfr., *Visconti A., op. cit.*, pp. 78-79.

Da quanto già detto a proposito dei Lettori¹⁹⁸, sappiamo infatti che il Bidello aveva l'incarico di controllare la regolarità delle lezioni e di annotare «*in suis codicibus*» le assenze e le negligenze dei singoli Lettori. Era poi suo dovere riferire al Rettore le irregolarità constatate, riservandosi poi questi di provvedere a decurtare lo stipendio dei Lettori neglienti proporzionalmente alle loro assenze.

Era questa la naturale conseguenza del cosiddetto sistema delle «puntature», già da noi ricordato, per mezzo del quale il Bidello segnava nell'apposito registro, con una serie di «punti» collocati presso il nome di ogni docente, il numero delle lezioni impartite e di quelle non tenute per assenza di studenti o per più o meno giustificato impedimento dei docenti. Sulla base di quanto annotato in tale registro veniva poi corrisposto lo stipendio con o senza ritenute. E' inutile dire che col sistema delle «puntature» il Bidello offriva al Rettore un quadro esatto della diligenza dei Lettori.

Funzione delicatissima, dunque, alla quale il Bidello era strettamente tenuto, pena l'applicazione di multe nei casi più gravi. Se mancava infatti di «puntare» le assenze di qualche Lettore, il Bidello poteva venir sospeso anche per la durata di tre anni, trascorsi i quali non poteva più correre allo stesso incarico¹⁹⁹.

Parte del danaro, dovuto alle trattenute sugli stipendi dei Lettori, veniva corrisposto al Bidello, aggiungendosi al suo salario base nella misura di un terzo dell'intera somma non pagata ai Lettori neglienti²⁰⁰.

Il Bidello - che doveva essere vestito convenientemente nell'esercizio delle sue quotidiane mansioni e, quando parte-

¹⁹⁸ Cfr., *supra*, pp. 63-65.

¹⁹⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXVII, p. 121.

²⁰⁰ Cfr., *infra*, vol. II, LXXXI, p. 294.

cipava a pubbliche cerimonie, doveva indossare una particolare divisa, pena la rimozione immediata dall'incarico²⁰¹ - controllava che anche i Lettori, conformemente alle precise disposizioni della Congregazione dello Studio²⁰², vestissero un particolare abito («abito talare») quando si recavano allo Studio per tenere le lezioni²⁰³. E' d'altra parte notissimo il costume di esigere, nei secoli di mezzo, una certa solennità di abbigliamento nell'esercizio di funzioni particolarmente elevate come, ad esempio, quelle dell'insegnamento.

Ma non si fermavano qui i compiti del Bidello. Vero e proprio cerbero nei confronti dei Lettori, egli doveva controllare se fosse, o meno, osservata la disposizione della Congregazione circa il divieto di portare in cattedra le lezioni scritte²⁰⁴. In caso di mancata osservanza il Bidello annotava la irregolarità, che veniva considerata dal Rettore alla stregua di un giorno di assenza ingiustificata dalle lezioni.

Il Bidello, inoltre, aveva il compito di notificare ai Lettori della Università le disposizioni che la Congregazione dello Studio, di volta in volta, prendeva su vari problemi²⁰⁵.

Capitolo IV

IL PERIODO DI CLEMENTE XI

1 - La politica di riforma degli studi universitari.

Il secolo XVIII segna, nella vita universitaria e in generale nel campo della cultura, un momento particolarmente difficile. La crisi non era dovuta, come nel Cinquecento, alla crisi degli ordinamenti, ma prendeva le mosse da ragioni molteplici e profonde: di carattere culturale e scientifico¹.

Già nel '600 la crisi si poteva dire in atto, anche se alla sua base c'erano state ragioni ben diverse, quali il passaggio di poteri e mutamenti politici in un succedersi brevissimo. Abbiamo avuto modo di vedere sia pur brevemente quali siano state queste ragioni, che si riflettono negativamente sulla vita culturale².

Un radicale rinnovamento di principi e, insieme, di metodi di studio in tutte le scienze e soprattutto in quelle morali, una più ampia aspirazione alla libertà di pensiero e di parola, avevano creato nella Università, che è sempre la prima a risentire di impulsi siffatti, focolai per una era nuova, per riforme sociali, giuridiche ed economiche.

Nel 1625 Urbano VIII intuì queste nuove esigenze. Cercò quindi di affrontare il problema centralizzando nelle

²⁰¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXXXIII, p. 433.

²⁰² Cfr., *Verb. C. S.*, 1767-1791, c. 141v.

²⁰³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXXXIV, p. 434.

²⁰⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXVIII, p. 211.

²⁰⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXXV, p. 418.

¹ Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, p. 120.

² Cfr., *supra*, pp. 18-20.

mani del Vescovo tutta la direzione della vita universitaria. Le autonomie locali erano infatti in crisi ed incapaci di funzionare con propria responsabilità di decisioni in un'epoca in cui lo Studio era già decisamente principesco.

Il fenomeno della vita culturale universitaria diveniva ora di interesse generale per tutto il principato apostolico e quindi non più limitatamente ad una certa città ed alla sua provincia. Di qui deriva una più attenta vigilanza del Vescovo sulla vita degli Atenei per contenere entro certi limiti queste precise esigenze. Ma se il Vescovo, quale principe della Chiesa, poteva garantire la fedeltà dell'istituto universitario al governo pontificio e la piena ortodossia dell'insegnamento impartitovi, mancava tuttavia a lui quella particolare conoscenza tecnica che l'incremento degli studi richiedeva costantemente. Per questa ragione era coadiuvato nel difficile compito di guidare l'Università dal Collegio dei Dottori, che era certamente più competente nel riconoscere le necessità dello Studio e nel suggerire i dafarsi per venire incontro a difficoltà oggettive³.

Nel settecento, dunque, il Vescovo era l'arbitro della vita scolastica, legittimo rappresentante dello Studio e supremo protettore, mentre restavano accanto a lui i Collegi Dottorali, ed in Urbino la Congregazione, in funzione di organi consultivi. Nel 1720 ad opera di Clemente XI furono emanate notevoli riforme che non tolsero valore alle precedenti, ma che riaffermarono l'esclusivo potere del Vescovo. Nelle Università dello Stato pontificio, infatti, queste riforme divennero operanti ed è quindi ragionevole supporre, anche se in difetto di notizie precise in proposito, che anche l'Università urbinata ne fosse toccata.

Le riforme affrontavano su basi nuove la realtà del momento: si svincolò dall'autorità politica locale la direzione

³ Cfr., SIMBONI L., *op. cit.*, p. 99.

dello Studio e si crearono organi propri che garantissero, con il buon funzionamento dal punto di vista tecnico e culturale, anche una maggiore fedeltà al Pontefice⁴.

2 - *Provvedimenti particolari per l'Università e la biblioteca.*

Quando Gian Francesco Albani fu eletto Papa nel 1700, l'Università urbinata entrò in un particolare periodo di prosperità. Fu proprio nei primi anni del suo pontificato che il Pontefice, con suo Breve dell'anno 1706, riservò un posto di Uditore presso la Rota di Macerata ad un Dottore iscritto al Collegio urbinato dei Dottori ed in possesso di laurea conseguita presso la Università di Urbino⁵. Le ragioni che indussero Clemente XI a tale concessione, oltre a quella di dimostrare così la sua gratitudine verso la città che gli aveva dato i natali e che lo aveva visto frequentare gli studi e conseguire poi la laurea, fu soprattutto quella di sottolineare la validità degli insegnamenti giuridici impartiti nella sua Università e quindi l'alto grado di preparazione di coloro che, conseguita la laurea, erano divenuti membri del Collegio.

A distanza di un anno lo stesso Clemente XI ripeté una identica concessione per un posto di Uditore presso la Rota di Perugia⁶: il posto nei tribunali rotali, a Dottori urbinati, confermava indubbiamente allo Studio il prestigio conquistato⁷.

Queste aggregazioni ai tribunali rotali erano perpetue e la persona, designata ed unanimemente eletta, rimaneva

⁴ Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, pp. 189-191.

⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXVIII, p. 214.

⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXI, p. 228.

⁷ Quando si metteva a concorso un posto presso la Rota maceratese o perugina, gli aspiranti dovevano presentare un memoriale

in carica fino a che, per sopraggiunti limiti di età, non doveva lasciare l'alto ufficio. In questo caso, con identica procedura, si procedeva alla nomina di un nuovo membro.

Il far parte di questi tribunali richiedeva una valida e solida preparazione pratica e teorica, conseguita rispettivamente nello Studio e presso il Collegio. E poichè la nomina ad Uditore rotale interessava sempre i migliori fra gli appartenenti al Collegio, per suo mezzo veniva implicitamente riconosciuta la validità degli insegnamenti impartiti nell'ambito della Università, e coltivati poi in seno a quel Collegio.

L'interessamento di Clemente XI si spinse fino al punto di curare in particolar modo l'istituzione di un Collegio di Studi nel Cenobio dei Frati Minori Conventuali di San Francesco, con tre letture: Logica, Filosofia e Metafisica, le quali dovevano servire ai giovani, che frequentavano il collegio, per meglio affrontare poi gli studi universitari.

Furono riorganizzati dallo stesso Papa anche gli studi inferiori che si tenevano nel Collegio dei Nobili, prezioso vivaio e seminario per il futuro della Università.

Sempre allo spirito dell'intervento riformatore di Clemente XI si riallaccia la costruzione di un nuovo palazzo che avrebbe dovuto ospitare il Collegio dei Nobili, le Scuole Pie, la Rota e parte dello Studio⁸.

Infatti, a seguito di una formale richiesta della Congregazione dello Studio, tramite il primo Rettore Carlo Emanuele Paciotti, nobile urbinato, il Pontefice concesse ai Lettori Domenicani lo stesso grado di coloro che insegna-

in cui fossero elencati i titoli di studio e gli altri eventuali incarichi ricoperti in altre Università. La Congregazione dello Studio si riservava l'esame dei requisiti per poi designare il Giudice rotale (cfr., *Verb. C. S., 1710-1735*, c. 103v).

⁸ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXIII, p. 298.

⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXI, p. 228.

vano nelle Università di Bologna e di Padova¹⁰, nelle quali, quando un Lettore appartenente ad ordine religioso aveva tenuto l'incarico per quattro anni, diventava Maestro di Provincia. Questo privilegio già godevano, nella nostra Università, i Lettori Francescani e quelli appartenenti all'Ordine di San Girolamo¹¹.

Il Pontefice favorì inoltre l'introduzione della cattedra di Istituzioni Criminali¹² che costituiva una novità pressochè assoluta, se si pensa che in altri Studi, quale quello di Perugia, la medesima fu introdotta solo nel 1746¹³.

Un accenno particolare va fatto in merito alla istituzione di una biblioteca pubblica a favore della Città¹⁴.

In Urbino esisteva una grossa biblioteca sorta per volontà del Duca Federico e continuamente arricchita con rarissimi e preziosissimi codici greci latini ed ebraici. Questa raccolta di libri era caratterizzata dai criteri di sistematicità con i quali era stata riunita dal Principe il quale non aveva mancato di procedere, come sempre, seguendo un disegno prestabilito nel far rivivere l'antichità classica. Egli infatti divide con Nicolo V¹⁵ il merito di aver fatto eseguire un gran numero di traduzioni dal greco e un numero rile-

¹⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXIV, p. 235.

¹¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXX, p. 292.

¹² Cfr., *supra*, p. 53, *et infra*, vol. II, doc. LXXV, p. 237.

¹³ Cfr., *ERMINEI G., op. cit.*, p. 292.

¹⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXVII, p. 240.

¹⁵ Tommaso Parentucelli da Sarzana (1397-1455) Papa dal 1447 al 1455 col nome di Nicolo V, umanista e mecenate insigne, appassionato raccoglitore di libri '... usava dire che due cose farebbe s'egli potesse mai spendere ch'era in libri e murare. E l'una e l'altra cosa fece nel suo pontificato...'. Cfr., *VESPASIANO DA BISTICCI, Vite di uomini illustri dai sec. XV, ripubblicate da BARTOLI A., Firenze 1859; e BALDI B., Vita e fatti di Federico da Montefeltro Duca d'Urbino, Roma 1824*, p. 10.

vante delle più importanti interpretazioni, illustrazioni e simili.¹⁶

A questa raccolta partecipò attivamente Vespasiano da Bisticci¹⁷ e ciò che questi ne riferisce mostra quale fosse l'ampiezza singolare e la ricchezza unica della raccolta urbinata. Ciò abbiamo ricordato per meglio comprendere quale fonte di sapere fu sottratta alla disposizione della Città, quando la biblioteca in seguito a regolare acquisto, fu trasportata a Roma per volontà del Pontefice, l'allora Alessandro VII¹⁸. Ed è forse per rimediare alla perdita di tali e tanti strumenti culturali e soprattutto per dotare Città e Studio di nuovi e più attuali strumenti - la biblioteca ducale era costituita soprattutto da codici manoscritti e incunabili - che Clemente XI fece aggiungere, nel 1720, un nuovo braccio al convento di San Francesco per contenerci la nuova costituenda biblioteca¹⁹ destinata alla utilità ed allo studio degli stessi francescani, dei cittadini e degli studenti.²⁰

I libri donati dal Pontefice, che costituiscono tuttora la base della attuale biblioteca Universitaria, furono sistemati in modo organico nella nuova sede. Parte di questi libri era stata peraltro donata, intorno agli anni 1719-20,

dall'urbinate Alessandro Fedeli²¹, Vescovo di Iesi, che per testamento aveva voluto dimostrare in modo tangibile il suo attaccamento alla città natale; così, come, per legato, se ne erano aggiunti molti altri di medicina, appartenuti a Giovanni Maria Lancisi, medico del Pontefice²².

Tutto ciò è narrato dalla Bolla «*Cum Nos Civitatem*»²³ di Clemente XI contenente anche le disposizioni che dovevano regolare il buon funzionamento della biblioteca: 1) i libri dovevano essere schedati e disposti per materia e potevano concedersi anche a prestito per essere consultati fuori della biblioteca; 2) potevano essere letti anche i libri, cosiddetti «all'indice», ma la loro consultazione doveva

*namque ipsius civitatis, nec non Studiosorum ad Universitatem Studii Generalis in eadem Civitate erectam confluentium instituerimus...*²⁴.

¹⁶ Alessandro Fedeli, nato in Urbino nel 1641, uomo di particolare cultura, che si era dedicato allo studio delle Belle Arti, della Filosofia e della Teologia scrisse, nel 1698 un volume intitolato *Sacrae Congregationis Supremae, ac Sanctae Universalis Inquisitionis de Urbe aeterna fonti et turis pro iustitia edicti moderni Aepiscopi aeterni prohibentis quamdam Libellus in Civitate et tota Dioecesi nell'anno 1698 in folio*. (Cfr., VECCHIETTI F. M., *Biblioteca Picena ossia notizie storiche delle opere e degli scrittori Piceni*, vol. IV, Osimo 1794, pp. 96-98). Fu dapprima Canonico nella città di Urbino, giudice votante del Collegio dei Dottori, Vicario Generale di Urbino e Vescovo Apostolico di Imola e di Fano. Fu poi nominato, nel 1690 dal Pontefice Alessandro VIII, Vescovo di Acquapendente ed in seguito, nel 1695, da Papa Innocenzo XI, Vescovo di Iesi. Da ultimo fu eletto da Clemente XI Vescovo Assistente al Soglio Pontificio. Morì nel 1715. Cfr., NARDINI L., *Cenno storico sulla Biblioteca della libera Università di Urbino*, Urbino 1909, p. 3.

²¹ Cfr., *infra*, vol. II doc. LXXVII, p. 241: «... illisque super alios Codices praesertim ad artem medicam pertinentes, quosque Joannes Maria Lancisius, dum vivit, Cubicularius, et Medicus Noster secretus, propenso in eandem patriam nostram animo, dictae Bibliothecae legaverat, addi iussimus...».

²² Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXVII, p. 240.

¹⁷ Cfr., BURCKARDT J., *La civiltà del Rinascimento in Italia*² (Trad. ital. di D. VALBUSA), Firenze 1943, p. 262.

¹⁸ Su questa partecipazione di VESPASIANO DA BISTICCI (1421-1493) cfr., VOITZ G., *Il Risorgimento della antichità classica ovvero il primo secolo dell'umanesimo*, vol. I, (trad. ital. di VALBUSA D.), Firenze 1888-1897, p. 224.

¹⁹ Nel 1657 la biblioteca fu trasportata a Roma ed unita alla Biblioteca Apostolica Vaticana, ove tuttora si trova nel «Fondo Urbinate».

²⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXVII, p. 240.

²¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXVII, p. 241: «... ad usum et commoditatem eorumdem Fratrum, ac Civium, et Incolarum quo-

essere permessa solo a coloro che per motivi di studio ne avevano necessità. Per tale consultazione era però necessario un permesso speciale dell'addetto responsabile, salva l'approvazione ecclesiastica, e detti libri proibiti dovevano peraltro essere sistemati in scaffali separati e non alla portata di tutti; 3) nella sala adiacente la biblioteca, doveva essere affisso il regolamento per la consultazione dei libri, l'inosservanza del quale portava come conseguenza l'esclusione dal diritto di accedere alla biblioteca. Sulla porta d'ingresso, nella parte interna, si leggeva: *Libros hinc amovere nefas esto*²⁴.

La direzione della Biblioteca era affidata ai Frati di San Francesco che, nei giorni prestabiliti e nelle ore fissate, dovevano tenere aperta la Biblioteca per permettere l'accesso degli studiosi.

Un curioso incidente si verificò, a distanza di due anni, quando i Frati Minori di San Francesco serrarono la biblioteca in seguito alla decisione della Congregazione dello Studio di escluderli dagli incarichi delle letture di Filosofia. Ciò procurò notevoli inconvenienti e disagi per cui la Congregazione decise di riaffidare ai Frati di San Francesco l'incarico delle suddette letture, ottenendo come corrispettivo non solo la riapertura della biblioteca, ma anche l'obbligo da parte di quei religiosi «di assistere alla Libreria per il pubblico ingresso, ogni giorno in ore determinate»²⁵.

Sostanzialmente questa situazione durò, senza cambiamenti degni di nota fino oltre la seconda metà del secolo XIX quando, per la costituzione del Regno d'Italia, la biblioteca passò alla Università, subendo notevoli diminuzioni nel numero dei libri ad opera forse - si dice - degli stessi

Frati²⁶, ma soprattutto ad opera di possibili privati cittadini che arricchirono così le loro biblioteche di preziosi volumi.

Vorremmo qui accennare, sia pur brevemente, al problema della esistenza di una biblioteca universitaria accanto a quella conventuale di San Francesco. La sua esistenza non è confermata da alcun documento. Sappiamo però che, nella stessa sede della biblioteca di San Francesco, dopo il 1800, venivano conservati anche i libri acquistati dalla Università; e questo perchè non si aveva locali sufficienti per una distinta ed una autonoma collocazione²⁷. Ciò è confermato indirettamente da alcuni passi dei Verbali della Congregazione dello Studio, nei quali si legge di stanziamenti in danno per l'acquisto di libri per la Università da collocarsi poi nella biblioteca pubblica sita nel convento di San Francesco²⁸.

In seguito, la biblioteca fu trasportata nei locali della Università essendo stati soppressi gli Ordini religiosi, fra cui l'Ordine dei Frati Minori Conventuali di San Francesco²⁹. Ciò avvenne in seguito alla soppressione degli enti ecclesiastici per il Decreto 3 gennaio 1861 del Commissario Generale Straordinario per le Marche, Lorenzo Valerio, che stabiliva l'incameramento delle Librerie Claustrali, sopresse nella provincia di Pesaro-Urbino, alla biblioteca universitaria³⁰.

²⁴ Cfr., MORANTI L., *La Biblioteca Universitaria di Urbino e i suoi incunaboli*, Urbino 1964, p. 9.

²⁵ Cfr., MORANTI L., *op. cit.*, p. 11.

²⁶ Cfr., BuU., Bs. 80, fasc. 7, c. 14v.

²⁷ Cfr., *supra*, p. 98, *et infra*, vol. II doc. LXXX, p. 292.

²⁸ Cfr., NARDINI L., *op. cit.*, p. 15.

²⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXVII, p. 243.

²⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXX, p. 292.

3 - La preparazione della Bolla «*Inter Multiplices*» (1721) e Innocenzo XIII.

L'Università di Urbino non cessò mai, dunque, di essere beneficata dall'interessamento di Clemente XI ed è proprio nel periodo di questo Pontefice che gli studi universitari ebbero un notevole incremento, anche per la cura costante della famiglia Albani nelle persone di Orazio e Annibale, che non mancarono mai di farsi interpreti delle aspirazioni cittadine anche dopo la morte dello stesso Pontefice³¹. Infatti, oltre a sollecitare costantemente l'intervento del Papa a favore dello Studio urbinato³², essi presero parte attiva alla emanazione della Bolla «*Inter Multiplices*» con un memoriale contenente tutti i privilegi concessi in diversi tempi, dai vari Pontefici³³.

In questa Bolla il Papa, considerando... *firmiora esse ea quibus Sedis Apostolicae saepius intercedit auctoritas*... non solo richiamava, ma inseriva per intero le Bolle dei suoi predecessori concernenti lo Studio urbinato ed il Collegio dei Dottori. Ribadiva poi il principio che tutti i sudditi, dimoranti nella città e suo contado, non potessero godere delle facoltà e dei privilegi inerenti al dottorato se non l'avessero conseguito nell'Università locale. Per sua esplicita volontà, infatti, anche i suoi nipoti Alessandro ed Annibale, nonostante che dimorassero a Roma e vi avessero terminato gli studi, tornarono in Urbino per conseguirci la laurea in *utroque iure*³⁴.

³¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXVIII, p. 319.

³² Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXVIII, p. 245.

³³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LX, p. 199.

³⁴ Alessandro Albani venne in Urbino nel 1717 per conseguire nello Studio Urbinato la laurea in diritto civile e diritto canonico pur essendo già laureato nella Università della 'Sapienza' di Roma (Cfr., NARDINI L., *op. cit.*, p. 4).

La Bolla che stiamo esaminando è la prima codificazione di tutti i privilegi spettanti alla Università e in vari tempi concessi dai Pontefici.

Già dal 1705 il Pontefice aveva manifestato il proposito di interessarsi allo Studio. Infatti, attraverso Domenico Riviera³⁵, aveva richiesto alla Congregazione la preparazione di un memoriale contenente la precisa testimonianza di tutti i privilegi concessi allo Studio.

Intanto la Congregazione non era rimasta inoperosa. Essa aveva, infatti, precedentemente disposto che si compilasse una relazione sullo stato generale dello Studio da inviare al Marchese Corboli³⁶ - «che desiderava d'avere tutto lo stato dello Studio con gran sollecitudine»- essendo questa una precisa volontà del Papa³⁷.

La relazione, redatta ad opera di Antonio Semproni³⁸, fu inviata a Roma senza ritardo³⁹.

La Congregazione aveva compresa tutta l'importanza della nuova richiesta del Papa e si era quindi adoperata af-

³⁵ Domenico Riviera nacque in Urbino nel 1671, dove compì i suoi primi studi; passò poi a Bologna, nel Collegio dei Nobili, dove perfezionò la sua preparazione. Nel 1688 conseguì la laurea in legge ed in Teologia. Nominato da Innocenzo XII coadiutore di Raffaele Fabretti nella custodia dell'Archivio Segreto Vaticano, divenne poi titolare di questo ufficio. Nel 1733, per volontà di Clemente XI, fu assunto alla porpora cardinalizia. Morì nel 1752 (Cfr., LUER B., *op. cit.*, pp. 42-45).

³⁶ Curzio Corboli (...1669...1684...) nobile urbinato, dopo essere stato Rettore della Università, si stabilì a Roma dove, fra l'altro curava gli interessi della Università - appoggiando la richiesta di questa ultima presso la Congregazione del Buon Governo di Roma (Cfr., *Verb. c. s.*, 1680-1710, c. 31v).

³⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LV, p. 189.

³⁸ Antonio Semproni, nobile urbinato, ricoprì per molti anni la carica di Rettore della Università (Cfr., *infra*, p. 115).

³⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LV, p. 189.

finchè il nuovo e più completo memoriale venisse inviato a Clemente XI con la massima urgenza⁴⁰.

Sulla base di questo secondo memoriale il Papa preparava la *Inter Multiplices* che veniva poi emanata soltanto più tardi a causa della morte del Pontefice avvenuta nel maggio del 1721⁴¹. Il suo successore Innocenzo XIII, emanò infatti, con sua Bolla *«Rationi congruit»*, la predetta *«Inter Multiplices»*, rendendo così operante un provvedimento pontificio che può considerarsi la pietra fondamentale dell'Ateneo urbinato riassumendo in sé e confermando tutti i privilegi e le facoltà accordate da Duchi, Pontefici, Legati, sia al Collegio dei Dottori, sia al pubblico Studio che alla Università.

La Bolla *«Inter Multiplices»* inizia ricordando come Urbino, oltre ad avergli dato i natali, avesse dato a Clemente XI i primi elementi culturali, quindi passa a ricordare i suoi studi superiori presso lo Studio urbinato e la laurea conseguiti con la successiva sua partecipazione al Collegio dei Dottori⁴². Seguono poi tutte le Bolle precedentemente emanate dai vari Pontefici: quelle di Giulio II⁴³, Pio IV⁴⁴, Urbano VIII⁴⁵, Innocenzo X⁴⁶, Alessandro VII⁴⁷, Clemente X⁴⁸, Innocenzo XI⁴⁹.

L'incremento dato da Clemente XI alla Università urbinata continuò nei tempi successivi per opera soprattutto della

sua famiglia⁵⁰. Infatti il Cardinale Annibale Albani⁵¹, lasciato nel 1751 in legato una somma di tremila scudi per la istituzione stabile di una nuova cattedra di Lingua greca⁵². Del resto, altrettanto benemeriti furono altri personaggi della famiglia Albani e sotto la loro protezione la Università continuò a prosperare fino a che non giunse l'invasione francese (1796).

4 - Dalla morte di Clemente XI (1721) all'invasione francese (1796).

Per tutto il periodo che va dalla morte di Clemente XI all'invasione francese, l'Università si mantenne in un equilibrio stabile ed i vari Pontefici non aggiunsero nulla di rilevante alle linee essenziali in cui si era fissata la istituzione universitaria urbinata per opera di Papa Albani⁵³.

La Università e la città stessa si vennero a trovare peraltro in una posizione di favore quando Lorenzo Ganganelli da Sant'Arcangelo di Romagna, nel maggio del 1769, venne eletto Papa col nome di Clemente XIV. Così, a distanza di

³⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXVIII, p. 245.

⁴⁰ Annibale Albani (1682-1751), compi i suoi studi nel Seminario Romano, dove conseguì la laurea dottorale *«in utroque iure»*. Nel 1703 ottenne la laurea dottorale nella Università di Urbino. Nominato dal Pontefice, Cameriere Segreto pontificio e poi Presidente della Camera Apostolica, nel 1709 fu inviato, quale Legato, presso l'Imperatore Giuseppe I di Germania. Nel 1711, per i suoi meriti, fu elevato alla porpora cardinalizia. Fu particolarmente legato alla città di Urbino e soprattutto interessato alle sorti della Università (cfr., Licci B., op. cit., pp. 45-48).

⁴¹ Non sappiamo perché, nonostante il Legato dell'Albani non si ritrovi più l'insegnamento di lingua greca dopo quello di Francesco Avato (cfr., *Verb. C.S.*, 1735-1767, cc. 112v-113r, e, *infra*, p. 130).

⁴² Cfr. *supra*, p. 103.

⁴³ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LX, p. 199.

⁴⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXVIII, p. 245.

⁴⁵ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXIII, p. 249.

⁴⁶ Cfr., *infra*, vol. II, doc. LXXXVIII, p. 256.

⁴⁷ Cfr. *Bull. Rom.*, tom. XI, pars altera, pp. 172-173.

⁴⁸ Cfr. *Bull. Rom.*, p. 173.

⁴⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. X, p. 34.

⁵⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XVI, p. 41.

⁵¹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXI, p. 57.

⁵² Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXXIV, p. 96.

poco meno di cinquantanni, per l'elevazione al Soglio Pontificio di un alto personaggio legato alla città di Urbino, si ripeteva la particolare situazione di favore che si era avuta con Clemente XI.

Nel giugno dello stesso 1769, infatti, il Pontefice, rispondendo alle lettere di congratulazioni inviategli dal Gonfaloniere e dai Priori di Urbino tramite i Cardinali Gianfrancesco Albani⁵⁴ e Benedetto Veterani⁵⁵, protestava la sua particolare benevolenza verso la città chiamandola giustamente sua «Patria» e «Madre»⁵⁶ e facendo sapere il suo desiderio di accrescere il lustro della città e della Università⁵⁷.

Fin dal 1768 era nata una controversia, fra la Congregazione dello Studio e i Padri Conventuali Minoriti di San Francesco, circa il conferimento degli incarichi per le cat-

⁵⁴ Gianfrancesco Albani, pronipote del Papa Clemente XI, fu eletto alla porpora cardinalizia a soli 27 anni da Benedetto XIV nel 1747 e, nonostante i suoi numerosi incarichi presso la Curia Romana, mostrò sempre particolare interesse per le sorti della Università urbinata, facendosi interprete delle esigenze di quest'ultima presso i Pontefici, ed in particolare modo presso Clemente XIV (Cfr., Ligt B., *op. cit.*, p. 75).

⁵⁵ Benedetto Veterani nacque in Urbino nel 1703. Dopo aver conseguito in patria la laurea dottorale, passò a Roma al servizio della Santa Sede. Eletto Cardinale nel 1766, intervenne sovente a sostegno della Università urbinata quale arbitro compositore della vertenza con i Padri Conventuali di San Francesco (Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXIV, p. 392).

⁵⁶ Cfr., Ligt B., *op. cit.*, p. 249.

⁵⁷ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXVIII, p. 402, ove si legge: «... sebbene non debba arrogare a se stessa, ma giustamente concedere Urbino ad altri luoghi il pregio dell'origine, e della vera nascita dell'Illustrissimo Padre, reputa nondimeno a proprio illustre fregio, che fino dall'anno 1703 la di lui famiglia sia stata aggregata all'ordine civico urbinata, mediante l'elezione del fu Signor Ganganelli, e di Lui discendenti, e che in appresso una tale elezione siasi distesa anche all'Ordine Patrizio nella persona del Signor Cavaliere Giacomo Gan-

tedre di Teologia a quest'ultimi⁵⁸. Il fatto che i Padri Conventuali pretendessero, come loro diritto, il conferimento dell'incarico della lettura di Teologia⁵⁹, costituiva una grave limitazione, non priva di conseguenze, all'autonomia della Congregazione nel governo della Università. Veniva infatti ad essere limitato il potere di conferire gli incarichi nell'ambito delle letture, potere che derivava alla Congregazione direttamente dalla Bolla «*Aeternae Sapientiae*» che istituiva la Università urbinata⁶⁰.

La questione si trascinò per alcuni anni fino a che, per interessamento dei Cardinali Gianfrancesco⁶¹ ed Alessandro Albani⁶² nonché del Cardinale Benedetto Veterani⁶³, protettori dello Studio, Clemente XIV non compose definitivamente, con suo Breve «*Inter commissae*»⁶⁴ la controversia stabilendo che *in perpetuo* l'incarico di Teologia fosse assegnato ad un Minore Conventuale⁶⁵.

ganelli e, suoi discendenti nipote ex fratre di Sua Santità». Prosegue quindi il passo dicendo: «Fu poi compartita ad Urbino la vantaggiosa sorte, che la medesima Santità Sua nell'età più florida compì in questa città i suoi primi studij vestisse ivi in quel Convento de Padri Conventuali l'Abito Serafico, ivi compisse il suo tirocinio, ivi protestasse, e fosse ascritto tra figli di quel fortunato Convento...».

⁵⁸ Cfr., *supra*, p. 52, et *infra*, vol. II, doc. XCIX, p. 357.

⁵⁹ Cfr., *infra*, vol. II, doc. C, p. 359.

⁶⁰ Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXVI, p. 70.

⁶¹ Cfr., *supra*, p. 106.

⁶² Alessandro Albani nacque in Urbino nel 1692. Compì i suoi studi in Urbino dove conseguì, nel 1717, in laurea *in utroque iure*. Dopo una breve parentesi, che lo vide arruolato nelle milizie del Papa, tornò ai suoi studi. Nel 1721 fu elevato alla Sacra Porpora da Innocenzo XIII. Nonostante i molti incarichi ufficiali presso la Santa Sede, non cessò mai di beneficiare la sua città natale e con essa la Università alla cui Biblioteca, nel 1783, donò tremilacinquecento volumi. Morì a Roma nel 1779 (Cfr., Ligt B., *op. cit.*, p. 62).

⁶³ Cfr., *supra*, pp. 106-107.

⁶⁴ Cfr., *infra*, vol. II, doc. CXXI, p. 408.

⁶⁵ Cfr., *supra*, p. 50.

Questo fu l'intervento di maggior rilievo di Clemente XIV nei confronti della Università urbinata che, senza notabili mutamenti, giunse alla fine del secolo XVIII, quando, per l'invasione francese, il suo normale funzionamento dovette subire una battuta di arresto.

I profondi rivolgimenti politici e sociali introdotti dalla Rivoluzione Francese, non possono intendersi disgiunti da un altrettanto profondo mutamento del pensiero. Essi pongono e promuovono il formarsi di nuove condizioni civili e culturali che si imporranno poi decisamente nel secolo XIX e che determineranno, per le Università, il sorgere di nuovi ordinamenti e di nuovi orientamenti scientifici. Il fenomeno non si produrrà peraltro nel giro di pochi anni, ma attraverso un faticoso e lungo alternarsi di innovazioni e di restaurazioni dell'antico regime, favorito dall'avvicendamento di regimi rivoluzionari e reazionari che si succedono dal 1797 anno della prima occupazione di Urbino, al 1860, anno di annessione della città al Regno d'Italia.

Con la occupazione francese, abbiamo detto, la vita della Università urbinata subì un arresto quasi totale, seguendo così le sorti di altri gloriosi Atenei italiani quali quello di Perugia⁶⁶ e quello di Bologna⁶⁷. Tale situazione si trascinò fino a che, nel 1808, per decreto di Napoleone, la Università fu soppressa ed in sua vece fu istituito un Liceo-Convitto nel palazzo appartenente al Collegio dei Nobili. Ma, nonostante il decreto napoleonico, la soppressione vera e propria non si verificò: le attività didattiche subirono un grave rallentamento ma in realtà non cessarono mai⁶⁸.

I limiti cronologici del nostro tema, almeno in questo momento, non ci consentono di seguire le vicende della Uni-

versità di Urbino nel periodo che va dalla soppressione accennata alla restaurazione pontificia. Ci limiteremo nondimeno a qualche breve cenno che servirà a sottolineare i riflessi del decreto napoleonico sul futuro della secolare istituzione. A Restaurazione avvenuta, infatti, la Bolla «*Quod Divina Sapientia*» di Leone XII, del 1824, premettendo che le Università della Monarchia Apostolica non dovevano più operare in concorrenza fra loro ma in collaborazione, introduceva la distinzione fra Università primarie, quali quella di Roma e di Bologna, ed Università secondarie, tra cui quella di Urbino. Si sanciva così la inferiorità di certi Studi rispetto ad altri, non solo per la riduzione del numero delle cattedre - che in Urbino, da 38 che erano, divenivano 17 -, ma soprattutto perché il titolo conseguito nelle Università secondarie non era idoneo per l'ammissione ai Collegi professionali ed alle cattedre universitarie.

Si aggiunga poi che a dette Università non era riconosciuto il diritto di conferire lauree in Medicina e Chirurgia e tanto meno di dare l'autorizzazione all'esercizio delle libere professioni.

Urbino aveva rischiato la soppressione della sua Università anche in seguito alla restaurazione pontificia che non aveva certo mancato di vagliare attentamente il provvedimento napoleonico, ma per intervento veramente providenziale di un altro Cardinale della famiglia Albani, Giuseppe⁶⁹,

⁶⁶ Giuseppe Albani nacque in Urbino nel 1750. Compì i suoi studi a Siena, nel Collegio Tolomei, avendo ben presto scelto la carriera ecclesiastica, arrivò agli alti gradi della diplomazia. Eletto Cardinale nel 1801, fu Segretario di Stato di Pio VIII e quindi Bibliotecario di Santa Romana Chiesa e Prefetto del Buon Governo. Nel 1831 Leone XII lo nominò Commissario straordinario delle Legazioni di Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Urbino e Pesaro. Oltre al già ricordato intervento a favore dell'Università si adoperò perché in Urbino venissero ripristinati i Tribunali soppressi dai Pontefici (Cfr., Lotti B., *op. cit.*, pp. 76-78).

⁶⁶ Cfr., ERMINI G., *op. cit.*, pp. 558-564.

⁶⁷ Cfr., SIMBONI L., *op. cit.*, pp. 139-142.

⁶⁸ Cfr., RAGAZZI A., *op. cit.*, pp. 12-14.

potè conservare la sua antica istituzione. Le 17 cattedre previste dalla Bolla di Leone XII erano ripartite fra le Facoltà di Teologia, di Diritto, di Filosofia e di Medicina; con diritto, quanto alle prime tre, di conferire lauree e, quanto all'ultima, semplici gradi di baccellierato⁷⁰ e di licenza⁷¹.

APPENDICE I

I RETTORI DELLO STUDIO DAL 1647 al 1799

La presente appendice trae origine dal ritrovamento di sei volumi che si conservano ora presso l'Università urbinata e che, insieme ai due già conosciuti¹, formano un complesso di otto volumi della Congregazione dalla sua costituzione al 1799.

Essi contengono i verbali delle sedute della Congregazione dello Studio che ci permettono di conoscere la vita dello Studio urbinata prima, poi dell'Università, in tutti i minimi particolari.

E' superfluo sottolineare l'importanza del ritrovamento di questi volumi, che l'incuria e il tempo avevano fatto dimenticare fra montagne di libri di identica forma, ma, all'esame, di contenuto ben diverso quantunque anch'essi di importanza indubbia².

Il ritrovamento si è svolto in due fasi: la prima fortunosa, la seconda frutto di una paziente ricerca, inseguendo le vicende che avevano subito i libri dell'amministrazione dei quali si supponeva l'esistenza, ma che erano risultati per lungo tempo introvabili.

Attraverso una indagine accurata del contenuto dei

⁷⁰ Cfr., *supra*, p. 81.
⁷¹ Cfr., *supra*, pp. 18-20.

¹ Cfr., BuU., Bs. 7, fasc. 1, 2, cc. 1-262, cc. 263-416.

² Questi volumi si riferiscono alla amministrazione finanziaria dell'Università.

citati otto volumi abbiamo potuto ricostruire, in maniera quasi completa, l'elenco dei Rettori dello Studio. Solo per alcuni di essi si riportano in nota elementi biografici e bibliografici. Il criterio da noi seguito è quello dell'ordine alfabetico.

Elenco dei Rettori dello Studio urbinato dal 1647 al 1799.

ALBANI Carlo, Mensale³, 1656 magg.-giu., 1657 magg.-1663 ag., 1673 magg.-giu., 1674 sett.-ott., 1676 nov.-dic., 1680 lugl.-ott., 1682 gen. - feb., 1683 sett.-ott.

ALBANI Orazio, Dottore, primo Rettore, 1683 feb., 1684 magg.-giu.-ag., 1686 mag.-giu., ag.-ott., 1687 magg.-giu., 1699 sett.-ott., 1703 magg.-giu., 1704 lugl.-ag., 1707 lugl.-ag., 1708 sett.-ott., 1709 nov.-dic., 1711. mar.-apr., 1712 luglio

ALBANI Prospero Giulio, Mensale, 1664 nov.-dic.

ANTALDI Carlo Antonio, primo Rettore, 1661 magg.-giu., 1662 giu.-lugl., 1663 lugl., 1667 giu.-ag.-nov., 1668 giu.-lugl., 1669 magg.-giu., lugl.-ag., 1670 magg.

ANTALDI Carlo Antonio, primo Rettore, 1750 gen.-feb., 1751 sett.-ott., 1752 lugl.-ag., 1754 mar.-apr. 1756 gen.-feb., 1759 gen.-feb., 1760 sett.-ott., 1762 mar.-apr., 1764 magg.-apr., 1764 magg.-giu., 1765 ott.-nov.

ANTALDI Francesco, Capitano, primo Rettore, 1739 ag.-sett., 1741 magg.-giu., 1743 gen.-feb., 1744 sett.-ott., 1746 lugl.-ag., 1747 magg.-giu., 1750 magg.-giu., 1751 gen.-feb., 1752

sett.-ott. 1754 magg.-giu., 1757 maz.-apr., 1758 mar.-apr., 1758 mar.-apr., 1758 nov.-dic., 1761 mar.-apr.

ANTALDI Francesco Maria, Marchese, primo Pittore, 1773 sett.-ott.,

ANTALDI Giovan Battista. Marchese, primo Rettore, 1770 mar.-apr., 1773 nov.-dic., 1775 magg.-giu., 1777 lugl.-ag., 1779 mar.-apr., 1780 magg.-giu., 1781 sett.-ott., 1785 lugl.-ag., 1785 magg.-giu., 1786 sett.-ott., 1785 lugl.-ag., 1785 magg.-giu., 1786 sett.-ott., 1788 mar.-apr., 1789 mar.-apr., 1793 lugl.-ag., 1794 sett.-ott., 1796 magg.-giu.

ANTALDI Guido Ubaldino, Mensale, 1653 (sett. ?), 1654 mar.-apr., 1665 mar.

ANTALDI Mauro, Cavaliere, primo Rettore, 1706 lugl.-ag., 1707 magg.-giu., 1708 lugl.-ag., 1709 mar.-apr., 1710 lugl.-ag., 1711 sett.-ott., 1713 mar.-apr., 1714 sett.-ott., 1716 magg.-giu., 1718 sett.-ott., 1721 mar.-apr., 1721 magg.-giu., 1723 nov.-dic., 1725 lugl.-ag., 1727 feb.-ma., 1728 sett.-ott., 1730 mar.-apr., 1731 sett.-ott., 1733 apr.-magg., 1734 ag.-sett., 1735 gen., 1736 gen., 1737 ag.-sett.

ANTALDI Thommaso, primo Rettore, 1666 apr., 1667 apr.

ANTALDI VITI Carlo Antonio, primo Rettore, 1766 gen.-feb., 1767 gen.-feb., 1769 magg.-giu.

ARCANGELI Luca Antonio, Uditore di Rota, primo Rettore, 1784 mar.-apr., 1786 mar.-apr., 1785 sett.-ott., 1787 sett.-ott., 1789 lugl.-ag., 1791 gen.-feb., 1794 gen.-feb., 1796 sett.-ott., 1798 sett.-ott.

ARMELLINI Federico, Capitano, primo Rettore, 1737 giu.-lugl., 1737 sett.-ott., 1738, ott.-nov., 1740 apr.-magg., 1742 gen.-feb.

BARTOLINI Fabio, Mensale, 1638 apr.-magg.

³ Nei primi anni di vita dello Studio troviamo frequente l'appellativo di «Mensale» perché eletto a mese (Cfr., *infra*, vol. II, doc. XXIX, p. 83), per designare quello che poi in seguito sarà il Rettore.

BIANCALANA Giovanni Battista, Uditore, primo Rettore, 1788 gen.-feb., 1789 sett.-ott., 1791 mar.-apr., 1793 nov.-dic., 1795 sett.-ott., 1797 magg.-giu., 1797 nov.-dic.

BIANCALANA Vincenzo, primo Rettore 1744 lugl.-ag., 1746 sett.-ott., 1747 lugl.-ag., 1749 sett.-ott. 1752 magg.-giu., 1753 gen.-feb., 1754 sett.-ott., 1756 sett.-ott., 1757 lugl.-ag., 1760 magg.-giu., 1761 gen.-feb., 1763 magg.-giu., 1763 nov.-dic., 1765 nov.-dic., 1769 lugl.-ag., 1772 gen.-feb., 1774 magg.-giu., 1776 gen.-feb., 1777 gen.-feb., 1778 magg.-giu., 1781 magg.-giu., 1782 lugl.-ag., 1784 sett.-ott.

BONAVENTURA Alessandro, Canonico, primo Rettore⁴, 1637 gen.-feb., 1667 gen. feb., 1672 sett.-ott., 1675 marz.-apr., 1676 dic., 1680 mar.-apr., 1682 lugl.-ag., 1683 nov.-dic., 1685 magg.-giu., 1686 lugl.-ag., 1688 magg.-giu., 1693 gen.-feb., 1693 lugl.-ag., 1679 lugl.-ag., 1699 nov.-dic., 1703 lugl.-ag., 1704 sett.-ott., 1707 magg.-giu., 1708 nov.-dic., 1710 gen.-feb., 1711 gen.-feb., 1712 magg.-giu., 1715 gen.-feb., 1716 gen.-feb., 1717 magg.-giu., 1718 sett.-ott., 1720 gen.-feb., 1721 magg.-giu.

BONAVENTURA Francesco, Capitano, primo Rettore, 1759 mar.-apr., 1761 sett.-ott., 1762 gen.-feb., 1764 gen.-feb., 1766 magg.-giu., 1767 marz.-apr., 1770 gen.-feb., 1773 gen.-feb., 1773 sett.-ott., 1775 mar.-apr., 1777 sett.-ott., 1778 mar.-

⁴ Nacque in Urbino nel 1643. Laureatosi «in utroque iure» nello Studio urbinato, si distinse come celebre giurista esercitando in vari luoghi della Legazione l'ufficio di Giudice, Avvocato e Consigliere. Nominato Preposto del Capitolo urbinato nel 1672, fu successivamente Vicario Capitolare quando era ancora Uditore del Legato Fabrizio Spada. Trasferitosi a Roma, dopo vari incarichi a lui affidati da Alessandro VIII (1689-1691) e da Innocenzo XII (1691-1700), fu nominato da Clemente XI suo Intimo Cubiculario e Grande Elemosiniere segreto. (Cfr., Lotti B., *op. cit.*, pp. 160-162). Mori nel 1721.

apr., 1780 sett.-ott., 1782 nov.-dic., 1783 mar.-apr., 1785 magg.-giu., 1785 gen.-feb., 1786 nov.-dic., 1788 nov.-dic., 1790 nov.-dic., 1792 nov.-dic., 1794 mar.-apr.

BONAVENTURA Giovan Battista, Arcidiacono, primo Rettore, 1711 lugl.-ag., 1713 gen.-feb., 1713 sett.-ott., 1715 nov.-dic., 1716 lugl.-ag., 1717 nov.-dic., 1719 nov.-dic., 1720 mar.-apr., 1722 nov.-dic., 1724 gen.-feb., 1725 magg.-giu., 1726 dic., 1727 gen., 1728 nov.-dic., 1730 magg.-giu., 1731 nov.-dic., 1733 giu.-lugl., 1734 ott.-nov.

BONAVENTURA Guido Antonio, primo Rettore, 1670 giu., 1671 magg.-giu., 1672 nov.-dic., 1674 gen.-feb., 1675 sett.-ott., 1676 feb.-ott., 1681 magg.-giu., 1681 nov.-dic., 1684 gen.-feb., 1685 lugl.-ag., 1687 sett.-ott., 1688 sett.-ott., 1691 lugl.-ag., 1693 magg.-giu., 1696 lugl.-ag., 1699 mar.-apr., 1702 lugl.-ag., 1703 sett.-ott., 1706 sett.-ott., 1708 mar.-apr., 1708 lugl.-ag., 1710 mar.-apr.

BONAVENTURA Livio, Mensale, 1653 giu., 1654 gen.-feb.-ma.

BONAVENTURA Zerbino, Gonfaloniere, Mensale, 1653 mar.-nov., 1654 dic.-gen., 166 feb.-sett.-ott., 1664 magg.-giu., lugl.-ag., 1665 giu.-lugl.-ag.

BONAVENTURA Zerbino, primo Rettore, 1718 lugl.-ag., 1719 lugl.-ag., 1721 giu.-feb., 1722 gen.-feb., 1722 sett.-ott., 1724 nov.-dic.

BONI Francesco, Conte, primo Rettore, 1772 mar.-apr., 1775 sett.-ott., 1777 mar.-apr., 1779 magg.-giu., 1780 lugl.-ag., 1782 sett.-ott., 1783 nov.-dic., 1786 magg.-giu., 1786 lugl.-ag., 1789 mar.-apr., 1790 sett.-ott., 1792 magg.-giu., 1793 sett.-ott., 1794 lugl.-ag., 1796 mar.-apr., 1798 magg.-giu.

BORGOGELLI Filippo, Primo Rettore, 1766 ott.-nov.

BORGOGELLI VIRGILI Giuseppe, primo Rettore 1736 dic., 1737

- gen., 1737 dic., 1738 gen., 1739 giu.-lugl., 1741 mar-apr., 1743 dic., 1744 gen., 1745 magg-giu., 1746 magg-giu., 1748 gen.-feb., 1750 mar-apr., 1751 lugl.-ag., 1753 sett.-ott., 1754 lugl.-ag., 1757 gen.-feb., 1757 sett.-ott., 1760 mar-apr., 1760 lugl.-ag., 1763 gen.-feb., 1763 sett.-ott., 1766 mar-apr., 1768 magg-giu., 1769 nov.-dic., 1772 magg-giu., 1773 magg-giu., 1775 nov.-dic., 1777 magg-giu., 1778 lugl.-ag., 1779 nov.-dic.
- BORGOGELLI VIRGILI Luigi**, Dottore, primo Rettore, 1782 gen.-feb., 1783 magg-giu., 1785 nov.-dic., 1785 nov.-dic., 1787 gen.-feb., 1788 sett.-ott., 1790 lugl.-ag., 1792 gen.-feb., 1793 gen.-feb., 1795 mar-apr., 1796 nov.-dic., 1797 sett.-ott., 1799 ag.-sett.
- CASTELANI Luigi Bonaventura**, primo Rettore, 1726 ag.-sett., 1728 mar-apr., 1730 gen.-feb., 1730 nov.-dic., 1732 ag.-sett., 1733 ag.-sett.
- CASTELLANI Don Flaminio**, Mensale, 1656 apr., 1667 mar., 1673 gen.-feb., 1674 ag., 1675 gen.-feb., 1680 ? 1683 gen.-feb.
- CICCARINI Cristoforo Giovanni**, Prevosto, primo Rettore, 1795 lugl.-ag., 1797 mar-apr., 1798 lugl.-ag.
- CICCARINI Giovanni**, Prevosto, primo Rettore, 1784 lugl.-ag., 1785 gen.-feb., 1786 gen.-feb., 1787 nov.-dic., 1788 magg-giu., 1790 gen.-feb., 1791 lugl.-ag., 1792 lugl.-ag.
- CORBOLI Francesco**, Capitano, primo Rettore, 1671 lugl.-sett., 1672 magg-giu., 1674 nov.-dic., 1676 ag.
- CORBOLI Girolamo**, Mensale, 1637 feb.-mar.
- CORBOLI Girolamo Nicola**, primo Rettore, 1714 mar-apr., 1715 mar-apr., 1717 gen.-feb., 1717 sett.-ott., 1719 gen.-feb., 1720 gen.-feb., 1721 nov.-dic., 1723 magg-giu., 1725 gen.-feb., 1725 ag.-sett., 1728 magg-giu., 1729 nov.-ott., 1731 lugl.-ag., 1732 apr.-magg., 1734 feb.-mar., 1735 feb.-mar., 1736 feb.-mar., 1738 ag.-sett., 1740 ott.-nov., 1743 magg-giu., 1745 nov.-dic., 1746 gen.-feb., 1748 lugl.-ag.
- CORBOLI AQUILINI Curzio**, primo Rettore, 1669 nov., 1670 nov.-dic., 1684 nov.-dic.
- CORBOLI AQUILINI Curzio**, primo Rettore, 1735 ag.-sett., 1735 ag.-sett., 1736 gen., 1736 ag.-sett., 1738 feb.-marz., 1740 giu.-lugl., 1742 magg-giu., 1745 sett.-ott., 1746 mar.-apr., 1747 sett.-ott., 1750 lugl.-ag., 1750 sett.-ott., 1752 mar.-apr., 1753 mar.-apr., 1755 mar.-apr., 1757 magg-giu. 1758 lugl.-ag., 1759 lugl.-ag., 1760 nov.-dic., 1762 nov.-dic., 1764 mar.-apr.
- CORBOLI AQUILINI Furio**, primo Rettore, 1706 magg-giu., 1708 magg-giu., 1708 sett.-ott., 1709 nov.-dic., 1711 magg-giu., 1712 mar.-apr., 1713 nov.-dic., 1715 sett.-ott., 1717 mar-apr., 1717 magg-giu., 1719 mar-apr., 1720 lugl.-ag., 1722 magg-giu., 1723 mar-apr., 1724 sett.-ott., 1726 ott.-nov., 1728 gen.-feb., 1729 mar.-apr., 1731 gen.-feb., 1732 feb.-mar.
- BRUNORI Marchese**, primo Rettore, 1654 giu., 1655 magg., 1656 feb., 1657 gen.-dic., 1658 gen., 1660 lugl., 1658 sett.-ott., 1687 lugl.-ag.
- DEPRETIS Ludovico**, Uditore, Dottore, primo Rettore, 1722 nov.-dic., 1773 lugl.-ag., 1776 magg-giu., 177 nov.-dic., 1778 nov.-dic., 1781 mar-apr., 1782 magg-giu., 1784 magg-giu., 1785 lugl.-ag., 1787 lugl.-ag., 1789 gen.-feb., 1790 magg-giu., 1792 sett.-ott.
- FABRETTI Gaspare**, Capitano, primo Rettore, 1687 gen.-feb., 1689 mar.-apr., 1692 gen.-feb., 1693 nov.-dic., 1696 nov.-dic., 1699 gen.-feb., 1703 sett.-ott., 1704 nov.-dic.

LIERA Alessandro, Canonico, primo Rettore, 1784 gen.-feb.,
 1874 nov.-dic.
 LIERA Gabriele, Canonico, primo Rettore, 1765 magg.-giu.,
 1767 sett.-ott., 1768 sett.-ott., 1771 lugl.-ag., 1774 sett.-ott.,
 1776 mar.-apr., 1776 lugl.-ag., 1779 lugl.-ag., 1780 mar.-apr.,
 1781 nov.-dic., 1785 mar.-apr.
 LIERA Giuseppe, primo Rettore, 1795 nov.-dic., 1798 gen.-feb.
 MASCHI Francesco Mensale, 1636, gen.-feb.
 MASCHI Stefano, Arciprete, primo Rettore, 1726 feb.-mar.,
 1727 lugl.-ag., 1728 nov.-dic., 1730 magg.-giu., 1733 feb.-
 mar., 1733 dic., 1734 gen., 1734 ag.-sett. 1736 giu.-lugl.,
 1737 ott.-nov., 1739 ott.-nov., 1742 lugl.-ag., 1743 mar.-apr.,
 1745 lugl.-ag.⁷
 MAZZANTI Giovanni Battista, Dottore, Mensale, 1648 sett.
 1649 mar.
 ODAISI Giulio Cesare, Mensale, 1638, mar.-apr.
 ODDI Muzio, Mensale, 1638 giu.-lugl.
 PACIOTTI Guido Ubaldo, primo Rettore, 1660 sett.-ott., 1661
 sett.-ott., 1662 sett.-ott., 1664 gen.-feb.-mar.-apr., 1665
 gen., 1671 mar.-apr., 1672 gen.-feb., 1673 dic., 1675 lugl.-
 ag., 1676 apr., 1679 lugl.-ag.-sett., 1680 magg., 1682 sett.-
 ott., 1683 mar.-apr.
 PACIOTTI Onorato, Conte, primo Rettore, 1662 mar.-apr.⁸
 PALMA Bonaventura, primo Rettore, 1699 magg.-giu., 1702
 nov.-dic., 1704 gen.-feb.
 PALMA Diego, primo Rettore, 1637 gen.-feb.

⁷ Nel 1730 diviene «*Archidiaconus Mitratus*».

⁸ Cfr., *supra*, p. 41.

FABRETTI Giuseppe, Mensale, 1657 sett.-ott., 1658 ott.-nov.,
 1659 sett.
 FABRETTI Giuseppe, Abate, primo Rettore, 1721 magg.-giu.,
 1722 nov.-dic., 1725 mar.-apr., 1726 giu.-lugl., 1728 lugl.-
 ag., 1729 gen.-feb., 1730 lugl.-ag., 1732 giu.-lugl., 1733
 apr.-magg., 1735 apr.-magg., 1735 giu.-lug., 1735 dic.,
 1736 ott.-nov., 1739 feb.-mar., 1740 dic., 1741 dic., 1741
 sett.-ott., 1742 sett.-ott., 1746 gen.-feb., 1747 magg.-giu.,
 1748 nov.-dic.
 FABRETTI Vincenzo, Archeologo, primo Rettore, 1738 apr.-
 magg., 1739 dic., 1740 gen., 1741 lugl.-ag., 1743 sett.-ott.
 GALLI Angelo Padre, Mensale, 1636 gen.-feb.
 GALLI Francesco Maria, Mensale, 1673 ag.-sett.
 GIOVANNINI Giovanni Francesco, Mensale, 1648 sett., 1648
 ott., 1649 ott., 1657 nov., 1659 nov.-dic., 1660 nov.-dic.,
 1661 dic.
 GIUNCHI Giovanni, Mensale 1648 ag.
 GIUNCHI Girolamo, Mensale, 1650 ag., 1652 ott.
 GIUNCHI Girolamo, primo Rettore, 1724 mar.-apr., 1725 dic.,
 1726 gen., 1727 nov.-dic., 1729 magg.-giu., 1731 magg.-giu.,
 1732 dic., 1733 gen., 1734 ott.-nov., 1736 apr.-magg.⁵
 GIUSTI Ippolito, Mensale, 1648 sett., 1649 gen., 1649 lugl.-ag.,
 1650 gen.-feb.
 GRILLOTTI Crescentino, primo Rettore, 1749 nov.-dic., 1751
 nov.-dic., 1754 magg.-giu., 1756 magg.-giu., 1758 gen.-feb.,
 1760 gen.-feb., 1761 nov.-dic., 1762 magg.-giu.⁶

⁵ Muore nell'anno 1736.

⁶ Muore in quest'anno ed è sostituito da Ludovico Palma (Cfr.,
infra, p. 120).

PALMA Giovanni Battista, primo Rettore, 1743 lugl.-ag.
 PALMA Giovanni Francesco, primo Rettore, 1696 gen.-feb., 1698 nov.-dic., 1702 mar.-apr., 1703 nov.-dic., 1706 mar.-apr., 1708 lugl.-ag., 1709 sett.-ott., 1710 nov.-dic., 1712 mar.-apr., 1714 nov.-dic., 1716 mar.-apr., 1717 lugl.-ag., 1719 nov.-dic., 1720 mar.-apr., 1721 lugl.-ag., 1721 sett.-ott., 1724 mar.-apr.

PALMA Ludovico, Conte, primo Rettore, 1762 magg.-giu.,⁹ 1765 gen.-feb., 1765 sett.-ott., 1768 lugl.-ag.

PALTRONI Alessandro, Mensale, 1673 ag.-sett., 1682 magg.-giu.

PALTRONI Vittorio, Mensale, 1638 nov.-dic.

PEROLI Giovan Battista, primo Rettore, 1654 ott., 1662 nov., 1663 nov., 1664 nov., 1672 mar.-apr., 1674 mar.-apr., 1675 magg.-giu.

PEROLI Gian Bernardino, 1733 giu.-lugl., 1735 ott.-nov.

PEROLI Giovan Bernardino, primo Rettore, 1772 sett.-ott., 1774 lugl.-ag., 1775 gen.-feb., 1776 sett.-ott., 1779 sett.-ott., 1780 nov.-dic., 1782 mar.-apr.

PEROLI Pietro, primo Rettore, 1679 magg.-giu., 1680 nov.-dic., 1681 sett.-ott., 1683 lugl.-ag., 1686 gen.-feb., 1686 sett.-ott.

PEROLI Pietro, Abate, primo Rettore, 1738 dic., 1739 gen., 1740 ag.-sett., 1742 mar.-apr., 1742 nov.-dic., 1745 mar.-apr., 1747 gen.-feb., 1748 sett.-ott., 1749 gen.-feb., 1750 gen.-feb., 1753 lugl.-ag., 1754 nov.-dic., 1755 nov.-dic., 1758 magg.-giu., 1759 nov.-dic., 1761 mar.-apr., 1762 sett.-ott., 1765 mar.-apr., 1766 nov.-dic., 1767 magg.-giu., 1768 nov.-dic.

PINZONI Giacomo, Canonico, primo Rettore, 1747 nov.-dic., 1749 lugl.-ag., 1751 magg.-giu., 1753 nov.-dic., 1754 lugl.-ag., 1756 nov.-dic., 1757 nov.-dic., 1759 magg.-giu., 1761 lugl.-ag., 1762 lugl.-ag., 1764 lugl.-ag., 1765 lugl.-ag., 1768 gen.-feb., 1769 mar.-apr.

PUCCI Giovanni Battista, Mensale, 1648 giu.-lugl., 1648 ag.

PUCCI Giuseppe, Dottore, primo Rettore, 1673 lugl.-ag., 1676 gen.-feb.

RANGONI Giuseppe, primo Rettore, 1744 mar.-apr., 1744 magg.-giu., 1745 gen.-feb., 1747 mar.-apr., 1748 magg.-giu., 1749 mar.-apr., 1752 gen.-feb., 1754 gen.-feb., 1755 gen.-feb., 1756 mar.-apr., 1758 nov.-dic.¹⁰

ROSA Antonio, primo Rettore, 1795 magg.-giu., 1797 gen.-feb., 1797 lugl.-ag.¹¹

ROSA Giuseppe, primo Rettore, 1778 gen., 1779 gen.-feb., 1780 gen.-feb., 1781 lugl.-ag.

ROSSI Francesco, Canonico, primo Rettore, 1774 gen.-feb.

ROSSI Gentile, Canonico, primo Rettore, 1670 ott., 1671 ott., 1672 lugl.-ag.

SANFREOLI Girolamo, Mensale, 1637 gen.-feb.

SANTINELLI Bernardino, Dottore, Mensale, 1649 magg., 1650 magg.-giu., 1654 lugl.-ag., 1655 ag., 1656 ott.-nov.

SEMPRONI Gian Francesco, Cavaliere, primo Rettore, 1757 magg.-giu., 1759 sett.-ott., 1762 gen.-feb., 1763 mar.-apr., 1764 sett.-ott., 1766 sett.-ott., 1768 mar.-apr., 1769 gen.-feb., 1772 lugl.-ag., 1774 mar.-apr., 1776 lugl.-ag.

⁹ Muore in quest'anno.

¹⁰ Storico urbinato che ci ha lasciato interessanti alberi genealogici delle famiglie illustri di Urbino (Cfr. Rosa A., *Alberti delle famiglie illustri di Urbino*, in BuU., FC., vol. 112, cc. 1-383).

⁹ Sostituisce Crescentino Grillotti che muore nel maggio 1762 (Cfr. *supra*, p. 118).

- SEMPRONI Giovanni Antonio, Priore, 1689 sett.-ott., 1692 magg.-giu., 1693 sett.-ott., 1697 gen.-feb., 1699 lugl.-ag., 1702 magg.-giu., 1703 lugl.-ag., 1706 gen.-feb., 1707 sett.-ott., 1708 nov.-dic., 1709 sett.-ott., 1711 gen.-feb., 1712 nov.-dic., 1714 lugl.-ag., 1715 gen.-feb., 1716 gen.-feb., 1718 mar.-apr., 1718 nov.-dic., 1720 magg.-giu., 1721 sett.-ott., 1723 lugl.-ag., 1724 magg.-giu.
- SEMPRONI Sempronio, Cappellano, primo Rettore, 1785 mar.-apr., 1786 mar.-apr., 1787 magg.-giu., 1789 lugl.-ag., 1790 mar.-apr., 1793 magg.-giu., 1794 magg.-giu., 1796 gen.-feb., 1798 nov.-dic.
- STACCOLI Grescentino, Cavaliere, primo Rettore, 1707 nov.-dic., 1709 magg.-giu., 1710 magg.-giu., 1711 mar.-apr., 1712 sett.-ott.
- STACCOLI Girolamo, Cavaliere, primo Rettore, 1665 nov.-dic., 1667, 1680 sett.-ott., 1682 nov.-dic., 1684 lugl.-ag., 1685 mar.-apr., 1693 mar.-apr., 1696 magg.-giu., 1707 mar.-apr., 1734 dic., 1735 gen., 1737 apr.-magg., 1738 giu.-lugl.
- STACCOLI Girolamo, Cavaliere, primo Rettore, 1740 gen.-feb., 1741 nov.-dic., 1744 feb.-mar., 1744 nov.-dic., 1746 nov.-dic., 1748 mar.-apr., 1749 magg.-giu., 1751 mar.-apr., 1752 nov.-dic., 1755 ott.-nov., 1756 lugl.-ag.
- TENAGLIA Bartolomeo, Capitano, primo Rettore, 1763 lugl.-ag., 1764 nov.-dic., 1766 lugl.-ag., 1767 lugl.-ag., 1769 sett.-ott.
- TRIANI Giacomo, primo Rettore, 1666 nov.
- UBALDINI Giuseppe, primo Rettore, 1713 lugl.-ag., 1714 sett.-ott., 1714 sett.-ott., 1725 ott.-nov., 1727 magg.-giu.
- UBALDINI Ludovico, primo Rettore, 1670 feb.-mar., 1676 apr.-mar., 1681 feb.-mar., 1682 mar.-apr., 1684 sett.-ott., 1685 nov.-dic., 1686 nov.-dic., 1689 magg.-giu., 1692 sett.-ott., 1693 gen.-feb.
- UBALDINI Marco Antonio, primo Rettore, 1654 ott.-nov.
- UBALDINI CAPELLANI Crescentino, Conte, primo Rettore, 1771 nov.-dic., 1773 mar.-apr., 1776 nov.-dic., 1778 sett.-ott., 1781 gen.-feb., 1783 gen.-feb., 1783 lugl.-ag., 1786 gen.-feb., 1784 nov.-dic., 1787 mar.-apr., 1788 lugl.-ag., 1789 nov.-dic., 1792 mar.-apr., 1794 nov.-dic., 1796 lugl.-ag., 1798 mar.-apr.
- UBALDINI CAPELLANI Giuseppe, primo Rettore, 1716 sett.-ott., 1717 lugl.-ag., 1720 sett.-ott., 1720 sett.-ott., 1722 mar.-apr., 1723 gen.-feb., 1729 lugl.-ag., 1730 sett.-ott., 1731 dic., 1732 gen., 1733 ott.-nov.
- URBANI Giulio, Dottore, Mensale, 1653 lugl., 1659 mar., 1661 apr., 1667 sett.-ott., 1668 ag.-sett.-ott.
- VALUBBI Costanzo, Dottore, Arcidiacono, primo Rettore, 1676 giu., 1679 nov., 1680 mar., 1681 lugl.-ag., 1683 magg.-giu., ag.-sett.-ott.-nov.-dic.¹², 1686 mar.-apr., 1687 mar.-apr., 1691 sett.-ott., 1694 magg.-giu., 1696 mar.-apr., 1698 lugl.-ag., 1703 mar.-apr., 1704 mar.-apr., 1707 gen.-feb., 1708 gen.-feb., 1710 gen.-feb., 1711 nov.-dic., 1712 lugl.-ag.
- VALUBBI Ruberto¹³, Canonico, primo Rettore, 1663 sett.-ott., 1664 sett.-ott., 1670 gen.-mar., 1671 gen., 1672 gen.-feb.
- VENEZIANELLI Pietro, primo Rettore, 1716 nov.-dic., 1718

¹² Durante questi mesi, da agosto a tutto dicembre, è vice primo Rettore.

¹³ Scrisse un *De legum municipalium vi, et observantia*, che non fu mai dato alle stampe (Cfr., LAZZARI A., *Dizionario storico cit.*, p. 270).

gen.-feb., 1719 magg.-giu., 1720 nov.-dic., 1722 lugl.-ag.,
1723 sett.-ott., 1724 lugl.-ag., 1726 apr.-magg., 1727 sett.-
ott., 1729 sett.-ott., 1731 mar.-apr., 1732 ott.-nov., 1734
apr.-magg., 1735 giu.-lugl., 1737 feb.-mar.¹⁴.

VETERANI Benedetto, Mensale, 1649 nov., 1654 sett.-ott., 1656
lugl.-ag., 1657 apr.-lugl.-ag., 1658 lugl.-ag., 1659 sett.,
1661 lugl., 1671 nov.-dic., 1673 mar.-apr., ott.-nov.

VETERANI Giulio, Mensale, 1648 ag., 1648 nov.- 1648 dic., 1649
dic.

VETERANI Simone Lorenzo, primo Rettore, 1673 ag.-sett.,
1682 ott.-nov., 1688 lugl.-ag., 1694 mar.-apr., 1697 mar.-
apr.

VITI Giovanni Maria Antonio, primo Rettore ,1714 gen.-feb.,
1714 nov.-dic., 1716 mar.-apr.

VIVIANI Giovan Battista¹⁵, Dottore, primo Rettore, 1679 dic.,

¹⁴ Muore in quest'anno.

¹⁵ Poco sappiamo della sua vita. La sua celebrità è legata ad un'opera in cinque libri intitolata *Rationale iuris pontifici* e dedicata al Cardinale Scipione Borghese (cfr., VIVIANUS J. B., *Rationale libri primi secundi, tertii, quarti et quinti iuris pontifici ... Opus in quo omnium, quae a summis pontificibus constituta sunt in libro primo, secundo, tertio, quarto et quinto Decretalium, Sexti, Clementinarum, et extravaganantium, ratio redditur. Ad Illustrissimum et reverendissimum Dominum Scipionem Burgensium Sanctae romanae ecclesiae Cardinalem Summum Poenitentiarum etc.*, vol. I-IV, Romae 1612-1613-1615-1616). Dello stesso il Fontana e lo Schulte danno notizia di una nuova edizione del *Rationale iuris pontifici* a Colonia nel 1628, e di altre due opere un *Tractatus de Magistratibus et canonicis regulibus*, edito a Francoforte nel 1647 ed alcune *Regulae universi iuris ecclesiastici et canonici* edito a Magonza nel 1659 (cfr., FONTANA A., *Amphitheatrum legale in quo quilibet operum legalium Author habet suam sedem alphabetico collocatam Bibliotheca legalis amplissima in qua recensentur omnes Authores cum omnibus*

1682 magg.-giu., 1684 mar.-apr., 1685 gen.-feb., 1688 gen.-
feb., 1689 lugl.-ag., 1692 nov.-dic., 1693 lugl.-ag., 1696
sett.-ott., 1698 magg.-giu., 1703 gen.-feb., 1703 magg.-giu.,
1706 nov.-dic., 1707 lugl.-ag., 1709 lugl.-ag., 1710 sett.-ott.,
1712 gen.-feb., 1712 gen.-feb., 1712 magg.-giu., 1714 magg.-
giu., 1715 magg.-giu.

VIVIANI Pier Antonio, Dottore, Mensale, 1650 mar.-apr.

eorum operibus in iure editis, et in qua datur etiam sedes quaecisa abecedario indice designata omnium et quarumcumque rerum Verborum, et Materiarum, quae i ncorpore iuris pontificii et caesarei ac in praeceptorum Authorum operibus ta mex professo, quam sparsim sed fusae pertractantur quinque partibus divisa ... (sed vero sexta et septima parte adiecta) vol. II, Parmae 1688 (ed. anast. Torino 1961), p. 418, e cfr., SCHULTE J. F. von, *Geschichte der Quellen und Literatur des conomischen Rechts von Gratuan bis auf die Gegenwart*, tom. III (*Von der Mitte des 16 Jahrhuhm dertis bis zur Gegenwart*), Stuttgart 1875-77-80 (ed. anst. Graz 1956), p. 493).

APPENDICE II

I LETTORI DELLO STUDIO URBINATE DAL 1647 AL 1799

Dai Verbali della Congregazione trae origine anche questa seconda appendice¹.

Il metodo da noi seguito è quello dell'ordine alfabetico, metodo che ci consente una visione unitaria dell'intero corpo docente. Attraverso questo elenco abbiamo inteso porre le basi per una possibile futura ricostruzione dei perduti «Rotuli»² dei Lettori legisti ed artisti della Università di Urbino.

I «Rotuli» non solo indicano in modo preciso il nome di coloro che nel lungo corso di più secoli hanno insegnato nella Università urbinata, ma valgono inoltre, a dimostrare l'ordine e il metodo degli studi osservato nei vari tempi. Si intendono infatti per «rotuli» gli elenchi dei docenti che dalla Congregazione dello Studio, con approvazione del Legato pontificio, erano chiamate ogni quattro anni all'incarico delle varie letture nella Università urbinata. E poichè

¹ Cfr., *supra*, pp. 111-112.

² Nel suo significato generale l'espressione «Rotulo» indica un elenco di persone scritto su un grande foglio di carta o di pergamena che doveva stare affisso per lungo tempo in luogo pubblico. Essa venne lungamente usata nel senso attribuito dalla Crusca al termine ruolo, ossia: «Catalogo di nomi propriamente descritti per uso della milizia o per altro servizio dei principi e si dice anche di ogni altro catalogo somigliante» (cfr., DALLARI U., *I Rotuli dei Lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799*, vol. I, Bologna 1888, pp. 11).

nei «rotuli» veniva annotata, oltre ai nomi dei docenti, la successione degli anni e le diverse materie, è ovvio che essi costituiscono un documento illuminante e probantissimo.

E' da segnalare la presenza in Urbino di noti personaggi, quali, ad esempio, fra i giuristi, Biagio Micalori³, Aurelio Corboli⁴, Roberto Valubbi⁵ e, fra gli storici, Onorato Paciotti⁶, Andrea Lazzari⁷, e infine, fra i teologi, Giovanni Francesco Albani⁸.

Elenco dei Lettori dello Studio urbinato dal 1647 al 1799.

ABBIANI Andrea, O. F. M. C., lettore di Teologia, 1769 magg., 1770-71⁹.

AGABUTI Innocenzo, Padre, lettore di Metafisica, 1725 nov., 27 sett., 1728.

AGNELLI Antonio, ?, lettore di ?, 1791 giu., lettore delle Istituta Criminale, 1795 lugl.

³ Cfr., *infra*, p. 145.

⁴ Di nobile famiglia urbinato, nacque nel 1539. Addottoratosi a Bologna, diede la sua attività più intensa alla scienza giuridica. Abate nell'Abbazia di San Gaudenzio in Rimini, fece parte della Rota collegiale di Urbino. Morì nella sua città il 27 giugno 1598. La sua celebrità è legata al *Tractatus de causis* ... stampato ad Urbino nel 1586 (Cfr. CORNOLUS A., *Tractatus de causis ex quibus emphyteutica iure suo privatatur*, Urbini 1586).

⁵ Cfr., *supra*, p. 123.

⁶ Cfr., *supra*, p. 119.

⁷ Cfr., *infra*, p. 142.

⁸ Cfr., per esempio, FERRARI L., *Onomasticon. Repertorio bibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850*, Milano 1947, p. 214.

⁹ Si dimette dall'incarico in quest'anno.

AGNELLI Stefano, lettore dell'Ordinario Civile, 1699-1703, 1703-07, 1707-08, 1708.

ALBANI Andrea, Padre, Maestro, lettore di Teologia, 1769 magg.

AMATORI Giuseppe Antonio, O. P. Padre, Maestro, lettore di Teologia Morale, 1662-65, 1665-68, 1668.

AMATORI Pietro, O. P., Padre, Maestro, lettore di Lettere Greche, 1657 ott.-59, 1659-62, 1662¹⁰.

ANGELI Antonio, Dottore, lettore dell'Istituta Criminale, 1785 gen.-87, 1787.

ANGELI Francesco, Dottore, lettore in pubblico d'Istituta Canonica, 1698 lugl.

ANGELI Nicolò, O. P., Padre, Maestro, lettore di Metafisica, 1682 apr.-82 nov.

ANTALDI Camillo, Canonico, lettore di Istituta Civile, 1700, dic. 11, 1716-28;

lettore d'Istituta Canonica, 1719 lugl., 1720-24, 1724-28, 1728-32¹¹.

ANTALDI Ludovico, Canonico, lettore di Filosofia, 1665 mar. 65, 1665-68, 1668;

lettore dell'Ordinario Civile, 1667 ott.

ANTALDI Paolo, Arciprete, lettore di Metafisica, 1676 ott.; lettore d'Istituta Canonica, 1692 ott.;

lettore dell'Ordinario Canonico, 1695-99, 1699-1703, 1711-16, 1716-20, 1720.

¹⁰ Viene soppressa la cattedra di Lettere Greche, in quest'anno.

¹¹ Muore in quest'anno.

BARTOLINI Alessandro, Dottore, lettore dell'Ordinario Civile, 1648 ott.¹⁵.

BASSI Girolamo Vincenzo, O. P., già Rettore di Filosofia in Forlì, lettore di Teologia Morale, 1783 nov.

BECCIANI Paolo, ?, lettore di Matematica, 1783 giu.

BERNABEI Carlo Ortensio, ?, lettore di Istituta, 1660 ott.; lettore dell'ordinario Mattutino, 1672 sett.-1675 ott.

BERTINELLI Venanzio, ?, lettore di Fisica Sperimentale, 1792 mar.-96 ag.

BERTINI Giuseppe, Rettore delle Scuole Pie, lettore di Filosofia, 1786 ott.-87, 1787-90 lugl.¹⁶.

BEVILACQUA Michele di San Girolamo, lettore di Metafisica 1740 giu.-44, 1744-49, 1753 magg.

BIANCALANA Giovan Battista, Abate, lettore di Istituta Criminale, 1765 magg.

BIACCHINI Fabio, Dottore, lettore dell'Istituta Criminale, 1746 febb.-49, 1749-53, 1753-55 dic.; lettore di Istituta Canonica, 1755 dic.-1762; lettore dell'Istituta Civile, 1762-66, 1766.

BIACCHINI Ubaldo Andrea, Dottore, lettore di Istituta Canonica, 1699; lettore di Istituta Criminale, 1700 mar., 1724-28, 1728-31 giu., 1732 gen.-33¹⁷; lettore d'Istituta Civile, 1733 mar.

¹⁵ Sostituisce Onorato Paciotti (cfr., *infra*, p. 147).

¹⁶ In quest'anno viene rimosso dall'incarico perché in aperto contrasto con i Rettori dello Studio.

¹⁷ Lascia in quest'anno l'incarico delle Istituzioni Criminali essendo stato eletto Uditore della Rota di Macerata.

ANTONIO di S. Giovanni Battista delle Scuole Pie, Padre, lettore di Logica, 1733 ott.-36, 1736.

ARCANGELI Luca Antonio, Dottore, lettore dell'Ordinario Civile, 1661-sest.-62, 1662-65, 1665, 1673.

ARMELLINI Pasquale, ?, lettore di Metafisica, 1794 gen.-95, 1795-1799.

ARTAUD Luigi Giuseppe di S. Domenico, lettore ad honorem di Teologia Tomistica, 1771 nov.-79, 1780 gen.¹²; lettore di Teologia Morale, 1780 feb.-80 giu.¹³, 1783 nov.¹⁴.

AURELI Giuseppe, Dottore, lettore di Carattere, 1799 ag.

AVATO Don Gian Francesco, lettore di Lingua Greca, 1752 nov.-56, 1756, 1762-66, 1766-70, 1770-74, 1774-79, 1779-83, 1783-87, 1797-91, 1791-95.

BALZI Giuseppe, ?, lettore di Teologia, 1787 magg.

BARBERI Angelo, Padre di S. Girolamo, lettore di Metafisica, 1728 nov., 1734 giu. 1734-36, 1736.

BARBOGLI Pier Giuseppe, lettore di Teologia, 1739 ott.; lettore di Teologia Dogmatica, 1744 giu.; lettore di Teologia, 1749 sett.-51 nov.

BARRETTI Giovan Michele delle Scuole Pie, Padre, lettore di Logica, 1794 gen.-95, 1795-96 ag.

BARTELLONI Michele, Padre, ?, lettore di Logica, 1790 nov.-91, 1791-92 febb.

BARTOLINI ?, Dottore, lettore di ?, 1648-1657, 1658 sett.

¹² Gliene viene conferito l'incarico essendo questa lettura vacante.

¹³ La lettura resta sospesa nell'anno.

¹⁴ Rinuncia all'incarico.

- BIANCHI ? , protomedico, lettore di Medicina, 1648 ott.-50, 1650.
- BIANCHI Francesco Maria, O.F.M.C., lettore di Metafisica, 1749 sett.-54; lettore di Teologia, 1757 dic.-62, 1762-65 feb.
- BIANCHI Giuseppe Maria, O.F.M.C., lettore di Teologia, 1760.
- BIANCHINI ? , Canonico, lettore di Filosofia, 1680 ott.
- BIANCHINI Francesco Maria, Maestro d'Umanità, lettore di Logica, 1656 apr.-59, 1659-62, 1662-65, 1665-68, 1668-72.
- BINDELLI Benedetto, O.F.M.C., lettore di Teologia Morale, 1743 sett.-46 sett., 1747 feb.-49, 1749, 1759-62, 1762-66, 1766.
- BISCHI Francesco, Padre, lettore di Teologia, 1682 giu.
- BISIGOTTI Giovanni, lettore d'Instituta Criminale, 1732 gen.-33 no. 1736; lettore dell'Instituta Canonica ¹⁹, 1740 lugl.-44, 1744-49, 1749; lettore dell'Ordinario Civile, 1755 dic., 1762-66, 1766-69.
- BONAVENTURA Giovanni Battista, Canonico, lettore di Instituta, 1680 mar.
- BONAVENTURA Francesco, Dottore, lettore di Teologia, 1784 gen.
- BONAVENTURA Luigi, Dottore, lettore di Instituta Canonica, 1777 mar.-79, 1779-83, 1783-87, 1787-90, 1790-91, 1791-95 lugl.; lettore di Instituta Civile, 1795 lugl.
- BONI Gioacchino, Dottore, lettore di Instituta Civile, 1708 giu., 1709 dic. ¹⁹
- BOTTA Giacinto, O. P., lettore di Teologia, 1751 sett.-54, 1754-56 giu.
- BRANCALEONI ? , O. P., lettore di Metafisica, 1680 ott.-82; lettore di Theologia 1682 dic.-83 nov., 1683, 1691-93.
- BRASLACHE Scipione, delle Scuole Pie, Padre, lettore di Filosofia, 1781 ag.-81 nov.
- BRINI Francesco Antonio, Padre,, lettore di Teologia Morale, 1684 nov.
- BRINI Francesco Giacinto, O.F.M.C., lettore di Metafisica, 1685 nov. ? 1691-94.
- BRUNI Pompilio, da Urbino, lettore di Matematica, 1654 feb. ²⁰ - 57, 1657-59, 1659-63, 1663 sett.-65, 1665.
- BUCCI Nicolò, lettore di Medicina, 1662.
- BUSSI Giuseppe Vincenzo, O. P., lettore di Teologia, 1786-87, 1787-91, 1791-95, 1795.
- CALISTO, di Santa Caterina, Padre delle Scuole Pie, lettore di Logica, 1743 dic.-44 giu.; lettore di Matematica, 1744 giu.-49, 1749-53 magg., 1754 dic.
- CAMARDA Antonio Serafino, O. P., lettore di Teologia, 1704; lettore di Dogmatica 1705 ott.-1707.
- CAPACEI Francesco Antonio, Padre, lettore di Sacra Teologia, 1719 (giu.)-20, 1720-24, 1724-28, 1728-32.

¹⁹ Lascia l'incarico essendo stato nominato Uditore della Rota di Lucca, in precedenza aveva ricoperto la carica di Uditore della Rota di Macerata.

²⁰ In quest'anno viene introdotta la lettura di Matematica.

CARAFFA, Padre, Maestro, lettore di Metafisica, 1668 sett.
 CARLEVANI Bernardo, delle Scuole Pie, lettore di ? , 1770.
 CARLONI Antonio, di S. Girolamo, della Congregazione del Beato Pietro da Pisa ²¹, lettore di Eloquenza, 1786 giu.-87 magg.
 lettore di Fisica Sperimentale, 1787 magg.-89 magg., 1789-91, 1791-91 lugl., 1791-92 magg.
 CARRUCCI Bartolomeo, Medico, lettore di Medicina, 1707-11, 1713 ott.
 CAVALLERO Andrea, Padre, lettore di Logica, 1796 ag.-99, 1799.
 CECARINI Simon Francesco, lettore di Instituta Canonica, 1700, 02; lettore di Instituta Civile, 1705-08 giu.; lettore di Ordinario Civile, 1708 giu.-1711 mar., 1716 sett. 1720, 1720-24, 1724-28, 1728-32, 1736; lettore dell'Ordinario Canonico, 1711; lettore dell'Ordinario Civile, 1740 lugl.-44, 1744-49, 1749-53 lugl. ²².
 CELI Domenico da Messina, O. P., lettore di Teologia, 1711-16, 1716-1718 giu. ²³.
 CIACCA Vincenzo Maria, O. P., lettore di Teologia Polemica, 1763 ott.-66, 1766-67, 1767-68 sett. ²⁴.

CIAFFI Domenico, lettore di Teologia, 1676 gen.
 CIALLI Angelo Felice, di San Ercolano, lettore di Logica, 1725 sett.-28, 1728.
 CICCARINI Benedetto, Canonico, lettore dell'Ordinario Canonico, 1753 lugl., 1762-66, 1766-70, 1770-74, 1774.
 CICCARINI Crescentino, Dottore, lettore Onorario di ? , 1787.
 CICCARINI Donato Giovanni, lettore di Filosofia, 1738 giu., 1781 dic.
 CICCOLINI Giovanni, Dottore, lettore ad honorem di ? , 1785 dic.
 COLELLI Vincenzo, O. P., lettore di Teologia, 1718 giu.-20, 1720 ²⁵.
 COLOMBI Giuseppe Maria, O.F.M.C., lettore di Fisica, 1742 gen.-44, 1744.
 CONTICELLI Gian Francesco, Medico, lettore di Medicina, 1740-44, 1744-41.
 CORADINI Don Giovanni, lettore d'Instituta, 1682 giu.; lettore dell'Ordinario Civile, 1691-95 ott.
 CORBOLI Pietro, protomedico, lettore di Medicina, 1683 nov. ²⁶ 1684 gen., 1691-95, 1699-1703, 1703-07.
 DANIELLI ? , Dottore, lettore di Instituta, 1647 nov.

²¹ Esercitava in convento la lettura di Metafisica.
²² Rinuncia alla cattedra avendo raggiunto limiti d'età ragguardevoli.
²³ Chiede ai Rettori dello Studio che gli sia accordato il permesso di lasciare la cattedra di Teologia, essendo stato chiamato dal Gran Duca di Firenze a tenere, presso quella Università, la stessa cattedra.

²⁴ In quest'anno rinuncia alla cattedra.
²⁵ Nel giugno del 1718 gli viene affidata la cattedra di Teologia rimasta vacante del suo titolare Domenico Celi O. P. (cfr., *supra*, p. 134).
²⁶ Viene sospesa la sua conferma essendoci parentela diretta con il Gonfaloniere in carica, fatto contrario alle disposizioni dello Studio.

- DE PRETIS Giovanni Maria, Dotore, lettore di Instituta Canonica, 1698 ott.;
- lettore dell'Ordinario Civile, 1711-16, 1716, 1736-40 lugl. 1740-44 giu.
- lettore dell'Ordinario Canonico, 1720-24, 1724-28, 1728-32; lettore dell'Ordinario Canonico e lettore delle Istituzioni Greche 1744 giu.-49, 1753-54²⁷.
- DELL'ozio Pio Felice, O. P. da Rimini, lettore di Teologia Scolastica, 1691-95, 95-99, 1700 ott.
- DOMENICO, Padre di S. Filippo Neri delle Scuole Pie, lettore di Retorica, 1692 ott.
- DOLCI Michele, pittore, lettore di Geometria pratica e disegno di pittura, 1767-70, 1770, 1776 apr.²⁸, 1776 lugl.-79, 1787 magg.-91, 1791; lettore di Matematica, 1799 ag.
- DONATI Antonio Giovanni, ? , lettore di ? , 1773 nov.
- EGIDI Carlo, da Fermo, O.F.M.C., lettore di Metafisica, 1684 sett.-85 nov.²⁹.
- EVANGELISTI Giovan Battista, lettore di Logica, 1774-79, 1779-83, 1783 ag.-87 magg.³⁰.
- FABBRETTI Francesco Maria, Dottore, lettore dell'Ordinario Civile, 1724 ag.
- FABBRETTI Giovanni Benedetto, Dottore Arciprete, lettore di Filosofia, 1648 nov.-1650 ag.
- FABRI Onorio Felice, Padre, lettore di Teologia Dogmatica, 1722 nov.-23 sett.;
- lettore di Metafisica, 1723 sett.-24, 1724-25 nov.
- FANTONI Francesco, Dottore, lettore dell'Instituta Criminale, 1755 dic.-1762, 1767 giu.-1770;
- lettore dell'Instituta Civile 1762-66, 1766-67, 1767-70, 1770-74, 1774-79, 1779-83, 1783-87, 1787-91, 1791-92 magg.³¹, 1792-95;
- lettore dell'Ordinario Civile, De legatis 1773 nov.
- FANTONI Giuseppe, Dottore, lettore ad honorem di Instituta Civile, 1778 lugl.;
- lettore di Teologia Tomista, 1783 nov.-87, 1787.
- FATTORI Onofrio, Padre Priore del Convento di S. Girolamo d'Urbino, lettore di Metafisica, 1707-1717 sett.
- FAUSTO Antonio, delle Scuole Pie, lettore di Logica, 1732 apr. 33 ott.
- FAZZINI Francesco, O.F.M.C., lettore di Teologia Scolastica, 1691-93.
- FAZZINI Antonio, Padre, Maestro, lettore di Metafisica, 1682 nov.-83 nov., 1683;
- lettore di Teologia, 1684 sett.
- FEDELI Gaetano, lettore d'Instituta Civile, 1728 giu.-32; let-

²⁷ DE PRETIS J. F. M., *Repetitio in capitulo filius de testamentis ad Sancitissimum D. N. Clementem XI Pontifex Optimus Maximus*, Urbini, 1706.

²⁸ Chiede di essere esonerato per 3 mesi dalla detta lettura.

²⁹ Rinuncia alla lettura, essendo stato eletto Padre di Provincia e fatto Superiore del convento di Fano.

³⁰ Trasferito ad altro convento, lascia l'incarico.

³¹ Chiede alla Congregazione di poter «leggere in casa» e di essere esentato dalle pubbliche lezioni, stando i suoi impedimenti fisici. Poteva infatti accadere che la Congregazione dello Studio, in considerazione dei meriti didattici e scientifici conseguiti da un lettore in tanti anni di insegnamento, concedesse la esenzione dalle pubbliche lezioni.

tores d'Instituta Canonica³¹, 1736-38, 1738-40 lugl.³²,
lettore dell'Ordinario Civile, 1740 lugl.³³ - 44, 1744-49,
1749;
lettore dell'Ordinario Canonico, 1755 dic. 57.

FELICI Nicolò Antonio, di San Girolamo, religioso della
Congregazione del Beato Pietro da Pisa, lettore di
Filosofia, 1714.

FILIPPO di San Michele, padre delle Scuole Pie, lettore di
Matematica, 1693-95, 98 ott.

FIRRO Girolamo, Dottore, lettore di Logica, 1648 dic.

FLORIDI Mario, padre, Maestro, lettore di Teologia, 1659-
62, 1662.

FORTIS Giuseppe Maria, O.F.M.C., lettore di Teologia Dog-
matica, 1749 sett.

GABRIELLI Domenico Felice d'Ascoli, O.F.M.C., lettore di
Teologia Scolastica, 1695-99, 99-1702.

GALLIANI Giuseppe Mario, O.P., lettore di Teologia Scola-
stica, 1719 mar.-20, 1720-24, 1724-28³⁴.

GANGANELLI Giovanni Vincenzo, O.F.M.C., lettore di Metafi-
sica, 1719 giu.-19 sett., 1728 giu.

³¹ Ricopre la cattedra di cui è titolare il Dottore Ubaldo Andrea
Biacchini.

³² Ricopre la cattedra di cui è titolare il Dottore Fr. Maria
Vincenzi.

³³ Viene sostituito dal Dott. Giovanni Bisigotti (cfr., *supra*,
p. 132), dovendo egli assumere l'incarico di altra lettura.

³⁴ Precedentemente al conferimento della cattedra, era stato
lettore di Teologia nel convento dei Padri Domenicani di Roma,
e ancora prima, per lo spazio di 15 anni, aveva insegnato Filosofia,
Teologia Morale e Scolastica, nonché la Sacra Scrittura nei princi-
pali Studi della Provincia Lombarda.

GARDUMI Jacopo Francesco, di San Girolamo, lettore di
Metafisica, 1731 ag.-32, 1734 giu.

GARZI Melchiorre, padre, lettore di Metafisica, 1697 lugl.-99,
1702-03.

GATTELLI Tommaso, O. P., lettore di Dogmatica, 1729 giu.-32
sett. 1732-34 feb., 1734 lugl.

GAZANIGA Gianbattista, O. P., lettore di Dogmatica, 1732
sett.-34, 1734 feb.

GHERARDI Domenico Aluigi, di Borgo S. Sepolcro, lettore di
Primario ? , 1717 sett.

GHIETTI Bernardino, O.F.M., lettore di Teologia, 1734.

GHIRARDINI Crescentino Antonio, O.F.M.C., lettore di Meta-
fisica, 1708-12, 1712-16, 1716-17 sett.;
lettore di Filosofia, 1717 sett.-20, 1720-23 gen.

GIACHETTI Antonio Maria, O.F.M.C., lettore di Metafisica,
1736.

GIACOMO ? , Priore del convento di S. Domenico, lettore di
metafisica, 1654 ag., 1657.

GIAAMPE' Giovanni Battista, da Fabriano O. P., lettore di
Metafisica, 1693-94, 95-99.

GIANETTI Bertaldo Gregorio, Padre priore del convento S.
Agostino di Frosinone, lettore di Theologia Scolastica,
1652-56.
lettore di Metafisica, 1656 feb.-59 ,1659-62, 1662-65,
1665-68.

GIOACCHINO di S. Anna, delle Scuole Pie, lettore di Retorica,
1691-92;
lettore di Logica, 1695 magg.-96 ott.

- GIÒBBI Bonaventura, O.F.M.C., lettore di Logica, 1683 nov.-84 ag.
- GISMONDI Carlo Giuseppe, Padre, delle Scuole Pie, lettore di Logica, 1790 sett.-90 nov.³⁶
- GIUSEPPE Antonio, O.F.M.C., lettore di Sacri Dogmi o Teologia Morale, 1662.
- GIUSEPPE Maria, Padre, del SS. Sacramento, lettore di Logica, 1696 ott.
- GIUSEPPE Maria d'Avelberga, delle Scuole Pie, lettore di Matematica, 1702, 1703.
- GIUSEPPE Maria di S. Filippo, delle Scuole Pie, lettore di Filosofia, 1691-95; lettore di Matematica, 1695-99, 1703; lettore di Retorica, 1691-92; lettore di Logica, 1691-93.
- GORI Giacinto, O. P., già lettore Teologo dell'Ordine, lettore di Teologia Morale, 1746 sett.-49, 1749.
- GRAZIOSI Luigi, da Corinaldo, O.F.M.C., lettore di Teologia Morale, 1686 mar.; lettore di Teologia, 1693 nov.
- GREPPI Girolamo, Padre, Maestro, lettore di Teologia Morale 1680 dic.
- GROSSI Bonaventura Maria, da Savona, O. P. lettore di Teologia, 1705, 1707.
- GRUDI Luigi di S. Agostino, canonico, lettore di Metafisica, 1790 lugl.-91, 1791-94 gen.
- GUEROLI Francesco, Dottore, lettore di Instituta Canonica, 1747 magg.-49, 1749-53, 1753-54, 1754-55, 1755, 1762; lettore dell'Ordinario Canonico, 1765 apr., 1774-79, 1779-83, 1783-87, 1787-90 mar.³⁷
- GUEROLI Pucci Francesco Maria, Dottore, dell'Ordinario Canonico, 1764-66, 1766, 1791 giu.-95.
- GUERRA Antonio Maria, Padre, Maestro lettore di Teologia speculativa, 1682 ag.-83 nov., 1683-84 ag.
- GUERRA Francesco, Medico, lettore di Medicina, 1736-40.
- GUERRI Andrea, da Mercatello, O. F. M. C., lettore di Teologia, 1715-16, 1716.
- GUGLIELMI Francesco Antonio, da Bologna, Padre, Maestro, O. F. M. C., lettore di Teologia Morale, 1694 nov.; lettore di Teologia Scolastica, 1695-99 feb., 1703, 1703-1707, 1707-1715 giu.
- GUGLIERI Giuseppe Antonio, Padre, lettore di Matematica, 1760 nov.
- GUIDUCCI Francesco Maria, lettore di Metafisica, 1719 nov. 20, 1720-23 sett.
- INNOCENZI Giovan Battista, da Cagli, O. P., lettore di Metafisica, 1688 ott.-69 nov.³⁸
- ISIDORI Piero Felice, O. F. M. C., lettore di Morale, 1697-1700.
- IACINTO ?, O. P., lettore della Sacra Scrittura, 1658 feb.-59, 1659-62; lettore di Filosofia, 1663 mar.

³⁷ In quest'anno viene abilitato alle pubbliche lezioni.

³⁸ Viene allontanato dalle cattedre per non esser stato all'altezza dell'incarico affidatogli.

ILARIO da Sassovivaro, O. F. M. C., lettore di Teologia, 1655 magg., 1657.

LATTANZI Bernardino, da Magliano, O. F. M. C., lettore di Morale, 1742 gen.

LAZZARI Andrea ³⁹, Arciprete di S. Spirito, lettore ad honorem, 1794 ott.

LIBERATO di San Giovanni Battista delle Scuole Pie, lettore di Logica, 1745 nov.

LIGERA Alessandro, canonico, lettore di Canonico 1785 gen. 90;

lettore di Eloquenza, 1789-90 sett.;

lettore ad interim di Instituta Canonica, 1790 * sett.-91, 1791, 95 lugl.

LIERA Francesco, ? lettore di Instituta Criminale 1796 ott., 177-79, 1779-83, 1783-85 gen.;

lettore di Instituta Civile, 1771 mar.

lettore di Teologia Morale, 1659-62 giu. ⁴⁰.

LIGI Domenico Vittorio, O. P., Dottore, lettore d'Instituta Civile, 1650 gen.;

lettore di teologia, 1652-56, 1657-59.

LIGI Francesco Maria, Padre, lettore di Filosofia, 1723 gen.-24, 1724-27, giu.;

lettore di Teologia, 1735 dic.-39 dic.

LILI Alessandro, da Fermo, lettore dell'Ordinario Canonico, 1697 lugl.-99 sett.

LORENO Maria di S. Pietro, delle Scuole Pie, P., lettore di Logica, 1706-07, 1709 giu.

LUCIANI Annibale, ? , lettore di Matematica, 1705-1707 ⁴¹, 1716-20, 1720-24, 1724-28, 1728-32, 1736-40, 1740-44.

LUNANO, ? , Padre, Maestro, lettore di Metafisica, 1673 gen.

MADRIGALI Orazio Maria, S. Girolamo, lettore di Teologia Morale, 1722 magg.

MAGI Pier Matteo, lettore di Civile, 1667 ag.

MALDURA Domenico Francesco da Bergamo O. P. Magistro, lettore di Metafisica, 1699 apr.-1700;

lettore di Teologia Scolastica 1700-03, 1703-05, 1705-06.

MALPIERI Francesco Roberto, Padre, Maestro, O. F. M. C. lettore di Teologia domenicana, 1682 nov.;

lettore di Filosofia, 1683 nov.;

lettore di Teologia, 1691-95.

MANFREDI Francesco Angelo Antonio, Maestro, lettore di

³⁹ Le sue opere, numerosissime, lo hanno distinto fra gli storici urbinati. Citiamone alcune: *Dizionario storico, cit., Famiglie nobili di Urbino estinte dall'anno 1468 fino al 1806, in appendice a De' Vescovi di Urbino con alcuni aneddoti concernenti il dominio temporale de Conti e Duchi, Urbino 1806, appendice III, Miscellanea delle famiglie nobili e sulla nobiltà urbinata*, in BuU., FC., vol. 67, e *Scritti vari concernenti Urbino e la sua Storia urbinata*, in BuU., FC., vol. 62.

⁴⁰ In quest'anno viene soppressa la cattedra di Teologia Morale.

⁴¹ Gli viene conferito l'incarico con uno stipendio di scudi 25 e alla condizione che legga gli elementi di Euclide, secondo il metodo di Comandino. Del matematico Federico Comandino (1509-1575) esiste il seguente lavoro a stampa: *Degli elementi d'Euclide, libri quindici con gli scholii antichi, tradotti prima in lingua latina da M. FEDERICO COMANDINO da Urbino, et commentarii illustrati, et hora d'ordine dell'istesso trasportati nella nostra volgare, e da lui rivediti*, in Urbino 1575.

MEA Antonio, Padre, lettore di Logica, 1730⁴⁵.
 MEDOLAGO Girolamo Giacinto Maria⁴⁶, da Bergamo, Dottore,
 frate, lettore di Metafisica, 1700-01, 1705;
 lettore di Teologia Morale, 1702, 1703.
 MEJ GIUSEPPE, O.F.M.C., lettore di Metafisica, 1776 giu., 1783
 giu.-87, 1787-89 giu.;
 lettore di Teologia Dogmatica, 1789 giu.⁴⁷ - 90, 1790
 lugl.⁴⁸ - 91-95, 1795.
 MELOTTI Girolamo, lettore di Logica, 1648 nov.
 MICHALORI Biagio⁴⁹, Dottore, lettore di Teologia, 1648 ag.

⁴⁵ Già Rettore delle Scuole Pie, succedette al posto di Pier
 Girolamo Vernaccia, il quale era stato a sua volta eletto Rettore
 di dette Scuole.

⁴⁶ Aveva conseguita la laurea dottorale nel Collegio di Bologna.
⁴⁷ Lettore come sostituto di Angelo Antonio Manfredi (cfr., *supra*,
 p. 143).

⁴⁸ Titolare della cattedra essendo deceduto Angelo Antonio Man-
 fredì (cfr., *supra*, p. 143).

⁴⁹ Figlio di Francesco e fratello di Giacomo (celebre filosofo e
 teologo (cfr., LAZZARI A., *Dizionario storico degli uomini illustri di
 Urbino*, in COLUCCI G., *Antichità Picene cit.*, vol. XXVI, p. 231). Fino
 al 1647 egli visse in Urbino, dove tra l'altro fu pubblico Lettore
 presso lo Studio. Recatosi a Firenze, fu Uditore del Granduca di
 Toscana e tornato nuovamente in Urbino fu giudice ordinario pres-
 so la Rota cittadina. La sua attività fu intensa. Scrisse un *Tractatus
 de positionibus*...² *Una cum nonaginta Decisionibus diversorum
 Tribunalium de materia positivorum loquentibus et de quibus in dicto
 tractatu fit mentio*, Venetiis 1648. Scrisse ancora un *Tractatus de
 coeco, surdo et muto*... in quo ipsorum miseria, quid scire, at que
 addiscere possint, quos contractus celebrare, num Magistratus gerere,
 an in ultimis voluntatibus disponere, et plura alia huiuscemodi
 secundum geramam variarum legum, ac Imperatorum constitui-
 tionum, quae ad vicem punire videntur, intelligentiam, subtiliter
 discutuntur, Venetiis 1646. Nel 1647 il Micalori pubblicò *Subtiliter
 de fratribus*... In tres partes divisus, in quarum prima tractatur

Teologia, 1765 feb., 1771-74, 1774-79, 1779-81 gen., 1783-
 84 gen.⁴², 1784-87, 1787-89 giu. 1789-90 lugl.⁴³.
 MARIANI Camillo Antonio, O.F.M.C., lettore di Metafisica,
 1717 sett.

MARINONI Paolo Girolamo, O. P., lettore di Teologia, 1749
 sett.-51 giug.

MARONCELLI Ludovico, lettore di Filosofia, 1687-91;
 lettore di Metafisica, 1691-95, 99, 1701.

MARSILI Paolo, O. P., lettore di Filosofia Tomistica, 1684 dic.;
 lettore di Metafisica, 1684-86.

MARTINI, ?, Chirurgo, lettore di Anatomia, 1767 giu.-67 lugl.
 1767-67 dic.

MASCHI Stefano, Canonico, lettore di ?, 1718-19 sett.

MASI Domenico Michele, Dotore, lettore di Medicina, 1716-
 20, 1720-24, 1724-28, 1728-32.

MATTIOLI Girolamo, Dottore, lettore di Logica, 1648.

MAZZANTI Federico, Dotore, lettore di Istituta Canonica,
 1705.

MAZZOLI Angelo, Dottore, lettore ad honorem di ?, 1794 ott.

MAZZOLI Luigi, Dottore, lettore ad honorem di ?, 1794 ott.

MAZZOLI Michelangelo, Priore di S. Paolo, Giudice Rotale,
 lettore di Giustizia Civile⁴⁴, 1795 apr.;
 lettore di Ius novissimum o Authentica, 1795 sett.

⁴² Si allontana temporaneamente da Urbino.

⁴³ Muore in quest'anno e l'incarico della lettura viene assegnato
 a Mej Giuseppe (cfr., *infra*, p. 145).

⁴⁴ Giustizia Civile, cioè notariato.

MOLARI Gaetano, da Rimini, O. P., lettore di Metafisica, 1684 apr.

MOLINARI Aurelio, delle Scuole Pie, lettore di Logica, 1774 giu.-74 lugl.⁵⁰.

MORELLI Gaspare, lettore d'Instituta, 1742 ott.

MORETTI Giuseppe Domenico, O. P. Padre, Maestro, Priore del convento di San Domenico di Urbino, lettore di Teologia, 1761 giu.-62, 1762-62 ag.

MORGANTI Giuseppe, O. P., lettore di Fisica, 1752 mar.

MORICONI Luigi, di San Girolamo, lettore di Metafisica, 1753 magg.;
lettore di Matematica, 1760 nov.-62, 1766-66, 1766-68 giu.⁵¹, 1769 ott.-70-1770-74, 1744-77⁵², 1783 giu.⁵³, 1783 ag.-87, 1787-90 dic.⁵⁴;
lettore di Teologia, 1768 giu., 1795.

NATALI Martino, delle Scuole Pie, Padre, lettore di Logica, 1754 dic.;
lettore ad honorem di Storia Ecclesiastica, 1771 nov.

de fratribus vivente patre, in secunda de fratribus post mortem patris simul habitantibus, in tertia et ultima ponuntur varie de fratribus miscellanea... Vencillis 1647.

⁵⁰ Non viene confermato essendo stata sospesa la cattedra di Logica.

⁵¹ Viene sospesa la cattedra perché rimasta momentaneamente vacante.

⁵² La lettura viene sospesa fino al ritorno del titolare.

⁵³ Lascia l'incarico essendo stato eletto Padre Generale dell'Ordine di S. Girolamo nella Congregazione del Beato Pietro da Pisa. Sembra però che, nonostante la nuova carica, riprendesse poi la cattedra. Lo si trova infatti nuovamente lettore nell'agosto dello stesso anno.

⁵⁴ Chiede di essere «giubilato» e quindi dispensato dalle lezioni di Matematica e gli viene concesso di tenere lezioni private.

ODDI Muzio, lettore di Matematica, 1638⁵⁵.

OLEI, ?⁵⁶ 1691-95.

PACCIOTTI Onorato⁵⁷, Dottore, lettore di Canonico, 1647-48; lettore di Civile, 1648 sett.-ott.⁵⁸.

PAGANELLI Marco, dall'Amandola, Padre, Maestro, lettore di Teologia, Morale, 1683 giu.-84 apr.

PALAZZI Giuliano, Dottore, lettore d'Instituta Civile, 1680 mar.

PALMA Eustachio Antonio, Dottore, lettore di Instituta Canonica, 1695-98 mar., 1698 giu.;
lettore di Ordinario Civile, 1699-1703, 1703⁵⁹.

PALMA Flaminio, Dottore, lettore dell'Ordinario Civile, 1654 ott.-59, 1659-62, 1662-65, 1665-67⁶⁰.

PALMA Giovanni Francesco, Conte, lettore di Matematica, 1685 dic.

PALMERINI Tommaso, lettore di Metafisica, 1717 sett.-20, 1720.

PALMERINI Tommaso, lettore di Metafisica, 1717 sett.-20, 1717 apr.-66, 1766-70, 1770⁶¹ -74, 1774-79, 1779-83,

PALTRONI Antineo, Canonico, lettore dell'Instituta Criminale, 1720.

⁵⁵ Cfr., *supra*, p. 50.

⁵⁶ Non si hanno altre notizie, (cfr., *Verb. c. s.*, 1686-1710, c. 72r).

⁵⁷ Cfr., *supra*, p. 41.

⁵⁸ Lascia l'incarico ed è sostituito da Alessandro Bartolini (cfr., *supra*, p. 131).

⁵⁹ Lascia l'incarico essendo stato nominato Uditore del Legato. Chiede il benemerito essendo stato nominato Uditore della Sacra Rota di Macerata.

⁶⁰ Elevato alla dignità di Arcidiacono.

- 1783-87, 1787-90⁴⁵;
lettore di Istituto Canonica, 1795 lugl.; 1795 sett.
- PALTRONI Giovanni Battista, Dottore, lettore ad interim di Eloquenza, 1790 sett.-91, 1791-95, 1795-96 feb.
- PANCIARDI Stefano Felice, Dottore, lettore di Istituto Canonica, 1702, 1703-1707, 1711 mar., 1716-1716-19 lugl., 1720; lettore dell'Ordinario Civile, 1711, 1719 lugl.-24, 1724 ag.-28, 1728-30 nov.; lettore dell'Ordinario Canonico, 1736⁴⁶.
- PARACCIANI Carlo, di San Girolamo, lettore di Metafisica, 1748 sett.-49, 1749.
- PASQUALINI Giovanni, Medico, lettore di Medicina, 1762 nov.-66, 1766-70, 1770-74, 1774-79, 1779-83, 1783-87, 1787-88 feb.⁴⁷, 1789 magg.⁴⁸.
- PASQUALUCCI Angelo Antonio, O.F.M.C., lettore di Teologia Morale, 1693 dic.-94⁴⁹.
- PASQUINI Andrea, dei Canonici Regolari di S. Salvatore, lettore di Filosofia, 1733 giu.
- PELLINI Francesco Pio, Padre, Maestro, lettore di Teologia Tomista, 1776 apr.
- PEZZINI Pio, O.F.M.C., Priore del Convento di S. Francesco di Urbino, lettore di Teologia Tomista 1769 nov.-70, 1770-74, 1774-79, 1779-80.
- PENNACHINI Giuseppe, Padre di San Girolamo, lettore di Metafisica, 1783 magg.
- PEROLI Bernardino Giovanni, Dottore, lettore di Instituta Canonica e Civile, 1782 feb.-83, 1783-87, 1787-91, 1791; lettore di Diritto Civile, 1795 lugl.
- PESIERI Antonio, lettore di Metafisica, 1742 nov.
- PERRINI Filippo, di S. Girolamo, lettore di Teologia Morale, 1731 ag.-32.
- PETRINI Vincenzo, delle Scuole Pie, lettore di Logica, 1749 sett.
- PIERMARIA di S. Giovanni, padre, lettore di Logica, 1703.
- PIETRO Paolo di S. Anna, delle Scuole Pie, lettore di Logica, 1694 nov.
- POLONI Giovanni Lorenzo, Medico, lettore di Medicina 1713-1716.
- PORTA Mario, O. P., lettore di Matematica, 1753 magg., 1761 giu.
- PUCCI Giovan Battista, Dottore, lettore dell'Ordinario Civile, 1648-49 nov. 1650 magg.
- PUCCI Giuseppe, Dottore, lettore d'Instituta Civile e della ripetizione di Bartolo, 1648 sett. 50 gen.
- PUCCI Lorenzo, ?, Padre, Maestro O.F.M., lettore di Filosofia, 1660 ott.-62 nov.
- QUINTILIANI Antonio, padre, lettore di Logica, 1694 nov.
- QUINTILI Pio, O. P., lettore di Teologia Dogmatica Tomistica, 1730 sett.-36, 1736.
- RAFFAELLI Giovan Battista, da Pesaro, Dottore di Filosofia e Medicina, lettore di Anatomia con titolo onorario, 1688 gen.

⁴⁵ Lascia l'incarico essendo stato eletto alla Rota di Macerata.

⁴⁶ Lascia la cattedra per ricoprire la carica di Uditore della Rota di Lucca. Si reca a Roma per gli interessi dell'Università.

⁴⁷ Chiede di essere «giubilato» per limiti di età e per malferma salute.

⁴⁸ Ottiene con rescritto pontificio la «giubilazione» richiesta.

⁴⁹ Rinuncia all'incarico.

- RASCONI PASQUALE, Dottore, lettore Legale, 1799 ag.;
lettore di Esercitazione Forense teorico-pratica, 1799
setti-nov.⁶⁷.
- RICCI Francesco, lettore di Matematica, 1680 mar.-83 nov.,
1683-1685.
- RICCIARDI Stefano, da Fermo, lettore dell'Ordinario Canonico
vespertino, 1694-95, 97 apr.
- RICCIOLI Francesco, ? ,⁶⁸.
- RIMINUCCI Pier Luigi, di San Girolamo, frate, lettore di Filo-
sofia, 1668 feb.;
- lettore di Teologia, 1679 ag. ? , 1680 ott.-82 nov., 1683
nov.
- RIVA Carlo Girolamo, Padre, dell'ordine del Beato Pietro da
Pisa, lettore di Teologia Morale, 1720 magg.-23 dic.;
- lettore di Metafisica, 1723 dic.-24, 1724-28, 1728 nov.
- RIVETTA Reginaldo Paolo, Padre, Maestro, lettore di Teologia,
1708 ott.-1711, 1716.
- RIVIERA Giovanni Carlo, Dottore, lettore dell'Ordinario Ca-
nonico, 1658 ott., 59, 1659-62, 1662-65, 1665.
- ROLI Michele, Dottore, lettore di ? , 1794 ott.
- ROLLERIO Girolamo, delle Scuole Pie, Padre, lettore di
Logica, 1783 ag.
- RONCALLI Giacomo, Padre, Maestro, lettore di Logica, 1656
feb.;
- lettore di Filosofia, 1659-60 ott., 1662-64 nov.⁶⁹;
lettore di Metafisica, 1674 nov.
- RONDELLI Francesco Antonio, Dottore, ? , lettore di ?
1794 ott.
- Rossi Giovanni Andrea, Dottore, lettore dell'Ordinario Civile,
1695-97 feb.
- Rossi Giovanni Battista, da Bologna, Dottore, lettore
d'Instituta Civile, 1707.
- Rossi Silvio, Padre, lettore dell'Instituta Civile, 1666 ag.
- ROTTIGNI Giovanni Angelo, lettore dell'Instituta Civile, 1722
mar.-24, 1724-28, 1728 giu.-32;
lettore dell'Instituta Canonica, 1736.
- SALONI Francesco, ? , lettore di ? , 1791.
- SALVONI Ippolito, Padre, Maestro, O.F.M.C., lettore di Teo-
logia speculativa, 1680 nov.-82 ag.
- SANDRIANI ? , padre, lettore di Teologia, 1654, 1655.
- SANTINELLI Onorio, Canonico, lettore di Teologia, 1648 nov.-
50 gen.
- lettore di Civile, 1654 mar., 1660 ott.-61 sett., 1665
dic.-68, 1668;
- lettore delle ripetizioni di Bartholo, 1664 nov.-65, 1665-
65 dic.
- SANTINI Bonaventura, di S. Girolamo, frate, lettore di Fisica,
1698-99, 1703, 05.
- SAVINI Gian Vincenzo, O. P., lettore di Fisica, 1746 nov.
- SCASSOLA Cristoforo, delle Scuole Pie, lettore di Filosofia,
1792 feb.-94 gen.

⁶⁷ Cfr., *supra*, p. 54.

⁶⁸ Non si trova altro accanto a questo nome (cfr., *Verb. c. s.*
1710-1734, c. 43r).

⁶⁹ Nell'anno 1664 il Padre Giacomo Roncalli lascia la cattedra
dovendosi recare in Polonia.

- SCIRRI ? , lettore di ? , 1740 giu. ? .
- SEMPRONI Francesco, Dottore, lettore d'Instituta Civile, 1659 feb.
- SENESI Giovanni Francesco, padre, lettore di Teologia Morale, 1723 sett. 24, 1724-28, 1728-30; lettore di Metafisica, 1730 sett.-32.
- SIMORI Felice Angelo, padre, lettore di Teologia Morale, 1697 lugl.-99, 1701; lettore di Metafisica, 1701-1706.
- SIMI Camillo, P., lettore di ? , 1762 lugl.
- SIMONCELLI ? , O. P., lettore di Teologia, 1649 ott.-50 feb.
- SINIBALDI Paolo, Padre delle Scuole Pie, lettore di Logica, 1762-66, 1766.
- STACCOLI Girolamo, lettore di Instituta Civile, 1728, apr.
- STEFANO Giovanni di S. Teresa, O. P., lettore di Logica, 1744 nov.
- TASSONI Giacomo, Dottore, lettore di Instituta, 1673 ott.
- TASSONI Giulio, Dottore, lettore di Canonica, 1653 nov., 1654.
- TOMASINI Giovanni Battista, lettore di Medicina, 1655-56, 1657-59, 1659.
- TOMASO, O. P., Padre, Maestro, lettore di Metafisica, 1662 ott.
- TONELLI Alessandro, Padre, Rettore delle Scuole Pie, lettore di Eloquenza, 1760-1766 feb.-70, 1770-74 giu. ⁷⁰ 1774 lugl.
- TRINCHETTI Daniele, da Milano, O.F.M.C., lettore di Teologia Dogmatica, 1723 sett.
- UGOLINI Francesco Maria, Dottore, lettore di Canonica, 1654 ott., 1657-59, 1659-62, 1662-65, 1665, 1685 nov.; lettore di Instituta Civile, 1659; lettore di ? , 1691-95, 1695-99.
- UGOLINI Paolo, lettore di ? , 1738 giu.; lettore dell'Ordinario Canonico, 1757 dic., 1762; lettore di Instituta Criminale, 1765; lettore dell'Instituta Civile, 1765 apr.-66, 1766, 1774-77, 1777-79, 1779-83, 1783-87, 1787 ⁷¹.
- URBANI Giovanni Giacomo, Dottore, ? , 1654 mar.
- URBANI Giulio, Dottore, lettore d'Instituta Civile, 1648 sett. ⁷².
- URBANI Tarquinio, Avvocato, lettore di Canonica, 1683 nov.
- VALENTINI Antonio ⁷³, Avvocato, lettore di Instituta, 1659-61, 1662-65, 1668 ott.; lettore di Civile ⁷⁴, 1683 nov. 1691-95, 1695-98; lettore dell'Ordinario Vespertino, 1672 sett.; lettore dell'Ordinario Civile, 1698 giu.
- VALUBBI Ruberto ⁷⁵, Dottore, ? , lettore di Instituta Canonica, 1700 magg., 1711; lettore d'Instituta Criminale, 1717 lugl.
- VANINI Ottavio, Bolognese, Canonico, Dottore, lettore di Fisica Sperimentale 1796 ag. ⁷⁶.

⁷¹ Chiede alla Congregazione di essere, per l'età avanzata e la salute cagionevole, dispensato dal tenere pubbliche lezioni.

⁷² Rinuncia alla cattedra.

⁷³ Era Lettore delle Istituzioni in casa.

⁷⁴ Cfr., *supra*, p. 146.

⁷⁵ Cfr., *supra*, p. 123.

⁷⁶ Chiede che gli sia concessa la suddetta lettura non potendo ritornare in Bologna per le presenti luttuose circostanze, essendo la città sottoposta al dominio della Repubblica Francese.

VANNI Alessandro, Dottore, lettore di Civica, 1648 sett., 1657-58, 1659-60 ott.

VARANI, ? , O. P., lettore di Fisica, 1749 lugl.-49 sett. ⁷.

VELLOLIO ? , O. P., lettore di Teologia Scolastica, 1695-99, 1699-1703.

VENANZI Antonio, Dottore, lettore di Medicina, 1791-95, 1795.

VENTURUCCI Giovan Battista, Prevorio, Giudice, lettore di
 Istituto Canonica e Civile, 1765 magg. ⁸ 66, 1766-70,
 1770-1781.

VERNACCIA Pietro Girolamo ⁹, delle Scuole Pie, Padre, lettore
 di Logica, 1696-99, 1699 lugl.-1702, 1716-20, 1720-24, 1724-
 28, 1728-32, 1738 nov.

VETERANI Antonio, Avvocato, lettore dell'Ordinario Canonico
 Vespertino, 1699-1703, 1703-1707, 1707-11;
 lettore dell'Ordinario Civile, 1716.

VETERANI Crescentino, lettore d'Instituta Criminale, 1731
 giu.-32, 1736-39 ott.

VETERANI Francesco ¹⁰, lettore di ?, 1738 giu.;

lettore di Instituta Criminale, 1739 ott.;
 lettore di Instituta Canonica, 1740 lugl.-44, 1744-45 dic.,
 1745-47 magg. ¹¹, 1747-49, 1749-54 ¹², 1755, 1762;
 lettore di Instituta Civile 1762-66, 1766-70, 1770-71,
 1771 ¹³, -74, 1774-76, 1776 ¹⁴ -79, 1779-83, 1783-87.

VETRALLA ? , Padre, lettore di Teologia, 1662.

VINCENZI Francesco Maria, Dottore, lettore dell'Instituta
 Criminale, 1716-1719 lugl.;

lettore di Instituta Civile, 1719 lugl.-20, 1720-22 mar.,
 1724-28 giu., 1728-33 mar.;

lettore dell'Ordinario Civile, 1733 mar.-36, 1736;
 lettore dell'Ordinario Canonico, 1740 lugl.-44, 1744-49,
 1749-53, 1753 mar.-55, 1755, 1762-65 apr.

VINCENZI Pietro Muzio, Dottore, lettore di Instituta Civile,
 1695-99, 1703, 07, 07, 10 dic.;

lettore di Instituta Canonica, 1698 lugl.;

lettore di Ordinario Canonico, 1707-10 dic. ¹⁵.

VINCENZO di Gesù Maria, delle Scuole Pie, lettore di Logica,
 1748 nov.

VIOLA Domenico Maria, O. P., lettore di Teologia Dogmatica,
 1724 sett.-28, 1728.

VIPURA Giancarlo, Padre, Maestro, lettore di Teologia Dog-
 matica, 1739 dic., 1747 magg.

⁷ Lascia la cattedra essendo stato eletto Uditore della Rota di
 Macerata.

⁸ Manifesta l'intenzione di conservare la cattedra per altri
 quattro anni nonostante fosse eletto Uditore della Rota di Perugia.

⁹ Eletto Uditore della Rota di Macerata, rimane nondimeno
 titolare della cattedra.

¹⁰ Viene riconfermato nell'incarico.

¹¹ Muore in quest'anno.

¹² Non ottenne la conferma dell'incarico per non aver presentato
 il Memoriale.

¹³ Per i suoi meriti speciali viene creata «ex novo» la cattedra
 di «Instituta Canonica e Civile».

¹⁴ Pier Girolamo Vernaccia (1672-1746), nacque in Urbino ove
 compì i suoi studi. Entrato nell'Ordine dei Padri Scolopi coltivò
 con particolare cura gli studi filosofici e teologici. Nel periodo di
 tempo che va dal 1702 al 1716, fu prima Rettore del Collegio dei
 Nobili, poi si trasferì a Terni per motivi di studio. Fatto ritorno in
 Urbino gli fu assegnato l'incarico della cattedra di Logica che
 tenne fino alla morte.

¹⁵ Scrive, *La vita di Ippolito Medici*, in BuU. FC., vol. 89, 1-45,
 copia di Antonio Rosa.

- VITALI Paolo Antonio, Padre, Maestro, lettore de' Sacri Dogmi, 1673 gen.
- VITI Giuseppe, lettore di Canonico, 1691-94.
- VIVIANI Crescentino, Canonico, lettore di ? , 1791 nov.
- ZABERONI Giuseppe Ignazio, O. P., lettore di Teologia Dogmatica, 1736.
- ZEPPINI Francesco, O. P., lettore di Teologia, 1751 giu., 1756 giu.
- ZUBBERNI Giuseppe Ignazio, Padre, lettore di Teologia Dogmatica, 1734 giu.
- ZUELLA Paolo, di San Girolamo, lettore di Metafisica, 1738 magg.

APPENDICE III

Diamo qui, un elenco particolareggiato del materiale manoscritto che si è potuto esaurire.

L'elenco si riferisce, quanto all'attuale collocazione e numerazione, agli *Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche d'Italia* (a cura di G. MAZZATINTI), vol. LXXX (*Biblioteca Universitaria di Urbino*, a cura di L. MORANTI), Firenze 1954.

Biblioteca Universitaria d'Urbino.

1 - Fondo dell'Università.

- Vol. 160 - Decreti, Bandi e provvedimenti ducali per il territorio del Ducato di Urbino dal 1537 al 1637. Con aggiunta dei Bandi dei Legati Pontifici dal 1637 al 1667 (Cfr. *Inventari cit.*, p. 34).
- Bs. 2 - Fasc. 5, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20 (Cfr. *Inventari cit.*, pp. 40-41).
- Bs. 3 - Fasc. 1, 10, 11 (Cfr. *Inventari cit.*, pp. 41-42).
- Bs. 4 - Fasc. 1, 2 (Cfr. *Inventari cit.*, pp. 42-43).
- Bs. 5 - Fasc. 4, 5 (Cfr. *Inventari cit.*, p. 44).
- Bs. 7, 8, 9 - Fasc. 1, 2 (Cfr. *Inventari cit.*, p. 46).
- Bs. 85 - Fasc. 2, 3 (Cfr. *Inventari cit.*, p. 48).
- Bs. 191⁹⁹ - Fasc. 4, 5 (Cfr. *Inventari cit.*, p. 224).

Bs. 192¹⁰⁰ - Fasc. 1, 2, 3 (Cfr., *Inventari cit.*, p. 224)¹.

2 - *Verbali della Congregazione dello Studio*².

Vol. I 1648-1655 (Cfr., *Inventari cit.*, p. 46).

Vol. II 1653-1686.

Vol. III 1686-1710.

Vol. IV 1710-1735.

Vol. V 1735-1767.

Vol. VI 1767-1791.

Vol. VIII 1791-1799.

3 - *Fondo del Comune*.

Vol. 7 - Miscellanea di scritti di storia civile ed ecclesiastica di Urbino (Cfr., *Inventari cit.*, p. 106).

Vol. 8 - LAZZARI A., *Famiglie nobili urbinati estinte. Precedono alcune memorie circa la morte di alcune persone* (Cfr., *Inventari cit.*, p. 107).

Vol. 16 - VERNACCIA P. G., *Giustificazione per gli alberi genealogici delle famiglie nobili di Urbino* (Cfr., *Inventari cit.*, p. 118).

Vol. 25 - Lettere ducali e notizie diverse concernenti la Storia di Urbino (Cfr., *Inventari cit.*, p. 111).

Vol. 27 - Constitutiones Clementis XI Pontificis Maximi, ad Urbini patriae suae decus et gloriam, editas ac in eius Bullarium Romae 1723 (Cfr., *Inventari cit.*, p. 111).

Vol. 28 - Scritture, lettere, monumenti spettanti alla città di Urbino fino al 1718 (Cfr., *Inventari cit.*, p. 111).

¹ Purtroppo gran parte di queste carte sono ormai irrimediabilmente perdute, essendo lacere in più punti e quasi illeggibili.

² Attualmente questi volumi si trovano presso la Biblioteca universitaria urbinata. A questi 7 volumi si aggiunge una filza contenuta nella BuU., Bs. 7 al fasc., 15.

Vol. 50 - Uomini illustri di Urbino (Cfr., *Inventari cit.*, p. 120).
Vol. 55 - Memorie per la Stori ad Urbino e degli uomini illustri della medesima, di diversi autori, raccolte dal ROSA A. (Cfr., *Inventari cit.*, p. 121).

Vol. 62 - LAZZARI A., *Scritti vari concernenti Urbino e la Storia Urbinata* (Cfr., *Inventari cit.*, p. 123).

Vol. 71 - Statuta Civitatis Urbino (Cfr., *Inventari cit.*, p. 125).
Vol. 93 - TOSI U., *Miscellanea di notizie riguardanti la Storia d'Urbino e dei suoi uomini illustri* (Cfr., *Inventari cit.*, p. 129-130).

4 - *Archivio Segreto Vaticano*.

Sec. Brev., 1468. cc. 21r-27r.

Sec. Brev., 1568. cc. 460r e sgg.

Come si può dedurre dal presente elenco, il materiale esaminato appartiene in gran parte ai fondi degli archivi urbinati, fatta eccezione per alcune carte, tolte dall'Archivio Segreto Vaticano, da noi direttamente esaminate.

Indice bibliografico e delle abbreviazioni

- Aegidianae Constitutiones cum additionibus Carpensibus... cum glossis* G. CABALLINI, Venetiis 1605.
- Antichità Picene: Delle Antichità del Medio e infimo Evo*, a cura di C. COLUCCI, tom. LXXVI, Fermo 1793-'96.
- ASTALLI L. S., card., v. *Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta*.
- BENEDICTUS (DE) G. B., *Lettere apologetiche in difesa della Teologia scolastica*, Roma.
- BESTA E., *Il diritto pubblico italiano. Dai Principati allo Stato Contemporaneo*, vol. IV, Padova 1931.
- BONOLIS G., *Università di Macerata - Notizie storiche*, in *Annali della Regia Università di Macerata*, vol. I, Macerata 1926, p. 166.
- Es.: Busta.
- Bull. Clem. XI: *Clementis undecimi Pontificis Maximi Bullarium*.
- Bull. Rom.: v. *Bullarium Romanum, seu novissima et accuratissima Bullarium Romanum seu novissima et accuratissima Collectio Apostolicarum Constitutionum, ex autographis, quae in Secretori Vaticano, aliisque Sedis Apostolicae Scriniis asservantur. Cum rubricis, summaris scholiis et indice quadruplici, tomus septimus Complectens Constitutiones a Clemente X, Romae 1733*.
- Bullarium Romanum, seu novissima, et accuratissima Collectio Apostolicarum constitutionum, ex autographis, quae in Secretori Vaticano, aliisque Sedis Apostolicae Scriniis asservantur. Cum*

rubricis, summaris scholis et indice quadruplici, tomus septimus. Complectens Constitutiones a Clemente X, Romae 1733.

Bullarium Romanum, seu novissima, et accuratissima Collectio Apostolicarum constitutionum, ex autographis, quae in Secretoriis Vaticano, aliisque Sedis Apostolicae Scriniis asservantur. Cum rubricis, summaris, scholis et indice quadruplici. Tomus undecimus, pars altera. Complectens Constitutiones Clementis XI, ab anno XIII usque ad XXI. Innocentii XIII, et Benedicti XIII, anno primo editas, Romae 1736.

BURCKHARD J., *La civiltà del Rinascimento in Italia* (trad. ital. di D. VALBUSAI, Firenze 1943).

BÜSHING A. F., *L'Italia geografica, storico politica, tomo V e appendice passim*, Venezia 1780.

BuÜ.: Biblioteca universitaria di Urbino.

CALCATERA C., *Alma Mater Studiorum. L'Università di Bologna nella storia della Cultura e della Civiltà*, Bologna 1948.

CAMPELLO (De) FRANCISCUS MARIA, spoletinus: v. CAMPELLO (De) Solon, spoletinus, *Constitutiones Ducatus Urbini*...

CAMPELLO (De) Solon, spoletinus, *Constitutiones Ducatus Urbini... collectae et adnotationibus illustratae quibus accedunt consentanea Decisiones Sacrae Rotae Romanae studio Francisci Mariae auctoris filii*..., tom. I-II, Romae 1709.

Canones et Decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii Tridentini. Sub Paulo III, Julio II et Pio IV Pontificibus Maximis. Cum appendice theologiae candidatis perutili, Romae 1862.

CAPONETTO S., *Il Giacobinismo nelle Marche. Pesaro nel triennio rivoluzionario 1796-1799*, Pesaro 1962.

CAPPPELLI A., *Cronologia cronografica e calendario perpetuo dal principio dell'Era Cristiana ai nostri giorni. Tavole cronologiche-sin-crone e quadri sinottici per verificare le date storiche*, Milano 1930 (Rist. anast. Milano 1960).

CARO E., *Le progrès social. Histoire de l'idée du progrès*, Paris 1876.

CAROCCHI G., *Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del sec. XVI*, Milano 1961.

Cenni storici (relativi alla Università di Urbino), in *Annuario della Università degli Studi di Urbino*, A. A. 1942-1943, XXI (43^o della fondazione), Urbino 1944, pp. 15-18.

CIACONI A., *Vitae et Res Gestae Pontificum Romanorum et Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae usque ad Clementem IX... additis Pontificum recentiorum imaginibus et Cardinalium insignibus plurimisque aeneis figuris eum indicibus locupletissimis*, vol. IV, Romae 1677.

Clementis undecimi Pontificis Maximi Bullarium, Romae 1723.

CODIGNOLA E., *Carteggi di Giansebastiano liguri*, vol. I, Firenze 1941.

COLUCCI G.: v. *Antichità Picene*...

Collezione di documenti storici antichi delle città e terre Marchigiane, a cura di C. CIAVARINI, tom. III, Ancona 1874.

COMANDINO F.: v. *Degli elementis*...

Congregazione dello Studio: v. Verballi della Congregazione dello Studio...

Const. Duc. Urb...... collectae et adnotationibus illustratae (ad Solon de Campello spoletino): v. CAMPELLO (de) Solon, spoletinus, *Constitutiones Ducatus Urbini*... ed Romae 1709.

Constitutiones Clementis XI Pontificis Maximi, ad Urbini patriae suae decus et gloriam, editas ac in eo Bullario, Romae 1723.

COSENZA M. E., *Biographical and bibliographical dictionary of the Italian Humanists and the world of Classical scholarship in Italy, 1300-1800*, vol. II (= CAT.-/), Boston 1962.

CO.: Consiglio dei Quaranta (v. Registri dei consigli comunali...).

CROSCIMBENI G. M., *Istruzione per la fondazione delle colonie arcatiche, in Istoria della volgar poesia*, Venezia 1730, pp. 322-323.

CROCE F., *Carlo De' Dottori*, Firenze 1957, pp. 2-4.

CROCE F., *Nuovi compiti della critica del Marino e del Marinismo, in La Rass. di lett. Ital.*, 61, Firenze 1957, p. 460.

DALLARI U., *I Rotuli dei Lettori legisti e artisti dello Studio bolognese dal 1384 al 1799*, vol. I, Bologna 1888 p. 11.

- Decr. Duc.: v. *Decreti Ducali e Bandi dei legati apostolici*.
- Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta legationis Urbini nunc primum in lucem edita iussu... Cardinalis ASTALLI Legati, Pisauri 1696.*
- Decreti Bandi e provvedimenti ducali per il territorio del Ducato di Urbino dal 1537 al 1637. Con aggiunti i Bandi dei Legati pontifici dal 1637 al 1667 nella BuU., FU., vol. 160, cc. 21-632.*
- Decreti Ducali e Bandi dei Legati Apostolici di Urbino: vol. I (1505-1544), vol. II (1545-1574), vol. III (1574-1611), vol. IV (1611-1631), vol. V (1631-1702) nella BuU., FC., Ms. 129, ant. segn. A, B, C, D, E.*
- Degli elementi d'EUCLIDM libri quindici con gli scholii antichi, tradotti prima in lingua latina da M. FEDERICO COMANDINO da Urbino, et commentarii illustrati, et hora d'ordine dell'istesso trasportati nella nostra Volgare e da lui rivedati, Urbina 1575.*
- DELVAILLE J., *Essai sur l'histoire de l'idée du progrès jusqu'à la fin du XVIII siècle*, Paris 1910.
- Delle costituzioni, discipline e riforme dell'antico Studio bolognese, memoria del Professore LUCIANO SCARBELLI, commessa dal Ministro di Pubblica Istruzione e per sue spese stampata, Piacenza 1876.*
- DENIFLE H., *Die Entstehung der Universitäten des mittelalters bis 1400*, Berlin 1885 (ed. anast. Graz 1956).
- DENIFLE H., *Die Universitäten des mittelalters bis 1400 in Rivista italiana per le Scienze giuridiche*, vol. I (1886), pp. 305-310.
- ERCOLE F., *Impero e Papato nel diritto pubblico italiano del Rinascimento (sec. XIV-XV)*, in ERCOLE F., *Dal Comune al Principato. Saggi sulla Storia del diritto pubblico del Rinascimento italiano*, Firenze 1929 (*Collana Storica Vallecchi*), saggio III, pp. 119-354, già in *Atti e Memorie della R. Deputazione di storia patria per la Romagna*, XXXIX (1911), pp. 290-310.
- ERMINI G., *Concetto di «Studium generale» in Archivio Giuridico*, vol. CXXVII-CXXVIII (1942), pp. 3-24.
- ERMINI G., *Storia della Università di Perugia*, Bologna 1947.
- EUBEL C.: v. *Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi... vol. I-III.*
- EUCLIDE: v. *Degli elementi...*
- FC.: Fondo del Comune (nella Biblioteca universitaria d'Urbino).
- FERRARI L., *Onomasticon... Repertorio bibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850*, Milano 1947.
- FERRARI L., *Onomasticon. Repertorio bibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 1850*, Milano 1947.
- FONTANA A., *Amphitheatrum legale. In quo quilibet operum legalium Author habet suam sedem ordine alphabetico collocatam, seu Bibliotheca legalis amplissima in qua recensetur omnes Autothores cum omnibus eorum operibus in iure editis, et in qua datur etiam sedes praecida abecedario indice designata omnibus, et quarumcunque rerum Verborum et Materiarum, quae in Corpore Iuris Pontificii, et caesarei ac in supradictorum authorum operibus tam ex professo, quam sparsim sed fuse pertractantur quique partibus divisa... sed vero sexta et septima adiecta*, Parma 1688, vol. I-VII (Ed. anast. Torino 1961).
- FONTANA W., *Il palazzo dell'Università ovvero Bonaventura fino ad oggi, in Annuario della Università degli Studi di Urbino*, A. A. 1956-1957, Urbino 1958, pp. 61-65.
- FRANCASTEL P., *Limites chronologiques, limites géographiques et limites spéciales du Baroque*, nel vol. *Retorica e Barocco*, Roma 1955, pp. 382-385.
- FRASCETTI Cesare, *Cenni storici intorno alla origine della Università di Urbino, in Annuario della libera Università Provinciale di Urbino*, A. A. 1909-1910, Urbino 1910, pp. 157-162.
- FU.: Fondo dell'Università nella Biblioteca Universitaria di Urbino.
- GAUCIAT P.: v. *Hierarchia catholica Medii et recentioris aevi...*
- GEMELLI A., *La Riforma degli Studi Universitari negli Stati Pontifici (1816-1824)*, Milano 1932.
- GHERARDI P., *Notizie storiche di Urbino in Enciclopedia Contemporanea di Fano*, Serie III, 1858, disp. 9-10 nov., pp. 278-284.
- GR.: v. GROSSI C., *Degli uomini illustri di Urbino*.
- GRIGNONI A., *La libera Università di Urbino, Dall'antico Collegio dei Dottori allo Studio Generale Urbinare*, Roma 1963.
- GROSSI C., *Degli uomini illustri di Urbino commentario*, Urbino 1856.

- HATZFELD H., *Italia, Spagna e Francia nello sviluppo della letteratura Barocca*, in «Lettere Italiane», IX, 1957.
- HC.: v. *Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi...*
- Hierarchia Catholica Medii et Recentioris aevi sive summorum Pontificum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium Ecclesiasticarum Antistinum series documentis tabularii praesentium Vaticanis collecta, digesta, edita... per C. EUBEL (vol. I-III, 1198-1592), P. GAUCHAT (vol. IV, 1592-1667), R. RITZELR-P. SFRIN (vol. V-VI, 1667-1799), Monasterii 1813-1814-1823-1835 (Ed. anst. Patavii 1962-1963).
- KELLER L., *Le Accademie Italiane del sec. XVIII e gli inizi della Masoneria nei paesi romani e nordici*, Roma 1901.
- Inventari dei Manoscritti delle Biblioteche d'Italia* a cura di G. MAZZATINI, vol. LXXX (Biblioteca Universitaria di Urbino a cura di L. MORANTI), Firenze 1954.
- ISSAY (D') S., *Histoire des Universités françaises et étrangères des origines à nos jours, tome I (Moyen-âge et renaissance)*, Tome II (Au XVI^e siècle au 1860), Paris 1933.
- LA MANTIA V., *Storia della legislazione italiana*, tom. I (Roma e lo Stato romano), Torino 1884.
- LAZZARI A., *Dell'antica Accademia degli Assorditi di Urbino con relativo catalogo degli Accademici*, in *Antichità Picene, dall'Abate Giuseppe Colucci*, tomo XXVI, Fermo 1796, pp. 73-111.
- LAZZARI A., *Dizionario storico degli uomini illustri di Urbino*, in COLUCCI G., *Antichità Picene...*, vol. XXVI, Fermo 1796.
- LAZZARI A., *Famiglie nobili di Urbino estinte dall'anno 1468 fino al 1806*, in *Appendice a De' Vescovi di Urbino con alcuni aneddoti concernenti il dominio temporale de' Conti, e Duchi*, appendice III, Urbino 1806.
- LEICHT P. S., *Storia del diritto Italiano. Il diritto pubblico*, Milano 1950.
- LIGI B., *Memorie ecclesiastiche di Urbino*, vol. I, Urbino 1938.
- LOCCHI O. T., *La Provincia di Pesaro-Urbino*, Roma 1934.
- Lz.: v. LAZZARI A., *Dizionario storico...*
- LzFu.: v. LAZZARI A., *Famiglie nobili di Urbino...*
- MARCOLINI C., *Notizie storiche della Provincia di Pesaro e Urbino dalla prima età fino al presente*, Pesaro 1883.
- MATTEI S., *Dissertazione dell'utilità e inutilità delle Accademie*, Livorno, 1777.
- MAZZATINI: v. *Inventario dei Manoscritti*.
- Memoria concernente l'erzione del Collegio Rotale di Urbino, degli avanzamenti, onori e privilegi al medesimo compartiti per mezzo de Serenissimi Duchi da varj Sommi Pontefici e finalmente dell'eccello grado cui fu innalzato di Pubblica Università, il tutto corredato di autentici documenti in sommario*, Urbino 1816.
- Miscellanea per la Storia della Università di Urbino. Articoli (dal 1873 al 1958)* di A. Ragazzi, Anonimo, C. Fraschetti, A. Vanni, L. Renzetti, Anonimo, W. Fontana (raccolta non editoriale, ma fittizia, presso la Biblioteca Universitaria di Urbino, segnatura F-IV-91).
- MORANTI L., *Bibliografia Urbinata*, Firenze 1959.
- MORANTI L.: v. *Inventari dei manoscritti...*
- MORANTI L., *La Biblioteca Universitaria di Urbino e i suoi incuraboli*, in *Collana di studi archeologici ed artistici marchigiani*, Urbino 1956, pp. 11-15.
- Ms. 71 (nella Biblioteca Universitaria di Urbino, Fondo del Comune, vol. 71).
- NARDINI L., *Cenno storico sulla Biblioteca (della Libera Università Provinciale di Urbino)*, in *Annuario della Libera Università di Urbino* A.A. 1908-1909, Urbino 1910.
- NATALI G., *Il Settecento*, in *Storia Letteraria d'Italia*, vol. I, Milano 1936, pp. 35 e sgg.
- Notizie storiche e statistiche sull'Università di Urbino*, in *Annuario della Libera Università Provinciale di Urbino*, A.A., 1894-95, Urbino 1895, pp. 139-144.
- ONSI P., *La storia d'Italia narrata da Scrittori contemporanei agli avvenimenti*, vol. II, Venezia 1896, pp. 310 e sgg.
- RAGAZZI A., *Cenno storico sopra l'Università di Urbino*, Urbino 1873.
- Registri dei Consigli comunali dei Quaranta del Comune di Urbino*: vol. I (1506-1557), vol. II (1557-1572), vol. III (1574-1578), vol. IV (1578-1600), vol. V (1600-1650), vol. VI (1650-1700), vol. VII (1700-1750), vol. VIII (1750-1800), vol. IX (1800-1850), vol. X (1850-1900), vol. XI (1900-1950).

- (1577-1586), vol. V (1583-1611), vol. VI (1611-1620), vol. VII (1620-1623), vol. VIII (1623-1626), vol. IX (stralcio degli anni 1626-1627-1628), vol. X (1626-1630), vol. XI (1629-1631), vol. XII (1631-1637), vol. XIII (1637-1646) vol. XIV (1647-1655), vol. XV (1655-1668), vol. XVI (1668-1681), (nella Biblioteca Universitaria di Urbino) FC., vol. 128.
- Relazione degli ambasciatori veneti al Senato*, a cura di A. SEGARIZZI, vol. II (Milano-Urbino), Bari 1919.
- RENZETTI L., *Le vicende storiche della Università di Urbino*, in *Annuario della Università degli Studi di Urbino*, A. A. 1930-1931 (425° di fondazione), Urbino 1931, pp. 54-60.
- REUMONT A., *Die Herzoge von Urbino in Beiträge Zur italienischen Geschichte*, Berlino 1885, pp. 455-494.
- RITZLER R., v. *Hierarchia Catholica medi et recentiores Aevi...*
- ROSA G., *Storia generale della Storia*², Milano 1873.
- ROSSI G., *'Universitas scholarium' e Comune*, in *Studi e Memorie per la Storia dell'Università di Bologna*, serie II, vol. I (1956), pp. 173-266.
- SCARABELLI L., v. *Delle Costituzioni...*
- SCHULTE J. F. (von), *Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratia bis auf die Gegenwart*, Stuttgart 1875-77-80 (ed. anast. Graz. 1956).
- SEFRIN P., v. *Hierarchia Catholica Medii et recentioris aevi...*
- SEGARIZZI A.: v. *Relazione degli ambasciatori veneti al Senato...*
- SIMBONI L., *Storia della Università di Bologna*, vol. II (L'età moderna, 1500-1888), Bologna 1947.
- SOLARI G., *La scuola del diritto naturale*, Torino 1904, pp. 271-275.
- SORBELLI A., *Introduzione sull'esame nell'Università durante il Medioevo*, in *Liber secretus iuris caesarei' dell'Università di Bologna...* vol. II (1421-1450), pp. IX-CLXII.
- STAMMLER W., v. *handwörterbuch zur deutscen Rechts geschichte. Statuta Civitatis Urbini*, Pisauro 1559.
- Statuta Urb.: v. *Statuta Civitatis Urbini*.
- VACCARI P., *Storia della Università di Pavia*, Pavia 1957.
- VALESCCHI F., *L'Italia nel Settecento*, Milano 1969.
- VANNI A., *Breve monografia sulla Università degli Studi di Urbino in Annuario della libera Università Provinciale di Urbino*, A. A. 1909-1910, Urbino 1910, pp. 180-185.
- VICCHIETTI F.-MORO T., *Biblioteca Picensis ossia notizie storiche delle opere e degli scrittori Picensi*, vol. III-IV, Osimo 1793-1795.
- Verb. C. S.: Verballi della Congregazione dello Studio.
- Verballi della Congregazione dello Studio*, vol. I, 1648-1653; vol. II, 1653-1686; vol. III, 1686-1710; vol. IV, 1710-1735; vol. V, 1735-1767; vol. VI, 1767-1791; vol. VII, 1791-1799¹.
- VERGOTTINI (DE) G., *Lezioni di storia del diritto italiano. Il diritto pubblico italiano nei secoli XII-XV*, vol. I, Milano 1960, vol. II, Milano 1959.
- VERNACCIA P. G., *Giustificazioni per gli alberi genealogici delle famiglie nobili di Urbino* (ms., nella Bibl. Univ. di Urbino, FC., vol. 16).
- VESPASIANO DA BISTICCI, *Vita d'uomini illustri del secolo XV*, a cura di A. BARTOLI, Firenze 1859.
- VISCONTI A., *La storia della Università di Ferrara (1391-1950)*, Bologna 1950.
- VOIT G., *Il risorgimento delle antichità classiche ovvero il primo secolo dell'Umanesimo*, vol. I (Trad. it. di D. VALBUA), Firenze 1888.
- ZANON A., *Della utilità morale, economica e politica dell'Accademia di agricoltura, arti, commercio, con un Catalogo delle Accademie*, Udine 1771.
- ZERAUER, *Lo Studio di Siena nel Rinascimento. Con due tavole in fototipia ed un'appendice di documenti*, Milano 1894.

¹ A questi sette volumi si aggiunge una filza contenuta nella Biblioteca Universitaria di Urbino alla Bs. 7.



INDICE SOMMARIO

p. 5	<i>Presentazione</i>
7	<i>Premessa</i>
13	Capitolo I <i>Dal Collegio dei Dottori (1506) alla Università (1671)</i>
	1. Il Collegio dei Dottori dalla sua origine alle successive trasformazioni. - 2. Sintomi di decadimento nella vita pubblica urbinata e il Collegio dei Dottori. - 3. Fusione del Collegio con lo Studio pubblico. - 4. Vicende che preludono alla Istituzione della Università.
29	Capitolo II <i>La istituzione della Università</i>
	1. La supplica degli Urbinati a Clemente IX. - 2. Il «voto» di Monsignor Pietro Francesco De Rossi. - 3. Il «libretto» e le «animadversioni» di Monsignor Fani. - 4. L'atto di unione fra il collegio dei Dottori e lo Studio pubblico. - 5. Nuova supplica degli Urbinati a Clemente X, e la Bolla «Aeternae Sapientiae» del 6 aprile 1671.

La organizzazione della Università

1. Le costituzioni del pubblico Studio, la loro preparazione e la loro redazione definitiva. - 2. Le letture. - 3. La Congregazione dello Studio. - 4. I Lettori. - 5. Il Calendario delle lezioni. - 6. Il Rettore - 7. Gli Scolari. - 8. L'Economo. - 9. Il Bidello.

Il periodo di Clemente XI

1. La politica di riforma degli studi universitari. - 2. Provvedimenti particolari per l'Università e la biblioteca. - 3. La preparazione della Bolla «*Inter Multiplices*» (1721) e Innocenzo XIII. - 4. Dalla morte di Clemente XI (1721) all'invasione francese (1796).

I Rettori dello Studio dal 1647 al 1799

Elenco dei Rettori dello Studio urbinato dal 1647 al 1799.

I Lettori dello Studio urbinato dal 1647 al 1799

Elenco dei Lettori dello Studio urbinato dal 1647 al 1799.

Indice bibliografico e delle abbreviazioni

«CHARTULARIUM»

PER UNA STORIA DELL'UNIVERSITÀ DI URBINO
(1563-1799)

Vol. II

UNIVERSITÀ DI URBINO
Autore

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
URBINO

SALA Sc. 6. (162)
SCAFFALE F- III
NUMERO D'ORDINE 151 / 197

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO


FILIPPO MARRA

«CHARTULARIUM»

PER UNA STORIA DELL'UNIVERSITÀ
DI URBINO

(1563 - 1799)

Vol. II



ARGALIA EDITORE

URBINO 1975

APPENDICE DEI DOCUMENTI

1563, settembre 25.

Bolla di Pio IV con la quale il Pontefice privilegia lo Studio, il Rettore e gli Scolari di Bologna.

(Bull. Rom., Urban. VIII, tom. II, Romae 1638, n. LXIX, pp. 74-75).

Studii Generalis Bononiensis eiusque Rectoris atque Scholarium indulta.

Pius Papa Quartus.

Ad perpetuam rei memoriam.

Sacri Apostolatus ministerio meritis licet imparibus superna dispositione praesidentes, ad ea libenter intendimus, per quae literarum studia ubique nostrae provisionis ope continua suscipiant incrementa, et ijs quae propterea ac pro personarum quarumlibet praesertim literarum scientia praeditarum commodo provide facta fuisse dicuntur, ut firma perpetuo, et illibata persistent, nostrae approbationis robur libenter adijcimus, ac alias desuper providemus, prout locorum et personarum qualitatibus debite pensatis, in Domino conspicimus expedire.

1. Cum itaque sicut accepimus in Civitate nostra Bononiensi Studium generale Iuris Civilis, et Pontificij semper adeo florerit, et floreat, ut ad eam veluti ad studiorum matrem undique confluant variae, et diversae personae, et ex qua quamplures famosissimi viri prodisse, et in dies prodire dignoscatur, quorum scientia, nedum ipsa Civitas, sed etiam totus illustratur Orbis, et cum imperrime pro commodiori utilitate Scholarium in eadem Civitate, et Universitate studentium, ac ibidem legentium, per dilectum

filium nostrum Carolum Tituli Sancti Martini in Montibus Presbyterum Cardinalem Borromaeum nuncupatum nostrum, et Sedis Apostolicae in dicta Civitate Legatum, dicta Universitas, seu Sapientia in qua Doctores legunt in melius reformata, et seu de novo constructa fuerit. Nos Cupientes Universitatem ipsam, ad dilectum filium Antonium de Raia Utriusque Iuris Doctorem nuperrime eiusdem Universitatis Rectorem, et ab ea ad id ad Nos deputatum, et Scholares ad eam accedentes specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et ut facilius ad eam accedantur, et studia prosequebundum invitentur, ac excitentur, Statutorum Ordinationum, privilegiorum, et capitulorum dictae Universitatis tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus pro expressis habentes, ipsosque Antonium, et Scholares a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententijs, censuris, et poenis, a iure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet inmodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum ferie absolventes, et absolutos fore censentes.

2. Motu proprio non ad alicuius nobis super hoc oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, et ex certa licentia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, pro tempore existenti Rectori eiusdem Universitatis, liberam et absolutam facultatem eandem Universitatem regendi et gubernandi, ac ultra alias facultates, honores, privilegia, et emolumenta quaecumque sibi attributa, ac concessa, omnes et quascumque causas, civiles tantum inter ipsos Scholares eiusdem Universitatis, et alios quoscumque in futurum movendas videndi, audiendi, cognoscendi, decidendi, ac sine debito terminandi, ita ut omnimoda, et libera iurisdictione, respective dictarum causarum civilium ad eundem Rectorem libere, et pleno iure spectet, et pertineat, etiam private ad Vice legatum eiusdem Civitatis, ac omnes alios, et quo-

scumque Iudices auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus.

3. Ac ut eadem Universitas sine Rectore non remaneat, quinimmo, ut Scholares ad Officium Rectoratus eiusdem Universitatis acceptandum invitentur, auctoritate, et tenore praedictis volumus, et mandamus, quod de cetero Rectoribus ipsis, finito dicto eorum officio, et postquam in dicte Universitate Bononiense, publice doctorati fuerint, de aliquo Guberno, seu Praetoria, aut alio officio iuxta qualitatem, et merita personae in Provincijs Marchiae, vel Romandiolae per Legatos, seu Gubernatores earumdem pro tempore, sub indignationis nostrae, et mille ducatorum poenis Camerae Apostolicae applicandorum provideri debeat, ipsisque gubernio, aut alij ex praedictis officijs in aliquibus Civitatibus ex dictis Provincijs praefici, ac ad Gubernium, seu Praetoriam, aut officium huiusmodi admittendos fore, et esse. Mandantes pro tempore existentibus Legatis, seu Prolegatis, Vicelegatis, vel Gubernatoribus, ut eosdem ad Gubernium, seu Praetoriam huiusmodi, ut supra admittant, ac de illis, eisdem, ut praefertur, provideant, et seu admittant et provideri faciant, iuxta tamen qualitatem, et merita personae ipsius Rectoris.

4. Et insuper omnia, et singula dictae Universitatis, et Gymnasij praefati statuta, ordinationes, privilegia, et capitula quaecumque ac desuper forsan confecta instrumenta, et documenta, sive alias scripturas, publicas, et privatas, ac in eis contenta, ac inde sequenda quaecumque dummodo licita, et honesta sint, et contra canonicas sanctiones, et libertatem ecclesiasticam non tendant, eisdem auctoritate, et tenore perpetuo approbamus, et confirmamus, eisque perpetua firmitatis robor adiicimus, illaque omnia, valida et efficacia existere, ac suos plenarios, et integros etiam executivos effectus sortiri, ac perpetuis futuris temporibus ab

omnibus cuiuscumque gradus personis vicelegatis ac Iudicibus et Officialibus dictae Civitatis, tam ordinarijs, quam extraordinarijs, ac delegatis, et subdelegandis, nec non Collegijs, et Congregationibus, ac Auditoribus, et Magistratibus alijsve quibuscumque etiam in feris eorum proprijs involabiter, et inconscie observari, ac iuxta eorum dispositionem debita exequi, nec per quempiam illis contrariari, aut ea etiam in aliquo alterari posse, nec debere decernimus, supplentes omnes, et singulos, tam iuris, quam facti defectus si qui forsan intervenerint in eisdem. Et nihilominus potiori pro cautela praemissa omnia modo, et forma praemissis, ac in dictis documentis, et scripturis contentis, auctoritate, et tenore praefatis perpetuo statuimus, concedimus, et ordinamus.

5. Quodque illis, ac praesentibus literis etiam per quas cumque literas Apostolicas quasvis etiam derogatoriarum derogatorias, et efficaciores, ac insolitas clausulas, necnon irritantia et alia decreta insolita continentis minime derogari, nec derogatum esse censerì possit, et si illis derogari contingeret derogatio huiusmodi nemini suffragetur. Sicque, in praemissis omnibus, et singulis per quoscumque Iudices, et Commissarios sublata eis, et eorum cuilibet quasvis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate in qualibet causa et instantia, iudicari, et interpretari debere, irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam quasvis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari decernimus.

6. Quocirca Venerabilibus fratribus Episcopo Bononiensi, sive eius Vicario in spiritualibus generali, ac Vicelegato Civitatis nostrae Bononiensis, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali Auditori per praesentes, committimus et mandamus, quatenus ipsi vel duo, aut unus eorum per se vel alium, seu alios praesentes literas,

et in eis contenta quaecumque ubi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Rectoris, et Scholarium praedictorum, vel alicuius eorum, seu aliorum quorum intererit desuper fuerit requisiti solemniter publicantes eisque in praemissis efficacit defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra easdem praesentes literas plenum effectum sortiri, ac iuxta illarum tenorem fortiter observari, necnon S. Cingulos, quos literae ipsae concernunt praemissis omnibus, et singulis pacifice frui, et gaudere, non permittentes illos, vel eorum aliquem quoscumque desuper eorumdem litterarum tenorem quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras ecclesiasticas, ac poenas pecuniarias eorum arbitrio moderandas et applicandas, appellatione postposite compeccendo, ac legitimis super his habendis feriatis processibus, censure et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando. Super quibus, nec non contradictores, et rebellos praedictos, ac quoscumque molestatos et alios praemissorum occasione citandos, constituto eis summarie, et extrajudicialiter de non tuto accessu, etiam per edicta publica locis publicis, ac ipsis citandis circumvicinis, de quibus fit verisimilis coniectura quod ad eorumdem citandorum novitiam pervenire voleant effigenda, quae perinde illos arctent, ac si eis personaliter intimate fuissent citandi, eisque, ac quibusvis iudicibus, et aliis personis quibus dicte occasione inhibendum fuerit, etiam sub sententiis, censuris, et poenis praedictis, ac per simile edicte inhibendi eisdem auctoritate et tenore eis facultatem concedimus.

7. Non obstantibus quibusvis Apostolicis, ac in Provincialibus, et Synodolibus Concilii editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, ac dictae civitatis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia, roboratis statutis et consuetudinibus, ac reformationibus, et decretis, privilegijs quoque indultis et li-

teris Apostolicis quibusvis sub quibuscumque tenoribus; et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, nec non irritantibus, et aliis decretis concessis, et approbatis, et etiam iteratis vicibus innovatis. Quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expresse et individua ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma si hoc servanda foret tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omissio, et forma in eis tradita observata inserri forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus ce-terisque contrariis, quibuscumque. Aut si aliquibus communitur divitium ab eadem sit sede indultum, quod interdici, suspendi, vel ex communicari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, et expressam, ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die 25 Septembris 1563, Pontificatus nostri anno quarto.

II

1601, aprile 11.

Capitoli sul Collegio dei Dottori circa la lettura delle «Institutionum».

(Decr. Duc., vol. III, cc. 222v-224r).

(*Omissis*)

Serenissime Princeps,¹

Doctores Collegij tuae fidelissime civitatis Urbini videntes / in dies quam sit laudabilis constitutio a maioribus eorum / in dicto Collegio precessoribus iuxta amplissimas eiusdem / Collegij facultates, singulari eorum prudentia consilio / admirabilique caritate edita, et a Celsitudine apostolica / clementia et benignitate confirmata, videntesque / in dies augeri gratias et favores eiusdem Celsitudinis / erga ipsos, ac nescientes quo facilius possent / aliqua in parte se ei gratos reddere, sperantes / et studiorum exactissimum favorem et decus (qui / Urbes tuas maximis et veris virtutum ornamentis / decorare et in dies augere non desinis) benigne / accepturum hoc vere eorum devotionis testimonium / decreverunt dictam Constitutionem quantum in ipsos est, / augere ad maiorem non solum civium dictae Civitatis / utilitatem decus et ornamentum, verum etiam ad maximum commodum et beneficium quorumcumque subditorum / tuae celsitudinis et ob id infrascriptas constitutiones // et capitula condiderunt te serenissimum Ducem quo humiliter possunt et / debent exorantes, ut digneris ea quae soles clementia infradicta / omnia hilariter

c. 222 v.

20

25

30

c. 223 r.

¹ Nel margine sinistro della c. 222v si legge: «Collegij lectura».



5 fronte recipere et non solum confirmare et approbare, verum etiam statuere et decernere prout in illis continetur, maximeque illa omnia et singula inviolabiliter observari sub penis et prejudicijs in eis contentis et cum clausulis derogatorijs opportunis et non obstantibus / quibuscumque in contrarium facientibus, quod quam Deus ad vota conservet. /

10 In Dei nomine amen.

Constitutiones et capitula de quibus supra. /

15 1. Quod ex numero Doctorum legitime eligendorum per Collegium habitum / ad legendum publicas Institutionum lectiones, ut fieri solet / in publicis studijs unus singulo anno ante festum Divi Joannis / Baptistae deputetur, secundum eorum praecedentiam et prioritatem in dicto Collegio, pro publico lectore anni tunc proximi sequentis. / Placet. /

20 2. Quod lector predictus sic deputatus legere debeat publice / de mane hora competentis ad sonum campane in maiori / mansione dicti Collegij modis temporibus et formis in studijs publicis servari solitis et consuetis. Placet. /

25 3. Cui lectori pro eius salario et labore dentur scuti viginti quinque / auri paulorum XI pro scuto, quorum quindecim errorentur eidem per dictum Collegium et de pecunijs ipsius seu Doctorum pecunijs, residuum, vero, ex alijs quindecim / scutis similibus ab illustri Communitate Urbini omnium suffragiis, / quam libentissime, assignatis et de licentia serenissimi exigendis. Alij / vero quinque ex illis dentur Bidello pro eius servitio. Placet. /

30 4. Quod per hoc non intelligatur derogatum optimae constitutioni dicti Collegij circa lectionem faciendam singulo anno / per doctorem juniorem sed servetur omnino, et talis Doctor / teneatur legere de sero hora competentis vel in publica / mansione dicti Collegij vel domi suae abitato-

35 nis / arbitrio doctorum Collegij ut hactenus servatum fuit et, / (ut aumt) testualiter tantum pro maiori utilitate et intelligentia iuvenum tyronum audentium in legali scientia. Placet. /

40 5. Quod nullus civis oriundus ex patre vive possit impostum doctorem //ctorari nec recepti in dicto Collegio Doctorum Urbini, minusque consequi possit ut doctor dicti Collegij aliquid commodum privilegium prerogativam ac immunitatem dicte Civitatis nisi prius vero audiverit dictas / duas lectiones Institutionum per duos annos continuos, nisi / aliter ex legitima causa videretur Collegio, de quo fides auten/ticas seu legitimas probationes habere debeat tempore debito / qui duo anni computentur pro uno in diminutionem quinque / quennij ita ut quadriennale studium in quolibet alio / publico gymnasio sufficiat pro adimplendo quinquenalis studij. Placet. /

45 6. Et pariter nullus alius civis seu de comitatu Urbini possit / in dicto Collegio doctorari seu commodum privilegium ac immunitatem ut doctor consequi in dicta Civitate, nisi prius / vere audiverit dictas duas lectiones et adimpleverit ut supra / in precedentii capitulo cum computatione et diminutione temporis de quo supra. Placet. /

50 7. Alij vero nec civis nec de territorio Civitatis predictae qui audi/verint dictas duas lectiones Institutionum ut supra publice legendas / in dicta Civitate per unum annum tantum continuum admittantur ad doctoratum a dicto Collegio habita fide studij / aliorum quatuor annorum in quolibet alio publico gymnasio / et sic ille annus deserviat dictis forensibus civibus / fuit servatum et predicta intelligantur concurrentibus in / laureandorum omnibus alijs requisitionis. Placet. /

55 8. Quod non possit in futurum creari aliquis notarius de Civitate / predicta vel territorio nisi legitime probaverit se

audivisse / ad minus per duos annos predictas lectiones Institutionum. Placet./

30 9. Ut nullus imposterum possit admitti ad exercitium procurato/ris coram quocumque iudice seu tribunali Civitatis / Urbini nisi per biennium continuum audierit lectiones / predictas et audivisse constiterit per legitimas probationes / sub pena suspensionis exercitij ad beneplacitum serenissimi // et ultionis scutorum viginti quinque serenissimae Camerae applicandorum. Placet./

10 Quod nullus doctor et lector ut supra possit alicui favore aliquam / fidem quod audiverit suas lectiones per tempora modo et / forma supra prefixa nisi vere ita fuerit et nuper / Notarium Collegij deferendo confirmet et si quis contrafecerit / ultra penas periuurij incidat in penam suspensionis et / remotiois a Collegio ad beneplacitum Serenissimi. Placet./

Ad laudem et gloriam omnipotentis Dei./

10 Supradicta Capitula approbata fuere media palluctatione de / singulis facta die 4 octobris 1600 presentibus Dominis Doctoribus Iuribus / annotatis de descriptis manu propria in publico Collegio / collegialiter sedentibus et ad hoc specialiter congregatis./

Approbo ego comes Hector Putius Prior ut supra./

Approbo ego Iacopus Tassonus Confalonarius./

15 Approbo ego Lucas Antonius Guerulus./

Approbo ego Hippolitus de Benedictis./

Approbo ego Joannes Franciscus Rosa./

Approbo ego Petrus Raicinius Galeota./

Approbo ego Pompilius Ubertus./

20 Approbo ego Petrus Matteus Liera./

Approbo ego Cynthus Fidelis./

Approbo ego Bartolomeus Antaldus./

Approbo ego Alexander Iustus./

Approbo ego Mateus Grilottus./
25 Approbo ego suprascripta omnia et singula capitula Bati-
sta Corona./

Approbo ego Andreas Blanconus./

Approbo ego Blasius Michalorius

Approbo ego Federicus Blancalana./

30 Supradicta omnia et singula capita prout in facie cuiuslibet / apparet approbamus ac observari mandamus / sub
penis in eis contentis donec tunc nobis placuerit./

Franciscus Maria Dux.

Malatesta de Malatestis.

Stephanus / Minius.

Franciscus Bellutius.

Pisauri, XI aprile 1601.

Michelangelus Eugenius
(Loco + sigilli)

Serenissimo Signore,

5 li Dottori del Collegio d'Urbino devotissimi servi // et sudditi di Vostra Signoria Illustrissima, le narrano come, havendo li mesi / passati l'Illustrissima

vostra Signoria con molta clemenza confermata l'utile / et honorata deliberatione da essi fatta di far leggere / pubblicamente l'Instituta in detta città et confermati alcuni / capitoli sopra detta lettura fatti, desiderano caminare / inanzi all'osservanza et essequitione d'essi: ma li pare / necessario

10 siano publicati detti Capitoli in Urbino acciò / che, quelli vengano litigati da essi, possano sapere il / tenere et prepararsi all'osservanza, et altri an/cora, quali possano ricevere utile et comodo da / tale Instituta, possano dalla notitia haveranno prepararsi / onde la sappiano, con quella reverenza che / devano degnarsi ordinare a chi più le pa-

15 rerà / che siano publicati in detta Città et registrati / sulli libri delli Decreti di quella et dare licentia / alli oratori possano avisare le comunità del suo felicissimo / Stato di tale utile et commodità, con mandarli copia / de detti Capitoli et nel mondo et a quelle Comunità parerà / a quelle accennarle. Il che tutto riceverano per / cumulo di gratia in tal negozio et pregarano / sempre il Duca Nostro per ogni sua essaltatione, quam Deus et cet./

Attentis narratis concedimus et mandamus ut petitur./

Franciscus Maria Dux.

Franciscus Bellutius.

Malatesta de Malatestis./

Stephanus Minius

die 15 junij 1601.

(Loco † sigilli)

die 5 octobris 1601.

Camillus et Lucantonius publici precones Urbini retulerunt se dicta die sono tubarum premissa alta voce publicasse supradicta Capitula per loca solita Civitatis et cet./ Et omnia alia et cet. extendatur et cet./

Ego Oratius Clavasius Cancellarius./

III

1602, ottobre 25.

Bolla di Clemente VIII con la quale il pontefice concede allo Studio di Ferrara i privilegi già concessi allo Studio di Bologna.

(Bull. Rom., Urban. VIII., tom. III, Romae 1638, N. XCIV, p. 103).

Indulta Studij generalis Civitatis Ferrariae, in Provincia Lombardiae Status Ecclesiastici.

Clemens Papa VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Sanctae Romanae Ecclesiae dignitati et honori ipsiusque temporalis ditionis conservationi, et augmento maxime conducere arbitramur, ut in praecipuis eiusdem temporalis ditionis civitatibus publicae vigeant Studiorum generalium Universitates, in quibus tum ipsius imprimis Sanctae Romanae Ecclesiae subditi, tum exteri etiam optimarum disciplinarum Studijs vacare possint. Et propterea ut magis in dies efflorescant, Nos illas amplioribus in dies favoribus et gratijs libenter prosequimur, prout in Domino salubriter conspiciamus expedire.

I. Cum itaque in Civitate nostra Ferrariensi ab antiquissimo tempore instituta sit Universitas Studij generalis, Nos qui Civitatem praedictam per nos sub immediatam nostram, et Sanctae Romanae Ecclesiae iurisdictionem temporalem receptam peculiari quandam dilectionem prosequimur, cupientes Universitatem Studij generalis huiusmodi non solum conservari, sed in dies maiora suscipere incrementa, illam specialibus quibusdam privilegijs et gratijs duximus exornandam.

2. Motu igitur proprio et ex certa nostra scientia ac matura deliberatione, deque Apostolicae potestatis plenitudine, harum serie perpetuo concedimus et indulgemus.

3. Quod Professores in dicta Universitate Studij generalis Ferrariensis, utriusque Iuris, ac Artium et Medicinae, cum se opportunitas obtulerit Rectores, ut in More est, creare possint.

4. Quod huiusmodi Rectores pro tempore, et ijs non existentibus Reformatores Studij praedicti facultatem habeant iudicandi et cognoscendi de causis et litibus Scholarium dicti Studij quo ad summam decem scutorum tantum, tam active quam passive et privative quo alios Iudices quoscumque.

5. Quod iidem Rectores, una cum consiliarijs et The-saurario, seu Reformatores, implorata ante omnia auctoritate, et obtenta licentia dilecti filij, nostri et Apostolicae Sedis in dicta Civitate Ferrariensi Legati, seu Gubernatoris pro tempore existentis statuta dictae Universitatis corrigere et reformare possint, quae sic correctae et reformatae, perinde ac si auctoritate Apostolicae roboratae essent, observari debeant.

6. Quod Scholaribus descriptis in albo dictae Universitatis, de praedicti Legati seu Gubernatoris licentia qui inspecta qualitate personarum, et morum huiusmodi licentiam concedet, Arma quaecumque non tamen expresse prohibita, diu nocturne cum lumine et sine lumine, et ubique locorum deferre licitum sit, edictis, aut proclamatis, vel bannis quibuscumque minime obstantibus.

7. Quod Doctores legentes, et Scholares, tam Ferrarienses et alij subditi Sanctae Romanae Ecclesiae quam alienigenae quicumque albo dictae Universitatis adscripti, veniendo et recedendo, conducendo et reconducendo libros, vestes, suppellectilia, utensilia, ac ea etiam emendo pro ipsorum et

familiae ipsorum usu et opportunitate, ab omnibus gabellis, vectigalibus, pedagijs, datijs, etiam bullettiae, et transitibus, alijsque oneribus (praeterquam moliturae et gabellae, quae dicitur «di Piazza») necnon etiam ab omnibus factionibus, angarijs et parangarijs ac oneribus personalibus et realibus tam huc usque impositis quam in posterum ex quacumque causa imponendis, penitus immunes et exempti ac liber perpetuo existant prout Nos illos, et quemlibet eorum, liberos, immunes, et exemptos, perpetuo facimus et declaramus.

8. Demum Collegijs Doctorum, et Universitati Scholarium Studij generalis Ferrariensis, omnia et singula privilegia et indulta, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac Nos et Apostolicam Sedem Collegijs Doctorum, et Universitati Scholarium Studij generalis Civitatis nostrae Bononiensis concessa¹, etiansi talia sint, quae speciali nota digna essent, quae tamen omnia et singula praesentibus pro sigillatim expressis et specificatis haberi volumus, Motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, itaut Collegia Doctorum ac Universitas Scholarium Studij generalis Ferrariensis huiusmodi privilegijs et indultis, in omnibus et per omnia frui, potiri, et gaudere possint et valeant, prinde ac si illis nominatim concessae fuissent, concedimus et indulgemus.

9. Quocirca per praesentes committimus et mandamus dilecto filio nostro Sanctae Romanae Ecclesiae Camerario, ac Praesidentibus et Clericis Camerae nostrae Apostolicae, ut easdem praesentes in eadem Camera admittant, et in ipsius Camerae libris, describi et registrari faciant.

10. Necnon praedicto nostro et Apostolicae Sedis de latere Legato, ac Venerabili fratri Episcopo Ferrariensi, quatenus ipsi vel alter eorum, per se vel alium seu alios

¹ Cfr., *supra*, doc. I, p. 7.

praesentes literas et in eis contenta quaecumque solemniter publicantes, ac eisdem Doctoribus, Scolaribus, et alijs praedictis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistendem effectum, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper a quo quam quavis auctoritate quomodolibet molestari, perturbari, vel inquietari. Contradictores quoscumque per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachij secularis.

11. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, et quibusvis statutis, et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, privilegij quoque, indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et approbatis. Quibus omnibus et singulis eorum tenores praesentibus pro expressis, et ad verbum insertis habentes, hae vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus ceterisque contrarijs quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Pontificatus nostri Anno millesimo sexcentesimo secundo, Pontificatus nostri Anno undecimo.

IV

1611, gennaio 4.

Elezione del Bidello e del Cancelliere.

(BuU., Bs. 5, cc. 874r-875r).

Adì 4 Gennaio del 1611.

Fu proposto dal signor Priore del Collegio che, secondo il solito, / essendo nel principio dell'anno, si dovevano pallot/tare il Bidello, et i Cancellieri secondo il solito./

E a viva voce fu risoluto di sì, che si pallottassero tutti: / e s'intendesse ottenuta la reforma e quella che / fosse ottenuta per i doi terze.

E così furono date le palle da tutti i Dottori al numero di / trenta uno _____ 31./

E prima fu proposta la referma del Bidello e fu trovata / nella Bossola del sì, fatta la pallottazione palle / numero otto _____ 8./

E nella Bossola del no fu trovato palle venti tre, e così restò casso _____ 23./

Poi sopragionse il signor Giuliano Pallazzi, e furono date / le palle per la referma del signor Pier Giovanni Morciani./

E date le palle a tutti con il su detto partito, che / la referma si intende ottenuta, quando sia / vinta per doi terzi./

E date le palle si trovarono nella Bossola del sì palle / numero dodice _____ 12.//

E nella Bossola del no si trovarono palle numero _____ 20 e così restò casso./

Poi fu proposta la referma del signor Bonaventura / Vagnarelli con la medesima dichiaratione / che la referma s'intenda ottenuta quando / sia vinta per i doi terzi./

c. 874 r

c. 874 v

E così, date le palle, furono trovate nella Bussola del
 si / palle venti una _____ 21./
 E in quella del no palle numero undeci _____ 11./
 e perchè se era ottenuto o no: fu risoluto che si pallottasse
 e si dichiarasse per mezzo / delle palle del Collegio, se per
 la su detta pallottazione / s'intendeva ottenuto la referma./
 E che il contrario nella Bossola del no./
 E così, date le palle, fu trovate nella Bossola del si
 15 palle / numero / ventitre _____ 23./
 E nella Bossola del no palle numero nove _____ 9./
 E così restò ottenuto detto signor Bonaventura Vagna-
 relli / refermato dal Collegio insieme con suo fratello./

Fu poi risoluto che si pallottassero li tre che hanno
 addimandato / il luogo del Bidello, cioè messer Ventura
 Jachometti, / messer Giulio Cesare Ricci, et messer Girola-
 mo Betti / con la medesima dichiaratione, che s'intende /
 3 ottenuto quello che sarà vento per i duo terzi./
 E prima fu pallottato messer Ventura Jachometti, et
 hebbe palle vinti tre favorevole nella Bossola del si _____ 23./
 E nella Bossola del no, palle nove _____ 9./
 10 Messer Giulio Cesare Ricci hebbe palle 15 favorevole
 _____ 15./
 E contra dieciassette _____ 17./
 Messer Girolamo n'ha' havuto favorevole numero
 tredici _____ 13./
 E contra 19 _____ 19./
 E così restò ottenuto per Bidello messer Ventura
 Jachometti./
 Io, Simone Donati, ho fatto la presente di mia pro-
 pria / mano./

c. 875 r

V
 1636, luglio 8.

*Breve di Urbano VIII alla città di Urbino col quale vengono
 nuovamente confermati i privilegi e le prerogative del Colle-
 gio dei Dottori in merito alla decisione delle cause laiche
 ed ecclesiastiche.*

(BuU., Bs. 191, fasc. 4, c. 18)¹.

c. 18

Urbanus Papa VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum sicut pro parte dilectos filios Communitatis, ac
 hominum civitatis nostrae urbinatensi nec non Collegialium
 Doctorum / eiusdem Civitatis, tresdecim eiusdem Collegij
 Doctoribus, ut infra, eligendis, et pro tempore existentibus,
 facultatem / de cetero iudicandi ex causis appellationum
 Status pontifici, aliquarumque, Civitatum, terrarum, ac
 locorum, tam in foro secula/ri, quam Ecclesiastico Auctorita-
 te Apostolica tenore praesentium concedimus, et impartimur.
 5 Habebit Collegium auctoritatem agno/scendi causas ap-
 pellationum tam Ecclesiasticas, quam Laicales omnium, et
 quorumcumque Iudicum Legationis supradictae, exceptis / in
 beneficalibus, et eis, quae iuxta dispositionem Sacri Con-
 cilio Tridentini, vel alias de iure sunt inappellabiles, in secu/n-
 dis, seu tertijs instantijs, et in omnibus illis, in quibus da-
 bitur appellatio, postquam iudicatae fuerint a Iudicibus /
 ordinarijs, et appellationum, ubi dicti Iudices appellationum

¹ Originale in pergamena di mm. 234x160, scritto tutto in nero
 rispettivamente firmato in fondo. A tergo, con la data, una anno-
 tazione di mano diversa con accanto i resti del sigillo che chiudeva
 la lettera. La pergamena è in ottimo stato e facilmente leggibile
 in ogni sua parte.

existunt, quibus nullum censeatur illatum praeiudicium./
 Verum in causis Ecclesiasticis pro earum diffinitione
 ad minus tres Iudices, et in laicis ad minus quinque in-
 terveni/ant, et in illorum defectu supplebunt supernume-
 rarij, ac etiam in horum defectu poterunt subrogari alij
 Iudices / ad electionem, ac de consensu partium, dummodo
 in causis Ecclesiasticis pro earum diffinitione semper sint
 Iudices Ecclesiastici. / In causis appellationum spectanti-
 bus, ut supra dictum est, ad Collegium, tam Ecclesiasticis,
 quam Laicalibus, appellari non possit / omisso medio, et si
 appellari contigerit, in his nullus Iudex se ingerere debeat,
 nisi in vim commissionis expressae / manu nostra signatae,
 alias licitum sit eidem Collegio ad ulteriora procedere, non
 obstante quacumque inhibitione, et / absque alicuius poenae
 incurso, ipsumque Collegium reassumere, inhibere, et exequi
 possit, prout Iuris erit. Ubi / vero Collegium iudicaverit
 in casu, quo dari debeat appellatio, eius cognitio, seu Com-
 missio ad Lega/tum spectabit; sicque per quoscumque
 Iudices Ordinarios, et Delegatos, etiam causarum Palatij
 Apostolici Au/ditores iudicari, et diffiniri debere, ut irritum,
 et inane, si secus super his a quopiam quavis auctoritate,
 scienter, / vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus quibuscumque Constitutionibus, ac
 ordinibus Apostolicis in contrarium / praemissorum quo-
 modolibet concessis.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub
 annulo Piscatoris die 8 Iulij 1636 / Pontificatus nostri
 Anno 13.

(a tergo:) Breve Urbani VIII concessum / Civitati Urbini,
 etc.

*Atto di unione del Collegio dei Dottori con lo Studio pub-
 blico d'Urbino, salva approvazione pontificia.*

(BuU., Bs. 191, fasc. 5, c. 77r-77v-Minuta)¹.

[*Minuta dell'unione*]

Desiderando i Signori Rettori dello Studio di questa
 Città d'Urbino di caminare con / ogni dovuta corrisponden-
 za, et unione verso il Collegio de Signori Dottori di / detta
 Città, per anco godere di quelle Prerogative, e Privilegi che
 a detto Collegio / da Sommi Pontefici, et altri Superiori so-
 no stati per il passato in diversi / tempi conceduti, quindi
 è, che congregati insieme nel luogo solito, precedente / l'in-
 timazione, e suono di Campana consueto li detti Signori Ret-
 tori, cioè /li Signori N.N.N.² Dottori del Collegio, d'unanime
 consenso / e volontà, solennemente et in ogni miglior modo,
 che possono, e devono, / dichiararono, e vicendevolmente
 si protestarono, che lo Studio suddetto per l'avvenire
 sia, e s'intenda unito al detto Collegio in modo, che
 debba godere tutti gli Indulti, Immunità Privilegi, e
 Prerogative, che al detto Collegio sono / state concedute
 in vigore di Brevi, e Bolle Apostoliche, senza però, che /
 nella facoltà di dottorare conceduta al Collegio, Giudicatura,
 Propine, / et emolumenti soliti possa lo Studio, nei suoi

¹ Copie di questa minuta trovansi, in forma leggermente variata,
 anche nei Verb., C. S., 1653-1686, cc. 80v-81v, nella BuU., Bs. 191, fasc. 5,
 cc. 77r-77v.

² Il passo: «Li Signori del Collegio» è ripetuto, forse trattasi di
 un errore del minutista.

15 Rettori ingeirirsi in conto alcuno. / Ne' meno possano per-
sonalmente intervenire in alcuno de Congressi, che / sono
proprij de Dottori, ne' in quelli havere voce alcuna attiva,
o passiva, n' / pregiudicargli nelli posti, luoghi, e preceden-
ze loro, ma tutto restando in/dipendentemente al Collegio
medesimo conforme si ritrova di presente e non altrimen-
te. / Come nelle Congregazioni concernenti i negozi, et
interessi dello Studio, che / si tengono avanti l'Illustrissimi
20 Gonfalonieri, non possano i Signori Dottori, ne / alcuno
di essi debba intervenire in dette Congregazioni ne in essi
havere partecipazione / alcuna se non quelli di loro sola-
mente che dal Collegio medesimo sono stati, e saranno per
tempo / dichiarati Rettori, ò Deputati dello Studio con-
forme s'è praticato fin hora. / E viceversa li Signori Dottori
rappresentanti il Collegio accettando la suddetta in/corpo-
35 razione, e dichiarazione rispettivamente con ogni prontezza
*** **³ a detta / comunicazione per i Privilegij, et Unio-
ne, per quanto a loro spetta, et abbracciando questa / sin-
cera dimostrazione de' Signori Rettori in nome di detto Col-
legio dichiararono di ca/minare in avvenire in ogni attione
et interesse, accennato però il Ius Docto/randi, Iudicandi,
et altre riserve, come sopra con l'intelligenza di detti Si-
gnori / Rettori dello Studio, con speranza, che dalla somma
30 Munificenza di Nostro Signore / Papa Clemente 9° sia per
essere approvata questa comunione, e dichiarazione rispet-
tivamente / che ridonda in maggiore esaltazione, et augu-
mento dello Studio, Collegio, e Città tutta, et acciò a per-
petua memoria / spesso apparisce questo stabilimento e
conventionone hanno ordinato a me infrascritto, che riduchi
in publica, et autentica forma / la presente Rissoluzione. // ⁴

³ Riproduciamo esattamente i segni del testo.

⁴ Il passo: «che ridonda-Rissoluzione», è aggiunto dalla stessa mano nel margine sinistro della c. 71r.

c. 77 v
⁵ (a tergo:) Unione del Collegio con lo / Studio con recipro-
che / Riserve stipulata dal Signor / Ceccarini in Palazzo
presenti, / e giurati li Signori: Conte Ludovico / Palma
Gonfaloniere, Carlo Antonio / Antaldi Mensale, Canonico
Rossi, / Canonico Bonaventura e Giulio Aquilini Deputati /
¹⁰ dello Studio, e Francesco Catellani, / Conte Honorato Pa-
ciotti, Giovanni Carlo / Riviera, et Arciprete Valubbi / De-
putati dal Collegio a tal effetto./

1647, settembre 2.

«Erezione» dello *Studio legale*.(BuU., Bs. 2, fasc. 9, cc. 68r-69v.)¹

c. 68 r

Il Cardinal Cybo Legato².

Luogotenente, havend'io fatta la dovuta riflessione all'espostomi col / congiunto Memoriale del Confaloniere e Priori di questa città, / al risoluto altre volte in Consiglio in proposito d'assegnare, / per erezione dello Studio, li cento novanta due scudi annui / de Salarij che si esigono da Castelli della medesima città, / et all'honorevolezza et utile che da tal erezione / risoltarebbe alla città e suoi cittadini, volentieri condiscendo / che possono applicarsi detti 192 scudi ai Lettori degl'ordinarij, / ogni volta però che la comunità ottenga prima dalla Santità di Nostro Signore / qualche Dazio o Gabella, di rendita per l'intero pagamento di tutti / gli annui frutti et interessi, a quali essa soggiace. Farete voi / dunque sapere tutto ciò al Confaloniere e Priori sopradetti, et ottenuta / dalla Santità di Nostro Signore tal grazia, li permetterete l'impiego di detti / 192 scudi, conforme all'istanza,

10

il Cardinal Cybo

Urbino, li 2 settembre 1647.

(a tergo:) Al Luogotenente d'Urbino.

c. 69 v

(Loco + sigilli)

¹ *Cfr. anche*, Decr. Duc., vol. V, c. 230r; e BuU., Bs. 4, fasc. 2, c. 174r e Bs. 5, fasc. 5, c. 810r.

² *Nel margine sinistro della c. 68r si legge*: «Erezione dello Studio Legale. / Resa la lettera al Signor Luogotenente. A di 6 novembre 1647 furono fatte le prime lezioni dell'Instituta dal Signor Dottor Danelli. / Nel Magistrato dell'Illustrissimo Signor Francesco Maschi Confaloniere e Signori compagni Priori. / La condizione apposta nella cont. lettera fu adempuita col mezzo della concessione della gabella sopra il grano a due libbre lo stiaro, come in questo qui appresso a carta 231».

30

1649, marzo 15.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcune liti insorte fra «Scolari et altri della Città».

(Verb. C.S., 1648-1655, in BuU., Bs. 7, fasc. 2, c. 10r).

Al nome di Dio. Adì 15 marzo 1649. /

c. 10 r

Congregazione dello Studio fatta in Palazzo coll'assistenza della / sottoscritti Signori Deputati: /

L'Illustrissimo Signor Camillo Biancalana Confaloniere. /

5 Il Signor Giulio Cesare Spilli 2° Priore. /

Signori Deputati: /

Il Signor Dottore Giovanni Francesco Mazzanti Mensale. /

Il Signor Dottore Santinelli. /

Il Signor Giulio Veterani. /

Il Signor Ippolito Giusti. /

Il Signor Giovannini. /

Implorato il divino aiuto. E doppio fatto i discorsi in ordine sopra il / particolare del disturbo, che successe le sere passate fra / i Signori Scolari, et altri della Città, fu concordemente risoluto, che / dalla Congregazione s'abbracci questo particolare con grandissimo ardore / affinché i Scolari non venghino molestati in alcuno modo / e perchè possano attendere con ogni quiete a studiare. Et / in ordine a ciò fu insieme determinato, che se ne scriva / all'Emmentissimo Legato, col supplicarlo devotamente a far gratia d'ordinare / al detto Podestà, che non dia molestia, alcuna ai Scolari in / teressati nella rissa, essendolo di già composto il tutto col / mezzo della pace. E che la lettera s'invij al Signor Maffei perchè / la recapiti a Sua Eminenza. Com'an-

10

15

20

31

che altra lettera si debba scrivere / a Monsignor Illustrissimo vice Legato per implorare la sua favorita protezione / nel modo proposito. /

Giovan Battista Fedeli Cancelliere.

Et affinché consti a tutti il tenore della lettera che si dovrà scri/vere a Sua Eminenza di sentimento di tutta la Congregazione fu acclusa copia / di quella con la presente risoluzione et essendosi prima parti/cipata il giorno seguente a detti Signori della Congregazione. Fiat. /

Il medesimo Cancelliere.

(BuU., Bs. 4, fasc., 2, c. 228r - Copia).

c. 288 r

Molto Illustre il Mio Signore ossequiosissimo,

rispondo
in quanto ordinato a' Signori Mensali e Deputati dello Studio / Pubblico più che diffusamente ond'a' Vostra Signoria, ch'è mio / Signore benigno renderò sol grazie della memoria / che tiene di me suo servitore e dell'honore, che / mi fa del suo comando accertandola che / fin hora l'ho servita con haver rapre/sentato a Monsignor mio zio il desiderio comune, opera / degna e altresì cara per la bramata applicazione / e Monsignor mio anco per l'affetto, che conserva / alla Città et obbligo al Collegio s'adoprà con / tutto lo spirito dependendo la gratia interamente / dalla Santa e Zelantissima mente di Nostro Signore è però necessario / che cotesti Signori sollecitino da dovere quanto occorre per infor/mazione e buona direzione ch'il negozio accò si possa qua tratta/re con Sua Santità, sì tanto sincero e devoto di Vostra Signoria come fa alla Signora / Elisabetta la Signora Clara.

Di Vostra Signoria Illustrissima

Devotissimo et obbligatissimo servo
Giulio Cesare Fagnani

Roma, 5 marzo 1653.

Lettera al Cardinal Legato, in cui Giulio Cesare Fagnani assicura l'interessamento di suo zio, Monsignor Prospero Fagnani, presso il Papa, per la concessione allo Studio delle entrate di tre Conventi soppressi.

1653, giugno 8.

Supplica del Gonfaloniere e Priori della città di Urbino a Innocenzo X perchè conceda allo Studio le entrate dei soppressi conventi dei Celestini e dei Servi di Maria, con successiva concessione del Pontefice, per la «provisione dei Lettorii».

(BuU., Bs. 2, fasc. 10, cc. 93r-94v)¹.

c. 93 r

Beatissimo Padre.

Il Gonfaloniero, e Priori d'Urbino a nome publico della medema Città, humilissimi / sudditi di Vostra Beatitudine La supplicano humilmente a farli gratia di concedere l'entra/te de' conventini, ch'ivi si sopprimono per la provisione de Lettori che / leggono in quello Studio, con utile non solo de' Cittadini della medesima Città, / che non havendo per lo più commodità del denaro per andar fuori / in altri Studij perderebbero quei talenti, che li rendono habili all'apprensione delle scienze, ma anche con sodisfattione, et utilità / delle circonvicine Città, e luoghi, che pur fecondi d'ingegno, tal/volta sentono l'impedimento della debolezza dell'haver per tra/sferirsi a' paesi più lontani, e ch'ivi, con commodo della vicinanza / e con poca spesa, s'addottorino, e ricevono il grado del Dottorato dal /

¹ Altre copie trovansi nella stessa BuU., Bs. 2, fasc. 10, c. 113, e 113r-114r. E' premessa a quest'ultima la seguente iscrizione: «(Inscriptio: «Hoc est exemplum sine transumptum Precum cum Rescripto Illustrissimi Domini Nostri Innocentij X Pontificis Maximi felicitis recordationis favore gene/ralis Studij Cuius Urbina-tensis Civitatis per me Notarium et / Cancellarium extracta de proprio Originali nihilo / adito, sine diminutio, quod sensus commutet, et est infrascripti tenoris», (segue il testo).

34

Collegio della medesima Città; si riconoscerà dunque da vostra Beatitudine il sollievo, / che grandissimo li può venire dall'apprensione delle scienze per con/servargliene eterne l'obligationi, e farà attestazione perpetua / quest'opera pia, ch'è tale per meriti rispetti, e per le lettioni de Sacri / Canon, e di Theologia, e delle medesime leggi, che si chiamano Sacratissime / della Sapienza, e Provvidenza, e Pietà di Vostra Beatitudine non altrimenti ch'in / altre Città Ecclesiastiche si faccia di quella d'altri Sommi Pontefici che, / l'hano fatto simil gratia, che si riceverà per singolarissima / da Vostra Beatitudine. Quam Deus fiat. /

20

Sanctissimus Dominus Noster Innocentius Decimus Oratorum, supplicationibus // benigne annuens Monasteria Sancti Petri Congregationis Celestinorum, / et Sanctissimae Annuntiatæ ordinis Beatae Mariae Servorum Civitatis / Urbini non ita quidem suppressa in vim Constitutionis Sanctitatis Suae, / quae incipit «Instaurandae» una cum bonis perpetuo unierit, ac / totaliter incorporavit Studio generali eiusdem Civitatis, tribuit faculta/tem Congregationi memorati Studij, ut eorundem Monasteriorum / ac bonorum possessionem apprehendere et illorum redditus, et proventus / in salaria Lectorum, ac Ministrorum, ceterasque ipsius Studij necessitates insumere, libere, et licite possint, et valeant: ut eorum/dem Monasteriorum, et Celestinorum, supportanda onera consueta, et ipsis / Ecclesiasticis cultus, et veneratio studiosae conserventur².

10

Datum Romae die / primo Julij 1653.

Prosperus Fagnanus Secretarius

Benedictus Cardinal Spada
(a tergo:) Alla Santità di Nostro Signore / Papa
Innocentio X/per / il Gonfaloniero,
e Priori d'Urbino.

c. 94 v

² Il passo: «Sanctissimus Dominus - studiosae conserventur» è aggiunto di altra mano.

35

1653, luglio 1.

Lettera di Prospero Fagnani al Cardinal Spada circa la concessione fatta allo Studio, da parte di Innocenzo X, delle entrate dei conventi soppressi, per la «provisione dei Lettori».

(BuU., Bs. 2, fasc. 10, c. 112r).

c. 112 r

Sanctissimus Dominus Noster Innocentius decimus Oratorum /¹ supplicationibus benigne annuens, Monasteria / Sancti Petri Congregationis Caelestinorum et Sanctissime Annuntiatae / Ordinis Beatae Virginis Servorum Civitatis Urbini, non ita quidem / suppressa in vim constitutionis Sanctitatis Suae, quae incipit / «Instaurandae» una cum eorum bonis perpetuo univit, / ac totaliter incorporavit Studio Generali eiusdem / Civitatis, tributique facultatem Congregationi memorati Studij, ut eorumdem Monasteriorum ac bonorum possessionem / apprehendere, et illorum redditus, et proventus in sala/ria Lectorum, ac Ministrorum, caeterasque ipsius / Studij necessitates insumere libere, et licite possint, / et valeant, ita tamen, ut eorumdem Monasteriorum, / et Ecclesiarum supportenda onera consueta, et ipsis / Ecclesijs, cultus, et veneratio studiosae conserventur. /

Datum Romae die primo Iulij 1653.

Benedictus Cardinal Spada

Prosperus Fagnanus Secretarius.
(Loco sigilli)

15

¹ *Net margine destro della c. 112 r., di altra mano, si legge: «In filo allo / Studio, Copia autentica / al n° p°».*

1653, luglio 2.

Lettera di Giulio Cesare Fagnani ai Rettori dello Studio in cui si dà notizia che le entrate dei conventi soppressi dei Celestini e dei Servi di Maria, saranno devolute interamente allo Studio.

(BuU., Bs. 4, fasc., 2, cc. 286r - Copia).

c. 286 r

Illustrissimi Signori Priori Colendissimi.

Ho stimato mia fortuna l'haver potuto impegnarmi ne' Comman/di delle Signorie Vostre Illustrissime intorno all'entrate che desideravano per / Cotesto Studio, e fortuna grande poi, che le mie operationi / non siano riuscite vane, essendosi ottenuto la bramata / gratia da Nostro Signore, onde le do parte che tutte le entrate de Conventi soppressi / de Celestini e Servi si applicaranno allo / Studio, Conforme scrivo diffusamente a Signori Deputati sopra / la Congregazione di quello nun...¹ mio col solito affetto riverisco / le Signorie Vostre Illustrissime e non ho tacuto a Sua Santità il segno di gratitudine che per memoria di un tanto Benefattore si è pensato di fare / a Sua Beatitudine, io me ne rallegro con le Signorie Vostre Illustrissime alle / quali fo devota riverenza di stima.

Adi 2 luglio 1653.

Delle Signorie Vostre Illustrissime Devotissimo obbligatissimo Servitore.

Giulio Cesare Fagnani

¹ *Parola non letta per lacerazione.*

1653, settembre 28.

Verbale dell'adunanza della Congregazione dello Studio in cui viene data notizia della avvenuta concessione, da parte di Innocenzo X allo Studio stesso, delle entrate dei già detti conventi soppressi.

(Verb. C. S., 1648-1655, in BuU., Bs. 7, fasc. 2, cc. 32r-33v).

c. 32 r Al nome di Dio. Adì 28 settembre 1653. /

Congregazione dello Studio fatta nel palazzo del Comune con l'assistenza de / i sottoscritti Signori: /
L'Illustrissimo Signor Conte Aurelio Corboli Brunori Confaloniere. /

Il Signor Guido / Baldo Antaldi Mensale. /

Il Signor Livio Bonaventura. /

Il Dottor Giulio Urbani. /

Il Signor Zerbino Bonaventura. /

Deputati

Implorato il divino aiuto. Il Signor Confaloniere partecipò a' detti Signori l'avisò hautò / col ordinario d'hoggi col mezzo delle lettere della Sacra Congregazione per ordine / espresso di Sua Beatitudine diretto a Monsignor Illustrissimo Arcivescovo, in cui havutasi a parte / piena notizia del contenuto: si concede facoltà allo Studio, e loro Deputati / di prendere a loro piacere il possesso delle terre, beni, et effetti tutti / de Monasterij suppressi per le parti delle loro rendite, e provenienti a profitto del medesimo / Studio,² con avviso che le medesime lettere debbano presen-

¹ *Lettera incerta per lacerazione.*

² Cfr., *supra*, doc. XI, p. 36.

tarsi a Sua Signoria Illustrissima / da i Signori Deputati di quella.

Sentitosi con estremo giubilo tutto ciò dalla / Congregazione stimò la medesima prima d'ogni altra cosa doverci presentare le suddette / lettere a Monsignor Arcivescovo dai Signori Deputati, e poi in segno d'alegrezza fu risoluto / che questa sera se ne facciano publiche dimostrazioni con fuochi, campane / trombe, tamburi, lumi alle finestre, e spauramento de mortaletti / e che domattina si faccia cantare nel Arcivescovado Messa / solenne assieme col Te Deum in ringraziamento a S.D.M. / di quanto s'è degnata Sua Beatitudine di concedere a beneficio, et avanzamento / dello Studio, con darne di ciò parte al Signor Cardinal Cybò e res/crivere a Monsignor Fagnani protettore dello Studio medesimo.

Rese / le gratie a Dio fu licenziata la Congregazione. /
Alessandro Fedeli Cancelliere.

1660, novembre 28.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che accorda agli «Scolari» la facoltà di eleggere un «Prencipe».

(Verb. C. S., 1653-1686, in BuU., Bs. 7, fasc. 2, c. 44r).

c. 44 r.

Adi 28 Novembre 1660. /

Congregazione ragunata coll'intervento dell'infrascritti Signori. /

L'Illustrissimo Giovanni Carlo Riviera Confaloniere. /

Il Signor Francesco Maria Ligi 2^o Priore. /

Il Signor Giovanni Francesco Giovannini Primo Rettore. /
Signor Conte Aurelio Corboli. /

Il Signor Benedetto Vetterani. /

Il Signor Carlo Albani. /

Il Signor Giovanni Baldo Paciotti. /

Il Signor Dottor Giulio Urbani. /

] Rettori

Implorato fiat¹. Fu risoluto secondo il desiderio de' Scolari di permetter loro l'elegger un / Prencipe, purchè l'ellettione si faccia in soggetto, che studij per il terzo / anno, questo debba ritenere casa aperta con splendore, et applichi La / spesa del Dottorato in una pubblica ricreazione, e tal ellettione si faccia in Congregazione. / In difetto di poter adempiere le condizioni suddette fu concesso a medesimi studenti / l'eleggere un Consigliere con facoltà di portare in Congregazione l'istanze de' Scolari, e di riportare le risposte.

(Omissis)

Rese le gratie fiat.

Alessandro Fedeli Cancelliere

¹ Nel margine sinistro della c. 44r. si legge: «Prencipe de' Scolari».

40

1662, novembre 3.

Bolla di Alessandro VII «Exponi Nobis nuper fecerunt», con cui accorda allo Studio pubblico l'aumento delle letture e nuovi stipendi per i Lettori.

(BuU., Bs. 2, fasc. 15 c 233).

Alexander Papa VII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti filij Rectores studij publici Civitatis nostrae Urbinatensis, quod alias dilectus filius / noster Scipio Sacrae Romanae Ecclesiae presbiter Cardinalis Ilcius nunctus tunc temporis in Urbinatensi, Eugubinesi, Pisaurensi, ac reliquis Civitatibus ex locis Apostolico incorporacionis decreto comprehensis, et ad Sedem Apostolicam devolutis nostrae et dictae Sedis de latere Legatus, iuvandae publicae utilitatis desiderio adductus, emolumenta Spheristerij dictae Civitatis Urbinatensis ad viginti quatuor scuta / monetae vel circiter annuatim ascendentia, quae ad existentem pro tempore in eisdem partibus Sedis pro tempore Legatum pertinebant, prefato Studio publico concessit; hancque, concessionem / subinde ratam habuit seu similem gratiam eidem Studio fecit dilectus pariter filius noster Antonius eiusdem Sacrae Romanae Ecclesiae presbiter Cardinalis Bichius nuncius modernus noster ex dicta Sedis / in partibus ipsis de latere Legatus, qui bono publico promovendo pari laude studens, hujusmodi concessionem perpetua firmitatis robore communiri desiderat. Cum autem sicut eadem expositio / subiungebat, ex emolumentis ipsis nova supra numerum antiquarum dicti Studij lectura institui, novoque Lectori stipendium praestari possit.

c. 233

41

Nobis propterea dicti exponentes humiliter supplicari / fecerunt, ut sibi in premissis opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur memorati Antonij Cardinalis desiderio favorabiliter annuere dictosque / exponentes specialibus favoribus et gratijs prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis super, et interdicti, alijsque ecclesiasticis sententiis, et poenis a Jure, vel ad homine qua/vis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus in/clinati, concessionem emolumentorum Spheristerij hujusmodi praefato Studio publico a memoratis Scipione, et Antonio Cardinalibus Legatis factam, sine ratam habitam, ut putatur, ita ut per/petuis futuris temporibus eadem emolumenta ad dictum studium publicum spectent et pertineant, ac spectare, et pertinere debeant, auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus et ap/probamus, illique inviolabilis Apostolica firmitatis robor adjicimus, ac omnes, et singulos Juris et facti defectus, si qui desuper quomodolibet intervernerint supplemus. Decernentes easdem presentes / litteras semper firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat, et pro tempore spectabit, plenissime suffragari, / sicque in praemissis per quoscumque Judices ordinarios et delegatos etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac eiusdem Sacrae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de latere Legatos, iudicari et / definiri debere, ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis / necnon quatenus opus sit pro Civitatis Urbinatensis, et alijs quibusvis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis Statutis et consuetudinibus, privilegijs

quoque / indultis, et litteris Apostolicis in contrarium promissionum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene / et sufficienter expressis, et ad verbum insertis habentes, illic alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrarijs quibuscumque.

20

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem, sub Annulo Piscatoris, die III Novembris MDCLXII. / Pontificatus Nostri Anno octavo.

(in pede:)

Sebastianus Ugolinus

Memoria concernente l'origine dello Studio urbinato e in cui si dà notizia di tutte le attività che lo Studio medesimo svolge con, infine, un completo resoconto delle entrate e delle uscite.

(BuU., Bs., 191, fasc. 5, cc. 79r-82r - Minuta).

c. 79 r Risposte e notizie, che si danno a' quesiti fatti per occasione della Visita dello Studio. /

1°.. Quanto all'origine dello Studio è difficile ritrovarne i primi principij / poi che havendo li Signori Duchi eretto un Collegio di Dottori in questa città / di Urbino, oltre le concessioni, ch'in varij tempij si fecero, furono anche, / procurati molti privilegij di diversi Sommi Pontefici, fra quali essendo / quello di adottare, si leggevano perciò in ordine a questo alcune lettio/ni legali, e li medesimi Duchi volsero, che tutti quelli dello Stato / fossero obligati a' prendere il grado del Dottorato in Urbino, ecetto Gubbio e Pesaro,¹ dal medesimo / Collegio, il che non così puntualmente osservandosi dopo la mancanza / de Duchi, fu motivo al Signor Cardinale Cybo di dare alcune stanze nel Palazzo / come per lettera dell'Eminenza Sua, al paragrafo 5, benchè si creda² in portione di quelle, che per Breve haveva già concescute Papa Urbano / VIII³ e così si accrebbe

¹ Il passo: «ecetto Gubbio e Pesaro», è aggiunto nell'interspazio della c. 79r.

² Il passo: «come per lettera - benchè si creda», è aggiunto nell'interspazio della c. 79r.

³ Cfr., supra, doc. V, p. 25.

i Lettori per dare commodità, et inanimire / i Scolari forestieri anche a' venire ad adottrinarvisi, come con / buon esito è seguito. /

2°.. Tra le scritture moderne si trovano quelle, che in trasunto si danno / concernenti l'erettione, o denominazione dello Studio questo non sendovi / nei Capitoli detto § n° primo. Sotto questo numero fu data copia della lettera del Cardinal Cybo del 2 Settembre 1647⁴ et altro registrato con detta lettera al libro dei Decreti, e / fu data copia anco della concessione fatta da Innocenzo X^o 5.

3°.. Sono undici i Lettori presentemente, e leggono secondo l'infrascritto ordine. /

4°.. Alla prima campana della mattina il Signor Dottore Francesco Maria Ugolini legge / l'ordinario canonico, il Signor Medico Nicolo Bucci Medicina, et il Padre / maestro Giosepepe Antonio franciscano Sacri Dogmi, o' vero Theologia / Morale. /

Alla seconda campana parimente della mattina il Padre Maestro Gregorio // Gianetti Agostiniano legge Theologia Scolastica, et il Signor Dottore Giacomo / Tassoni Instituta. /

Alla terza campana parimente della mattina il Signor Dottore Luc'Antonio Arcangeli / legge l'Ordinario Civile, et il Padre Maestro Thomaso Dominicano / Metafisica. /

All'hora di Vespero senz'altro tocco di campana il Signor Dottore Francesco Maria / Bianchini Maestro d'Humanità legge in Studio Logica. /

Dopo alla prima campana del giorno il Signor Dottore Giovanni Carlo Riviera legge l'Ordinario / Canonico. /

⁴ Cfr., supra, doc. VII, p. 30.

⁵ Cfr., supra, doc. X, p. 34. Il passo: «sotto questi numeri Innocenzo X^o, si trova nell'interspazio della c. 79r.

10 Alla seconda il Signor Dottore Flaminio Palma legge l'Ordinario Civile, et / il Padre Maestro Roncalli Filosofia. / Il Signor Dottore Antonio Valentini legge Instituta in casa, si come tutti / gl'altri Lettori sudetti, oltre le lezioni pubbliche fanno anche le / repetitioni e le lezioni in casa, e per lo più per obbligo. /

15 5°-. Le medesime lezioni sono conferite dalla Congregazione dello Studio a triennio. /

6°-. Si legge nelle stanze o scuola destinate per lo Studio, e / concesse come sopra per vigore di detto Breve d'Urbano VIII, et / 6 all'hore delle campane et ordinatamente come si è già detto. /

20 7° e 8°-. Lo Studio è governato da una Congregazione di sei Gentilhuomini, / oltre il Gonfaloniere e 2° Priore, che vi intervengono, tre de quali / sono Dottori eletti dal sodetto Collegio, e tre dal Consiglio, di presente / i Signori Deputati dal Collegio sono il Signor Dottore Ferdinando Semprominj, il Signor Conte Honorato Paciotti // il Signor Canonico Roberto Vallubij, e gl'altri Deputati dal Consiglio sono il Signor Carl'Antonio Antaldi / il Signor Giovanni Bernardino Peroli, Il Signor Carlo Albani, incumbenza de quali è

di ranguarsi / quante volte può occorrere per mutare, e risolvere i negotij del medesimo Studio, / e la carica di ciascuno de medesimi dura tre anni, uscendone due per anno, 7 et a bimestre ne / entra uno Primo Rettore, a cui appartiene prendere cura particolare / de negotij, e bisognogni dello Studio, e far convocare la Congregazione con intesa sempre del Signor Gonfaloniere e di prendere per

6 Il passo: «e concesse - Urbano VIII, etc», è sbarrato da un tratto di penna.

7 Il passo: «uscendone due per anno» si trova nell'interspazio della c. 80r.

consegna, e ricevuta le scritte / spentanti a detto Studio. /

9°-. L'entrata dello Studio per il capitale de censi in somma di scudi 2245 è per i / frutti de medesimi censi, di scudi cento sessant'uno e paoli 59 come nel foglio n° 2 / che si da delli medesimi censi — — — — — scudi 161:59: /

L'entrata de' terratici, che restano allo Studio, essendo gl'altri / assignati ad usufruttare a Lettori per le loro provisioni — — — — — scudi 60:— / Salarij de castelli — — — — — scudi 192:— / Noli di case — — — — — scudi 32:— / Imposta delle tre porte della Città spettanti allo Studio — — — — — scudi 18:— / Affitto del Gioco del Pallacordo — — — — — scudi 36:— / Contribuzione che da il Collegio — — — — — scudi 33:45 /

Agregati annualmente ascende a — — — — — scudi 533:44:3

20 Nella qual somma non è compreso come sopra il frutto dei terratici / assignati in provisione a Lettori, che può importare altri 100 scudi l'anno. /

10°-. L'entrata de Salarij de Castelli in somma come sopra fu conceduta com'al foglio n° primo dall'Eminentissimo Cybo, 9 e quella dei Conventinisopressi che comprende altre due case, che sono di detti conventi¹⁰, da Papa Innocenzo X° / come per scritte al detto paragrafo n° 3°, quelle delle porte per concessioni degli Eminentissimi Legati, e del Pallacordo / per Breve di nostro Signore che si ricono-

8 Recte: «533:04».

9 Il passo: «dall'Eminentissimo Cybo» si trova aggiunto nell'interspazio della c. 80r.

10 Il passo: «che comprende altre due case che sono di detti Conventi», si trova aggiunto nell'interspazio della c. 80r.

sce per grazia regale di Vostra Eminenza, ch'in questo et in quello dell'indulgente Sanità che denomina lo Studio / per Studio Pubblico ¹¹.

²³ 11° e 12°.. L'entrata sodetta è stata amministrata da Monsignor Angelo Angeli, che ha reso conto, e saldato / e dopo dal Signor Don Pier Angelo Gianotti quale serve con molta applicatione e fedeltà, al quale / tuttavia si va facendo pure revisione sendo deputato per computista il Signor Balduini. //

²⁴ 13°.. Lo Studio ha uscita annua di danaro effettivo in somma di scudi 436 incirca / come al foglio n° 3° in cui si vede l'impiego delle due entrate per dette quantità ¹² et comprese le due rendite in pagamento de Lettori / ¹³ e d'altri provisionati, in mantenimento di Chiese Conventi Case sodette / in pagamento di pesi et obblighi che vi sono, appoggiati nell'aggregatione / dei Conventini allo Studio, di frutti censuali di colette camerali / e de 6 per cento, e di legati pij, e come al diffuso appare nel sodetto foglio. /

²⁵ 14°.. Al Signor Giovanni Carlo Riviera, Signor Flaminio Palma, e il Signor Francesco Maria Ugolini sono assignate in provisione tre possessioni ad usufruttare con supplemento al / primo di dieci scudi l'anno et ag'altri due di scudi 15 per ciascuno, et / in oltre sono assignati scudi otto pure per ciascuno, per le Lettoni in casa ¹⁴.

¹¹ Il passo: «per Studio publico», si trova aggiunto nell'interspazio della c. 80r.

¹² Il passo: «in cui si vede l'impiego delle due entrate per detta quantità» si trova aggiunto nell'interspazio della c. 80v.

¹³ Il passo: «et comprese le due rendite in pagamento de Lettori», è sbarrato da un tratto di penna.

¹⁴ Nel margine superiore sinistro della c. 80v si legge: «al detto foglio / n° 3 appare / la provisione provisionale di / ciascuno Lettore».

¹⁰ Al Theologo si danno scudi trenta di provisione e l'utile della porta / di San Polo, che può importare scudi dodici l'anno in circa. /

Al Metafisico sono assignati ad usufruttare alcune terre di mediocre frutto. /

Al Filosofo si danno scudi 40 di provisione. /

Al Logico certi beni di tenue rendita e scudi otto all'anno. /

¹⁵ Al Medico l'utile della porta di Santa Lucia che può essere di scudi 15 incirca / essendo per altro condotto con tale obbligo, et anco di dover fare lezioni / d'Anatomia, e de semplici dandosgliene commodità. /

Al Signor Tassoni lettore d'Insuita in Studio per essere antico peso del Pubblico / e Lettore ch'annualmente è deputato dal Collegio paga solamente scudi / vent'uno e 45 all'anno. /

²⁰ Al Dottor Valentini lettore d'Insuita a casa scudi 25 all'anno, e certe terre. /

Al Signor Dottore Arcangeli lettore dell'Ordinario Canonico scudi 30 all'anno. /

^{c. 81 r} Al Lettore di Sacri Dogmi non si paga cos'alcuna esenzioni esibito di / leggere gratis. // ¹⁵

^{15°..} Paga di provisione al bidello scudi 18 all'anno per la cura di sonare le campane / delle lezioni, d'aprire, e servare lo Studio e cose simili per scudi 5 / per cento all'esazione, e 6 al medesimo per anno per la visita de beni / scudati di 12 al Cossiere, e scudi 22 al Cappellano della Santissima

⁵ Annunziata / con l'uso di quel convento, e giardino per il peso della Messa quotidiana / con obbligo d'applicare il Sacrificio, tener cura della Chiesa, assistere / all'orationi, et offitij che vi si fanno; onde e tutti e medesimi dependono /

¹⁵ Il lungo passo: «d'altri provisionati - di leggere gratis», è sbarrato da un tratto di penna.

dalla Congregazione et a disposizione della medesima. /

16°. Lo Studio ha debitori, i suoi censuarij e l'ufficio della guardia, come / nel foglio del capitale de censi. /

10 Ha creditori li Signori Albani per un censo di scudi 300 in saldo a 5 et altri / a quali deve per provisioni ed altro. /¹⁶

Ha creditori gl'annotati nel foglio che si da di n° 4. /

17°. Ha lite i Padri Francescani sopra certi confini d'una possessione / e col Signor Gionchi, per un censo di scudi 25 come 3° possessore del fondo censito. /

18°. Non vi è disordine alcuno che si sappia. //

c. 81 v

(Bianca)

c. 82 r

Nota dei creditori dello Studio. /

Al Monsignor de Pretis d'Urbino deve per
il Signor Honorio Santinelli — — — — — scudi 27:20/
Al Padre Maestro Gregorio Gianetti — — — — — scudi 10:—/
Al Padre Maestro Giacomo Roncalli — — — — — scudi 8:—/
Al Signor Dottore Alessandro Vanni — — — — — scudi 10:—/
Al Signor Dottore Antonio Valentini — — — — — scudi 8:20/
A Giovanni Belulli Bidello — — — — — scudi 6:—/
Al Padre Dottore Pier Angelo Gianotti per
visita di beni per / anno tre scudi 18 e
visita di beni per / anni tre scudi 18 e
scudi 120 per l'essazione di / scudi
24:00 — — — — — scudi 138:—

scudi 207:40

¹⁶ Il passo: «ha creditori - provisioni et altro» è sbarrato da un tratto di penna.

1663, settembre 25.

Lettera del Legato Cardinal Bichi al Signor Ugolini Uditore del Pontefice circa l'istituzione della Università in Urbino «ad instar» dello Studio di Ferrara.

(BuU., Bs. 4, fasc. 1, cc. 115r-115v - Copia).

c. 115 r. Illustrissimo e Reverendissimo Signore,

nel medesimo tempo ch'io amo con partialità d'affetto la città / d'Urbino per la sua impareggiabile divozione e fede verso la / Santa Sede, e per il rispetto, ch'al pari d'ogni altra Città, porta / alla persona del Legato, non meno che per molte / sue prerogative, colle quali si rende meritevole d'ogni / stima e favore, con altrettanta tenerezza compatisco li / suo infortunij. Perchè situata dalla natura alle radici de gl'Appennini, non ha ne fertilità di territo/rio, ne commodità di traffico, da poter sostenere / il suo decoro, e principalmente da coltivare ogni virtù, ch'in buon numero produce coll'attività ad / passati. Il Signor Cardinal Cybo, mio antecessore, che / vedde la sua disgratia, hebbe egli ancora la stessa / compassione, e con animo degno della sua gran / pietà, procurò per quanto gli venne permesso / ripararvi, riducendo particolarmente a forma / di pubblico Studio certe lettioni d'Istituto Civile e d'/altre scienze, che si professavano nel Collegio / de Dottori, accrescendole ancora di nu/mero, per maggior ornamento, et utilità della detta / Città, et insieme di tutta la Legatione. Ma perchè / più grande riuscirebbe in Urbino il concorso de scolari, / e più considerabile il commodo e dignità di quei sudditi, / quando la Sanità di Nostro Signore si compiacesse erigere o confermare quest'Università con suo

Breve colle // medesime grazie e privilegij che gode lo Studio di Ferrara, perciò, havendomi fatto pervenire la Città l'/annesso memoriale¹, io, che hò particolar premura / d'ogni suo avanzamento, prego Vostra Signoria Illustrissima dopo il / bacio de Santissimi Piedi, non solo a porgerlo riverentemente / in mio nome a Sua Beatitudine, ma accompagnarlo / con tutti quei mezzi et uffici, che giudicherà oportuni, per disporre la clemenza della Santità Sua alla concessione della medesima gratia; la quale / certo sarà congiunata con giubilo universale, et obliherà ogn'uno a porger voti al Signor Iddio, al pari di me / stesso, par la lunga e felicissima conservazione di Sua / Beatitudine. Il debito infinito poi, che ne contrarrò / con la cortesia di Vostra Signoria Illustrissima, le verrà dichiarato da me / in tutte l'occasioni di servirla, augurandole, per / fine, ogni più vera prosperità. Di Vostra Illustrissima affezionatissimo per servirla sempre.

Antonius Cardinal Bichius.

Pesaro, 25 settembre 1663.

(*in pede*.) Signore Ugolini Auditore di Nostra Santità.

1669, gennaio 12.

Lettera di Giulio Cesare Fagnani al Legato di Urbino, circa la concessione allo Studio delle entrate dei tre Conventi soppressi.

(BuU., Bs 4, fasc. 2, c. 289r).

Eminentissimo e Reverendissimo Signore, in esecuzione del comando pregiatissimo di Vostra Eminenza / sono stato a leggere le sue humanissime a Monsignore / mio zio, quale riverisce humilmente l'Eminenza Vostra / e sopra il particolare per lo Studio d'Urbino / ho ritratto che intorno alli Conventi delle / tre Religioni sopresse vi è la Congregazione che si / fa avanti l'Eminentissimo Rospigliosi onde delli / Signori soprastanti di detto Studio desiderano cos'al-
cuna è necessario nè faccino dar me/moriale, perché Monsignore in tutto quello, che / mai potrà seriver Vostra Eminenza. Si dice però, / che si pensi d'applicarli per civile / pubblica Università. Ecco Vostra Eminenza sa che è / padrone di Monsignore col quale faccio a Vostra Eminenza humilissima riverenza.

Roma, 12 gennaio 1669.

Di Vostra Eminenza Reverendissima,

Humilissimo Obbligatissimo Servo
Giulio Cesare Fagnani

¹ Cfr., *supra*, doc. XVI, p. 44.



1669, gennaio 24.

Il Cardinal Cybo esorta il Collegio ad inviare a Roma, in breve tempo, Carlo Albani per la domanda della erezione dello Studio in Università.

(BuU., Bs. 4, fasc. 2, c. 219r - Copia).

c. 219 r

Molto Illustri Signori,

5
 strissime quanto mi risponde il signor Avvocato / Fagnani¹
 per commissione di Monsignore suo zio onddio / stimeri
 bene che, senza perdita, facessero le / loro parti in Roma
 col mezzo del Signor Carlo Albani, / che io non lasciarò di
 proseguire le mie in a/dempimento de' loro desiderij, et alle
 Signorie Illustrissime auguro / ogni bene. Per servirle

Jesi, 24 gennaio 1669.

il Cardinale Cybo

(*in pede.*) Signori Rettori dello Studio d'Urbino.

1669, maggio . . .

«Minuta» dell'atto di unione del Collegio dei Dottori con lo Studio.

(Arch. Segr. Vat., Sec. Brev., 1468, cc. 23r-23v, 23^br)¹.

c. 23 r

(Minuta dell'Unione. /)

Desiderando li Signori Rettori dello / Studio di questa
 5 città di Urbino / di caminare con ogni dovuta / corrispon-
 denza, et Unione / verso il Collegio dei Signori / Dottori di
 detta Città, per / anco godere di quelle prerogative, e privi-
 10 legij, che / a detto Collegio da Sommi / Pontefici, et altri
 Superiori / sono state per il passato in diversi tempi, con-
 ce/dute.

Quindi è che con/gregati insieme nel luogo / solito,
 15 precedente l'intima/zione, e suono di campana / consueto li
 detti Signori Rettori / cioè: / li Signori N.N. Dottori del
 Collegio² d'una/nime consenso e volontà solenne/mente, et
 in ogni migliore mo/do, che ponno, e devono, dichia/orono,
 20 e vicendevolmente si protestorono che lo Studio sudetto
 / per l'avvenire sia, e s'in//tenda unito al detto Collegio in
 modo / tale che debba godere tutti / l'indulti, immunità, pri-
 vile/gij, e prerogative, che al / detto Collegio sono stati con-
 5 cessi / in vigore di Brevi, o Bolle / Apostoliche senza però
 che / nella facoltà di dottorare / concessa al Collegio giu-

c. 23 v

¹ Copia di questa minuta trovata, in forma leggermente variata, anche in Verb., C. S., 1653-1686, cc. 80v-81v, in BuU., presso la Direzione della Biblioteca, nonché in BuU., Bs. 191, fasc. 5, cc. 77r-77v; cfr., supra, doc. VI, p. 27.

² Il passo: «li Signori... del collegio» è ripetuto, forse per un errore del minutista.

¹ Cfr., supra, doc. XVIII, p. 53.

1669, novembre 8.

10 dicatura, propine et emolumenti soliti possa lo / Studio, ne suoi Rettori ingerirsi in conto alcuno³, ma / quello restan- do indipen/dentemente al Collegio medesimo / conforme si ritrova di presente e / non altrimenti⁴.

15 Et vice/versa li detti Signori Dottori / rappresentanti il Collegio, accettando la suddetta incor/poratione e dichia- ratione respet/tivamente con ogni prontezza condessero a detta communi/cazione di detti privilegi, / et unione per quanto a loro / spetta, et abbracciando // questa sincera dimostrazione / detti Signori Rettori in nome / di detto Collegio dichiararono / di camminare⁵ in avvenire / in ogni attione et interesse / eccettuato però il Jus Doc/torandi come sopra con l'in/telligenza di detti Signori Rettori / dello Studio con speranza / che dalla Somma munifi/cenza di Nostro Signore Papa / Clemente non sia per essere / appro- vata questa commuione, e dichiarazione / rispettivamente, che ridonda / in maggiore esaltazione, et / argomento dello Studio Col/legio, e Città tutta.

20 Et / acciò a perpetua memoria / sempre apparisca questo / stabilimento, e conventione, / hanno ordinato a me instrumento / che riduchi in publica, / et autentica forma / la presente risoluzione fiat. /

³ Agg.: «ne meno possino personalmente intervenire in alcuno delli Con/gressi, che, sono propri delli Dottori ne in quelli haver voce / alcuna attiva, e passiva ne pregiudicarli ne' posti luoghi e / precedenzae solite». (Verb. cit. c. 81r).

⁴ Agg.: «come nelle Congregazioni / concernenti li negotij et interessi dello Studio che si tengono / havanti l'Illustrissimo Signor Confaloniere non possino li Signori Dottori ne alcuno d'essi / deb- ba intervenire in dette Congregazioni ne in esse haver partecipazio- ne / alcuna se non in quelli da loro solamente che dal Collegio mede- simo / sono stati, e saranno per tempo dichiarati Rettori e Deputati dello Studio, conforme si è praticato sin hora». (Verb. cit., loc. cit.)

⁵ Agg.: «Camminare... con: il Jus Doctorandi, et Judicandi per / et altre riserve come sopra»: (Verb. cit., c. 81v.)

Supplica della comunità urbinata a Clemente IX perchè voglia concedere allo Studio cittadino tutti i privilegi della Università di Ferrara, con successivo parere favorevole dei «deputati» pontificii e concessione del pontefice.

(Arch. Segr. Vat., Sec. Brev., 1468, cc. 21r-21v, 25v).

Beatissimo Padre.

La città d'Urbino fedelissima suddita di Vostra San- tità riverentemente le narra che havendo / quel Collegio de' Dottori uno stile antico di publica lettione d'Instituta civi- le, si co/me di Filosofia et Teologia, quei padri Minori Con- ventuali similmente a beneficio pub/blico de'Scolari quali in questa forma s'avanzavano alla laurea Dottorale cono/ scuitosi dal Signor Cardinal Cibo già Legato il grand'utile et decoro da risultare alla / medesima se a tal genere di studio, che risparmiava a padri le spese di sostenere altro/ve i figlioli si fusse dato accrescimento e forma, accoppiò le accennate lettura in alcu/ne stanze remote, ne ad altro uso applicate del palazzo pontificio; con moltiplicare / le legali d'Ordinarij civili, canonici, et introdurne altre special- mente, di mattema/tiche gia fiorite in quella città, per quivi esercitare col leggere i talenti de'soggetti / urbinati et forastieri, e per allettare con modo sì agevole i giovani di tutto lo Stato / a rivolgere con più fervore l'animo alle scienze et alle lettere.

Al che destinò colla / soprainendenza del Confalo- niere pro tempore, e di sei Gentilhuomini alcuni pochi / assegnamenti, finchè la Santa Memoria di Papa Innocenzo X conoscendo l'utilità grande / che ne risultava a tale ere- zione di studio fe' gratia d'alcuni stabili di due con/venti

c. 21 r

soppressi de' Celestini e de' Servi¹ et Papa Alessandro VII di felice ricordanza con l'istesso motivo del pubblico comodo concedè il provento annuo del gioco della / Pal-lacorda prima spettante agl'Eminentissimi Legati pro tem-pore², quali emolumenti insie/me fanno la dote sufficiente per gli stipendij, che si distribuiscano annualmente / a' Lettori.

Ma poichè Beatissimo Padre il numero de' studenti, che ogn'anno vi concorrono / crescerebbe di gran lunga più, se la Santità Vostra³ con tutti li privilegij che allo studio, e scolari di Fer/rara già furono conceduti dalla Santa Memoria di Clemente ottavo⁴, prostrata l'Oricello⁵, a' suoi / santissimi piedi humilmente nè supplica la di / lei somma clemenza non senza devota / fiducia, che altre le ragioni communi, che persuadono tale, egualità di gra-tia / degnandosi la Santità Vostra riflettere all'aver l'espo-nente un povero et sterile terri/torio, et all'essere lontana dal mare da negotij et da traffichi, apprenderà / com'essa più degna si renda della sua paterna commiseratione et sollievo; / del quale anco hora per rendersi maggiormente capace ha procurato una sta/bile e ferma unione da appro-varsi, come spera dalla Santità Vostra tra lo studio / me-desimo, ed il Collegio de' Dottori, corpo per il passato divi-so, che per breve / del Sommo Pontefice Pio IV confermato dalla Santa Memoria di Urbano ottavo nella // devoluzione

¹ Cfr., *supra*, doc. X, p. 34.

² Cfr., *supra*, doc. XV, p. 41.

³ Il passo: «si degnasse di confermarlo e d'ergerlo in Univer-sità», trovati aggiunto nell'interspazio della c. 21r.:

⁴ Cfr., *supra*, doc. III, p. 19.

⁵ Non conosciamo nello *scogliere l'abbreviazione che figura in testa alle parole, per poterne ricavare una espressione precisa, lo specifico significato della medesima. Il senso del discorso ci sembra però che suggerisca il significato di «Orante».*

dello Stato⁶, ha la facoltà di conferire la laurea in tutte le / Professioni di creare Cavalieri e di legittimare spuri, com'anco per altri / Brevi de'Sommi Pontifici Giulio II⁷ e del medesimo Pio IV⁸ e Tribunale, che vede / le cause d'ap-pellazioni in seconda et terza istanza, sì civili, come crimi-nali, sì / laicali, come ecclesiastiche di tutto quello Stato, et Provincia, come si giustifi/ca.

Con questi motivi e molto più, con quello dell'alta pietà e muni/ficenza della Santità Vostra, vero, e supremo Padre delle buone lettere, confida / l'Oricello di ottenere questa gratia, che riceverà per segnalatissima, e / porgerà voti continui a Dio per un lungo e felice pontificato di Vostra Santità. Quam Deus. /

10 R.R. P.P. D.D., Prelati deputati censuerunt si illustrisimo visum fu/erit posse concedi petitam erectionem Universitatis / ac Studij generalis cum omnibus, et singulis privilegij / immunitatibus, et prerogativis concessis per felicis / recordationis Clementem VIII et alios Domi-15 nos Pontifices / Universitati ac Studio Civitatis Ferrariae, si-ne tamen / praevindicio exactionum Cameralium circa quas nihil / sit innovatum. In fidem. Fiat. /

Item Marius Famus episcopus Cirenensis, Prosperus Fagnanus Secretarius / Petrus Franciscus De Rubeis ac uti

⁶ Cfr., Bull. Rom., tom. XI, pars altera, pp. 177-179 ed anche Clementis undecimi Pontificis Maximi Bullarium, Romae 1723, pp. 294-296 ed BuU., Bs 99, fasc. 3, c. 18r *nonchè* Decreta, Constitutiones, Edicta et Bannimenta, cit., pp. 50-53.

⁷ Cfr., Bull. Rom., tom. XI, pars altera, pp. 172-173 e Clementis undecimi Pontificis Maximi Bullarium, Romae 1723, pp. 289-290.

⁸ Cfr., Bull. Rom., tom. XI, pars altera, pp. 175-177 ed anche Clementis undecimi Pontificis Maximi Bullarium, Romae 1723, pp. 293-294.

archigimnatis Sapientiae Rector /⁹

Facta relatione Sanctitati suae benigne annuit et iussit
expe/diri litteras apostolicas in forma. Hac die octo novem-
bris 1669¹⁰.

Marius Fanus.

Alla Santità di nostro Signore / per / la città d'Urbino,
Monsignor Fani, Monsignor Fagnani, / Monsignor de Rossi,
et il Rettore / della Sapienza considerino, e riferiscano¹¹.

c. 23^b v

1669, novembre . . .

*Parere di Monsignor De Rossi circa la trasformazione
dello Studio urbinato in Università.*

(Arch. Segr. Vat., Sec. Brev., 1468, cc. 22r-22v, 24^br).

XXII

Urbanatensis Universitatis Studij.¹

c. 22 r

Iam Collegium Doctorum Civitatis Urbini obtinuit a
felici recordatione / Pio IV indultum conferendi Lauream
Doctoratus in utroque / jure, civili, et canonico, quod devo-
luto Ducatus ad Sedem / Apostolicam confirmavit recorda-
tione memorie Urbanus octavus, mox autem ex / munifi-
centia eius de sedis, ac permissio Cardinalium Legatorum,
quod intra mansiones Palatij Apostolici non solum fiant /
lectiones Istitutionum, et ordinarios utriusque juris Casar-
di / et Pontificij, sed etiam mathematicae, Philosophiae et /
Theologiae, Statuti ipso, salarijs Lectorum tum antiquo /
stipendio, lectionis institutionum, tum annuo reditu
sumpto / ex bonis duorum conventorum suppressorum /
addictis in hanc causam ab Innocentio X, diurnoque /
proventu, qui redigitur e pila lusaria vulgo dicta / Palla
a corda in eumdem finem, ad preces Cardinalis / Cybò²
tunc legati concessum per Alexandrum septimum. /

Nunc vero Civitas ad publicam utilitatem suorum / ci-
vium aliorumque degentium sub eius legatione / postulat
in ipsa erigi Universitatem Studij Generalis, / instar eius,

⁹ *Lettura incerta per lacerazione ma trattasi di: Domenico Ron-
dini.*

¹⁰ *Il passo: «R.R. P.P. D.D., - novembris 1669» è aggiunto di
altra mano.*

¹¹ *Il passo: «Alla Santità - e riferiscono» è aggiunto di altra
mano.*

¹ *Di altra mano, nel margine superiore sinistro si legge: «Votum
Reverendi Padri Domini de Rubelij».*

² *Si legge: «Bichij», nel ms.*

quam Ferrariae instituit Bonifacius IX die quarto Martij. . . .³
eius constitutione secunda / et Clemens octavus Ferrarensi
Ducatu ad Sedem Apostolicam / devoluto privilegij exor-
navit die venticinque octobris anni / 1608 ex praefatim
ipsius, constitutionum 94, cuius Universi/tatis meminit etiam
Camillus Borellus, De Regis catholicis praestantia cap. 40
n° 85 et 86, ut pari / gratia eximia eius de matris benigni-
tate, adquem / uterque Ducatus novissime rediit frui, ac
letari / valeat. //

c. 22 v
Quibus sane precibus pro aequalitate in utroque du-
catu / servanda benigne index annuendum ut loca quae /
insimul sub Exarcatu ac Pentopolis nominibus / in Eccle-
siae Romanae imperium ex Pipini et Caroli Magni Donatione,
seu potius restitutione de/venerunt in simili reditu ad im-
mediatam illius subiectionem paris beneficij incremento
decoratae / existant. /

Et si objicerent erectionem huius novae Universitatis
posse / officere pervertute ac celebri Universitate Studij /
Perusini, quam Clemens 6^o 4 confirmavit litteris datis /
Zanctoni 16 Idus Septembris 1307⁵ Pontificatus sui anno
3 / Constitutione 2^a, et Joannes 22^o, lectoribus ac doctoran-
di / facultatem exornavit litteris datis Avenione Kalen-
das / Augusti 1318 Pontificatus anni 3. Constitutione 6^a
quod Stu/diorum uti celeberrimum collaudat Borellus dicto
capitulo 40 / N. 28, caus. 4 sequentibus et cet. /

Responderi posse obiectum tolli animadvertendo Col-
legium Doctorum Urbini inmisso / nec quasi possessione /
doctorandi ex supraenominato indulto Pij 4 confirmato /
per Urbanum octavum nec perpetua in hac parte postulatae
Universitatis / additamentum ullum damnnum posse de
novo / afferre Universitati Perusinae ut neque respectu /

³ Manca nel ms. la data, ma siamo nell'anno 1391.

⁴ Si legge: «Clemente 5^o» nel ms.

⁵ Si legge: «1607» nel ms.

lectorum (ipsum) iam adsint / Urbini lectores omnium
facultatum / Universitatem vero multiplicationes nec ipsae /
Bartholus improbavit, licet acerrimus Accademiae Perusinae
defensor / in proemio Digesto veteris paragraf. // haec
autem tria n° 3 vers. plus dicunt ubi adversus Ricardum de
Malumbra / scripsit quod habere studium vel / licentia
doctorandi procedit ex privilegio tantum / vel ex consue-
tudine longissima quod verissimum / est quo perpenso civi-
tatis Urbini erixe petit tales / privilegium sibi concedi a
Clementissimo Papae Pijssi/moque Pontefice Clemente 9^o.

Quod propeterea credrem illi concedendum esse ut /
alias sub pontificatum felici / recordatione Alexandri septi-
mi respondi / anno 1665 salvo tamen et cet.

1670,

«Animadversioni» di Monsignor Fani.

(Arch. Segr. Vat., Sec. Brev., 1468, c. 24^v).

Animadversioni di Monsignor Fani. /

c. 24^v

Bisogna vedere il Breve / di Pio 4^o per / extensum che non De Rossi, e gli altri / approvino l'instrumento / della Comunione che / varia in qualche parte / dalla minuta. / ³

Si faccia un memoriale novo diretto / al Papa con tutta la / serie del fatto e partico/larmente si faccia memoriale del Breve di Pio 4^o e / dell'unione presente / con supplicare l'ap/provazione. ¹⁰

Si dia nota dell'entrata.

1670,

Memoriale di Monsignor Fani al Pontefice Clemente X circa la possibile istituzione della Università di Urbino.

(Arch. Segr. Vat., Sec. Brev., 1468, cc. 22^r-22^v, 24^r-24^v).

Libretto di Monsignor Fani portato al Papa quando fece la gratia. /

c. 22^r

La città di Urbino fino dall'anno passato ¹ supplicò la Santità Vostra a voler erigere e conf/irmare con autorità pontificia lo Studio / con darli tutti i privilegi di quello di / Ferrara. ⁵

Era antico stile di Collegio de' Dottori di / fare una lezione publica d'Instituta / civile. / Fra li Padri Francesani leggevano Philosophia / e Theologia / nel loro convento. / ¹⁰

Il Cardinal Cybo mentre fu Legato d'Urbino ² unì tutte queste lezioni in alcune stanze / cavate dal palazzo pontificio vi agg/ionse doi letture legali civili e doi altre canoniche e matematica et con la / soprintendenza del Confaloniere e sei. Et all'antiche entrate la Santa Memoria di Papa Innocenzo / aggonse alcuni stabili di amministrazione / soppressi, e Papa Alessandro l'entrate della / pallacorda. /

Vostra Santità si compiacque ordinare che si esa/minasse il negotio da Monsignor Fagnano, De Rossi, Rettore della Sapienza // e da me. /

c. 22^v

¹ Cfr., *supra*, doc. XXI, p. 57.

² Alderaro Cybo di Massa Carrara, fu preposto alla Legazione di Urbino negli anni dal 1648 al 1651.

¹ Cfr., *supra*, doc. VI, p. 27.

3 Che dopo considerato il negotio niun trovammo altra opposizione che / la frequenza d'altri Studij, e partico/almente la vicinanza di quella di Perugia. /

5 Ma perché nell'istessa città d'Urbino il / Collegio de' Dottori che sono 13 ha fac/oltà d'addottorare per Breve antico di / Pio IV questo Studio è già eretto è parso che l'approvazione pontificia / non li da d'avantaggio, che l'honore/revolezza, in tutti li privilegij di / Ferrara che non portano / altro di più che alcune esentioni / non pregiudiziali a Perugia tanto più che pare conveniente trattarli / come Ferrara. /

10 Onde sono stati tutti di parere che sia / luogo alla grazia con questo che debba precedere l'unione del Collegio / de' Dottori con lo Studio. /

Le rendite sono sufficienti. //

c. 24 r

Privilegij dello Studio di Ferrara.

1°.. Che possono farsi Rettori. /

2°.. Che detti Rettori possono conoscer le cause / de Scolari sino a dieci scudi active e si / passive et private quoad eodem Judges. /

3°.. Che possono far Statuti per l'Università / e quelli correggere e reformare. /

4°.. Che li Scolari possono portar le arme / con probibità con lumi..... essendo con / licenza.....³ del Cardinal Legato⁴. /

5°.. Che li Dottori e Scolari siano esenti dalle / gabelle per le robe di loro uso, et delle / famiglie e di tutti gli pesi personali. /

³ Si riproducono esattamente i segni ritrovati nel testo.

⁴ Carlo Cerri Veneziano.

6°.. Gli cummunica tutti li Privilegij dello / Studio di Bologna.

8 novembre 1669.

15 Illustrissimus annuit de erectione Studij / generalis cum privilegij ad instar / ferrariensis sine tamen praeiudicio ex erectione Camerale / audiatur eum Legatum. //
Vide constitutionem 79 Pij 4° / pro Studio bononiensis⁵ / Clemens 8° Constitutionem 94 / super privilegia Ferrariae⁶.

c. 24 v

⁵ Cfr., *supra*, doc. I, p. 7.

⁶ Cfr., *supra*, doc. III, p. 19.

1671, marzo 11.

Supplica della città di Urbino a Clemente X perché ratifichi la risoluzione della commissione di prelati con successiva approvazione pontificia.

(Arch. Segr. Vat., Sec. Brev. 1468, c 20r, 26v.)

c. 20 r

Beatissimo Padre.

La città d'Urbino fidelissima suddita della Santità Vostra, riverentemente le narra, / come havendo supplicato la Santa Memoria di Clemente X¹ per l'erettione / in Università con li privilegij pontificij dello Studio già eretto dal / Signor Cardinal Cybo all'hora Legato, si compiacque detto Santo Pontefice / di deputare sopra ciò una Congregazione particolare di Prelati che / furono Monsignor Fani, Monsignor Fagnani, Monsignor De Rossi, et il Rettore della Sapienza, / da quali fu maturamente risoluto esser luogo a tal erettione di Studio / Generale, e d'Università, e riferita successivamente tal risoluzione a / detta Santa Memoria di Clemente sotto li 8 novembre 1669, Sanctitas Sua annuit et iussit / expediri litteras apostolicas in forma².

10

Ma perchè intervenne la morte di detto Santo Pontefice e Monsignor Gualtieri, / in mano del quale stanno tutti li recapiti non hebbe tempo da spe/dirne il Breve.

Ricorre lorante alla Santità Vostra perché si degni ordinare / a detto Monsignore Gualtieri la spedizione, trattandosi di materia già ven//tilata e stabilita.

c. 26 v

¹ Recete: «Clemente IX», e cfr., *supra*, doc. XXI, p. 57.

² Cfr., *supra*, doc. XXI, p. 57.

(*a tergo*:) Alla Santità di Nostro Signore / Papa Clemente X / per la città d'Urbino, Monsignor Slusio s'informi e / ne parli³ / Die 11 / martij 1671. /

Sanctitas annuit iuxta resolutionem per congregationem praelatorum a Santa Memoria / Clemente X⁴ deputatae⁵.

³ Di mano diversa dalla precedente e dalla seguente.

⁴ Recete «Clemente IX»

⁵ Il passo: «Sanctitas - deputatae», si trova aggiunto, di mano dello Slusio, al centro dell'epigrafe della supplica.

1671, aprile 6.

Bolla di Clemente X «Aeternae Sapientiae» che trasforma lo Studio pubblico urbinato in Università di Studio Generale.

(BuU., Bs. 2, fasc. 17, c. 234)¹

Clemens Papa X

Ad perpetuam rei memoriam.

Aeternae sapientiae consilio speculatores Domus Israel, quae est Sancta Dei Ecclesia, nullo licet meritorum nostrorum suffragio, constituti excitandis, promovendisque bonarum, literarum / et laudabilium disciplinarum studiis, quae Catholicae fidei, divinique cultus propagationi, et incremento, ac Justitiae administrationi, aliisque in publicum commodis, magnopere conducibilia sunt, et depulsa ignorantiae caligine mentes luce illustrant, peculiarem pasto/tralis muneris nostri sollicitudinem propensa charitate adhibemus, sicut omnibus maturae considerationis trutinam propensis ad omnipotentis Dei gloriam, ac ad hujus Sanctae Sedis dignitatem, nostrorumque, et ejusdem Sedis in temporalibus Subditorum decorem, commodum, / et utilitatem salubriter expedire in Domino arbitramur. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti filij Communitatis, et homines Civitatis nostrae Urbinatensis, quod cum Collegium Doctorum

¹ Originale in pergamena di mm. 420x620. A tergo, con la data, un'annotazione di mano diversa ed accanto i resti del sigillo che chiudeva la lettera. La pergamena è in ottimo stato e facilmente leggibile in ogni sua parte. Cfr., anche Bull. Rom., tom. XII, Romae 1723, prima pars, pp. 296-301 nonchè BuU., Bs. 2, fasc. 8, c. 234, in stampato del 1671.

ejusdem Civitatis ex antiqua consuetudine publicam in ea Institutionum / Juris civilis lectionem haberet, ibique Philosophia, et Sacra Theologia a fratribus Ordinibus Minorum Sancti Francisci Conventualium nuncupatorum publice quocumque praelegerentur in utilitatem studiosorum, ut peractis studiorum curriculum ad doctoratus Lauream provehi / valerent: dilectus filius noster Alderanus Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyter Cardinalis Cybo nuncupatus tunc temporis in illis partibus Sedis Apostolicae Legatus probe cognitum perspectumque habens quantum eidem Civitati decoris atque utilitatis accedere poterat, si instituto ibidem Studio hujusmodi, / quo parentes eorum liberos studiorum causa, alibi sustentandi onere, atque impensa liberabantur, incrementum, atque norma traderetur, lecturas praefatas in aliquot mansiones remotas, nec ulli alij usui applicatus Palatij Pontificij dictae Civitatis insimul redegit, / aliasque ordinaris Sacrorum Canonum, et Legum Civilium, ac aliarum scientiarum, seu facultatem, et praesertim mathematicarum disciplinarum, quae in eadem Civitate antehac eximie flourerunt, Lectiones, seu Cathedras instituit, ut ibidem tam indigenae, / quam exteri gradita sibi a Domino talenta ducendo exercere valerent, et Juventus ad ingenuas artes, atque scientias addiscendas, atque excolendas ardentiori stimulo incitaretur, studio nonnullos paucos reditus sub Vexilliferi pro tempore existentis, et sex / nobilium praefatae Civitatis superintendentia assignavit Ac felicitis recordationis Innocentius Papa X praedecessor noster, cognita grandi utilitate, quae inde resultabat in favorem ejusdem Studij, quaedam bona stabilia duorum Conventuum suppressorum Congregationis Monachorum / Caelestinorum, et Ordinis fratrum Servitorum Beatae Mariae etiam praedecessor noster, publici pariter commodi consideratione adductus, proventum annuum Spheristerij, qui prius ad existentem pro tempore in / eisdem partibus Sedis praefatae Legatum spectabat, eidem studio applicavit. Cum autem sicut eadem exposito subjun-

gebat, emolumenta quidem ex praemissis provenientia stipendijs, quae Lectoribus dicti studij annuatim praestantur, sufficient. Si vero studium / hujusmodi in Universitatem studij generalis cum privilegijs, et indultis ad instar illorum, quae a piae memoriae Clemente Papa VIII praedecessore pariter nostro Universitati Studij generalis Civitatis nostrae, tunc suae, ferrariensis concessa fuerunt, erigeretur et institueretur, inde / numerus studiosorum tam provincialium, quam exterorum ibidem excresceret, et non solum dictae Civitatis Urbinatensis, quae a mari remota commercio non admodum floret, sed victualibus abundat, et quieti, quam litterarum studia desiderant, colendae / peropportuna existit, decori et ornamento, sed etiam illius civium, et incollarum compendio, utilitati, et levamento magnopere consuleretur. Cumque dicti exponentes hujusmodi erectionis, et institutionis gratia procuraverint, ut idem studium, ac memoratum / Doctorum Collegium, quod antehac a dicto studio divisum fuit, et (ut asseritur) vigore quarumdam similis recordationis Pii Papae IV etiam praedecessoris nostri literarum per similis memoriae Urbanum Papam VIII praedecessorem pariter nostrum confirmatarum facultate conferendi lauream / Doctoralem in quibuscumque facultatibus, ac creandi equites, et legitimandi spurios fruitur; necnon ex privilegio per piaem pariter memoriae Julium Papam II, et dictum Pium praedecessorem concesso de causis appellationum in secunda, et tertia instantia / tam civilibus, quam criminalibus ecclesiasticis, et prophanis in illo Statu, et Provincia cognoscit, firma, stabilitique unione inter se coniungerentur: Nobis propterea ipsi exponentes humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere, / et ut infra, indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ad constantis fidei, et sincerae devotionis affectum, quem dicti exponentes erga Nos, et Sedem praefatam gerere comprobantur, paternae dirigentes considerationis intuitum, eorumque / votis in praemissis.

20

quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere cupientes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, interdicti, aliisque ecclesiasticis sententijs, censuris, et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si qui/bus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium duntaxat consententem harum serie absolutentes, et absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationibus inclinati de nonnullorum dilectorum filiorum Romanae Curiae Praelatorum super hoc negotio a similis recordationis / Clemente Papa IX praedecessore pariter nostro deputatorum consilio, in praefata Civitate Urbinatense ex Collegio Doctorum, et Studio hujusmodi, sicut praemittitur inter se unitis et coniunctis, unam Universitatem studij generalis, in qua Sacra Theologia, Jus Canonicum, et Leges Civiles, Philosophia, Mathematicae, aliaeque disciplinae, scientiae, et artes publice doceantur, et praelegantur, et qui peracto studiorum curriculum habiles, et idonei reperti fuerint; ad Baccalaureatos etiam formati, ac Magi/sterij et Doctoratus, aliosque gradus scholasticos, servata tamen in omnibus forma, et dispositione Viennense, et Tridentini Conciliorum, quibus in aliquo derogare non intendimus, promoveri libere, et licite possint, et valeant in omnibus, et per / omnia, prout in aliis studiorum generalium Universitatibus per Sedem Apostolicam praefatam erectis fieri solet, auctoritate Apostolica tenore praesentium, sine alicujus praejudicio, perpetuo erigimus, et instituimus, ac ipsi Universitati studij generalis sic erectae, et insti/tutae, ejusque Rectoribus, Magistris, Doctoribus, Lectoribus, et Scholaribus, officialibus, et Ministris, alijsque personis quibuscumque pro tempore existentibus, ut omnibus, et singulis, fa/voribus, honoribus, praerogativis, praerementijs et gratijs quibuscumque, quae tam per praefatum Clementem VIII, quam alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros praefatae Universitati studij generalis Ferrariensis, ejusque Rectori, / Ma-

gistris, Doctoribus, Lectoribus, Scholaribus, et Ministris, alijsque personis respective etiam per viam communicatio- nis, et alias quomodolibet, et qualitercumque concessa, et attributa fuerunt, pari modo, absque ulla prorsus differen- tia uti, frui, et gaudere / libere pariter et licite valeant, sine ullo tamen praerogativo exactionum Cameralium, circa quas nihil innovatum sit, auctoritate, et tenore praefatis itidem perpetuo concedimus, et indulgemus. Decerentes easdem presentes literas semper firmas, validas, et efficaces existe- re / et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtineri, nec sub quibusvis similibus, vel dissimilibus erectionum, et gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, alijsque contrariis dispositionibus, etiam per Nos, et successores nostros Romanos / Pontifices, ac Sedem praefatam quodcumque faciendis unquam comprehendendi, aut comprehensas censi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanaverint, poties in pristinum et validissi- mum statum restitutas, et plenarie / reintegratas, ac etiam sub posteriore data per eos ad quos pro tempore spectabit, eliganda de novo concessa intelligi ac ab illis ad quos spectat et pro tempore spectabit inviolabiliter observari, et illis respective in omnibus, et per omnia plenissime suffragari: / sicque, et non aliter in praemissis per quoscumque Iudices ordinarios, et delegatos, etiam causarum Palatij Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae praefatae Cardi- nales etiam de latere Legatos, aliosque quoslibet quacum- que praerimentia, et potestate fungentes, et functuros / sublata eis, et eorum cuiuslibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et definiri debere, ac irritum, ac inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit atten- tari. Non obstantibus Apostolicis, et in Univer/salibus pro- vincialibusque et Synodalibus concilijs editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et ordinationibus, necnon quatenus opus sit dicteae Civitatis Urbinatensis aliisque

quibusvis etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis sta/tutis, et consuetudinibus; privilegjs quoque, indultis, et literis Apostolicis quibus- cumque personis, et locis sub quibuscumque verborum te- noribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque efficacioribus, efficacissimis, et inso- litis clausulis, / irritantibusque, et alijs decretis in genere, vel in specie in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, et sin- gulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, / expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expres- sio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac de verbo ad verbum nihil peni- tus / omisso, et forma in illis tradita observata exprime- rentur, et insererentur, praesentibus pro plene, et sufficien- ter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expresse / derogamus, caeterisque contrarijs quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Maiorem sub Annulo Piscatoris die VI Aprilis MDCLXXI Pontificatus Nostri Anno Primo.

Cancellarius Sebastianus Slusius.

(a tergo:) Nostro Pontifice, Bulla Clementis X super / erectio- nem Universitatis / Studij, 6 aprile 1671.

1671, settembre 1.

Breve di Clemente X «Ad Beati Petri Apostolorum Principis Cathedralam», con cui si trasferiscono all'Università di Urbino di tutti i beni del Convento della SS. Trinità.

(Arch. Segr. Vat., Sec. Brev., 1589 cc. 460r-465r).

c. 460 r Urbinatensis Applicatio bonorum omnium / conventus
Sanctissimae Trinitatis Jesuatorum.

3 Clemens Episcopus Servus Servorum Dei. /
Dilecto filio Vicario Venerabilis fratris mei / Archiepiscopi Urbinatensis in spiritualibus / generali salutem et apostolicam benedictionem. /

Ad Beati Petri Apostolorum Principis Cathedralam operante / Patre luminum evecti pro Nobis commissio munere / ad ea inter cetera animum revolventis / pro que Juvenes fugatis ignorantie tenebris / in viam vere lucis medianibus litterarum studijs / dirigantur, et ut id optatum sortiatur / effectum adjuvante porrigamus manus / pro ut locorum et temporum / qualitas exigit et conspicimus / in Domino salubriter expedire. / Exhibita siquidem Nobis nuper / pro parte dilectorum filiorum Modernorum / Rectorum et officialium Univer / sitatis Studij Generalis a Nobis / in Civitate Urbinatensis noviter / erecte petitio continebat quod / ipsi considerantes quod Universitatis / hujusmodi multum decoris et honoris / afferretur ac exinde Juvenum // Studendi causa ad illam concurrerit / tum numerus semper in dies / magis cresceret si in eadem Uni / versitate Lectiones quae in ea / pro tempore existentium Lectorum / seu Doctorum salaria et stipendia / ad hoc ut ipsi libentius et maiori / iuxta praedictae Universitatis / qualitatem decore lectionibus / pro iis

intenti essent et ad eorum / munera obeunda magis promptos sese exiberent augeren / tur et si infrascripta bona pro sala / rijs ac stipendijs hujusmodi augendis / eidem Universitati perpetuo ut / infra applicarentur eiusdem / Universitatis honori et augu / mento, ac Lectorum seu Doctorum / praedictorum commodis et utilitatibus quam / plurimum consuleretur. Quare pro // parte Rectorum et Officialium praedictorum. Nobis fuit humiliter supplicatum / quatenus majoris dictae Universitatis de / cori ac Lectorum et Doctorum / praedictorum commodis et utilitatibus / in praemis sis opportune consulere / de benignitate apostolica dignareum. /

10 Nos igitur qui pervigilis Pastoris / munus a Summo omnium datore / nobis demandat quantum hu / mana / perimitit fragilitas adim / plere curamus ipsosque Rectores / et officiales a quibusvis excommunicationis suspensionis et interdcti alijsque Ecclesiasticis / sententijs censuris et poenis si / quibus quomodolibet innodati existunt / ad effectum praesentium tantum conse / quendum harum serie absolventes / et absolutos fore censentes hujusmodi / supplicationibus inclinati discretioni / tua per apostolica scripta mandamus quatenus // vocatis omnibus qui fuerunt vocandi / omnia et singula bona mobilia et / immobilia reits proprietates jura / fructus redditus et proventus / Conventus Sanctissimae Trinitatis / ordinis fratrum Jesuatorum / Urbinatensium olim per felicis / recordationis Clementem Papam IX / predecessorem nostrum perpetuo / Apostolica Auctoritate suppressi et extinti / ac quaecumque legata pia et redditus / eidem Conventui relicta etiam de / tempore suppressionis et extin / tionis hujusmodi ac etiam ad praesens non purificata / ac omne illius redditus et proventus iura / census et emolumenta universa cu / iuscunqve generis et speciei ac unde / cumque et quomodocunqve et qualitercunqve / provenientia Super quibus onus / provisionum pro nonnullis dicti suppressi / ordinis fratribus quatuor

videlicet sacerdotibus / et uno laico videlicet Carolo Jisepho
 Fantono // Nicolao Vanno Josepho / Piccino et Lucanto-
 nio Feltrino / sacerdotibus et Josepho Rosino / Laico vel
 5 in pecunia numerata / sive in bonis assignatis arbitrio /
 dictorum Religiosorum vel alias / donec ipsi provideantur
 ad fro/man litterarum eiusdem delictis recodationis / Cle-
 10 mentis predecessoris nostri / prestandarum reperitur ei-
 dem / Universitati exceptis tamen Ecclesia / cum suis
 suppellectilibus ac etiam / Sacrarij Conventu Horto Agro /
 15 et Domuncula nuncupata del Por/ticale de quibus nos
 ad favorem cuiusdam Loci pii disponere / intendimus; ita-
 quod liceat praedictis ac pro tempore existentibus dictae
 Universitatis Rectoribus, et Offi/cialibus veram, realem,
 20 corpo/ralem, et actualem possessionem / bonorum eidem
 Universitati ut infra // applicandarum, et eis annexorum, /
 iuriumque, et pertinentiarum praedictorum / pro se, vel
 alium, seu alios eorum / ac dictae Universitatis nominibus
 25 propria auctoritate libere apprehen/dere, et apprehensam /
 perpetuo / retinere, fructus quoque, redditus / et proventus,
 30 jura, obventiones / et emolumenta quaecunque / ex eis pro-
 ventientia libere perci/perere, exigere et levare, locare, / dislo-
 care, arrendar etc., cum / facultat revidendi computa / et
 35 rationem Economi, seu Admi/nistratoris eorundem bono-
 rum / per suppressionem hujusmodi deputati / ac suportatis
 per eadem Universitatem oneribus tam centum / octodecim
 40 Missarum ab olim praedicti / Conventus Fratibus hujusmo-
 di celebrari / debitarum, quam dictarum provisionum / pro
 45 quinque Fratibus omnium eius ut // supra quoad vixerint
 vel eis praestandarum et solvendarum aliunde ut presenti-
 bus provisum fuerit / praestandarum et solvendarum / in
 50 dictae Universitatis, ac ejus Lectorum / et Doctorum hujus-
 modi communes usus / et utilitatem, ac stipendiorum, / et
 55 salariorum hujusmodi augmentum / convertere Dicesani
 loci, vel cu/jusvis alterius licentia minime / requisita, aucto-
 60 ritate nostra perpetuo / applices, appropries, anectes, / et

incorpores. Nos enim si appli/cationem, appropriationem,
 annexionem et incorporationem / hujusmodi per Te vigore
 earundem praesentium fieri contigerit, ut praemittitur, /
 15 nullitatis vitio, / sive intentionis noostrae, vel quopiam /
 alio defectu notari, impugnari, / invalidari, retractari, in
 jus aut controversiam vocari, ad terminos // juris reduci,
 aut adversus illas / quodcumque Juris gratiae, vel facti /
 20 remedium impetrari, aut etiam / motu proprio concedi
 nunquam / posse, ac illas tamquam pro causa / pia, et ne-
 cessaria emanatas / sub quiduscunque similibus, vel /
 25 dissimilibus gratiarum revocatio/nibus, limitationibus, mo-
 dica/tionibus, suspensionibus, deroga/tionibus, aut aliis
 quibuscunque contrarijs dispositionibus, per / quoscum-
 que Romanos Ponti/fices Praedecessores nostros, / ac etiam
 30 per Nos, et Sedem praedictam / quomodolibet factis, et
 concessis, et pro tempore quomodolibet faciendis, / et con-
 cedendis minime / comprehendi posse, nec debere.

Sicque / et non alias per quoscumque Judices / et
 35 causarum Palatii Apostolici Auditores // et uno laico viceli-
 cet Carlo Josepho Fantono¹ ac Sanctae Romanae Ecclesiae
 Cardinales, / etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, et Sedes
 40 Apostolicae / praedictae Nuncios judicari debere: et si /
 secus super his a quoquam quavis / auctoritate, scienter,
 vel ignoranter / contigerit attentari, irritum, / et inane decer-
 45 nimus non / obstantibus, quatenus opus sit, nostra / et Can-
 cellarie Apostolice regula / de exprimendo annuo valore in
 50 onibus, ac Lateranensis / Concillis novissime celebrati /
 uniones perpetua nisi in casi/bus a jure permissis, et non
 nisi / modo, et forma, in eodem Concilio / expressis fieri
 55 prohibentis, aliisque / etiam Synodalibus Provincia/libus,
 Universalibus, et Generalibus / Concilijs editis, vel edendis

¹ *Il passo: «et uno laico videlicet Carlo Josepho Fantono», trovati aggiunto, di altra mano, nel ms.*

specialibus, / vel generalibus Constitutionibus, et ordina-
tionibus // Apostolicis eidem Conventui, aliisque / Superi-
rioribus, et personis in genere, / vel in specie quibuscumque
3 / tenoribus et formis ac cum quibus/vis derogatoriarum
derogatoriis, / aliisque efficacioribus efficacissimis, / et in-
solitis clausolis, agc irritantibus, / et alijs Decretis in genere
vel in specie, etiam iteratis vicibus, / ac motu proprio, etiam
10 Consistoria/liter in contrarium preamissorum / quomodolibet concessis, approbatis/et innovatis, quibus omnibus,
et / singulis, etiamsi de illis eorumque totis / tenoribus
15 specialis, specfica / et expresse, et individua, ac de / verbo ad verbum non autem / per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quavis alia expressio / habenda, aut aliqua alia exquisita // forma ad hoc servanda foret, te/nores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omissis, et forma / in illis tradita observata inserti / forent, praesentibus pro plene et suffi/cienter expressis, et insertis habentes illis, alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxa / harum serie latissime, et validissime, / ac specialiter, et expresse derogamus, / contrarijs quibuscumque. /

20 Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno / Incarnationis Domini Millesimo sexcentesimo septua/gesimo primo Quinto decimo Kalendas Octobris, Pontificatus Nostri Anno Secundo / Loco+Plumbi J. C. Gul. de Gentilibus pro eminentissimo domino Carolo Barberini.

1672, gennaio 18.

Deliberazione comunale che porta il numero dei deputati della Congregazione dello Studio da sei a dieci.

(CO., vol. XVI, cc. 50r-50v).

Adh 18 gennaio 1672. /

c. 30 r

Consiglio di Credenza. L'Illustrissimo Signor Capitano Francesco Corboli Confaloniere e Signori Priori: / L'Illustrissimo Conte Ludovico Palma. L'Illustrissimo Guidoantonio Staccoli. L'Illustrissimo Fulvio Corboli.

L'Illustrissimo Signor Pietro Peroli. / Implorato et cet'. Fu proposto in questo Consiglio doversi andar meditando se, nell'haversi ad erigere / la Congregazione de Signori Rettori dello Studio, non più ammovibili, sia per compirne d'acrescere / il numero di sei, et essendosi sopra ciò discorso, si uniformarono i pareri in questo: /

Che in avvenire la medesima Congregazione debba essere costituita di dieci / soggetti, da eleggersi, cinque per la parte del Pubblico e cinque per la / parte del Collegio dei Signori Dottori, con l'interessamento speciale dell'illustrissimo signor Confaloniere come / capo, e mai come Rettore, caso che tal carica di Confaloniere fosse in alcuno della / Congregazione, et anco con l'interessamento del 2° Priore, potendo intervenire. /

Che possa detta Congregazione validamente radunarsi

¹ Nel margine sinistro della c. 50r si legge: «Modo di coadunare / la Congregazione dello / Studio, ed erezione / della medesima».

col numero di sette Rettori, con l'intervento / speciale del detto Confaloniere come capo e 2° Priore, potendo intervenire. /

¹⁵ Che tutto quello sarà ottenuto in detta Congregazione per i più voti, sia valido / et habbia il suo pieno effetto. /

^{c. 30 v} Che qualunque soggetto di essa Congregazione divenendo debitore, // per qualsiasi causa, dello Studio, quando, dentro il termine di / sei mesi dal di del contratto debito, non l'averà effettivamente / estinto, sia subito rimosso dalla detta Congregazione e carica di Rettore. /

³ Che nelle balottazioni il parente in primo e 2° grado debba / astenersi dal balottare, trattandosi d'interesse di alcun / suo congiunto, e dar luogo affatto, acciò la Congregazione resti / in sua libertà di poter diseruire senza soggettione.

Rese le grazie fiat.

1672, febbraio 8.

Verbale dell'adunanza della Congregazione dello Studio in cui vengono stabilite le regole per l'elezione dei Primi Rettori.

(Verb. C. S., 1653-1686, cc. 90v-90v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 90 r

Adi 8 febraro 1672. /

In Nomine Domini Amen.

Congregazione ragunata degli infrascritti Signori Rettori perpetui eletti in Consiglio et in Collegio / per dar principio e forma alla stessa Congregazione. /

L'Illustrissimo Signor Antonio Albani Confaloniere

Signor Pietro Peroli. /

³ Signor Capitano Francesco Corboli. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Benedetto Veterani. /

Signor Conte Giovanni Battista Paciotti. /

Signor Don Flaminio Catelani. /

¹⁰ Signor Cavagliere Alessandro Bonaventura. /

Implorato fiat. Fu in primo luogo da medesimi Signori discorso, e concordemente risoluto, di estrarre / a sorte i Signori primi Rettori, la carica de' quali debba continuare per / due mesi principiando a gennaio, e tutti di essa estrazione si formi tabella. /¹

2.. Ch'in caso di assenza d'alcuno de Signori primi Rettori sia primo Rettore il susseguente. /

¹ Nel margine sinistro della c. 90r, si legge: «Regole stabilite / da Signori Rettori / perpetui».

15 3.-. Che sia lecito cambiare tra l'uno e l'altro de' Signori primi Rettori i mesi / in tutto, o' in parte. /

4.-. Che la posta del sedere sia, ch'il Signor primo Rettore habbia il luogo in faccia / al Signor Confaloniere, e tutti i pareri dopo il Signor Primo Rettore si ripiglino dal / più vicino al Magistrato. /

20 Furono poi fatte l'estrazioni de' bolettini con i nomi de' Signori Rettori eletti, / dal Consiglio e dal Collegio in n° di 5 per parte, e toccarono i mesi, come appo': / gennaio e febraro 1672. /

Il Conte Guido Baldo Paciotti. /

marzo, et aprile /

23 Il Signor Pietro Peroli. /

majo et giugno /

Il Capitano Francesco Corboli. /²

luglio et agosto /

Il Signor Cavaliere Gentile Rossi. /

settembre e ottobre /

30 Il Signor Cavaliere Alessandro Bonaventura. /

novembre e dicembre. /

Il Signor Guido Antonio Bonaventura. //

gennaio e febraro 1673. /

35 Il Signor Dottore Thomaso Catelani. /

marzo et aprile /

Il Signor Benedetto Veterani. /

majo e giugno /

Il Signor Carlo Albani. /

luglio et agosto /

c. 90 v Il Signor Dottore Giuseppe Paci... //

(Omissis)

Resc le grazie.

² Nel margine sinistro della c. 90v, si legge: «Estrazione de' / Mensali o Primi Rettori».

Memoria contenente cenni particolari della trasformazione dello Studio urbinato in Università e del suo ulteriore sviluppo.

(BuU., Bs. 2, fasc. 18, cc. 257r-260r)¹.

c. 257 r Dalla relazione sull'erezione e progresso dello Studio nella città di Urbino.

Erezione, e progresso dello Studio nella città di Urbino / in oggi Università, come per Bolla della Sanità / di Clemente X di felice memoria spedita li 6 aprile 1671, Aeternae Sapientiae.

L'anno 1638 li 19 novembre dal Publico Consiglio / fu stabilito d'erigere lo Studio con le letture / pubbliche degli'ordinarij canonici, e civili, / ed altre scienze, e matematica, mentre già / si leggeva l'istituta con provisione pagata dal Publico, e ciò non solo per utile, e commodo de cittadini, ma ancora per le città circon/vicine, e di tutto lo stato, mentre per decreti du/cali, e confermati dagl'Eminentissimi Legati, copie de / quali si mandano dal Collegio per tutti quelli dello / Stato d'Urbino, che vogliono addottorarsi, sono / tenuti prendere la laurea dottorale nel Collegio d'Urbino, e per l'assegnamento de' Signori Letto/ri degli'ordinarij, e d'altre scienze, furono / assegnati dal Publico li salarij de' Castellij. / ascendenti alla somma di scudi 200² annui mo/neta d'Urbino, ed inoltre gl'affitti

¹ Copie dello stesso documento trovansi anche in BuU., Bs. 4, fasc. 15, cc. 90v-91r.

² Si trattava in realtà di 192 scudi.

20 delle / Porte della città, cioè S. Lucia, S. Bartolo, / e S. Polo provenienti spettanti al medesimo Publico. /

23 Quale stabilimento fu poi posto in esecuzione. L'anno 1647, mediante il paterno zelo dell'Eminentissimo Cardinal Cybo in quel tempo Legato / dello Stato d'Urbino. Contribuì ancora il / Collegio de' Dottori ad un'opera sì degna // e vantaggiosa per la Patria, e per lo Stato, / con aggiungere all'assegnamento sudetto ogn'an/no la propina d'un Dottorato dell'una e l'altra Legge, ed in oltre da medesimi Signori Dottori di Collegio fu stabilita una nuova legge in augmento del medesimo Studio, che tutti / quelli cittadini, che adottorati volessero essere am/messi nel numero di Dottori di Collegio, fossero te/nuti pagar a favore dello Studio scudi 25 / di questa moneta da mettersi a frutto da / Signori Rettori del medesimo Studio, per costituirne in / progresso di tempo un qualche buon capitale, / con la considerazione, ch'avendo i nostri cittadini / ni comodo di studiare, senz'incomodo di / partirsi dalla Patria potevano corrispondere / e contribuire con tale bagatella ad un'opera così decorosa, il che s'è osservato puntualmente, e s'osserva sin' al presente giorno, e dall'Eminentissimo Cybo sudetto furono assegnate alcune / stanze nel palazzo apostolico per le publi/che scuole per modo di provvisione, che tutta/via per non esser stato provveduto in altro / luogo di maggior decoro, servono le medesime / stanze. /

25 E per il buon governo del suddetto Studio fu stabilita / una Congregazione di dieci Gentiluomini, cinque / de quali fossero eletti dal Collegio generale de / Dottori, e del medesimo corpo, e cinque dal Publico // Consiglio, quali radunati nel palazzo publico, / non meno, che in numero di cinque avanti l'Illustrissimo / Signor Confaloniere per tempo avessero facoltà di pro/vedere di lettori in tutte le scienze, come sopra, / assegnarli le provvisioni, eleggere ministri, e pren/der ogn'altra risoluzione necessaria, ed op-

portuna, e / che ogni due mesi, uno de medesimi fosse capo della Congregazione, con titolo di primo Rettore, e morendo uno / de medesimi Rettori, che così devonvi tutti chiama/re, si dovesse eleger'altro in suo luogo da quel / corpo, ch'era stato eletto quello, che mancasse, il che parimente è in total'osservanza.

10 Nell'anno poi 1653 la Santa memoria d'Innocenzo X avendo / di già soppressi li conventi esistenti in questa città / d'Urbino, cioè della Congregazione de Monaci Celesti/ni esistenti nella Chiesa di S. Pietro Celesti/no, dove dimorava un solo sacerdote, ed un lai/co per la tenuta dell'entrave, e l'altro de / frati de Servi della Beata Vergine, che / abitavano al Convento della Santissima Annunziata, / dove in oggi stanno li Padri Carmelitani Scalzi, / ed ivi pure non risiedeva, che un solo sacerdote / per la medesima causa della tenuità dell'entrave, / ed essendo stato rappresentato alla Santità Sua li pochi / assegnamenti di questo Studio, co' quali non si poteva ricavare quell'utile, e profitto alla Città, / ed allo Stato, che si desiderava, benignamente // concesse, ed assegnò allo Studio tutti quelli pochi sta/bili di detti conventi soppressi, come per Breve / della Santità Sua spedito il dì primo di luglio 1653. / Ed inoltre la santa memoria di Papa Alessandro 7^o / concesso allo Studio in perpetuo l'affitto del gioco del Palacordo esistente nel palazzo Apo/stolico, come per Breve spedito li 3 novembre 1662 / «Exponi nobis nuper fecerunt».

15 Essendo poi stata soppressa dalla Santa memoria di / Papa Clemente IX la religione de Gesuati della Congregazione del Beato Giovanni Colom/bino, de quali v'era un convento qui in Urbino / alla Chiesa della Santissima Trinità. Quali gratie tutte furono ottenute / mediante il valido patrocinio dell'Illustrissimo Carlo / Albani di felice memoria.³

³ Nel margine sinistro della c. 259r si legge: «Quali gratie di felice memoria».

15 Li stabbili, che / venivano posseduti da detti padri, furono / dalla Santità Clemente X concessi all'Università riserbate però le congrue alli Padri / del detto Convento di quel tempo, ch'erano quattro / sacerdoti, ed uno laico, e presentemente ne vive / ancor uno, come per Breve di tal concessione spedito li 15 ottobre 1671 «Dilecto Filio / Vicario».

20 E dell'anno 1671 li 6 aprile dal Papa / Clemente X di Santa memoria, lo Studio d'Urbino fu dichiarato per Università con tutt'/i privilegi, e prerogative, che godono l'Università // di Bologna, Ferrara, ed altre Uni/versità dello Stato Ecclesiastico, come per Bolla / *Aeternae Sapientiae*. /

5 sco/primento poi 1680 ritrovandosi il Pubbico con uno sco/primento di tabella, senza ripiedo di ricoprirsì, / si / pretese di ritirare a sè l'assegnamento conces/so de salarij, provento migliore, ch'avesse l'Uni/versità, con il pretesto, ch'avendo acquistato / de Beni, come sopra, potesse, e dovesse in sove/nimento del Pubblico, retrocedere i sudetti sala/rìj e tutto questo con iattazioni e minaccie de / litigij sopra la validità di tal concessione, e / considerando li Signori Rettori di quel tempo non / dovessi convenire una

15 lite tra due Corpi, che / possono dirsi tutt'uno, e la gratitudine che dove/va avere questa al Pubbico, dal qual'era pro/ceduto il suo principio, si deliberò dalla Con/gregazione di dar orecchio à qualche trattato, per tro/var modo di sovvenire il Pubbico in tanta urgen/za, e dopo vari discorsi tra Deputati dell'/una e l'altra parte, fu stabilita una tran/sazione, cioè che l'Università dasse per una / sol volta al Pubbico scudi 1050 di moneta / d'Urbino e che il Pubbico

25 sudetto confermasse / all'Università in perpetuo l'assegnamento / de salarij con il beneplacido Apostolico per l'una, e l'altra parte, qual'ottenuto, dall'//Università furono pagati li sudetti scudi 1050 / monete di Urbino in contanti, con altrettanti ri/cavati dall'alienazione fatte d'alcuni beni / stabili pervenuti, come sopra, ed il tutto dovù/to benefla-

cito Apostolico, come per istrumento roga/to dal Signore Donato Ciccarini li 29 Maggio 1682.

10 Le Porte poi assegnate dal medesimo Pubbico, come / sopra, non solo non fruttano quasi niente, per / l'Università, ma sono di spesa, dovendole man/tenere per servizio della Città, e per quella solamente / di S. Lucia pochi anni sono vi furono spese scu/di 150. fiat.

15 Dall'Università si mantengono li Signori Lettori in tutte / le Scienze, cioè due Lettori Leggisti dell'or/dinarìj Canonici, Matutino, e Vespertino, due / Lettori Leggisti dell'Ordinarìj Civili, Matu/mino, e Vespertino. / Lettore d'Instituta Canonica. /

20 Lettore d'Instituta Civile. /
Lettore di Logica. /
Lettore di Fisica. /
Lettore di Metafisica. /
Lettore di Teologia. /
Lettore di Metafisica. /
Lettore di Teologia. /
Lettore di Medicina. /
Lettore di Matematica. /

25] nella scuola di San Tomaso
] nella Scuola di Scoto

c. 266 r Frà quali eccettuati i Lettori di Fisica, e Metafisica // tutti gli altri sono provisionati. /

In oltre si mantengono dall'Università due Capella/ni per gl'obblighi, ch'avevano li Padri Gesuatti. /

5 Si mantengono due Ministri cioè Economo / che tiene conto dell'entrate, e un Fattore / di campagna.

(a tergo:) n° 12 / Relazione dell'erezione dello Studio.

1680, luglio 16.

Supplica del Comune al Papa, perchè voglia approvare e ratificare la transazione intervenuta fra Studio e Comune circa il finanziamento dello Studio stesso.

(BuU., Bs. 2, fasc. 19, c. 275-277v - Copia).

c. 275 v

Beatissimo Padre.

Il comune e popolo della Sua fedelissima Città / di Urbino genuflesso a Suoi Santissimi Piedi / gli espone, qualmente in pubblico Consiglio sin / dell'anno 1638 fu pensato d'errigere uno / Studio Generale per tutte le Scienze, e parti/colarmente per le Matematiche con assegnar/li nella sua erezione l'annua rendita, // che da Castelli del suo territorio ritrae/va detto Pubblico sotto nome de salarij, ascen/denti a scudi centonovantadue moneta Du/cale, come in effetto l'anno 1647 sotto la / Protezione dell'Emmentissimo Cibo allora Legato / di Urbino, fu detto Studio erretto con l'as/segnazione degli accennati salarij approvata da detta Eminenza in virtù di nuova colet/ta di due bolognini per ciascun Staro di / grano da riscuotersi concessa a detto Comune / dalla Santa Memoria d'Innocenzo X^o, in vigore / di che di già erretto il suddetto Studio, la Con/gregazione già deputata, e stabilita del Pu/blico alla soprintendenza del medesimo Studio ri/cercatone l'assenso Apostolico intorno a tale / erezione, e conferma di tutte l'annue ren/dite assegnateli per suo sostenimento da detto / Comune, Eminentissimo Cibo, e dalla Santa Memoria del / prefato Innocenzo X^o ed Alessandro VII // Sommi Pontefici confermate nella sua / Apostolica erezione, e confermazione da Cle/mente X^o di Santa Memoria

c. 276 v

3 con suo speciale Bre/ve in data 6 Aprile fatta / dello stesso Studio. Ma perchè, Beatissimo Padre, / si è pretesa dal detto Pubblico l'assegnazio/ne de predetti salarij come fatta sen/za precedente legittima facoltà, ricopiarla. / La Congregazione dello Studio Suddetto, benchè / abbia sempre ritenuta tal pretensione insusi/stente sul fondamento in particolare dell'accennato Breve di Clemente X^o, ove so/no espresse le dette annue rendite dello / Studio, ad ogni modo a solo soggetto di gra/titudine ha risoluto donare degli effetti / del medesimo Studio a sollievo del suo Pubblico, / scudi mille e cinquanta della moneta, / oltre all'essersi addossato il peso di pagare / il Lettore della Instituzione Imperiale per // cui era tenuto anche prima della detta / erezione dello stesso Studio il Pubblico supplificante. Onde avvedo la prenominata / Congregazione fatta simile Donazione / con condizione cioè, quando que/ sta venga / approvata dalla Santità Sua, e li siano con / speciale concessione nuovamente conferma/ti li detti salarij, ed imposto un per/petuo, e finale silenzio per tutti i se/coli futuri al detto Pubblico, e suoi consi/glieri perpetore e non altrimenti. / fiat.

c. 277 r

Il suddetto Comune, e Popolo supplice a suoi in/nocentissimi Piedi genuflesso supplica / la Santità Sua di voler dare facoltà allo Stu/dito di dare i detti 1050 scudi, e confer/marle di bel nuovo la concessione de suddetti / salarij, con imporre al medesimo Pubblico un / perpetuo silenzio, come si desidera che // il tutto. Quam Deus fiat. / Foris: Alla / Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo XI^o. / Al Signor Cardinale Legato che informi / col suo parere Giovan Battista de Luca. / A 16 Luglio 1680 = Monsignore lo ri/mette all'arbitrio del Signor Cardinale Legato, al / quale perciò comunica ogni facoltà ne/cessaria = Giovan Battista de Luca = Inferius = / Per la Città di Urbino, e Suo Studio.

c. 277 v

1680, luglio 24.

Lettera del Cardinal Carlo Barberini, al vice Legato di Urbino Luigi Massini, che dispone la conclusione definitiva della transazione sulle questioni insorte, tra lo Studio e la Comunità, circa il finanziamento dello Studio.

(BuU., Bs. 2, fasc. 19 c. 274v-275v - Copia)¹.

c. 275 v

c. 274 v

Illustrissimo, e Molto Reverendo Signore.

E' stata molto ben esaminata l'istanza fatta / alla
 Santità di Nostro Signore da cotesta Comunità /
 di Urbino coll'accluso Memoriale sopra la Tran/sazione
 delle differenze, che sono vertite, e vertono tra la medesi-
 ma, ed il Studio pubblico della / città, e doppio matura
 ponderazione dell'In/formazione sopra la medesima Istan-
 za data da / Vostra Signoria Illustrissima a Monsignor de
 Luca con Sua delli / 7 del corrente, si è risoluto non solo
 di / approvare e confermare, come io per la / facoltà spe-
 ciale datami da Sua Santità, ap/provo, e confermo lo sbor-
 so delli 1050 / scudi di moneta Ducale, che il medesimo
 Studio, / e detta sua Congregazione per esso ha riso/luto
 di fare a detta Comunità purchè pe/rò lo stesso Studio
 si addossi il peso di leg//gere le Istituzioni Imperiali, ma
 anco/ra di imporre seguito che sarà il pagamen/to di detta
 moneta, e l'obbligo di legger dette / Istituzioni: siccome io
 in vigore della / medesima facoltà, come sopra, impongo
 a detta Com/unità perpetuo silenzio circa le preten/sioni,
 che possa avere la ricupe/razione del credito delli scudi

c. 275 r

192 detta moneta, / che detta Comunità annualmente esi-
 geva dalli / Castelli del suo distretto sotto nome di Salarij,
 e che del 1647 in occasione della / erezione di detto studio
 cedè, ed assegnò / al medesimo, confermando perciò colla
 medesima au/torità, e facoltà, che tengo dalla Santità / Sua
 a detto Studio, e sua Congregazione per / esso, come sopra,
 la suddetta cessione, ed asse/gnazione di detto credito di
 Salarij, che di / detto anno 1647 le fù fatta da detta Com-
 unità, // non posso più in alcun tempo esperi/mentare
 le sue ragioni sopra detti Sa/larij contro detto Studio, e
 sua Congregazione, / per esso. Tanto Vostra Signoria Illu-
 strissima farà dunque esse/guire, è me' le offerò con tutta
 l'anima / di Vostra Signoria Illustrissima = Roma li 24
 luglio 1680 / in calce: Monsignor Vice Legato di Urbino /
 Affezionatissimo per servirla sempre.

5

Il Cardinale Carlo Barberini Segretario.

¹ *Nel margine sinistro della c. 274v si legge: «tenor infra-
 scriptarum literarum est ut infra videlicet».*

1680, luglio 28.

Lettera del vice Legato Luigi Massimi al Luogotenente di Urbino in cui si dà notizia che la controversia fra lo Studio e la Comunità è stata risolta con una transazione.

(BuU., Bs. 2, fasc. 19, cc. 277v-279r - Copia).

c. 277 v Intus. Molto Illustre, e molto eccellente Signore. Ri/ferito alla Santità di Nostro Signore da Monsignore / de Luca la relazione data da me sopra l'i/stanza che faceva la comunità, 3 e Popo/lo di questa Città per la licenza di poter / transigere collo Studio, nella differenza in/sorta per la invalidità della cessione de' / Salarij de Castelli ascendenti a scudi annui // mediante lo sborso, che esibiva di fare, / il medesimo Studio, e sua Congregazione di / scudi 1050 di moneta Ducale, si compi/acque la Santità Sua di rimettere all'arbi/ 3 trio dell'Eminentissimi Signor Cardinal Legato mio Signore la decisione della differenza, con co/municarli ogni facilità necessaria, ed op/portuna. L'Eminenza, Sua, che ha sempre di/mostrato di aver Paterni sentimenti ver/so questa Città, lo fa meglio conoscere nel//la dichiarazione del presente affare, con / sua lettera a me diretta delli 24 del cadente, nella quale maturamente prima / esaminate le ragioni dell'una, e dell'/altra delle Parti; et valendosi delle fa/coltà della Legazione, e di quelle speciali / comunicateli dalla Santità Sua dichiara, e concede licenza alla Comunità di po//ter transigere con lo Studio, e sua Con/gregazione, c. 278 v col ricevere li scudi 1050 esi/bitili, e che all'incontro la Comunità / rinunzj, ed imponga perpetuo silenzio al//la pretesione, che potesse avere sopra la / cessione, seguita nell'anno 1647 de Sala/rij de Castelli, d'annua rendita di scudi / 192, purchè il medesimo Studio s'addossi il peso /

10 di far leggere a proprie spese l'Institu/zioni Imperiali/.

15 Notifico tutto ciò a Vostra accò partecipandolo a / Rappresentanti pubblici possino sollecitamente / godere delle grazie dell'Eminenze Sue, e faccia an/cora, che colla medesima prestezza ne segua lo sbor/so, e stipulazione dell'Instru-mento, dando/ne poi a me l'avviso, ed a Vostra Signoria auguro perfetto bene = Di Vostra Signoria = Urbino 28 Luglio 1680. /

(in pede:)

c. 279 r L. d'Urbino = affezionatissimo = Luigi Massimi Vice Legato Racco//acci Foris = Il luogotenente d'Urbino.

1681, aprile 30.

Bolla di Innocenzo XI del 30 aprile 1681 «Ad futuram rei memoriam» con la quale si consente all'Università di costituire censi e vendere beni per estinguere il debito con la Comunità di Urbino.

(BuU., Bs., 2, fasc. 20 c. 290r-290v).

c. 290 r

Innocentius Papa XI

Ad futuram rei memoriam.

Exponi Nobis nuper fecerunt dilecti filij Curatoris, seu Administratoris Universitatis Studij generalis Civitatis / nostra Urbinatensis, quod cum dicta Universitas ex causa transactionis cum dilectis pariter filijs Communitate, et hominibus dictae Civitatis initiae, debitoriae eusdem civitatis in / summa quingentorum quinquaginta scutorum Monetae Romanae, seu illarum partium, quae majoris quantitatis residuum est, remanserit ipsi exponentes pecuniam numeratam / ad exolvendum debitum hujusmodi in promptu non habentes, de dicta summa ad censum capienda, aut de vendendis bonis stabilibus paribus valoris ad Universitatem praefatam / legitime spectantibus deliberarunt, et dum Nobis etiam annuenter, ad venditionem bonorum stabilium hujusmodi devenerint interdebant, persona cui utiliter vendere operabantur pecunias suas in aliam / rem impendit, ac proinde iidem exponentes praedictam summam quingentorum quinquaginta scutorum ad censum super bonis dictae Universitatis capere, / illamque in extinctionem dicti debiti convertere, ac subinde repertam occasionem utiliter vendendi dicta bona stabilia, ad illarum venditionem, devenire, et ex pecu-

96

nijis inde pro/venturis, censum seu census ac causa praenarrata imponendos redimeri intendunt, si nostra, et huius Sanctae Sedis, sibi super hoc licentia suffragatur, et facultas, nobis pro/terea humiliter supplicari fecerunt, ut sibi impremissis Opportune providere, et ut infra indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ipsos exponentes / specialibus favoribus et gratijs prosequi volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, et poenis a jure / vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet inmodata existunt ad effectum praesentium dumtaxat consequendarum harum serie absolventes, et / absolutas fore censentes, hujusmodi supplicationis inclinati, eisdem exponentibus ut ipsi unum seu plures annuos perpetuos, et redimibiles census usque ad praefatam / quingentorum quinquaginta scutorum monetae hujusmodi summae in eorum serie principali in totum ascendentes super memoratae Universitatis studij generalis bonis stabilibus / ubilibet existentibus imponere, illumque, seu illos sic impositos uni seu pluribus personis meliorem conditionem offerentibus, et ad minorem, quae reperiri poterit annui / fructus rationem servatam alias formam Constitutionis felicis recordationis Pij Papae V praecessoris nostris de creandis censibus editae vendendi, et alienandi, pecuniasque inde proventuras in / extinctionem debiti supradicti et non in alios usus convertere, et erogare, ac pro emptoris, seu emptorum census, seu censuum hujusmodi, nec non fideiussoris, sue fideiussorum per / ipsos exponentes desuper forsan praestandorum securitate rilevazione, et indemnitae ultra bona super quibus sensuum sui census hujusmodi, imponi contigerit alia om/nia, et singula dictae Universitatis bona mobilia, et immobilia, etiam in ampliori forma Camerae Apostolicae obligando, et hypothecando, reperta autem occasione utiliter / vendendi bona stabilia ad eandem Universitatem legitima spectantia eadem bona

10

15

97

20 pro summa, et quantitate quingentorum quinquaginta scutorum monetæ huiusmodi dumtaxat, / meliori qua fieri poterit conditione vendere pariter et alienare, pretiumque inde proventum in redemptionem, et extinctionem census, seu censuum præfaktorum et non in alios usus / convertere similiter, et erogare, ac super his unum, seu plura instrumenta cum renunciationibus, submissionibus, declarationibus, vinculis, cautelis, clausulis, et decretis in si/milibus apponi solitis celebrare seu celebrari, aliaque omnia, et singula in premissis, et circa ea quomodolibet necessaria, et opportuna facere et exequi libere, et licite possint et valeant / licentiam, et facultatem auctoritate Apostolica tenore præsentium concedimus, et impertimur. Decernentes emptiorem seu emptiores census, seu censuum huiusmodi adprobandum seu verificandum in quos usus / pretium census seu censuum eorundem conversum fuerit minime teneri, nec obligator fore. Siq̄ue inpraemissis per quoscumque Iudicis ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatij Apostolici / Auditores, iudicari, et definiri debere, ac irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contingerit attentari. Non obstantibus quaternus / opus sit vel memoriae Pauli III et aliorum Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum de rebus Ecclesiae non alienandis, alijsque constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ac dictae Universitatis alijsve quibusvis etiam / iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus; privilegijs quoque indultis et litteris Apostolicis in contrarium præmissorum / quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenore præsentibus proplene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes illis alias / in suo robore permansuris ad præmissorum effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, ceterisque contrarijs quibuscumque. Volumus au-

30 tem ut impositio / et venditio census, seu censuum, pecuniarumque inde proventurarum conversio, ac postmadum venditio bonorum stabilium; et illorum pretij erogatio huiusmodi respective unico contextu fiat, / vel saltem ipsae paecuniae, et pretium non possè penes Montem Pietatis, aut personam fide, et facultatibus idoneam deponantur inde non amovenda, nisi ad effectum illa sicut præmittitur con/vertendi et erogandi.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXX Aprilis MDCLXXI Pontificatus Nostri Anno Quinto.

J. G. Slusius

c. 290 v 3 (a tergo): n. 7 / Licenza di costituire censi / e vendere Beni per estin/guere il debito colla Com/unità li 30 aprile 1681.

1681, aprile 31.

Memoriale del Gonfaloniere e Priori della città di Urbino al Legato perché voglia concedere la ripartizione «de' salarij de' Castellj» fra quattro nuovi Lettori.

(BuU., Bs. 2 fasc., 19, 280r-280v - Copia).

c. 280 r

Copia del Memoriale degli Illustrissimi Signori Gonfalonieri, e Priori = Il Gonfaloniere, e Priori di Urbino umilissimi, e devotissimi Servitori / di Vostra Eminenza reverentemente le narrano, che più / anno sono, per facilitare a suoi Cittadi/ni qualche strada alli studij, che veniva / preclusa dalla povertà del Paese, si pre/se risoluzione dal Pubblico di aggiungere / alle lezioni, che si leggono di Teologia, e / filosofia nello studio pubblico di S. Francesco / e nelle stanze del Collegio dell'Instituta, / alcune altre più necessarie nella materia le/gale, e delle matematiche, e fin dall'an/no 1638 s'applicò dal medesimo pubblico con / un'annua rendita di scudi centonovantadue / cavata da Salarij de' Castellj, parte della quale / fu anche assegnata d'ordine dell'Eminentissimo Gri/maldi allora vice Legato, alla bona memoria del Signore // Muzio Oddi, che leggeva la Matematica, co/me il tutto appare dalle incluse copie di / risoluzioni, e di Lettere. Ora perché considerandosi tanto maggiore il bisogno, quanto mi/nore è la commodità di attendere, particolarmente / a Studij Legali, restando dopo molte istanze per/suasi li Signori Dottori di Collegio Giulio Tassoni, / Giangiacomo Urbani, Conte Onorato Pacciotti / ed Onorio Santinelli a intraprendere la lettura / degli ordinarij, si supplica però umilmente V. E. / che comandando fra medesimi il ripartimento / della suddetta rendita, si degni insieme onorare/ questa

sua devotissima Città, eternandosi la memoria della sua singolare beneficenza, / con una delle più cospicue, e profittevoli gra/zie, che si siano ricevute, o si possino mai in / alcun tempo sperare.

Il che fiat. Quale / Dio fiat.

1682, maggio 29.

Transazione per le differenze insorte fra il Comune e l'Università di Urbino, circa il finanziamento dello Studio.

(BuU, Bs. 2, fasc. 19, cc. 262r-275r).

In Dei Nomine Amen.

Haec est copia, exemplum, sive potius transum/ptum cuiusdam Instrumenti reperti in Ar/chivio Communis Urbini intus Rogitus / quondam Domini Ciccarini publici olim ejus/dem Civitatis Notari in quodam eius Pro/colo signato: foris 1681, 168 n. ad pag. 270, cuius tenor est sequens, videlicet. /

Al Nome di Dio amen, l'anno del Signore dalla / sua Santissima Natività 1682, che corre l'In/dizione V Regnante Innocenzo per Divina / Provvidenza Papa XI P.O.M. il giorno / di Venerdì 29 del Mese di Maggio. /

Essendo che fin dall'anno 1647 sotto la protezione / dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale Alderano Ci/bo de Principi di Massa, e Carrara allora / Legato d'Urbino fosse eretto il Pubblico Stu/dio nella medesima suddetta Città d'Urbino, con / esserli state assegnate dall'Illustrissima Comunità, fra le altre entrate, la colletta de'/salarij, che ritraea // lo stesso Pubbico da Ca/stelli del suo territorio, ascendente all'an/nuua somma di scudi centonovantidue mo/nete ducale, già molto prima sin dall'anno / 1638 li 18 ottobre, sendo destinata in pubblico Consiglio per la già pensata erezione d'un / Studio Generale per tutte le Scienze, e particolarmente per le Mathematiche, come in detto / tempo, ed anno 1647 si effettuò

con l'appro/vazione benigna di detta Comunità dell'assegnamento degli detti scudi 192 fatta dal Pubbico al / medesimo Studio, con questa condizione però, che la / Comunità prima dovesse ottenere dalla Santità di Nostro / Signore Innocenzo X di Santa Memoria allora Regnante / qualche dazio, o gabella di rendita, per / l'intiero pagamento di tutti gli annui frut/ti, ed interessi, a quali soggiaceva, di che supplicatane Sua Beatitudine, ed ottenne//nutane la Coletta della due bolognini per / ciascun storo di grano, che annualmente / si riscuote nel territorio di detta Città / e detratte le Decime, e le sementi, ad effet/to di supplire al pagamento di scudi cinque/cento, come appare da Libri delle publi/che risoluzioni, e da una Lettera dell'Eminentissimo / Lanti scritta d'ordine della Sagra Congregazione / del Buongoverno a detto Eminentissimo Cjbo, in virtù / della quale esso Eminentissimo Legato ordinò poi al / Signor Luogotenente di quel tempo, che applicasse ad annua entrata dello Studio i / detti salarij, come sopra, assegnatili dal / Pubbico non solo per l'anno 1648 che / allora correva, ma anche per l'anno scor/so 1647, in cui fu eretto il medesimo Studio, / e per l'avvenire, conforme dalla Sua Lettera / si raccoglie, della quale ne commandò inol//tre particolar cura, e registro, la copia, / della quale, e delle altre sopraccennate assieme / con le suddette risoluzioni si ponerà in fine del presente Instrumento Essendo ancora il tutto, / come sopra, stato approvato dall'Eminentissimo Costa/guti, e d'altri Eminentissimi Legati loro successori / ed anche tacitamente dalla Santa Memoria di / Clemente X nel suo Breve spedito a favo/re dello Studio in confermazione della Sudetta / sua erezione, come sopra, seguita, in data / delli 6 Aprile 1671, di cui in fine del pre/sente se ne conserverà parimenti copia./

Nulla di meno avendo pochi anni sono parso al / pubblico Consiglio di contrastare al detto Studio / Gene-

15 rale, e suoi Ministri una tale generosa / concessione dell'an-
c. 264 r nua rendita de suddetti / Salarij, come sopra aggravata,
sotto pre/testo, che non sia mai adempita la con//dizione
imposta dall'Eminentissimo Cybo nell'appro/vazione, che
fece di detto assegnamento de / suddetti Salarij. Onde
essendosi sopra ciò tenu/te diverse congregazioni, e con-
5 sigli rispetti/vamente dall'uno, e l'altro de suddetti Publi/ci
Corpi, coll'aver sentito ciascuno di loro / i proprij Signori
Avvocati, che in voce, ed / in scritto diffendevano le loro
ragioni hinc/inde, risoluti di volerle conoscere anche con/
10 tenziosamente bisognando n'è avvenuto, che / alcuni nobili,
e prudenti Cittadini riflet/tendo al fine di simile contrasto
e preten/sioni, e che il tutto ridondava non meno / in
15 grave danno, che derisione dell'una / e l'altra parte, nel
pubblico consiglio / espressero i loro sagacissimi senti-
menti / con i quali rimosarono quanto più utile / e gio-
c. 264 v vevole fosse un'amichevole transazio//ne, ed accordo tra
detto Pubblico, e lo Studio, / che una lite dispendiosa, e
con un fine incerto. Per / lo che in Pubblico Consiglio fu-
20 rono de/putati con piena facoltà a trattare la suddetta /
concordia con gli Illustrissimi Signori Rettori dello / Stu-
dio, i Nobili Signori Dottore Giulio Urbani / e Capitano
Antonio Pazzini, come per pubblica riso/luzione fatta li 4
Maggio 1680, che qui / parimente. Quali Signori avvedo
25 più volte dop/po la loro elezione avuto discorso sopra ta/le
particolare con i suddetti Signori Rettori venne/ro alla fi-
ne all'infrascritta amichevole com/posizione, accordo, e
transazione, stante mas/sime gli urgenti bisogni del Pub-
30 blico, e la / gratitudine, che Li professa lo stesso Studio, /
e la sua Congregazione, cioè: /

Che lo studio suddetto, e sua Congregazione debba /
ora pagare al detto pubblico scudi mille e // cinquanta
c. 265 r contanti per una sol volta, ed / addossarsi il peso di pagare
il Lettore pubblico / dell'Instituzioni Imperiali, che prima
3 della / detta errezione dello Studio veniva stipendi/ato dal

medesimo Pubblico, con questo però, che il / medesimo
Pubblico dovesse procurare, che simile / convenzione ve-
nisse approvata dalla Santità / di Nostro Signore Inno-
cenzo XI e che li fossero / con speciale concezione confer-
10 mati li detti / Salarij, ed imposto al detto pubblico un
per/peuto silenzio di mai potere avere sopra / detti salarij
pretensione alcuna, il che / fu approvato, e per pubblico
15 consiglio, e / dalle congregazione dello Studio, come / per
risoluzioni fatte li 19 maggio 1680 /¹ e li 2 maggio detto²,
che qui parimente. / Onde avvedo il suddetto Pubblico
in conformità / del concordato dato il Memoriale a Sua
20 Beatitudine // e questa avvedo rimesso la cognizione di
/ tal negozio all'Eminentissimo Signor Cardinale Barbe-
rini / allora Legato di Urbino, con darli ogni spe/ciale
3 facoltà necessaria, ed opportuna, il / medesimo Signor Car-
dinale Barberini Legato dopo ma/tura ponderazione del-
l'informazione sopra / la medesima Istanza del Pubblico,
ed esamina/te le ragioni dell'una, e l'altra parte, ap/provò,
10 e confermò la suddetta transazione delle / suddette diffe-
renze³, cioè lo sborso delli mille / e cinquante scudi di
moneta ducale da farsi / dallo Studio, e l'obbligo di sti-
pendiare il Let/tore dell'Instituzione Imperiali, e vicever-/
sa, che seguito, che sarà il suddetto pagamento e detto /
15 obbligo, impose a detta Comunità perpetuo silenzio cir/-
ca la pretensione, che possa avere per la ricupe/razione dei
suddetti Salarij; cedendo, assegnando, / e confermando
in virtù delle facoltà concesse//ei da Nostro Signore al
medesimo Studio, e sua Con/gregazione per esso come
sopra la suddetta cesso/ne, ed assegnamento de medesimi
Salarij, come per / sua lettera in data in Roma il 24 luglio
3 / 1680 diretta a Monsignor Illustrissimo Massimi / vice

¹ Cfr., Verb., C. S., 1653-1686, c. 138v.

² Cfr., Verb., C. S., 1653-1686, c. 139r.

³ Cfr., *supra*, doc. XXXII, p. 92.

Legato ⁴, dal quale con sua lettera di / data in Urbino li 28
Luglio 1680 fu / rimessa all'Eccellentissimo Signor Luogo-
tenente ⁵, ad effetto / di parteciparla a Rappresentanti Pub-
blici, le / quali lettere ne loro originali si conse/rvaranno
in fine del presente Instrumento. /

10 Che perciò avendo le suddette parti inteso dal Signor
/ Luogotenente, e dalle medesime lettere consegna/teli il
consegimento delle Grazie concesseli / da Sua Santità,
e dal detto Eminentissimo Barberini Legato, e desideran-
do vicendevolmente goderne gli effet/ti, e che di tutto, ciò
a perpetua memoria, e / ad ogni altro buon fine n'appar-
rischi pu//blico Instrumento, costituiti personalmente /

c. 266 v
15 l'Illustrissimo Signor Giulio Agostino Venezianelli al / pre-
sente Confaloniere, ed il Molto Illustre Signor / Giovanni
Battista Romei Priore della suddetta Città di / Urbino in
vece, e nome della medesima e / della sua Illustrissima Co-
munità, e Pubblico, che rappresenta/no in virtù della sud-
detta risoluzione fatte nel / suddetto Generale Consiglio,
ed anche dall'altra ult/mamente seguita li si 3 del corren-
te mese, pa/rimente registrata coll'altra, per conservarle /

10 nel presente, e per se, e loro successore nel/le suddette
Dignità, non per forza alcuna, ma / spontaneamente da
una parte, e l'Illustrissimo / Signor Canonico Giovan Bat-
tista Viviani non de Signori / Rettori, ed al presente Men-
sale della suddetta / Congregazione dello Studio predetto
in vece, / e nome del medesimo a sua Congregazione, che
c. 267 r / rappresenta, ed in virtù delle risoluzioni // fatte dalla
medesima per se, e suoi successori / non per forza alcuna;
ma spontaneamente dall'altra parte prima d'ogni altra
cosa af/fermarono vicendevolmente le cose sopra/ma/nate
e per vere, e successivamente li suddetti Signori / Confa-

⁴ Cfr., *supra*, doc. XXXII, p. 92.

⁵ Cfr., *supra*, doc. XXXIII, p. 94.

loniere, e Priore in conto degli suddetti / Signori / Confa-
loniere, e Priore in conto degli suddetti / scudi mille, e cin-

10 quanta di monete Duca/le, che li deve, come sopra, pa-
gare detto /Studio, dissero, e confessarono e per già /
stati sin dalli 30 Maggio 1681 pagati dal signor Claudio
Scirri Esattore dello Stu/dio suddetto scudi trecento con-

15 tanti in mano / del Signor Vincenzo Ambrosij Cassiere del-
la / suddetta Comunità, come, per sua Ricevuta / da lui
scritta, e sottoscritta, come anche sottoscritta da / testimoni
datami per conservarla con il presente, la quale da me
mo/strata allo Suddetti Signori Confaloniere, e Priore //

c. 267 v
20 sente che comincia = a di 30 Maggio / 1681 = Confesso
io Vincenzoj Cas/siere, = e finisce = Io Pietro Antonio
Viti fui / presente a quanto di sopra = fui da tutti li me-
desimi Signori riconosciuta, ed approvata, co/me anche
approvato il suddetto pagamento di / scudi 300 Ducali,
come sopra fatto dal / medesimo Studio, presente detto
Signor Canonico Vivia/ni Mensale come sopra, e tutto ciò

10 accetan/te a favore del suddetto Studio; E li altri scu/di
settecentocinquanta simili per compimen/to, ed intero sal-
do degli suddetti (scudi) 1050 il / suddetto Signor Ca-
nonico Viviani in detto nome, e per / Lui e di suo ordine.

15 e commissione il signor / Claudio Scirri esattore predetto
de/nari del medesimo Studio, cioè scudi 100 / pigliati a
censo dal Sagro Monte di Pietà // d'Urbino per instru-

c. 268 r
20 mento rogato li 14 Luglio 1681 dal Signor Francesco Ber-
nabei; al/tri scudi cento pigliati a censo dalla Venerabilis
Sagrestia della Metropolitanana Erede del/la gentil domina

15 Lucia Veterani per Istromen/to rogato da me infrascritto
li 7 Agosto / 1681, Altri scudi sessantasei, e bolognini /
quaranta pigliati a censo dal signor D. Ramio / Oliva Ret-
tore della Venerabile Cappella della / Santissima Conce-
zione nella chiesa delle Conver/tite per Istromento rogato
il Signor Ottavio Vagnarelli li 9 Agosto del detto anno 1681,

10 / Altri scudi centocinquanta dati a censo al Suddetto / Studio dal suddetto Signor Claudio Scirri per In/stomento rogato dal Signor Vagnarelli li 14 / Luglio detto, com'an-
che altri scudi trecento per / Instrumento rogato il Signor
15 Francesco Maria Spi/retti il giorno 17 Marzo prossimo
c. 268 v passato, // che fanno la somma di scudi 716 e bolognini
40 tutti presi a censo in vir/tù del Breve Apostolico di
data in Roma / li 30 Aprile dell'anno passato 1681^o e li /
3 altri scudi 33, e bolognini 20 simili per compi/mento degli
suddetti scudi 750 de danari ri/tratti dagli effetti del sud-
detto Studio in tanti / fiorini, paoli, testoni, ed altre buo-
ne mo/nete d'argento, che fanno in tutto la suddetta /
10 somma di scudi 750 contanti, attualmente il / predetto
Signor Claudio contò e manalmente / sborsò alli predetti
Signori Gonfalone e Pri/ore, e per loro, e di loro ordi-
15 ne, e commissio/ne al Suddetto Vincenzo Ambrosi Cas-
siere del / suddetto pubblico presente, a se traente, e tan/ta
quantità essere confessate, de quali es/so Signor Vincenzo
se ne chiamò ben pagato, e sodisfatto, e così li suddetti
c. 269 r Signori Ganfallo/niere e Priore, stante il presente sbor-
so di scudi 750 e l'altro di scudi 300, come / sopra, fatto il
30 Maggio dell'anno passato, / conforme apparisce dalla
suddetta ricevuta / si chiamarono intieramente pagati,
5 contanti, / e sodisfatti della predetti scudi 1050 dal sud-
detto / Studio, e per quello dal suddetto Signo Mensale /
prezente, ed accettante rinunciando, ri/nunziando all'ec-
10 cezione del denaro non avuto / ed alla speranza della
futura numerazione facendone / finale, e generale quietanza
in / forma, col patto perpetuo di mai più addi/mandarli
prezente sempre il suddetto Signor / Canonico Viviani Men-
15 sale, e stipulante per / il medesimo Studio il quale Signor
Canonico Viva/ni in detto nome, ed in vece, e nome del

⁶ Cfr., *supra*, doc. XXXIV, p. 96.

c. 269 v suddetto Studio, e sua Congregazione, e per lui, e /suo
successori promise e s'obbligò da qui a//vanti sempre, ed
in perpetuo annualmente / eleggere, condurre ed a proprie
5 spese dell'istesso Studio stipendiare il Lettore delle / Isti-
tuzioni Imperiali in modo, e maniera / tale, che suddetta
Comunità, e Pubblico / di ciò non debba sentirne in-
comodo, ne / spesa alcuna, ancorché minima, e che /
continuamente nello studio suddetto vi sia il / Lettore
10 delle suddette Istituzioni Imperiali, / il qual peso Signor
Canonico Viviani Men/sale suddetto addossò, ed accollò
totalmente al Me/desimo Studio, per adempimento anche
del/la grazia, come sopra, ricevuta, liberando / perciò
15 per sempre su futuri tempi avveni/re dal medesimo peso,
ed obbligo la suddetta Comm/unità, e tutti li suoi effetti,
e beni, ob/bligando detto Signore Canonico Viviani in det-
to / nome per il perpetuo adempimento ed os//servazione
c. 270 r di tutto ciò tutti li beni presen/ti, e futuri del suddetto
Studio, e suoi successo/ri nella più ampla forma della Re-
verenda Camera Apostolica / e di ragione più valida a favore
3 della suddetta / Comunità, presenti sempre li suddetti
Signori / Gonfalone, e Priore, e tutto ciò accettate / as-
sieme con me. Notaro stipulante come per/sona pubblica
ed allo incontro li sopradetti / Signori Gonfalone, e
10 Priore come sopra, pre/senti invece e nome della suddetta
Comuni/tà in vigore delle sopradette risoluzio/ni fatte
nel Generale Consiglio, ed indem/pimento della grazia,
come sopra, ottenuta / da sua Beatitudine, ed all'Eminen-
15 tissimo Barberini / Legato già di questa città d'Urbino,
non solo rinunciarono a favore del suddetto Studio, / e
dal suddetto Signor Canonico Giovan Battista Viviani /
Mensale, come sopra, stipulante ad ogni // ragione, jus, e
pretensione, che in qualsi/voglia modo, e qualsisia cause,
20 titolo, ra/gione, e quesito colore avesse, e potesse / in qual-
sisia tempo avere la suddetta Comunità / sopra, e per la
ricuperazione del suddetto an/nuo credito di scudi cen-

15 tonovantadue Ducali, che / annualmente esigea dally ca-
stelli del suo / distretto, e Territorio sotto nome de salarij,
e che sia dall'anno suddetto 1647, in occasione dell'/ere-
zione del detto Studio cedé, assegnò e conse/gnò al mede-
simo ma tutte le suddette ragioni, azio/ni, e pretensioni
nuovamente, quando faccia bisogno, / cederono, e concede-
rono, assegnarono, e consegnarono / assieme con il suddetto
credito de / suddetti Salarij al predetto Studio e sua Con-
gre/gazione con piena, ed ampia facoltà di poter/sene va-
15 lere in giudizio, e fuori, e di poter / sempre, ed in perpe-
tuo ne futuri tempi avve//nire esigere il medesimo credi-
to, e li suddetti Salarij / liberamente, nonmeno che poteva
fare la suddetta / Comunità prima che ne facesse la sud/
3 detta concessione al medesimo Studio, costitu/endo il me-
desimo Studio nelle suddette ragioni, azio/ni, pretensioni,
e credito Procuratore irre/vocabile, e Padrone come in
una cosa propria / in modo, e maniera tale, che la mede-
10 sina Com/munità non possa più in alcun tempo spe/ri-
mentare ragione, ne pretensione alcuna / sopra detti sa-
larij contro il suddetto Studio, e / sua Congregazione, impo-
nendo alle suddette / ragioni, e pretensioni della detta
Comunità / per vigore della presente concordia, e tran-
sa/zione, e stante il suddetto pagamento di scudi / 1050
15 e l'obbligo d'ellegere, e stipendiare / il suddetto Lettore
delle Istituzioni Imperiali, come / sopra i fatti, perpetuo
silenzio; chiaman//dosi detti Signori Gonfaloniere, e Prio-
c. 271 v ri, e in ve/ce, e nome, e per detta Comunità, del tutto /
pienamente contenti, ed intieramente so/disfatti, promet-
tendo mai più in avvenire / per qualsi/sia titolo, causa,
3 ragione, e pre/tensione molestare, ne in conto alcuno per
/turbare il suddetto Studio, e sua Congregazione / né diret-
tamente, né indirettamente, né per se, né per altri per oc-
casione de suddetti/Salarij, e di qualunque condizione, e
10 vincolo ap/posti, e riservate in tempo, che fecero detta /
concessione, il che tutto s'intendé, e sia a / favore del

15 suddetto Studio, e sua Congregazione / abolito, ed an-
nullato talmente, che in avve/nire mai più possa ricevere
veruna molestia, e controversia, benché minima, per qualsi-
vo/glia titolo, causa, ragione, e pretensione, dalla suddet-
ta Comunità, tanto pensata, come non pen//sata, dedot-
ta, e non dedotta, facendone del / tutto li suddetti Signori
Gonfaloniere, e Priore fi/nale, e generale quietanza, con
5 pato per/petuo di mai più sopra ciò addimandare; / ne
pretendere cosa alcuna, come anco/ra di non abbiman-
dare restituzione alcu/na integro, ne assoluzione dal giu/-
ramento, o giuramenti, ed addimandate, ed ottenute, non
usarla mai contro la / concessione de suddetti salarij, ed
10 al presente / Istrumento, e le cose in esse contenute,
anzi il tutto avere sempre rato, grato, fer/mo, valido, e per
ben fatto, e perpetua, ed in/violabilmente attendere, ed
operare, obligan/do li suddetti Signori Gonfaloniere, e
Priore se, e/ loro successori, ed i beni, ed effetti presenti,
e / futuri della detta Comunità in ampla forma / di ragio-
15 ne valida, e della Reverenda Camera Apostolica a favo//e
del suddetto Studio, e Sua Congregazione, / presente sem-
pre detto Signor Canonico Viviani / Mansale suddetto, e
come sopra stipulante. / Rinunciando vicendevolmente le
3 suddette Parti al / beneficio della restituzione in integro
per / qualsivoglia capo, anche d'enorme, ed enor/missi-
ma lesione, alla I. si his C. de Tran/sactionibus⁷; alla I. 2^a
si unquam, e finale C./ de Revocandis Donationibus⁸; alla
10 I. che dice, / La quale rinunzia non valere, se non prece/
de la speriale, e se non se ne fa speciale men/zione, al
Benefizio d'aver fatto di più di quel/lo si può fare, e gene-
ralmente ad ogni altro pri-vilegio, e / beneficio, ed indulto in-
15 trodotto respet/tivamente a loro favore, che quali ancorche

⁷ C. II, 4, 2.

⁸ C. VIII, 55, 10.

ne sia/no pienamente informati, nondimeno ne furono / da
me cerziorate, le quali cose tut/te, e singole ciascuna ri-
ducendola al suo capo // vicendevolmente come sopra li
suddetti signori Gonfaloniere, e / Priore da una parte, ed
il / suddetto Signor Canonico Giovan Battista Viviani dal-
l'altra / parte promiserò reciprocamente attendere, ed /
osservare perpetuamente né futuri tempi av/venire sotto
la pena del doppio e sotto / la refezione di tutti li danni
spese, ed in/teressi che la parte osservante patisse / nella
lite, e fuori rimossa qualunque eve/ione da pagarsi, e da
rifarsi alla medesima / parte dall'altra, parte innosser-
vante, obli/gando per la totale, e plenaria osservazione del-
le predette cose tutte, e singole risptti/vamente come so-
pra il suddetto Signor Gonfaloniere, / e Priore se, e loro
successori sulle suddette / dignità, ed i beni, ed effetti del-
la suddetta Co/mmunità presenti, ed accettanti ed il sud-
detto / Signor Canonico Viviani Mensale suddetto sè, e
suoi // successori nella medesima Dignità, e Congrega-
zione dello Studio, ed i Beni, effetti, ragio/ni, ed azioni
presenti, e futuri dell'instes/so Studio nella più ampla
forma di ragio/ne valida, e della Reverenda Camera Apo-
stolica Rinun/ciando a qualunque beneficio, che facesse /
a favore loro in detti nomi, ed a favore / della suddetta
comunità, e studio rispettiva/mente, confermando tutto
ciò con il loro giu/ramento, cioè detti Signori Gonfallo-
niere, e / Priore, e detto Ambrosij Cassiere toccate le
Scrit/ture ed il suddetto Signor Canonico Giovan Battista
Viviani Mensale toccato il petto, come Sacerdote, / a dela-
zione di un Notaro pregandomi e / così si osservi. /

Il suddetto Istromento fu fatto, e stipulato nel Pa-
lazzo dell'Illustrissimo Magistrato, e nella seconda stan/za
di della Sala del medesimo Palazzo posto // nella sud-
detta Città d'Urbino avanti la Chie/sa Metropolitana Vi-
cino la Piazza e le strade, ed i suoi notissimi lati, che qui /
presenti il Signor Arciprete Giulio Cimini, / il Signor Don

3 Pietro Antonio Feligiotti, ed il / Signor Don Bonaventura
Dati Sacerdoti di / Urbino, com'anche il Signor Baldo Ga-
spare / Rotigni della suddetta Città Testimonij chia/mati,
e pregati.

Et Ego Donatus Ciccarinus Urbinas Notarus Rogavit.
(in pede). Quam quidem Copiam, quia Ego Joseph Ubaldi /
publici Urbini Notaro, et in Archivio ejusdem / Civitatis
descriptus, modoque dicti Ar/chivii Notaro registri, ex suo
proprio origi/nali exitens, ut supra, fideliter extrahere, / at-
que cepiare feci per manum mihi fidam, nil quot fiat. In
fide ei me subscripsit, et publicavi, / solitoque meo, ac dicti
Archivii Signo, muniti-Regesto-Salvo semper fiat⁹.

⁹ Di altra mano: «In fide... fiat».

Capitoli del Pubblico Studio d'Urbino.(BaU., Bs. 2, fasc. 5, cc. 31r-42v)¹.

Costituzioni del Pubblico Studio d'Urbino.

c. 31 r Essendo per se stesso il vivere humano niente / più
 ch'una congerie d'operazioni diverse; / quelle fra le me-
 desime furono giudicate sempre / havere² più del perfetto,
 e del grande, che si vedono / promesse all'utilità, e buon
 governo di molti; / ond'è³ che la directione de maggiori
 negotij paren/do superiore alla vedutezza d'un solo, fu
 per / lo più costumato appoggiarla alla vigilanza di molte
 persone, dalla prudenza de' quali⁴ si / palesi con ordini
 certi e particolari statuti / il giusto sentiero per non de-
 viare dall'honesto, / e dal giusto. Quale costume molto più
 deve / continuarsi nell'assistenza alli publici Stu/dij, dal
 mantenimento de' quali si conserva negli / huomini di

¹ Due copie delle stesse Costituzioni, che chiameremo rispettiva-
 mente B e C per distinguerle dalla copia A, da noi trascritta, tro-
 vansi collocate nello stesso fondo alla Bs. fasc., 18, cc. 235r-247r e
 Bs., 3, fasc., 17, cc. 411-451. Secondo i Verbali della Congr. 1686-1710,
 c. 81v) queste Costituzioni sarebbero state stampate per essere poi
 affisse. Nondimeno non sono state rinvenute copie a stampa delle
 medesime.

² Le copie B e C, più recenti, eliminano espressioni grafiche anti-
 quate ancora vive nella copia A, come, p.e., l'h che questa ultima
 usa premettere alle parole humano, havere; o come scrive direzione
 in luogo di directione.

³ «Onde» B.

⁴ «delle quali» B.

15 quelle scienze, che la / Clemenza Divina ne' ha partecipato
 per buon go/verno del mondo. E quindi è forse, che di-
 sciol/te quelle adunanze, e lasciate in desuetudine / quelle
 prime Constituzioni⁵, con le quali si regola/va l'antico stu-
 dio di questa città d'Urbino, andò / anche in progresso
 20 di tempo in tale diminutione / lo studio medesimo, che
 perduto la prima forma, / e poco meno, che la memoria
 di esso, oltre al Collegio / con la facoltà di dottorare, e di
 giudicatura su/prema in tutta la provincia Archiepisco-
 pale, / nulla più rimase, ch'una sola e⁶ semplice lettura //
 c. 31 v d'Instituta Civile fintanto che eletto Legato / d'Urbino
 l'Eminentissimo⁷ Cardinale Alderano Cybo, operò, / che
 leggendosi ancora gl'ordinarij canonici, e / Civili, si ridu-
 cesse lo studio in qualche forma mi/gliore, autenticando
 5 particolarmente con la sua autorità l'assegnatione d'alcune
 publiche rendite che / procurò parimenti⁸ fossero poi au-
 mentate dalla Santa / Memoria di Innocentio X^o Sommo
 Pontefice mediante / la donatione d'alcuni conventi sop-
 pressi dell'i / Regolari Celestini, e Serviti con tutti li beni,
 10 che / da' medesimi si godevano in questa città / territorio,
 con le quali assinationi accresciuto / il numero delle let-
 ture, anche per l'Arti più / necessarie, finalmente fu con-
 siderato dalla Santa / Memoria di Clemente X^o per opra
 15 degna della sua / benignissima applicatione: onde erigen-
 do in publi/ca Università, e Studio Generale li fece pari-
 mente / generosa gratia di tutti li⁹ beni, che possede-
 vano / li¹⁰ Padri Gesuati soppressi nel loro convento / d'Ur-
 bino, che perciò conoscendo gli Illustrissimi Signori Con/

⁵ Cfr., Decr. Duc., vol. III, cc. 222r-224v.

⁶ «Sola e» om. B.

⁷ «Signor» agg. B.

⁸ «Parimenti» agg. A nel margine superiore sinistro.

⁹ «i» B.

¹⁰ «i» B.

20 faloniero della Città, e Rettori dello Studio, alli / quali la Santità Sua si degnò lasciarne¹¹ liberamente il maneggio, esser tempo hormai d'assicurarne il / buon governo, con alcune regole, et ordini da osserva/rsi, tanto per quello¹² che riguarda la diligenza desi/derata ne' Signori Lettori, quanto per quello s'appartiene all'osservanza dovuta dalli Signori Scolari,¹³ hanno con riflessione ma/tura determinate¹⁴ alcune regole, confir//mato et approvato con la pienezza de' loro voti / tutto unitamente non meno, che separatamente ciascheduna / di esse, e sono le seguenti. /¹⁵

1 L. Perchè¹⁶ in tutte le cose deve serbarsi l'ordine conve/niente, il quale è la forma, che pare più si desidera / dalla materia, di cui si tratta, devono prima sta/bilirsi il numero, e la qualità delle Letture, che as/signarsi il modo di praticar/e; onde si determina, / che per hora le Letture Legali siano li due or/dinarij della sera, l'uno Canonico, l'altro civile; / li due della mattina, l'uno parimente Canonico l'/altro civile; due Letture d'Institts civile¹⁷ l'/una la sera, l'altra la mattina, et una Lettura / straordinaria, che con titolo di primaria, si / lasci per la sera, doppo tutte l'altre lettioni, / la quale sia in Canonico, o pure in civile, come / dalla Congregazione soprintendente allo Studio si giu/dicará più profittevole a Signori Scolari, e per ques/ta si debba condurre un Lettore, o forestiero, / o paesano, purchè per talento, e pratica nelle / Lettura Legali si sia reso famoso, o di molta re/putazione in altri

¹¹ «ne», B.

¹² «Perciò» B.

¹³ om. «quanto Scolari» B.

¹⁴ «hanno con matura deliberatione formato» corr. in hanno-de-terminate B.

¹⁵ «L'infrascripte» B.

¹⁶ «Poichè» B.

¹⁷ om. «civile» B.

Studij, con la prelazione sem/prc del forestiero in egua-
 glianza de requisiti / sudetti per la stima che si deve fare
 anche delli / virtuosi forestieri, e per l'applicazione, che
 que/sti possono havere maggiore alla Lettura, mentre non
 sono divertiti da altri pensieri, e facende, come può acca-
 dere ne' paesani giornalmente, // lasciandosi sempre li-
 bera facoltà alla Congregazione / sudetta di aumentare il
 numero delle letture / Legali, anche con introdurre li con-
 corenti nelli / medesimi ordinarij, et in ogni altra lettura, /
 ogni qualvolta lo giudicheranno necessario, si / come se
 5 lo lascia libera facoltà di scemare le letture tanto soprano-
 minate, quanto ogni / altra, che da essa Congregazione fos-
 se stata introdotta, / e poi giudicasse di rimo/verla, vo-
 lendosi insom/ma, che come detta Congregazione ha libera
 10 facoltà dalla / Santità di Nostro Signore Papa Clemente
 X^o di Santa Memoria¹⁸ d'amministra/re i beni, che sono,
 e saranno, per tempo / dello studio, così possa ancora di-
 spoticamente / disporre delle Letture di esso Studio.

15 II.. La medesima libera dispositione s'intende, che
 la / Congregazione sudetta habbia circa le / Letture de-
 gli Artisti / le quali per hora si statuisce, e determina che /
 siano: una lettura di Teologia, una di Fisica, / una di Me-
 20 tafisica, una di Logica, una di Teolo/gia Morale, una di
 Medicina, una di Mate/matica, et una di Controversia, Le
 quali dalla Congregazione / sudetta come sopra possano
 essere diminuite, / et accrescite secondo giudicará espe-
 diente, anche / col introdurre i concorrenti, e particolar-
 mente / nella Medicina possa condurre Lettori senza / l'ob-
 25 bligo / d'attendere alla publica condotta.

III.. E perchè l'amministrazione delle rendite, et effetti /
 dello Studio è stata lasciata dalla Santità Sua / come

¹⁸ agg. «di Santa Memoria» in margine A.



sopra alla prudenza della Congregazione suddetta; / alla disposizione della medesima ancora si lascia / l'assegnare a Signori Lettori quell'honorario, et // emolumento, che per Letture sudette, e ciasche/duna di esse le parerà convenirsi, secondo la / qualità delle Letture, e de' Signori Lettori medesi/mi, purchè si sappia, e stabilisca quanto sia l'emolumento di ciascheduna lettura. /

IV.. Supponendosi poi che à Signori Lettori sia maggior / stimolo, per adempiere compitamente le loro parti, / l'honore, che l'emolumento, come che quello più di / questo sia condegno premio della virtù; si de/termina, e statuisce che le letture tanto de Signori / Legisti, come de Signori Artisti habbiano i loro / gradi d'honorevolezza, e perciò conforme allo / stile d'ogni studio, si dichiara, che le letture / legali degl'ordinarij della sera siano le / più degne, e di maggior honorevolezza di / quelle della mattina, si come fra essi sia di / più¹⁹ stima il Lettore Canonico, ch'il Civile, e / parimente fra gl'altri Lettori Legisti inferiori, / come sono gl'Instituti sia il più degno quello / della sera. Così fra i Signori Artisti / si serbi il / luogo, e grado di preminenza, che conforme / allo stile d'ogni altro Studio si deve a ciasche/duna delle scienze prefassate. /

V.. Tutti i Signori Lettori, tanto legisti, quanto Artisti / si conduchino per quattro²⁰ anni, da cominciarsi all'aperta dello Studio, e così per / le loro riferme sia/no ballottati di quadriennio, in quadriennio²¹ solamente ad / effetto, che con l'animo più posato possino app/plicare di tutto proposito, (come sommamente si / desidera)²² alle

¹⁹ «Maggior» B.

²⁰ «Tre» poi corr. A in «quattro».

²¹ Di triennio in triennio» poi corr. A in «di quadriennio in quadriennio».

²² «Deve» B.

c. 33 v loro letture, et la profitto di Signori // Scolari: eccettuando però il lettore primario, / il quale possa ad arbitrio della Congregatione esser / condotto per più, o meno tempo, secondo che / parerà esser più spediente allo studio, e dov/uto alla qualità del soggetto. /

VI.. E perciò non potrà alcuno de' Signori Lettori pretendere / aumento di²³ provisione, recognitione, ò regalo / di sorte alcuna, nè²⁴ della Congregatione, se li dovrà con/cedere, nè spontaneamente denaro, se non finito / il quadriennio,²⁵ et all'hora se la diligenza, et as/siduità del Lettore lo richieda (del che la Congregatione procurerà essere molto bene informata) / potrà farlo in quel modo, et in quella quantità, che²⁶ più le parerà convenirsi, conche però / il partito si vinca per i due terzi de' voti. /

VII.. E perchè può accadere bene spesso, che per cagione / d'absentarsi alcuni de Signori Lettori, o per qualsivoglia altro rispetto resti vacante alcuna Lettu/ra prima che sia terminato il quadriennio,²⁷ / e che alcuno de' Signori Lettori inferiori concorra / con altri pretendenti alla inferiore / sia promosso alla lettura superiore prima / che sia compito il quadriennio,²⁸ non perciò possa / pretendere, nè se li possa assegnare altra / maggior provisione, che quella fu assegnata / per prima condotta alla²⁹ lettura vacante, di / modo, che se il lettore, che³⁰ per qualsivoglia acci/dente, come sopra lascia vacante la lettura, // havesse

²³ «Della» B.

²⁴ om. «ne» B.

²⁵ «Triennio» corr. A in «quadriennio».

²⁶ «Che» om. B.

²⁷ «Triennio» corr. A in «quadriennio».

²⁸ «Triennio» corr. A in «quadriennio».

²⁹ «Nella» B.

³⁰ Agg. «che» B.

10 havuto augumento di previsione, / questo non si possa dare
in conto alcuno al / successore, ma se ne debba stare con
l'ordina/ria previsionone di quella lettura fino al compimento
5 del quadriennio,³¹ et all'hora facendone / istanza, se li
possa dare aumento di pro/visione di quella quantità, che
alla Congregatione / parerà convenirsi al talento, e buon
servi/gio del Rettore promosso, et alla facultà, e / rendite
dello Studio, se poi la lettura / vacante verrà conferita a
10 soggetto nuovo, e / che non sia stato Rettore, si conduca
sola/mente per il tempo, che manca a compiere il / qua-
driennio³² dell'antecessore, e per la riferma / si ballotti
con gl'altri, ma non possa preten/dere, nè se li possa dare
15 aumento di provi/sione, regalo, o recognitione alcuna, se
non doppo / terminato il quadriennio³³ seguente, ma se
ne / debba stare per tutto il tempo che manca / a compiere
il quadriennio, nel quale è stato / condotto, e per tutto il
20 quadriennio / intieramente / seguente con la sola, e solita
previsione, / che per prima condotta sarà stata assegnata /
a quella lettura. /

VIII.- Succedendo poi caso ch'alcuno de' Signori Let-
tori fosse / estratto Confaloniero della città, nel fine del /
quadriennio per la sua³⁴ riferma non sia ballottato, / nè si
possa trattare di dargli aumento di sti/pendio, recognitio-
ne, o donativo di sorte alcuna, / nè possa egli farne instan-
za, o addimandarlo // nè per se stesso, nè col mezzo di altri,
nè se / ne possa parlare in modo alcuno; ma tanto / della
sua riferma, quanto d'ogni vantaggio, / che potesse pre-
tendere se ne parli doppo per / minata per lui la carica di
5 confaloniero, non / dovendosi trattare di suo interesse in
quell'/adunanza, nella quale egli interviene. /

³¹ «Triennio» corr. A in «quadriennio».

³² «Triennio» C. S. A.

³³ «Triennio» C. S. A.

³⁴ «Sudetta» B.

IX.- E per il medesimo rispetto si ordina, e statuisse, /
che niuno de Signori Rettori possa mai / essere presente
a discorso, o / pallottazione³⁵, in cui si tratta d'interesse /
d'alcun suo parente in primo, e 2° grado, / e che in caso
habbiassi di ciò a parlare / debba dare subito luogo, se per
15 accidente / non rimanesse con tal remotione numero /
sufficiente per la Congregatione, si debba / tal negozio por-
tare ad un'altra Congregatione in cui sia / il numero, senza
esso. La stessa prohibito/ne s'intende ancora per il Signor
20 Confallo/niero, e compagni, ma perchè non è de/cente,
ch'egli esca dalla Congregatione³⁶ si ordina, / che si porti
l'affare³⁷ al futuro bimes/tre, in cui sia Confaloniere uno /
non parente di quello di cui si tratta, / similmente si deli-
bera³⁸ dalla Congregatione, che non possa mai alcun lettore
25 essere eletto / Rettore dello Studio, di modo che se Let-
tore / alcuno fosse eletto Rettore, e ch'egli accettas/se il
rettorato, s'intende subito essere vaca/ta la lettura e, sen-
z'alcuna altra dichiaratio/ne la Congregatione conferisca la
lettura ad altro³⁹ soggetto, servata la forma come sopra nel
30 par/ticolare delle provisioni, e nella maniera / medesima
si ordina, e statuisse, che se alcu/no Rettore dello Studio
fosse eletto Rettore / et che accettasse le letture, ancorchè
per al/tro il rettorato sia vitalitio⁴⁰, in tal caso non/dimeno,
35 s'intenda subito vacato il rettorato, / e si venga all'ellet-
tione d'un nuovo Rettore, / ne quello, ch'in tal modo resterà
privo del / rettorato, possa più ricuperare tal carica,
se / non per vacanza di simile, et in tempo, che / non fosse
più lettore. /

³⁵ «ballottazione» B.

³⁶ om. «dalla Congregatione» B.

³⁷ esp. «portar tal negotio» B.

³⁸ «che niuno che non possa mai» agg. A. nel margine superiore
sinistro dello stesso foglio.

³⁹ esp. «il negotio se porti» B.

⁴⁰ scrive «a tutt'altro» B.

X... Simandosi necessario, e profittevole, che li signori
Sco/lari sappiano come prepararsi a studiare / con quella
assiduità, che si richiede al loro / proprio profitto in cia-
scheduna di quelle // scienze, alle quali voranno applica-
re; si / ordina, e statuisse, che ogn'anno prima del prin/ci-
pio degli studij siano stampati due calendarij / et in uno
si notino i giorni, ne' / quali si legge, e si vaca rispettiva-
mente per / tutto l'anno con la nota delli giorni, nelli / qua-
li si dovranno fare le dispute, e nell'/altro le materie, che
si dovranno / leggere da ciascheduno de' Signori Lettori ⁴¹,
e l'ora / della loro lettione; et ambi dovranno dispensarsi
gratis ⁴² a Signori / scolari quando andranno a prende/re
la matricola. /

XI... Essendo che talvolta la vivacità degl'inge/gni non
si possa così facilmente contenere ne' / dovuti limiti senza
prescritte regole, e per/ciò lasciandosi trasportare dalla
propria ve/locità corrino in materie ⁴³ più vaghe, e di/lette-
voli, che utili a scolari, i quali devo/no apprendere la so-
dezza delle scienze, di / qui è, che omninamente si / proi-
bisce a tutti e singoli Signori Lettori il leg/gere nello Studio
altri libri, titoli, e materie / fuori di quelle, che li saranno
prescritte nel Calendario, / che si stamperà annualmente,
come / parimente si proibisce il consumare più di due / o
tre lettioni ne' prolegomeni, o' precludij et in / caso di con-
traventione in ciascheduna delle / proibitioni sudette il letto-
re incorra nella / pena della perdita dello stipendio di quel-
la // terziaria, nella quale avrà trasgredito, / nè dalla Con-
gregazione de Signori Rettori possa in al/cuna maniera
esserne graziato. /

⁴¹ «Signore Lettore» corr. A in «de' Signori Lettori».

⁴² «E si dispenseranno» corr. B in «et ambi-gratis».

⁴³ «Matterie» B.

⁴⁴ «Nello» corr. A.

XII... E per levare qualunque confusione, che potes-
se / nascere fra i Signori Lettori rispetto all'ora / di do-
ver fare le loro lettioni tanto publiche, quanto private ⁴⁵
si ordina parimente, / e si statuisse, che alcuno di essi non
possa leg/gere, se non in quell'ora, che nel calendario /
suddetto da stamparsi annualmente li sarà as/signata se-
condo le qualità della sua lettu/ra, sotto pena parimente
in caso di contraventione della perdita dello stipendio, che
li do/vrebbe per quella terziaria nella quale a/verà com-
messo il mancamento, nè la Congregatione / lo possa gra-
tiare in parte alcuna, e se tal man/camento fosse reiterato
in più d'una terziaria, / sia in arbitrio della Congregatione
levare anche / al lettore in tal caso contumace, la lettura, /
volendosi omninamente ch'il tutto camini / con l'ordine
dovuto per la quiete dello Stu/dio medesimo, e degli istessi
Signori Lettori.

XIII... Dovranno dunque li Signori Lettori tanto Leg-
gisti / quanto Artisti incominciare a leggere al / principio
dello studio, che sarà il secondo / giorno dopo la festa di
San Carlo Boromeo, / essendo il primo giorno dopo detta
festa do/vranno li Signori Lettori trovarsi nell'Arcive/sco-
vado con li Signori Rettori dello Studio, et ivi / intervenire
alla Messa solenne dello Spirito // Santo, che vi si farà
cantare per l'aperta / dello Studio alla qual Messa li Signori
Rettori / procuraranno ancora ch'assistà il Signor Confallo/
niero della città con gli altri Signori di Magistrato; / e Si-
gnori Giudici, quale Messa si farà canta/re all'Altare Mag-
giore, sotto del quale stà / riposto il Sacro Corpo del
Santo Martire / Crescentino protettore della città, e la di
cui / oratione si dirà nella medesima Messa dello / Spirito
Santo, per implorare la Divina as/sistenza con la Protet-

⁴⁵ Add. «tanto publiche quanto private» A, nel margine superiore
sinistro.

15 tione del medesimo Santo / Protettore. Terminata poi la
 Messa sudetta andaranno tutti concordemente allo Studio /
 ad udire la Prefazione, o vogliamo dire / Oratione per
 l'aperta dello Studio, che do/vrà farsi il primo anno dal
 Lettore intimo / per la conditione della sua lettura: l'anno
 seguente dall'altro Lettore di con/ditione superiore, come
 sopra, e così per or/dine ogn'anno da ciaschedun Lettore,
 20 o sia / Legista, o sia artista, fintanto che ciasche/dun
 Lettore, habbia fatto la sua oratione / nell'aperta dello
 Studio, eccettuando da quest'obbligo solamente il lettore pri-
 25 mario, / il quale, quando non volesse fare tale / oratione
 non vi possa essere astretto, si / ordina però⁴⁶, e si deter-
 mina, che quando alcuno fosse elletto / per lettore di qual-
 30 sivoglia delle letture dello Studio, sia tenuto fare l'//Ora-
 tione per la prima aperta dello Studio, che seguirà doppo
 la sua elezione,⁴⁷ nonostante / che quello non fosse il
 luogo dovuto per tale / oratione alla lettura ricevuta se-
 35 condo l'ordi/ne sudetto, e questo s'intenda solamente di
 quel/lo, che non habbia havuto altra lettura, ma / quello
 che sarà promosso da una ad un'altra / lettura debba
 40 sodisfare quest'obbligo solo / una volta in un turno, di
 modo che se quando / viene promosso ad altra lettura
 avesse già / fatto l'oratione per obbligo della lettura la/
 45 sciata, non sia tenuta a farla per la let/tura, alla quale
 viene promosso, restando / quest'obbligo al Lettore, che
 sarà elletto per / la lettura lasciata vacante come sopra.
 50 E / così con l'ordine sudetto tutti i Signori Lettori / fac-
 ciano un anno ciascheduno l'oratione / per l'aperta⁴⁸ dello
 Studio, e / poi col medesimo / ordine ricominci il turno
 55 da capo. Il / giorno seguente poi, che sarà il secondo doppo
 la festa di S. Carlo come sopra, tutti li / Signori Lettori

⁴⁶ om. «però» B.

⁴⁷ «essere stato elletto» corr. A in « dopo la sua elezione».

⁴⁸ «apertura» B.

cominceranno le loro letioni / nell'hore, e sopra quelle ma-
 25 terie, che li ve/ranno assegnate nel calendario, e continua/
 ranno con assiduità, e diligenza dal sudetto giorno fino a
 tutta la vigilia di Santa Lucia, dal / giorno doppo l'Epifania
 fino a Sant'An/tonio Abbate dal primo lunedì⁴⁹ di quadrage-
 30 sima fino alla domenica di Passione e dall'//ottava di
 Pasqua di Resurrectione, fino alla / vigilia di S. Crescentino
 nostro protettore;⁵⁰ et ancorchè negli⁵¹ Studij delle / altre
 35 città si proseguiscano le / lezioni per sino alla Natività /
 di San Giovanni Battista, perchè / nel mese di maggio vi
 sono le / vacanze delle Pozioni, nulla / di meno il clima
 d'Urbino per la / sua rigidezza non ammettendole così
 40 presto, ha dato motivo a maggiore / opportunità / delle
 medesime⁵² di protraerl/e al giugno, e di permu/lare con
 45 questo mese le vacan/ze che negli altri Studij si con/cedono
 in quello del maggio⁵².

XIV.. Si ordina ancora, e statuisce per maggior uti/lità
 50 de Signori Scolari, che ciascheduno de, Signori Lettori, /
 tanto leggisti, quanto artisti sia tenuto, / e obbligato nel
 corso di ciascheduna terziaria / tener una disputa intorno
 alle materie, che leggerà; dichiarando, che in / questa
 55 disputa si debbano discutere almeno / tre conclusioni, con-

⁴⁹ «dal principio» corr. A in «del primo lunedì».

⁵⁰ «Di S. Giovanni Battista» corr. A in con di «S. Crescentino
 n. p.».

⁵¹ Agg. «altri» B.

⁵² «Si è giudicato oportuno» corr. A in «ha dato - opportunità».
⁵³ Il passo «et ancorchè - del maggio» suona in A anche come an-
 notazione marginale del seguente tenore: «ancorchè negli'altri Studij
 continuano / le letioni sino alla Natività di San Giovanni Battista,
 / proviene poichè in quelle si danno / il maggio le vacanze delle
 / Pozioni, ma perchè qui queste si / portavano avanti rispetto al
 / clima più a proposito per purgar / di giugno, così determinasi
 / terminar la terziaria al principio del mese di giugno / per godere
 al detto tempo la commo/dità delle medesime pozioni».

tro alle quali debba ar/gomentare uno de Signori Dottori
30 Lettori, uno / de Signori Dottori non Lettore, et uno de
Signori Scolari / intendendo sempre di quelli Dottori o
Scolari, / o Regolari, che siano Dottorati, Maestrati, / o
almeno licenziati in quelle scienze, che verranno no in disputa.
35 Il Lettore farà sostenere / in cattedra da uno delli suoi
giovani stu/denti, egli vi farà per assistente, e procurerà
che vin'intervenghino gli altri Signori Lettori, e scolari;
come procureranno li signori Rettori / dello Studio inter-
veniri in quel maggior / numero, che sia possibile, per
35 render qua/lificata la funzione con la loro presenza. / Quel-
lo poi dei Signori Lettori che non osserverà / quanto in
questo particolare si ordina per / profitto de Signori Sco-
lari, sia al fine della ter/ziaria multato, e punito con la
40 retensione / e privazione di tutta la provisione, et emolu-
mento, che se li dovrebbe per quella terziaria, nè possa
esserne in tutto, nè in parte // alcuna gratiato dalla Con-
gregatione, la quale possa / procedere a termini anche più
rigorosi, fino / al privare della lettura quel Lettore, ch'in /
5 ciò mancasse più d'una volta. E queste / disposte siano te-
nute a farle nelli giorni, che / saranno deputati nel Calen-
dario da stampar/si annualmente, come sopra, e nella stan-
za, o scuola maggiore dello / Studio.

XV.. E perchè può accadere, che alcuno de Signori
10 Lettori / non solo per propria negligenza, ma per qual/che
impedimento ancora non vada a fare la do/vuta lettione
nello Studio, e come ben spesso / succede ad ogn'uno, so-
glia parere, ch'il proprio / interesse sia impedimento legit-
timo, e che si possa / fare scusa sufficiente, onde ne
15 avviene che / in progresso di tempo per qualsivoglia appa-
rente pretesto, si trascuri la sodisfatione / del proprio deb-
bito, il che non passerebbe / nello Studio senza grave pre-
giuditio de / Signori Scolari: di qui è, che quantunque
20 pa/resse conveniente che la / Congregatione dovesse dichia-

rare se gl'impedimenti, siano veramente legittimi, / o no,
volendosi omninamente ne' Signori Lettori / la diligenza,
et assiduità, e perciò bra/mandosi provvedere ancora che
25 l'amicitia, / e la parentela, e talvolta anco il favore / non
possa dar campo all'introduzione di qual/che negligenza,
et abuso; si dichiara, ordina / e statuisce, che due soli siano
gl'impedimenti / per ciascheduno de' quali il Lettore sia
scusato dal fare la dovuta lettione nello Studio // cioè
30 la malatia, et indispositione tale, che il / Lettore amalato,
et indisposto assersca col suo / giuramento essergli d'im-
pedimento al leggere; e l'occasione del tutto di qualche
35 suo congiunto in primo, / ovvero in secondo grado, e que-
sto per sei giorni / solamente dal giorno della morte di
tal sua / congiunta Persona, e non più; per qualsi/voglia
altra occasione poi, che almeno de Signori Lettori, / o sia
40 Leggista, o Artista non andará a fare / la sua lettione nello
Studio perda interamente / lo stipendio, emolumento o
provisione di quel / giorno, cioè perda tanto quanto per
eguale / portione le può toccare per ciascheduna Lettione /
15 per tutto l'anno, nè fossa in modo alcuno es/sere gratiato
dalla Congregatione, alla prudente consi/derazione della
quale si lascia il procedere / a retentioni più rigorose, quan-
do ciò succedesse più d'una volta; ordinandcsi nondimeno,
e / statuendosi, che quando tale mancamento fosse / acca-
duto ad un Lettore più di due volte, e / ciò per due terzarie
20 in un Anno sia privato / della lettura, che subito dovrà
conferirsi ad / altro soggetto, e quello, che per tal cagione /
ne restará privo, non sia capace di ricupera/re quella, nè
di conseguire altra lettura, / se non doppo lo scorso di tre
25 anni intieri / dal giorno della sua remotione. /

XVI.. Per li quali effetti il bidello dello Studio dovrà /
tenere un libro, nel quale noterà diligentemente / in ogni
giorno, che si legge, i Signori Lettori, e / punterà quelli,
che non faranno la loro lettione, / esprimendovi la caggione,

che dal Lettore se ne // aduce ancorchè fosse una delle
sue appro/vate come sopra per legittime, e ne darà conto /
ad ogni Signor Primo Rettore avanti ch'eschi dal / suo
15 primo Rettorato; e se in questo si troverà / essere il bi-
dello negligente, o trascurato, sia / multato nella pena di
paoli tre per / ciascheduna volta, e se questa trascurag-
gine / passasse a diffettare più di tre volte in un anno, /
20 sia levato dall'Uffizio, e di deputi un altro in / suo luogo,
nè possa essere graziato dalla Congregazione, che non meno
possa trattare di reintegrarlo, se non doppio un anno in-
tiero. Ma / se maliciosamente diffettesse, col non puntare /
alcun Lettore nella mancanza sudetta, o col non / darne
15 conto al Signor Primo Rettore, come sopra, / si ordina, e
statuisse, che per una sola volta / ancora di tale malizioso
mancamento sia pri/vato dell'offitio, e per tre anni compiti
dop/po la sua privatione sia incapace⁵⁴ di poterlo / conse-
20 guire di nuovo, nè possa la Congregazione gratiar/lo in
conto alcuno, ne meno doppio seguita ta/le remotione si
possa più trattarne, sotto / qualsivoglia pretesto, se non
doppo detto tempo, / ancorchè da principio si fosse potuto
25 dubitare / della validità della remotione medesima, / vo-
lendosi, che omninamente il bidello partico/larmente in
questo sia diligentissimo, e che perciò / assista di persona
sempre nello Studio fin / tanto che si legge, acciò possa
adempiere / pienamente le parti, che s'assegnano al suo /
30 offitio nella presente, et in altre di queste / Costituzioni. //

c. 39 r
XVII.. Tutte le puntature, e retentioni poi, chè come /
sopra si faranno negli casi sudetti, et in ogni / altro caso,
che della Congregazione si giudicasse bene di / farlo per
3 qualche caso sin hora non pensato, si / ordina, e si statui-
sce, che detrattonne una conveni/ente portione da darsi al
bidello, quando non / si trovasse haver diffettato mai nella

⁵⁴ «Capace» B.

diligenza / in lui come sopra desiderata, accreschino agli /
altri Signori Lettori, conforme alla dovuta proportione /
delle loro provisioni, non essendo dovuto, / ch'essi hab-
biano eguale l'augumento, dove / non può essere eguale
10 la retentione, ch'à / loro potesse occorrere di fare⁵⁵. E per-
ciò si / ordina, e statuisse, che i Signori Rettori / con-
gregati quindici giorni avanti che / spiri ciascheduna ter-
ziaria debbano esami/nare le mancanze de Signori Lettori,
20 (se pure / vi faranno) tanto nelle lettioni, quanto / nelle
dispute, e con l'assistenza del loro / computista facciano
fare gl'ordini, o bollette / per li pagamenti dovuti a cia-
scheduno Lettore, / con esprimere in esse, che tanto se li
dà per / sua ordinaria provisione d'una terziaria e / tanto
25 per augumento dovuto per le puntature, et / a quelli, che
non dovranno conseguire, l'intera / provisione, rispetto alle
puntature, si dirà pari/mente nella bolletta: tanto si dà
per provisione. / Ritenendosi tanto per tante puntature⁵⁶
lasciandosi alla prudenza de Signori Rettori il / dare al
30 bidello quella quantità di esse punta/ture, che li parerà,⁵⁷
il loro arbitrio si // regoli a terziaria per terziaria secondo
la diligen/za, che conosceranno essere stata praticata / dal
Bidello medesimo, della quale perciò procu/raranno essere
5 zelantissimi, e molto bene in/formati. Si come per la do-
vuta osser/vanza di quanto si è statuito, e determi/nato
espressamente si proibisce, che per qual/sivoglia occasione,
ancorchè urgentissima / si possa mai fare ordine o bolletta
10 paga/bile a qualsivoglia Signore Lettore, al bidello, / o ad
altro previsionato prima della sudetta Congregazione. Per
le lettioni poi da farsi private in / casa dallo Signori Let-
tori, e per dare i / scritti a Signori Scolari, si vuole omni/
15 namente la totalità puntualità, e diligen/za, e perciò si

⁵⁵ Corr. in «di farsi» B.

⁵⁶ Om. ritenendosi tanto per tante puntature» B.

⁵⁷ Agg. «purchè» B.

determina, che la metà / della provvisione del Lettore sia per / leggere pubblicamente in Studio, l'altra / metà per leggere, e dare i scritti / privatamente in casa, onde mancando / il Signor Lettore d'eseguir ciò, come sopra / non faccia solo, che una parte della / fatica, così ancora solo una parte della / provvisione conseguisca: e perciò es/pressamente s'impone al Signor / primo Rettore di quel tempo, in cui dovranno farsi le bollette, come sopra, / il procurare in tutte le maniere pos/sibili d'indagare se in questo sp/cialmente il Signor Lettore habbia / le sue ³⁸ parti adempite, oltre poi l'inculcare anche / la coscienza dello stesso Signor Lettore, quale / sappia, che se ciò non avrà eseguito / non potrà tampoco conseguire giustamente il / premio intiero, ne li suffragi il pretesto, che / gli Signori Scolari ³⁹ non siano andati a prendere / gli scritti, poichè in qualsisia modo, ch'egli / habbi risparmiato tal fatica / non deve conseguire la provvisione, che / per questo se li dovrebbe. / ⁴⁰

XVIII.. E perchè l'allegrezza giovanile all'ora / è maggiore, che più si vede ⁴¹ fra molti, onde / scorrendo con qualche innavertenza procura / bene spesso alle medesime gioventù pregiudi/tij per all'ora non conosciuti come talvol/ta accade nell'impedire per sole vanità, / che i Signori Lettori non facciano quelle letto/ni, che dovrebbero ⁴² per loro proprio profitto / con studiosa attenzione sentire. Sarà con/veniente, e dovuto, che il Signor Primo Rettore / per tempo, o altri Signori Rettori per Lui / con

³⁸ Om. «sue» B.

³⁹ Om. «Scolari» B.

⁴⁰ Il lungo passo «per le lettioni poi da farsi private - se li dovrebbe», della stessa mano, si trova nel margine sinistro della c. 39v (9v) seguito da quattro righe poi cancellate con un tratto di penna.

⁴¹ «crede» B.

⁴² «dovrebbero» B.

annunitioni, et avvertimenti procuri di / farli stare ne' debbiti termini ed in quei / modi ancora, che il Signor Confallonero, e Signori / Rettori uniti giudicaranno migliori ado/perare, che non vengano impeditte le let/tioni dello Studio, e sarà anche lodevole per / ciò che spesse volte il Signor Primo Rettore // o altri per Lui con un compagno assistino / alle pubbliche lettioni. /

XIX.. Li Signori Scolari poi volendo dare principio allo / studio facciano istanza alla Congregatione col notificare la scienza, alla quale vorranno at/tendere, e supplicaranno ⁴³ d'essere notati a libro, o / matricola.

XX.. A questo effetto stia un libro in mano del / segretario de Signori Rettori, ove egli noti con l'ordine del alfabeto per poter in ogni occor/renza ritrovarli subito, il nome, il cognome, e patria dello Scolaro, et il giorno, che fu / fatta l'istanza. /

XXI.. Non goda privilegio alcuno, nè sia in alcuna / cosa riconosciuto per scolaro quello, che non / sarà notato nel sudetto libro come sopra, quan/do ben anche andasse allo Studio, e seguì/tasse pubblicamente li Signori Lettori. /

XXII.. Ma perchè i Signori Scolari, che voranno dot/torarsi in Urbino, possano essere di tre sorti, / cioè cittadini, o del territorio della città, o / totalmente forestieri, dovransi anche da Signori / Lettori tenere stile diverso nel fare loro le / fedeli del tempo, in cui havranno frequentato / lo Studio, e sentite le loro lettioni. // Onde i Signori Scolari cittadini i quali possono / poi a suo tempo entrare di Collegio, devono / havere le fedeli di havere studiato sei anni, / cioè due d'Instituta, e quattro di ordinario / Civile nel numero de' quali per due anni / habbiano parimente

⁴³ «suplicheranno» B.

⁴⁴ «possano» B.

10 studiato gl'ordinari / canonici, e per conseguirlo da Signori
 Letteri / in forma che possano essere proficue, / mostre-
 ranno a medesimi Signori Lettori / una fede del segretario
 cavata dal libro, / in cui sia espresso il giorno della loro
 in/stanza, la scienza, a cui havranno voluto / attendere, et
 a quante carte del libro sta / registrato, perchè i Signori
 15 Lettori possano ⁶⁴ rin/contrare il tempo, nel quale incomin-
 ciarono / lo studio, e se veramente habbiano frequentate /
 le lezioni, e siano intervenuti a circoli, et accademie, dette
 nei capitoli superiori, fac/ciano loro fede, che per gl'anni
 interi, cioè / dal principio di novembre del tale anno /
 20 fino alli tanti di giugno dell'anno presente, / nel qual giorno
 si tenorono gli studij e in/tervenuto assiduamente alle let-
 tioni, circoli, / et accademie solite e questa tal fede / non-
 dimeno sia di niun valore, se non / sarà autenticata col
 25 giuramento dell'istesso / Signor Lettore per rogito, o del
 cancelliere del / segretario sudetto, o d'uno degli cancel-
 lieri // del Collegio, e così facendosi fare le fedì in/fine
 c. 41 r di ciascun anno riportì le fedì di / sei anni intieri di studio
 autentiche e, giu/rate, con le quali sarà amesso all'esame /
 3 per dottorarsi;⁶⁵ e non altrimenti, e quando accadesse che
 alcun cittadino havesse / studiato in altri Studij, se li
 amettino le / fedì de Signori Lettori di quello Studio, pur-
 chè / in esse parimente si esprima il tempo preciso, / che
 10 lo scolaro vi havrà atteso, e che siano / autentiche, et in
 forma probante, lo stesso / si pratici con i Signori Artisti
 cittadini, eccet/tuando solo, che a questi basterà havere
 le fedì di havere studiato cinque anni le / Scienze, per le
 quali si fecero notare al / libro. /

15 XXIII.. Li Signori Scolari del territorio, che non pos-
 sano / entrare di Collegio, come non nati di padre / citta-

⁶⁵ «adottorarsi» B.

dino, dovranno praticare le medesime di/ligenze, toltone
 solo, che se bene fossero / legisti, sia loro bastante havere
 studiato / un solo anno d'Instituta, e così possono / essere
 amessi all'esame con le fedì di soli / cinq'anni di studio,
 le quali però siano / giurate, ed autentiche come sopra. /

XXIV.. Circa poi alli Signori Scolari forastieri si sta-
 bilisce per hora / che si continui nella stessa forma pra-
 25 ticata fin qui; ⁶⁶ come che / possa succedere che prima di
 venire allo Studio // d'Urbino habbiano studiato in qualche
 altra / Università, e che come forastieri non habbiano /
 quella cognitione della presenti capitoli, che / possano ben
 30 havere li Signori Scolari cittadini, si / ordina, e statueisce,
 che portando questi fede / d'altri studij non giurate, se li
 possono ammet/tere, e perchè non potendo li Signori fore-
 stieri / esser molte volte giunti prima che al mezzo e
 tal'hora al fine della prima terziaria, / così con essi s'haverà
 per intiera la fede, / quando ben anche vi mancasse la
 10 prima / terziaria, perchè il tutto s'esprime nella / medesima
 fede, non volendosi fraude in modo / alcuno, et avenga che
 parimente alcuno de / Signori Scolari forestieri terminato
 lo studio / voglia speditamente dottorarsi, et alcuno de
 Signori / Lettori si trovi absente, in tal caso solo, se /
 15 l'absenza del Lettore sarà dalla città e suo / territorio per
 più giorni, potrà suffregare / allo scolaro laureando una
 fede di due / condiscepoli, li quali siano per se stessi /
 notati al libro del segretario come sopra, che / attestino
 20 il laureando havere studiato nel tal'/anno, esser intervenu-
 to alli circoli, et / accademia, et haver operato il tutto e /
 per tutto come buon scolaro, la qual fede / nondimeno
 sia autenticata con loro giura/mento per rogito come sopra,

⁶⁶ Nel margine inferiore sinistro della c. 41r (11r) si legge, di
 mano diversa, una aggiunta così concepita: «si stabilisce per hora /
 che si continui nella stessa forma / praticata fin qui».

25 e di queste simili⁶⁷ fedì non se ne ammetta più d'una in /
caso di assenza o morte di quei Signori Lettori, / che le
dovrebbero fare, e li Signori Scolari es/primeranno in essa
sotto qual giorno egli / sia notato al libro del segretario,
e nella loro sot/toscrizione dicano parimente di se medesi-
mi l'/istesso, ad effetto che sempre si possa occorren/do,
30 rincontrare la verità. In caso poi, che / li Signori Scolari
forestrieri habbiano tempo e com/modità di procurare le
fedì dellì Signori Lettori medesimi / absenti, debbano
procurarle, et egli no farle / giurate, come sopra per rogito
35 d'un Nota/ro a loro elletione. //⁶⁸.

c. 42 r XXV-. P[oich]è i buoni ordini, e regole non consistono
/ [solame]nte nel disporre quanto si debba osser/[vare],
ma nel provvedere ancora per quanto si / [può che] non si co-
mettino fraude di sorta alcuna / [in prediud]izio di quanto
5 s'è ordinato e statui/to, [di q]ui è, che se bene difficilmente
può / [credersi] che cada vito alcuno nei Professori /
[della vi]rtù, nondimeno per ogni accidente, / che possa
occorrere, si ordina, e statuisce, / che [se] per disavventura
10

⁶⁷ «ne di queste tali» corr. A in «e di queste simili».

⁶⁸ Nella copia B, a c. 246r, il capitolo XXIV differisce totalmente nella sostanza e nella forma dal testo della copia. L'intero brano è sottolineato con un tratto a penna che sembra stia a dare al passo particolare rilievo. Comunque sia, ecco il testo di detto capitolo secondo la copia B: «e portan/do questi le fedì d'aver studiato in altri Studi], come suole / talvolta accadere, siano subito ricevute e ammesse; inoltre / venendo il caso, che alcuni medesimi Signori Scolari forastieri / voglia subito terminato lo Studio speditamente laurearsi, / e che alcuno dei Signori Lettori si trovi absente, si ordina, / e si statuisce che solamente in tal caso quando l'assen/za del Lettore sia dalla città, e suo territorio per più gior/ni possa suffragare allo scolaro laurenda una fede di due / altri scolari, che in questo Studio siano stati suoi condi/scepoli, e che attestino avere il laureando sentite le le/zioni del Lettore absente. Fiat»./

alcuno de Signori / [Lettori] facesse fede indebitamente,
e fuori de / [termini dell]a verità à qualsivoglia scolaro /
15 [per la prima] volta sia privato della Lettura / [per un anno
è] se la seconda volta rincorres/se [in simile erro]re, non so-
lo ne sia privato / [per sempre ma] resti incapace di mai
// più conseguire Lettura alcuna in questo / Studio, non
c. 42 v volendo, che né pure possa es/sere posto a partito, e se al-
cuno de Signori / Scolari nei casi sopradetti cadesse in
man/camento di fare alcuna delle sudette fedì indeb/bita-
mente, e con falsità anche per la prima / volta sia levato
dal libro de Signori Scolari, / ne sia più riconosciuto per
tale, e resti inca/pace per sempre d'essere Dottorato dal⁶⁹
/ Colle gio d'Urbino.

Volendosi adunque in ogni modo l'osservanza di / tutti
li sopranotati capitoli e di ciaschedu/no d'essi, si dichiara
20 hora nulla, et inva/lide tutte quelle Resolutioni fatte
sin hora, che si tro/veranno in tutto, o in parte contrarie,
et in compa/tibili con questi medesimi Capitoli; volendosi
che / quelle si osservino solamente nelle parti con/formi
alla presente alli quali però s'im/tende non poter mai
derogarsi in alcun / tempo, se non che per qualche urgen-
tissima / causa, fin hora non pensate, e in tal caso / si
ordina e si statuisce, che prima si propon/ga a partito se
la causa per la quale vuol / farsi da derogazione sia, o no
urgentissima, / il che si vinca per tutti i voti, e non altri-
menti, e / poi si tratti della derogazione la quale perchè /
habbia sussistenza sia vinta anch'essa per / tutti li voti, e
finalmente approvata dall'Eminentissimo / Legato d'Ur-
bino, o da chi in sua vece sarà supe/riore.⁷⁰.

⁶⁹ «nel» B.

⁷⁰ La c. 42r(12r) - 42v(12v) è lacera e quindi alcune parole del testo sono mutilate per cui abbiamo dovuto integrarle con la copia B. collocando le lettere mancanti fra parentesi.

1684, gennaio 8.

Privilegi concessi dal Cardinale Fabrizio Spada alla Università d'Urbino.

(Verb. C. S., 1686-1710 c. [b]r-[c]r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto - *Copia - a stampa*)¹.

c. [b] r Privilegij dell'Università dello Studio d'Urbino. /
Il Cardinal Spada legato. /

Essendo che dalla felice memoria di Papa Clemente X
sta stata per Breve spe/ciale erretta nella Città d'Urbino
una Università di Studio generale, et / alli di lei Rettori,
Maestri, Dottori, Lettori, Scolari, Officiali, e Ministri / ol-
tre a gl'altri Privilegij, e prerogative solite godersi da si-
mili Uni/versità gl'habbia conceduto, e comunicato li
Privilegij, et indulti con/ceduti da Sommi Pontefici Suoi
Predecessor/i, e specialmente dalla felice memoria / di
Clemente VIII all'Università, e Studio generale della città
di Ferrara, / e come più amplamente apparisce in detto
Breve, dato in Roma appresso / S. Maria Maggiore l'anno
primo del suo Pontificato il di 6 Aprile 1671 /² da Noi
veduto, e ben considerato, in virtù del quale essendo Noi
supplicati / dalli Rettori della detta Università d'Urbino a
voler dichiarare quale / siano le Essentioni, Privilegij, et
indulti che debbano godersi dalla / detta Università, come
sopra desiderando dimostrare non men verso l'/Università

¹ Sempre sullo stesso volume, nella *risguardia*, trovasi il Bando sotto forma di manifesto, il quale presenta due aggiunte: «L'uogo d'Urbino con licenza dei Superiori 1684».

² Cfr., *supra*, doc. XXVI, p. 70.

sopra detta, che verso la Città tutta d'Urbino la Nostra
propen/sione in tutto ciò, che può accrescere il comodo di
essa Città, e decoro pu/blico, habbiamo stabilito di fare, co-
me facciamo le seguenti dichiarazioni, / doppio haver veduti,
e ben considerati gl'indulti, e Privilegij, conceduti, da /
Sommi Pontefici, e specialmente quello conceduto dalla
felice memoria di / Clemente VIII l'anno XI del Suo Pon-
tificato sotto il di 25 Ottobre 1602 / alla detta Università
di Ferrara colla comunicazione dell'i Privilegij e / Pre-
rogative, che gode lo Studio Generale della città di
Bologna.^{3/}

1.- Che li Rettori dell'Università del detto Studio
della Città d'Urbino privatamente da / ogni altro Giudice
possano, e debbano conoscere tutte le cause civili di tutti /
gl'i Scolari forastieri però, e non Cittadini, né Originarij,
della Città d'Urbino, / et anco le cause criminali, nelle
quali però per ragione commune o municipale / non entri
la pena (corporis affittiva) e la detta cognizione dovrà
farsi som/mariamente, e con solo riconoscersi la verità del
fatto. /

2.- Che li Rettori di detta Università possino portare
di giorno, e di notte con lume, e / senza ogni sorta d'Arme
offensiva, e difensiva, eccettuati gli stili, e bocche di /
fuoco, che non siano di misura, le quali bocche di fuoco
di giusta misura possano / da essi portarsi per la cam-
pagna di qual si voglia luogo murato di questo / Stato
purchè passando per li Luoghi Murati le portino scariche
di canna, / o senza polvere nel focone, non ostante qual
si voglia Bando pubblicato, o da / publicarsi. /

3.- Che li Rettori di detta Università possino conce-
dere licenza a gli Scolari forastieri, / ed anche del terri-

³ Cfr., *supra*, doc. III, p. 19 e doc. I, p. 7.

torio d'Urbino, che saranno descritti, et arolati al Ruolo degli Scolari, / ecettuato però li Cittadini nativi di Urbino di poter portare tanto di giorno, quanto di / notte nella medesima Città d'Urbino, et in ogni altro luogo di questa legatione la spada, / pugnale, storta, e pistolese di giorno, e di notte con lume e senza, ed in oltre l'archibugio / lungo da caccia in campagna con ogni sorte di munitione, coll'uso anche delle palle // purchè nell'entrare, et uscire della Città, e luoghi murati lo portino o scarico di / Canna, o senza polvere nel focone e non se ne servano, e gli sia proibito di spararlo / ne luoghi riservati per le Caccie degli Eminetissimi Legati pro tempore, ne in tempi proibiti / di ammazzare lepri, starne, cotornici, a tenore di Bandi, questa medesima fa/collta possa ciaschedun Rettore concedere ad un suo servidore purchè sia in actual / servizio con dichiarazione, che le licenze come sopra da concedersi agli Scolari s'intendano di quelli che attualmente dimorano nella Città d'Urbino per istudiare / e siano matricolati con la sottoscrizione del Primo Rettore, e Segretario di detta / Università, e che simili licenze non possano concedersi per più di un anno, ed / a condizione d'esser registrate nella Cancelleria del Luogotenente d'Urbino, e / si rendano ineficaci di verun valore dopo, che li scolari siano Addottarati, e / licentati dall'Università.

4.. Che li medesimi Scolari forestieri siano essenti dalla gabella Comunitativa detta del passo, / per le robbe, che venissero portate à loro, ò per loro servizio inviate in detta Città / d'Urbino, si comestibili, come di ogni altra qualità per loro uso, e servizio solamente / come sopra, e li Scolari Cittadini siano liberi, et essenti da ogni fazione, e peso / personale imposto, e da imporsi per l'avvenire. /

5.. Che succedendo rissa fra gli Scolari, o pure frà Scolari, e cittadini ancorchè ne seguis/se offesa, o ferita, purchè non sia con pericolo di Vita, e che non ne / siegua

la Morte, facendosi da questi la pace in termine di sei giorni / da trattarsi, e stabilirsi da Rettori di detta Università, non possono essere / inquisiti, processati, carcerati, o condannati d'alcun Giudice, o Tribunale / d'Urbino senza espressa licenza degli Eminetissimi Legati pro tempore / e seguendo cattura, prigionie e fabbricazioni di processi nella casi ecce/tuati debbano gli Scolari pagare solamente la metà di quello, che ordinaria/mente si paga a tenore delle tasse, tanto nelle cause civili come / criminali. /

6.. Che gli Scolari non possano per debito civile essere giurati sospetti di fuga, / e carcerati, o pignorati senza ordine espresso dell'Eminentissimo Legato pro tempore. /

7.. Che gli Scolari possono convenire i loro debitori avanti il Giudice competente / in tutti i giorni purchè non siano ferati in honore di Dio, con dichiarazione, / che le prerogative, e Privilegij sopradetti appartengano, e debbano anche / godersi da Rettori, Segretario, Economo, e Bidello pro tempore purchè / siano in actual servizio, dichiarando inoltre, che per le Prerogative, e Privi/legij da Noi qui dichiarate et espresse non s'intenda pregiudicati alla / detta Università e gli Scolari d'essa per ogni altra essenzione, che li / possa competere, tanto per la ragione comune, quanto in virtù di / qual si voglia Costituzione Apostolica, e specialmente della soprannominata / della Santa Memoria di Clemente X. //

Ordiniamo dunque al Nostro Luogotenente d'Urbino, et ad ogn'altro a chi si appartiene l'osservanza / delle presenti Nostre dichiarazioni sotto pena della Nostra disgrazia, e di Nostri successori pro/tempore, volendo, che questo affisso, e pubblicato ne luoghi soliti habbia forza, e vigore, / come se fosse a ciascuno personalmente inti-

5 mato, riservando a Noi l'interpretazione, / o dichiarazione di quanto si contiene in questo, e da' Nostri Successori pro tempore. /

Dato in Pesaro dal Palazzo Apostolico della Nostra solita residenza questo di 8 Gennaio 1684. /

Il Cardinale Spada loco + sigilli Francesco Conti /
Il Cardinale Spada Legato

Luogotenente: Sentendo che si dubiti, se nella mia dichiarazione fatta de Privilegij, che / deve godere cotesta Università dello Studio, e Suoi Ministri sotto li 8 di Gennaio / prossimo passato⁴ fossero compresi in tutti li Lettori, vi dico, che essendo questi / nominati nell'annunciativa di detta dichiarazione è stata mia intenzione / di comprenderveli, come ancora tutti gl'altri Ministri, giusta la disposizione / de Brevi sopra ciò spediti da Sommi Pontefici, e specialmente dalla Santa Memoria / di Clemente X; per quello però riguarda la dilazione dell'Armi intendo, che / li Lettori solo godano le prerogative de Rettori, ma gl'altri Ministri quelle / solamente de Scolari forastieri. Farete dunque detta mia dichiarazione puntualmente / osservare. /

Pesaro, 28 febbraio 1684. Luogotenente d'Urbino. /

(in pede:) Il Cardinal Spada Legato.

⁴ Cfr., *supra*, doc. XXXVIII, p. 136.

Istituzione della lettura di Rettorica, il cui incarico è demandato ai Padri Scolopi.

(Verb. C. S., 1653-1686, c. 176r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 176 r

Adì 26 settembre 1685. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Marchese Aurelio Corboli / primo Rettore con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: / L'Illustrissimo Signor Bernardino Marchi Confaloniere. / Signor Marchese Aurelio Corboli Primo Rettore. / Signor Cavaliere Girolamo Staccoli. / Signor Conte Ludovico Ubaldini. / Signor Canonico Giovanni Battista Viviani. / Signor Don Orazio Albani. /

Fatta la solita orazione fu dall'Illustrissimo Signor Primo Rettore rapresentato come / essendosi nel general Consiglio presa risoluzione¹ d'introdurre / per l'educatione della gioventù i Padri delle Scuole Pie, che però / venivale fatta in vita dall'Illustrissimo Signor Confaloniere, che dalla Congregazione / fosse stabilita una lettura a detti Padri con provisione di scudi cinquanta. / Dopo maturo discorso fu presa resolutione di dare a detti Padri / con la detta provisione la lettura di Rettorica, o altra a loro / arbitrio, et postosi a partito fu ottenuto per tutti i voti nel si. /

(Omissis)

Per Tommaso Ugolini Segretario.

¹ Nel margine sinistro della c. 176r si legge: «Letture di / Rettorica a Padri / delle Scuole Pie».

XL
1686, marzo 10.

*Deliberazione della Congregazione dello Studio che dispone, per la lettura di Retorica concessa ai Padri Scolopi, le regole già valide per tutte le altre lezioni.*¹

(Verb. C. S., 1653-1686, cc. 179v - 180r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adi 10 Marzo 1686. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Canonico Valubbi / primo Rettore col-
l'intervento degl'infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signore Don Orazio Albani Confaloniere. /
Signor Pietro Croci Priore. /
Signor Canonico Costanzo Valubbi primo Rettore. /
Signor Capitano Gaspare Fabretti. /
Signor Canonico Giovanni Battista Viviani. /
Signor Cavaliere Girolamo Staccoli. /
Signor Marchese Aurelio Corboli. /
Signor Conte Ludovico Ubal dini. /

Dopo implorato il Divino aiuto fu letta la risoluzione presa li 26 settembre / prossimo passato: circa la lettura destinata a Padri delle Scuole Pie, nella / quale se li assegnano scudi cinquanta annui per leggere / nel pubblico Studio la Retorica, o altra scienza al di loro insti/tuto per-
messi. Ma per non esprimersi in detta risoluzione le / con-
ditioni², che si desiderano, nè tampoco l'autorità al Si-

¹ Cfr. *supra*, doc. XXXVII, p. 114.

² Nel margine sinistro della c. 179v si legge: «Provisione a Padri delle / Scuole Pie».

gnore / primo Rettore di poter instrumentare fu stimato
ben di sentire / i pareri a fine di fare una ferma, e stabile
risoluzione / per dilucidatione, non meno dell'antecedente
letta, che per / quiete de' Signori Rettori, e maggiore sod-
disfazione de' medesimi Padri. / Onde dopo maturo
discorso concordemente condescesero di dare / a detti
Padri e loro Religione in perpetuo una lettura da / desti-
narsi dalla Congregazione dello Studio secondo però l' /
istituto de' medesimi Padri con provisione di scudi cin-
quanta / già destinati con queste conditioni, e habbiano /
a mantenere sempre soggetti idonei per detta lettura, e con
sog/giacere ogni quattro anni alla pallottazione per la
riferma, / conforme praticasi con tutti g'altri lettori,
secondo la dispo/sitione de' Capitoli e caso, che non ve-
nisse detto lettore rifer/mato, debba la Religione subito
provvedere detta lettura d'altro soggetto idoneo, il quale
non solo dovrà fare le lezioni / pubbliche ma sia tenuto
leggere anche privatamente, conforme / fanno, e sono tenuti
tutti g'altri lettori, tanto provisionati, / quanto non pro-
visionati dando al Signore primo Rettore pro tempore o-
gni // facoltà necessaria, et opportuna di potere con l'ac-
cennate conditioni / instrumentare con il pubblico e caso
che fossero i detti Padri in altra maniera / provvisti per il
mantenimento di dodici Padri, debba 'cessare a' medesimi /
la destinata provisione di scudi cinquanta per maggiormen-
te con/validare la presente risoluzione fu posta a partito,
et ottenuta per / tutte le palle della bussola del sì. /

(Omissis)

Rese le grazie. Fiat.

Per Tommaso Ugolini Segretario.

1686, dicembre 5.

Deliberazione della Congregazione dello Studio in cui si prega Orazio Albani di inviare una lettera da Roma per la concessione agli Scolari del privilegio di portare le armi.

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 3r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 3 r

Adì 5 dicembre 1686. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Canonico Costanzo Valubbi vice primo Rettore con / l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Cavaliere Giacomo Francesco Pinzoni Confaloniere. /

Signor Diotalevo Galli Priore. /

Signor Canonico Costanzo Valubbi vice primo Rettore. /

Signor Don Orazio Albani. /

Signor Conte Simon' Lorenzo Veterani. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Cavaliere Girolamo Staccoli. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Dopo la solita Orazione fu letta una lettera di Monsignor Illustrissimo Albani¹ con una inclusa di / Monsignor Bagni Vicario Generale di Ferrara contenente li privilegij circa la / dilatazione dell'Armi, tanto per i Signori Rettori, e Scolari Ecclesiastici, sopra / la quale fattosi matturo di-

¹ *Nel margine sinistro della c. 3r si legge: «Che si scrivi di nuovo / a' Monsignor Illustrissimo Albani / per ottenere una lettera della / Segreteria di Stato circa i Privilegij».*

scorso, fu alla fine presa risoluzione di scrive/re nuovamente al medesimo Monsignor Illustrissimo Albani, à fine voglia far gratia / di spiccare una lettera di Roma dalla Segreteria di Stato, per / maggior quiete.

(Omissis)

E rese le grazie.

Per Tommaso Ugolini Segretario.

1687, gennaio 15.

Relazione del Legato Cardinale Fabrizio Spada al Cardinale Alderano Cybo circa la possibilità di portare le armi anche per gli «Scolari forastieri».

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 9r-9v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto - *Copia*).

c. 9 r Copia della relazione data dall'Eminentissimo Spada Legato all'Eminentissimo Cybo¹ del tenore infrascritto: / Eminentissimo, Reverendissimo Signor mio Calendissimo o Monsignor Arcivescovo d'Urbino / fece li mesi passati carce/rare un Pretino forastiero Scolare Matricolato di quella Università con / l'archibugio da caccia, e abbenche mostrasse la Matricola non volle / che fosse rilasciato senza concordare quella controversia parendo questo alli / Rettori dello Studio espressamente, contro la forma de loro Privilegij, hebbero / ricorso al patrocinio di Vostra Eminenza, la quale degnatasi comandarmi ch'io dassi / sopra ciò le necessarie notizie coll'havermi trasmessa la lettera medesima de Rettori. / Io in esecuzione del mio debito ritornandole lo stesso foglio devo col / mio umilissimo ossequio civile, che lo Studio di Città stabilito / già dalla somma vigilanza dell'Eminenza Vostra e con la di lei protezione erretto / in Studio Generale et Università dalla Santa Memoria di Clemente X^o deve / godere in virtù del Breve di Sua Santità tutte le prerogative, In/dulti e Privilegij, che godono gl'altri Studij generali e specialmente quello / di Ferrara.²

¹ Nel margine sinistro della c. 9r si legge «Intus: Copia di / relazione dell'Eminentissimo / Legato all'Eminentissimo Cybo».

² Cfr., *supra*, doc. XXIV, p. 65.

Li Rettori gl'anni passati mi fecero istanza, che Io dichiarassi quali veramente / erano i Privilegij, che dovevano in vigore del Breve godere li Rettori / stessi, Ministri, Officiali e Scolari; onde prese le opportune notizie / di ciò che si costuma in Bologna, e Ferrara specialmente feci la dichia/ratione che Vostra Eminenza potrà rimanere servita vedere dall'annesso foglio³, / non vi è stata sin hora controversia alcuna; ma a Monsignor Arcivescovo d'hoggi / pare indecente, che debbansi vedere Preti con l'Arme abbenche non prohibite / senza la sua facoltà, e che questa gl'habbia ad esser conceduta dalli / Rettori dello Studio con le Matricole. Non però questo Monsignor / dice, mentre non sono li Rettori, che danno la facoltà, ma li Brevi / Apostolici, e li Signori Cardinali Legati pro tempore, e con la Matricola li Rettori / dello Studio fanno una sola attestazione d'esser quel tale Scolare / Matricolato, e come tale debba godere gl'indulti Apostolici e ciò solo / si fa a scolari forastieri; a Vostra Eminenza è noto che li Signori Cardinali Legati / Preti, che chiedono / licenza di portar l'Armi, senza che Monsignor Arcivescovo e gl'altri Vescovi // se li oppongono. Onde pare sia nel caso presente la stessa cosa già che li Sommi / Pontefici e Cardinali Legati, sono quelli, che la concedono. /

Per meglio informare Vostra Eminenza ho ancora ricercato come si pratici in Ferrara, et intendo / che mai dalla Curia Ecclesiastica si è havuta tal pretensione, e lasci quel Signor Cardinal / Vescovo, come hanno lasciato gl'altri suoi antecessori godere allo Studio suoi / Ministri, e Scolari li loro Privilegij pacificamente, puol esser dunque parte solita / della sua umanità provvedere secondo i dettami della Sua Prudenza alle / manutenzione delle ragioni

³ Questo foglio, di cui parla il minutista della relazione, è irrimediabilmente perduto.

dello Studio mentre io adempiendo alle mie parti / che sono
d'ubbedire Vostra Eminenza con queste relationi le bacio
umilmente le Mani / di Vostra Eminenza.

Pesaro, li 15 Gennaio 1687.

Fabrizio Cardinale Spada
Humilissimo e Divotissimo Servitore

XLIII

1688, gennaio 22.

*Seduta della Congregazione dello Studio in cui vengono eletti
i Rettori dello Studio.*

(Verb. C. S., 1686-1710, cc. 10v-11r, attualmente presso l'Istituto di
Storia del Diritto).

c. 10 v

Adh 22 gennaio 1688. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illu-
strissimo Signor Canonico Giovan Battista Viviani / primo
 Rettore con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Dottor Giovanni Maria Antonio Viti
Confaloniere. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani primo Rettore. /

Signor Conte Ludovico Ubaldini. /

Signor Don Orazio Albani. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij. /

Signor Capitano Gasparo Fabretti. //

(Omissis)

c. 11 r

1688, 22 gennaio.

Marzo, e Aprile 1688. /¹

Il Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

Maggio, e Giugno. /

Il Signor Proposto Alessandro Bonaventura. /

Luglio, e Agosto. /

¹ Nel margine sinistro della c. 11r si legge: «Distribuzione de
Mesi à Signori Primi Rettori».

Il Signor Conte Simon Lorenzo Veterani. /
 Settembre, e Ottobre. /
 Il Signor Guid'Antonio Bonaventura. /
 Novembre, e Dicembre. /
 Il Signor Cavaliere Girolamo Staccoli. /
 Gennaio, e Febbraio 1689. /
 Il Signor Don Orazio Albani. /
 Marzo, e Aprile. /
 Il Signor Capitano Gasparo Fabretti. /
 Maggio, e Giugno. /
 Il Signor Conte Ludovico Ubaldini. /
 Luglio, e Agosto. /
 Il Signor Giovan Battista Viviani. /
 Settembre, e Ottobre. /
 Il Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

Rese le grazie, fiat.

Per Tommaso Ugolini Segretario fiat

1691, novembre 26 — 1705, febbraio 13.

«Rolo» degli studenti immatricolati presso l'Università di Urbino.

(BuU., Bs. 85, fasc. 1, cc. 1r-5v)

c. 1 r Rolo de Signori Studenti matricolati / per gl'anni 1691,
 e 1692. /
 26 novembre 1691.
 Signor Gaetano Marconi dalla Penna de Billi. /
 26 novembre 1691.
 Signor Valentino Gentili da Borgopace. /
 2 gennaio 1692.
 Signor Francesco Beni da San Marino. /
 12 gennaio 1692.
 Signor Benedetto Gatti d'Urbania. /
 12 gennaio 1692.
 Signor Guid'Antonio Lutij d'Urbania. /
 25 gennaio 1692.
 Signor Giovanni Antonio Politi da Mondaino. /
 8 febbraio 1692.
 Signor Bartolomeo Lorenzo Amati dalla Valle di Tevere. /
 8 febbraio 1692.
 Signor Cesare Maria Simoncini da Macerata Feltria. /
 18 marzo 1692.
 Signor Giuseppe Benedetti da Castel Leone. /
 18 marzo 1692.
 Signor Biagio Antonio Rossi da Verucchio. /
 6 giugno 1692.
 Signor¹ Teodoro Michelangeli dalla Rocca Contrada. /²

¹ Nel margine sinistro della c. 1r si legge: «Michelangelos».

² Nel margine sinistro della c. 1r si legge: «19 giugno '93».

6 giugno 1692.
 Signor Filippo Michelangeli dalla Rocca Contrada. /³
 6 giugno 1692.
 Signor Giuseppe Ripa da Verucchio. /
 7 giugno 1692.
 Signor Orazio Giangi da San Marino. /
 5 luglio 1692.
 Signor Federico Massaioli da Sascorbaro. /
 7 settembre 1692.
 Signor Pietro Giovanni Ligi da Sascorbaro. /
 17 settembre 1692.
 Signor Giuseppe Serandrei da Macerata. /
 23 settembre 1692.
 Signor Francesco Antonio Montini da Cagli. /⁴
 24 settembre 1692.
 Signor Ottavio Paolini da Mondolfo. /
 18 ottobre 1692.
 Signor Tomaso Galassini da Schieti. /
 31 ottobre 1692.
 Guid'Ubaldo Micheli da Puzzuollo da Fano. /
 31 ottobre 1692.
 Signor Cesare Bitudelli da Macerata Feltria. /
 1 dicembre 1692.
 Signor Antonio Anibale Bizzarri da S. Angelo in Vado. /⁵
 1 dicembre 1692.
 Signor Ubaldo Cervasi da S. Angelo in Vado. /⁶
 21 dicembre 1692.
 Signor Giovanni Francesco Gasparini da Mercatello. /

³ Nel margine sinistro della c. 1r si legge: «19 giugno 1693».

⁴ Nel margine sinistro della c. 1r si legge: «17 settembre 1693».

⁵ Nel margine sinistro della c. 1r si legge: «12 dicembre 1693».

⁶ Nel margine sinistro della c. 1r si legge: «27 novembre 1693».

16 gennaio 1693.
 Signor Cesare Maria Simoncini da Macerata Feltria. /
 16 gennaio 1693.
 Signor Giovanni Monaldi da Macerata Feltria. /
 17 gennaio 1693.
 Signor Alessandro Bertucci da Monte Certignone. /
 17 gennaio 1693.
 Signor Bartolomeo Antonini dalli Pecorari. /
 18 gennaio 1693.
 Signor Pietro Antonio Ciafoncini da Fossombrone. //
 22 gennaio 1693.
 Signor Valentino Gentili da Borgo Pace. /
 17 marzo 1693.
 Signor Fabritio Amati. /
 17 marzo 1693.] da Savignano. /
 Signor Giovanni Battista Amati]
 22 aprile 1693. 5
 Signor Nicola Foschi da Monte Fiore. /
 Signor Nicola Foschi da Monte Fiore. /
 22 aprile 1693.
 Signor Bartolomeo Lorenzo Amati da Sascorfaro. /
 8 maggio 1693.
 Signor Pietro Antonio Giunti da Monte Cicardo. /
 27 giugno 1693.
 Signor Diomedo Periberti da Matelica. /
 27 giugno 1693.
 Signor Giacomo Cicognini da Castrocaro. /
 10 agosto 1693.
 Signor Giovanni Tommaso Scatassi da Colbordolo. /
 18 agosto 1693.
 Signor Giovanni Mazzi da Pesaro. /
 30 agosto 1693.
 Signor Paolo Dionisij da Monte Gridolfo. /

c. 1 v

30

5

10

- 5 settembre 1693.
 Signor Antonio Costa da Tavoleto. /⁷
 7 settembre 1693.
 Signor Pietro Giovanni Ligi da Sascorbaro. /⁸
 11 settembre 1693.
 Signor Pietro Marchi da Monte Scutolo. /
 15 settembre 1693.
 Signor Andrea Cotti da S. Angelo in Vado. /
 19 settembre 1693.
 Signor Tommaso Agostini da Colbordolo. /
 22 settembre 1693.
 Signor Vincenzo Vincenzi dalli Forcouini. /⁹
 13 ottobre 1693.
 Signor Andrea Lazari da Talacchio. /
 10 novembre 1693.
 Signor Giovanni Francesco Gasparini da Mercatello. /
 11 novembre 1693.
 Signor Giulio Cesare Giordani da Pesaro. /
 3 dicembre 1693.
 Signor Sebastiano Gostoli d'Urbania. /¹⁰
 3 dicembre 1693.
 Signor Nicolò Mastini da Cantiano. /
 12 dicembre 1693.
 Signor Simone Papi d'Urbania. /
 12 dicembre 1693.
 Signor Carlo Nicola Monti d'Urbania. /
 19 dicembre 1693.
 Signor Girolamo Antonio Antonini da Monte Alfoglio. /
 3 febbraio 1694.
 Signor Marco Attilio Fidi da Monte Rolo. /
- 7 aprile 1694.
 Signor Simone Giacomini da Monte Gridolfo. /
 1 luglio 1694.
 Signor Guid'Ubaldo Micheli da Pozzolo di Fano. /
 24 luglio 1694.
 Signor Nicolo Fabri da Cartoceto di Fano. /
 30 settembre 1694.
 Signor Ubaldo Cervasi da S. Angelo in Vado. /¹¹
 2 ottobre 1694.
 Signor Lorenzo Biondelli da Macerata Feltria. //
 1 novembre 1694.
 Signor Diomede Periberti da Matelica. /
 10 novembre 1694.
 Signor Francesco Concordia da Mondaino. /
 15 novembre 1694.
 Signor Benedetto Timotei d'Urbania. /
 15 novembre 1694.
 Signor Ludovico Coli d'Urbania. /
 2 dicembre 1694.
 Signor Ottaviano Sartorij dall'Auditore. /
 2 dicembre 1694.
 Signor Ridolfo Servigi da Monte Baroccio. /
 2 dicembre 1694.
 Signor Giovanni Antonio Graziani da S. Angelo in Vado. /
 4 dicembre 1694.
 Signor Fulgentio Maccioni da San Marino. /
 12 dicembre 1694.
 Signor Giovanni Battista Bedetti da Macerata Feltria. /
 12 dicembre 1694.
 Signor Bartolomeo Lorenzo Amati da Valle di Tevere. /
 12 dicembre 1694.
 Signor Simone Papi d'Urbania. /

⁷ Nel margine sinistro della c. 1v si legge: «21 novembre 1693».

⁸ Nel margine sinistro della c. 1v si legge: «7 settembre 1694».

⁹ Nel margine sinistro della c. 1v si legge: «30 settembre 1694».

¹⁰ Nel margine sinistro della c. 1v si legge: «4 dicembre 1694».

¹¹ Nel margine sinistro delle c. 1v si legge: «2 ottobre 1695».

12 dicembre 1694.
Signor Carlo Nicolò Monti d'Urbania. /
24 dicembre 1694.
Signor Ottavio Gasparini. /
24 dicembre 1694.] da Mercatello. /
Signor Giovanni Francesco Gasparini
24 dicembre 1694.
Signor Giacomo Antonio Serdilvestri da S. Angelo in Vado. /
24 dicembre 1694.
Signor Nicolò Mastini da Cantiano. /

¹⁵

5 febbraio 1695.¹²
Signor Tommaso Francesco Galassini da Schieti. /
12 febbraio 1695.
Signor Alessandro Fabrini da Monte Cerignone. /¹³
18 febbraio 1695.
Signor Giovanni Bertuccioli da Monte Baroccio. /

²⁰

12 marzo 1695.
Signor Francesco Antonio Montini da Cagli. /
7 aprile 1695.
Signor Giuseppe Giuccioli da Verucchio. /
7 aprile 1695.
Signor Michele Meriggioli da San Leo. /
11 aprile 1695.
Signor Carlo Francesco Ceccarelli da Monte Scudo. /
11 aprile 1695.
Signor Pietro Marchi da Monte Scudo. /
26 aprile 1695.

²⁵

Signor Pietro Antonio Giunti da Monte Ciccardo. /
28 maggio 1695.
Signor Donino Gamberini da Pian di Meleto. /

16 agosto 1695.
Signor Guid'Ubaldo Micheli da Puzzuolo di Fano. /
2 settembre 1695.
Signor Alberto Guidi da Monte Fiore. /
6 settembre 1695.
Nicolò Fabri da Cartoccieto di Fano. /
7 ottobre 1695.
Signor Vincenzo Vincenzi delle Forcouini. /¹⁴
25 ottobre 1695.
Signor Girolamo Antonio Martelli da Savignano. /
12 novembre 1695.
Signor Sebastiano Gostoli d'Urbania. //
17 novembre 1695.
Signor Tommaso Agostino da Colbordolo. /
17 novembre 1695.
Signor Francesco Ignatio Caetano Giuvantucci d'Urbania. /
17 novembre 1695.
Signor Giovanni Tommaso Maria Mellini da Macerata
Feltria. /
18 novembre 1695.
Signor Lorenzo Trebbi da S. Giovanni in Marignano. /
19 novembre 1695.
Signor Antonio Gregorio de Pazzi da Citterna. /
19 novembre 1695.
Signor Aniballe Serandrea da Sascorbaro. /
19 novembre 1695.
Signor Ridolfo Guidarelli da Fossombrone. /
7 febbraio 1696.
Signor Fulgentio Maccioni da San Marino. /
9 febbraio 1696.
Signor Canonico Giovanni Maria Gabrielli da S. Agata. /

c. 2 v

5

¹² Manca l'anno ma trattasi del 1695.

¹³ Nel margine sinistro della c. 2r si legge: «7 marzo 1696».

¹⁴ Nel margine sinistro della c. 2r si legge: «13 ottobre 1696».

- ¹⁰ 15 febbraio 1696.
Signor Giovanni Benedetto Beluzzi da San Marino. /
15 febbraio 1696.
Signor Pietro Marchi da Monte Scutolo. /
24 maggio 1696.
Signor Giuseppe Guiccioli da Verucchio. /
9 giugno 1696.
Signor Donino Gamberini da Pian di Meleto. /
11 luglio 1696.
Signor Stefano Righi da Fossombrone. /
10 ottobre 1696.
Signor Antonio Maria Botticelli della Torricella. /
23 ottobre 1696.
Signor Filippo Antonio de Lapis da Cagli. /
29 ottobre 1696.
Signor Girolamo Martelli da Savignano. /
adi, 16 agosto 1699.
Signor Giuseppe da Sant'Angelo in Vado. /
adi, 19 agosto 1699.
Signor Domenico Vincenzo Martini da Cagli. /
adi, 7 settembre 1699.
Signor Bartolomeo Regi da Fossombrone. /
adi, 23 novembre 1699.
Signor Pietro Paolo d'Anibale Gianotti servitore /
del Signor Medico Corboli. /
adi, 28 novembre 1699. /
Signor Bernardino Ricci da San Lodectio. /
adi, 28 novembre 1699.
Signor Bartolomeo Regi da Fossombrone. /
adi, 28 novembre 1699.
Signor Aloigio Bischi da Mercatello. /
adi, 28 novembre 1699.
Signor Fabio Francesco da Monte all'Foglia. /
- adi, 28 novembre 1699.
Signor Andrea Gabrielli da S. Agata. /
adi, 29 novembre 1699.
Signor Donato Sensali da Monte Grimano. /
adi, 29 novembre 1699.
Signor Simone Bonafede da Fossombrone. /
adi, 3 dicembre 1699.
Signor Lorenzo Pampeo da Cartoceto. //
adi, 17 dicembre 1699.
Signor Filippo Cappellani da Fossombrone. /
adi, 16 gennaio 1700.
Signor Guido Baldo Zoioli da Città di Castello. /
adi, 16 gennaio 1700.
Signor Girolamo Amati Galbini da Macerata da Monte
Feltrio. /
adi, 16 gennaio 1700.
Signor Marco Belmonti Massaro da Grimano. /
adi, 22 gennaio 1700.
Signor Giacomo Antonio Angioli da San Marino. /
adi, 22 luglio 1700.
Signor Giovanni Batista Bischi da Mercatello. /
adi, 23 settembre 1700.
Signor Tomaso Bartolini da S. Arcangelo. /
adi, 6 ottobre 1700.
Signor Scipione Ranzaglia della Pergola. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Pietro Vicentino da Fossombrone. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Girolamo Vanni da Sasorbara. /¹⁵
adi, 14 novembre 1700.
Signor Andrea Stuardi da Fossombrone. /
- ⁵
- ¹⁰
- ¹⁵

¹⁵ «Fossombrone», poi *cancellato*.

adi, 14 novembre 1700.
Signor Nicolò Rossi d'Urbania. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Eustachio Carotti d'Urbania. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Fabio Fidi da Monte Alfeo. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Simoni Gabrielli da S. Agata. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Francesco Maria Marchetti d'Urbania. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Alonisio Bischi da Mercatello. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Giacomo Giacomini da Lonzano. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Bartolomeo Repi da Fossombrone. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Simone Bonafede da Fossombrone. /
adi, 14 novembre 1700.
Signor Domenico Vincenzo Montino da Caglio. /
adi, 3 gennaio 1701.
Signor Fabio Fidi da Monte al Foglio. /¹⁶
adi, 11 gennaio 1701.
Signor Giacomo Angeli da S. Marino. /
adi, 11 gennaio 1701.
Signor Francesco Viglini da Mondolfo. //
adi, 27 febbraio 1701.
Signor Marco Belmonti Massari da Grimano. /
adi, 27 febbraio 1701.
Signor Francesco Antonio Bassoli da Cartoceto. /

c. 3 v

¹⁶ «Adi detto Signor Giovanni Francesco Fidi da Mondolfo» poi cancellato.

adi, 27 febbraio 1701.
Signor Tomaso Battelli da Fossombrone. /
adi, 27 febbraio 1701.
Signor Donato Sensale da Monte Grimano. /
adi, 16 aprile 1701. /
Signor Giuseppe Barozzi da Fano Nobile Montarcaro. /
adi, 11 giugno 1701. /
Signor Giovanni Bernardino Venturi da San Giovanni in Marignano. /
adi, 18 luglio 1701. /
Signor Giovanni Francesco Pelegrini da Fossombrone. /
adi, 17 settembre 1701. /
Signor Girolamo Amati Calbini da Macerata Feltria. /
adi, 14 settembre 1701. /
Signor Don Antonio Fazzini da Sascorbara. /
adi, 8 ottobre 1701. /
Signor Giovanni Domenico Guglielmi da Rimini. /
adi, 17 dicembre 1701. /
Signor Liccio Antonio da Verrucchio. /
adi, 17 dicembre 1701. /
Signor Dionigi Lazzari da Pesaro. /
adi, 17 dicembre 1701. /
Signor Carlo Ascanio Cimarelli da Corinaldo. /
adi, 17 dicembre 1701.
Signor Francesco Xaverio Cimarelli da Corinaldo. /
adi, 17 dicembre 1701.
Signor Innocentio Odoardo Cimarelli da Corinaldo. /
adi, 17 dicembre 1701.
Signor Tamaro Batelli da Fossombrone. //
adi, 17 dicembre 1701. /
Signor Bartolomeo Regi da Fossombrone. /
adi, 30 dicembre 1701. /
Signor Giovanni Paolo dalle Penne de Billi. /
adi, 30 dicembre 1701.
Signor Giovanni Domenico Paci dalle Penne di Billi. /

c. 4 r

3

20

adi, 30 dicembre 1701.
 Signor Eustachio Carotti da Urbania. /
 adi, 30 dicembre 1701.
 Signor Francesco Maria Marchetti da Urbania. /

adi, 5 febbraio 1702. /
 Signor Girolamo Vanni da Sascorbara. /
 adi, 12 febbraio 1702. /

10 Signor Giovanni Battista Muccioli da Pesaro. /
 adi, 22 giugno 1702. /
 Signor Angelo Maria Giorgi da Colbordolo. /
 adi, 14 luglio 1702. /

15 Signor Scipione Renzaglia dalle Pergole. /
 adi, 21 luglio 1702. /
 Signor Giovanni Bernardino Venturi da S. Gianni
 in Marignano. /
 adi, 23 luglio 1702. /

20 Signor Domenico Francesco Benedetti d'Urbania. /
 adi, 29 settembre 1702. /
 Signor Filippo Battisti da Cantaligi. /
 adi, 17 novembre 1702. /

25 Signor Paolo Arsilli da Simigaglia. /
 adi, 17 novembre 1702. /
 Signor Mario Nicola Roma da Simigaglia. /
 adi, 27 novembre 1702. /

c. 4^v Signor Abbate Alessandro Sanzoni da Bergamo. //
 adi, 1° dicembre 1702. /
 Signor Carlo Ascanio Cimarelli da Corinaldo. /
 adi, 1° dicembre 1702.

Signor Francesco Saverio Cimarelli da Corinaldo. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Innocentio Odouardo Cimarelli da Corinaldo. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Dionisio Lazzari da Pesaro. /

adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Pietro Matteo Benedetti d'Urbania. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Angelo Maria Giorgi d'Arimino. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Francesco Benedetti d'Urbania. /

10 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Giovanni Antonio Bellani da Lonzano. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Rinaldo Bostrengi d'Urbania. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Simone Gabrielli da Carpegna. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Eustachio Carotti d'Urbania. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Domenico Pacci della Penna. /
 adi, 1° dicembre 1702.

15 Signor Paolo Pacci della Penna. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Aloisjo Bischi da Mercatello. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Bartolomeo Regi di Fossombrone. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Giovanni Domenico Guglielmi da Monte Cridolfo. /
 adi, 1° dicembre 1702.

20 Signor Tomaso Battelli da Fossombrone. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Giuseppe Parigi della Pergola. /
 adi, 1° dicembre 1702.
 Signor Cristofaro Lazzarini da Macerata Feltria. /
 adi, 12 dicembre 1702.

Signor Ippolito Innocenzo Vergili da S. Agata. /
 adi, 12 dicembre 1702.
 Signor Giovanni Lorenzo Brunacci da Pechio. /

- 25
c. 5 r
- adi, 12 dicembre 1702. /
Signor Cesaro Dionisio da Valtevere. /
- 25
c. 5 r
- adi, 7 giugno 1703. /
Signor Giovanni Vincenzo Ganganelli da Mercatello. /
adi, 7 giugno 1703.
Signor Giovanni Ambrosi da Pesaro. /
adi, 7 giugno 1703.
Signor Francesco Guidonni da Monte Baroccio. /
adi, 7 giugno 1703.
Signor Giovanni Battista da Pietra Rubbia. //
adi, 22 luglio 1703. /
Signor Francesco Quarantucci della Pergola. /
adi, 4 ottobre 1703. /
Signor Filippo Battisti da Cantalice. /
- 3
- adi, 18 luglio 1704. /
Signor Giovanni Battista Muccioli da Pesaro. /
adi, 18 luglio 1704.
Signor Agostino Piselli da Fano. /
adi, 28 ottobre 1704. /
Signor Biolino Biolini da Fossombrone. /
adi, 31 dicembre 1704. /
Signor Giovanni Lorenzo Brunecchi da Pecchio. /
- 10
- adi, 9 gennaio 1705.
Signor Pietro Antonio Fazzini. /
adi, 9 gennaio 1705.
Signor Sante Mariani da Rimino. /
adi, 9 gennaio 1705.
Signor Simone Bischi da Mercatello. /
adi, 9 gennaio 1705.
Signor Giovanni Antonio Bellani da Lonzano. /
adi, 9 gennaio 1705.
Signor Simone Penzoli dalla Pergola. /
- 15
- adi, 12 gennaio 1705. /
Signor Carlo Ascanio Cimarelli da Corinaldo. /
adi, 12 gennaio 1705.
Signor Girolamo Albertini da Monte Secco. /
adi, 12 gennaio 1705.
Signor Innocenzo Cimarelli da Corinaldo. /
adi, 12 gennaio 1705.
20
Signor Bartolomeo Repi da Rossombrone. /
adi, 12 gennaio 1705.
Signor Lorenzo Betti da Sinigaglia. /
adi, 17 giugno 1705. /
Signor Pietro Giulio Angelini da Carpegna. //
adi, 18 gennaio 1705. /
Signor Giuseppe Maria Marsilij da Mondaino. /
adi, 20 gennaio 1705. /
3
Signor Felice di Tommaso della Pergola servitore dell' / Illu-
strissimo Signor Guido Antonio Bonaventura Rettore della
Uni/versità dello Studio. /
adi, 13 febbraio 1705. /
Signor Bartolomeo Steluti. /
adi, 13 febbraio 1705.] da Fabriano
Signor Giovanni Steluti /
adi, 13 febbraio 1705.
10
Signor Ludovico Stefano da Mercatello. /

Decisioni della Congregazione dello Studio circa la lettura delle Istituzioni e sull'offerta di leggere la medesima senza «provisione» alcuna.

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 30v-31r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 30 v
Adì 25 febraro 1692. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Magistrato Gasparo Fabretti primo Rettore con l'intervento de gl'infrascritti Signori videlicet: /
L'Illustrissimo Signor Don Orazio Albani Confaloniere. /
Signor Maggior Gasparo Fabretti primo Rettore. /

3
Signor Guido Antonio Bonaventura. /
Signor Cavaliere Girolamo Staccoli. /
Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /
Signor Canonico Costanzo Valubbi. /
Signor Conte Ludovico Ubaldini. /
Signor Conte Simon Lorenzo Veterani. /
Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /
(Omissis)

Ad effetto venghi provista la lettura dell'Instituta, con tutto che da / Signori Pretendenti¹ si faccia l'offerta di legger gratis ad ogni modo / fu stimato bene di sentire i pareri, se la medesima lettura deve / darsi con lo stipendio delli scudi 18, stabiliti nell'antecedente Congregazione, o pure / accettare l'offerta fatta di legger gratis da detti Signori Pretendenti. E perchè / varij furono i pareri, furono posti li seguenti partiti videlicet: /

1°.. Che chi vuole, che si dij la lettura dell'Instituta

¹ Si legge: «Pretendeti».

con la provisione delli scudi 18 ponchi la / palla nel si e chi non vuole in quelle del no e fattosi con il solito ordine / le pallottazioni furono trovate palle quattro nel no, e sei nel si. /

2°.. Fu poi posto l'altro partito che chi vuole, che si dij la detta lettura senza stipendio, / et accettare l'offerta fatta da Signori pretendenti ponghi le palle nel si / e chi non vuole nella bussola del no. E fattasi la pallottazione con il solito / ordine furono trovate palle cinque nel no e palle cinque nel si, onde / deve darsi la detta lettura con la provisione stabilita delli scudi 18. /

Furono poi da me segretario letti li Memoriali de Signori Concorrenti a detta lettura, e quello / che sarà ottenuto dovrà terminare con gl'altri Signori Lettori già rifermati: //

Il Signor Dottor Pietro Muzio Vincenzi fu in primo luogo posto a partito, et hebbe nel no palle 4, nel si 5. /

Il Signor Dottor Silvio Rossi hebbe nel no palle5, e nel si 4. /

Il Signor Arciprete Paolo Antaldi nel no palle 2 nel si 7. /

Il Signor Dottor Francesco Sempronij hebbe nel no palle 2, e nel si 7. /

Per esser stata la pallottazione delli Signori Arciprete Antaldi, e Francesco Sempronij eguale / dopo le dovute riflessioni fu presa risoluzione di cavarli a sorte, / e fattosi d'entrambi li Bolettini, e posti in un Capello da un / Putto, fù a sorte estratto il Signor Dottor Francesco Sempronij.²

(Omissis)

E rese le grazie. fiat

(In pede:) Gasparo Fabretti Primo Rettore.

Per Tommaso Ugolini Segretario

² Nel margine sinistro delle c. 30v si legge: «Francesco Sempronij lettore di Instituta / con provisione di scudi 18».

1694, agosto 2,

Conferma dei privilegi del Collegio Rotale, dell'Università di Urbino e disposizioni circa le lauree.

(Decreta Constitutiones, Edicta et Bannimenta Legationis Urbini nunc primum in lucem edita iussu... Cardinali Astalli, Pisauri 1696, pp. 72).¹

Il Cardinal Astalli Legato.

Invigilando Noi al pubblico beneficio de i Popoli alla nostra cura commessi ed alla / dignità, e Decreto delle Città di tutta la Legazione, e precisamente di questa pre/clarissima Città d'Urbino, e considerando quanto a ciò possa contribuire il man/tenimento de' Privilegij alla medesima concessi da' Signori Duchi in virtù de' loro / speciali Decreti, come anche dalla clemenza de' Sommi Pontifici e particolarmente / dalla felice memoria di Urbano VIII alla Ruota Collegiale d'Urbino, come con sua Bolla / emanata li 8 Luglio dell'Anno 1636² che comincia, «Cum sicut» etc. La quale per maggior comodo di ciascheduno habbiano stimata necessario dare nuovamente / stampe, ed all'incontro riflettendo al pregiudizionabile, che ridonda alla pu/bblica utilità, quando simili privilegij, come in progresso di tempo bene spesso suole / accadere, si vedino trascurando. Quindi è, che habbiamo risoluto di confermare, come espressamente conferimmo con il presente nostro Ordine tutti, e singoli Pri/vilegij ne' Capitoli Decreti Ducali, e Costituzioni del medesimo Collegio, et ordi/niamo una eretta, e puntuale osservanza dalle suddette Bolle di Urbino, e di tutte le / cose in esse

¹ Anche a stampa.² Cfr. *supra*, doc. V, p. 25.

contenute a favore ed in beneficio delle sopradette Ruote, Collegiale / d'Urbino, et specialmente intorno all'Appellazioni da interporci al sudetto Collegio / Ruotale sotto le pene in essa comminate, ed altre a nostro arbitrio e de' nostri suc/cessori. /

Confermiamo in/oltre, e rinnoviamo l'ordinazioni fatte già dal medesimo Collegio Ruotale, ed aprovate dalli Signori Cardinali nostri antecessori in vigore delle penali. /

Primo S'ingiunge a tutti i Dottori novelli nel primo anno del loro ingresso in Collegio / il peso di leggere pubblicamente l'Instituta à commodità de' studenti. /

Secondo. S'ordina che nessuna persona di questa Legazione possa prendere il grado, e Laurea del Dottorato in altro luogo, che nel detto Collegio, eccettuati però quelli, / che s'addottorassero in Roma come Patria commune di tutti; e però non possa alcuno / esse ammesso alla suddetta Ruota Collegiale, ne esercitar altro Ufficio ne carica pu/blica in questa Legatione, senza licenze nostra, ed' nostri successori pro tempore, / se prima non haverà preso il grado di dottorato nel detto Collegio, sotto le pene / come sopra. /

Terzo. Che siano privati di Collegio, quei Dottori, prostergato il grado della / loro dignità, non s'arrosiscano d'auditare all'uso di Procuratori in tutti i Tribunali. /

E perchè le presenti ordinazioni habbino una continua, e non mai interrotta osserva/za; vogliamo, e strettamente comandiamo, che restino registrate ne Libri del Collegio a perpetua memoria, e che tanto la sopradetta Bolla d'Urbino, quanto anche / l'accennate ed altre Costituzioni, si debbano leggere nel Collegio Generale nel gior/-no, che secondo il solito del Mese di Dicembre in ciascun-anno s'aduna per l'ettione del nuovo Presidente, ed altri Uffiziali.

Urbino 2 Agosto 1694. /

Ex registr. Ann. 1694 et ex collect. per ipsum Eminentiss. part. I. Decret. 36.

1694, novembre 16.

Provvedimenti della Congregazione dello Studio sulle condizioni da osservarsi dai Padri Francescani e Domenicani e da quelli appartenenti ad altri Ordini, per le letture di Metafisica, Teologia scolastica, Logica e Fisica.

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 47r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 47r

Adì 16 novembre 1694. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Conte Giovanni Francesco Palma primo Rettore con / l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Dottor Pietro Mutio Vincenzi Confaloniere. /

Signor Conte Giovan Francesco Palma primo Rettore. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Canonico Giovan Battisti Viviani. /

Signor Cavaliere Girolamo Staccoli. /

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

Signor Maggior Gasparo Fabretti. /

Dopo la solita orazione¹ rappresentò l'Illustrissimo Signor Primo Rettore, come haveva significato a i Padri / delle Scuole Pie i sentimenti della Congregazione, circa la lettura della Logica in luogo della Rettorica, / ma che senza licenza del Padre Generale non potevono accettarla. Onde

¹ Nel margine sinistro della c. 47r si legge: «Condizioni / circa la lettura di Logica de / Padri delle Scuole Pie».

sentitosi i pareri / fu risoluto che si attendi detta risposta senza pregiudizio dei Padri, per non leggerli di presente.

In oltre² il detto Signor primo Rettore significò come il Padre Maestro frat'Angelo Antonio Pasqualucci / Minore Conventuale ha renunziata la lettura di Teologia Morale. / Fu poi riferito dalli Signori Priori Sempronij³, e Guido Antonio Bonaventura circa le letture da darsi / a Padri Francescani, et fattesi le dovute riflessioni, fu presa risoluzione, che le letture, / di Metafisica, e Teologia Scolastica si debbano dare solo a quelli Padri, che sono stati, o / sono Regenti de Studij di prima, o seconda classe almeno. /

All'altre letture poi di logica e fisica, e Teologia morale possono solo concorrervi quelli / che almeno sono stati Regenti delli Studij di terza classe, i quali poi provvisti di dette / letture, e prestati c'havranno il servizio à questa Università per lo spazio almeno di / quattro anni, possono essere capaci di poter concorrere alle altre letture di / Metafisica, et Teologia scolastica, come se fossero Regenti de Studij di / prima e seconda classe.

Nella qual risoluzione non s'intende compresi il / Padre Maestro Ludovico Moroncelli, il quale per il lungo, assiduo et ottimo servizio prestato / a questa Università, e che di presente presta di lettor metafisico e per l'isperienza, / che si ha del suo gran talento, molto ben conosciuto, tanto nelle pubbliche, e private / lezioni, quanto ne' privati, e pubblici circoli, si stima degno di poter con/correre all'altre letture, come se fosse Regente de Studij di prima classe. /

Circa la Religione⁴ di San Domenico non sia lecito

² Nel margine sinistro della c. 47r si legge: «Rinunzia di lettura».

³ Nel margine sinistro della c. 47r si legge: «Capitoli / per le Letture dei Padri Francescani».

⁴ Nel margine sinistro della c. 47r si legge: «Condizioni / circa le letture / dei Padri Domenicani».

ad alcuno di detta Religione di pretendere lettura di / Logica, Fisica, e Teologia morale se non porterà i requisiti d'esser stato esaminato in / qualche Collegio, o Studio generale della Religione, e se non sarà ancora stato esaminato et approvato / dallo Studio di San Domenico di Bologna, eccettuati però quelli che saranno stati esaminati dal Padre Generale. /

39

In quanto poi alle letture di Metafisica, e Teologia scolastica solo quelli potranno concorrervi, che / haveranno per lo spazio di 3 anni letta la Teologia in quella parte, che concerne gl'atti, e costumi / umani, o Teologia morale, o che per lo spazio di 4 anni havranno letto in questa Università con / suddetti requisiti.

40

Circa all'altre religioni ⁵, alle quali non fanno requisito le letture di questa Università, per ascen/dere a i gradi delle loro religioni, la Congregazione si riserva di pigliarne le dovute / informazioni, quando venisse il caso di voler esser provvisi di dette letture, / e tutto ciò fu approvato per tutte le palle nel sì. //

(Omissis)

c. 47 v

Rese le grazie.

Per Tommaso Ugolini Segretario

XLVIII

1698, febbraio 28.

Pretese degli «Scolari forastieri» della Università d'Urbino, in merito alla elezione del loro rappresentante e conseguente decisione favorevole della Congregazione dello Studio.

(Verb. C.S., 1686-1710, c. 66r-66v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Copia di pretensioni de' Signori Scolari della pubblica Università dello Studio d'Urbino. /

c. 66 r

Adi 18 dicembre 1651. /

Dal Signor Benedetto Veterani Mensale della Congregazione dello Studio, essendo stato dato al Signor Priore / di Collegio un foglio di otto capi Pretensioni de Signori Scolari forastieri, copia / di sua mano registrabili qui sotto, le quali vedute da esse Congrega, venivano per ciò / dalla medesima rimesse a tutto il Corpo del Collegio. Nel generale che oggi a questo effetto si / tiene numeroso di Dottori 31 furono dall'istesso Signor Priore e Collegio lette, / proposte, considerate, messe a partito, e risolte rispettivamente nè modi che seguiranno. /

3

Privilegij, et essentioni, che si desiderano dalli / Signori Scolari dell'Università d'Urbino. /

10

Prima che tutto il Corpo dello Studio, cioè la Scolarasca possa, e debba eleggersi un Capo con / Nome e Titolo da darseli col beneplacito de i Signori Eccellentissimi del Collegio e che questa / elezione debba essere anua con elegere e deputare uno di quelli Scolari / che sarà per Dot-

⁵ Nel margine sinistro della c. 47r si legge: «Circa le altre Religioni».

torarsi nel detto anno dell'elezione quale dovrà farsi¹ da tutto / il Corpo della Scolaresca come si è detto, e con l'intervento dell'Illustrissimo Signor Gonfaloniere / e Signor Mensale dello Studio. /

13

2° --. Che questo capo debba ricevere la laurea del Dottorato senza esame precedente, e / deposito ordinario di sportole con le solite honorevolezze ser. ser. /

3° --. Che tal deposito sia obbligato il Capo da eleggersi impiegare in festa, o ricre/azione Publica, o in lotto o in Palio, o altra funzione simile nel giorno di S. Antonio. /

4° --. Che si debba a detto Capo da eleggersi alzar l'Arma di sua Casa, e collocarla / nelle scuole. /

20

5° --. Che debba esser scritto tra gl'altri Dottori di Collegio, come se nativo cittadino / fosse della Città d'Urbino. /

6° --. Che debba assistere a qualsivoglia Dottorato, si nella privata, come nella pubblica attione. /

7° --. Che debba insieme con tutto il Corpo della Scolaresca godere, e conferire l'essenZIONI dell'Armi. /

23

8° --. Che non debba con tutto il Corpo della Scolaresca esser molestato da Datieri, / tanto nell'introdurre, quanto nel estraere le loro robbe della città. /

Si sodisfecero a pieno i Signori Dottori di maturamente, et ordinatamente discorrere sopra / tutti, e ciascheduno de sudetti Capi. /

Quanto al primo fu con tutte le palle favorevoli² con-

30

¹ *Nel margine sinistro della c. 66r si legge: «Pretensioni de' Signori Scolari».*

² *Nel margine sinistro della c. 66r si legge: «Risposte alle dette pretensioni de' Signori Scolari».*

cluso e determinato, che appro/vandosi l'istanza per ragionevole si assegnava al Capo da eleggersi uno di / questi tre titoli, cioè Prefetto, Primario, o vero Priore di Studio, il secondo de / quali veniva universalmente più applaudito con questa condizione però, che / il Capo da eleggersi de Signori Scolari come sopra debba haver studiato in questo / Studio d'Urbino lo spatio di tre anni compiti, e non altrimenti eccettuata la prima / elezione, in ordine alla quale condescende il Collegio, che non s'intendono / coartati li Signori Scolari a questa ristrettiva di formalità. /

35

Circa il 2° capitolo concorsero, e con la voce, e con le palle tutti i Signori Rettori / unitamente in risoluzione, che si osservi l'esame consueto conforme alla disposizione / della Bolla³, ma però, che si rimetta, e si condoni al detto Capo della Scolaresca / il deposito del denaro per tutto quello, che concerne la distribuzione consueta / fra essi Dottori solamente, e non più oltre. //

c. 66 v

Il 3° - capitolo passò felicemente a viva voce e tutti concordemente dicendo che secondo il / tenore di quello il predetto Capo si pigli i suoi gusti e li suoi commodi. /

Così anche al 4° fu ottenuto nell'istessa guisa servato bisognando il beneplacito degli / Eminentissimi Legati pro tempore, da impetrarsi dal Capo suddetto per essere lo Studio nelle / stanze della Corte, Palazzo Apostolico. /

3

Il 5° Capitolo dell'ammissione di Collegio fu escluso, e rifiutato con palle 25 contra/rie, e sei favorevoli. /

Intorno all'istanza del Capo suddetto a qualsivoglia Dottorato, così nella Privata come / nella Publica attione richiesta nel 6° capitolo, si decretò per tutte le palle / favorevoli che egli possa intervenire, e sedere in Collegio immediatamente dopo / il Seniore, e solo alla petitone, e reci-

10

³ *Si allude alla Bolla di Clemente X «Aeternae Sapientiae» del 6 aprile 1671, con la quale lo Studio pubblico viene trasformato in Università di Studio Generale, cfr., supra, doc. XXVI, p. 70.*

tazione de' Punti senza però dare il voto / né godere prima, in questa medesima guisa intervenendo, e sedendo alla funtione / publica nella sala dell'Illustrissimo Magistrato in habito moderato, e senza Armi conforme / alla risoluzione fatta in quella materia li 26 Gennaio prossimo passato al tempo / del Signor Battista Pinzoni Priore in questa registrata a carte 61⁴ e incomin/ciata a praticarsi per quanto fu detto. /

Quanto alla licenza d'Armi secondo il contenuto del 7^o capitolo come cosa alienis/sima dalla Professione legale rimettevano il Capo e la Scolaresca tutta / a Sua Eminenza con agradiere, che in ciò s'interessasse la Congregazione dello Studio. /

Circa l'ultimo nell'essentioni de i Datij fu risoluto che li Signori Scolari se ne inten/dessero con i Ministri Camerali con li pesi di questa sorte, e con l'Illustrissimo Magistrato, / e Consiglio per i communitativi, procurando l'appoggio della suddetta Congregazione. /

Copia di risoluzione presa dall'Illustrissima Congregazione li 28 Novembre 1660 del infrascritto tenore⁵ videlicet: /

Omissis: fu risoluto secondo il desiderio de' Scolari di permetter loro l'eleggere / un Prencepe, purchè l'elezione si faccia in soggetto, che Studij per il terzo / Anno, qual debba ritener Casa aperta con splendore, et applichi la / spesa del Dottorato in una publica ricreazione, e tal elezione si faccia / in Congregazione. /

In difetto di poter adempire le condizioni suddette fu concessa a medesimi Studenti / l'elegger un Consigliere, con facoltà di portare in Congregazione l'interesse / de Scolari, e di riportarne le risposte. Omissis fiat. /

Per Tommaso Ugolini Segretario fiat

⁴ Cfr., per questa risoluzione, Verb., C. S., 1686-1710, c. 61v.

⁵ Cfr., per questa risoluzione, Verb., C. S., 1653-1688, c. 44r, e supra, doc. XIV, p. 40.

1698, febbraio 28.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che approva l'elezione del «Prencepe de' Scolari».

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 65v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 65 v

Adi, 28 febraro. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Canonico Costanzo Valubbi Primo Rettore / con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Francesco Rossi Confaloniere. /

Signor Canonico Costanzo Valubbi Primo Rettore. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Maggiore Gasparo Fabretti. /

Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij. /

Signor Conte Giovan Francesco Palma. /

Implorato il Divino Aiuto. Rappresentò l'Illustrissimo Signor Rettore, come da Signori Scolari / fù pochi giorni sono preso risoluzione d'eleggere uno tra di loro per / Capo, conforme¹ havevono presentito essersi altre volte costumato, e ab/benchè da Medesimi si facessero molte diligenze per sapere in qual modo / dovevano contenersi, per non esservi, chi ne tenesse memoria precisa, che però / unitamente radunatosi nelle prima scuola dell'Università eles-

¹ Nel margine sinistro della c. 65v si legge: Approvazione del Prencepe / de Signori Scolari.

15 sero per loro Capo / e Prencepe il Signor Sebastiano Zam-
piroli da Cagli, quale fu subito / a parteciparlo tanto al-
l'Illustrissimo Signor Confaloniere, quanto al Signor Primo
Rettore / e li Signori Rettori dello Studio. Onde i detti
Signori Scolari supplicarono l'Illustrissima Congregazio-
ne a finché voglia compiacersi di confermare detta loro /
elezione, per havere il tutto operato puramente, e senza
pregiudizio / della medesima, e di chi spetta intervenire.

20 Sentitosi di ciascheduno / il parere concordemente
condescesero d'approvare per questa sol volta, / e purché
non passi in esempio, stante la purità del fatto, sendo /
che sin dall'anno 1660 in questa non siasi fatta tale ele-
zione,² / fu per tanto pregato il Signor Priore Sempronij
a parteciparlo / come capo del Collegio a Signori votanti,
ed anche bisognando / far radunare il Collegio generale
per detto effetto, ed'unire il Signor Primo Rettore / le sue
suppliche a nome di detti Signori Scolari al medesimo
Collegio. /

(Omissis)

Rese le grazie fiat.

Per Tommaso Ugolini Segretario fiat

L

1698, novembre 30.

Elezione del «Principe de' Scolari».

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 70v, attualmente presso l'Istituto di Storia
del Diritto).

c. 70 v

Adi 30 Novembre 1698. /¹

Alla presenza dell'Illustrissimi Signori Confaloniere
e Primo Rettore dello Studio² si radu/narono i Signori
Studenti, per far elezione del Principe nella / sala del
Magistrato, et venutosi alla nomina de Sugetti ser. ser. /
et per i due terzi di palle fù ottenuto per Prencepe da
Signori Studenti il / Signore Domenico Simone Batelli da
Fossombrone con dover servare le solite / forme, e godere
le prerogative da me Segretario lette nel principio del prin-
cipio del Congresso, / come in questi a c. 66:³ e dal me-
desimo Signor Batelli accettata, si venne poi all'elezio/ne
del Consesso per portare in Congregazione, ciò che possa
occorrere a Signori Prencepe e / Studenti, e per li due terzi
fu ottenuto il Signore Simone Nicola Ambrosini da Car-
torcieto. /

10 Terminata la funzione ringrazio detto Signor Prencepe

¹ Nella precedente seduta della Congregazione (cfr., Verb., C. S.,
1686-1710, a c. 70r) del 24 novembre dello stesso anno viene accor-
dato agli studenti il diritto di procedere alla elezione di un «Pren-
cipe» - Viene, però, sottolineata la eccezionalità di tale elezione e:
«con doversi le forme prescritte osservare, e non in altro modo
ciò...».

² Nel margine sinistro della c. 70v si legge: «Elenzione del Pren-
cipe / de' Signori Studenti».

³ Cfr., supra, doc. XLVII, p. 160.

² Cfr., supra, doc. XIV, p. 40.

con tutti li Scolari gl'Illustrissimi / Signori Confaloniere, e Primo Rettore quali col solito della loro cortesia accompagnarono / tutti sino alla porta della scala, e subito furono sparati mortaletti e / sonato il Campanone con trombe e tamburi, e portatosi detti Signori Pren/cipe, e Scolari nella Metropolitana resero al Signore che il tutto / era successo con soddisfazione universale, e poi dopo si portarono ad / inchinarsi a Monsignor Illustrissimo Arcivescovo, quale benignamente gl'accolse, mostran/done soddisfazione, con offerirsi pronto in ogni loro occorrenza. /

15

Rese le grazie prima e subito terminata la funzione. /

Per Tommaso Ugolini Segretario.

LI

1700, ottobre 24.

Divieto della Congregazione dello Studio di «duplicare le lezioni nelle Religioni».

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 83v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adi 24 ottobre 1700. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Primo Rettore, con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Girolamo Nicola Corboli. /¹
Signor Priore Giovan Antonio Sempronij primo Rettore. /
Signor Guido Antonio Bonaventura. /
Signor Conte Giovanni Francesco Palma. /
Signor Bonaventura Palma. /
Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /
Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

(*Omissis*)

In oltre fu rapresentato dall'Illustrissimo Signor primo Rettore² il disordine, che / giornalmente nasce nelle Religioni, circa il duplicarsi le Lettioni, / non sapendosi quella delle due sia la bona, e così i Lettori con / gran stento conseguiscano il loro / intento. Onde fatto matturo dis/corso sopra di ciò, fu risoluto, che per l'avvenire non

¹ *Omi. «Confaloniere».*

² *Nel margine sinistro della c. 83v si legge: «Che non si possino / duplicare le Lettioni / nelle Religioni».*

si possono du/plicare le lettioni a qual si sia Religione,
se non quando vi fosse / necessità, per potere havere una
buona educatione de Scolari, perchè / in tal caso la Con-
gregatione non vuol essere astretta osservare questa riso/
luzione, e postosi à partito fu ottenuto per tutti i voti. /

Tommaso Ugolini Segretario.

LII

1701, febbraio 2.

*Decisione della Congregazione dello Studio circa la lettura
di Teologia Morale, nonchè circa l'ammissione al Collegio
senza il pagamento di scudi 25.*

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 86v, attualmente presso l'Istituto di Storia
del Diritto).

c. 86 v

Adi, 2 Febraro 1701. /

Congregazione dello Studio ragunata d'Ordine dell'Illu-
strissimo Signor Primo Rettore, e con l'intervento del-
l'Illustrissimo Signor Confaloniere, et infrascritti Signori
videlicet: /

L'Illustrissimo Signore Capitano Francesco Maria Rosa
Confaloniere. /

Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij Primo Rettore. /

⁵ Signor Giovanni Francesco Palma. /

Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

Signor Cavaliere Girolamo Staccoli. /

Signor Maggiore Gasparo Fabretti. /

Signor Bonaventura Palma. /

¹⁰ Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

Signor Canonico Giovanni Battista Viviani. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Detta la solita Oratione, fu letto un Memoriale del
Padre Fra / Girolamo Cecchetti da Monte Alcino Minore

¹ *Nel margine sinistro della c. 86v si legge: «Signori Infor-
matori / circa la Theolo/gia morale».*

Conventuale, che pregava l'Illustrissima / Congregazione a volergli conferire la lettura di Teologia Morale vacan/te. Dopo ben maturo discorso fu dalla Congregazione ¹ risoluto rifare due / Signori Informatori, con ricercare, che requisiti habbia detto Padre / e fattosi il scrutinio segreto furono per più voti deputati li Signori / Canonico Costanzo Valubbi e Conte Giovanni Francesco Palma, conforme la / disposizione dei Capitoli, e risoluzione antecedente. / ²

Significò sua Signoria Illustrissima come li Signori Dottori di Collegio have/vano a viva voce amessi di Collegio li Signori Abbati Francesco Maria / Bonaventura, e Domenico Rivieri, per essere andati detti Signori /, a nome del medesimo Collegio a baciare gli Santi Piedi a Nostra Santità Cleme/nte XI, ogni qualunque volta vi concorresse l'Illustrissima Congregazione dello / Studio ³ circa li scudi venticinque, che devono pagare per ciascuno /. Il che inteso dalli Signori Guido Antonio Bonaventura, Magistrato Fabbretti /, e conte Giovanni Francesco Palma come parenti prossimi delli sopradetti / Signori, stimorono bene d'absentarsi, secondo dispone li Capitoli, e / dar libero il campo al discorso quale havutosi sopra ciò matu/ro discorso, fu risoluto, che si debbano amettere detti Signori gratis / ubique, purché non passi in esempio, e fattasi le Pallottazioni / furono trovate tutte le Palle nella Bussola del si.

Rese le / grazie fiat.

Tomaso Ugolini Segretario.

² Cfr., Verb., C. S., 1686-1710, c. 85v.

³ Nel margine sinistro della c. 86v si legge: «Grazia fatta alli / Signori Abbati Bona/ventura, e Rivieri».

1702, marzo 18.

Richiesta di dichiarazione per passare di grado da parte di un Lettore, e richiesta di sussidi in danaro da parte di «Scolari».

(Verb., C. S., 1686-1710, c. 92v-93r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 92 v

Adì 18 marzo 1702. /

Congregazione dello Studio radunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor primo Rettore, con l'inter/vento dell'Illustrissimo Signor Gonfaloniere ed infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Conte Eustachio Palma Gonfaloniere. /

Signor Conte Giovan Francesco Palma primo Rettore. /

Signor Bonaventura Palma. /

Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

Signor Guid'Antonio Bonaventura. /

(Omissis)

Fu letto un Memoriale del Padre Fra Francesco Malduca, che pregava l'Illustrissima / Congregazione a volerlo aiutare mediante la lettura che essercita, fosse / da' suoi Superiori dichiarato Regente, per poter essere Padre di Provincia / e corso sopra ciò li pareri fu risoluto ¹, che si

c. 93 r

¹ Nel margine sinistro della c. 92v si legge: «Memoriale del Padre Malduca».

³ scrivesse all'Illustrissimo et Eccellentissimo Signore / Don Orazio Albani, acciò il medesimo Padre fosse consolato. /

Fu dall'Illustrissimo Signor primo Rettore rappresentato, che alcuni Studenti li haveva/no fatta istanza² che Angelo Maria Cartolari gli haveva truffato molti / scudi così pregavano l'Illustrissima Congregazione a volerli somministrare qualche / aiuto per poter ricuperare detti denari, fu pregato l'Illustrissimo Signor Gonfaloniere / a voler dispensare le sue grazie, acciò li sopra Nominati Studenti ven/ghino pienamente sodisfatti di loro dennari. /

(Omissis)

Rese le grazie, fu licenziata la Congregazione. /

Tomaso Ugolini Segretario.

1703, agosto 29.

Richiesta di relazione sullo stato dello Studio e nomina di due membri della Congregazione per la compilazione della relazione stessa.

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 102v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 103 v

Adì 29 agosto 1703. /

Congregazione dello Studio radunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor primo Rettore con / l'intervento dell'Illustrissimo Signor primo Rettore¹, et infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Girolamo Nicola Corboli Gonfaloniere. /

⁵ Signor Priore Giovan Antonio Sempronij primo Rettore. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

Signor Conte Giovan Francesco Palma. /

¹⁰ Signor Bonaventura Palma. /

Dopo la solita orazione, fu dall'Illustrissimo Signor primo Rettore / letta una lettera del Signor Marchese Corboli, che desi/derava d'havere tutto lo Stato dello Studio con gran sole/citudine, e sentitosi sopra ciò i pareri²,

¹ Trattasi di un errore del copista, perché sempre dopo il primo Rettore, viene nominato il Gonfaloniere.

² Nel margine sinistro della c. 102 si legge: «Che si veda lo Stato / dello Studio».

³ Nel margine sinistro della c. 92v si legge: « Istanza fatta da / Signori Studenti».

¹⁵ fu risolto di man/dare detta Nota, però si debba venire alla nomina di doi / Signori della Congregazione acciò assistano a detto interesse, e fattori / il scrutinio secreto, furono nominati per più voti gli Signori / Priore Giovanni Antonio Sempronij, e Guid'Antonio Bonaventura. /

(Omissis)

E rese le grazie fiat.

Tommaso Ugolini Segretario.

LV

1703, settembre 2.

Decisione della Congregazione dello Studio di innare a Roma al Marchese Corboli la vista relazione sullo stato dello Studio.

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 103r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 103 r

Adi, 2 settembre 1703. /

Congregazione dello Studio radunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor primo Rettore, con / l'intervento dell'Illustrissimo Signor Gonfaloniere, et infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signore Girolamo Michele Corboli Gonfaloniere. /

⁵ Signore Bartolomeo Amadori Priore. /

Signore Guido Antonio Bonaventura primo Rettore. /

Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij. /

Signor Canonico Giovanni Battista Viviani. /

Signor Maggior Gasparo Fabretti. /

¹⁰ Signor Bonaventura Palma. /

Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

Letta la solita Orazione, fu dall'Illustrissimo Signore Primo Rettore¹ rapre/sentato che con l'assistenza del Signore Priore Antonio Sempro/nij s'era ritrovato tutto il Stato del Studio, che desiderava / havere il Signor Marchese

¹⁵

¹ Nel margine sinistro della c. 103r si legge: «Che si manda lo / stato dello Studio / al Signor Marchese Cor/boli».



Corboli in Roma, però l'havrebbero / inteso dal Signor
Computista, e fatto entrare il Signor Computis/ta
in Congregazione, fu dal medesimo rapresentato tutto il
stato del Studio, / e sentitosi per ordine li pareri, fu pre-
gato l'Illustrissimo Signore primo / Rettore a volerlo
mandare più presto che sarà possibile / in Roma al Signore
Marchese Corboli.

20

Rese le grazie fiat.

Tommaso Ugolini Segretario.

LVI

1703, novembre 8.

*Disposizioni della Congregazione dello Studio circa i Ret-
tori ed i Lettori, nonché approvazione dello stato generale
dello Studio.*

(Verb., C. S., 1686-1710, cc. 105r-105v, attualmente presso l'Istituto di
Storia del Diritto).

c. 105r

Adi, 8 novembre 1703. /

Congregazione dello Studio radunata d'ordine del-
l'Illustrissimo Signor primo Rettore, con / l'intervento del-
l'Illustrissimo Signor Confaloniere, et infrascritti Signori
videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Giovanni Maria Antonio Viti
Confaloniere. /

Signor Conte Giovanni Francesco Palma primo Rettore. /

Signor Canonico Giovanni Battista Viviani. /

Signor Bonaventura Palma. /

Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij. /

Signor Canonico Costanzo Valubbi. /

Monsignor Illustrissimo Alessandro Bonaventura. /

Signor Maggior Gasparo Fabretti. /

10
15
Dette le solite Preci, furono dall'Illustrissimo Signor
primo Rettore rappresentati al/cuni motivi esaminati in
una Congregazione di molti Prelati accorsi solamente / per
ordine di Nostro Santità per miglior regola dello Studio
e detti i pareri secon/do l'ordine consueto con le dovute
reflessioni a ciascheduno di detti / motivi, fu risoluto
come siegue: /

Primo che il Signor Primo Rettore ordini all'Eccono-

mo, che parli a tutti i de/bititori dello Studio, anche per ordine havuto da Sua Eminenza, accioché vogliano / sodisfare al loro debito, e contro li morosi proceda poi per via di / giustizia. /

20 2°.. Che i Signori Rettori vadino qualche volta a visitare le Schuole / in tempo, che si fanno le Lettioni, per vedere se i Lettori adempiano / il loro debito, e perchè i Studenti non impedischino si frequentemente / le Lettioni con il batter, e far chiasso. /

3°.. Che si facesse una copia de Capitoli da darsi in giro a consi/derare a Signori Rettori per aggiungerci, o levare ciò, che sarà dalla / loro prudenza stimato necessario, e stabiliti, che saranno in Congregazione, / se ne mandi copia al Signor Cardinale Legato¹ per haverne l'approvazione, e poter poi fargli stampare. /

4°.. Che i Signori Lettori vadino più circonspetti nel far le Fedi a Signori / Studenti per Addottorarsi, e particolarmente a Cittadini, volendosi, che detti Signori / Lettori ciaschuno legga il suo Ordinario anche in Casa, e più diffusamente / di quello, che s'è praticato per il passato et i Signori Studenti dovranno con/tentarsi di prendere le Lettioni di ciaschuno de Signori Lettori e non tutti quanto / gl'Ordinarij da uno solo Lettore, com'hanno introdotto. //

c. 107 v 5°.. Che si faccia un nuovo Lettore d'Instituta Canonica provisionato / d'una ventina di scudi, o più ad arbitrio della Congregazione, con obbligo / di leggere in pubblico, ed in privato, come sono obbligati gl'altri Signori / Lettori di leggere. /

6°.. Che cognoscendosi necessaria la Lettura d'Insti-

¹ Sebastiano Tanari bolognese.

tuta Medica / s'asegni al Signor primo Medico tale incombenza, e perchè riuscirebbe / al medesimo d'incomodo il dover vestire di lungo quando doverà / andare a fare dette Lettioni nelle Pubbliche Schuole, fu risoluto / se le faccia un Rubone di Saia da tenersi in Schuola, e vestir/sene per tal effetto. /

Fu poi dall'Illustrissimo primo Rettore rapresentato lo Stato dello Studio, / e che avanzavano ogn'anno scudi ottanta. Onde dovendosi dare / la riferma a Signori Lettori per quattro anni pareva, che vi fosse / un tale quale impegno con quelli che leggano gl'ordinarij d'/accrescerle la Provisione, come ne facevano tutti istanza ne / loro Memoriali dati per la riferma e detti i Pareri fu sentimento commune / di dare a chiascheduno di loro scudi dieci d'aumento, / che formano la somma di scudi cinquanta per ciascuno Signori Lettori / degl'Ordinarij, con l'obbligo come sopra di leggere ciaschuno / in casa il proprio Ordinario, non essendo dovere, che chi non fà / l'obbligo suo vadi del pare con chi maggiormente affatiga. Ne fac/cino le Fedi a Signori Studenti, se a quelli non hanno letto, e in / publico, e in¹ casa. /

(Omissis)

Rese le grazie - fiat -.

Tommaso Ugolini Segretario.

¹ Agg. «Privato», poi cancellato con un leggero tratto di penna.

1704, febbraio 23.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si fanno «ricopiare li Capitoli dello Studio» perchè poi vengano partecipati «alli Signori Lettori acciò facciano l'obbligo, che gli occorre».

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 107r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 107 r

Adi, 23 febraro 1704. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signore Primo Rettore, con / l'intervento dell'Illustrissimo Signore Confaloniere, ed infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signore Francesco Maria Rosa Confaloniere. /
 Signore Conte Giovanni Francesco Palma primo Rettore. /
 Signore Canonico Costanzo Valubbi. /
 Signore Canonico Giovanni Battista Viviani. /
 Signore Guido Antonio Bonaventura. /
 Signore Fulvio Corboli. /

5

Detta la solita Orazione, fu dall'Illustrissimo Signore primo Rettore ra/presentato, che il Signore Canonico Valubbi haveva fatto ricopiare / li Capitoli dello Studio con l'assistenza del Signore Priore Sempronij / e lettosì detti Capitoli, fu pregato il Signor Canonico Valubbi / a volere, (che sarà primo Rettore dello Studio) partecipare alli / Signori Lettori quanto in essi contengano, acciò facciano l'obbligo / che gli occorre. /

15

(Omissis)

Rese le grazie fiat

Tommaso Ugolini Segretario.

194

1704, marzo 25.

Supplica del Padre Maldura alla Congregazione dello Studio perchè si spedisca una lettera di raccomandazione a Don Orazio Albani, per ottenere il privilegio di Maestro.
 (Verb. C. S., 1686-1710, cc. 108r-108v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adi, 25 marzo 1704. /

Congregazione dello Studio ragunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Primo Rettore, con / l'intervento dell'Illustrissimo Signore Confaloniere ed infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signore Francesco Maria Rosa Confaloniere. /
 Signor Canonico Costanzo Valubbi Primo Rettore. /
 Signor Guido Antonio Bonaventura. /
 Signor Maggior Gasparo Fabretti. /
 Signor Canonico Giovanni Battista Viviani. /
 Signor Priore Giovanni Antonio Sempronij. /
 Signor Conte Giovanni Francesco Palma. /
 Signor Fulvio Corboli. /

5

10

Doppo dette le solite Preci, fu dall'Illustrissimo Signore Primo Rettore rapresen/tato, che il Padre Domenico Francesco Maldura pregava l'Illustrissima / Congregazione di far supplica a Nostra Santità, con lettera all'Eccellentissimo Signor Don Ora/zio Albani, di raccomandazione permochè potesse godere detto Padre / il Privilegio di Maestro già concedutole per Breve li X Maggio / 1702¹ da Sua

15

¹ Cfr., Verb., C. S., 1686-1710, c. 11v.

195

Santità, ancorchè non habbia adempita la condizione / apostavi, ch'è doppo d'haver letto in questo Studio per lo spazio d'Anni quattro la Theologia, come gode il Reggente di Bologna ad'imitazione di che è spedito il Breve del quale ne lassò copia / autentica. Con aggiungere in oltre l'Illustrissimo Signor Primo Rettore, che a / tal'effetto era stato chiamato dall'Eminentissimo Tanara Legato, e con / gran premura raccomandato il detto Padre, perchè potesse ot/tenere col mezzo della Congregazione un tale intento. E detti con / il solito ordine i Pareri, fu concluso di eleggere due de' Signori / Rettori che furono il detto Signor Primo Rettore, e Signor Priore Sempromij, acciochè unitamente fossero a rappresentare al Signore Cardinale /, che la Congregazione non havrebbe mai contravenuto a comandi di / Sua Eminenza alla prudenza di cui solo portava il riflettere, che la Sup/plica fatta per ottenere detto Breve, si concedeva un tale Privi/legio limitato alla persona del Padre Maldura, e non alla / Lettura, o alla Religione come veniva supposto. Onde pareva / più proprio che supplicasse detto Padre, e la Congregazione lo raccomand/dasse a Sua Eccellenza, come l'altra volta, e quando l'Eminenza Sua non haves/se approvato, o haves/se comandato diversamente, ad ogni suo cenno si sa/rebbe puntualmente ubbidito.

(*Omissis*)

E rese le grazie fiat.

Tommaso Ugolini Segretario.

1705, giugno 26.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la possibilità del Rettore di tenere lezioni particolari ai Convittori del Collegio.

(Verb. C. S., 1686-1710, cc. 117r-118r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 117 r

Adi, 26 giugno 1705. /

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Primo Rettore con l'interven/to dell'Illustrissimo Signor Confaloniere, ed infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Pinzoni Confaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Guido Antonio Bonaventura primo Rettore. /

L'Eccellentissimo Signor Don Orazio Albani. /

Signor Archidiacono Costanzo Valubbi. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Priore Giovan Antonio Sempromij. /

Signor Conte Giovan Francesco Palma. /

(*Omissis*)

Significò anche il suddetto Illustrissimo Signor Primo Rettore, d'haver per inteso, che questi / Padri delle Scuole Pie avevano fatta istanza al Signor Canonico Cic/carini moderno Rettore dell'Instituta Civile, accio volesse portarsi / a leggere nel Collegio a Signori Convittori, e Colleganti del medesimo, / sopra di che havutesi da Signori Rettori tutti le dovute riflessioni, / massime intorno al

²⁹ mero obbligo, e peso, che anno li Signori Lettori di / leggere, in propria casa, ed ne' giorni prescritti nel Calendario delle Pubbliche Scuole¹, e perchè / anche il detto Eccellentissimo Signor Don Orazio Albani soggiunse, e soggiè, / che in Roma i Pubblici Lettori della Sapienza, che hanno un / consimile peso, se di loro spontanea volontà si portano anche / a case di particolari per leggere le loro instituta, nè ritraono, e conseguiscono anche le convenute Ricognizioni, e pagamento di / tanto all'anno, o al mese. Perciò fu risoluto, che i Signori Rettori di // questa Illustrissima Università, dopo adempiti i di loro obblighi di leggere a / studenti in propria casa, et come sopra nel publico Studio, fosse in arbitrio / di essi loro, il portarsi a leggere et insegnare in altri luoghi per maggior / comodo della partecolari, senza alcuna saputa della Congregazione / conseguire quella mercede, e ricognizione, che potranno conseguire le grazie fiat.

(Omissis)

Rese le grazie.

Luca Antonio Amatori Segretario.

LX

1705, luglio 5.

Il Priore Giovanni Antonio Semproni riferisce alla Congregazione dello Studio di aver ricevuto una lettera dall'Abate Rivieri, in cui si diceva che il Papa desiderava avere un preciso promemoria circa le concessioni e privilegi concessi da altri Pontefici alla Congregazione ed in particolare allo Studio.

(Verb. C. S., 1686-7110, c. 118v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 118 v

Adì, 5 luglio 1705. /

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Primo Rettore con l'inter/vento dell'Illustrissimo signor Confaloniere, ed infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Pinzoni Confaloniere. /

Signor Guido Antonio Bonaventura primo Rettore. /

Signor Archidiacono Costanzo Valubij. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

Signor Conte Giovan Francesco Palma. /

(Omissis)

¹⁵ Finalmente il suddetto Signor Priore Giovan Antonio Sempronij rappresentò, che il Signor Vin/cenzo Fazini gl'aveva partecipata una lettera scritta dal Signor Ab/bate Rivieri, nella quale insinuava, che la Santità Sua desiderava le no/titie delle concessioni, o privilegi dati dal Pontefice,

¹ Il passo: «nel Calendario - scuole», trovasi aggiunto in sostituzione di: «allo Studio».

o nella loro / Fondazione approvando o in altre congiunture concedendo in/stituendo, o ampliando a diversi luoghi, ed in specie allo Studio.

Al quale effetto fu da tutti li suddetti Signori Rettori unitamente pre/gato il suddetto Signor Sempronij, acciò esso Lui si compiacci prendere / tale assunto, tanto più per esserle più facile atteso l'incommodo già / avuto in fare tal diligenza, che dopo effettuata (conforme parimente a sentimenti della Santità Sua), disse aver consegnato il tutto al Signor Maggior Gaspa/ro Fabretti già predefonto.

E rese le grazie fu licenziata la Congregazione.

Luca Antonio Amatori Segretario.

1705, luglio 18.

Il Priore Giovanni Antonio Semproni riferisce alla Congregazione dello Studio di aver recuperato, dagli eredi del defunto Maggior Gasparo Fabretti, la memoria concernente le concessioni e i privilegi elargiti allo Studio per il passato da altri Pontefici.¹

(Verb. C.S., 1686-7110, cc. 118r-118v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 118r

Adì 18 luglio 1705. /

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor primo Rettore, con l'in/tervento dell'Illustrissimo Signor Confaloniere, ed infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Pinzoni Confaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Cavaliere Mauro Antaldi moderno primo Rettore. /

³ Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

Signor Conte Giovan Francesco Palma. /

Implorato. Il Signor Giovan Antonio Sempronij sud-detto significò, che in essecuzio/ne de zelantissimi sentimenti del Nostro Sommo Pontefice, ed in // effettuazione di quanto fu ultimamente risoluto facesse, aveva di già /

¹⁰

c. 118v

¹ Cfr., *supra*, doc. LX, p. 199.

ricuperato dagl'eredi del defonto Signor Maggior Gasparo Fabretti / il consaputo foglio concernente le notizie delle concessioni, privi/legij ed altro, che per questa Illustrissima Congregazione se gli sono rese possibili / d'invenire, quali stimava bene prima di farle pervenire alle santissime / mani di Nostro Signore parteciparle, e leggerle in Congregazione, ad / oggetto li venisse suggerito, ciò fosse parso necessario d'inserir/vi ed aggiungervi. Onde lettori dal medesimo il foglio delle suddette, fu sentito / con somma soddisfazione de medesimi Signori Rettori / tutti, i quali applaudirono, ed ammirarono insieme una sì di/ligente ed essatta operazione con renderle le dovute grazie, / e risolsero doversene fare il registro, e copia nel libri pu/blici dello Studio. /

(*Omissis*)

Luca Antonio Amatori Segretario.

LXII

1705, luglio 25.

Mauro Antaldi, primo Rettore, riferisce alla Congregazione sulla riconciliazione avvenuta fra taluni studenti.

(BuU., Bs. 85, fasc. 2, c. 2r).

c. r. r

Adi, 29 luglio 1705. /

L'Illustrissimo Signor Cavaliere Mauro Antaldi Primo Rettore dello Studio, rife/rì alla presenza dell'Illustrissimo Signor Giovanni Forturiano Gue/roli, e Signor Orazio Ugolini, d'aver sotto il passato / giorno trattata la pace, e riconciliato il Signor Fran/cesco Maria de Pazzis da Cisterno, et il Signor Alessandro / Brancaloni da Mercatello Studenti di questa / Illustrissima Università da una parte e Giacomo / Andrea Giuliani d'Urbino dall'altra / fiat; per essere / seguita tra essi loro nel prossimo passato gior/no di hieri 28 = / fiat /

Luca Antonio Amatori Segretario.

1705, agosto 6.

Dichiarazione del Primo Rettore circa la riconciliazione di cui sopra avvenuta fra taluni studenti.

(BuU., Bs. 85, fasc. 2, c. 2).

c. 2 r
 3
 10
 Io infrascritto, Primo Rettore di questa Università, faccio fede a / chi s'aspetta essermi interposto, e aver conclusa la pace, alla presenza delli / Signori Giovanni Fortuniano Gueroli, / et Orazio Ugolini, / tra il Signor Francesco Maria de Pazzis da Cisterno, et il Signor / Alessandro Brancaloni da Mercatello, studenti della medesima / Università, da una parte, / e Giacomo Andrea Giuliani d'Urbino dall'altra / fin dalli 29 Luglio prossimo passato per discordia / insorta fra loro la sera delli 28 suddetto, et in Fede fiat / questo di 6 Agosto 1705 in Urbino. /

Mauro Antaldi.

1705, agosto 18.

Breve di Clemente XI che riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinato, iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino.

(BuU., Bs. 2, fasc. Const. S.M. Clem. XI P.M. in forma «Rationi congruit expedita a Sanctissimo Domini Nostri Innocentio Papa XIII... addita insuper assignatione perpetui Auditoratus in tribunalibus Rotae Persusinae et Maceratensis uni ex ejusdem Collegii Jurisconsultis, Urbini 1723, pag. 25r, a stampa).

Clemens Papa XI.

Dilecti filii Salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Ubi primum ad ornandum praeclearo aliquo pontificiae benevolentiae documēto Patriam Nostram dilectissimam, animū adiecimus, non potuit Nobis / non statim occurrere Ordinis vestri memoria, quo in ordine, et Nos aliquando fuisse, non sine voluptate, meminimus, quemque propterea singulari, et ple/ne intimo benevolentiae sensu complexi omni tempore sumus, et nunc maxime / complectimur. Illius itaque dignitati amplificandae, excitandisque ad Studia Lau/dabilium disciplinarum, et praesertim Iurisprudentiae, quae adeo Reipublicae est / usui, Civium animis, non parum conducere posse rati, ut e Collegio vestro aliquis inter Iudices Rotae, ut vocant, Maceratensis perpetuo ce-seatur, eum / vobis locum addicendum fore putavimus, et re ipsa numer addiximus. Gratum / in Vobis praeter modum accidisse, libenter audivimus, tum ex Literis vestris, / in quibus egregium, et sane filiale vestrum erga Nos obsequium mirifice elucet, / tum etiam uberius ex diserta admodum et luculenta oratione dilectorum filio/rum Domini Riviera, Camilli Antaldi, et Roberti Vallubii, ex quibus vicis/sim percipietis, quam propensam, et vere paternam

1705, agosto 22.

*Memoria della vista contesa fra taluni studenti ed intervento del Rettore per limitarne le conseguenze.*¹

(Verb. C. S., 1686-1710, cc. 120r-121r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 121 r

Adi, 22 agosto 1705. /

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor primo Rettore con l'intervento / dell'Illustrissimo Signor Confaloniere, ed infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signore Federico Armellini Confaloniere. /
L'Illustrissimo Signor Cavaliere Mauro Antaldi primo Rettore. /

Signor Archidiacono Costanzo Valubbij. /
Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /
Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /
Signor Conte Giovan Francesco Palma. /
Signor Guido Antonio Bonaventura. /

(Omissis)

Finalmente fu poi risoluto di fare qui particolare Memoria, come / sin dalli 29 luglio prossimo passato il Signor Alessandro Brancaloni / da Mercatello, et il Signor Francesco Maria de Pazzis / ***** / *****² Studenti di questa Università, con altri ancora / vedendo Giacomo Andrea Giuliani passare per il Mercata/le a cavallo sopra

¹ Cfr., *supra*, doc. LXII, p. 203.

² Si riproducono esattamente i segni trovati nel testo.

¹⁵ geramus, atque gesturi per/petuo simus in vestra ornamenta, et commoda, voluntatem.

Illud interim ve/hementer a Vobis petimus, ut numeris vestri partes sedulo obeuntes, celeberrimi istius Collegii dignitatem, et nomen sustinere cum laude, cures; adeoque / beneficiis, ac Privilegiis amplissimis, quibus, ad invidiam usque praeclarissima/rum Vivitatum, ab Apostolica Sede ornati hucusque fuisti, Vos omni ex par/te ostendere satagatis. Superest, ut respondentem paternae Charitatis, qua / Vobis felicia omnia indefinenter a Deo precamur, praesidia Nobis Celestia, jugi / apud Deum ipsum prece, compatetis; et Vobis, dilecti filii, Apostolicam Be/nedictionem permanenter impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam / Majorem sub annulo Piscatoris Die XVIII Augusti MDCCV Pontificatus / Nostri Anno quinto.

Ulysses Joseph Archiepiscopus Theodriensis (foris:) Dilectis filiis Priori, et Doctoribus Collegii Civitatis Urbino.

(Loco † sigilli)

d'un somaro, gli dissero: «smonta giù, che / vogliamo cavalcare noi», e spronando il detto Giuliani il / somaro, il suddetto Signor De Pazzis l'arivò, e prese per la capezza. // Ma il detto Giacomo Andrea nuovamente spronato il detto somaro / entrò in città, e poco dopo se ne ritornò al Cantone di S. Roc/co con una Pistola alla mano, del che accortosene gli suddetti / studenti, gli si buttarono alla vita, ed immediatamente da diversi / Artigiani, che ivi si trovano pronti furono spartiti, e fu dà / medesimi tolta anche di mano la suddetta Pistola. Ciò seguito il detto Gia/como Andrea si ritirò alla Chiesa delle Sacratissime Cinque / Piaghe³, e tra'tanto il Signor Don Giuseppe di lui fratello, per ottenerne / l'aggiustamento, si portò a darne di ciò parte all'Illustrissimo / Signor Primo Rettore suddetto, il quale poi pregò il Signor Podestà ad / oggetto non s'ingerisse in questa Causa, stante l'essere Studenti di / questa Illustrissima Università li Collitiganti, e rispondendo il detto Podestà / di volerla far tal Causa, il medesimo Signor Rettore attese l'ab/senza dell'Eminentissimo Legato⁴, si portò da Monsignor Illustrissimo Vice Legato / il quale esortò a preoccuparne le paci ed ordinò che il Piazza/ro non andasse in verun modo a precettare alcuno, conforme / gl'era già stato imposto dal Podestà medesimo. Per il che / il suddetto Signor Primo Rettore, procurò ne seguisse la Pace, e pos/cia ne diede parte al medesimo Monsignor Vice Legato, il quale da / se stesso lo fece sapere al detto Podestà, e poi anche ne diede par/te in Fossombrone al medesimo Eminentissimo Signor Cardinale⁵.

³ Tale Chiesa, ancor'oggi aperta al culto, si trova all'angolo di via S. Giovanni con via Porta Vecchia.

⁴ Sebastiano Tanari bolognese.

⁵ La c. 121r, presenta nella seconda metà un grande spazio vuoto: evidentemente si prevedeva da parte dello stesso Segretario un'altra aggiunta. Ciò è confortato dal fatto che manca la consueta sottoscrizione del Segretario.

Decisione della Congregazione dello Studio circa la possibilità di tenere «l'Orazione» per l'inaugurazione dell'anno accademico anche da parte di «Lettori Artisti», essendo questo ammesso per il passato solo per i «Lettori Legisti».

(Verb. C. S., 1686-1710, c. 121v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 121 v

Adì 30 settembre 1705. /

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor / primo Rettore con l'intervento dell'Illustrissimo Signor Confaloniere, et / infrascritti Signori videlicet: /

⁵ L'Illustrissimo Signor Federico Armellini Confaloniere. /
Signor Guido Antonio Bonaventura vice primo Rettore. /
Signor Archidiacono Costanzo Valubbi. /
Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /
Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /
¹⁰ Signor Conte Giovan Francesco Palma. /
(Omissis)

Si ebbe poi un ben ponderato discorso intorno al peso, e soggezio/ne avutasi insino ad ora solamente da Signori publici Lettori pro/visionati Legisti nel fare le Orazioni suddette nella prima appertura / dello Studio, senza che a queste sijno mai soggiaciuti gl'/altri Lettori, o Artisti, non ostante essi loro ci habino avuta una / qualche inclinazione, per mostrare anche in questa parte / la brama che hanno d'essercitare il proprio talento in servizio / di questa Uni-

²⁵ versità. E perciò con sentimenti uniformi fu ri/soluto, che in avvenire non solo sijno tenuti li suddetti Signori Lettori pro/visionati alla detta Prefazione, ma anche tutti gl'altri Artis/ti o siano Secolari, o Religiosi, con l'alternativa / non ostante qual si voglia altra risoluzione in contrario. /

³⁰ E per maggtor convallidanza di quanto sopra ne fu fatta ser. ser. / la pallottazione, e fu ottenuto per tutte le palle nella bus/sola del si, e veruna nel no. /

Fiat

LXVII

1705, novembre 4.

Divieto della Congregazione dello Studio circa il portare le lezioni scritte in cattedra.

(Verb. C. S., 1686-1710, cc. 125v-127r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 125 v

Adi 4 novembre 1705. /

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor primo Rettore coll'intervento dell'Illustrissimo Signor Confaloniere, et infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Capitano Paolo Antonio Vergilij Confaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Conte Giovan Francesco Palma primo Rettore. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Archidiacono Costanzo Valubbi. /

Signor Prior Giovan Antonio Sempromij. /

Signor Cavaliere Mauro Antaldi. /

(*Omissis*)

Suggerì inoltre il suddetto Signor Primo Rettore, che appossimandosi l'apertu/ra degli Studij sarebbe bene togliere l'abuso introdotto da pubblici / Lettori di portare per leggere in Catedra le Lezioni scritte¹ contro il / pratica-

c. 126 r

¹ *Nel margine sinistro della c. 124r si legge: «Che li pubblici Lettori / di questa Illustrissima Uni/versità possino / portare per leggere/in Catedra le / lezioni scritte».*

to da Lettori antichi, e contro le Risoluzioni, et uso di questa / et altre Università, sembrando ciò ridondare in detrimento anche del proprio lor decoro etc. /

5 Sentitisi tal proposta da suddetti Signori Rettori, e fattosi serio discorso sopra / la medesima, con pareri uniformi si venne alla seguente Risoluzione cioè: /

10 Che in avvenire siano tenuti i Lettori recitare nelle pubbliche Scuole le le/zioni a mente, non vietandosi però il portarvi le lezioni scritte per / riconoscere, e vedere qualche citazione, o capoverso di cui si fossero di/menticati, persuadendosi li Signori Rettori, che ciascun Lettore per suo con/venevole riguardo porrà ogni Studio di non doversene servire etc. /

E perchè tal volta le Risoluzioni non sono obedite, quando non vengono / accompagnate da una qualche pena, si risolse di far sapere ai Lettori stipendiati, che non osservandosi da essi la Risoluzione, o legge / sudetta, incorreranno nella pena medesima, che non v'incorrono quelli, che / in quel giorno non leggono. Incaricandosi pertanto il Bidello a fare / la puntatura de trasgressori, nella forma stessa, che pratica contro gl'Assenti, e quando siano per-
tinaci nella trasgressione / per più volte, si rendino incapaci di tutta la provvisione, che li corre in una intiera terziaria etc. . . . /

c. 126 v

10 addottrinati / gli Scolari, e questo sarà il maggior mottivo, che dovranno avere / li Signori Rettori per renderli consoliati etc. . . . /

L'obbligo medesimo abbiano i Lettori non provvisoriati, e non obedendo in/corrino nella pena della privazione del Benserivito etc. . . . //

c. 127 r Et acciocchè di quanto si è qui sopra risoluto, et espresso, niuno possa in al/cun tempo allegarne ignoranza, si ordinò a me Segretario, che di questa / Risoluzione ne formassi, et estendessi tante Copie, quan/ti sono i Lettori, e che poi il suddetto Bidello a ciascheduno di questi / ne presentasse la sua etc. . . . /

E rese le grazie, fu licenziata la Congregazione. /
Et ego Lucas Antonij Amatori I.U.D. a secretis et fiat.

5 E perchè anco può darsi il caso, che un qualche Lettore abbia dato saggio del/la sua virtù, diligenza e profitto de Scolari, e che poi per divina / disposizione li venga infermità nella memoria, fu risoluto, che / questo accidente, o altro simile, si esami da Signori Rettori in / Congregazione, considerandosi, che essi in ogni tempo saranno per ri/guardare la gratitudine, che sempre deve aversi a quelli, che si / sono acquistata lode, applauso, e merito nell'aver

1706, gennaio 30.

Breve di Clemente XI che concede ad un cittadino urbinato, che abbia conseguito la laurea dottorale e sia membro del Collegio dei Dottori, un posto nella Rota di Perugia.

(Clement. XI bull. Romae 1723, pars. prima, n. XXV, pp. 50-51)

Clemens Papa XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicut Dilecti Filii Communitas, et Homines Civitatis nostrae Perusinae Nobis nuper exponi fecerunt, dum in dicta Civitate Tribunale Rotae nuncupata ad Causarum decisionem per quasdam faelicis recordationis Clementis Papae VII. Praedecessoris nostri literas in simili forma Brevis expeditas erectum, ac per statuta, et ordinationes ipsius Tribunalis vigore facultatis per dictas Clementis Praedecessoris literas attributae condita, expresse cautum fuerit, ut quator Auditores quibus Tribunal huiusmodi constat, Exteri, seu Forenses esse deberent, nunc tamen unus eorum iuxta aliarum recentis memoriae Clementis Papae X. Praedecessoris pariter nostri in eadem forma Brevis emanatarum literarum dispositionem ex Doctoribus Legistis, qui de Collegio Doctorum dictae Civitatis Perusinae existant, et alter in vim conventionis alias inter eandem Civitatem, Perusinam, ex una, et Civitatem pariter nostram Macerantensem ex altera partibus initae, ac per Nos hodie, seu nuper per nostras in pari forma Brevis literas confirmatae ex Civibus ipsius Civitatis Macetensis respective eligendi sint; reliqui vero duo ex aliis etiam Civitatibus, seu locis libere eligantur; ac proinde ipsi exponentes perpetuum aliquod sinceræ eorum in Nos devotionis, propensaeque in Civitatem etiam no-

stram Urbinatensem, patriam nostram dilectissimam, voluntatis, nec non praeclarae, quam de eadem Civitate habent, aestimationis argumentum extare cupientes, post maturam a Magistratu, et deinde in publico, et generali Consilio, dictae Civitatis Perusinae communibus suffragiis habitam deliberationem, Nobis supplicandum esse duxerint, ut singulis quadrienniis, quibus iuxta praedictarum Clementis VII. Praedecessoris litterarum formam ad Auditorum praefatorum electionem deveniri solet, num eorum e Civibus dictae Civitatis Urbinatensis, quam plurimum semper doctrinae, et integritatis laude praestantium Virorum copia florere conspiciunt, de caetero assensendum esse decernere dignemur; Nos ipsorum Exponentium votis hac in re favorabiliter annuere volentes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab hominequavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes, et absolutas fore censentes supplicationibus eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, de Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium super Consultationibus Civitatum, Terrarum, et Locorum Status nostri Ecclesiastici, auctoritate Apostolicae Deputatorum, qui rem mature discussurunt, consilio, ut de caetero perpetuis futuris temporibus unus ex Auditoribus Tribunalis Rotae praefati, quotiescumque eosdem quatuor Auditores renovari contigerit e Civibus dictae Civitatis Urbinatensis qui in illius Studii generalis Universitate ad Doctoratus lauream in utroque jure promoti, necnon Collegio etiam generali, ut vocant, Doctorum ipsius Civitatis adscripti fuerint, ac caeteroquin qualitatibus in Tribunalis praefati erectione, seu alias requisitis praediti reperiantur, ab illis, ad quos spectat, servatis alias servandis, aliqui, eu assumi debeat, auctoritate Apostolica tetenore praesentium statuimus, et ordinamus. Decernentes

easdem praesentes literas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quantum documque spectabit, in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari, sicque in praemissis pro quoscumque Iudices Ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores Judicari, et definiti debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praemissis, ac Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis nec non Civitatis Perusinae, et Tribunalis praefatorum, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roborata statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum, ac vice dumtaxat, specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris di 30 gennaio MDCCVI.

Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Franciscus Oliverius.

1706, febbraio 9.

*Comunicazione del primo Rettore alla Congregazione dello Studio in merito alla avvenuta aggregazione di un cittadino urbinato alla Rota di Perugia, nonché successiva gratuita aggregazione di un dottore al Collegio urbinato*¹

(Verb. C. S., 1686-1710, cc. 125v-126v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 125 v

Adì 9 Febraro 1706. /

Congregazione dello Studio adunata d'ordine dell'Illustrissimo Signor Primo Rettore, coll'intervento dell'Illustrissimo Signor Confaloniere ed infrascritti Signori videret: /

L'Illustrissimo Signor Dottor Federico Biancalana Confaloniere. /

Signor Agostino Croci Priore. /

L'Illustrissimo Signor Priore Giovan Antonio Sempronij Primo Rettore. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Archidiacono Costanzo Valubbi. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Fulvio Corboli. /

Signor Conte Giovan Francesco Palma. /

Essendosi implorato il Divino Aiuto et cet. Il suddetto Illustrissimo Signor Primo Rettore diede par/te alla Congregazione, come li Signori Decemviri di Perugia avevano / spedito a posta il di loro Trombetta a questo Pubblico d'Urbi-

¹ Cfr., *supra*, doc. LXIV, p. 205.

15 no, con lettera / d'avviso di avere aggregato in perpetuo nella Ruota di Perugia stessa / un soggetto Urbinate, addottrato in questa Università, e che / sia di questo Collegio de' Dottori, e partecipò, che la suprema Beneficenza di Nostro Signore ne aveva fatto il Breve confermatario tras/messo in copia autentica dagli stessi Signori Decemviri, il di cui Breve / e lettera appariscono copiate nel corente Libro delli Registri segnato con / lettera A a * c. 16 * 2 in segreteria di questo Illustrissimo Publico. Ed immediatamente / fu letta da me Segretario la suddetta lettera, e poscia lo stesso Breve, e sus/sequentemente un'altra lettera scritta a questo medesimo Publico da Monsignor // Alessandro Bonaventura nostro Zelantissimo Concittadino, sin dalli 3 febbraio / 1706, in cui specialmente dava parte d'una tale segnalatissima grazia, / et insinuava di ringraziare gli medesimi Signori Decemviri di Perugia, / e quel Monsignor Governatore per la parte, che ha avuta in facili/tare tale risoluzione, con renderne anche umilissimi ringraziamenti agli Eccellentissimi Signori Don Orazio, e Don Annibale Albani, come ben/gnissimi Promotori d'un sì specioso Beneficio appresso la Santità Sua, con / deputare anche soggetti, che sijno in publico Nome a baciare i Santissimi / Piedi di Sua Beatitudine, e che ciò tutto suggeriva al nostro Eminentissimo / Legato³, acciò esso pjoì con sua lettera meglio insinuasse, non solo al medesimo Publico, ma anche allo stesso Collegio de Dottori, di sodisfare alle / suddette parti di dovuta gratitudine, e somma stima, e venerazione confor/me già l'Eminentissima Signor /Lugotenente. Ed inoltre il medesimo Signor Primo Rettore partecipò, come / nel Consiglio di credenza tenutosi li *****⁴ fu riso/luto, e stimato bene di donare

² Si riproducono esattamente i segni ritrovati nel testo.

³ Sebastiano Tanari bolognese.

⁴ Si riproducono esattamente i segni ritrovati nel testo.

allo stesso Trombetta, che portò la / nuova d'un sì decoroso vantaggio per questa Patria la somma di tren/ta Piastre, alla quale aveva contribuito per la metà il suddetto Colle/gio de' Dottori et cet, e per fine propose, che avrebbe giudicato proprio, / e convenevole, che anche questa Illustrissima Congregazione, praticasse ogn'atto / d'umilissimo ringraziamento nella Forma stessa, che deve la Suddetta Comunità / e Collegio, che unitamente con li suddetti due Corpi soccombesse, e / contribuisse per la sua Rata al suddetto dono di 30 piastre, atteso il / vantaggio, che giustamente deve risultare all'Università di questo Illustrissimo / Studio nell'aggregarsi al Collegio i Dottori per fine di poter poi con/correre alla detta Rota et cet. /

Sopra che sentitosi con il solito ordine di ciascheduno il parere, fu con / sentimenti di vivo giubilo applaudita una sì speciosa Beneficenza / compartita a questa Patria, e fu risoluto di non formare veruna di / esse Lettere ringraziatorie, o altro e ne tampoco soccombere, e con/tribuire in una benché minima parte al suddetto dono, e atteso che / nelle Lettere delli Signori Decemviri di Perugia, dell'Eminentissimo Legato, Mon/Signor Bonaventura, et altre non si fà veruna menzione dell'Università, ma bensì solo del Publico, e Collegio suddetto, e tanto più che lo stesso / Trombetta, è stato spedito al Publico, a cui ha inteso la Città di Peru/gia compartire la suddetta segnalatissima Grazia, conforme si legge nella / sopraccennata lettera. /

Rappresentò inoltre Sua Signoria Illustrissima come il Signor Canonico Camillo Antaldi, era / stato aggregato a viva voce al Collegio de' Dottori, ogni qualvolta // vi concorresse anche questa Illustrissima Congregazione di condonarli gli ven/ticinque scudi, che dovrebbe conseguire, e che ciò si era di buon ani/mo indotto a fare lo stesso Collegio, stante che il detto Signor Antaldi abbi / quello molte volte favorito coll'essere per sua parte stato unita-

c. 126 v

5 mente / con altri nostri Nobili Concittadini, a baciare i Santissimi Piedi di Nostro / Signore Clemente X in congiuntura delle munificentissime grazie / allo stesso Collegio da Sua Santità compartite. E fattosi sopra tal proposta / serio discorso, e ben ponderate riflessioni, fu con sentimenti unfor/mi approvato la suddetta Aggregazione di esso Signor Canonico Antaldi al / Collegio de Dottori, gratis ubique, purché non passi in esempio, / e per maggior convallidanza fu posta la seguente risoluzione al / partito della pallottazione, quale seguita con il solito Ordine, / e ser. ser. fu ottenuta per tutti li voti nella bussola del si. /

(Omissis)

E rese le grazie fu licenziata la Congregazione.

Et Ego Lucas Antonius Amatori I.U.D. a secretis et fiat.

1707, gennaio 30.

Il cardinal Sebastiano Tanari Legato conferma i privilegi Università di Urbino e li estende ai coloni parzari dell'Università¹.

(BuU., Bs. 191, fasc. 5, cc. 28^v-32^v).

c. 28^v Conferma, et estensione de Privilegij dell'Università / dello Studio d'Urbino. /

Il Cardinal Tanari Legato /

5 Considerando Noi quanto sopra d'ogn'altra cosa possa / contribuire agl'avantaggi, e splendore della Città d'Urbino, ch'ivi sempre più fioriscino le scienze, e che / al conseguimento di esse s'instia di giorno in giorno / maggiormente la Gioventù a beneficio non solo degl'Abitatori della predetta Città, ma anche degli sudditi / tutti di questo Stato, al qual oggetto fu già in essa da / Sommi Pontefici eretta un Università di Studio / generale di tutte le scienze alla concessione di / diversi Privilegij, che in progresso di tempo furono / poi anche dichiarati, et ampliati da Signori Cardinali / Legati Nostri Antecessori, e specialmente dal Legato Cardinale / Astalli in tempo della sua Legazione. /

10 Quindi è, che volendo Noi, che li detti Privilegij, con l'es/tensione da Noi fatta rispetto a Coloni parzarj di detta / Università, abbino una piena, e totale osservanza, / Ordiniamo, che di nuovo siano pubblicati, acciò che non / possa mai allegarsene alcuna benchè minima igno/ranza, al quaefatto habbiamo ancora inserito nel / presente la dichiarazio-

¹ Cfr., *supra*, doc. XXXVI, p. 102.

c. 29 r
ne fatta de medesimi Privilegij dal / suddetto Legato Cardinale Astalli del seguente tenore, cioè. //

Essendo che dalla Felice Memoria di Papa Clemente X^o sia / stata per Breve speciale eretto nella Città d'Urbino / una Università di Studio generale di tutte le scienze, / e che alla medesima Università, et alli di Lei Rettori, / Maestri, Dottori, Lettori, Scolari, Officiali, e Ministri, / o Loro agl'altri Privilegij, e prerogative solite godersi / da simili Università, gl'abbia conceduto, e commu/nicato li Privilegij, et Indulti conceduti da Sommi / Pontefici suoi Predecessori, e specialmente dalla felice Memoria / di Clemente VIII all'Università, e Studio Generale / della Città di Ferrara, e come più amplamente apparisce / in detto Breve, dato in Roma appresso Santa Maria Maggiore / l'anno primo del Suo Pontificato, sotto il dì 6 Aprile / 1671² da Noi veduto, e ben considerato, in virtù del / quale essendo Noi supplicati dalli Rettori della detta / l'Essenzioni, Privilegij, et Indulti, che debbono godersi / dalla detta Università, come sopra, desiderando di / mostrare non meno verso l'Università sopradetta, / che verso la Città tutta d'Urbino, la nostra propensione in tutto ciò, che può accrescere il commodi / essa Città, e decoro publico, abbiamo stabilito di fare, / come facciamo le seguenti dichiarazioni: doppio aver / veduti, e ben considerati gl'Indulti, e Privilegij conceduti da Sommi Pontefici, e specialmente quello conceduto / dalla felice Memoria di Clemente VIII l'Anno XI del suo // Pontificato sotto il dì 25 Ottobre 1602 alla detta Università di / Ferrara, colla comunicazione della Privilegij, e Prerogative, / che gode lo Studio Generale della Città di Bologna. /³

Primo, che li Rettori dell'Università di detto Studio

² Cfr., *supra*, doc. XXVI, p. 70.

³ Cfr., *supra*, doc. I, p. 9.

5 della Città / d'Urbino privatamente da ogn'altro Giudice, possono, e debbano / conoscere tutte le cause civili di tutti li Scuola/ri, tanto Forastieri, quanto Cittadini, et Originarij della / Città d'Urbino, sino alla somma di scudi ventivinqued / di moneta ducale, e quanto alli Forastieri sino a qual/sivoglia somma, et anco le Cause Criminali, nelle / quali però per ragione commune, o municipale non entri / la pena (corporis afflictiva) e la detta cognizione dovrà / farsi sommarariamente, e con solo riconoscersi la Verità del fatto. /

10 Che li Rettori di detta Università possano portare di giorno, e / di notte con lume, e senza, ogni sorte d'arme offensive, / e difensive, eccettuati gli stili, e bocche di fuoco, che non / siano di misura, li quali bocche di fuoco di giusta / misura possono da essi portarsi per la Campagna di / qualsivoglia luogo di questo Stato, purché passando per li / luoghi murati le portino scariche di canna, o senza / povere nel focone, non ostante qualsivoglia Bando / pubblicato, o da publicarsi. /

15 Che li Rettori di detta Università possano concedere licenza / agli Scolari forastieri, ed anche del territorio d'Urbino, che / saranno descritti, et avvistati al Ruolo degli Scolari // eccettuati però gli Cittadini nativi d'Urbino, di poter / portare tanto di giorno, come di notte nella medesima

20 / Città d'Urbino, et in ogni altro luogo di questa Legazione, / la spada, pugnale, storta, pistolese di giorno, e di / notte, con lume, e senza, ed in ore l'archibugio lun/go da caccia in Campagna con ogni sorte di munizione, / coll'uso anche delle palle, purché nell'entrare, et / uscire della Città, e Luoghi murati lo portino, o scari/co di canna, o senza polvere nel focone, e non se ne / servano, e gli sia proibito ne luoghi riser/vati per le Caccia degli Eminentissimi Signori Legati pro tempore, ne' / in tempi proibiti di ammazzare Lepri, starne, co/turmuca a tenore de' Bandi, e questa medesima facoltà / possa ciascheduno Rettore concedere ad un suo servitore / purché sia in actual servizio, con dichiara-

15 zione, che le / licenze, come sopra da concedersi agli scolari s'inten/dino di quelli, che attualmente dimorano nella Città d'Urbino per istudiare, e siano matricolati con la sotto/scrizione del Primo Rettore, e Segretario di detta Università, / e che simili licenze non possono concedersi per più / d'un anno, ed a condizione di essere registrate nella / Cancelleria del Luogotenente d'Urbino, e si rendono inefficaci, e / di verun valore, doppio, che gli Scolari siano Addotto/rati, e Licenziati dall'Università. /

20 Che li medesimi Scolari forastieri siano essenti della Gabella // communitivamente detta «del passo» per le robbe, che venissero / portate a loro, o per loro servizio, e piacere come sopra, e gli Scolari / Cittadini siano liberi, ed essenti da ogni fatione, e peso / personale imposto, e da imporsi per l'avvenire. /

3 Che succedendo rissa tra Scolari, o pure fra Scolari, Cittadini, / ancorchè ne seguisse offesa, o ferita, purchè non sia / con pericolo di vita, o che non ne segua la morte, / facendosi da questi la pace in termine di sei giorni da / trattarsi, et stabilirsi da Rettori di detta Università / non possono essere inquisiti, processati, carcerati, o con/dannati d'alcun Giudice o Tribunale d'Urbino, senz'/espressa licenza dell'Eminentissimo Legato pro tempore, e se-
10 guen/do catture, prigionie, e fabbricazioni di processi nelli / casi eccettuati, debbano gli Scolari pagare solamente la / metà di quello, che ordinariamente si paga a tenore delle / tasse, tanto nelle cause civili, come criminali. /

15 Che gli Scolari non possono per debito civile essere giurati / sospetti di fuga, e carcerati, o pignorati senza ordine es/preso dell'Eminentissimo Legato pro tempore. /

20 Che gli Scolari possono convenire i loro debitori avanti il / Giudice competente in tutti i giorni, purchè non siano / feriti in honore di Dio, con dichiarazione, che le prero/gative, e Privilegij sopradetti appartengono, e debbano
c. 31 r anco // godersi da Rettori, Segretario, Economo, Bidello,

e Fattore, di campagna pro tempore, purchè siano in
attual ser/vizio, dichiarando in⁴, che per le Prerogative, e Privi/legij da Noi qui dichiarate, et espresse, non s'intenda / pregiudicato alla detta Università, e agli Scolari
5 d'essa / per ogn'altra esenzione, che gli possa competere, tanto / per la ragione comune, quanto in virtù di qualsivoglia / costituzione Apostolica, e specialmente della soprannomina/ta dalla Santa Memoria di Clemente X. /

10 Ordiniamo dunque al nostro Luogotenente d'Urbino, et / ad ogn'altro a chi s'appartiene l'osservanza delle / pre-senti nostre dichiarazioni sotto pena della nostra / disgrazia, e de nostri Successori pro tempore, volen/do, che questo affiso, e pubblicato ne' luoghi soliti abbia / forza, e vigore,
15 come se fosse a ciascuno personalmente / intimato riservando a Noi l'interpretazione, o di/chiarazione di quanto si contiene in questo, ed a Nostri / Successori pro tempore.

Dato in Urbino nel Palazzo / Apostolico dalla nostra
solita residenza questo dì 10 Ottobre 1694. /

Cardinale Astalli Legato.
Paolo Cilla Segretario.

20 Siegue la dichiarazione fatta da Sua Eminenza sotto li 21 Ottobre / 1694 con lettera / diretta al Luogotenente d'Urbino del / tenore seguente cioè: /

25 Luogotenente, sentendo, che si dubiti se nella mia dichiarazione fatta de / Privilegij, che deve godere cotesta Università dello Studio, / e suoi Ministri fossero compresi in tutti i Lettori, vi / dico, che essendo questi nell'Enun-ciativa // di detta dichiarazione, è stata mia intenzione di com/prenderveli, come ancora tutti gl'altri Ministri, giusta / la disposizione de Brevi sopra ciò spediti da Sommi / Pon-

⁴ Parola illeggibile nel ms.

tefici, e specialmente dalla Santa Memoria di Clemente / X.
Per quello però riguarda la dilazione dell'Armi, / intendo,
che li Rettori soli godano le Prerogative de' / Rettori, ma
gl'altri Ministri quelle solamente de / Scolari forastieri.
Farete detta mia dichiarazione / puntualmente osservare.
Urbino 21 Ottobre 1694. /

10 E volendo Noi venga alla notizia di tutti l'ordine, e
dichiarazione ancora, che con nostra lettera diretta / al
detto Luogotenente facessimo sotto li 2 Novembre / prossimo
passato l'habbia/mo fatta quì parimente inserire, come
siegue cioè: /

15 Luogotenente. In congiuntura di doversi fare di nuovo
stampare / li Privilegij, ed Essenzioni, che competano al-
l'Uni/versità dello Studio di questa Città, ci hanno li Ret-
tori / della medesima supplicato di qualch'estensione, e
par/ticolarmente per quello riguarda i Coloni parziarij del-
lo / stesso Studio; onde Noi per compiacere l'accennata /
20 istanza, vogliamo, che in avvenire li detti Coloni / godimo,
come li Ministri della sudetta Università, tutti li Privilegij,
e prerogative, anche per la delazione / dell'Armi, quale però
dovrà intendersi rispetto / ad essi Coloni solamente della
25 spada, storta, e Pistolese / di giusta misura di giorno, e di
notte, con lume, / e senza, et in campagna dell'Archibugio
lungo da / caccia, con l'uso delle migliarine, ed ogn'altra //
monizione da caccia in ogni luogo di questa nostra / Lega-
3 zione, eccetto né riservati da Signori Cardinali Legati / pro-
tempore, purchè nell'entrare, et uscire dalla Città, / e luoghi
murati, e loro Borghi lo portino senza polvere / nel focone,
benchè carrico di canna; parteciparete / dunque questa no-
stra determinazione alli predetti Rettori, / e procurarete
che venghi puntualmente osservata. /

Urbino, 2 Novembre 1706.

Sebastiano Antonio Cardinale Tanari Legato

V: Palma

Comandiamo dunque alli nostri Ufficiali et a qua-
10 lun/que altro s'aspetta una pronta, ed inviolabile osser/
vanza di tutti, e singoli privilegij, ed esenzioni sopra /
esprese sotto pena a nostro arbitrio, e de' nostri succes/
sori volendo, che il presente pubblicato, ed affisso ne' /
solliti luoghi habbi forza, e vigore, come se a cias/cheduno
fosse personalmente intimato.

15 Dato in / Pesaro dal Palazzo Apostolico della nostra
Residenza questo di 30 / di Gennaio 1707. /

Sebastiano A. Cardinale Tanari Legato

(in pede:) Monsignor Antonio Crocimonti Segretario.
20 (a tergo:) Conferma et estensione / de Privilegij dell'Uni-
ver/sità dello Studio.

c. 32 v

Rescritto di Clemente XI con cui si esentano taluni convittori del Collegio delle Scuole Pie dalle lezioni pubbliche, su espressa richiesta di detti convittori.

(BuU., Bs., 3, fasc., 1 cc. 2r-3v).

c. 2 r

Beatissimo Padre

Pietro Galli da Pesaro, Antonio Grilli Benedetti da Cagli / Giuseppe Onofrii da San Marino, Antonio Palazzi da / Fano Servi, e Sudditi umilissimi della Santità Vostra dopo il ba/cio de Santissimi Piedi riverentemente le rapresen/tano, che richiedendo la Bolla dell'erezione de' Studij pubblici di questa Città di Urbino, che li Studenti, / che vogliono ascendere alla Laurea Dottorale, debbano / riportar Fede di tutti i Lettori di avere assistito / alle Lezioni pubbliche di detto Studio, e non avendo / potuto gl'Oratori intervenire a dette Lezioni pubbliche, / perchè essendo Collegiali de Padri delle Scuole Pie nel / medesimo tempo hanno atteso il Collegio ad altre scien/ze, che si leggono nell'ore medesime delle Lezioni / pubbliche dello Studio, supplicano pertanto la somma / Clemenza della Santità Vostra, che si compiacca dispen/sare così gl'Oratori, talmente che le Lezioni private // con la Fede del proposto Lettore pubblico, li bastino per / poter ascendere al Dottorao nell'una, e l'altra Legge, / quante volte dalli Dottori del Collegio saranno negli / esami soliti ritrovati capaci del Grado. Che della grazia laudem Deus etc. //

c. 3 r (a tergo:) Alla Santità di Nostro Signore

Papa Clemente Undecimo.

(di altra mano:) die 4 Julii 1708. /

228

Sanctissimus annuit ut petitur ac/cedente tamen consensu Rec/torum Universitatis Studijs / Publicis Urbinatensis / item reliqui Episcopus ad Stavenus.

(bianca:)

c. 3 v (a tergo:) n. 20 / Rescritto Pontificio con cui / si esentano li Signori Convittori delle lezioni Pubbliche 1708 / n. 35¹.

¹ Agg. di altra mano: «N. 20 / Rescritto - lezioni Pubbliche 1708 / n. 35».

1708, luglio 20.

*Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'accoglimento delle richieste avanzate da alcuni convittori delle Scuole Pie, per essere dispensati dalle lezioni pubbliche per il conseguimento della laurea dottorale, e susseguente poter fare favorevole della Congregazione stessa, stante un rescritto pontificio di Clemente XI che accordava loro questa facoltà.*¹

(Verb. C. S., 1686-1710, cc. 165r-166v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adì 20 luglio 1708. /

Congregazione dello Studio etc. /

L'Illustrissimo Signor Girolamo Giunchi Gonfaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Guido Antonio Bonaventura primo Rettore. /

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

Signor Archidiacono Costanzo Valubbi. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Cavaliere Mauro Antaldi. /

Signor Fulvio Corboli. /

Signor Cavaliere Crescentino Staccoli. //

Implorato, L'Illustrissimo Signor primo Rettore presentò che li Signori Pietro Galli da / Pesaro, Antonio Grilli Benedetti da Cagli, Giuseppe Onofri da / San Marino, Antonio Palazzi da Fano, e Francesco Cappellani da / Fossombrone, con loro memoriale avevono umilmente esposto ai Santissimi / Piedi di Nostro Signore, che richiedendo

la Bolla dell'erezione de' / Studij pubblici di questa città d'Urbino, che li Studenti, che vo/gliono ascendere alla laurea dottorale debbano riportar Fede di / tutti i Lettori di aver assistito alle lezioni pubbliche di detto / Studio, e non avendo potuto gli medesimi Oratori intervenire / a dette lezioni pubbliche, perchè essendo Collegiali de Padri delle / Scuole Pie, nel medesimo tempo hanno atteso in Collegio ad altre / scienze, che si leggono nelle ore medesime delle lezioni publi/che dello Studio.

Perloche supplicavano la stessa Santità Sua / perchè si compiacesse dispensare con gl'oratori talmente, che / le lezioni private con la fede del proprio Rettore pubblico li / bastino per poter ascendere al Dottorato nell'una, e l'altra legge / quante volte dalli Dottori del Collegio saranno negli esami soliti / ritrovati capaci del grado. Alle quali precie, era poi Sua Beatitudine / benignamente condescesa col presente rescritto cioè: /

Die 4 Iulij 1708: Sanctissimus annuit, ut petitur accedente tamen / consensu Universitatis Studij Generalis Urbinate. /

I. Archiepiscopus Nazarenus. /²

Suggiungendo Sua Signoria Illustrissima, che le precie col medesimo Rescritto, gl'erano state pre/murosamente esibite per parte degli stessi Signori Collegiali, perchè venissero quelle partecipate a questa Illustrissima Congregazione, ad oggetto pres/tasse il medesimo consenso, per poter essi loro senza ritardo goderne / l'intento suddetto. /

Sentitisi pertanto la suddetta proposta, come altresì il tenore di dette precie, e / Rescritto lette da me Segretario, furono corsi ordinatamente i pareri, / con i quali senz'alcuna discrepanza, ed a viva voce fu con/desceso pre-

¹ Cfr., *supra*, doc. LXXI, p. 228.

² Cfr., *supra*, doc. LXXI, p. 228.

starsi ai sopracitati Signori Collegiali ogni opportuno, e /
necessario consenso, perchè con ogni profondissima vene-
razione, / e pari prontezza resti ubidita la Santa Mente
di Nostro Signore.

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Luca Antonio Amatori Segretario

LXXIII

1709, settembre 14.

*Deliberazione della Congregazione dello Studio circa il
conferimento della laurea in Legge a Federico Luperti ed al
Conte Rinaldini nonostante la loro mancata frequenza alle
lezioni pubbliche.*

(Verb. C. S., 1686-1710, cc. 171v-172r, attualmente presso l'Istituto di
Storia del Diritto).

c. 171 v

Adì, 14 settembre 1709. /

Congregazione dello Studio radunata d'ordine dell'Illu-
strissimo Signor primo / Rettore coll'intervento dell'Illu-
strissimo Signor Confaloniere, ed infrascritti Signori: /

L'Illustrissimo Signor Pietro Viviani Confaloniere. /

5 L'Illustrissimo Signor Priore Giovan Antonio Sempronij
primo Rettore. /

Signor Archidiacono Costanzo Valubbi. /

Signor Canonico Giovan Battista Viviani. /

Signor Fulvio Corboli. /

Signor Cavaliere Mauro Antaldi. /

10 Signor Cavaliere Crescentino Staccoli. /

Rettori

Implorato fiat. L'Illustrissimo Signor Primo Rettore,
propose, che il Signor Federi/co Luperti pronipote di Mon-
signor Vescovo di Cagli, ed il / Signor Conte Rinaldini da
Ancona¹, avevano umil/mente rappresentato alla Santità di
Nostro Signore, che essen/do nel Collegio de Padri delle
Scuole Pie d'Urbino, e volen/do addottorarsi nell'una e
l'altra legge, per non aver potu/to intervenire alle pubbliche
lettoni di Legge, stante la perma/nenza nel medesimo Col-

¹ Nel testo si legge «Fossombrone», poi cancellato con un deciso
tratto di penna.

legio, supplicavano sua Beatitudine di / commettere all'Emi-
nentissimo Signor Cardinale Paulucci Segretario di Stato /
che scrivesse una lettera a questo Monsignor Illustrissimo
Vice Legato, / nella quale sua Santità desse facoltà all'Illu-
strissima Università / dello Studio di questa Città di poter
dispensare dall'obbligo / di non essere intervenuto alle
pubbliche lezioni di / Legge, tralasciate per ritrovarsi li
medesimi in Collegio. /

25 Quali suppliche, la stessa Santità Sua erasi degnata di
esaudire / conformemente viene esposto con lettera del mede-
simo Signor Cardinale / Paulucci in data di Roma li 24
dell'antepassato / mese d'agosto², facendo noto al suddetto
Monsignor Vice Legato che / Nostro Signore fa' a mede-
simi Signori Collegiali la gratia nella / maniera, e colle
condizioni, colle quali l'aveva fatta ad / altri in casi simili,
soggiungendogli, che procurasse non // ne venisse loro ritar-
dato l'adempimento. /

30 Sentitasi da suddetti Signori Rettori la sudetta proposta,
come' al/tresi il tenore di esse Preci, e lettera di Segre-
taria di Stato, let/ta da me Segretario, e poscia seriamente
consideratasi anco una ri/soluzione avutasi da questa Illu-
strissima Congregazione sin dalli 20 Luglio / dell'anno pros-
simo passato 1708 nel corrente libro a c. 165 in tempo,
che / da più altri Signori Collegiali fu riportata una consi-
mile specio/sissima gratia. Pertanto da suddetti Signori
tutti, con sentimenti uni/formi, e con viva voce fu umiliato
alla Santità di Nostro Signore / ogni opportuno, e neces-
sario consenso, a suddetti Signori due Collegia/li per la
consecuzione della stessa loro laurea Dottorale fiat. / ine-
rendosi anco alla sopr'accennata Risoluzione³ fiat.
(Omissis)

E rese - fiat -

Luca Antonio Amatori Segretario.

² Non è stato possibile ritrovarla.

³ Cfr. *supra*, doc. LXXII, p. 230.

La Congregazione dello Studio chiede al Pontefice di voler concedere ai Lettori Domenicani lo stesso privilegio di grado goduto dai Domenicani lettori a Bologna e Padova per un quadriennio.

(Verb. C. S., 1686-1710, cc. 172v-173v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 172 r

Adì 23 dicembre 1709. /

Congregazione dello Studio adunata ser. ser. d'ordine dell'Illustrissimo Signor / primo Rettore, coll'intervento dell'Illustrissimo Signor Con/faloniere, et infrascritti Signori videlicet: /

5 L'Illustrissimo Signor Conte Carlo Emanuele Pacciotti Confaloniere. /

Signor Bartolomeo Amadori. /

Signor Fulvio Corboli primo Rettore. /

Signor Guido Antonio Bonaventura. /

Signor Canonico Viviani. /

10 Signor Cavaliere Crescentino Staccoli. /

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

Signor Cavaliere Mauro Antaldi. /

(Omissis)

Propose inoltre Sua Signoria Illustrissima, che le scolastiche fatiche, e gli vir/tuosi Essercizij di questi Religiosi Domenicani Lettori / di questa Publica Università, riconosci sconi viè più di / non inferior decoro della medesima, e profit/to di scolari, di quello, che deriva da gl'altri pubblici / Lettori Religiosi, e di S. Francesco, e di S. Girolamo. Questi / dopo il consueto esercizio d'un quadriennio sono rice/vuti dalla Religione o per Graduati, o' per Mae-

stri di // Provincia, scondo le loro costumanze, come pure ven/gono ammessi al Magistero di Provincia i Religiosi del me/desimo ordine di San Domenico, Lettori delle pubbliche Università / di Bologna, e di Padoa, esercitato, ch'essi hanno un con/simile quadriennio di Lettera. Qual premio, e decoro / vantaggio non possono godere gli stessi Domenicani Lettori / di questa medesima Università, senza una precedente be/nignissima, e speciale licenza di Nostro Signore, il di cui cle/mentissimo genio sempre intento a diffondere munificentissimi/me le grazie, e gli onori in premio di ciascheduno, chè in questa / sua Patria virtuosamente fat-tica, le dà, un umilissima fi/ducia a sperare, che col mezzo delle valevolissime, e speri/mentate intercessioni di Monsignor Bonaventura Elemosiniere, sia per de/gnarsi con suo specioso Breve dichiarare, che li predetti / Religiosi di San Domenico Lettori di questa Università d'Urbino, godino in quanto al Magistero di Provincia, lo stesso / Privilegio, e onore, che già godono i medesimi Domenicani / Lettori Publici, e in Bologna, e in Padoa.

Sentitasi per tanto da suddetti Signori la predetta proposta, fu di comunun / parere, a quella condesceso, risolvendosi, di aversi ricorso alla / somma umanità dello stesso Monsignore con tutto lo spirito sup/plicando favorire col solito della di lui infallibile prudent/za d'umiliare a i Santissimi piedi della Santità Sua le più / umili, e supplichevoli istanze della Congregazione, per riportare / della suprema sua Beneficenza una tanto segnalatissima gra/zia, per cui diverrebbe non meno maggiormente decorata l'Uni-// versità con essi Lettori, che avvantaggiata ne' Studij la Gioven/tu, poi che continuerebbero l'impiego d'esse lettere i soggetti / più riguardevoli, e qualificati della stessa Religione.

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Luca Antonio Amatori Segretario.

1716, settembre 9.

Lettera di Francesco Maria Vincenzi ai Rettori dello Studio in cui si offre come Lettore «dell'Instituta Criminale», e conseguente deliberazione della Congregazione dello Studio intesa ad istituire tale lettura affidandone l'incarico al Vincenzi.

(Verb. C. S., 1710- 1735, cc. 32r-34r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 32 r

Adì 9 settembre 1716. /

Congregazione dello Studio etc. /

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Pinzoni Confaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Conte Giuseppe Ubaldini Cattani primo Rettore. /

Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

Signor Giovan Maria Antonio Viti. /

Signor Archidiacono Giovan Battista Bonaventura. /

Signor Fulvio Corboli. /

Signor Girolamo Nicola Corboli. /

Signor Pietro Venezianelli. /

(Omissis)

c. 33 v

In oltre Signoria Illustrissima fece leggere a me Segretario un Memoriale del Signor Francesco Maria Vincenzi del seguente tenore videlicet:

Illustrissimi Signori. /

Francesco Maria Vincenzi d'Urbino servo umilissimo delle Signorie Vostre Illustrissime / sapendo quanto mai

c. 34 r
abbino desiderio di mantenere in/sieme, e di accrescere a questo loro insigne Università // i modi di approfittarsi in ogni genere di sapere, e vedendo / non esservi la lettura dell'Instituta Criminale¹ quale / per essere dall'altre celebri Università necessarissima / reputata, viene ancora nelle medesime insegnata, / stima, che verrà dal retto conocimiento delle Signorie Vostre / Illustrissime giudicato bene introdurla. Onde con tutto l'ossequio le supplica a degnarsi, ch'egli abbia l'onore / di poterle servire in tale impiego, sperando dalla / somma loro consueta generosità convenevole ricognizione e della gratia. Quam Deus. /

10 Uditesi le preci suddette da tutti li Signori coadunati, ed avutosi li pareri di / ciascuno fu parso bene l'introdurre la lettura suddetta dell'Instituta Criminale,² come cosa necessarissima, e di profitto / alla Gioventù, e consideratosi li meriti, dell'Oratore, fu risoluto di concedere alle sue giuste suppliche, ed / assegnarli scudi venti all'anno per sua provvisione, / e postosi al partito della pallottazione il sudetto Signor Dottor / Francesco Maria Vincenzi per la nuova lettura dell'Instituta Criminale colla detta provvisione di scudi / venti annui, fu ottenuto per tutti li voti favo/revoli in numero di 10. fiat.

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Francesco Lieri Segretario

¹ Nel margine sinistro della c. 33r si legge: «Memoriale del Signor Domenico Vincenzij / che adimanda la Lettura dell'Instituta Criminale». /

² Nel margine sinistro della c. 33r si legge: «Signor Domenico Vincenzi nuovo Lettore / della Instituta Criminale / con la provisione di scudi 20».

Risoluzione della Congregazione dello Studio con cui si chiede al Papa il privilegio, per i laureati in Medicina in questo Collegio, di non essere immatricolati in Roma.

(Verb. C. S., 1710-1735, cc. 42v-43v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adì 26 agosto 1719. /

c. 43 v
Congregazione dello Studio etc. /

L'Illustrissimo Signor Francesco Maria Fabretti Confaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Zerbino Aluigi primo Rettore. /

5 Signor Girolamo Nicola Corboli. /

Signor Pietro Venezianelli. /

Signor Priore Sempronij. /

Signor Conte Ubal dini. /

c. 43 r
(Omissis)

Per ultimo fu suggerito, che sarebbe bene di procurare / d'ottenere il Privilegio dalla Santità di Nostro Signore, che / tutti quelli si addotteranno in Medicina in questo Collegio // non sijnno soggetti ad essere Matricolati in Roma, e ciò per / vantaggio della Città', e dello stesso Collegio. Intesosi da Signori / Coadunati di comun contento fu risoluto, che Sua Signoria Illustrissima / ne scrivi a Monsignor Bonaventura Elemosiniere di Nostro Signore / pregandolo a nome di questa Università a voler procurare / d'ottenere il suddetto Privilegio.

E rese le grazie - fiat -

Francesco Lieri Segretario

¹ Nel margine sinistro della c. 43v si legge: «Di procurare d'ottenere dalla / Santità di Nostro Signore il Privilegio, che quelli / che si addotterino in Medicine non / siano soggetti alle Matricole / in Roma».

1720, luglio 12.

Bolla di Clemente XI contenente la proibizione di prelevare libri dalla pubblica biblioteca della città di Urbino, conservata nel convento di San Francesco, disposizioni in merito ai cosiddetti «libri all'indice».

(Bull. Clem. XI, pars prima, Romae 1720, N. CII, pp. 281-282).

Prohibito extraendi libros, et scripturas ex publica Bibliotheca nuper a Sanctitate Sua in Conventu Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium nuncupatorum Civitatis Urbinatensis instituta, cum licentia in ea retinendi, et osservandi quoscumque libros prohibitos.

Clemens Papa XI.

Ad futuram rei memoriam.

Cum Nos Civitatem nostram Urbinatensem, in qua nati, educati, et a primis aetatis nostrae annis instituti fuimus, quamque propterea singulari paternae charitatis affectu in Domino complectimur, amplioribus in dies beneficiis, et gratiis ornare cupientes, ac ad illa potissimum, quae majori ei utilitatem, et fructum afferre possunt, Pontificiae nostrae largitatis intuitu dirigentes, publicam Bibliothecam in Conventu Fratrum Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium nuncupatorum dictae Civitatis ad usum, et commoditatem eorundem Fratrum, ac Civium, et Incolarum quorumcumque ipsius Civitatis, nec non Studiosorum ad universitatem Studii generalis in eadem Civitate erectam confluentium instituerimus: non modica pecuniarum summa per Nos in id opus erogata, praesertim in constructionem fabricae ejusdem Bibliothecae: Eamque non modo scriniis, seu forulis nucuo ligno decenter elaboratis,

ac filo aereo reticulato munitis, verum etiam plurimis Codicibus ad omnes prope scientias, et artes tum liberales, tum mechanicas spectantibus, sive per Nos emptis, sive e domestica nostra Bibliotheca extractis, qui ultra nonnullos in antiqua dicti Conventus Bibliotheca extractis, qui ultra nonnullos in antiquo dicti Conventus Bibliotheca existentes, ac alios pluras, quos bona memoria Alexander Fidelis, dum viveret, Episcopus Aesinus ejusmodi nostrae in suam aequae, ac nostram Patriam beneficae voluntatis probe conscius, in suis supremis tabulis dispositioni nostrae hoc consilio reliquerat, in scriniis huiusmodi jam collocati, et congrue dispositi reperiantur, instrui fecerimus; illisque nuper etiam alios Codices praesertim ad artem medicam pertinentes, quos quondam Ioannes Maria Lancisius, dum vixit, Cubicularius, et Medicus noster secretus, propenso in eandem Patriam nostram animo, dictae Bibliothecae legaverat, addi Jusserimus, quinimo etiam in posterum eandem Bibliothecam aliis odicibus, seu Voluminibus, dum benedicente Domino vita suppetet, augere intendamus, ad hoc, ut exinde memorati Fratres, Cives, Incolae, et Studiosi, bonarum, ac praesertim Sacrarum literarum, laudabiliumque disciplinarum studiis commodius, ac impensius vacare, uberioresque in eis progressus facere valeant: Sicque ad sectanda vestigia tot Illustrium Virorum, qui in praedicta Civitate omni doctrinae genere ante hac eximie fluerunt, ac per multis in lucem editis operibus plurimum ei decus, ac ornamentum attulerunt, vehementius excitentur.

1. Nunc vero conservationi, manutentioni, et incremento dictae Bibliothecae, quantum cum Domino possimus, benigne consulere velimus; id circo Motu proprio, ac ex certa scientia, et matura deliberatione nostris, deque Apostolicae potestatis plenitudine, nec quisquam cujusvis gradus, status, ordinis, praeminentiae vel dignitatis existat, aut quocumque officio, auctoritate, vel superioritate fungan-

tur, libros, codices, quinterna, folia, chartas, scripturas, et volumina quaecumque, tam typis impressa, quam manu scripta, hactenus a Nobis, vel aliis, ut praefertur, donata, et assignata, seu in posterum per Nos; et alios quoslibet quodcumque donanda, et assignanda, ex ipsa Bibliotheca sub quovis quaesito colore, praetextu, capite, vel occasione extrahere, vel asportare, seu, ut extrahantur, vel asportentur, permittere, aut consentire audeat quovis modo, seu praesumat, sub excommunicationis latae sententiae a qua nonnisi a Nobis, ex pro tempore existente Romano Pontifice absolutiois beneficium, praeterquam in mortis articulo constitutus, impetrare, possit, et quoad Regulares, etiam privationis vocis activae, et passivae, eo ipso absque alia declaratione per Contrafacientes incurrendis poenis, auctoritate Apostolica tenore praesentium perpetuo prohibemus, et interdicimus.

2. Praeterea, ut in Bibliotheca praefata quorumvis etiam Haereticorum, et Haeresiarcharum, aliorumque reprobatorum Authorum cujuscumque Sectae, et classis, etiam primae, et ex quacumque causa, etiam ab falsis dogmatis suspensionem, a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ac etiam in quibusvis Conciliis generalibus, nec non etiam a Nobis, et Sede Apostolica quomodolibet prohibiti, et damnati, ac a Nobis, Successoribusque nostri Romanis Pontificibus, et dicta Sede in futurum forsan, prohibendi, et damnandi libri, manuscripta, et opera tam hactenus in lucem edita, quam in posterum edenda, seu scribenda quaecumque, etiamsi ex professo, et in capite de Religione, et Fide Catholica, seu contra Religionem, et Fidem easdem tractent, in ipsa Bibliotheca hactenus collocati, et collocata, ac in posterum quodcumque collocandi, et collocanda retineri, haberi, et osservari libere, licite, et impune, ac absque ullo conscientiae scrupolo, et quarumcumque Ecclesiasticarum sententiarum, et censurarum, vel aliarum poe-

narum, etiam irregularitatis; infamiae, aut inhabilitatis incursu possint, et valeant, ita tamen, ut libri, scripta, et opera praefata omnia, ac illa praesertim, quae de Religione, et Fide, vel contra Religionem, et Fidem Orthodoxam, seu tractabunt, in aliquo separato ejusdem Bibliothecae loco clausi, et clausa, ac secreto, et sine cujusdam scandalo, vel periculo sub clavi retineantur, nec a quoquam accipi possint, nisi de manibus Bibliothecarii, vel Custodum nunc, et pro tempore existentium, qui illas, seu illa legendos, seu legenda nemini praebere audeant quavis modo, seu praesument, nisi prius sibi constiterit, quod illos, seu ille petentes opportunam super eorum lectione a Sede praefata licentiam sibi concedi obtinuerint motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus, harum serie concedimus, et indulgemus.

3. Decernentes easdem praesentes literas firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quodcumque spectabit, in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab iis respective inviolabiliter observari; Sicque, et non aliter in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios, et Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam Generales Inquisitores, et de Latere Legatos, aliosve quoslibet quacumque praecminentia, et potestate fungentes, et functuros, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari.

4. Non obstantibus quibuslibet Apostolicis, ac in Univer-
sum quomodolibet faciendis. Quibus omnibus, et singulis, specialibus, vel generalibus Constitutionibus, et Ordinatio-

versalibus. Provincialibusque Conciliis editis, et edendis
nibus nec non prohibitionibus desuper factis, et in poste-
etiams pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque
totis tenoribus specialis, specifica, expresse, et individua,
ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales
idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio ha-
benda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda
foret, illorum omnium, et singularum tenoris praesentibus
pro plene, et sufficienter expressi, et inserti habentes,
illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum
effectum specialiter, et expresse, ac latissime derogamus,
caeterisque contrariis quibuscumque.

5. Volumus autem, ut praesentium literarum exem-
plum in valvis dictae Bibliothecae, aut alio conspicuo illius
loco, ubi ab omnibus cerni, et legi possit, affixum assidue
remaneat.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub
Annulo Piscatoris die XII Iulii MDCCXX. Pontificatus nostri
anno vigesimo.

Fabius Cardinal Oliverius

1721, maggio 9.

*Bolla di Innocenzo XIII con cui viene confermata la prece-
dente bolla di Clemente XI, contenente i privilegi dell'Uni-
versità e del Collegio dei Dottori di Urbino.*

(BuU, presso la Direzione della Biblioteca)¹.

Innocentius Episcopus.
Servus Servorum Dei.

Ad perpetuam rei memoriam.

Rationi congruit, ac convenit aequitati, ut ea, quae de
Romani Pontificis gratia, ac benignitate processerunt, licet
ejus superveniente obitu Literae Apostolicae desuper expe-
ditae / non fuerint, debitum consequantur effectum.

Cum itaque, sicut accepimus, felicis recordationis Cle-
mens Papa XI praedecessor Noster cupiens Civitati nostrae,
tunc suae, Urbini ubi natus, et educatus fuerat, quamque

¹ Originale in pergamena, di mm. 350 x 240 di venti fogli formati quaranta carte scritte sul recto e al verso, con scultura cancellata ad una sola colonna di 24 linee su rigatura a secco, con ornamenti a penna per tutta la carta 1v. e per il resto sempre nel margine superiore. Le carte sono legate tra loro da cordone serico con Bolla plumbea. La c. 1r reca tracce di scrittura ora illeggibile; la c. 40r contiene solo 4 righe di scrittura e firma. La c. 40v reca soltanto: «registrata in Segreteria Brevium». La pergamena quasi totalmente rovinata dall'umidità, è illeggibile nonostante i grossolani restauri operati nel 1949 dall'Istituto di Patologia del libro per cura del Ministero competente. Cfr., anche: Bullarium Romanum, tom. XI (Romae 1736) pp. 183-196; e LAZZARI A., *Appendice Diplomatica cit.*, pagg. 21-53; e CLEMENTIS XI Bullarium, Romae 1723, pp. 287-301; e BuU., FU., 3. F. II, 5-66; ed FC., vol. 27, page. 3-24 copia manoscritta e a stampe Urbino 1723.

nedum ortu suo, sed suis etiam eximiis virtutibus plurimum illustravit, praecipuum aliquod Pontificiae suae Charitatis, et beneficentiae argumentum tribuere, ac potissimum erga Universitatem Studij generalis ibidem Apostolica auctoritate dudum erectum, in qua olim doctorali laurea doctoratus; econn erga Collegium iuris utriusque Doctorum inibi pari auctoritate institutum, cui ille itidem, dum in minoribus esset gradibus, adscriptus fuerat, grati, memorisque animi sui propensionem palam ostendere, et declarare, nonnulla privilegia, et indulta a diversis Romanis Pontificibus Praecessoribus etiam nostris, tunc suis Universitati Studij generalis, et Collegio Doctorum praedictis olim concessa, ac insuper nonnulla edicta et Decreta in utriusque favorem a Ducibus, et pro tempore Legatis, et Vicelegatis, eiusdem Civitatis / Urbini edita, ut in posterum observarentur exactius, paulo antequam viam universae carnis ingrederetur, nempe mense Martio proxime praeterito, Apostolica auctoritate approbaverit, et confirmaverit, pluraque alia ad eorundem Universitatis, et Collegij decus, ac utilitatem disposuerit per suas Literas, quae tamen ob eius subsecutum obitum ab illo subsignari, et consueto Romanae Curiae more expediri minime potuerunt; tenoris sequentis videlicet.

Clemens Episcopus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Inter multiplices, atque gravissimas sollicitudines, quas pro communi universi Christiani Gregis vigilantiae nostrae divina dispositione commissi regimine, ac utilitate dies, noctesque suscipimus, illa potissimum nostrum vehementer pulsat, et angit, ut Populorum Sanctae Romanae Ecclesiae etiam in temporalibus subditorum commodis, et prospero, felicitate statui paterna charitate consumamus, ac ea praesertim, per quae literarum studia foventur, Juventus liberalibus disciplinis, et doctrinis / eruditur, Juris in primis utrisque prudentia sine qua Respublica rite guber-

nari nequiret, addiscitur, et recta causarum forensium cognoscendarum, justitiaeque administrandae ratio custoditur, omni adhibita oper, sedulitate, et cura promoveamus, Quo quidem paterni amoris sensu, si caeteras, omnes Pontificiae Ditionis Civitates merito respicimus, dignum profecto, iustumque est, ut Civitatem nostram Urbinatensem, ubi vitae limen attingimus, ac primis literarum rudimentis imbuti fuimus, quaeque omni tempore totius Urbinatensis Ducatus Princeps, et Caput extitit, et plurimos tulit non tam bonarum artium, et mathematicarum praesertim disciplinarum laude imo etiam militari gloria insignes, quam Ecclesiasticarum dignitatum splendore conspicuos Viros; apud quos ac summa in Romanos Pontifices, et Apostolicam Sedem observantia, et studium / semper enituit, propensiori quodam affectu, natura dictante, respiciamus, ac unice in Christo diligamus. Nec minus aequum arbitramur, et congruum, ut Universitatem quoque studii generalis illic Apostolica auctoritate erectam, in qua Nos olim lauream doctoralem accepimus, ac insuper Collegium Juris Utriusque celebres. illustriumque munerum ab ipsis recte gestorum merito commendati, cui Nos etiam adscriptos aliquando fuisse, non sine voluptate meminimus paterna dilectione completamur, grataeque nostrae, ac simul Pontificiae largitatis significationibus prosequamur.

Quocirca plurimum Romanorum Pontificum Praecessorum nostrorum, qui Patrias suas insignibus, maximisque beneficiis ornavunt, morem exemplumque secuti, inter ipsa Pontificatus nostri primordia considerantes praedictam Patriam nostram dilectissimam ingenti quadraginta millium aureorum aere alieno, cui infelix superiorum / temporum conditio, et publicae necessitates causam praebuerunt, ac fere opprimi, et ob publicorum proventuum tenuitatem nedum omni prorsus carere spe illud unquam dissolvendi, sed etiam oneri annuorum ejus fructuum ferendo longe

imparem esse; aequum proinde, munerique nostro consentaneum duximus rationem inire, qua gravissimo huic malo occurreretur, institutoque ex pecuniis a Nobis delectis summa fide, ac industria hactenus gesta fuit, eam jam pecuniarum summam conflavimus quae memorato aeri penitus extinguendo satis erit, huncque in usum quamprimum jussu nostro, benedicente Domino erogabitur.

Praeterea Metropolitanam ejusdem Civitatis Urbinae Ecclesiam, in qua sacris Baptismi acuis abluti, magnifico, atque praenobili Altari aeneis ornamentis, antiquis marmoribus, et lapidibus versicoloribus selectissimis excolto, sub quo / sacrum Corpus Sancti Crescentini Martyris, ipsius Civitatis Protectoris, reconditum est: sex ibidem praegrandibus candelabris cum Cruce, aliisque vasis argenteis elegantissime elaboratis; multa, et sumptuosa omnis generis suppellectile in usum sacri Ministerii: geminis atticis stragulis magni pretii, totidemque a celebrioribus aevi Pictoribus delineatis, atque confectis tabulis decorari nostra pariter, et quidem maxima impensa curavimus.

Exiguum insuper, nec praefatae Metropolitanae Ecclesiae dignitati parem Beneficiorum illi inservientium numerum auximus, congruaque dote instruximus: Canonicales proventus, antea admodum tenues, certa annua quingentorum aureorum super fructibus, et redditibus quibuscumque Monasterii Sanctae Mariae de Claravalle nullius, seu Senogalliensis Diocesis in perpetuum assignata pensione, amplificavimus: Sacrarium in usum Canoniorum a fundamentis ereximus, et congruis armariis pro sacrorum suppellectilium / decenti custodia exornavimus; Archiepiscopales aedes, angustas, et collabentes refecimus, ac ampliavimus, Collegium itidem, in quo Nobiles Adolescentes tum indigenae, tum etiam exteri, bonis artibus, honestisque moribus a doctis, piisque Magistris sedulo instituuntur, fere in medietullo Civitatis a fundamentis excitavimus.

Publicam quoque Bibliothecam in Conventu Fratrum

Ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium nuncupatorum ad usum, et commoditatem eorumdem Fratrum, ac Civium, et Incolarum quorumcumque ipsius Civitatis, nec non Studiosorum Universitatem studii generalis confluentium institutum, non modica pecuniarum summa in id opus erogata, praesertim in constructionem Fabricae ejusdem Bibliothecae, eamque non modo scriniis, seu forulis nucceo ligno decenter elaboratis, ac filo aereo reticulato munitis, verum etiam pluribus codicibus ad omnes prope scientias, et artes tum liberales, tum mechanicas spectantibus, sive per Nos emptis, sive e domestica / nostra Bibliotheca extractis, ut ultra nonnullos in antiqua dicti Conventus Bibliotheca existentes, ac alios plures, quos bonae memoriae Fidelis dum viveret, Episcopus Aesinus, ejusmodi nostrae in suam aequae, ac nostram Patriam beneficae voluntatis probe conscius, in suis supremis tabulis dispositioni nostrae hoc consilio reliquerat, in scriniis hujusmodi jam collocati, et congrue dispositi reperiuntur, instrui fecimus; illisque nuper alios etiam codices, praesertim ad artem medicam pertinentes, quos quoniam Johannes Maria Lancisius, dum vixit, Cubicularius, et Medicus noster propenso in eandem Patriam nostram animo dictae Bibliothecae legaverat, addi jussimus quin imo etiam in posterum eandem Bibliothecam aliis codicibus, seu voluminibus, dum benedicente Domino vita suppetet, augere intendimus, ut exinde memorati Fratres, Cives, Incolae, et studiosi bonarum, ac praesertim sacrarum literarum, laudabiliumque disciplinarum studiis commodius, ac impensius vacare, ubertioresque in eis progressus facere valeant.

Ad haec praefatae Patriae nostrae moenia pluribus in locis collapsa, aut collabentia instauravimus, ejus insuper Civibus Juris Utriusque Doctoribus certum, fixumque locum inter Auditoris Tribunalium, quae Rotae nuncupantur, Civitatum nostrarum Perusiae, et Maceratae in perpetuum assignavimus, ac / non ita pridem pium Montem frumen-

tarium cum dote septingentorum modiorum frumenti, qui quot annis mutuo pauperibus dari debeant, ad hoc, ut ejus modi subsidio propriis necessitatibus consulere possint, et agri praesertim culturam deserere certis pro recta illius administratione sancitis legibus eximius atque fundavimus, pluribusque aliis, nec vulgaribus beneficiis, tum eandem Patriam nostram, tum etiam peculiariae illius Civis haetenus prosecuti(sums), et extremum usque vitae nostrae spiritum, adjuvante Domino, prosequi non desinemus.

Nunc vero ad Universitatem Studii generalis, et ad Collegium Juris Utriusque Doctorum in eadem Urbinatensi Civitate dudum, ut praefertur, erecta Apostolicae nostrae considerationis intuitum convertentes, et gratum nostrum erga ipsa animam profiteri, testatumque / facere cupientes aequum in primis ducimus iis, quae a pluribus Romanis Pontificis Praedecessoribus Nostris ad illorum decus, ornamentum, ac utilitatem provide, atque sapienter constituta fuerunt, Apostolicae nostrae confirmationis robur adijcere aliaque desuper statuere, atque disponere quemadmodum in Domino conspicimus salubriter expedire.

Cum itaque, sicut accepimus; felicis recordationis Julius II Romanus Pontifex Praedecessor noster institutionem praefati Collegii a quodam Guido Ubaldo Urbini Duce factam pro cognitione causarum tam Ecclesiasticarum, quam prophanarum totius Urbinatensis ditionis in secunda, et tertia instantiis (causis mere Ecclesiasticis dumtaxat exceptis) benigne approbaverit, et confirmaverit, ac regulam in ejusmodi Causarum decisione servandam / praescripserit, pluraque alia in favorem ejusdem Collegii disposuerit per suas anno millesimo quingentesimo septimo XII Kalendis Martii sub plumbis expeditas literas, quarum tenor est, qui sequitur, videlicet:

Julius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Ad sacram Beati Petri Sedem Divina dispositione sublimati, singulis, quae pro personarum Nobis, et

Apostolicae Sedi devotarum pace, commodo, et tranquillitate profutura fore conspicimus, Apostolicae providentiae solitudinem libenter intendimus, et ad felicem eorum prosecutionem et confirmationem, cum a Nobis petitur, opem, et operam impendimus efficaces. Sane exhibita Nobis nuper pro parte dilectorum filiorum Nobiliss. Viri Guidobaldi Ducis Urbinatensis, et universorum Subditorum ejus petitio continebat, quod licet olim felicis recordationis Alexander Papa VI Praedecessor noster; cupiens indemnitati universorum subditorum Ducatus Urbinatensis consulere, ipsum Ducatum Urbinatensem, et Civitatem Senogallensem, illiusque districtum ab omni jurisdictione Rectoris Provinciae Marchiae Antonitanae segregaverit, et sep averit, ac certum Collegium Doctorum, Rotam nuncupatum, in Romandiola instituerit; ad quos omnes Causae appellationum in quibuscumque causis Ecclesiasticis, et prophanis devolverentur, / ordinaverit, et quod propter temporum conditiones hujusmodi Institutio effectum sortita non fuerit; Nihilominus idem Dux etiam cupiens indemnitatibus, et commoditatibus dictorum Subditorum suorum providere, in Civitate Urbinatensi unum Collegium Ecclesiasticum, et prophanum tractarentur, et definirentur, etiam ordinavit. Quare pro parte Ducis, et Subditorum hujusmodi, necnon etiam dilecti filii Nobiliss. Viri Francisci Mariae Urbis Praefecti Nobis fuit humiliter supplicatum, ut institutioni et ordinationi Collegii tredecim in legibus, et Decretis Doctorum hujusmodi Apostolicae confirmationis robur adijcere, aliaque in praemissis opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos, qui nostrorum, et Sanctae Romanae Ecclesiae Subditorum commoditatibus intendimus, et quantum levamus, necnon praefati Ducis propositum plurimum in Domino commendantes, institutionem, et ordinationem praedictas auctoritate Apostolica tenore praesentium confirmamus, et approbamus / ac quod in secunda, et tertia

instantia omnes Causae tam Ecclesiasticae, quam prophanae, et mixtae, ac Beneficiales (meris Ecclesiasticis dumtaxat exceptis) Ducatus in Domini temporali praefati nunc, et pro tempore existentis, tam ratione Ducatus praefati nunc, et pro tempore existentis, quam aliorum ejus dominiorum quorumcumque coram dicto Collegio tredecim Doctorum, eisdem modo, et forma, quibus coram Rectore Provinciae Marchiae huiusmodi tractantur, tractentur, et finiantur. Ita tamen, quod Causae praefatae possint expediri, nec terminari, nisi de voto, et consensu majoris partis Doctorum dicti Collegij, et alias sententiae latae non teneant, quae vota secreta, et sigillatim praestare debeant, quodque etiamsi contingeret aliquem, seu aliquos ex Doctoribus dicti Collegij exhde se absentare, quod per tunc praesentes factum, et terminatum fuerit, perinde valeat, ac si omnes interfuissent, dummodo absentes ultra dimidiam partem non existant; ac etiam quo causae appellationum quarumcumque per Subditos praelati / Ducis a quibuscumque sententiis pro tempore interpositarum ad ipsum Collegium interpositae sint, et esse censeantur, nisi forsitan a sententiis ipsius Collegij appellatum fuerit, quo casu tunc ad Sedem Apostolicam appellari valeat, eadem auctoritate statuimus, et ordinamus, ipsosque Subditos, necnon Ducatum, et Statum Urbinatensem ac etiam Statum et Civitatem Senogalicensem ab omni jurisdictione, et superioritate Rectoris dictae Provinciae Marchiae, necnon Bononiensi, et Perusina Megationibus prorsus eximimus, et segregamus, ac liberamus. Et insuper eidem Collegio, ut in Causis huiusmodi decidendis, et finiendis eisdem praerogativis, indultis, et ordinationibus utatur potiat, et gaudeat, quibus dictus Rector praefatae Provinciae utitur, et uti consuevit, praefata auctoritate concedimus; Statuta quoque, et ordinationes per dictum Collegium in causis decidendis, et terminandis edita, dummodo sint licita et honesta, et sacris Canonibus non obviantia, dicta auctoritate confirmamus, et probamus, ipsi-

que Collegio nova statuta, quatenus sint licita, et honesta / condendi eadem auctoritate licentiam elargimur, et facultatem, non obstantibus Apostolicis, necnon dictae Provinciae specialibus, et generalibus Constitutionibus, et ordinationibus, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus pro illorum sufficienti derogatione specialis, specifica, expressa, et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, seu de verbo ad verbum mentio, seu quaevis alia expressio habenda foret illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, quodque Collegium huiusmodi nondum ad numerum tredecim Doctorum devenitum est, caeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae confirmationis, approbationis, statuti, ordinationis, exemptionis, segregationis, liberationis, concessionis, elargitionis, et derogationis / infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit; indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum. Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Quingentesimo septimo, duodecimo Kalendis Martii Pontificatus Nostri Anno Quinto.

Ac subinde recolendae memoriae Pius Papa IV etiam Praedecessor noster, postquam Urbinatensem Ecclesiam in Metropolitanam exerat cum Archiepiscopali Dignitate, et omnimoda jurisdictione, ac superioritate, necnon illi Callicenses, Senogallicenses, Pisaurenses, Forosempronenses, Ferranense, Eugubineses, Civitates et Dioceses (quibus postmodum felicis recordationis Urbanus VIII etiam Praedecessor noster Urbaniensis, et Sancti Angeli in Vado Civitates, et Dioceses adiecit) cum earum, et Territoriis, ac Praesules pro tempore existentes pro suffraganeis Episcopis, necnon Capitula, Clerum, et Populum Civitatum, et Diocesium earumdem perpetuo concesserat, et assignaverat, cum

orta fuisset contentio inter bonae memoriae Felicem tunc Archiepiscopum Urbinatensem, et bonae pariter memoriae Julium Sancti Petri ad Vincula, dum viveret Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem de Urbino nuncupatum, cui regressus ad / dictam Ecclesiam Urbinatensem per ipsius Felicis Archiepiscopi decessum, ac in certis aliis tunc expressis eventibus auctoritate Apostolica concessus fuerat, ex una; necnon Collegium Doctorum ejusdem Civitatis ex altera partibus, super jurisdictione, seu administratione justitiae in omnes Praesules, Clerum et Populum Civitatum praedictarum, quam Felix Archiepiscopus et Julius Cardinalis memorati praetextu erectionis hujusmodi ad se spectare, Collegium vero vigore literarum Julii Praedecessoris sibi concessum fuisse, et quia in dicta rectione de Privilegiis, ac Indultis ipsi Collegio, ut praemittitur, concessis nulla mentio facta extiterat, nullatenus Archiepiscopo Urbinatensi, competere, nec illius jurisdictionem ad causas appellationum interponendarum a sententiis latis per ordinarios in Foro ecclesiastico, cum jurisdictione ipsa eidem Collegio prius concessa fuisset, se extendere posse asserebant, ac ad tollenda plurima scandala, quae ex eiusmodi contentione facile oriri poterunt, Julius Cardinalis et Felix Archiepiscopi scopus praefati, / necnon dictum Collegium medio, ac operadicti Guidobaldi tunc Ducis Urbini devenissent ad quamdam concordiam, seu transactionem, cuius vigore conventum, stabilitumque fuit quod Collegium, et illius Doctori cedent Archiepiscopo Urbinatensi pro tempore existenti incognoscendis, et decidendis primis appellationibus suorum Suffraganeorum venientibus a Foro Ecclesiastico, ut supra, et secundas appellationes, seu tertias illarum instantias sibi reservarent, quodque omnes, qui appellarent a sententiis praefati Archiepiscopi seu eius Vicarii inter illius Dioecanos videlicet in prima, vel inter Suffraganeos, ut cum Fisco suae Ecclesiae, vel aliorum Suffraganeorum in secunda instantia latis, ut supra intelligerentur appellasse

ad ipsum Collegium, Privilegiis, et Indultis Apostolicis tam Archiepiscopo, quam Collegio hujusmodi, ut praefertur, concessis quoad reliqua omnia salvis prorsus, ac illaesis; memoratus Pius Praedecessor hujusmodi concordiam, seu transactionem aplissime / approbaverit, et confirmaverit per suas anno millesimo quingentesimo sexagesimo tertio, XIII Kalendis Martii sub plumbo expeditas literas tenoris sequentis; videlicet:

Pius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Ex solita Apostolicae Sedis providentia ea quae pro bono pacis et concordiae inter personas quaslibet, ac praesertim Cardinalatus, et Pontificali Dignitate praeditas concordia terminata fuisse dicuntur, ne in recidivae contentionis scrupulum dilabantur, quaeque in iustitiae praesidentium favorem commoda, et decus per Praedecessores nostros Romanos Pontifices concessa fuisse dicuntur, ut maioris roboris firmitate obtineant, et perpetuo illibata persistant, libenter, cum a Nobis petitur, Apostolico minime roboramus ac desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire. Sane Nobis nuper pro parte Dilectorum Filiorum Collegii tredecim Doctorum nuncupati Urbinatensis, exhibita petitio continebat, ac Dilectus Filius Iulius Sancti Petri ad Vincula Diaconus Cardinalis de Urbino nuncupatus, ac venerabilis Frater Felix modernus Archiepiscopus Urbinatensis et Magister / Domus nec non Praelatus Domesticus noster exposuerunt, quod alias felix recordationis Julio Papae II Praedecessori nostro pro parte Guidobaldi tunc Urbini Ducis, ac universorum eius subditorum exposito quod licet antea piaae memoriae Alexander Papa VI etiam Praedecessor noster, tunc suus cupiens indemitati universorum Subditorum Ducatus Urbinatensis consulere ipsum Ducatum Urbinatensem ac Civitatem Senogallitensem, illiusque districtum ab omni iurisdictione Rectoris Provinciae Marchiae Anconitanae segregavisset, ac

certum Collegium Doctorum Rotam nuncupatum, in Romana diola instituisset, quodque omnes Causae Appellationum in quibuscumque causis Ecclesiasticis, et prophanis devolvebantur ad illud, ordinasset, et quod propter temporum conditionem institutio hujusmodi suum sortita effectum non fuisset; nihilominus idem Dux etiam cupiens indemnitatibus, et commoditatibus dictorum suorum Subditorum providere, in Civitate Urbini unum Collegium tredecim Doctorum instituerat / et quod coram eis omnes, et singulae causae ecclesiasticae, et prophanae tractarentur, ac definirentur, etiam ordinaverat, praefatus Iulius Praedecessor Ducis, ac Subditorum Hujusmodi, nec non etiam bonae memoriae Francisci Mariae tunc Almae Urbis Praefecti supplicationibus, inclinatum ac ordinationem hujusmodi auctoritate Apostolica per suas literas confirmavit, et approbavit, quodque in secunda, et tertia instantiis omnes Causae tam Ecclesiasticae, quam prophanae et mixtae, et Beneficiales (mere Ecclesiasticis dumtaxat exceptis) Ducatus, et Domini praefatorum tunc, et pro tempore existentis Ducis et Subditorum suorum hujusmodi, tunc pro tempore existentium tam ratione dicti Ducatus, quam aliorum ejusdem Dominiorum quorumcumque, coram dicto Collegio tredecim doctorum, ac eisdem modo, et forma quibus coram Rectore dictae Provinciae tractabantur, tractarentur et finirentur ita tamen, quod causae ipsae non possent expediri, nec terminari nisi de voto, et consensu majoris partis Doctorum Collegii, hujusmodi, alias sententiae latae non tenerent, quae vota sigillatim, et secreta praestari deberent, quodque, / etiamsi contingeret aliquem seu aliquos ex Doctoribus praefati Collegii ab eo se absentare id quod per tunc praesentes factum ac determinatum foret perinde valeret ac si omnes interfuissent dummodo absentes ultra dimidiam partem non existerent, ac etiam quod Causae appellationum per Subditos praefati Ducis a quibuscumque sententiis pro tempore interpositarum ad ipsum Collegium interpositae

essent, et censerentur nisi forsam a sententiis ipsius Collegii appellatum foret quo casu tunc ad Sedem Apostolicam appellari posset, dicta auctoritate statuit, et ordinavit ipsosque Subditos nemon Ducatum et Statum Urbinatensem ac dictam Civitatem etiam Statum Senogallensem omni jurisdictione et superioritate Rectoris dictae Provinciae Marchiae; necnon Bononiensibus et Perusinis Legationibus, prorsus exemit, et segregavit ac liberavit. Et insuper eidem Collegio quod in causis huiusmodi decidendis, et / finiendis eisdem prerogativis, Indultis, ac ordinationibus uteretur, potiretur et gauderet quibus praefatus Rector Provinciae hujusmodi utebatur, ac uti consueverat, praefata auctoritate concessit; statuta quoque et Ordinationes per dictum Collegium in causis hujusmodi decidendis et terminandis edita, eadem auctoritate approbavit et confirmavit; necnon ipsi Collegio nova statuta condendi licentiam et facultatem elargitus fuit, prout in ipsius Iulii Praedecessoris literis desuper confectis plenius dicitur contineri; Et deinde, sicut, eadem expositio Nobis facta subiungebat, postquam Nos dudum ex certis rationabilibus causis Ecclesiam Urbinatensem, cui etiam tunc praefatus Felix tunc Episcopus Urbinatensis praecerat, in Metropolitanam Ecclesiam cum Archiepiscopali dignitate ac omnimoda iurisdictione et superioritate per alias nostras literas perpetuo erexeramus, necnon illi Callienses, Senogallenses, Pisaurenses, Forosempronenses, Feretransenses et Eugubinenses. Civitates, et Dioeceses in Ducatu et Dominio praefatis consistentes cum illarum dicitricibus, Territoriis ac praesules pro tempore existentes pro Suffraganeis Episcopis, necnon Capitula, Clerum et Populum Civitatum et Diocesum earundem etiam perpetuo concesseramus et assignaveramus, ipsosque Praesules, Clerum et Populum quoad / omnia Metropolitana et Archiepiscopalia superioritate Urbinatensi, Jurisdictionem ac iura pro tempore esistenti Archiepiscopo Urbinatensi subjectos fore et tamquam membra Capiti obsequen-

tes, per eos de Archiepiscopalibus juribus responderunt vulleramus prout in eisdem literis nostris etiam latius continentur; Orta contentione et controversia inter Felicem Archiepiscopum et Collegium Urbinatensem necnon etiam Julium Cardinalem praefatos, cui regressus ad dictam Ecclesiam Urbinatensem per ipsius Felicis Archiepiscopi decessum ac forsan in cortos alios tunc expressos eventus, autoritate praedicta consensus extitit, super iurisdictione seu administratione iustitiae in omnes Praesules, Clerum et Populum Civitatum hujusmodi, quam Archiepiscopus, et Julius Cardinalis praetextu erectionis ad se spectare; Collegium vero vigore literarum Julii Praedecessoris hujusmodi sibi concessam fuisse: Et quia in dicta erectione de Privilegiis, et indultis ipsi Collegio, ut praemittitur, concessis nulla mentio facta extoterat, nullatenus / Archiepiscopo Urbinatensi praefato competere, nec iurisdictionem praefati Archiepiscopi ad causas appellationum interponendas per Suffraganeum illius a sententiis latis per Ordinarios in Foro Ecclesiastico, cum iurisdicchio ipsa eidem Collegio concessa prius extitisset, se extendere ostendi posse asserabant. Cumque ex hac contentione scandala plurima oriri posse dubitarent, Julius Cardinalis, et Felix Archiepiscopus praefati volentes, ut bonos decet praesules, fomenta dissentionum, et scandalorum, quae inter ipsos, et Collegium hujusmodi occasione Jurisdictionis praefatae de facili suscitari possent, propter concursum, et studium praeveniendi, in totum tollere, et extirpare tam eorum propriis, quam Successorum suorum Archiepiscoporum Urbinatensium nominibus infra-scriptam cum dicto Collegio interunt concordiam, et conventionem, et opera Dilecti Pili Viri Guidobaldi moderni Ducis Urbini videlicet: Quod Collegium, et illius Doctores cederent Archiepiscopo Urbinatensi pro tempore existentium in cognoscendis, et decidendis primis Appellationibus suorum Suffraganeorum venientibus a foro Ecclesiastico, ut supra, et secundas appellationes, seu tertias illarum instan-

tias sibi reservarent; quodque omnes, qui appellarent a sententiis praefati Archiepiscopi, seu ejus Vicardi inter / ejus Dioecesanos, videlicet in prima, vel inter Suffraganeos, aut cum Fisco suae Ecclesiae, vel aliorum Suffraganeorum in secunda instantiis latis, ut supra, intelligerentur appellationibus Apostolicis, tam Archiepiscopo, quam Collegio hujusmodi, ut praemittitur, concessis, et factis, quoad reliqua omnia salvis, et illaesis, ac in suo pieno robore permanentibus, necnon forsan alias Partes ipsae verbo, vel in scriptis convenerunt, pepigerunt, et concordarunt, ut conventio, et concordia, necnon pactio hujusmodi eorum successores praefatos adstringerent, et obligarent, illa omnia supra-scripta approbari, et confirmari vulerunt. Quare Julius Cardinalis, et Felix Archiepiscopus, ac Collegium, necnon Guidobaldus Dux Praefati Nobis humiliter supplicarunt, ut conventioni, et concordiae, ac sine illarum praejudicio, et laesione, statutis, ordinationibus, exemptioni, segregationi, liberationi, concessioni, confirmationi Praedecessoris hujusmodi pro illarum subsistentia firmiori robur Apostolicae firmitatis adjicere, aliaque praemissis opportuna providere de benignitate Apostolica dignaremur. / Nos igitur, qui singulorum, ac praesertim Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium, et Praelatorum Domesticorum Urbis, prout possumus, votis libenter annuimus, veriores dictae concordiae, et conventionis, necnon Statutorum, Ordinationum, exemptionis, segregationis, liberationis, concessionis, et confirmationis praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, hujusmodi supplicationibus inclinati, conventionem et concordiam praefatae, etiamsi in criptis non extent, sed verbis dumtaxat initae sint, ac sine aerum praejudicio, et laesione, statuta, ordinationes, exemptionem, segregationem, liberationem, concessionem, et confirmagionem, necnon literas Julii Praedecessoris hujusmodi, et prout illas concernunt, omnis, et sin-

gula in eisdem concordia, et literis Julli Praedecessoris contenta, ac exinde secuta quaecumque Apostolica quthoritate tenore praesentium approbamus, et confirmamus, necnon eis plenum robur firmitatis adijcimus, omnesque, et singulos Juris, facti defectus, si quis forsan intervenierint, in eisdem supplementis, necnon valida, et efficacia, fore, et esse, ac per eosdem praemissos, et alios, ad quos spectat, et spectabit in futurum, observari debere, / nec ab illis ullo unquam tempore reselire posse, sed modernum Archiepiscopum, et Successores suos, ac Collegium praefatos ad illorum totalem observationem teneri, et obligatos fore, necnon quibusvis juris, et facti opportunis remediis ad id cogi, et costringi posse. Et ita per quoscumque Judice et Commissarios quavis autoritate fungentes, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et autoritate, iudicari, et definiri debere, necnon ex tunc, si secus super iis a quoquam quavis autoritate scienter, vel ignoranter attentari contigerit, irritum, et inane decernimus, et declaramus; Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ac dictae Ecclesiae Urbinae iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, Indultis, ac Literis Apostolicis eisdem Archiepiscopo, et Collegio, ac quibusvis aliis quomodolibet, etiam motu simili concessis, approbatis, et innovatis; Quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, et formis specialis, / specifica, expressa, et individua mentio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae approbationis confirmationis, adjec-

tionis, suppletionis, decreti, declarationis, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire, Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Paoli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo tertio, tertiodecimo Kalendis Martii Pontificatus Nostri Anno Quinto.

Postmodum vero idem Pius Papa IV antedictum Collegium Doctorum apphioribus privilegiis, et gratis ornare volens, duos singulis annis in Poesi doctos laurea decorandi: necnon eos, quos praevio diligenti examine ido/neos ac sufficientes comperisset, ad Doctoratus in Jure tam Canonico, quam Civili, et Bachalaureatus, Licentiaturae, ac Magisterii in Medicina, vel alia licita facultate gradus promovendi; Notarios itidem publicos, seu Tabelliones, et Judices Ordinarios, praevio simili examine, idoneos repertos, creandi: Nothos etiam, spurios, incestuosos, manseres, et ex quocumque illicito coitu procreatos legitimandi, et ad praevia maeva natura e jura, perinde, ac si de legitimo matrimonio nati essent, restituendi: Nobiles insuper, seu etiam Milites, et Equites deauratos faciendi, et constituendi, amplam praefato Collegio licentiam, facultatem, et auctoritatem concesserit, ac indulserit suis anno millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, non Kalendis Martii in imili forma expeditis literis, quarum tenor est, qui sequitur, videlicet:

Pius Episcopus Servus Servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam. Sedes Apostolica gratiarum abundantissima mater, ac illarum solertissima dispensatrix, Doctorum honorum Collegiis amplas facultates interdum tribuere consuevit, ad hos ut ejus munera per multorum peritorum matu/ram deliberationem, et prindens judicium, nonnisi Personis benemeritis conferantur, ac distribuuntur. Hinc est, quod Nos, qui accepimus olim clarae memoriae Guibaldaldi Urbini Ducem commoditatibus, et indemnitatibus

universorum Subditorum suorum providere cupientem, in Civitate Urbini unum Collegium tredecim Doctorum forsannuncupatum, coram quobus omnes, et singulae totius Ducatus, ac Domini pro tempore existentis Urbinatensis Ducis et Subditorum praefatorum Causae Ecclesiasticae, et profanae, necnon etiam mixtae tractarentur, et diffinirentur, instituisse, illudque per felices recordationis Julium Papam II Praedecessorem nostrum, ac etiam per nos, et forsannalios Romanos Pontifices etiam Praedecessores Nostros approbatum, et confirmatum extitisse, ac illi nonnulla privilegia, concessiones, et indulta, quibus ipsi Doctores circa decisiones, et expeditiones Causarum uti deberent, auctoritate Apostolica concessa fuisse, idem Collegium; ejusque Doctores amplioribus favoribus, et gratiis prosequi, ac decorare volentes, motu proprio, non ad alicujus / Nobis pro eis desuper oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate Collegio, et Doctoribus hujusmodi nunc, et pro tempore existentibus ad instar nonnullorum aliorum Italiae Collegiorum, in perpetuum duos singulis annis in poesi doctos poetica laurea doctorandi, et insigniendi, necnon eos, quos in jure Canonico, et Civili, seu altero eorum studuisse, in eisque, seu eorum altero per diligentem examinationem scientia, et moribus idoneos, ac sufficientes esse invenerint, in utroque, seu altero juri hujusmodi, aut medicina, vel alia licita facultate studuisse, et similiter per diligentem examinationem duorum, vel trium per eos eligendorum Doctorum, seu Magistrorum, vel Licentiariorum facultatis, in qua studuerit, coram eis habendam ac fidelem Magistrorum, seu Doctorum eorumdem attestationem, medio iuramento eis faciendam peritos, ac scientia et moribus ad hoc idoneos, sufficientesque esse reprererint, de eorumdel Doctorum, seu Magistrorum, vel Licentiariorum consilio, et assensu, ac eorum votis juratis in artibus, aut / medicina, vel alia licita facultate hujusmodi ad Bachalareatus, Licentiaturnae, Doctoratus, et Magisterii gradus pro-

movendi, as in eis legendi, disputandi, et interpretandi, necnon alios actus ad personas in hujusmodi gradibus constitutas quomodolibet pertinentes faciendi auctoritatem concedendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi, necnon eos, quos ad hoc idoneos, et fideles, ac in literatura sufficientes esse repererint, in Notarios publicos, seu Tabelliones, et Iudices ordinarios, recepto prius ab eis, juxta formam praesentibus annotatam, solito iuramento, creandi, ac de Notariatus, et Tabellionatus, ac Judicatos officii hujusmodi per pennam, et calamare, ut moris est invenstendi; Necnon Nothos, bastardos, naturales spurios incestuosos, et manseres copulative vel disjunctive ex quocumque illicito coitu procreatos tam presente, quam absentes viventibus, seu etiam mortuis eorum Parentibus; itaut ad paternam, et alias successiones bonorum quorumcumque suorum Agnatorum, Cognatorum, et Atdtinentium, sine / praepjudicio tamen venientium ad intestato, admissi, et in illis succedere; Necnon ad honores, dignitates, status, gradus, et officia secularia publica et privata quaecumque recepi, et admitti, illaque gerere, et exercere libere, et licite possint, et valeant ac si de legitimo matrimonio procreati essent, servata tamen forma literarum nostrarum desuper editarum legitimandi ac ad primaeva, ac legitima naturae jura, et quodlibet actus legitimos restituendi, et reducendi; necnon Nobiles seu etiam Milites, vel etiam Equites deauratos, ut pro fide, justitia, et religione pugnent, hortando, faciendi, creandi, et constituendi, eisque insigaia, et arma similibus dari solita, dandi et concedendi, necnon ipsos nobilitatis equestribus insigniis decorandi, dicta auctoritate tenore praesentium licentiam, facultatem, et auctoritatem concedimus, et indulgemus, non obstantibus quibusvis Apostolicis, ac in provincialibus, et synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus, necnon legibus imperialibus, ac statutis, et consuetudinibus, etiam municipalibus civitatum, et locorum, in

quibus ipsi legitimandi fuerint, iuramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, illis praesertim, quibus caveri dicitur expresse. / Quod Naturales, et Bastardi legitimari non possint, nisi de consensu legitima, et naturalium, necnon quibusvis Cancellariae Apostolicae regulis per Nos, et Sedem eandem in contrarium hactenus editis, et in posterum edendis, ac privilegiis, indultis, et Litteris Apostolicis, etiam quibusvis Universitatibus, studiorum generalium Collegiis, et quibusvis aliis locis, etiam motu simili, et ex certa scientia ac de Apostolicae potestatis plenitudine, etiam de consilio ejusdem Romanae Ecclesiae Cardinalium concessis, et confirmatis, ac in posterum concedendis, et confirmandis; Quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus, et formis specialibus, specifica, expressa, et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac side verbo ad verbum inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus / caeterisque contrariis quibuscumque. Forma autem juramenti, quod Notarii, Tabelliones, et Judices per ipsum Collegium, et Doctores, ut praefertur, creandi hujusmodi praestabunt, talis est. Ego N. de N. Clericus N. ab hac hora in autea fidelis ero Beato Pietro et Sanctae Romanae Ecclesiae ac Domino meo Pio Papae IV, et Successoribus suis canonice instantibus, non ero in consilio, auxilio, consensu, vel facto, ut vitam perdant, aut membrum vel capiantur mala captione. Consilium, quod mihi per se, vel literas, aut Nuncium manifestabunt, ad eorum damnum scienter nemini pendam, si vero ad meam notitiam aliquid devenire contingat, quod in periculum Romani Pontificis aut Ecclesiae Romanae vereretur, seu grave damnum, illud pro posse impediam, et si hoc impedire

non possem procurabo bona fide id ad notitiam Domini Papae perferri; Papatum Romanum, et Regalia Sancti Petri, ac Jura ipsius Ecclesiae specialiter, si qua eadem Ecclesia in Civitate, vel terra, de qua sum oriundus, habeat, adjutor eis ero ad defendendum, et detinendum, seu recuperandum contra omnes homines; Tabellionatus officium fideliter exercebo, contractus in quibus exigitur consensu partium, fideliter faciam nil addendo, vel minuendo / sine voluntate partium, quod substantiam contractus immutet; si vero in conficiendo aliquod instrumentum unius solius Partis sit requirenda voluntas, hoc ipsum faciam, ut scilicet nil addam, vel minuum, quo immutet facti substantiam contra voluntatem ipsius; Instrumentum non conficiam de aliquo contractu; in quo sciam intervenire seu intercedere vim, vel fraudem; contractus in Protocollo redigam, et postquam in Protocollo redegero, malitiose non differam contra voluntatem illorum, vel illius, quorum seu cujus est contractus, super eo publicum conficere Instrumentum, salvo meo debito, et consueto salario. sic me Deus adjuvet, et haec Sancta Dei Evangelia. Nulli ergo omnino liceat hanc paginam nostrae concessionis, indulti, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac / Beatorum Petri Paoli Apostolorum ejus se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo quinquagesimo sexagesimo quarto, nono Kalendis Martii Pontificatus nostri Anno Quinto.

Deinde memoratus Urbanus VIII Praedecessor noster, ne dubitari contingeret, an ejusmodi Privilegia a Julio II, et Pio IV concessa praefato Collegio per obitum dicti Francisci Mariae ultimi Ducis Urbini, et devolutionem illius Ducatus ad Sedem Apostolicam adhuc durarent, vel expirassent, ipsi Collegio facultatem ac auctoritatem cognoscendi et judicandi causas appellationum tam ecclesiasticas

quam laycales omnium, et quorumcumque Iudicum Ducatus, et Legationis Urbinatensis (exceptis tamen Beneficialibus, ac iis quae iuxta dispositionem Concilii Tridentini, ovel alias de jure essent inappellabiles) in secundis seu tertiis instantiis, ac in omnibus illis in quibus daretur appellatio, postquam iudicatae fuissent a Iudicibus Ordinariis appellatium, ubi existerent, et nonnullis adjectis declarationibus et / dispositionibus tam circa electionem et numerum Doctorum votantium, et supranumerariorum ejusdem Collegii, quam circa modum ab ipsis in ejusmodi Causarum decisionem servandum concesserit, ac impertitius fuerit; praeterea expresse decreverit, ac disposuerit ut in praemissis causis appellatium tam ecclesiasticis quam laicalibus ad Collegium spectantibus appellari non possenti omissio medio, et appellari contingeret, nullus Judex se ingerere deberet, nisi in vim specialis commissionis Romanis Pontificis pro tempore existentis manu signatae; alias licitum esset eidem Collegio ad ulteriora procedere non obstante quacumque inhibitione, et absque alicujus poenae incursu, ipsumque Collegium reassumere, inhibere, et exequi posset, prout de jure, ac ubi Collegium / judicasset in casu, quo dari deberet appellatio, tunc ejus cognitio, seu commissio ad existentem pro tempore in eisdem partibus Apostolicae Sedis legatum pertineret; ac insuper eidem Collegio statuta super modo cognoscendi causaset pro felici ipsius gubernio necessaria, et opportuna condendi, et quoties sibi videretur, immutandi, ac innovandi, salva tamen super approbatione dicti Legati, sive ejus Vicelegati facultatem pariter concesserit, ac indulserit; necnon doctorandi, et alia privilegia eidem Collegio competentia, dummodo essent in usu, et non essent revocata, neque sub aliquibus revocationibus comprehensa, et sacris canonibus Concilii Tridentini decretis Constitutionibusque Apostolicis non adversarentur, approbaverit et confirmaverit per suas in forma brevis die octava Julii anno millesimo sexcentesimo trigesimo sexto expeditas lit-

teras tenoris sequentis, videlicet.

Urbanus Papa VIII. Ad perpetuam rei memoriam.

Cum sicut pro parte dilectorum Filiorum Communitatis, et hominum Civitatis nostrae Urbiantensis, necnon Collegialium Collegii Doctorum ejusdem Civitatis Nobis nuper expositum fuit, Collegium praefatum, in quo admittuntur omnes ii qui ex patre Cive nati ad Doctoratus gradum Urbini promoventur, praetextu literarum felicis recordationis Julii II super erectione dicti Collegii, et Pii IV Romanorum / Pontificum Praedecessorum nostrorum super confirmatione certae concordiae inter eosdem Doctores, et tunc existentem Archiepiscopum Urbinantensem super causarum cognitione in prima, secunda, et tertia instantiis initiae emanatae facultatem judicandi in causis appellatium tam in foro saeculari quam Ecclesiastico Status ac Ducatus Urbini, aliarumque Civitatum Terrarum et Locorum per obitum dicti Francisci Mariae ultimi Ducis Urbini ad Sedem Apostolicam devolutorum, et nostro incorporationis Decreto comprehensorum sibi competere praetendant, Non ejusdem Civitatis Communitatem, et homines, necnon Doctores praefatos ob praecipuum, quo illos complectimur paternae charitatis affectum specialibus favoribus, et gratiis prosequi volentes, et eorum singulares personas, a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, allisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existanti, ad effectum praesentium dumtaxat consequentem, harum serie absolventes, et absolutas fore consententes, supplicationibus / eorum nomine Nobis super hoc humiliter porrectis inclinati, ne dubitari contingat, an dicta privilegia Julii II, et Pii IV adhuc durent, vel expiraverint per mortem dicti ultimi Ducis tredecim ejusdem Collegii Doctoribus, ut infra eligendi et pro tempore existentibus facultatem de caestero judicandi in causis appellatium status praefati, aliarumque Civitatum, Terrarum et Locorum

supranarratorum, tam in foro Saeculari, quam Ecclesiastico auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus, impertimur; ita tamen, quod ex dicto Collegio Doctores tredecim Votantes, et quatuor, vel quinque Supranumerarii, si opus fuerit, eligantur qui eorundem Votantium, si abfuerint, vel si suspecti allegati fuerint, vices in iudicando supplere valeant, sed existente necessario Votantium numero, ut infra dicitur, a dando vel ferendo voto se abstinere debeant, nec iudicare possint. Porro tam Votantium, quam Supranumerariorum electio pro prima vice dilecto filio nostro Francisco Sancti Laurentii in Damaso Diacono Cardinali Barberino nuncupato Sanctae Romanae Ecclesiae Vicecellario, nostro / secundum carnem ex Patre germano nepoti, et in Statu, ac Ducatu Urbini et praefatis aliis Terris, et Locis huiusmodi nostro, ed Apostolicae Sedis delatere Legato reservata sit, et censeatur; de caetero autem deficiente aliquo ex supradictis, tres a praefato Collegio Doctores nominabuntur, quorum unus ad ipso Francisco Cardinali moderno, seu pro tempore existente Legato, vel ab hac Sede eligentur. Inter hos tredecim Doctores Votantes, quinque ad minus erunt Ecclesiastici non uxorati sed incendentés in habitu, et tonsura Clericalibus, ad quos solos dumtaxat causarum Ecclesiasticarum cognitio pertinebit, in quibus Laici se alias ingerere in valeant, nec possint, quam in dando eorum voto consultivo. In causis vero laicalibus ipsi votum dabunt et ferent promiscue cum Laicis, et eas prout iuris erint, terminabunt non tamen votis secretis, sicut in praefatis Julii II Praedecessoris nostri literis concessum fuit, sed votis apertis, et in iure fundatis, et sententia ad minus in / causis Ecclesiasticis a Iudice, seu Ponente subscribentur, non obstante stylo in contrario faciente. Habebit Collegium mediante distinctione praefata auctoritatem cognoscendi causas appellationum tam Ecclesiasticas, quam Laicales omnium, et quorumcumque Iudicium Legationis supradictae exceptis tamen beneficialibus,

et iis quae juxta dispositionem Sacri Concilii Tridentini, vel alias de jure sunt inappellabiles in secundis, seu tertiis instantiis, et in omnibus illis in quibus dabitur appellatio postquam iudicata fuerint a Iudicibus ordinariis appellationum, ubi dicti Iudices appellationum existunt, quibus nullum censeatur illatum praerjudicium; Verum in causis Ecclesiasticis pro earum definitione ad minus tres Iudices, et in Laicis ad minus quinque interveniant, ed in illorum defectu, ut praefertur, supplebunt Supranumerarii, et etiam in eorum defectu, poterunt subrogari alii Iudices ad alectionem, et de consensu partium, dummodo in causis Ecclesiasticis pro earum definitione semper sint Iudices Ecclesiastici. In causis appellationum spectantibus, ut / supra est, ad Collegium tam Ecclesiasticis, quam Laicalibus appellari non possit, omissio medio, et si appellari contigerit, in iis nullus Iudex se ingerere debeat nisi in vim commissionis expressae, manu nostra signatae; alias licitum sit eidem Collegio ad ulteriora procedere, non obstante quacumque inhibitione, et absque alicujus poenae incursu, ipsumque Collegium reassumere, inhibere, et exequi possit prout iuris erit. Ubi vero Collegium iudicaverit, in casu quo dari / debeat appellatio, ejus cognitio seu commissio ad dictum Legatum spectabit. Praeterea eidem Collegio statuta super modo cognoscendi causas, et pro felici ipsius gubernio necessaria, et opportuna condendi, illaque toties et quoties sibi videbitur, et placuerit, alterandi, immutandi, et innovandi, salva tamen semper approbatione dicti Legati, sive ejus Vicelegati, facultatem concedimus, et impertimur, necnon doctorandi, et alia privilegia eidem Collegio competentia, dummodo sint in usu, nec sint revocata, neque sub aliquibus revocationibus comprehensa sacrisque Canonibus, et Concilii Tridentini decretis, constitutionibus Apostolicis non adversentur, auctoritate, et tenore praesentium approbamus, et confirmamus illisque inviolabilis Apostolicae firmitatis robor adjicimus, Decernentes praesentes literas va-

lidas, firmas et efficaces esse, et fore, sousque plenarium, et integros effectus sortiri, et obtinero, dictoque Collegio in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque per quoscumque Judices ordinarios, et Delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici / auditores judicari, et debere, et irritum, et inane, si secus super iis a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus quibusvis Constitutionibus, ed Ordinationibus Apostolicis; privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis illorum tenores praesentibus quo sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die VIII, Julii MDCXXXVI Pontificatus Nostri Anno Decimotertio.

Postremo similis memoriae Clemens ipse etiam Praedecessor noster ec publico Studio pro lectionibus Sacrorum Canonum, et Legum Civilium, ac aliarum scientiarum / seu facultatum, et praesertim mathematicarum disciplinarum in praedicta Urbinatensi Civitate olim instituto, necnon ex praefato Doctorum Collegio, recenter Civium opera inter se unitis, et conjunctis, unam Universitatem Studii generalis, in qua Sacra Theologia, Jus Canonicum, et Leges Civiles, Philosophia, Mathematicae, aliaeque ingenuae disciplinae scienter et artes publice docerentur, et perlegerentur, et qui peracto studiorum curaiculo idonei reperti fuissent, ad Bachalaureatus, Magisterii, Doctoratus, aliosque gradus scholasticos, servata in omnibus Viennesibus, et Tridentini Conciliorum dispositione, promoveri libre, et licite possent, in omnibus, et per omnia prout in aliis Studiorum generalium Universitatibus per Sedem Apostolicam erectis fieri solet, Apostolica auctoritate perpetuo exerit, et insistuerit ac ipsi Universitati Studii generalis sic erectae et institutae

eisque Rectoribus Magistris, Doctoribus, Lectoribus, Scholariibus, Officialibus, et Ministris, aliisque personis quibuscumque pro tempore existentibus ut omnium et singulis privilegiis, indultis, libertatibus, immuni/tatibus, exemptionibus, facultatibus, praerogativis, honoribus, praeminentiis, et gratis, quae tam per sanctae memoriae Clementem VIII, quam alios quoscumque Romanos Pontifices Praedecessores nostros, tunc suos, Universitati Studii generalis Civitatis nostrae, tunc pariter suae ferrariensis, ejusque Rectori, Magistris, Doctoribus, Lectoribus, Scholariibus, Officialibus, et Ministris, aliisque personis respective, etiam per viam communicationis, et alias quomodolibet, et qualitercumque concessa, et attributa fuerunt, pari modo, absque ulla prorsus differentia uti, frui, et gaudere libre pariter et licite valerent, simili auctoritate perpetuo concesserit, ac indulserit, per suas in simili forma Brevis die / VI Aprilis anno 1671, datas literas tenoris sequentis, videlicet:

Clemens Papa X. Ad perpetuam rei memoriam. Aeternae Sapientiae Consilio Speculatorum domus Israel, quae est Sancta Dei Ecclesia, nullo licet meritum nostrorum suffragio, constituti excitandis, promovendisque bonarum literarum, et laudabilium disciplinarum studiis, quae Catholicae Fidei, divinique cultus propagationi, et incremento, ac justitiae administrationi, aliisque in publicum commodis, magno opere conducibilia sunt, et depulsa ignorantiae caligine mentes luce veritatis illustranti, peculiarem pastoralis munus nostri solectudinem propensa charitate adhibemus, sicu tomnibus maturae considerationis trutina perpensis ad Omnipotentis Dei gloriam, ac ad hujus Sanctae Sedis Dignitate, nostrorumque, et ejusdem Sedis etiam in temporalibus Subditorum decorem, commodum, et utilitatem salubriter / expedire in Domino arbitramur. Exponi siquidem Nobis nuper fecerunt dilecti Filii Communitas, et homines Civitatis nostrae Urbinatensis, quod cum Collegium Doctorum ejusdem Civitatis ex antiquae consuetudine publicam

in ea Institutionum Juris civilis lectionem haberet, ubique Philosophia et Sacra Theologia a fratribus ordinis Minorum Sancti Francisci Conventualium nuncupatur publice quoque perlegerentur in utilitatem Studiosorum, ut peractis Studiorum curriculum ad Doctoratus Lauream provehi valerent: Dilectus Filius noster Alderanus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Cybo nuncupatus tunc temporis in illis partibus Sedis Apostolicae Legatus probe cognitum; perspectumque habens, quantum eidem Civitati decoris, atque utilitatis accedere poterat, si instituti ibidem Studio hujusmodi, quo Parentes eorum liberos / Studiorum causa alibi substandandi onere, atque impensa liberabantur incrementum, atque norma traderentur, lecturas praefatas in aliquot mansiones remotas, nec ulli alii usui applicatas Palatii Pontificii dictae Civitatis insimul redegit, aliasque ordinaris Sacrorum Canonum, et Legum Civilium, ac aliarum scientiarum, seu facultatum, et praesertim mathematicarum disciplinarum, quae in eadem Civitate ante hac eximie flourerunt, lectiones, seu Cathedras instituit, ut ibidem tam indigenae, quas Exteri, tradita sibi a Domino talenta dōcendo exercere valerent, et Juventus ad ingenuas artes, atque scientias addicendas, atque excolendas ardentiori studio incitaretur, huicque Studio nonnullos paucos redditus sub Vexilliferi pro tempore existentis, et sex Nobilium praefatas Civitatis superintendencia assignavit, ac felicis recordationis Innocentius Papa Decimus Praedecessor nostrum, cognita grandi utilitate, quae inde resultabat in favorem ejusdem Studii / quaedam bona stabilia dourum Conventuum suppressorum Congregationis monachorum Caelestinorum, et Ordinis Fratrum Servorum Beatae Virginis, respective concessit; et subinde recolendae memoriae Alexander Papa Septimus etiam Praedecessor noster publici pariter commodi consideratione adductus, proventum annuum Spheristerii, qui prius ad existentem pro tempore in eisdem partibus Sedis praefatae Legatum spectabat, ei-

dem Studio applicavit. Cum autem, sicut eadem expositio sbjungebat, emolumenta quidem ex praemissis proventibus stipendiis, quae Lectoribus dictis Studii annuatim praestantur / sufficient; si vero Studium hujusmodi in Universitate Studii generalis cum privilegiis et indultis ad instar illorum, quae a piae memoriae Clementis Papa Octavo Praedecessore periter nostro Universitati Studii generalis Civitatis nostrae, tunc suae, Ferrariensi concessa fuerunt, erigeretur et institueretur, inde numerus Studiosorum tam provincialium, quae exterorum ibidem excreceret, et non solum dictae Civitatis Urbanensis, quae a mari remota commercio non admodum foret, sed victualibus abundat, et quieti, quam literarum studia desiderant colendae peropportuna existit, decori, et ornamento, sed etiam illius civium, et incolarum compendio utilitati, et levamento magnopere consuleretur. Cumque dicti Exponentes hujusmodi erectionis, et institutionis gratia procuraverint ut idem Studium, ac memoratum Doctorum Collegium, quod antehac a dicto Studio divisum fuit, et (ut / asseritur) vigore quarundam similis recordationis Pii Papae IV etiam Praedecessoris nostri literarum per similibus memoriae Urbanum Papam VIII Praedecessorem pariter nostrum confirmatarum facultate conferendilauream doctoralem in quibuscumque facultatibus, ac creandi Equites et legitimandi Spurios fruatur; necnon ex privilegio per piaem pariter memoriae Julium Papam II, et dictum Pium Praedecessorem concessio de causis appellationum in secunda, et tercia instantia tam civilibus, quam criminalibus, Ecclesiasticis et prophanis in illo Statu, et provincia cognoscit, firma, stabilique unione inter se conjungerentur; Nobis praeterea ipsi Exponentes humiliter supplicari fecerunt, ut sibi in praemissis opportune providere, et ut infra, indulgere de benignitate Apostolica dignaremur. Nos igitur ad constantis fidei, et sinceræ devotionis affectum, quem dicti Exponentes egra hos et Sedem praefatam gerere comprabantur, paternae dirigentes considerationis

intuitum, eorumque votis in praemissis, quantum cum Domino possumus, favorabiliter annuere cupientes, et eorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, / suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine quavis occasione, serie absolventes, et absolutas fore censentes, hujusmodi vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, intuitum, eorumque votis in paternae dirigentes considerationis intuitum, eorumque votis in praemissis, quantum applicationibus inclinatis de nonnullorum dilectorum filiorum Romanae Curiae Praelatorum super hoc cognitio a similibus recolendae memoriae Clemente Papa IX Praedecessore pariter nostro deputatorum consilio, in praefata Civitate Urbinatensi ex Collegio Doctorum, et Studio hujusmodi sicut praemittitur, inter se unitis, et conjunctis, unam Universitatem Studii generalis, in qua Sacra Theologia, Jus Canonicum, et Leges Civiles philosophia, mathematicae, aliaeque ingenuae disciplinae, scientiae, et artes publice doceantur, et praelegantur, et qui peracto studiorum curriculum habiles, et idonei reperti fuerint, ad Rachalaureatus, etiam formati, Magisterii et Doctoratus, aliosque / gradus scholasticos, servata tamen in omnibus forma, et dispositione Viennense, et Tridentini Conciliorum, quibus in aliquo derogare non intendimus, promoveri libere, et licite possint, et valeant in omnibus et per omnia, prout in aliis Studiorum generalium Universitatibus per Sedem Apostolicam praefatam erectis fieri solet, auctoritate Apostolica tenore praesentium, sine alicujus praejudicio, perpetuo erigimus, et institutum, ac ipsi Universitati Studii generalis sic erectae, et institutae ejusque Rectoribus Magistris, Doctoribus, Lectoribus Scholariibus, Officialibus et Ministris, aliisque Personis quibuscumque pro tempore existentibus, ut omnibus, et singulis privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus, exceptionibus, facultatibus, favoribus, hono-

ribus, praerogativis praemittentis, et gratis quibuscumque, quae tam per praefatum Clementem VIII, quam alios quoscumque Romanos / Pontifices Praedecessores nostros praefatae Universitati Studii generalis Ferrariensis, ejusque Rectori, Magistris, Doctoribus, Lectoribus, Scholariibus, Officialibus, et Magistris, aliisque personis respective etiam per viam communicationis, et alias quomodolibet, et quaecumque concessa, et attribuita fuerunt, pari modo, et absque ulla prorsus differentia uti, frui, et gaudere libere pariter et licite valeant sine ullo tamen praejudicio exactio-num Cameralium circa quas nihil innovatum sit, auctoritate, et tenore praefatis itidem perpetuo concedimus et indulgemus, decernentes easdem praesentes literas semper firmas, validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, nec sub quibusvis similibus, et dissimiliis erectionum, et gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aliisque contrariis dispositionibus, etiam per Nos et Successores nostros Romanos Pontifices, ac Sedes praefam quandocumque faciendis unquam comprehendendi, aut comprehensas censi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanaverint toties pristinum, et validissimum statum restitutas, et plenariae reintegratas, ac etiam sub posteriore data per eos ad quos pro tempore spectabit, eligenda de novo concessa intellegi, ac ab illis ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, et illis respectice in omnibus, et per omnia plenissime suffrvari; sicque, et non aliter in praemissis in quoscumque Judices Ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae praefatae Cardinales etiam de Latere Legatos, aliosque quoslibet quacumque praeminentia, et eorum / cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate judicari, et definiri debere; ac irritum, et inane, si secus super iis a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non

obstantibus Apostolicis et in universalibus, Provincialibusque, et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus, necnon, quatenus opus sit dictae Civitatis Urbinatensi, aliisque quibusvis etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et literis Apostolicis quibuscumque per sonis, et locis sub quibuscumque verborum teneribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausulis, irritantibusque, et / aliis decretis in genere, vel in specie in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque toties tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importentes, mentio seu quevis expressio habendas, aut aliqua alia exquisita forma ad observanda, foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata exprimerentur, et insererentur, praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissuros effectum ac vice dumtaxat specialiter, et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctum Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die VI Aprilis MDCLXXI Pontificatus Nostri Anno Primo.

Nos igitur attendentes firmiora esse / ea, quibus Sedis praedictae saepius intercedit auctoritas, ac Universitatem Studii generalis, et Collegium Doctorum praememorata specialibus favoribus, et gratis prosequi, et ornare volentes, motu proprio, non ad cujusquam Nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate, certa scientia, ac matura deliberatione nostris deque Apostolicae Potestatis plenitudine, praeinsertas Julii II, Pii IV, Urbani VIII, et

Clementis X Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum literas, omniaque, et singula in eis contenta tenore praesentium auctoritate Apostolica confirmamus, et approbamus, illisque inviolabilis ac irrefragabilis Apostolicae firmitatis robor, et munimen adjicimus; quinimo motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine simul omnia, et singula in eisdem literis contenta denuo statuimus, sancimus / et ordinamus, ac ab omnibus et quibuscumque etiam speciali, ac individua nota dignis, ad quos spectat, et spectabit in futurum, excte inconcusse ac inviolabiliter perpetuo observari volumus, decernimus, et mandamus.

Praeterea ad tollendas controversias pluries abortas, et in Romana Curia agitatas circa interpretationem praedictarum literarum Urbani VIII Praedecessoris, in quibus decernitur quod in causis appellationum tam Ecclesiasticis, quam Laicalibus, ad memoratum Collegium spectantibus appellari non possit, omisso medio, et si appellari contigerit, nullus Judex se ingerere debeat, nisi in vim specialis commissionis Romani Pontificis pro tempore existentis manu signatae; declaramus, et Apostolica auctoritate, quatenus opus sit, denuo sancimus, decernimus ac ordinamus, omnes, et quascumque causas appellationum interpositarum a sententiis, seu decretis latis a quibuscumque Judicibus tam Ecclesiasticis, quam Laicalibus omnium, et quarumcumque Civitatum, Terrarum, et locorum Ducatus, et Legationis / Urbinatensis (exceptis tamen beneficialibus, ac iis, quae juxta Tridentini Concilii dispositionem vel alias de jure sunt inappellabilis, ac iis insuper exceptis, quae prius in Curia Archiepiscopali Urbinatensi, vel ab aliis Judicibus ordinariis appellationum in loci, ubi existunt, ut praefertur, judicandae erunt) in secundis, seu tertiis instantiis omnino devolvende ad praedictum Collegium Doctorum, inhibentes, ac stricte interdicens, ne hoc omisso medio appellari possit ad pro tempore existentem Urbini Legatum seu Vicelegatum, nec etiam ad Auditoris Camerae nostrae Apostolicae, vel

quodcumque aliud quantumlibet privilegiatum, ac speciali mentione dignum Romanae Curiae Tribunal, aut Iudicem, et si appellari contigerit, nullus Iudex in ejusmodi causis se ingerere possit, nisi vigore specialis commissionis, quae nostra, vel Romani Pontificis pro tempore existentis manu signata fuerit; quod si absque hujusmodi commissione se ingerere praesumpserit, omnia ab eo gesta, et decreta, attentata, nulla, ac irrita sint eo ipso; quin etiam eidem Collegio, ut quocumque inhibitione non obstante, et absque alicujus poenae incursu, ad ulteriora in similibus / causis procedere, et ubi opus fuerit, inhibere, easque a quocumque Iudice, et Tribunali reassumere, cognoscere, et prout juris esse censuerit, sine debito terminare libere, ac licite possit, et valeat, simili auctoritate tenore praesentium perpetuo concedimus, ac indulgemus.

Ad haec aliam similiter controversiam non semel excitatam, an oppida, et loca, quae dum felicis pariter recordationis Sixtus V Praedecessor noster, Tribunal Audientiae Caesarum Provinciae Marchiae, Rotam nuncupatam, in Civitate nostra, tunc sua, Macerantensi per literas anno millesimo quinquagesimo octogesimo octavo Idibus Martii sub plumbo expeditas, instituit, ac erexit, Ducatui Urbini subjecta erant, sub earum literarum dispositione comprehenderentur, a medio tollere, ac penitus dirimere cupientes, et declarationibus alias, ac nuper, nempe diebus 23 Septembris, et 7 Octobris anno millesimo septingentesimo duodecimo per Dilectum Filium nostrum Petrum Marcellinum Titulo Sancti Joanni ante Portam Latinam Presbyterum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinale Corradinum nuncupatum, tunc Pro-Auditorem nostrum, factis / inhaerentes, Civitates, Oppida, et Loca omnia, quae Ducati Urbini tempore, quo praefatae Sixti Praedecessoris literae emanarunt, subjecta erant, sub eorumdem literarum dispositione non comprehendi, nec ullo modo comprehensa censi; ac ita a quibuscumque Iudicibus perpetuo iudicari, ac definiri

debere statuumus, decernimus, et declaramus.

Denum, cum sicut accepimus, tametsi pluribus Edictis, quorum primum a praefato Guidobaldo secundo Urbini Duce die 17 mensis Augusti anno 1565 alia vero recentiora a diversis ejusdem Civitatis pro tempore Legatis, et Vice Legatis promulgata fuerent, salubriter cautum, ae expresse vetitum fuerit, ne Subditi ejusdem Ducatus, et Legationis alibi, quam in memorato Urbinatensi Doctorum Collegio Lauream, et Gradum Doctoratus accipiant, et qui secus fecerint, ab omnibus, et quibuscumque publicis in ea Provincia muneribus, ac officiis excludantur, nec ibidem Doctoris professionem exercere, unquam possint; Nihilominus ejusdem Edictorum dispositione posthabita, quamplures Suditi ad publica munera, et Doctoratus exercituis / ibidem passim admittantur, licet Doctoratus insignia in praedicto Collegio minime susceperint; Nos proinde eorumque Edictorum executioni, ac ipsius Collegii decori, utilitati, et incremento, quantum cum Domino possumus, opportune consulere cupientes, quemadmodum illustre caeteris omnibus exemplum praebere curavimus, dum antea actis annis dous ex germano Fratre secundum carnem Nepotes nostros, nimirum Dilectum Filium nostrum Annibalem, modo Sanctae Mariae in Cosmedin Diaconum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem, et Camerarium Albanum nuncupatum, et Dilectum pariter Filium Magistrum Alexandrum Albanum in utraque Signatura nostra nunc Referendarium et Camerae nostrae Apostolicae Clericum, quamvis literarum studiis in hac Alma Urbe nostra operam navassent, non alibi / tamen, quam Urbini in praefato Collegio eos Doctoratus laurea insigniri volumus; ita nunc tenore praesentium Apostolica auctoritate decernimus, praecipimus, et mandamus, ut in posterum, atque perpetuis futuris temporibus Subditi praedictae Legationis, qui peracto studiorum curriculo Doctorali Laurea ornari voluerint, eam in memorato Collegio omnino recipere teneantur, et qui alibi ipsam rece-

70

perint, ad exercenda publice munera, et officia, atque etiam ad gerendum quarumvis causarum in quocumque foro patrocinium in omnibus ejusdem Legationis locis prorsus inhabiles, et incapaces sint, ac esse intelligantur, nec illos a quoquam ad id, praeterquam a Nobis et a Romano Pontifice pro tempore existenti abilitari, neque cum ipsis super hujusmodi defectu dispensari umquam posse motu, scientia, deliberatione, ac potestatis plenitudine similibus status, decernimus, / et declaramus.

Decernentes pariter easdem praesentes literas, et in eis contenta quaecumque etiam ex eo, quod interesse in praemis- sis habentes, seu habere quomodolibet pratendentes cujusvis status, gradus, ordinis, et dignitatis existant, illis non censentur, nec ad ea vocati, citati, et auditi causaque propter quas praesentes emanarint, sufficienter adductae, verificatae, et justificatae non fuerint, aut ex alia qualibet etiam quantumvis juridica et privilegiata causa, coloro, praetextu, et capite, etiam in corpore juri clauso, etiam enormis enormissimae, et totalis laesionis, nullo umquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae, vel interesse habentium consensus, alieve quolibet; etiam quantumvis magno et substantiali, et inexcogitabile defectu notari, impugnari, infrigi, invalidari, retractante defectu notari, impugnari, infrigi, invalidari, retractari, in controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, seu adversus illas speritionis horis, restitutionis in tegrum, aliudve quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam notu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concessio, vel emanato quaequam in iudicio, vel extra illud uti, seu se uvare ullo modo posso; sed ipsas praesentes literas semper / firmas validas et efficaces existere, ac fore suosque plenarios, et integros, effectus sortiri, et obtinere debere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quodcumque, et quomodocumque spectabit, in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab iis re-

spective iniolabiliter observari; sique, et non aliter in praemis- sis, per quoscumque Iudices ordinarios, et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, etiam de latere Legato, et Sedis Apostolicae Nuncios, aliosve quoslibet quacumque auctoritate, preeminentia, aut potestate fungentes, et functuros, sublata eis, et eorum quolibet quavis aliter iudicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate iudicari et definiri debet; ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. /

Non obstantibus quatenus opus sit, nostra, et Cancellarie Apostolicae regula de iure quesito non tollendo, et quibuslibet Apostolicis, ac in universalibus, Provincialibusque Conciliis editis, et edendis specialibus, vel generalibus Constitutionibus et ordinationibus, quibus omnibus et singulis quoad ea, quae praesentibus adversantur, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specifica, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expresso habenda, aut alique alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum specialiter et expresse, ac latissime derogamus, et derogatum esse volumus, cacterisque contrariis quibuscumque.

Caeterum volumus, quod earumdem praesentium literarum tramsumptis seu exemplis etiam impressis manu alicujus notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides tam in iudicio quam extra illud ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, / si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam

nostrarum confirmationis, approbationis, declarationis, mandati, ordinationis, voluntatis, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo septingentesimo vigesimo primo, decimoquarto Kalendis Aprilis Pontificatus Nostri Anno Vigesimo Primo.

Ne autem de approbatione, confirmatione, innovatione, Decretis, declarationibus novis concessionibus, statutis, mandatis, et voluntate / Clementis Praedecessoris circa praemissa ex eo, quod ipsius Clementis Praedecessoris ob subsequendum ejus obitum, ut praefertur, litterae Apostolicae praesentiae ab ipso subsignatae ac in forma solita expeditae non fuerint, valeat quomodolibet haesitari, et ii, quorum interest, aut interesse poterit, quomodolibet in futuram illorum frustrentur, effectu volumus, et Apostolica auctoritate decernimus, praecipimus et mandamus quod approbatio, confirmatio, innovatio, Decreta, declarationes, novae concessionis, statuta, mandatum, et voluntas ejusdem Clementis Praedecessoris, quoad omnia, et singula, quae in praefatis Litteris continentur integrum sortiantur effectum, / perinde ac si super illis ipsius Praedecessoris Litterae confectae, et sub plumbis juxta consuetum Romanae Curiae morem expeditae fuissent, quodque praesentes litterae ad probandum, ac plene justificandum approbationem, confirmationem, innovationem, decreta, declarationes, novas concessionis, statuta, mandatum, et voluntatem Clementis Praedecessoris hujusmodi ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius odminiculum requiratur.

Praeterea ne praesentiae Clementis Praedecessoris Litterae ullo unquam tempore a quoquam ex quovis capite impugnari, invalidari, aut in controversiam adduci, et vocari

possint, sed perpetuis futuris temporibus firmae validae, efficaces, ac illibatae persistant, eas Nos tenore praesentium specialiter, et expresse approbamus et confirmamus, illisque perpetuae, et inviolabiles Apostolicae firmitatis robor, et munimen adjicimus ac omnes, et singulos tam juris quam facti defectus, si quis forsan desuper intervenierit, supplementus, ac illas perpetuo volere, et observari debere volumus et ordinamus.

Insuper ad majorem, et abundantiore praemissorum cautelam, et executionem, ea omnia, et singula, quae in antedictis praesentis litteris ab eodem Clemente Praedecessore / in dommodum, favore, ac utilitatem Universitatis studii generalis, et Collegii Doctorum praedictorum approbata, confirmata, concessa, disposita, ac statuta fuerunt, concedimus, disponimus, ac statuimus, eaque omnia, et singula ab omnibus, ad quos spectat, vel spectabit in futurum, inconcussa, et inviolabiliter perpetuo observari ex certa nostra scientia, et matura deliberatione, ac de Apostolicae Potestatis plenitudine volumus, decernimus, praecipimus, et mandamus.

Quocirca universis, et singulis Archiepiscopi, Episcopi, Abbatibus, Canonicis, et aliis Personis in dignitate Ecclesiastica constitutis, necnon modernis, et pro tempore existentibus Urbini Legato, et Vice-Legato, seu ejusdem legationis Praesidi, et Camerae Apostolicae Auditori, ac eorundem Archiepiscoporum, et Episcoporum Vicariis, seu Officialibus in spiritualibus generibus per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipsi, vel duo, aut / unus eorum per se, vel alium seu alios praesentes Litteras, et in eis contentas quaecumque ubi et quando opus fuerit ac pro parte illorum aut alicujus eorum, quos ipsae litterae concernunt et concernent, fuerint requisiti solemniter publicantes, eisque, et eorum quilibet in praemissis efficacis defensionis praesidio existente, faciant auctoritate nostra omnes, et singulos, quos

eaddem Literae quomodolibet concernunt, et concernent, ut praefertur, illis, et in eis contentis quibuscumque pacifice frui, potiri, et gaudere: Non permittentes eorum aliquem desuper per Locorum ordinarios, seu alios quoscumque quomodolibet in debite molestari, perturbari, et inquietari, contradictores quoslibet, et rebelles per sententias, censuras, poenas Ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias illorum arbitrio imponendas et applicandas poenas, aliaque opportuna Juris remedia appellatione postposita, comoecendo, ac censuras, et poenas praedictas, legitimis super his habendis servatis processibus, etiam literatis vicibus aggravando, et reaggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Non obstantibus omnibus, et singulis quae praefatus Clemens Praedecessor in praedictis suis literis decrevit non obstaré, quae Nos pariter, ac iterum non obstaré / decernimus, et mandamus, quibus omnibus quoad ea quae praesentibus adversantur illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum harum serie specialiter, expresse, ac amplissime scientia, deliberatione, et potestatis plenitudine paribus derogamus, et derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem, ut earundem praesentium Literarum transumptis, seu exemplis, etiam impressis manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo Personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides tam in iudicio, quam extra illud ubique ad omnibus habeatur, quae eisdem praesentibus haberetur, si foret exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum approbationis, confirmationis, statuti, decreti, mandati, et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Paoli Apostolorum ejus se noverit / incursum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo vigesimo primo VII Idus Maii Pontificatus Nostri Anno Primo.

P. Card. Iud.

Fabius Cardinal Oliverius.

Visa de Curia. J. C. Archiepiscopus Amasenus.

C. Martinettus. /

Registrata in Secretaria Brevium.

1721, novembre 27.

*Bolla di Innocenzo XIII che riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinato iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino*¹.

(Bull. Clem. XI, pars prima, Romae 1720, N. CIV, pp. 285-287).

Innocentius Papa XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Aequum arbitramur, et congruum, ut ea, quae de Romani Pontificis gratia processerunt, licet eius superveniente obitu literae desuper consec...² minime fuerint, suum debitum sortiantur effectum. Alias siquidem felice recorde Clementis Papa XI. Praedecessor noster, quanta olim studiorum, et liberalium artium laude, et quibus insignium virorum ingenii, et gloria Civitas nostra, tunc sua Urbinatensis, Patria ejus dilectissima gloruerit, summa cum animi sui jucunditate recolens, ea recordatione, ac sinceræ fidei, et devotionis affectu, quem dilecti Filii Communitas, et homines dictæ Civitatis erga eundem Clementem Praedecessorem, et Sedem Apostolicam gerere eundem Clementem Praedecessorem, et Sedem Apostolicam gerere eundem Praedecessorem, merito indictus, fuit, ut quemadmodum Agricola ei solo, ejus ubertatem agnoscit, culturam, et semen impendit, ita idem Clemens Praecessor in eandem Civitatem Apostolicæ beneficentiæ suae munera, quibus liberalium artium hujusmodi, ac praesertim legum, quas non solum ornamenta Civitatum, sed etiam praesidia esse constat, studia

¹ Cfr., *supra*, doc. LXIV, p. 205.

² *Cost. nel Bullarium.*

faverentur, et reviviscerent, quam libentissime conferret.

1. Accepto igitur per eundem Clementem Praedecessorem, quod dudum recente memoria Sixtus Papa V. pariter Praedecessor noster, tunc suus, in Civitate nostra, tunc sua Maceratensis unum Tribunal Audientiae causarum Rotam nuncupatum, quod constare deberet quinque Juditoribus nuncupatis, ad causarum, et litium Provincialium Provinciae Marchiae expeditionem, perpetuo erexerit, et instituerit, quatuor vero ex quinque Auditoribus hujusmodi, dum illorum officia pro tempore existente deputandi sint, dictus Clemens Praedecessor in praedicta Civitate Urbinatense pristinum ingeniarum, et animorum ad literarum, et praesertim Legum studia vigorem, et alacritatem propositis honorem proemiis excitare, simulque, perpetuum aliquod Patriae suae erga eam benevolentiae momentum extare cupiens, et literarum dicti Sixti Praedecessoris super erectione dicti Tribunalis emanatarum tenorem, et datam etiam veriore, et alta quaecumque etiam specificam, et individuum mentem, et expressionem requirementia pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habens, motu proprio, non ad Communitatis, et hominum praescriptorum, aut ejusvis alterius sibi super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia, et matura deliberatione suis, deque Apostolicae potestatis plenitudine sub data videlicet die XVIII Augusti MDCCV Pontificatus sui anno quinto³, deinceps unum ex Officiis hujusmodi cum omnibus, et singulis illius facultatibus, auctoritatibus, honoribus, praerogativis, antelationibus, obventionibus, et emolumentis uni ex Civibus originariis Civitatis Urbinatensis, qui in illius studii generalis Universitate; ad doctoratus lauream in utroque Jure promoti, nec non Collegio etiam generali, ut vocant, Doctorum ipsius Civitatis adscripti fuissent, ac caeteroqui qualita-

³ Cfr., *supra*, doc. LXIV, p. 205.

tibus juxta formam dictarum Sixti Praedecessoris litterarum praedicti reperirentur, a dicto Collegio Generali pro tempore nominandis, perpetuo concessit, et assignavit, ita scilicet, ut idem Collegium tres Cives originarios Urbinatenses, sicut praemittitur, promotos, adscriptos, et qualificatos, quos non favore, gratua, precibus, aut quavis alia ambitione, seu corruptela, sed uniusqujusque merito mature considerato, magis idoneos, et aptiores in Domino judicasset, ad dictum Auditoratus officium, quod ad quinquennium concedi consuevit, ex tunc, et perpetuis futuris temporibus de quinquennium recurrente, seu alias quomodolibet, et quando-cumque contingente illius vocatione nominare, unus vero ex tribus sic nominatis per eundem Clementem Praedecessorem, et Romanum Pontificem pro tempore existentem ad officium huiusmodi assumi respective deberet, nec unquam idem officium a praedicto Clemente Praedecessore, ut praefertur, concessum, et assignatum aliis, quam Civibus originariis Urbinatensibus, sicut praemittitur, nominandis, concedi, aut assignari, vel de eo in aliorum, quam civium originariorum hujusmodi sic nominandorum favorem dispositioni ullatenus posset, aut deberi, Decernens quoscumque collationes, concessiones, assignationes, aut alias dispositiones de eodem Auditoratus officio in aliorum, quam Civium originariorum praedictorum favorem ut praefertur, quomodocumque, et qualitercumque pro tempore faciendas nullas, irritas, et inanes, nulliusque roboris, vel momenti fore, et esse, ac nulli prorsus suffragari, sed litteras desuper consciendas, et in eis contenta ac inde caeteroqui legitime secutura quaecumque, etiam ex eo, quod quilibet etiam specifica, et individua mentione digni in praemissis interesse habentes, seu habere quomodolibet praetendentes illis non consenserint, nec ad ea vocati, citati, et auditi, neque causae, propter quas eadem litterae emanassent, sufficienter addictae, verificatae, et justificatae fuissent, aut ex alia, etiam quantumvis legitima, juridica, et privilegiata causa,

colere; praetextu, et capite, etiam in corpore juris clauso, etiam enormis, enormissimae, et totalis laesionis nullo unquam tempore de subreptionis, vel abreptionis, aut nullitatis vitio, seu intuitionis suae, aut interesse habentium, consensus, aliove quolibet etiam quantumvis magno, ac substantiali, ac incogitate, et incogitabili, individuumque expressionem requirente defectu notari, impugnari, infringi, retractari, vel modificari, ad viam, seu terminos juris reduci, aut adversus illas apertionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris, facti, vel gratiae remedium intentari, vel impetrari, aut impetrato, seu etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus concessae, vel emanatae, quempiam in iudicio, vel extra illud iti, seu se juvare nullo modo posse, sed ipsas litteras consciendas semper firmas, validas, et efficaces existere, et fore, suoque plenarios, et integros effectus sortiiri, et obtinere, ac illis, ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectasset in omnibus, et per omnia plenissime suffragari, et ab illis respective inviolabiliter observari: Sicque, et non aliter in praemissis per quoscumque Iudices Ordinarios, et Delegates etiam causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales etiam de Latere Legatos, caeteroque quoslibet quacumque praeminentia, et potestate fungentes, et functuras, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter Judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate Iudicari, et definiri debere, ac irritum, et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contingeret attentati: Non obstantibus praedictis Sixti Praedecessoris literis, ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII. Praedecessoris nostri, tunc sui de una, et Concilii Generalis, Praedecessoris nostri, dummodo ultra tres dictas aliquis auctoritate earundem litterarum in iudicium non traheretur, alisque. Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis, nec non Civitatis Maceratis, et Tribunalis praedictorum, a quibusvis aliis etiam juramento, confirmatione Apostolica,

vel quavis firmitate alia roboratis, et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et literis Apostolicis eisdem Civitati, et Tribunali, et quibusvis aliis personis sub quibuscumque verborum tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatarum derogatoris, aliisque efficacioribus, et insolitis clausulis, ac irritantibus, et aliis decretis in genere, vel in specie, etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus etiam consistorialiter, et alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, confirmatis, ac pluries, et quantiscumque vicibus approbatis, et innovatis. Quibus omnibus, et ingulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omissis, et forma in illis tradite observata exprimerentur, et inferentur literis confidentis hujusmodi pro plene, et sufficienter expressis, ut infertis habens, illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum effectum ea vice dumtaxat specialiter, et expresse derogavit, ac plenissime, et amplissime derogatum esse volent, caeterisque contrariis quibuscumque.

2. Ne autem de concessione et assignatione perpetua Auditoratus Rotae Maceratensis uni ex Civibus originariis dictae Civitatis Urbinatensis a praedicto Clemente Praedecessore facta, ac decreto, derogatione, caeterisque praedictis pro eo quod super illis ipsius Clementis Praedecessoris literae confectae minime fuerint, valeat quomodolibet haesitari, ac Cives Originarii praedicti illarum frustrentur effectu, volumus, et Apostolica auctoritate decernimus, quod concessio, assignatio, decretum, derogatio, aliaque praedictae memoratae Clementis Praedecessoris a dicta die XVIII Augusti MDCCV⁴

sum sortiantur effectum, perinde ac si super illis ipsius Clementis Praedecessoris literae sub ejusdem dici data confectae fuissent, prout superius enarratur, quodque praesentes nostrae literae ad probandum plene concessionem, assignationem, decretum, derogationem, caeteraque praedicta ejusdem Clementis Praedecessoris ubique sufficientiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur et nihilominus, quatenus opus sit, omnia, et singula praemisse motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus iterum, et ex integro tenore praesentium concedimus.

3. Quocirca Venerabilibus Fratribus Nostris Ostiensis et Portuensis Episcopis, ac dilecto filio Causarum Curiae Camerae Apostolicae Generali Auditori per praesentes committimus, et mandamus, quatenus ipsi, vel suo, aut unus eorum per se, vel alium, seu alios praesentes literas, et in eis contenta quaecumque ubi, et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti Collegii Generalis fuerint requisiti solemniter publicantes, eique in praemissis efficacis defunzionis praesidio assistentes faciant auctoritate nostra illud eorumdem praesentium literarum commodo, et effectu pacifici frui, et gaudere non permittentes illud desuper a quoquam quomodolibet indebita molestari, contradictores quoslibet, et rebelles per sententias censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaqua opportuna juris, et facti remedia appellacione postposita compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus omnibus et singulis illis, quae dictus Clemens Praedecessor voluit non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 27 Novembris 1721. Pontificatus Nostris anno primo.

Franciscus Cardinalis Oliverius

⁴ Cfr., *supra*, doc. LXIV, p. 205.

1722, settembre 19.

Deliberazione della Congregazione dello Studio per cui, avendo i Padri Francescani impedito il libero accesso alla pubblica Biblioteca, si condiziona in futuro l'affidamento delle letture a detti Padri alla rimozione di ogni impedimento da essi frapposto.

(Verb. C. S. 1710-1735, c. 72v, attualmente primo l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 72 v

Adi 19 settembre 1722. /

Congregazione dello Studio videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Pinzoni Gontaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Pietro Venezianelli primo Rettore. /
 Signor Priore Giovan Antonio Sempronij. /

5 Signor Conte Giuseppe Uboldini. /

Signor Aurelio Corboli. /

Signor Canonico Giuseppe Fabretti. /

Signor Luigi Bonaventura. /

(Omissis)

Fu rappresentato in appresso, che li Padri di San Francesco non permettevano più / l'ingresso a studiosi nella libreria eretta dalla Santa Memoria / di Clemente XI per pubblico comodo, il che recava danno evidentis/simo a tutta la Città restando con ciò defraudata la memoria / della Santità suddetta; per tale cagione fu determinato che Signoria / Illustrissima palesasse al Padre Guardiano di San Francesco, e che procurasse / che il medesimo in avvenire

292

23 ordinasse in ore determinate l'ingresso / libero nelle suddetta libreria; indi da Signori Congregati fu d'unanime / sentimento risoluto, che in avvenire dandosi la Lettura a Padri di / San Francesco sempre s'ingiuugesse a medesimi l'obbligo d'assistere / alla Libreria per il pubblico ingresso ogni giorno in ore determinate / e così fu stabilito.
 (Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Carlo Lieri Segretario

293

1724, dicembre 30.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si accorda al Bidello dell'Università un terzo delle «puntature», conforme alle disposizioni dei Capitoli dello Studio, per quei Lettori che non avevano tenuto lezioni senza un giustificato motivo.

(Verb. C.S., 1710-1735, c. 84r-84v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 84 r

Adi, 30 dicembre 1724. /

Congregazione dello Studio videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Vincenzo Fabbretti Gonfaloniere. /
 L'Illustrissimo Signor Luigi Bonaventura primo Rettore. /
 Signor Canonico Giuseppe Fabbretti. /
 Signor Conte Giuseppe Ubaldini Catelani. /
 Signor Arciprete Stefano Maschi. /
 Signor Girolamo Nicola Corboli. /
 Signor Fulvio Corboli Aquilini. /
 Signor Pietro Venezianelli. /

10

(Omissis)

Giovanni Bellini Bidello supplicava, che a tenore de Capitoli, questa Illustrissima Congregazione / si compiacesse assegnarli il terzo delle puntature, che vengono fatte // alli Lettori per la mancata alle lezioni. Uditosi da Signori coadunati l'espreso / dal suddetto Bellini, e sopra di ciò fatto serio e maturo discorso in fine / di comun consenso fu risoluto, che li si accordi il terzo richiesto, ma / però di quelle che farà alli Lettori, i quali mancavano senza la debita / licenza della Congregazione,

3

o del primo Rettore pro tempore, e senza fede / del Medico, per quelli che a cagion di malattia non fossero potuti andare a / fare la lezione, e così fu stabilito, e che non possi pretendere altrimenti. /

E rese le grazie - fiat -

Carlo Lieri Segretario

1732, luglio 24.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa una contesa insorta fra i Lettori Domenicani di Dogmatica e Scolastica per la precedenza negli orari e nelle funzioni pubbliche.

(Verb. C. S. 1710-1735, c. 116v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 116v

Adi 24 luglio 1732. /

Congregazione dello Studio videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Girolamo Nicola Corboli Gonfaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Priore Giuseppe Fabbretti primo Rettore. /

Signor Arcidiacono Stefano Maschi. /

Signor Girolamo Giunchi. /

Signor Gian bernardino Peroli. /

Signor Pietro Venezianelli. /

(Omissis)

In oltre Signoria Illustrissima disse essere nata differenza fra li due Lettori Domenicani intorno alla prece/denza nelle dispute, e con memoriale ne supplicavano questa Illustrissima / Congregazione, sopra di che da Signori coadunati / fu detto, che se ne dovesse scrivere in Padova, et in Bologna per sentirne il parere come / si pratica in quelle Università, e chi abbi la precedenza la Dogmatica, o Scolastica, e / fra tanto fu risoluto pro interim debba averla la precedenza il Padre Maestro Fatelli, come / che è stato

296

prima ammesso a leggere in questa Università il medesimo dogmatico, che ritornate / poscia le risposte si darà la finale decisione sopra, tale emergenza. /

E rese le grazie - fiat -

Carlo Lieri Segretario

297

1746, marzo 10.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con la quale si domanda al Cardinale di San Clemente la regolamentazione della controversia circa la sistemazione delle Scuole Pie, della Rota e dello Studio nei locali della «fabbrica nuova del collegio».

(Verb. C. S., 1735-1767, cc. 52r- 54r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 25 r

Adi 10 Marzo 1746. /

Congregazione dello Studio videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Cavaliere Pietro Peroli Confaloniere. /
L'Illustrissimo Signor Girolamo Nicola Corboli primo Rettore. /

5 Signor Cavaliere Girolamo Staccoli. /

Signor Giuseppe Rangoni. /

Signor Marchese Francesco Antaldi. /

Signor Vincenzo Biancalana. /

Implorato fiat. Signoria Illustrissima il Signor primo Rettore rappresentò aver ricevuto un foglio per le mani di Sua Eccellenza, / il Signor Don Orazio trasmessoli dall'Eminentissimo S. Clemente, il quale concerne alcuni Capitoli di accomoda/mento essebiti dal Padre Rettore delle Scuole Pie d'Urbino a Sua Eminenza per il comodo della Ruota / Collegiale, e Scuole Pubbliche per li Signori Lettori da darsi nella fabbrica nuova del Collegio, e / da' me Segretario fu letto il detto foglio del tenore seguente. /

Progetto che ha fatto il Padre Rettore delle Scuole Pie

298

d'Urbino al Cardinale Camarlengo, e che egli crede, che / col consenso in scritto tanto del Rettore medesimo, che de' /
15 i Superiori Generali della Religione possa / accettarsi. /

Primo -. Cederanno tutte le scuole del pianterreno dalla /
c. 25 v parte del vicolo, che va' al Crocifisso con il salone // che è a' piedi delle medesime, dove dicono, che presentemente hanno il refettorio, e cucina. /

2 -. Ogni volta che si darà l'occasione di qualche dotto- /
rato pubblico, sgomberanno la sa/la grande di sopra, e la renderanno libera, affinché possa, e debba servire ogni /
volta che / occorrerà per simili pubbliche funzioni. /

3 -. Cederanno anche la camera per la Rota dietro alle /
botteghe; e perché l'accesso alla / medesima possa essere libero ai Signori del Collegio, toccherà a loro risolvere, se /
vogliano / farlo nel vicolo, nel caso perderebbero una scuola, /
o nella piazza, nel qual caso perderebbero una bottega. /

Al medesimo Cardinale pare, che questo progetto non /
possa recusarsi perché l'Università avrà com/modo suffi- /
cente decoroso, e separato, come anche i Signori dello Studio, e della Rota / e perché ciò non domanda spesa alcuna, /
10 ed il denaro che ha in mano il Padre Proposto / può erogarsi in accomodare quelle camere, che dovranno servire /
per supplemento al refetto/rio, che lasciano i Padri, ed a qualche altro comodo di cui si privano. /

Nella camera poi che lasciano, e dove facevano prima /
il refettorio, sarà peso del Signor Don Orazio / di fare collocare sei quadri grandi del pittore Ricciolini, che anno /
15 in deposito i Padri in/voltati ed incartati colle loro cornici dimesse, che farà accomodare. /

Il ritratto poi in grande di Clemente XI per la camera /
delle Congregazioni si manderà colla prima occasi/one del mulatiere, perché intanto lo ritrovi il Signor Angelo Baglioni. /

299

Tutto questo si dice, ma non si vuol concludere cos'alcuna senza che il detto Signor Don Orazio senta / preventivamente cotesti Cavalieri, de' quali si sente, che a qualche/uno dispiaccia il doversi / stabilire a pianterreno le / Scuole. Ma oltre che non è così, perchè è vero che si entra in / piano, ma le dette Scuole poi non sono realmente a pianterreno, bisogna, che si ricordino ancora, dove / le funzioni / presentemente in corte; ed è certo, che tutte le altre funzioni le faranno dove presentemente vanno a stabilirsi, con altra maggior decenza e nobiltà. /

Si sta attendendo risposta per concludere amichevolmente, e pacificamente, il negozio, quando non si / trovi ragionevole opposizione. Fiat. /

Letto il suddetto foglio disse Signoria Illustrissima d'aversi fatta la risposta, quando che piacci a questa Congregazione, / la quale fu data a me segretario a leggere, la quale è del seguente tenore. /

Primo. Il progetto che il Rettore delle Scuole Pie d'Urbino presentemente propone all'Eminentissimo e Reverendissimo / Cardinale S. Clemente, era stato di già dall'Eminentissimo Signore / Principe Albani si venne allo stabilimento delle Scuole pubbliche dell'Università, et alla destinazione del sito per la Rota collegiale, in sequela del concordato da quello pubblico, et Università istessa, / che somministrò in occasione di essa fabbrica a questo fine preciso molte somme di denaro, e // però pare, che per niun conto possa, e debba ora accettarsi, tanto più, che non è di / quella proprietà convenienza, e vantaggio, che apparisce, e lo stabilito dell'Eminenza sua dove/rebbe assolutamente seguirsi, tanto perchè fu determinato in sequale di sentimenti espres/samente comunicatele dal detto Eminentissimo S. Clemente suo zio, quanto perchè doppio il trattato / concluso, il detto primo Rettore e suoi Religiosi ha corrisposto con

evidentissima ingratitudine, / anzi con manifesta insolenza, et il cedere a seconda del loro desiderio, è un animarli / a sempre più mancare alle convenienze dovute all'Eccelesissima casa Albani unica Bene/fattrice, et alla Città tutta nonchè all'Università, e Collegio dei Dottori, anche per il sempre / avvenire. /

E rispondendo a capo per capo. /

Al numero primo dicesi, che cedere tutte le scuole dalla parte del vicolo, che va al Crocefisso / con il refettorio. /

Da questa parte non vi ha scuola onde l'espressione fatta conviene intenderla / per la cessione di due cucine e del sito separato per li lava mani avanti l'eccegnato / refettorio. /

Prima delle dette due cucine vi à il sito, ove si doveva fare l'ingresso per la Rota, / restando dall'altra mano la camera per Rota, che era il refettorio vecchio, / quale li Padri anno avuto il coraggio di tramezzare con un muro piano pendenti questi / discorsi, per accrescere sito, e modo di una retrosagrestia, e questo è tutto il sito, che / è in questo piano, che ora dicono di cedere, e nella forma, che lo propongono, è del / tutto improprio et incommodo, mentre pare, che di più pretendino, che queste cucine / da ridursi a scuole non debbano avere ingrasso ciascuna di loro nel cortile pubblico, ma / dall'ingresso della Rota si debba arrivare insuso alle scuole situate una dentro l'altra. E pure con Sua Eminenza il Signor Don / Orazio erasi progettato, che le cucine, et altro dito per le tre scuole pubbliche, in / luogo delle tre camere del salone ciascuna avesse l'ingresso nella loggia del / cortile in faccia all'altre scuole inferiori di detti Padri. /

Questo progetto è unicamente rinnovato per impegno di questi Padri, mentre per altro li rende mol/tissimo incomodo, et è da notarsi di più, che nella fabbrica vi è un sol pozzo / che c'era in mezzo al cortile vecchio, et ora resta in una di dette cucine, che vogliono / cedere, e che pro-

pongono per una delle Scuole, né è sì facile almeno senza notabili/lissime spese il deviare, e servirsi in altro sito della stessa vena, et acqua. /

35 Ma di più non si vede ove dall'altra parte, e così in faccia all'ingresso vogliono fare / il nuovo refettorio, e cuccine, e facilmente penseranno di prevalersi delle Scuole / di Teologia e Filosofia, e ridurle a cucchine, et il sito di due camere contigue non / terminate farsi ridurlo a refettorio. E qui si motiva che la spesa sarà grossissima, / et occorrerà rovinare mezza fabbrica da quella parte, per fare li camini delle Cuccine, / che come si è detto resterebbero in faccia all'ingresso, e vengano a perdere il sito delle due Scuole / di Teologia, e Filosofia, quali dovranno poi fare al piano di sopra, ove ritornerebbe il // discorso loro della unione de' Scolari colli Collegiali tanto declamata rispetto alle Scuole / dell'Università, nelle quali alla fine si fanno le lezioni 40 volte l'anno al più solamente. /

40 Ma ciò, che più necessariamente si rileva, perchè riguarda l'interesse proprio dell'Università, / si è, che accettando l'Università questa fabbrica inferiore di detta fabbrica, si vorrà, che / la medesima sia soggetta al mantenimento della strada, e di quella parte appunto di fabbrica, che è nel sito, ove più in lunghezza di tempo può patire, e che anzi patirà ancora in / occasione del terremoto, quando al contrario pochissimo aggravio poteva risentire la detta Uni/versità con il solo mantenimento del salone, e tre camere unite, benché anche il detto salone / abbia patito molto per incuria di detti Padri, vedendosi ad evidenza che sopra ha piovuto, et attualmente ancora vi piove, il che succede anzi in tutto il 4° verso 10 San Filippo, nonostante / che li Padri abbiano sempre esatti li noli delle botteghe, non si sa per qual titolo, ma se fus/se per proseguitamento, e mantenimento della fabbrica, avrebbero dovuto tanto più o continuarla, o / diligentissimamente mantenerla il che si vede, che non anno fatto. /

Al 2° della cessione del salone per li dottorati pubblici si

15 risponde / che il restringere si fattamente / a commodo dell'Università l'uso del salone è una apparenza semplice di cose, et un eviden/te collusione mentre passaranno X e XX anni talvolta senza che mai si faccia un dotto/rato pubblico, e qui parimente mancati nel progetto alla proposizione fatta al suddetto Prin/cipe Albani, al quale il Padre Rettore richiedendo per grazia l'uso del salone in comune espressa/mente propose, che per tutti li Dottorati o pubblici, o privati come sogliono farsi comunemente / potesse l'Università, e Collegio de' Dottori prevalersene, il che pare tanto necessario, quan/tochè altrimenti a questo ultimo loro detto con- verrebbe farsi li Dottorati privati in una della Scuole, il che sarebbe improrijssimo. /

20 Al 3° circa la cessione della camera, che resta dietro le botteghe per la Rota, si è accennato di sopra / l'animosità avuta dal primo Rettore, che sapeva molto bene essere sito destinato per la Rota / e pure l'ha tramezzato con un muro pieno, per accrescer commodo alla sagrestia, e circa l'accesso / alla medesima, o dalla parte di San Filippo, o dalla loggia esteriore con far un portone nel sito / di una bottega resta sempre lo stesso riflesso intorno alle Scuole, se mai queste non avessero / altro ingresso, e che tutte queste camere sarebbero una dentro all'altra, e però si supplica Sua Eminenza del Suo / benigno riflesso a tutti questi motivi, mentre fermo rimanendo il sito della Rota, o con l'in/gresso occupando una bottega, o con la porta verso San Filippo pare del tutto improprio, che le / Scuole siano una dentro l'altra, e sicchè alla proposta fattagliene in termini non tanto ristretti median/te il Signor Principe Albani rescrisse di non approvarle, tanto meno pare possa ora detto progetto ri/stretto, e limitato accettarsi. /

30 In ultimo si riflette, che per l'ingresso della Rota o in un sito di una bottega, o nella strada di San Filippo, / e per ridurre le cucchine, ad uso de' Scuole il denaro esistente in mani del detto preposto Vincenzi, non / può essere mai

sufficiente, così molto meno per aggiustare il refettorio e cucine nuove, onde pare, / che unicamente si venga a porre, e progettare cosa da non potersi ora eseguire, anche per mancanza // di denaro, oltre la poca proprietà del sito, e la mancanza di comodo bastan/te al bisogno, e però sembra, che a questo stesso riflesso non meriti d'esser approvata. /

Tuttavia l'Università de' Studio si glorierà di ubbidire, come sempre ha fatto, e di eseguire / unicamente li veneratissimi comandi dell'Eminentissimo Signor Cardinale S. Clemente, e dipenderà in tutto / dal suo oracolo, e per dimostrarsi pronta a tutto ciò che l'Eminenza Sua piacerà di stabilire, / rimette a questo fine nella medesima tutte le facoltà con l'annesso documento accò Sua Eminenza / pienamente disponga, e risolva, come sarà di Sua piena approvazione, e piaccimento, / protestando, che il rammarico maggiore si è, che detti Padri in faccia dell'Eccellentissimo Signore / Principe Albani abbiano voluto mutare ogni progetto, e variare da tutto il concordato. /

Sentitosi da Signori congregati il foglio suddetto re- sponsivo a quello venuto di Roma fu d'unanime sentimento ap/provato, e fu risoluto che si mandasse con soggiungere però, che tutto quello sarà per risolvere l'/Eminentissimo S. Clemente sopra tal emergenza sia ben fatto, ed a tal fine si trasmette il mandato di / procura in bianco il tutto ad arbitrio dell'Eminenza Sua, e così fu stabilito a viva voce.

E rese le grazie - fiat -

Carlo Lieri Segretario

LXXXIV

1749, aprile 21.

Lettera dell'Arcidiacono Gian Francesco Stoppani al Luogotenente di Urbino, intesa a risolvere talune questioni relative al cerimoniale da tenersi in certe solennità accademiche.

(BuU., Bs. 191, fasc. 5, cc. 27r-27v, - Copia).

Gianfranco Stoppani Presidente. /

c. 27 r

Luogotenente. Inteso, ch'all'Nostro Signore le doglianze avanza/tegli dal Padre Rettore delle Scuole Pie a la loro / sussistenza per l'affronto ricevuto dal Dottore Grillotti / per rapporto al Cerimoniale tenuto dal detto Padre Rettore, / all'occasione dell'Apertura de' Studj, si degnò la Santità / Sua rimettere al Nostro Arbitrio il far dare a detto Religioso / una conveniente soddisfazione, e il disporre per l'avve/nire quel provvedimento, che fusse stato più opportuno / in quanto al Cerimoniale sudetto. Noi perciò dopo / aver prese le più sincere, ed esatte informazioni, / s'intende essere nostro in generale, che lo stesso Dottor Grillot/ti si contenesse impropriamente prefata congiun/tura con qualche alterazione verso lo stesso Padre / Rettore; determiniamo, che con esso debba fare / una atto di sincerazione, dichiarandogli non esser giammai / pensato di non usarsi quella considerazione, e riguardo, / che per ogni titolo a lui son dovuti; e siccome è Mente / di Sua Beatitudine, ch'egli faccia una tal parte, alla quale / dovrà con prontezza adempire senza alcuna ripugnan/za; così ancora il Padre Rettore dovrà ad essa cor/rispondere con un'uguale Offizio di gentilezza; Onde / ad ambedue partecipi parli questa determinazione, accioché // in tali termini

c. 27 v

ne resti supita l'insorta pendenza.

Rispetto poi al Cerimoniale, che dovrà osservarsi in avvenire, siamo di sentimento, che se il Gonfaloniere viene / ricevuto dall'altre Religioni senza Mantello, ed in / abito da Casa, similmente il padre Rettore, ed i Collegiali / possano riceverlo in Zimarra.

Quando sussista, che il Collegio de' Dottori, allorché nel Palazzo / pubblico facevansi le Funzioni delle Lauree Dottorali non ricevesse alla Porta / del Palazzo medesimo il Gonfaloniere, ma solamente a quelle delle stanze destinate all'uso di dette funzioni. Nell'istessa maniera / dovranno contenersi detti Dottori nel Collegio de' Convitatori; tanto che nel riceverlo non oltrepasseranno la Porta della detta Sala meramente assegnata all'uso delle / Funzioni suddette; ed alla Porta della Strada, o dove suol / riceverli il Gonfaloniere in altre occasioni / dovrà trovarsi il Padre Rettore colli suoi Collegiali, / se pure è solito, che questi intervengano a tale incontro, per poi accompagnarlo fino alla porta della Sala / medesima. Tanto dunque abbiamo risoluto su di queste / controversie, e tanto di parteciparle a chiunque altro occorresse, con avvisarci, prima di aver così eseguito.

Gian Francesco Stoppiani Arcidiacono di
Corinto Presidente

Pesaro, 21 Aprile 1749.

LXXXV

(1763-1768)

Promemoria di un anonimo Rettore della Università di Urbino contenente istruzioni per i futuri Rettori perché possano meglio difendere gli antichi privilegi che spettano alla Congregazione dello Studio.

(BuU., Bs. 191, fasc. 5, cc. 51v-53r).

c. 11 v

Il seguente Pro-Memoria di uno de' / dieci Signori Rettori della Università delli / Studij eretta nella Città d'Urbino potrà servire, / d'istruzione a recenti Rettori, onde sostenere, / e difendere gl'antichi Privilegj, che comettono / alla loro Congregazione.

Pro-Memoria /

Eretto dalla chiara Memoria di Guid'Ubaldo I Duca terzo d'Urbino in / quella Città il Collegio de' Dottori, e condecorato dell'approvazione, e di molti / privilegi dai Sommi Pontefici Giulio II, Pio IV, ed Urbano VIII¹, la felice / memoria del Cardinale Alderano Cybo trovandosi Legato a Latere dello Sta/to d'Urbino, bramoso di fare a detta Città del bene, reso informato, che so/lamente due Letture vi erano, una cioè del Ius Civile, e l'altra di Teologia e Flosafia, e ben prevedendo quanto di decoro, e vantaggio insieme ri/sultato sarebbe se si fosse in detta Città instituito uno Studio in tutte le / altre Scienze, ne diede egli il principio e la norma col ridurre le Cate/dre in alcune remote camere del Palazzo Apostolico, e con assegnare

¹ Cfr., *supra*, doc. V, p. 25.

alcu/ne poche rendite, dandone di tutto la soprintendenza al Gonfaloniere per / tempo ed a sei Nobili di detta Città; ed in fatti il saggio pensiero di detto / Cardinale non restò fraudato; poichè la felice memoria di Innocenzo X / e rispettivamente Alessandro VIII ebbero non poco la cle-
menza di tutto app/rovare, ma ancora di contribuire al necessario mantenimento dei Lettori, / avendo il primo concesso ed assegnato certi beni stabili di due Conveni / soppressi, uno cioè de' Monaci Celestini, e l'altro dei Servi della Beata / Vergine Maria, ed il secondo il pubblico provvimento del Pallacorda, che pri/ma spettava agli Eminen-
tissimi Cardinali Legati, tanto che rese sufficienti // le entrate per li necessarj annuali stipendi. La felice memoria di Cleme/nte X nell'anno 1671 con sua Bolla, che comincia «Aeternae Sapient/tae consilio»² fatta unione dell'appri-
cipio nominato Collegio ed Università / con autorità apostolica perpetuamente eresse, ed instituiti una Università di / Studio Generale a quella concedendo, e così alli di Lei Lettori, Scolari, Uff/iciali, e Ministri tutti e singoli li privilegj, libertà, immunità, esenzioni, fa/coltà, favori, onori, prerogative, preminenze, e grazie tutti e tutte, che tan/to
dalla felice memoria di Clemente VIII nell'anno 1602 con sua Bolla / che incomincia «Sanctae Romanae Ecclesiae Dignitati»³ quanto da altri Sommi / Pontefici trovati già concesso all'Università dello Studio Generale di Ferrara/ra, e comechè nella suddetta Bolla di Clemente VIII si leg-
gono conces/si alla suddetta Università di Ferrara anche tutti i privilegj già concessi a quel/la di Bologna dalla felice memoria di Pio IV nell'anno 1563 con la sua / Bolla, che incomincia «Sacri Apostolatus ministerio»⁴ chiaro, ed

² Cfr., *supra*, doc. XXVI, p. 70.

³ Cfr., *supra*, doc. III, p. 19.

⁴ Cfr., *supra*, doc. I, p. 7.

innegabile / si rende, che l'Università dello Studio di Urbino in se ha tutti, e singoli li / privilegj, indulti, essen-
zioni, ed autorità, che si leggono concessi alle due ora nominate Università / di Ferrara, e Bologna.

Seguita così la formale erezione della 'Università dello Studio d'Ur/bino in sequela erezione della fatta unione fra essa, ed il Collegio de Dottori per il / buon regolamento, variato l'antico sistema fu deputata una Congregazione / partico-
lare di dieci Nobili, che con cinque di essi dovessero eleggersi / dal Pubblico Generale Consiglio, e gl'altri cinque

del suddetto Collegio de // Dottori, che le Congregazioni suddette dovessero adunarsi in presenza del / Gonfaloniere per tempo, e che in ciascun mese uno de Signori Rettori sudde/ti dovesse esserne il capo, e come tale prendersi
tutta la cura per il buon / regolamento ri riguardante il civile ed economico di detta Università, con / doversi chia-
mare primo Rettore Mensale, quale posto appunto occupa il Signor / Arcidiacono Giacomo Pinzoni, dal che ne viene,
che la facoltà del Gonfalonie / re per tempo in altro non

consiste che nel sedere primo nella Congregazione / e nel dare il suo voto, come li detta il dovere / in occasione delle proposte, che vengono fatte dal Primo Rettore Mensale, e
costi sempre da detta e/rezione fin ad ora si è pacificamente costumato, senza che siavi alcun esem/pio, che alcun'altro
vi si sia ingerito; e meraviglia non è, perchè troppo chia/ra è la facoltà, che a detti Rettori si concede nelle sopra
enunciate / Bolle Pontificie bastando riferire le parole di quella di Pio IV al § 2º, o/ve si legge: «Motu proprio non
ad alicuius nobis super hoc oblatæ peti/tionis instantiam,

sed de nostra mera liberalitate, et ex certa scientia, ac de / Apostolica potestatis plenitudine pro tempore existenti Rectori eiusdem Univer/sitatis liberam et absolutam facultatem eamdem regendi, et / gubernandi»⁵. E tanto meno

⁵ Cfr., *supra*, doc. I, p. 8.

20 puole di questa verità dubitarsi, perché / Clemente XI d'eterna memoria bene informato di detta Città, Università, / e Collegio si per essere Urbinato, si per essere stato una volta anch'esso / ascritto nel numero dei suoi Concittadini a detto Collegio nella sua Bolla / dell'anno 1721, che comincia 'Inter Multiplices' spedita in forma // 'Rationi congruit' della felice memoria d'Innocenzo XIII⁶ che tutto approvò, e con / la pienezza di sua autorità Apostolica confermò, come si legge in detta Bol//la, che etc.

Ciò premesso, essendo pervenuto alla notizia de' Rettori della suddetta / Università la lettera scritta da Sua Eccellenza Monsignor Presidente al Luogo/tenente⁷ concernente ordine precettivo al Gonfaloniere, che non innovi cosa al/cuna in rapporto alla Lettura del Padre Ciacca, chiaramente deducendosi, che l'Eccellenza / Sua sia stata male informata, crede bene il Primo Rettore Mensa/le di pregare il Signor Luogotenente, che nel rispondere notificchi quanto in que/sta Memoria si accenna, mentre essendo a tutti ben noto quanto sia a cuo/re a Sua Eccellenza la giustizia, si spera, che si farà anzi difensore di / tutti li Privilegi alla suddetta Università competenti, come lo sono stati / sempre gl'altri Eminentissimi Legati, e Presidenti di Lei antecessore.

Ch'è quanto fiat.

⁶ Cfr., *supra*, doc. LXXXVIII, p. 245.

⁷ Cfr., *supra*, doc. LXXXIV, p. 305.

Memoria concernente l'origine dello Studio e la successiva istituzione dell'Università con ragguagli sul suo finanziamento e con conclusioni sulla sua personalità giuridica¹.

(BuU., Bs. 191, fasc. 5, cc. 58r-62v).

Informazione. /

La sempre gloriosa memoria di Guid'Ubaldo Primo di Monte Feltro Duca / Terzo d'Urbino volendo erigere in questa sua Capitale un Tribunale / Civile, che venne in essa a mancare dapoiché il Sommo Pontefice / Alessandro VI aveva separato nella Giudicatura, e reso indipendente questo Stato dalla Giurisdizione del Governo della Marca d'An/coma, fino dall'Anno 1506 istituì un Collegio di dieci Dottori, / i quali trattar dovessero, e decidere con formale Giudizio in seconda / e terza istanza tutte e ciascuna causa Ecclesiastica non meno, che / profana o mista 'meris Beneficialibus dumtaxat exceptis', con/forme si ha dalli Statuti d'Urbino nel fine del Lib. 3^o c. 72. /².

Di una siffatta Erezione il medesimo Serenissimo Duca Guid'Ubaldo amò / di riportare ed ottenere l'approvazione e conferma da Papa Giulio / II, come seguì per mezzo di sua Bolla in data li 18 Febbraro / 1507, che comincia 'Ad Sacram Beati Petri Cathedram', e che / per extensum si legge all'enunciato Lib. 3^o de Statuti d'Urbino sul fine a c. 76. /³.

¹ Cfr., *infra*, doc. LXXXIX, p. 320.

² Cfr., Statuta Civitatis Urbini, lib. III, De appellationibus, circa medium. Pisauri 1559, p. 72r.

³ Cfr., Statuta cit., in fine, p. 76.

Con quanto giubilo e compiacimento riguardò in allora la Città nostra / queste amorevoli beneficenze dell'adorato suo Principe, con altrettanto / to se non con più forte impegno procurò in seguito, che si ampliasse / ro li vantaggi, e le comodità per la sua Popolazione. Raduna / tosi in fatti il Generale Consiglio li 8 Novembre 1638⁴ per or / dine dell'Illustrissimo Signor Muzio Oddi Gonfaloniere, se venne nella de / terminazione di erigere uno Studio Pubblico; al quale effetto fu risolto / to di cedere non solo pel mantenimento de Lettori scudi 192 annui, / che la Communità sotto il titolo di Salarj esigea da Castelli / de suo Territorio; ma di assegnarj eziandio gl'affitti di tre Por / te della Città, cioè di S. Lucia, di S. Bartolomeo, e di S. Paolo, / sgravando la medesima Communità dal peso di scudi 22:27, pas / sava all'unico Lettore allora delle Istituzioni Civili; quale saggia / risoluzione fu benignamente approvata dall'Eminentissimo Signor Cardinale Al / derano Cybo Legato in quel tempo di quella Provincia, come / da sua veneratissima lettera, che si conserva originalmente in Archivio. /⁵

Quindi affinché li Signori Lettori del così istituito Studio Generale / avessero in comodo delle Cattedre, ove pubblicamente leggere, si die / de carico il Signor Gonfaloniere d'implorare dall'anzidetto Eminentissimo Cybo, / che venissero quelle convocate in alcune interne Camere del Palaz / zo Apostolico non destinate ad alcun uso; e ne riportò tantosto il / desiderato intento, come si rileva da altra veneratissima dell'Emi / menza Sua al Guardarobba del Palazzo suddetto, che pure in Ar / chivio originalmente conservasi. /⁶

⁴ Cfr., CO. 1637-1646, vol. XIII, cc. 37r-38v.

⁵ Cfr., Decr. Duc., vol. V, 230r; cfr., anche BuU. Bs. 2, fasc. 19, c. 19r (285r-285v); e Bs. 4, fasc. 4, c. 439r; e Bs. 5, fasc. 5, c. 812r.

⁶ Cfr., BuU., Bs. 4, fasc. 11, c. 191r, e c. 193r (copia).

Nè al fine qui esposto soltanto si restrinsero le premure de zelanti Urbj / nati per l'incremento del Pubbico Studio; mentre il Collegio de' Dot / tori volle unire ancor esso a quelle della Communità le sagge, e / provvide sue risoluzioni, con far percepire una Propina di un Dottorato forastiero in ambe le / Leggi, come si rileva da varie risoluzioni del Collegio medesimo, e / segnatamente da quella celebrata in Novembre dell'Anno 1660 /⁷ e con stabilire in oltre, che quei Cittadini, quali volessero / essere ascritti al lodato Collegio dovessero pagare scudi 25 per cadauno / allo Studio suddetto. Il che anche oggi costantemente / si pratica, potendosi di ciò riportarne attestato dall'attuale Ministro dello Studio. /

Scorgendo poi l'Illustrissimo Signor Benedetto Veterani Gonfaloniere unitamente / al Pubbico Consiglio non bastevoli le dette assegnazioni per un congruo / e discreto onorario a Signori Lettori destinati alle Cattedre di tutte le Scien / ze, in occasione che dal Sommo Pontefice Innocenzo X furono / in questa Città soppressi due piccioli Conventi de Celestini l'uno, / e l'altro de Servi di Maria⁸, ne quali per la tenuità delle rendi / te non abitava in ciascuno di essi, se non un Sacerdote, ed un Laico, / umigliarono concordemente supplica al detto Sommo Pontefice, perchè // si degnasse concedere allo Studio li stabili, che a soppressi Conventi / appartenevano; alla qual supplica con paterna munificenza la / Sanità Sua condiscese mediante un favorevole rescritto del di primo / luglio 1653 di unire in perpetuo, ed incorporarli di loro Beni / ed effetti con quelli dello Studio⁹.

Al maggiore ingrandimento del quale mai sempre inten-

⁷ *Irrimediabilmente perduta.*

⁸ Cfr., *supra*, doc. XI, p. 36.

⁹ Cfr., *supra*, doc. XI, p. 36.

to il Signor. Gonfaloniere per mezzo dell'Eminentissimo Signor Cardinale Scipione Delci Legato riporto / della Santa Memoria di Alessandro VII a vantaggio del surriferito Pubblico Studio / l'approvazione in perpetuo del provento del Pallacorda, spettante in / addietro ai Legati, o Presidenti pro tempore; il di cui affitto rendeva / a quei tempi scudi 36 in ogn'anno; e per siffatta beneficenza nell'anno 1660 i Rettori di esso Studio non mancarono di perpetuarne / la memoria con una iscrizione in marmo apposta all'ingresso del/le accennate scuole esistenti nel surriferito Palazzo Apostolico. /

15 Sebbene dal zelo, mediazione, ed opera indefessa de' Pubblici Rappresentanti, / e Collegio de' Dottori restassero accumulate nella maniera, che / si è diviso le rendite del nuovo Studio Generale in Urbino, si vid/e nulladimeno, che le spese occorse per il risarcimento delle Case / Coloniche, e pel deterioramento de terreni restringevano li Signo/ri dello Studio in maniera da non poter supplire ad un por//zionato stipendio de Lettori. Quindi è, che nell'anno 1668 / l'Illustrissimo Signor Carlo Albani, e l'Illustrissimo e Reverendissimo Giovanni Francesco di Lui Figlio / allora Canonico della Basilica di S. Lorenzo e Damaso, che fu poi / Papa Clemente XI Soggetti ambedue fin da quel tempo assai avanzate dal Magi/strato della commune Patria, impetrarono dalla Chiara Memoria di Clemente X li Beni, che possedevano in questa Città li Padri / Gesuati di già aboliti e soppressi da Clemente IX Suo Antecesso/re; ¹⁰ ed a maggior decoro e ornamento della medesima ottennero, / che il detto Studio come sopra eretto, ed istituito fosse dichiarato / Publica Università, e gli fossero compartiti quei medesimi privilegi, esenzioni, onori / facoltà è prerogative, che godono tutte le altre / dello Stato Ecclesiastico, e specialmente

¹⁰ Cfr., *supra*, doc. X, p. 34.

quelle di Ferrara, e Bo/logna, come il tutto consta da *Breve del Lodato Clemente X 'Aeternae Sapientia consilio' in data h 6 Aprile 1671* / ¹¹.

15 Non mancando pertanto alla assicurazione di un perfetto regolamento / della già come ne amministrate le entrate, ne promovesse altre/si sempre maggiore il lustro, e il vantaggio, lasciate in desuetudi/ne quelle prime Costituzione, ^{c. 60 v} ¹² colle quali si regolava l'antico Stu//dio di questa Città, cominciò essa Congregazione formata da / cinque Nobiliti Consiglieri /e da altrettanti Dottori di Collegio / ad assumersi la soprintendenza di tutti gl'interessi spettanti / alla medesima con l'intervento mai sempre alle loro adunanze / del Gonfaloniere pro tempore, avanti di cui ogni continuazione / della Università si adunano, liberamente provvedono, e risolvono / secondo che da Loro si giudica più expediente, non ommesso da / ciascuno di Loro quel buon'ordine, che nacque, e che tuttavia si / mantiene mediante l'osservanza delle riformate Loro Costituzione / ¹³.

10 Premessa in compendio la Storia sull'origine dello Studio Generale / d'Urbino, e del suo innalzamento insieme all'onorifico ed eccelso grado di Pu/blica Università, come si è dimostrato con la citazione di autentici/ci documenti, resta ora, che con occhio imparziale si rimarchi / non essergli derivate d'altronde le sovvenzioni concorse alla fausta / introduzioni, e prospero cominciamento di esso, che da Personeramente / Laiche, quali sono il Gonfaloniere, il Pubblico Consiglio, ed il Col/legio de Dottori. Onde non dovrà recar meraviglia se que/sta medesima Università anela di conservare anche al present/te, come ha fatto in altre passate emergenze la qualità di // Secolare Adunanza. Imperciocchè l'Amministrazione de' primi acqui/sti come è stata privata mai

¹¹ Cfr., *supra*, doc. XXVI, p. 70.

¹² Cfr., BuU., FC., Ms. 71, c. 149r-260r; 259r-270f.

¹³ Cfr., *supra*, doc. XXXVII, p. 114.

sempre degl'illustrissimi Signori Gonfaloniere, e Rettori senza l'assistenza, o intervento d'alcun Superiore Ec/clesiastico, così per prendere il legittimo e formale possesso su / i Beni dei tre aboliti piccoli Conventi fu da Lodati Sommi / Pontefici accordata la libera facoltà a Persone Laiche, qua/li sono li Signori Rettori, che compongono l'enunciata Congregazione tuttora vegliante ai politici, ed economici affari, che la / riguardano. In virtù di che, e specialmente in forza di quelle parole / del altro Breve di Clemente X «DioCESani LocI, vel / cuiusvis alterius licentia minime requisita» sembra possa / con piena ragione dirsi esente dalla giurisdizione di qualun/que Superiore locale, ed al solo Sommo Pontefice subordinata / e soggetta. /

15 Né potrà caratterizzarsi per Luogo Pio, o denominarsi Università / Ecclesiastica per la ragione di essergli stati aggiudicati dal / Paterno Amore de soprannominati Sommi Pontefici Innocenzo X / e Clemente X i Beni de Padri Celestini, Serviti, e Gesuati, / poichè per la seguita soppressione de riferiti Conventi, rima/sero spogliati li detti Beni della Ecclesiastica qualità, ed as//sunsero quella di Beni Laici. E per tali furono appresi, e giu/dicati dagli Uffiziali del Pubblico Appiaffo ¹⁴ delle terre allorchè alla / Università pervennero, mentre nel trasferirli dall'Ecclesiastico all'estimo Laicale, gli gravarono, e sottoposero a quelle / contribuzioni, e pesi, che da meri Laici si esigono, ed alle quali di presente tuttavia soggiace la predetta Università. /

5 Laonde ritornando al tempodi fatto, si è ravvisato doversi essa ripete da un Prin/cipe Laico, quale fu Guid'Ubaldo I di Monte sovvenzioni, / le quali diedero una qualche forma di esistenza a questo / Studio furono di Persone Laiche: e si è veduto finalmente / che la conferma accordata a questo Studio da varj Sommi / Pontefici, li Privilegij di cui

¹⁴ Parola quasi illeggibile nel testo, e di significato sconosciuto.

l'arrichirono, e l'onore, a cui / l'essero di Publica Università non sono che qualità / estrinseche, le quali nè tolgono, nè oscurar possono il vanto / della originaria, sua Secolare erezione.

5 Convien dunque concludere, che li Sommi Pontefici come rive/stiti delal doppia Dignità, di Capi cioè della Chiesa Univer/sale, e di Principi Secolari a se soli abbiamo riservata e // la cognifione del Governo di detta Università, ed il ricorso in qualunque occasione, ove non giungessero le facoltà al/la Congregazione benignamente compartite. /

Che è quanto - fiat -

c. 62 v (a tergo :) Informazione / = Studio = / Narrativa della Sua / Erezione, e dei mezzi / coi quali fù provveduto / d'assegni per la sua sussistenza.

1765, maggio 9.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui vengono proibite le sostituzioni dei Lettori nelle lezioni.

(Verb. C. S., 1735-1767, c. 125v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 125 v

Adi, 9 maggio 1765. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infra-
scritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Pier Leone Massaioli Gonfalo-
niere. /

Signor Canonico Gabriele Liera primo Rettore. /

Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /

Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /

Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Signor Carlantonio Antaldi Viti. /

Signor Giuseppe Borgogelli Vergilij. /

Signor Capitano Bartolomeo Feniglia. /

Signor Vincenzo Biancalana. /

Signor Conte Ludovico Palma. /

(*Omissis*)

Per altro essi Signori coadunati determinarono, che tale
sostitu/zione non passi in esempio, ma che accadendo in
avvenire / la vacanza di qualche Lettura, debba l'emolu-
mento della / medesima restare a vantaggio di questo luogo
pio, non volendosi, / che successivamente le sostituzioni deb-
bino perciò ammettersi. /¹

(*Omissis*)

E rese le grazie - fiat -

Pier Leone Massaioli Gonfaloniere

Paolo Serafini Segretario.

¹ Nel margine inferiore sinistro della c. 125v si legge: «Che in
avvenire non / si ammettino più le / sostituzioni alle / Letture».

1765, novembre 1.

*Lettera dei Rettori con la quale si invia a Don Orazio
Albani, protettore della Università, un «Rotolo» e «Calen-
dario» dell'Università stessa.*

(BuU., Bs., 3, fasc., 10, c. 270).

c. 270 Illustrissimo e Reverendissimo Signore Generale Co-
lendissimo. /

Nell'invviare a Vostra Illustrissima e Reverendissimo
l'ingiunto Rotolo e Ca/lendario da Noi formato con la
maggiore attenzione per / il buon regolamento di queste
pubbliche e private lezi/oni, speriamo vedere dall'innata
umanità di Vostra Illustrissima / benignamente gradito
questo umilissimo ufficio che implora / l'autorevolissima
sua protezione per ogni vantaggio / progresso di questa
Università. Indi come a Vostra / Illustrissima profonda-
mente c'inchiniamo protestandoci. / Di vostra Illustrissima
e Reverendissima Servitori. /

1765, dicembre 5.

Memoria circa la possibilità, o meno, della Congregazione dello Studio di alienare beni dell'Università senza il beneplacito apostolico.

(BuU., Bs. 2, fasc., 10, cc. 95r-101v)¹.

c. 95r Informazione di fatto, e di ragione, / allo scioglimento degli infrascritti dubbj. /².

Primo -. Se alla Congregazione, che sovrintende nel politico, / e nell'economico alla pubblica Università dello / Studio Generale d'Urbino, sia lecito il vendere, o per/mutare alcuno stabile a vantaggio della medesi/ma senza dipendere dalla licenza di Giudice ecclesiastico, e temporale? /

Secondo -. In ipotesi negativa, da chi dei due si debba indi/stintamente implorare? /

Terzo -. Ovvero or dall'uno, or dall'altro secondo l'origi/ne, e provenienza di quello stabile, che si vuol / vendere, o permutare? /

Nella penultima Congregazione delli 18 agosto anno corrente 1765³, tenui/tasi secondo il solito avanti l'Illustrissimo Signor Gonaloniere / d'Urbino, e coll'intervento de' Nobili Signori Rettori, / incaricati degl'interessi economici, e insieme del buon / regolamento della pubblica Università di Studio Generale, es/sendosi data l'opportunità

¹ Copie, di mano posteriore, si trovano anche nella Bs. 3 ai fasc. 3, 5, 7, 8, 24.

² Nel margine superiore sinistro della c. 95r si legge: «N. 23».

³ Per questa risoluzione, cfr., Verb., C. S., 1735-1767, c. 130r.

di rinnovare il discorso sul / taglio già progettato di alcune querce di poco, o miu/frutto, stimate a profitto per una chiesa in riparo / d'una sua possessione, cadde in disputa se veramen/te sia necessario il beneplacito or di Roma, or dell'Arcivescovo in ogni caso di alienazione, o quasi alienazione di beni stabili, spettanti alla detta Università, / di qualsivoglia provenienza sian essi, o almen di quelli, che appartenendo in addietro alla religione abo/lita de' Gesuati, e alli due conventi soppressi, de' / Monaci Celestini, e de' Padri Servi di Maria, furono po//scia dalla paterna munificenza de' Sommi Pontefici alla / medesima graziosamente applicati.

Ma perché, attesa /la diversità dei pareri, restò la questione indecisa, fu / scelto il partito di questa volta a contanti provveder / altronde i materiali, col rimettere il punto della / controversia a più maturo esame in altra Congregazione.

In tanto uno de' fautori, e il più acerrimo, della sentenza affer/mativa, acciocché mai abbia a perdersi la memoria / delle sue, ch'egli reputa validissime ragioni, spoglia/ta per altro d'ogni autorità affatto, si pigliò la pena / sotto mendicato pretesto di farle d'alieno carattere registrare al libro de' ricordi, autenticate, con sua sot/toscrittione. Onde un altro Rettore di differente opi/nione, creatosi in debito d'impugnarle, stimolato / da qualche frizzo, e da quell'ossequio, che professa / alla verità, capo per capo vi contrapose di proprio / pugno la sua risposta, da cui avendosi tutto il so/stanziale della contraria scrittura a prò del benepla/cito, come inutile il qui trascriverla, perciò si trala/scia. /

Il difensore di quel saggio, e prudente libero arbitrio, che / risiede nella Congregazione, simile nel governo al / buon padre di famiglia, che tutto si adopera in / vantaggio della medesima, così la discorre: A comun sentimento de' Dottori, e parti/colarmente del Tiraquelli, de privilegij

piae causae, in prefazione⁴ e dell'Amo/stazo, de causis
 piis, tom. I, lib. I, cap. 2,⁵ chi vorrà prende/re nel suo
 largo significato di causa pia la causa de' / Studiij, io non
 avrò difficoltà di seco lui convenire, / giacché in questo
 senso tra le pie cause comunemen/te si annovera tutto ciò,
 che al ben pubblico si riferi/sce, vostra gratia il circondare
 la Patria di mura, o risarcirle, // edificar, o riportar ponti,
 strade, acquedotti, chivaviche, o / altre opere simili. Nem-
 meno stenterò con l'Abate Pa/lermitano in cap. de iis de
 testamento⁶, e con Pietro d'Ancarano / in cap. auditis in
 11^a questione de integro restitutione⁷, a con/cedere, che
 in certo tal qual modo il nome di luogo, / pio si convenga
 alle scuole per l'opera di pietà, ch'ivi si esercita d'inse-
 gnare. /

Ma non accorderò giammai, che divenghino con tutto
 que/sto altrettanti luoghi pii ecclesiastici, entrandone /
 mallevadrice in mio favore la Sagra Romana Rota che chia-
 ma / luoghi pii tutti quelli, ne' quali, com'io diceva, si / eser-
 citano opere di pietà, ma perché siano ancora ec/clesiastici
 esige la medesima qualche cosa di più: / esige, che consta del-
 la loro erezione con autorità / dell'Ordinario. Se dunque non
 si fa vedere, che il / nostro Studio Generale sia stato eretto
 con autorità dell'Arcivescovo, non sarà mai vero, che ne'
 suoi contratti / vi sia richiesta la solennità dell'Apostolico
 beneplacito Barbosa de officio / et potestate Episcoporum

⁴ THRAQUELLUS A., *De privilegiis piae causae tractatus, Praefatio*,
 per totum, ed. Venetis 1561, pp. 1-20.

⁵ MOSTAZO (A. F.), *Tractatus de causis piis in genere et in specie*,
 tomus spiritus cap. II (*Est propterea causa pia quando servo liber-
 tas relinquatur*), in principio, ed. Venetis 1715, p. 5, N. 1.

⁶ NICOLAUS TUDESCHILUS CATINENSIS SICULUS, ABRAS PANORMITA-
 NUS, *In Tertium Decretalium Librum Commentaria*, cap. *De iis...
 de testamento et ultima voluntate*, ed. Venetis 1569, pp. 146-148.

⁷ ANCHARANUS P. J., *Consilia sive iuris responsa*, cons. 136, (*In
 Ghristi nomine... ex constitiis*), in fine, ed. Venetis 1568, p. 65.

²⁰ § 3, alleg. 75 num. 32 e segg.⁸ Bo/nacina in tractatu de
 de alienatione ecclesiastica, § 2, quaestio unica / punct. 2,
 num. 10⁹ con altri infiniti canonisti. /

Ne vale qui l'argomento de minoris ad maius, che pon-
 ti/ficia essendo l'erezione dello Studio suddetto in forma /
 di Università, tanto più manifesta, ed innegabile / risplenda

²⁵ in lui la pretesa qualità Ecclesiastica. Non / vale, perché
 la Santità di Pio IV nella sua Bolla 'Sedes / Apostolica',
 spedita li 21 febbrajo 1564¹⁰, concedendo al Colle/gio de'
 Dottori la facoltà di conferire la laurea; e la // Santa

Memoria di Clemente X nella sua di erezione in forma di /
 Università di Studio Generale che incomincia 'Aeternae
 Sapientiae Consilio', emanata il 6 Aprile 1671¹¹, l'anno

⁵ primo del / suo Pontificato, dal non aver egli fatto men-
 zion / veruna di ecclesiasticità, vengono, giusta il parere del
 De Vecchi tom. 3, De / bono regime la. 114, pag. 281¹², ad a-
 verla avuta in con/siderazione di mera laicale al pari di tutte
 le al/tre dello Stato della Chiesa, quantunque ancor esse

⁸ BARBOSA A., *Pastoralis sollicitudinis sive de officio, et potestate
 Episcopi*, pars tertia, Alleg. LXXV (Episcopi cum in omnibus ius
 visitandi habeant), circa medium, (Confraternitatum bono quod
 possint alienari sine sollemnitatibus), ed. Ludgumi 1628, p. 233, N. 32.

⁹ BONACINA M., *Summa*, tract. II (*De alienatione bonorum ec-
 clesiasticorum*) per totum, ed. Venetis 1717, pp. 447-451.

¹⁰ Cfr., Bullarium Romanum seu novissima et accuratissima col-
 lectio Apostolicarum constitutionum, ex autographis, in se cre-
 tioni Vaticano, aliisque Sedis Apostolicae Scriniis asservantur. Cum
 rubricis, summaris, schollis, et indice quadrupli. Tomus undecimus,
 pars altera. Complectens constitutiones Clementis XI ab anno XIII
 usque ad Innocentii XIII, et Benedicti XIII, anno I editas. Romae
 1736, pp. 173-175; *ed inoltre, supra*, doc. I, p. 7.

¹¹ DE VECCHIS A. P., *Decisiones S. Romanae Rotae... ad mate-
 riam boni regimini...*, tomus tertius, (*Bona patrimonialia*), in prin-
 cipio ed. Romae 1732, p. 281, N. 114.

10 / di erezione Pontificia, perché destitute universalmente di que' caratteri essenziali, che inducono / la qualità Ecclesiastica, riferiti dal Felino in c. de quarta / num. 12, de praescriptione¹³, seguito generalmente da tutti i Dottori. /

15 Se bene dovrebbero a Noi bastare, che fossero, come lo sono / infatti, dalla giurisdizione dell'Ordinario esenti / le sole Università di Bologna, e di Ferrara, per es/serne immune anche la nostra d'Urbino, imper/cioché il Sommo Pontefice Clemente VIII eresse, e pri/vilegiò la Ferrarese in tutto, e per tutto a somiglianza / di quella di Bologna²⁰ con una sua Bolla del 1599, /¹⁴ che incomincia «Romanae Ecclesiae dignitati», ripor/tata, in compendio da Laertio Cherubini tom. 3 pag. / mulhi 30¹⁵ Clemente X nella sovracitata sua / Costituzione «Aeternae Sapientiae Consilio»²⁵ instituiti la / nostra, ivi: «cum privilegijs, indultis ad in/star illorum quae a pia memoria Clemente Papa VIII / Universitatì Studii Generalis Civitatis Nostrae, tunc suae, / Ferrariensis concessa fuerunt». //

c. 38 r

La ragion poi della disparità che passa dall'erezione Pontifi/cia a quella dell'Ordinario, consiste secondo me, che / tutta l'autorità del Vescovo essendo fondata nel Sacer/dozio, quindi, è, ch'ogni opera pia da lui promossa, e / instituita o autorizzata, ed approvata, non si / può che all'ecclesiastico riferire. Al contrario nel Som/mo Romano Pontefice Rota decis. 325 num. 14 / par. 5, tom. 1 recensori¹⁶, opera con autorità privata / di Sovrano, e per

¹³ FELINUS SANDEUS, *Commentariorum in Decretalium libros V*, pars III, lib. II, tit. XXVI, (De praescriptionibus C. De quarta.) in principio (Hospitale praesumitur fundatum auctoritate Episcopi), ed. Venetiis 1570, p. 177, N. 12.

¹⁴ Cfr. *supra*, doc. II, p. 13.

¹⁵ Bullarium Romanum Novissimum a Clemente VIII usque ad Gregorium XV... CHERUBINI L., tomus III, Bolla N. XXVIII, (Religiosae Congregationis) per totum, ed. Romae 1638, pp. 30-31, N. 28.

¹⁶ *Non cit è stato possibile reperire il volume.*

10 ciò in una Cracoviensis coram Bichio / tra le sue pubblicate con beneficio della stampa, tom. / 2, 1. 448, num. 2¹⁷, dichiarò la Rota medesima, / che il Vescovo non v'ha alcun diritto, e ingerenza / veruna, ivi: «in rebus spectantibus ad Academi/am publicam hoc est PONTIFICIA, seu Regia / auctoritate erectam, qualis est insignis Accade/mia Crocoviensis». /

15

Stabilità de' beni in genere la libertà di portarli per qualche / ragionevol motivo distrarre senza dipendere dall'Apostolico beneplacito, dovendosi venire all'altro pun/to della questione, basta il solo governo in mano / de' Scolari a far, che si presuma un luogo Pio / di qualità laicale Rosa decis. 248 num. 18, par. / 11 recens., onde bisogna avvertire di non si / scandalizzare così facilmente de' termini, quando / adeguatamente essi spiegano della mente il con/cetto. Io chiamai beni secolarizzati i beni de' / Gesuati, Celestini, e Serviti perché tali a principio // dalli nostri Maggiori furono giudicati, allorché all'U/niversità pervennero. Dall'Ecclesiastico trasferitisi all'estimo laicale, furono soggetti fin da quel tempo, / e tuttavia continuano soggetti, a quelle colte, di / cui prima avevano goduta l'esenzione come beni / di chiesa; e con giusta ragione, perché un luogo / Pio Ecclesiastico, se vien soppresso da chi ha di sopprimerlo / la facoltà legittima, non è più luogo Pio nel suo / stretto significato, e perde la sua primiera qualità / Ecclesiastica subitoché le rendite furono applicate a / Secolari, indipendenti per natura nel politico, e nell'economico dalla giurisdizione dell'Ordinario. / Ne fa testimonianza l'oracolo della Sagra Rota / Romana nella decis. 181, num. 7, par. 15 recensori¹⁸, ivi: / «Motivum cessat ex facto,

15

¹⁷ *Decisiones S. Rotae Romanae coram... C. Bichio*, tomus secundus, Dec. CDXLVIII (*Duas protulit sententias*), in principio, ed. Romae 1681, pp. 92-93, N. 2.

advertendo Julium II / suppressisse Abbatiam S. Naboris,
et Felicis, et / Regimini Bononiae applicasse omnes red-
ditus, / qui administrantur a Personis laicis sub nomine /
Assumptorum independenter a quacumque juri/sdictione
Ordinarij, unde NON SUMUS IN CASU / LOCI PII, VEL
ECCLESIAE». /

Strana è quindi oltre modo la pretensione, che mostra
di / avere il Signor opinante in contrario, che s'imprima /
forse né beni una specie di carattere indelebile, / di maniera
ché una volta Ecclesiastici, durino sempre / tali fino alla
consumazione de' secoli. Guai, se ciò / fosse, guai alle ven-
dite fiscali, guai alle Comunità, guai agli poveri Secolari;
Ecclesiastici i beni, / che comprano, e i beni, che vendono
le Chiese; Ec/clesiastici i beni, che ricevano, e i beni, che
danno in per/muta, Ecclesiastici ancora que' patrimoni
Sacri, che ri/tornano alle Case, oltre a un'infinità di enfi-
te//usi: a poco a poco nel Mondo Catolico diverrebbero i
Principi tanti personaggi da scena «vani nominis umbra»; /
non rimarrebbe alla Comunità un palmo di territorio da / col-
lettere ne' bisogni, né al Secolare una zolla di / terra, che
fosse sua. /

Se dunque sono questi beni veri beni secolarizzati, che
pagano, e di giustizia sono tenuti al pagamento delle col-
lette all'uso de' laici, e che non sia per ciò necessario / il
beneplacito, nemmeno potrà essere di gran pre/giudizio
l'averlo erroneamente implorato, ottenuto, / e posto in
esecuzione una volta nell'adotto esem/pio della vendita fatta
anni sono di due, o tre pic/ciole case nella contrada de'
Maceri, avvegnaché / un tal atto sempre si può, e dee sup-
porre ultronea/mente spontaneo, Graziani lib. 1 discept.
168 num. 8 /¹⁸.

Quanto poi alla risoluzione di ricorrere a Roma pel
bene/placito allorché, per investire il palazzo utilmente in /
altro fondo migliore, si pensò di allineare la posses/sione di
Gaifa, spezzata in molti corpi lontani nota/bilmente l'uno
dall'altro, facendo rimanere l'im/porto appresso il com-
pratore con obbligo di pagarne i / frutti compensativi alla
ragione del quattro per / cento finché si fosse data aper-
tura al rinvestimen/to, ognium di noi sa il motivo, per cui
il contratto non si / effettuò, e che il materiale fu ritirato
senza aspettare il // rescritto, anzi prima di presentarlo
in Sagra Congregazione del / Concilio. /

Rispetto alla richiesta, ed ottenuta licenza di Mon-
signor / Eccellentissimo Arcivescovo per l'atterramento de'
noti alberi da la/voro, non si può mai dire accettata, quan-
do la / concessione fu più ristretta della dimanda, e quel-
lo / noi, come improporzionato al bisogno, ricusammo / di
prevalercene.

Che i detti beni, sopravvenuti all'Università, siano pas-
sati coi / loro pesi, non è di Noi chi lo nieghi, né si può
ne/garlo. Non si lascia appunto per questo di soddisfarli
tutti / dal primo all'ultimo per mezzo de' rispettivi Capel/
lani, e con decente proprietà si mantengono di / fabbrica, e
di suppelletili sagri le chiese di S. / Maria in Morciola, e
di S. Bartolo, sostenendosi in / piedi al meglio, che si può,
quella di S. Michele / Arcangelo di assai difficile riatta-
mento. Nep/pure si contrasta a Monsignor Illustrissimo
Arcivescovo la sua / piena facoltà di visitare l'anzidette
chiese, / riconoscere l'adempimento degli obblighi, e / fare
que' decreti, che il proprio zelo gli suggerisce, perché non
si è all'oscuro di quanto intor/no a ciò prescrivono in Ca-
noni., ed il Sagrosan/to Concilio di Trento nella sessione

mus primus cap. CLXVIII (*In revocatione actus*), post principium,
ed. Coloniae Allobrogum 1630, p. 406, N. 8.

¹⁸ GRATIANUS S., *Disceptationum forensium iudiciarum...*, to-

Si concedono dunque ipotecati generalmente i beni agli /
 obblighi rispettivi de' Conventi soppressi nella maniera,
 che tutta l'eredità di un Defonto è tenuta per / suoi legati.
 Ma siccome l'eredità, cui dal Testatore / per legge di fide-
 commissio non sia proibito il distrarre, / può liberamente
 5 contrattare, vendere, e permuta/re fintantoché vi resta una
 dote sufficiente alla / piena soddisfazione degli obblighi e se
 mai non / vi restasse, resta sempre viva l'azione al Com-
 10 missa/rio de' legati Pii contro gli ereditati beni aliena/ti.
 Così io tengo, che indipendentemente dal be/neplacito ci
 sia lecito, non altrimenti che lice al / buono, e prudente
 Padre di famiglia, lo alienar / beni stabili, eziandio quelli,
 15 che ci pervenero / dalle Religioni o abolite, o soppresse,
 quando di / alienarle vi concorra la giusta causa, e l'utile /
 dell'Università non d'altri a giudizio, e coscienza / se non
 se della nostra Congregazione, composta del pro / tempore
 Gonfaloniere della Città, e Rettori, sotto la / cui ammini-
 20 strazione, e tutela stanno per legge di / fondazione gl'istessi
 beni, e però mi avanzo a / credere, che neppur si ricerchi
 li impetrar licenza / dal Legato, o Possidente della Lega-
 zione, cui per altro sembra riservata s'intende la giurisd-
 zione d'interdire la libera, e indipendente amministra/zione
 in avvenire, quante volte rimanesse con/vinta la Congrega-
 zione di abusata autorità, e mal governo. /

Tutto ciò mi sembra chiaro, e fuor di dubbio, se non
 che / potrebbe indurmi tal volta a cangiar sentimento
 i / decreti, che accenna il Pignatelli tom. 4, consult. 143 //
 num. 14. ²⁰ e dice emanati dalla Sagra Congregazione del

¹⁹ Sacrosancti Concilii Tridentini Canonēs et Decreta item decla-
 rationes cardinalium Concilii . . . , sessio 22^a, cap. VIII (Episcopi
 plenissime videant pias . . .).

²⁰ PIGNATELLUS J., *op. cit.*, tom. IV cit., Caus. CXLII (An et ex
 quibus praecipue convincantur), in fine, ed. cit., p. 219, N. 14.

Concilio con / l'approvazione di Papa Urbano VIII, senza
 spiegarsi / in quali termini precisamente si trovino con-
 cepti; / ma per non averg'io potuto aver sotto gli occhi,
 5 so/spendo il ritrattarmi, e tiro a indovinare, ch'essi par/ino
 probabilmente di dote particolare, obbligata / perpetua-
 mente a qualche uffiziatura di Messe, o / ad altro Pio Legato
 simile, e non mai di tutto l'asse / generalmente ipotecato,
 10 perché in quel caso non vi / sarebbe famiglia antica, e
 nobile, che non avesse / tutto il suo patrimonio soggetto
 a un così duro vin/colo di non potersi prevalere onesta-
 mente del suo, / giacché poche, e pochissime sono quelle
 senza l'obbligo di qualche annuo Pio Legato da soddisfare. /
 15 Se mai dunque i decreti la discorressero d'ipoteca / speciale,
 Noi sotto ai medesimi non siam compresi.

Epilogati questi due opposti sentimenti, e riferiti dal /
 moderno Signor Primo Rettore in altra Congregazione, te-
 nutasi / per diversi affari il dì 5 dicembre ²¹, fu decretato
 d'una/nime consenso di far esaminare i punti della pre/sen-
 20 te controversia a qualche Signor Avvocato in Ro/ma de'
 più celebri nelle materie Canoniche, il / quale in senso di
 verità li decida, impercioché / se bene la nostra principal
 mira sia quella di / sostenere i nostri diritti per quanto
 possiamo, e la / giustizia ci assiste; in caso però, che senza
 licen/za non fossero per esser lecite, né valide le aliena/
 zioni, che ci occorresse con vantaggio di fare, sa/per si
 25 desidera per nostra regola, se dovremo ricor//rere al Su-
 periore Ecclesiastico, o al Temporale, per dar a Cesare /
 ciò, ch'è di Cesare, e a Dio ciò, ch'è di Dio.//
 (a terzo:) N° 23.

c. 101 r

c. 101 v

²¹ Cfr., Verb. C., S., 1735-1767, cc. 130v-131r.

1766, 15

*Parere affermativo degli avvocati romani Gaspare Ciotti e Filippo Durani sulla questione circa la possibilità della Congregazione dello Studio di alienare beni della Università senza beneplacito apostolico*¹.

(BaU., Bs. 2, fasc. 14, cc. 224r-228v).

c. 224 v

c. 224 r

Urbinateensis².

In Civitate Urbinati publica adest Studiorum Universitas, quam ubique / jamdiu celeberrimam reddiderunt non minus privilegia amplissima / quae Pontifices Maximi sunt eidem elargiti, quam pervulgata fa/ma tot virorum doctrina, ac dignitatibus insignitum, qui ex / ipsa omni aevo prodierunt. Universitatis regimini tum civili, tum / aeconomico praees solertiorum virorum congregatio, quorum consi/lio, et prudentia geruntur omnia. Cum autem in congregatione / habitata die 18 augusti superioris anni³ fuerit proposita incisio / aliquarum quereuum, orta est disputatio, num in quolibet bonorum, / sive jurium alienatione spectantium ad Universitatem foret ne/cessarium Apostolicum beneplacitum.

1 - Quoniam vero scissis suffragiis, nil certi statui

¹ Copie dello stesso parere trovansi anche in: BaU. Bs. 3, fasc. 8, cc. 227-233; fasc. 9, cc. 235 e segg. fasc. 24, cc. 544r-549r; Bs. 191, fasc. 5, cc. 54r-57v. Nella Bs. 3, fasc. 9, c. 235r, trovansi scritte: «Num. 20 voto pro veritate de' Signori / Avvocati Ciotti e Durani per so/stenere l'autorità della Congregazione / de' Signori Rettori dell'Universit' d'Urbino di alienare / i beni della medesima senza al/cuna licenza, e beneplacito apostolico / 1766, N. 20».

² Nel margine sinistro della c. 224r si nota: «Num. 9».

³ Per questa risoluzione cfr. Verb. C. S., 1735-1767, c. 130r.

potuit, consilium / inierunt ad quaestionem dirimendam, interpellandi / unum ex / Romanae Curiae Advocatis, qui pro veritate panderet animi / sui sensum. Ego itaque sequentibus rationum momentis exi/stimo, Congregatione plena potiri potestate vendendi, ac per/mutandi bona ad Collegium sive Universitatem spectantia, / dummodo adsit justa causa, certaue interveniat utilitas ab/sque Apostolico beneplacito. //

2 - Profecto universa quaestionis indagare pendere videtur a qualitate Uni/versitatis: utrum scilicet eadem inter loca pia sit rigorose / adnumeranda. Quoties enim ipsam ut locum pium considerare / deberemus, nulla emergeret dubietas circa necessitatem Aposto/lici beneplaciti semper necessarij in omnibus locorum piorum / contractibus ex vulgatissima Pontificum providentia, de qua / Cardinal de Luca, de alienatione disc. 23, num. 3⁴, et coram Merlino decis. 702 / n. 3⁵.

3 - At qualitas haec deficit in praesenti casu. Licet enim / publicae Studiorum Universitates inter causas pias ab aliquibus / quandoque recenseantur, largo tamen modo id usurpatur, / eoque sensu, quo unaquaque res sive pietatis exercitium, / sive publicum bonum respiciens, ad causam piam vulgo / solet referri. Huius tamen indolis non sunt ea loca / pia, quorum bona sine apostolico beneplacito distrahi ne/queunt, sed talia esse debent, ut ipsorum erectio Ecclesia/stica auctoritate appareat absoluta, sicuti adver-

⁴ De Luca J. B., *Theatrum veritatis et iustitiae*, lib. VII; pars III (De alienationibus et contractibus prohibitis), Disc. XXIII (*Cum communitas oppidi*), in principio, ed. Romae 1671, p. 95, N. 3.

⁵ *Decisiones S. Rotae Romanae coram...* C. MERLINO, tomus secundus, Dec. DCCII, (*Sententia Rotali pronuntiatum fuit...*), in principio, (Possessionem, si Ecclesia amittat ex causa iniusta), ed. Genevae 1667, p. 243, N. 3.

tit Caprara decis. 140 tom. 1 ibi: «Inanis / autem visa fuit oppositio, quia Collegium dicitur locus pius, / utpote destinatum ad alendos Iuvenes Studiis incumbentes, / nihilominus haec sola qualitas satis non est, / ut dicatur sub/iectum dispositioni extravaganantium ambrosiosae de rebus ecclesiasticis non / alienandis. Sed ulterius requiritur, quod sit locus ecclesiasticus / delicti evectus auctoritate Ordinarii, vel aliis signis ecclesiastici/cis»⁶.

4-. Et ideo reclusa huiusmodi ecclesiastica auctoritate, Collegia omnia, / sive Universitates inter vera loca pia non connumerari, com/munis est D. D. sententia, connumerari, com/munis est D. D. sententia, de qua Cardinal / post glos. in Clem. 2, de praebendis⁷, et in Clem. / 2 de Religione tom. 16⁸, Castrensis Cons. 28⁹, Petra Com. ad Constitutione / Apostolica pag. 442 num. 22, ibi: «Unde conservatoria, / societate, seminaria, Collegia, et huiusmodi si sint erecti auctoritate Ordinarii, et sic Ecclesiastica subiciuntur, secus si non / sint talia, quae dicantur pia loca»¹⁰, Gabriellus Conclus. / de pia causa, conclus. 1 num. 19 pag. 624 ibi: «septimo / infertur, ut Collegium Scholarium non debeat annumerari / inter loca pia»¹¹, ut tenet Rochius in

⁶ S. Rotae Romanae decisiones coram... A. CAPRARA... ornatae a S. PETRO... pars prima, Dec. CXL (Remuenter Collegio Ghisisterio), per totum, ed. Lucae 1725, pp. 228-229.

⁷ Extra 3, 5.

⁸ Clem. 3, II.

⁹ PAULUS CASTRENSIS, *Consiliorum sive responsorum volumen primum*, Cons. XXVIII (Viso testamento Jacobi quondam Venturae ex Vulterris), per totum, ed. Venetiis 1571, p. 18v.

¹⁰ Non est stato possibile reperire il testo.

¹¹ GABRIELIUS A. *Communes conclusiones... in septem libros distribuitae*, lib. sextus (De pia causa), conc. 1 (Confraternitates

tractatu de iure patronatus in / verbo 'in ecclesia' in 5 §¹².

5-. Qui ergo contendit respectu huiusmodi Universitatis necessarium esse / in omnibus ipsius contractibus Apostolicum beneplacitum, in/declinabili premitur onere monstrandi illius erectionem / auctoritate Ecclesiastica fuisse absolutam, et propterea eam / dem Universitatem, tamquam Ecclesiasticam esse djudican/dam. Erectio siquidem haec ad factum pertinet. Facta / autem non praesumuntur, sed esse clarissime probanda / meno ignorat ex regula, quam exornat Rota coram Bu/rat. decis. 54 n. 4¹³ et coram Molin. decis. 105 n. 4 tom. 1¹⁴ // Verum in hoc omnem perinunt dubietatis scrupulum. Consti/tutiones Summorum Pontificum Iulii II praesertim, et Pii / IV, ubi enunciatur Collegium erectum fuisse a Principe La/ico, nemper Guidobaldo II Duca Urbinatensi¹⁵.

6-. Neque obesse videtur, quod postmodum ipsi Julius

an dicatur pia loca), circa finem ed. Venetiis 1584, p. 662, N. 19.

¹² ROCHIUS DE CURTE, *Tractatus de iure patronatus*, in verbo In Ecclesia, N. 9 (Episcopus debet ponere rectorem in hospitalibus nisi hospitale habeat patronum), in Lecturae et tractatus de iure patronatus, ed. Francofurti 1581, p. 358.

¹³ BURATTUS M., *Decisiones cum annotationibus eruditissimi J. F. FERENTILLI... tomus primus*, Dec., LIV (*Exceptio non saecute*), in principio, ed. Lugduni 1640, p. 68, N. 4.

¹⁴ *Decisiones S. Rotae Romanae coram... J. MOLINES*, tomus primus, Dec. CV (Rotalem sententiam qua Haereticos condemnatus fuit), in principio (factum non praesumitur), ed. Romae 1728, p. 204, N. 4.

¹⁵ Cfr., Bullarium Romanum seu novissima et accuratissima collectio Apostolicarum constitutionum, ex autographis, quae in secretione Vaticano, alicisque Sedis Apostolicae Scriniis asservantur. Cum rubricis, summaris, scholiis, et indice quadrupli. Tomus undecimus, pars altera. Complectens constitutiones Clementis XI ab anno XIII usque ad XXI, Innocentii XIII, et Benedicti XIII, anno I editas. Romae 1736, pp. 173-175.

5 II. Pius IV, / atque etiam Urbanus VIII, Clemente X, ac postremo Innocentius XIII pluribus editis Constitutionibus aut confirmarunt erectionem Collegij, aut pluribus ipsum decorarunt pri/vilegijs, aut demum ad Universitatem evexerunt. /

10 7. - Etenim originaria Collegij erectio inspicienda est, non vero ceterae / extrinseca e qualitates et privilegia, quae posteriori tempore ex / Pontificum largitione supervenerunt. Ceterum dum Pontifices privilegia in Collegium contulerunt, nec a longe illud / Ecclesiasticum dixerunt, neque Ecclesiasticam qualitatem vel / semel usurparunt. Quod sane monstrat, ipsos veluti laicum / reputasse hujusmodi Collegium, ut considerat Del Bene de / Immunitate ecclesiastica cap. 8 dub. 2, ses. 1 n. 11¹⁶, Barbosa alleg. / 75 num. 5. /¹⁷.

c. 237 v 8. - Quae cum ita sint, movenda suspicio non est circa personam // Summorum Pontificum, qui cum sint in Ecclesiastica dignitate omnium maxima constituti, ex hoc ipso ecclesiasticum / effectum fuerit Collegium, dum tot eorumdem privilegijs fuit / insignitum, et confirmatum.

5 Profecto quidquid dicendum esset / dum ageretur de erectione, sive confirmatione ab episcopo / facta, in quo considerari non potest diversa qualitas Prin/cipis Saecularis, aliter tamen dicendum est, dum Ponti/fex est, qui duplicem gerit figuram, capitis nemper / Ecclesiae univer-

¹⁶ DEL BENE T., *De immunitate et iurisdictione ecclesiastica*, pars prior, cap. VIII (De legibus et statutis), dub. II (Suppono, clericos ligari non posse legibus), circa medium, ed. Lugduni 1650, p. 325, N. 11.

¹⁷ BARBOSA A., *Pastoralis sollicitudinis sive de officio, et potestate Episcopi*, pars tertia, Alleg. LXXV (Episcopi, cum in omnibus ius visitandi habeant), circa medium, (Confraternitatum bono quod possint alienari sine solemnitatibus), ed. Lugduni 1628, p. 233, N. 32.

10 salis, et Principis Saecularis, sicuti pluribus / cumulatis advertit Card. De Luca, de Feudis disc. 93 num. / 5 et segg.¹⁸. Et ideo plura cumulari possent exempla / ex quibus patet Ecclesiastica non reputari Collegia, et / Universitates utcumque earum erectio fuerit postea / a Summis Pontificibus confirmata, quemadmodum missis / reliquis videre est apud Rota coram Bichio decisi. 448 / num. 2¹⁹. /

15 9. - Quominus vero longior de hoc fiat disputatio prohibet gravissima / facti circumstantia, unde due constant. Constat primo, / Clementem X Collegium Urbinatense decorsasse²⁰ : Pri/vilegijs, et indultis ad instar illorum, quae a piaae memoriae Cle/men-te Papa VIII Universitati Studii generalis Civitatis // nostrae, tunc suae Ferrarientis concessa fuerunt²¹. Constat se/cundo, ut mihi supponitur, Universitatem Ferrariensem Eccle/siasticam numquam, fuisse reputatam, prorsusque immunem / itidem fuisse semper ab Ordinarij Jurisdictione. Hoc unum / itaque exuberaret plenissime, ut Urbinatensis Universitas re/putaretur Laicalis, quemadmodum est altera Ferrariensis, quae eodem modo a Personis Saecularibus gubernatur. /

10 10. - Re huc perducta nullam revera meretur animadversionem, quod / plura bona, quae modo pertinent ad Universitatem Urbinaten/sem, pertinuerint olim ad Religionem Gesuatorum, et Celestinorum, quaeque exinde eadem Uni-

¹⁸ DE LUCA J. B., *op. cit.*, lib. I (De feudis et bonis iurisdictionalibus et bulla bonorum), Disc. CXIII (Cum per montistas), in principio, ed. Romae 1669, pp. 407-409, N. 5 e segg.

¹⁹ *Decisiones S. Rotae Romanae Coram...* C. BICHIO, tomus secundus, Dec. CDXLVIII (Duas protulit sententias), in principium, ed. Romae 1681, pp. 92-93, N. 2.

²⁰ Cfr., *supra*, doc. XXIV, p. LXIII.

²¹ Cfr., *supra*, doc. III, p. 19.

versitas ex pro/videntia Pontificum acquisivit². Hucusque enim eudium /numquam fuit, bona semel ab ecclesiasticis possessa Ecclesiastica / semper perseverare, licet a personis Laicis acquirantur, sed / receptissimum est, hujusmodi bona eandem amplius non / retinere qualitatem, semel ac in aliorum dominium legitimi/mae pertranseunt, juste communissimam sententiam, de qua / pluribus adductis Rota in recensiores, decis. 181 num. 7, p. / 15, ibi: 'Motivum cessat ex facto advertendo Julium / II, suppressisse Abbatiam S. S. Naboris et Felicis, et Re/gimini Bononiae applicatae omnes redditus, qui administran/tur a Personis Laicis sub nomine assumptorum independenter a / quacumque jurisdictione Ordinarij, unde non sumus in casu Loci Pij, vel Ecclesiae. /

11-. Minusque officere mihi videtur, quod elapsis temporibus in venditione / aliquarum domorum fuerit postulatam Apostolicum bene/placitum; quod itidem resolutum alias fuerit petendi aliud / consimile beneplacitum occasione alterius alienationis. Quodque / ad extremum petita pariter fuerit, / atque obtenta Licentia / a Reverendissimo Archiepiscopo ad effectum incidenti nonnullas arbores. /

12-. Quantum enim attinet ad duo posteriora facta, nulla ratio / de ipsis haberi potest, quia ut mihi supponitur, Univer/sitas hujusmodi licentijis nullimode usa est. Quinimo asser/itur fuisse a Sacra Congregatione recuperatum supplicem libel/lum eidem oblatum antequam emanaret illius rescriptum.

13-. Difficultas igitur reducitur ad unicum priorem actum, qui / veluti non necessarius nullius efficaciae esse videtur, ac / unice referendus sive coscientiae officialium,

² Cfr., *supra*, doc. VIII, p. XXV.

sive majori / cauthelae, qua ipsi procedere voluerunt. Quapropter idem / actus veluti unicus nullam constituere potest legitimam ob/servantiam, nullamque inducere efficaciam, quoties juxta / indolem bonorum, qua erat laicalia vidimus, erat omnino su//perfluus, sicuti considerat Gratiano lib. primo discept. 1968 n. / 8²³, et/coram Ansaldo dec. 9, n. 26 ibi: «Prout etiam non errat / abequivoco immunis consensus ab ordinario adhibitus, dum forte voluit ab emptoribus pro majori eorum securitate / obtinere» etc. et cum aliis etc.²⁴ Pignatellus consult. 21, n. 9, tom. / 4 ibi: «Ex uno actu, ac beneplacito non ab ip/sa Communitate, sed a Personis, quae Communitati prejudicari non / poterant, non potest reddi Ecclesiasticum quia cum non / constet Hospitale esse erectum auctoritate episcopi, neque / ex aliquo signo appareat esse Ecclesiasticum, et per con/sequens in alienatione bonorum illius beneplacitum Aposto/licum necessario non requiritur dictus actus beneplaciti / una vice obtenti, et adhibiti debet dici voluntarius, et / facultativus, non autem necessarius, ideoque non potest / nocere verae Laicalitati Hospitalis, quae enim ad abundan/tiorem cautelam fuerunt adhibita, non debent contrarium / opererari»²⁵. /

14-. Ex his, ut praemisi, necessarium mihi non videtur Apostolicum / beneplacitum in alienatione bonorum

²³ GRATIANUS S., *Disceptationum forensium indiciorum*... tomus primus, cap. CLXVIII (In revocatione actus), post principium, ed. Allobrogum 1630, p. 406, N. 8.

²⁴ *Decisiones S. Rotae Romanae coram*... A. DE ANSALDIS, tomus primus, Dec. IX. (Antiquitas, veluti Nylus, rerum humanarum), circa medium, (Minima non habentur in consideratione), ed. Romae 1710, p. 42, N. 26.

²⁵ PIGNATELLUS J., *Consulationum canonicarum*, tom IV... cons. XXI (An et quatenus in alienatione), circa medium, ed. Venetiis 1704, p. 26, N. 9.

c. 227 v spectantium ad // Universitatem Urbinatensem, adhaerendo
mature iudicio Illustrissimi / Domini Comitis Palma, qui
Rectoris munere fungitur in / eadem Universitate, sed aup
illius Congregationem plenam / esse potestatem alienandi
bona, cognita alienationis utili / tate, iustaque interveniente
causa, quorum sane omnium / examen ad ipsam Congrega-
tionem pertinere debet. /

15 - Quoniam vro quaeritur etiam ulterius, num saltem
recluso Apo/stolico beneplacito necessaria sit alterius Su-
perioris approbatio, / cum agatur de bonis ad Universitatem
pertinentibus, existimo / pariter, nec alterius Superioris
approbationem necessariam / esse cum non agatur de bonis,
sive ad Civitates, sive ad / Locorum Communitates perti-
nentibus, quorum respecte urget / censura legis fin. Cod. de
Vendendis rebus civit.²⁶, sed agitur / de bonis unius pecu-
liaris Universitatis, cuius legitimi / sue praest congregatio
prudentium Virorum, a quorum / Consilio, et potestate
omnia pendere debent.

16 -. Atque superfluum prorsusque extraneum nemini
non videbitur / super hac re ulterius examen, qui perpendat
ex una / parte Ferrariensem Universitatem, ut mihi sup-
ponitur, / hac ipsa potiri potestate: parte vero ex altera
Collegium / urbinatense ex providentia Summorum Ponti-
ficum eis // dem modo gaudere privilegiis, quae gaudet
eadem Ferrarien/sis Universitas. /

Et ita fiat. Salvo fiat.

Gaspar Ciotti in Romana Curia Advocatus.

Quod consuetea doctrina ad excludendam necessitatem
Beneplaci/ti Apostolici in contractibus Universitatis Urbi-
natensis deduxit. /

²⁶ C. 11, 32, 3.

5 Illustrissimus Dominus meus Advocatus Gaspar Ciotti,
plene approbo, / eiusque sententiae libentissime subscribo. /
Philippus Durani Sacrae Consistorialis Aulae, et S. /
P.E.D. Advocatus.

c. 228 v (a tergo:) Voto de' Signori Avvocati / Ciotti, e Durani²⁷.

²⁷ Di mano diversa: «Voto - Ciotti, e Durani».

1766, giugno 22.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa le assenze dalle lezioni di alcuni «Sacerdoti tanto Secolari, quanto Regolari», e susseguente invito a non prolungare l'assenza oltre un triennio essendovi incompatibilità fra l'esercizio della Confessione e l'incarico di Lettore.

(Verb. C. S., 1735-1767, c. 134r-135r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 134r

Adi 22 giugno 1766. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infra scritti Signori. /

L'Illustrissimo Signor Crescentino Liera Gonfaloniere. /
 L'Illustrissimo Signor Capitano Francesco Bonaventura primo Rettore. /
 Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /
 Signor Cavaliere Pietro Peroli. /
 Signor Canonico Gabrielle Liera. /
 Signor Vincenzo Biancalana. /
 Signor Capitano Bartolomeo Fenogli. /
 Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /
 Signor Carlantonio Antaldi Viti. /
 Signor Conte Lodovico Palma. /¹

(Omissis)

¹ Nel margine inferiore sinistro della c. 134v, si legge: «Condizioni per / li Signori lettori / Sacerdoti».

La condizione riservata ed apposta di unanime consenso / da Signori Congregati circa la riferma quadriennale di quei / Lettori Sacerdoti tanto secolari, che Regolari fu, ed / è che da me infrascritto segretario sia ciascuno de medesimi cerzio/rato a por mente e determinazione stabile da questa Illustrissima / Congregazione, che li medesimi, compito avranno il triennio nell'ufficio delle Confessioni per i monasterij di Monache, debbino / quello dimettere, e non impegnarsi oltre dell'inco/minciato triennio, perché possono seriamente applicare / alle rispettive Letture cui sono addetti in vantaggio / e profitto de Studenti, altrimenti facendo, si concludse, / che non saranno ulteriormente tollerati nelle rispettive // Letture loro conferite da questa Università. Permet/tendosi a suddetti il Gonfaloniere, che possono accettare, ed esserci/tare l'impiego di confessare straordinarij, perché compatibile con la lettura. /

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Carlo Lieri Segretario

1766, luglio 11.

Verbale di seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà notizia dell'arrivo da Roma del parere degli avvocati Gaspare Ciotti e Filippo Durani sulla già nota controversia per la vendita di beni senza il «beneplacito apostolico»¹.

(Verb. C. S., 1735-1767, c. 135v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 135 v

Adì 11 luglio 1766. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Crescentino Liera Gonfaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia primo Rettore. /

Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /

Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Signor Conte Ludovico Palma. /

Signor Capitano Francesco Bonaventura. /

Signor Carlantonio Antaldi Viti. /

Signor Vincenzo Biancalana. /

Implorato fiat. Si notificò dall'Illustrissimo Signor primo Rettore esse/re venuto il voto del Signor Avvocato Ciotti approvato, e / sottoscritto anche dal Signor Avvocato Durani ambo roma/ni fatto pro veritate sul quesito se questa Congregazione / possa di sua autorità, e senza dipen-

¹ Cfr., *supra*, doc. XC, p. 330.

denza di Mon/signor Arcivescovo alienare beni, e permettere ta/glio di legnami. Quale voto lettosì, fu rilevato / concordare, che per essere li beni di questa Università laici, non sono soggetti ad alcuna licenza / dell'Ordinario. Onde ricercati li pareri se così / dovesse praticarsi in avvenire senza beneplacito / Apostolico, e licenza dell'Ordinario, si stabilì, che / per ora si soprasseda, per riproporsi tale affare in / altra piena Congregazione essendo la presente mancante / di alcuni Signori Rettori, e che in tanto per la regola de / Signori Rettori si faccia girare per manus copia del voto suddetto / perché possano maturamente risolvere, e che l'origina/le si conservi nell'Archivio dello Studio.

(Omissis)

In tale suddetta Congregazione fu assistente il Signor Francesco / Dotti per me Paolo Serafini Segretario assente. /

E rese le grazie - fiat -

Crescentino Liera Gonfaloniere.

1767, luglio 22.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa le frequenti confusioni derivanti dalle «sostituzioni», e conseguente nomina di due «deputati a quest'affare»¹.

Adi, 22 luglio 1767. /

c. 156 r

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Donato Ciccarini Gonfaloniere. /
L'Illustrissimo Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia primo Rettore. /

⁵ Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /

Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /

Signor Carlantonio Antaldi Viti. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Signor Giuseppe Borgogelli Vergilij. /

¹⁰ Signor Capitano Francesco Bonaventura. /

Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /

(*Omissis*)

¹⁵ Perché poi in avvenire non vi sia confusione in rap/porto alle Letture, le quali mediante le sostituzioni / non concordano, atteso che nel Rotolo² vedesi una de/nominazione,

¹ Cfr., *supra* doc. XCI, p. 340.

² *Nel margine sinistro della c. 1v si legge: «Deputati per l'emenda/zione delle Letture».*

ed altra nelle Patenti, così a fissare / il loro ordine, e per togliere di mezzo ogni equivoco / furono pregati, ed eletti, i Deputati all'emenda/zione il Signor Cavaliere Francesco Sempronij, ed il Signor Canonico / Gabrielle Liera.

(*Omissis*)

E rese le grazie - fiat -

Donato Ciccarini Gonfaloniere.

1767, dicembre 12.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui, vengono sospese le trattative per la vendita di un fondo, in attesa di una risposta risolutiva in merito da parte del Cardinale Veterani.

(Verb. C. S., 1767-1791, c. 2v-3r attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 2 v

Adì, 12 dicembre 1767. /

Congregazione dello Studio con l'intervento dell'Illustrissimo Signor Capitano / Francesco Bonaventura Gonfaloniere et infrascritti Signori videlicet: /

5 Illustrissimo Signor Vincenzo Biancalana primo Rettore. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia. /

Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /

Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /

10 Signor Carlantonio Antaldi Viti. /

Signor Giuseppe Borgogelli Virgillij. /

Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Implorato fiat. All'esposto dell'Illustrissimo Signor primo Rettore che / Baslij ha rinunciato l'affitto della sessione di / Gaifa, e che il medesimo si dichiara tuttavia disposto far/ne compra al prezzo peritato altra volta da Giu/seppe Donati, con ritenere presso di se il denaro, e /

¹ Cfr., *supra*, doc. XC, p. 330.

pagare alla Università i frutti ricompresi / per anni sei, acciò lo Studio abbia comprocurare / il rivestimento, ven-
20 ne di unanime consenso riso/luto, che per ora si sospenda tale contratto, e che frat/tanto si procuri dilucidare la difficoltà ancora / pendente, cioè se l'Università abbia a dipendere / per le licenze delle alienazioni dalla Sagra Congregazione, / o sia per se stessa in arbitrio di contrattare, e ciò dis/sero potersi procurare con la mediazione dell'Eminentissimo / Veterani, cui si faccia presentare da un Curiale / il voto dell'Avvocato¹ esistente in quest'Archivio, / affinché esaminato con l'altro suo intendimento, / possa spiegare su tale particolare la sua mente. /

30 Per l'esecuzione di che s'incaricò il Signor primo Rettore, / che fu pregato sollecitare il Signor Bardonì Priore / acciò faccia l'informazione occorrente, e la trasmissione sollecita del voto in Roma ad un qualche Curiale, che lo umilij alla Eminenza Sua. //

(Omissis)

c. 3 r

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario.

1767, dicembre 30.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la presentazione del «voto» dell'Avvocato Durani, al Vicario Generale dell'Arcivescovo Monti, Monsignor Nicola Marra, stante la indisposizione del Cardinale Veterani.

(Verb. C. S., 1767-1791, cc. 4r-4v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 4r

Adì, 30 dicembre 1767. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli'infra-
scritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Capitano Francesco Bonaventura
Gonfaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Vincenzo Biancalana primo Rettore. /
Il Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /

3 Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /

Signor Carl'Antonio Antaldi Viti. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /

(*Omissis*)

15 Ripreso il discorso sul voto del Signor Avvocato Durani², che affer/ma l'assoluta autorità a questa Congregazione di disporre sulli / effetti dell'Università, e sentitosi,

¹ *Nel margine sinistro della c. 4r si legge: «Discorso circa / il voto Durani, / che si comunicò a / Monsignor Vicario».*

² Cfr., *supra* doc. XC, p. 330.

c. 4v che l'Eminentissimo Vetera/ni, cui dovevansi scrivere per avere il suo oracolo sul detto / affare, sià indisposto, onde restò incaricato il Signor To//mmaso Bardoni, comunicare in tanto detto voto a questo / Monsignor Vicario Arcivescovile, per indi regolarsi se in tale negozio / sia d'uopo o no annoverare i postulati in Sagra Congregazione / dell'immunità, ad oggetto di accertare i scrupoli di / coscienza. /

(*Omissis*)

E rese le grazie fiat.

Paolo Serafini Segretario

1768, gennaio 19.

Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si sottolinea e si riafferma, la completa e assoluta libertà di nominare i Lettori, da parte della medesima, facoltà questa che gli deriva dalle Bolle pontificie, e l'indipendenza della Università dalla giurisdizione ecclesiastica.

(Verb. C. S., 1767-1791, cc. 5r-5v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 3r

Adi, 19 gennaio 1768. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'illustrissimo Signor Capitano Francesco Bonaventura Gontaloniere. /

L'illustrissimo Signor Vincenzo Biancalana primo Mensale. /
Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia. /

Signor Marchese Francesco Maria Antaldi. /

Signor Giuseppe Borgogelli. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Signor Cavaliere GianFrancesco Sempronij. /

Implorato fiat. Fattasi nota a Signori Congregati la lettera di Sua / Eccellenza Monsignor Presidente de 11 audiente diretta al Signor / Luogotenente, mediante cui si ordina precittivamente che non / si faccia innovazione al-

¹ *Nel margine sinistro della c. 5r si legge: «Si enuncij l'in/dipendenza della / Università dall'udienza».*

15 cuna sull'assenza del Padre / Lettore Ciacca di San Francesco si venne in determina/zione a sentimenti uniformi, che il Signor Bardoni / Priore con foglio informativo, e ragionato sul fatto / delle Bolle pontificie modestamente rap-
20 presenti / la piena, ed indipendente libertà di questa / Congregazione per tutto ciò, che appartiene alla Università, / cosicchè può la medesima, benchè in passato non vi / sia stato alcun bisogno, rimuovere le letture, / e quelle conferire ad altri, o abolirle. Tantumque / ingiunto a detto Signor
25 Bardoni, che si trovò prefate, / sperandosi che la magnanimità gen/tilezza dell'Eccellenza Sua in vista delle ragioni e della / continua libertà avutasi dalla Congregazione non si degenerà / assentire, che la medesima usi di sua autorità / indipendente da chichessia. /

(Omissis)

c. 5v Il Signor Tommaso Bardoni, che nella antecedente Congregazione / del trenta dicembre prossimo passato ² restò incaricato ³ comunica/re a Monsignor Illustrissimo Arcivescovo e suo Signor Vicario il voto / del Signor Avvocato Durani, in rapporto alla indipen/denza di questa Università da superiori ecclesiastici / nell'alienazione o permutate de
5 beni della mede/sima comparso in Congregazione riferì aver eseguita / la sua incombenza e che tanto Monsignor Arcivescovo, / quanto Monsignor Vicario in vista del voto Durani / e delle Bolle pontificie di privilegij con/cessi all'
10 l'Università concorrono essi pure / nel sentimento che questa Congregazione abbia piena / facoltà indipendente d'alienare, permutare e fare tutt'altro che creda opportu/no per l'Università e tale sentimento con/chiuso il Signor Bardoni

² Cfr., *supra*, doc. XCV, p. 348.

³ *Nel margine sinistro della c. 5v si legge: «Si enuncia l'indipendenza della Uni/versità dalla giuri/sdizione ecclesiastica».*

15 in voce ed in iscritto, / come dal foglio che qui si unisce⁴,
essere / stato aperto da Monsignore Illustrissimo Arcivesco-
vo / anche a Signori Canonico Gabrielle Liera, e Vin/cenzo
Biancalana ambo Rettori di questa Università, quali ciò
confermarono a piacimento / e pallottazione di tutta la
Congregazione. /

E rese le grazie - fiat.

Paolo Serafini Segretario

XCVII

1768, gennaio 19.

*Relazione di Tommaso Bardoni alla Congregazione dello
Studio circa la fondatezza del «voto» dell'Avvocato Filippo
Durani, riconosciuta d'altra parte anche dall'Arcivescovo
e dal suo Vicario Generale Nicola Marra¹.*

(Verb. C. S., 1767-1791), cc. 5r-6r, attualmente presso l'Istituto di Storia
del diritto).

c. 5r Avendo Tommaso Bardoni in sequela di quanto / gli
fu ordinato nell'antecedente Congregazio/ne distintamente
reso informato Monsignor Nicola /Marra Vicario Generale
di Monsignore Illustrissimo e Eminentissimo / Arcivescovo
5 Monti in rapporto a qualche dubbio / che ancor restava nel-
l'animo di alcuni Signori / Rettori circa la facoltà di ven-
dere, permutare, / o far qualunque altro contratto, che dalla
/ Congregazione si giudicasse utile, senza il bene/placito
10 apostolico, non ostante che due anni / sono per verità ri-
cercato del suo sentimento/ il celebre Signor Avvocato Du-
rani rispondesse con / suo scritto munito di puntuale auto-
rità / de Dottori non ricercarsi il beneplacito suddetto, / e
15 che avevano i Signori Rettori di questa Università / la
piena facoltà di effettuare quanto sopra, questi / doppio ave-
re seriamente esaminato le Bolle / riguardanti questa Uni-
versità, ed in sequela / trovati chiari i sentimenti di molti
20 autori / in senso di verità asserisce non potersi discostare /
punto dal sentimento espresso nella scrittura / firmata da
detto Signor Avvocato Durani², non / solo per le ragioni,

¹ Cfr., *supra*, doc. XCV, p. 348.

² Cfr., *supra*, doc. XC, p. 330.

⁴ Cfr., *infra*, doc. XCVII, p. 353.

c. 5^v che in quella saviamente si adducono, // ma anche, e molto più perchè ogn'uno che dii una / scorsa alla Bolla di erezione fatta dalla felice / memoria di Clemente X³, vien subito in chiaro, / che quantunque goda questa Università de beni / che una volta erano ecclesiastici non può / essere di ostacolo alcuno ai Signori Rettori, qualora / per vantaggio credessero di poter venderli, per/mutarli, e fare qualunque altro contratto, / perchè dopo averli il Papa secolarizzati, li / assegnò, e concesse a questa Università senza / pregiudizio dell'esazione camerale, ed è tanto vero, che paga quest'Università tutte le / controibuzioni, alle quali soggiacciono gl'altri Se/colari, senza che possi fare alcuna ombra, che / qualche volta per qualche contratto siasi suppli/cato per il beneplacito apostolico perchè ciò non / può essere accaduto che per trascuranza / dei Signori Rettori di quel tempo, ben conoscendosi / che se avessero in qualcuna delle suddette occasioni / ridotta a serio esame la suddetta Bolla di erezione, / caduti non sarebbero nel suddetto errore.

20 Ed avendo / detto Monsignor Vicario reso informato anche Monsignor / Arcivescovo circa quest'affare asserisce, che anche // detto Prelato doppio avere tutto esaminato, è di senti/mento uniforme, talmente che se in oggi / questa Congregazione in occasione di qual/che contratto ricorresse per la licenza le ver/rebbe negata, come non necessaria.

5 E tutto / quanto sopra è stato notificato dall'istesso / Monsignor Vicario anche alli Signori due Rettori/ Canonico Gabrielle Liera, e Vicenzo Biancalana.

³ Cfr., *supra*, doc. XXVI, p. 70.

1768, giugno 26.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la spedizione dell'informazione sulla vertenza con i Padri convenuali, per la lettura di Teologia e Filosofia, ai protettori dello Studio, Carlo Albani, Cardinale Veterani e Francesco Bonaventura.

(Verb. C. S., 1767-1791, cc. 7r- 7v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adi, 26 giugno 1768. /

c. 7^r

Congregazione dello Studio con l'intervento degl'infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia Gonfaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Giuseppe Borgogelli Virgilij primo Rettore. /

5 Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Signor Vincenzo Biancalana. /

Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

10 Signor Capitano Francesco Bonaventura. /

Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /

Implorato fiat. Lettosi il memoriale di questi Padri Conventuali di San Francesco / avanzato a Sua Eccellenza Monsignor Presidente, mediante cui essi pretendono, la vacata lettura di Teologia già conferita / al Padre Moriconi di San Geronimo, e sentitosi da Signor Congregati / il reso scritto, che commette al Signor Luogotenente l'informa/zio-

15

c. 7^v ne, si venne su tal particolare alla ricerca de' / pareri, quali tutti informaronsi, che il Signor Cavaliere / Sempronij, si compiacchia ripulire il fatto informativo // ch'ei notificò aver compilato. E ciò seguito, che / ne ordini di esso però capire, per darne una al Signor Luogotenente / che la umilij a Sua Eccellenza in verificazione, della pie/na autorità di questa Congregazione per l'elezione di Lettori, / altre per spedirsi con lettere agli Eminentissimi¹ concittadini / Albani, e Veterani, acciò voglino degnarsi pro/teggere i diritti facultativi della Congregazione ed una / perchè si recapiti dal Signor Francesco Bonaventura / con sua lettera al Signor Domenico Mancini Curiale in / Pesaro, acciocchè imbevuto delle raggioni, possa / egli persuadere l'Eccellenza Sua, e che occorre, che i / ricorsi de suddetti Padri, ed altri come insistenti non devono attendersi.

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

XCIX

1768, luglio 3.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si discute la pretesa del Padre Generale dell'Ordine dei Frati Minori di San Francesco, circa la lettura di Teologia da conferirsi «ad uno de' Religiosi del Convento».

(Verb. C. S., 1767-1791, c. 8r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 8^r

Adì, 3 luglio 1768. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infra-
scritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia Gon-
faloniere. /

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Antaldi
primo Rettore. /

5 Signor Vincenzo Biancalana. /

Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Signor Giuseppe Borgogelli Vergilij. /

Signor Carl'Antonio Antaldi Viti. /

10 Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /

Signor Capitano Francesco Bonaventura. /

Implorato fiat. Essendosi dal Signor primo Rettore comunicato il memo/riale del Padre Generale de' Minori Conventuali avanzato all'Eminentissimo / Signor Cardinale Segretario di Stato, mediante il cui ricorso si / preten-
15 de dalla Religione suddetta, che la lettura di / Teologia deb-

¹ *Nel margine sinistro della c. 7v si legge: «Si ordina un fatto informativo / per spedirsi in Roma, / a Monsignor Presidente per / sostenere le ragioni dell'Università / di eleggere i lettori a proprio piacere».*

basi da questa Università conferire / ad uno de' Religiosi
di questo Convento, e quello rimesso dall'Eminenza Sua
però informazione a Monsignor Presidente, con fede / dalla
lettera diretta al Signor Luogotenente, e che parimente / fu
comunicata, si fece discorso¹ circa la combinazione delle
/ ragioni competenti all'Università per ribattere le / preten-
sioni suddette, e siccome fu asserito, che questo / Monsi-
gnor Vicario...², speciale bontà di assistere, / la Congrega-
zione, perciò furono deputati il Signor Cavaliere Gio/vanni
Francesco Sempronij, ed il Signor Capitano Francesco Bona-
ventura, / acciò lo supplichino combinare i documenti, e
trova/re in Roma, Curiale atto a fare que' passi, che / oc-
correranno, ed unite, che saranno in fogli le / ragioni, que-
ste consegnare al Signor Luogotenente perchè la stras/met-
ta a Sua Eccellenza Monsignor Presidente. Perché / poi de-
von/si con documenti verificare molte cose risguardanti /
detto affare, così fu ingiunto a me Segretario quelli in fede
/ probante estrarre da libri, e scritture esistenti / in questa
segreteria.

(Omissis)

E rese le grazie.

Paolo Serafini Segretario

C

1768, luglio 7.

*Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la pre-
tesa lettura di Teologia da parte dei Padri Minori Conven-
tuali e successiva decisione di inviare a Roma, al Segretario
di Stato, il memoriale redatto dal Vicario Generale Mon-
signor Nicola Marra¹.*

(Verb. C.S., 1767-1791, c. 9r, attualmente presso l'Istituto di Storia
del Diritto).

c. 9r

Adi, 7 luglio 1768. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degl'infrac-
scritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia Gon-
faloniere. /

L'Illustrissimo Capitano Francesco Bonaventura vice primo
 Rettore. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Signor Cavaliere GiovanFrancesco Sempronij. /

Signor Vincenzo Biancalana. /

Signor Giuseppe Borgogelli Vergilij. /

Signor Carloantonio Antaldi Viti. /

Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /

Signor Cavaliere Pietro Peroli.

Implorato fiat. Riassunto il discorso circa le vane pre-
tensio/ni de Padre Minori Conventuali di questo Convento,

¹ Nel margine sinistro della c. 8r si legge: «Discorso circa /
l'impegno della / lettura di Teologia».

² Parola illeggibile nel testo, sembra trattarsi di Nicola Marra.

¹ Cfr., *supra*, doc. XCVII, p. 353.

15 che pretendono / consolidata nella loro Religione la lettura
di questa / Università di Teologia, e con essa anche l'altra
di /Filosofia, furono su tal particolare letti i fogli / dotta-
mente compilati sul fatto, ed articolo lega/le da questo
20 Monsignor Vicario Generale. Il quale con il savio / suo ra-
ziocinio, e con i documenti astratti laboriosamente / da me
Segretario infrascritto dall'Archivio dello Studio, chia-
ra/mente dimostra l'insussistenza del memoriale a detto /
effetto avanzato da detti Padri per via di ricorso all'/Emi-
25 nentissimo Signor Cardinale Segretario di Stato. De quali
fogli, che da Signori / Congregati furono meritatamente
assai applauditi, si ordinò / ne venissero fatte perciò copie
per mandarsi in Roma / all'Eminentissimo Signor Cardi-
nale Veterani, ad un Avvocato, e Priore / di Roma che agi-
30 schino con l'intelligenza dell'/Eminenza Sua, et altra per
consegnarsi a questo Signor Luogotenente / acciò possa
spedir/la loro informationis a Sua Eccellenza Monsignor
Presidente, cui per essergli stato inviato il memoriale / di
detti Padri, appartiene informare l'Eminentissimo Signor
Cardinale / Segretario di Stato.

(*Omissis*)

E rese le grazie - fiat.

Paolo Serafini Segretario

CI

1768, luglio 13.

*Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori della Università
di Urbino circa la controversia con i Padri Conventuali, sulla
libertà, da parte della Congregazione dello Studio, di confe-
rirne l'incarico.*

(BuU., Bs. 3, fasc. 11, cc. 289r-290v).

c. 289 r

Illustrissimi Signori.

Prima che a me giungesse il nuovo e stimatissimo foglio
delle Signorie Loro / Illustrissime, segnato li 8 corrente,
erami noto, che in tanto Monsignor Presi/dente Acquaviva
avea presa ingerenza nella nota controversia insorta / tra
le Signorie Loro Illustrissime, e cotesti Padri. Conventuali,
5 in quanto che il ricorso / de medesimi era stato diretto a
questo ri/messo al mentovato Prelato, per riportare sull'E-
sposta una sicura, e ben / detagliata Informazione. Alla
mia lettera non ha per anco Monsignor / Presidente data
veruna risposta, forse perchè non intieramente istrut/to
del merito dalle notizie ricercate del signor Luogotenente di
10 cotesta Città, / e mi è ugualmente ignoto, se nel giorno d'og-
gi giunta sia in Segreteria di / stato la sudetta Informa-
zione. Comunque però siasi, Elleno providamen/te hanno
comnesso a questo Signor Avvocato Monti la cura di com-
parire / in di Loro nome avanti il signor Cardinale Torri-
giani, e di farsi sentire in / una Causa, che secondo il mio
15 debole giudizio, quale per altro rassegnò / all'altrui più
illuminate cognizioni, sembrami a sufficienza assistita /
dal Fatto, e dal Diritto. Non ho per anco veduto lo stesso
Signor Avvocato / col quale avrò piacere di discorrere fon-
datamente sul merito, e sopra/tutto sulla necessità di sol-
lamente comparire. I Padri Conventuali / inutilmente si

20 sono a me fatti sentire per ottenere in proprio favore / la
mia debolissima ufficiosità, già impegnata per preciso dove-
re di fi/liale attaccamento alla Patria, ed alle Signorie
c. 289 v
Loro Illustrissime, per la durevole // conservazione del
decoro, e della libertà di chi laboriosamente governa / co-
testa Università.

Ma se loro manca questo dispregievole fevolissimo /
appoggio, non mancano d'altri più vigorosi, ed autorevoli
sostegni. / Tanto più dunque sembra necessaria la solle-
cita comparsa del Signor /Avvocato Monti, quanto più è
3 presente il pericolo; e qualora ad evitarlo / in veduta di
poco buone disposizioni mi getterei a chiedere la discus-
sione / della Causa, o avanti il Giudice Ordinario, o forse
meglio avanti una / Particolare Congregazione, e ciò anche
10 sulla traccia di quello praticò / Clemente X, o per dir meglio
Clemente XI, che prima d'erigere / l'Università Urbinate,
sentir volle il parere di una particolare Congregazione. / Se
allora tanto fu fatto in materia di pura grazia, a me sembra
non / incongruente debba farsi nella presente, che concerne
15 la giustizia. /Sarà anche bene, che il Signor Avvocato ne
abbia proposto con Monsignor De / Simone, Uditore di Sua
Santità, potendo forse darsi il caso, che il Signor Cardinale
/ Segretario di Stato rimetta a Lui il negozio contenzioso,
come estraneo dalle / proprie ordinarie ingerenze. /

Ho preso nella miglior possibile considerazione il Me-
moriale dei Padri conven/tuali, ed in esso ho ravvisato il
fondamento della loro pretesione, che / per altro ò ben
20 prima sopra. Il loro Achille è riposto nella prima / parte
enunciativa della Bolla di Clemente X, che spiega lo stato
in cui / erano le cose prima dell'erezione; cioè, che i Padri
Conventuali leggevano // Filosofia, e Teologia a pubblico
comodo, ove gli pareva, e che poi per or/dine di pubblico
Cybo esercitarono questa pubblica Lettura in determinate
Ca/mere del Palazzo Apostolico. Questa ardia narrativa
fa che si persuadino, / anche seguita l'erezione, fosse al

5 proprio Ordine preservata l'ante/cedente fissa Lettura. Ra-
ziocinio, secondo me, tolto dalle parte disposi/tiva della
Bolla Clementina. Essa enumera le scienze, e Facoltà, che
do/vevano insegnarsi, nè punto nè poco parla della qualità
de Maestri / anzi vuole, che questa Università s'intenda eret-
ta come quella di Fer/rara, insignita de medesimi privilegi,
10 e Libertà, che il Pontefice erigente / concede «per viam
communicationis, et absque nulla prorsus differentia». /¹

Non veggio dunque come la sterile esposizione dello Sta-
primevo es/presa nella mia proemiale possa con una subita
contraddizione correggere / e limitare l'ampiezza della parte
dispositiva di essa Bolla. A parer / mio, non lo consente lo
15 spirito, e molto meno la lettera di questa Costi/tuzione, al-
trimenti questo vincolo voluto, e subindotto da Padri Con-
ven/tuali, porterebbe l'Università d'Urbino difforme da
quella di Ferrara, / e dove il Papa non limita, come pote-
va, neppur noi possiam limitare. / Vuole anzi che i Rettori
godono di quelle libertà, e privilegi, che / astrattamente
20 godono tutte le Università, e signatamente la Ferrarese. /
In qualunque luogo i Maestri, che empiono le Cattedre, ed
i stipendi, / dipendono, come commentano anche gli Auto-
ri, dall'arbitrio de' Deputati // al Pubblico Studio: la re-
strizione a Persone di certo genere è odibile, / perché op-
posta alla concorrenza, et eleggibilità de Migliori, a per-
con/seguenza al ben pubblico; e talvolta chi ha il Jus posi-
3 tivo è contento di / proporre una semplice Persona, che
faccia la figura senza discrezione di / talento.

La magnifica osservanza poco, secondo me, opera, a
fronte / anche di mille atti puramente facoltativi, e non
contradetti; molto più / quando questa osservanza è vul-
nerata da qualche atto opposto, ancorchè / raro. Si replica,
che alcuni di questi atti sono antichi; meglio per noi,

¹ Cfr., *supra*, doc. III, p. 19.

per/chè più prossimi all'erezione, e spiegativi del vero senso della Bolla. /

10

Questo è quanto scioccamente io rifletto, salvo il sentimento di chi ne sà assai / più di me; e questo è quello che insinuarò anche al Signor Avvocato, che tar/dando a venire, interpellarò. Aggiungerò anche le mie suppliche al Signor / Cardinale Torrigiani, sebbene gli Uffici di un miserabile Cardinale niente po/tranno giovare. Avranno essi almeno il merito della buona intenzione, / e del vivo desiderio di ubbidire Le Signorie Loro Illustrissime, alle quali rattif/ cando l'immutabile mia stima, con tutto l'animo mi confemo. / Di Signorie Loro Illustrissime.

15

Scrivitore

Benedetto Cardinale Veterani

Roma, 13 luglio 1768.

P. S. Da me chiamato, è stato da me Signor Avvocato Monti; / abbiamo parato di tutto, ed anche dell'osservanza, / esclusa non da uno, ma da molti esempi. /

20

Andarò dal Signor Cardinale Segretario di Stato, cui anticipi/parò un mio Biglietto; per ottenere almeno una Congregazione, e fare una vigorosa Difesa, / come sentiranno da detto Signore Avvocato².

(in pede:) Signor Primo Rettore, e Rettori dell'Università di / Urbino. /

25

CII

1768, luglio 18.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà lettura delle risposte date dal Cardinal Veterani e dall'Avvocato Monti in merito alla vertenza con i Padri Minori di San Francesco, e successivo stanziamento di una certa somma di denaro per sostenere le spese del caso.

(Verb. C.S., 1767-1791, c. 9v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 9 v

Adi, 18 luglio 1768. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli'infra-
scritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia Gon-
faloniere. /

L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Antaldi
primo Rettore. /

5 Signor Vincenzo Biancalana. /

Signor Capitano Francesco Bonaventura. /

Signor Giuseppe Borgogelli. /

Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Signor Gabrielle Liera. /

Implorato fiat. Comunicate le risposte date a Signori
primi Rettori / di questa Università¹ dall'Eminentissimo
Signor Cardinale Veterani /² e Signor Avvocato Giuseppe

10

¹ Nel margine sinistro della c. 9v si legge: «Circa la causa della lettura / coi Padri Conventuali».

² Cfr., supra, doc. CI, p. 361.

Maria Monti³ in rapporto / all'informazione, e documenti ultimamente trasmessi / a suddetti, relazione alla vertenza della lettura di Teo/logia pretesa da Padri Conventuali di questo Convento di San / Francesco, queste furono da Signor Congregati sentite con pia/cere, ed appellando, maggiormente, che l'Eminenza suddetta, ol/tre l'asserire, che nel fatto assegna all'Univer/sità tutta la ragione, egli si dichiara dispositis/simo prestare intieramente la sua maturità, e pro/tezione, acciò la causa, ch'ei procurerà sia rimessa al Giudice ordinario, ovvero ad una par/ticolare Congregazione riesca a seconda de' desiderij. / E siccome in tal negozio si prevede, che vi / occorreranno delle spese, così restò stabilito di / concordare sentimento, che non si trascuri un'opera / di tanta rilevanza, e che si facciano tutte le / spese, che il caso esigerà.

(Omissis)

E rese le grazie fiat.

Paolo Serafini Segretario

CIII

1768, luglio 23

Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dell'Università di Urbino, con cui li informa che l'avvocato Monti lo sostituirà per quanto riguarda la controversia con i Padri Conventuali, stante la sua malferma salute.

(BuU., Bs., 3, fasc., 11 c. 285r-285v).

Illustrissimi Signori,

Avendo ricevuto nell'ultimo corso di posta la risposta di codesto Mon/signor Presidente Acquaviva, non so per qual ragione fino ad ora differita, ho / creduto di doverla passare nel proprio originale alle Signorie Loro Illustrissime, acciò / scorghino in essa una puramente generica, ma sempre obbligante disposizione, che ha il Prelato di favorirLe e sono ancor'io persuaso, che non / prima del di lui ritorno in Pesaro da Senigallia si accingerà ad informa/re la Segreteria di Stato, dalla quale non ho il minimo riscontro, che giun/ta le sia una tale informazione.

Pe rcio, che concernono le vive spe/ranze concepite ed esternate da Padri Conventuali della felice loro riu/scita in questa intrapresa in veduta dell'appoggio, che dicono avere / fuori dell'intrinseco merito della questione non so che mi dire; ne sò / altresì riprovare la loro industria, comune a chi vuol sostenere un'edificio mal compatto, e ruinoso.

Elleno debbon in opposito gettare ogni / fiducia nella ragione, e per questo io ho insistito ed insisterò nella de/pu-tazione de' Giudici, che la ricognoschino. Questo, e non altro ho doman/dato e domanderò sempre con tutta la legale onestà; se poi in giudizio / sarà forza soccombere dopo una propria, e valida difesa, lontana da ogni / acer-

³ Ora irrimediabilmente perduta.

bità, ed irritamento, converrà rassegnarsi. Di grazia la loro Bontà / si astenga dal riporre in me medesimo tanta confidenza, mentre io nulla / posso, se non che servirle con aride parole, dettate da una interessante / e leale intenzione. Ma questa, che può mai volere in se stessa, ed a fronte // de' decantati contrarj appoggi, se mai vi fossero? Prevedo per altro, / che la cosa andrà in lungo e questo è poco male. Preveggo bensì fin da / ora le Signorie Loro Illustrissime, che la mia salute delibitata da frequenti urti / mi sforza ad una sollecita uscita da Roma, che penso eseguire imme/diatamente dopo la festa dell'Assunta, quando altro non accada e quan/do il Santissimo Padre fino ad ora da me non supplicato, me ne dia il per/messo. La mia assenza però niente varia, attesa la cura, che pren/derà dell'affare questo Signor Avvocato Monti, pienamente istrutto, e for/nito di capacità, e di diligenza. La prima mia mossa sarà diretta / alla Patria, e susseguita da altro giro per la Marca.

10 Benché me / ne dia l'eccitamento il desiderio di migliorare nella Persona col moto, e coll'aria nativa, ed il tentativo di profittare, se è possibile, / nella vista, offuscata dagli anni, e dalle fatiche: non è però meno / efficace l'impulso, che me ne dà la Patria stessa da lungo tempo non / riveduta, ed a cui credo doversi prestare quest'atto di riconoscenza, massime dopo la presente mia onorevole, sebben non meritata, si/tuazione.

15 Avrò anche tempo di contestare alle Signorie Loro Illustrissime in vo/ce i sensi di quella vera stima, colla quale immutabilmente mi / confermo. / Di Signorie Loro Illustrissime.

Servitore

Benedetto Cardinale Veterani

Roma 23 luglio 1768.

(in pede:) Signori Primo Rettore, e Rettori dell'Università di Urbino.

1768, luglio 26.

Lettera del Cardinale Benedetto Veterani ai Rettori della Università di Urbino con cui li informa di aver passato l'informazione all'avvocato Monti, circa la questione con i Padri Conventuali.

(BuU., Bs., 3 fasc. 11, c. 287r-287v.)

Illustrissimi Signori,

con un mio rispettoso, ma egualmente efficace, e per quanto era / in me ben ragionato Biglietto, prevenni il Signor Cardinale Segretario di Stato di / forti motivi e che assistevano il diritto de' Signori Rettori di cotesta Università, / e lo pregai a destinare Giudici competenti per questa contenziosa mate/ria, qualora non si fosse creduta limpida e chiara, come fermamente / io credo, la ragione della medesima. Stimai opportuno il buttarmi sussi/diarialmente alla petizione de' Giudici, e all'adito / di poter parlare, non potendosi questo negare a chichessia; e tanto più volentieri ciò feci, per/ché erami nota qualche impressione, che i Padri Conventuali avevano fat/ta nell'animo di Sua Eminenza con quell'insulso argomento tratto dalla Bolla / male intesa, e peggio commentata, come significai nella mia preceden/te, e molto più perché una tale impressione si erano istudati di con/fermare con una ideale centenaria smentita del fatto, ed inefficace, / quando anche si comprovasse. Questo mio biglietto corse il giorno avanti / che si portasse all'udienza di Sua Eminenza il degnissimo Signor Avvocato Monti, / eccitato da me; ed esso trovò pur troppo questa prevenzione, la quale / si disegnò nel rettissimo Porporato per l'esposizione fatta succintamente / per ora che esso Signor Avvocato sul merito dell'affare; e si convenne

c. 287r

a buon gra/do da Sua Eminenza, che l'inchiesta de' Giudici era ragionevole, dopo però che Monsignor / Presidente Acquaviva avesse informato. /

All'occasione della Cappella per la Coronazione tenuti questa mattina, il // Signor Cardinale Torrigiani mi ha da sè stesso interpellato con dirmi: «Ho rice/vuto il di Lei Bigliettone, ma non ho risposto, perchè ancora, non è venu/ta l'informazione del Presidente. Per altro l'inchiesta di poter dire / avanti il Giudice il fatto suo, è ragionevole. Ho replicato, a ciò si ristringe / la mia riverente inchiesta, e insisterò sempre, perchè non si / chiuda la Strada della difesa. Ognuno è in grado di ciò sperare, ma molto / più lo sono io, cui è nota la rettitudine dell'animo giustissimo di Vostra Eminenza».

Questo è quanto mi accade di significare alle Signorie loro Illustrissime, / assicurandole della ulteriore mia premura in servirle dopo che sarà giun/ta l'informazione, e del concerto, che terrò col nominato Signor Avvocato, / ma elleno facciano anche il cortese riflesso, che sono debolissimo, e quel che / è peggio non solo. Non dico altro per preventiva mia giustificazione, e con / la solita invariabile stima con tutto l'animo mi confermo / di Signorie Loro Illustrissime.

Servitore

Benedetto Cardinale Veterani

Roma, 26 luglio 1768.

(in pede:) Signori Primo Rettore e Rettori dell'Università di Urbino.

CV

1768, agosto 17.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui Francesco Bonaventura, incaricato di raccogliere materiale per la causa con i Padri conventuali, sostiene che il suddetto materiale si debba mandare a Roma all'avvocato Monti per documentare la causa.

(Verb. C.S., 1767-1791, c. 10r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adi, 17 agosto 1768. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infrascripti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Francesco Sempronij Gonfaloniere. /
L'Illustrissimo Signor Marchese Giovan Battista Antaldi primo Rettore. /

Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /
Signor Capitano Francesco Bonaventura. /
Signor Canonico Gabrielle Liera. /
Signor Vincenzo Biancalana. /
Signor Carlantonio Antaldi Viti. /
Signor Cavaliere Pietro Peroli. /
Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia. /

Implorato fiat. Dal Signor Capitano Francesco Bonaventura deputato / per il carteggio nella causa delle pretese lecture / di Teologia, e Filosofia contro questi Padri Conventuali / venne comunicata a Signori Congregati la risposta mendi/catamente data da medesimi Padri a fogli informativi / dell'Università, quale devesi mandare in Ro-

20 ma, / acciò il Signor Avvocato Monti, allorchè si farà deputa/to il Giudice ordinario, ovvero una Congregazione, secondo / accenna l'Eminentissimo Veterani con sue replicate / fervosissime lettere¹ siano date quelle eccezio/ni, che nel fatto malamente da Padri suddetti interpre/tato convengonsi. /

25 Siccome in detta causa occorreranno delle spese, / e trovandosi la cassa esausta, così fu stabili/to, che si procurino denari ad interesse, per l'ef/fetto predetto, ed anche per supplire agli altri / bisognosi ne' quali il miserabile riscosso dell'anno corrente ha costituito l'Università.

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

CVI

1768, ottobre 12.

Estratto di lettera di Francesco Bonaventura circa il conferimento delle letture ai religiosi.

(Bu, Bs., 2, fasc. 14, c. 230).

Paragrafo di lettera del Sig. Francesco Bonaventura di Urbino in data 12 ottobre 1768.

Vien pregato l'Illustrissimo Signor Avvocato Monti riflettere la Bolla dell'erezione dell'Università di Ferrara, che, se non erro, è di Clemente / VIII. E siccome la nostra è stata Clemente X eretta ad instar / di quella di Ferrara, così godendo questa tutta la libertà di / reggerla, e governarla, dovrà dirsi lo stesso anche della nostra Università. Non possiamo escludere la duplicità delle Cattedre, / perché siccome queste Letture servivano di graduazione sui Francescani, / queste domandavansi ad honorem, benchè si assegnasse loro la ma/teria, che dovevano leggere e in pubblico, e in privato; e se manca/vano, negavasi loro il Benservito, o sia Attestato da prodursi / in Religione. Ma è ben vero, che con paga sono state conferi/te le letture indiscriminatamente ad ogni Religioso, senza che in / alcun luogo sia mai comparso obbligo di doverle loro conferire, come si trova di quella addetta ai Padri delle Scuole Pie. /

La prima Bolla di erezione dell'Università di Ferrara è di Boni/facio IX dell'anno 1391, inter collectas per Cherubini. /

La seconda Bolla confermatória è di Clemente VIII del 1602 / inter collectas, ut supra 94. /¹.

¹ Cfr., *supra*, doc. CI, CIII, CIV, pp. 361-369.

¹ Cfr., *supra*, doc. III, p. 19.

In nessuna di queste due Bolle si fa menzione della Libertà di eleggere i Lettori, ma solamente si danno tanto ai Lettori, quanto agli scola/ri tutti i Privilegi, Menzioni, e Grazie che gode l'Università di Bolo/gna, ad instar delle quali fu eretta quella di Ferrara.

(a tergo:) Privilegi dell'Università d'Urbino².

1768, ottobre 12.

I Rettori dello Studio chiedono a Monsignor Rovarella, Uditore del Pontefice, che a sensi dei privilegi papali, venga espressamente dichiarata la loro libertà di amministrare e governare la Università senza l'intervento dell'Arcivescovo.

(BuU. Bs. 3, fasc. 9, cc. 245r-252r).

Illustrissimo e Reverendissimo Signore. /

c. 245 r

Implorano i Rettori dell'Università de Studij di Urbino / dalla Santità di Nostro Signore felicemente / regnante da conferma de' / privilegi accordati per lo avanti alla medesima con / la facoltà ai Rettori pro tempore di amministrare e liberamente governare l'Università sudetta senza Monsignor / Arcivescovo, e qualsivoglia / altro Superiore: Implorano eziandio una espressa di/chiarazione, che questa facoltà e libertà di amministrare e governare non / meno comprenda l'erogazione delle rendite e frutti, / ma altresì si estenda ai fondi e capitali di qual/sivoglia specie, in guisa che / possano i Rettori pro tempore sen- z'ombra di scrupolo // venire su di essi a qua/lunque contratto, o distrat/to quante le volte si giu/dichi dai medesimi vantaggioso / all'Università.

c. 245 v

3

Quanto implorano i Rettori / sudetti, tutto ripetono dalla / costituzione della Santa Memoria di Innocenzo XIII 'Rationi congruit'¹ confermatória dell'/altra della Santa Memoria di Clemente X² / Aeternae Sapientiae, / in cui venne dichiarato il sudetto / Studio in pubblica Università: Im-

10

¹ Cfr., *supra*, doc. LXXVIII, p. 245.

² Cfr., *supra*, doc. XXVI, p. 70.

² Di mano diversa dalla precedente.

perciocché i privi/legi de' quali fu decorata / in tal atto,
sono analoghi / a quelli, che dalla Santa Memoria di Pio
IV nella Sua Costi/tuzione «Sacri Apostolatus / Ministerio
emanata li 25 / Settembre 1663³ furono accordati all'Uni-
versità di / Bologna, ivi: «Pro tempore existenti Rectori
ejusdem Universitatis liberam, / et absolutam, facultatem
eandem Universitatem re/gendi et gubernandi per au/cto-
ritate Apostolica tenore praesentium concedimus». / Che-
rubini nella Sua Collett. Convito 69, paragraf. 2, tom. 2 // 4.

E di fatti ciò chiaramente deducesi dalla citata Costi-
tutio/ne «Aeternae Sapientiae»: «per Nos / igitur versus,
si ipsi Universitati», in cui si stabilisce, / che l'Università
di Urbino / abbia a partecipare e go/dere per via anche
di comunicazione, e con egual / metodo tutti gli Indulti, /
libertà, onori preminen/ze e grazie concesse da vari Sommi
Pontefici / all'Università di Studj di Ferrara: Comecché pro-
questa dalla Santa Memoria di / Clemente VIII venne inte-
ramente / eguagliata all'Università / di Bologna con Sua
Costi/tuzione «Sanctae Romanae Ecclesiae» riferita dal
Che/rubini in ord. la 94, 8, tom. 3⁵. Così pure anche /
quella di Urbino dovrà intendersi / parificata a quella di
Bologna, in gui/sa che se l'una per pri/vilegio di Pio IV⁶
ha un'amplessissima facoltà d'am/ministrare e di libera-
mente / disporre de' di lei beni indi/pendentemente da
qualsisia // Superiore, la stessa liber/tà compete anche
all'altra / per privilegio del sopralo/dato Clemente X. /
Ad onta di sì / stabile fondamento, su cui i Rettori
sperano l'implorata grazia, per / quanto è a di loro noti-
zia, / si propone nell'informazio/ne dell'Eminentissimo
Legato, che / l'Università di Studj sem/pre sia stata sog-
getta / alla Giurisdizione de i Legati e Presidenti pro tem-

³ Nella memoria si legge: 1663 per 1563.

⁴ Cfr., *supra*, doc. I, p. 7.

⁵ Cfr., *supra*, doc. III, p. 19.

⁶ Cfr., *supra*, doc. I, p. 7.

15 pore / tanto nella sua erezio/ne, quanto in tutto ciò, / che
successivamente è oc/corso all'Università me/desima; que-
sta difficoltà peraltro vien tolta dai / fatti stessi, da cui
è de/sunta.

Erettesi nel di 18 Novembre 1638⁷ lo / Studio generale
in Urbino / per tutte le Scienze e anco / di Matematica,
era pur/troppo necessario stabilir/gli l'entrate necessarie /
per il mantenimento de' / Lettori e per supplire alle / al-
tre spese occorrenti; // venne pertanto la Commu/nità di
Urbino nella deter/minazione di assegnare allo / Studio
diverse sue entrate / particolari. E siccome tale / assigna-
mento, o sia donazione / dovea essere autorizzata dall'Emi-
nentissimo Legato, perché fosse / valida. Così la stessa
Com/munità supplicò il Signor Car/dinal Legato ad ap-
provare quest'atto, quale si ef/fettò con l'approvazione /
benigna di Sua Eminenza dell'/assegnamento delli detti
Scu/di 192 fatto dal Pubblico al medesimo / Studio, con
questa condizione però, che / la Comunità prima dovesse
ot/tenerne dalla Santità di Nostro Signore Innocenzo X qual-
che / dazio, o gabella di rendita / per l'intero pagamento /
di tutti gli annui frutti ed interessi, a' quali soggia/ceva
- come dall'Instrumento / riportato nella Supplica / al
numero 1 in principio /⁸.

Ciò posto in fatto, ogniun vede / quanto sia lontano
dal / credersi, che l'Università / dello Studio sino dalla
erezione // si sogettasse alla giurisdizione / del Legato.
Imperciocché in / fatto è chiaro che la Comunità di Urbino
implore' l'autorità del Legato per la / validità della libera-
le ces/sione di una parte delle / sue entrate, che fece al-
l'Università: E' chiaro poi / anco per disposizione di ragione,
che la Comunità la / quale dovea spogliarsi delle Sue
rendite per vestir/ne l'Università dello Studio, / era secondo

⁷ Cfr., CO. tom. XIII, 37v.

⁸ Cfr., *supra*, doc. X, p. 34.

15 le Costituzione/ni della Sacra Congregazione / del Buongoverno nella precisa / necessità di fare autoriz/zare la Cessione di esse, / come un atto alla stessa / cedente dannoso, e come / inabilitata dalle mede/sime Costituzioni a poter / disporre in qualunque ma/niera delle sue Robe senza / il beneplacito del Principe / Supremo; a differenza dell'Università, che, come non / sogetta alle regole della / Sacra Congregazione del Buongoverno, alla sola libera Ammi//nistrazione dei Rettori pro / tempore, non implorò, ne' dovea implorare, l'auto/rità del Porporato, special/mente in un'atto assi/stesse interamente favo/revole. Dunque non solo / per il fatto diametral/mente contrario all'opposizione proposta nell'Informazione, ma ezian/dio per le accennate / ragioni non sussiste, che / usque ab initio siasi / sottoposta l'Università dello Studio alla giurisdizione / del Legato.

15 Passando poi ai tempi successi/vi, una sola controver/ sia insorta fra la Com/munità sudetta, e l'Uni/versità nell'anno 1680⁹. / E riferita dal citato Istro/mento segnato num. 1 / diede motivo che il Signor Cardinal Legato con speciali facoltà delegatogli / dal Sommo Pontefice esercitasse la sua giurisdiz/ione non già sopra l'Uni/versità dello Studio ma // sopra la Comunità me/desima. Crede/ dette il Ma/gistrato di quel tempo, che / non si fosse purificata / la condizione, a cui era alligata la Cessione dell'entrate precedentemente / fatte dalla Comunità in favore dello Studio, cioè, che / con speciale rescritto non / si fosse ottenuta la Grazia / d'imporre un qualche Da/zio sopra raccolti nel territorio proprio, con cui / potesse supplire la Com/munità all'intero pagamento / di tutti gl'anni frutti, / ed interessi, ai quali sog/giaceva. /

15 Varie adunanze si convocarono / tanto dal Magistrato, quanto dai Rettori, e ciascuno / di essi per sottrarsi da quel / dispendioso litigio con loro / particolare risolu-

⁹ Cfr., *supra*, doc. XXXIII, p. 94.

ne / stabilirono di comporre / detta controversia; conve/ nendo in seguito l'Università dello Studio di / pagare per una sola volta // scudi 1050 alla Comunità, / contro di cui giustificava / essersi purificata detta / condizione col- l'imposta / Gabella di due bolognini / per ciascun Staro, e di grano, / che si raccoglie sul proprio / territorio, e di obbligarsi / di pagare in avvenire il / Lettor pubblico dell'Istituto/ni Imperiali, che prima / della detta erezione dello / Studio veniva stipendiato dalla medesima Com/munità. Con questo pierò / che il medesimo publico / dovesse procurare, che si/mile convenzione venisse approvata dalla Santità / di Nostro Signore Innocenzo XI e che / li fossero con special con/cessione confermati li detti / Salarij, e im- porto al detto / Publico un perpetuo si/lenzio di mai poter avere / sopra detti Salarij (sono / l'entrate cedute) pre/ tensione alcuna. La / Comunità secondo la convenzione ricorse al Trono // Pontificio, perché venissero / approvate tali Capitolo/zi/oni colla Sovrana Autorità. / E rimessasi la Supplica all'arbitrio del Signor Cardinal / Legato, al quale perciò com/munica ogni facoltà necessaria. Si pa- garono i conve/nuti scudi 1050 e si transi/gette coll'auto- rità del Legato / su di tale controversia, co/me risoluta diffusamente dal citato num. 1. /

Tornano pertanto le circostan/ze e ragioni, colle quali / abbiamo di sopra veduto / insussistenti, li primi fon/damenti della difficoltà in / contrario proposta. Dovea / l'Uni- versità transigere so/pra una controversia se / non dubbia, almeno dispen/diosa e dovea transigere / con un Corpo privilegiato, / con un Pupillo, qual'è una / Comunità; Questa si caricò / farsi autorizzare dal Prin/cipe Supremo e potere va/lidamente transigere coll'/Università: Questa ottenne dal Sovrano, che il Cardinal / Legato si prestasse a tale / transazione, e l'autorizzasse non già colla / giurisdizione ordinaria, // ma bensì, colla facoltà de/legatagli dal Sovrano stesso: / Ed in tali circostanze potrà / dirsi,

5 che l'Università dello / Studio abbia lesa la Sua in/dipen-
denza con riconoscere / la giurisdizione del Legato? / No
10 certamente; perchè quel/lo soltanto, il quale implora / e
l'ordinaria, e l'extraor/dinaria giurisdizione del / Superiore,
a questa si sog/getta; e per conseguenza / se ad istanza
15 della Commu/nità, se per autorizzare / la Comunità me-
desima / intervenne il Signor Cardinal / Legato colle facoltà
20 dele/gategli dal Sovrano, non / sospettò alla Sua giuri-
sdi/zione l'Università dello / Studio, la quale per Costi-
tu/zioni Apostoliche dipende / soltanto dai Rettori, ma /
25 abilità la Comunità a / transigere /.

Non si possono dilucidare altri / Fatti, perchè questi
non si / comunicano nella loro / specialità ai Rettori,
c. 231 r. Laon/de potrà soltanto concludersi // che non sostenendosi
la / loro dipendenza dagli Eminentissimi / Legati pro
5 tempore con / prove e fatti tali, che ro/vescino l'indipen-
denza ac/cordata loro da' Sommi Ponte/fici; possono giu-
stamente invitar la grazia, che dai / medesimi s'implora.
10 Egli ne / negano d'esser stati mai / soggetti alla giurisdiz-
zione / del Legato pro tempore, e / con verità negano la
dipen/denza, ma quest'atto negativo, che bastantemente /
15 risulta dalle riferite Costi/tuzioni Apostoliche, non / deve
con altre giustificazio/ni procurarsi perchè affir/mantibus
20 et non negantibus / incumbit onus probandi. / Laonde
fiat. //

c. 231 v
(bianca)
(bianca)

(a tergo:.) All'Illustrissimo e Reverendissimo Signore / Mon-
signor Rovarella / Uditore Santissimo / Pro Memoria per
i Rettori dell'Università di Studij di Urbino per / Univer-
sità / Urbino. / Documenti intorno alla libertà di alienare
c. 232 r. i beni dello Studio indipendentemente / A //¹⁰.
(a tergo:.) Promemoria a Monsignor Rovarella per l'aliena-
zione dei Beni dello studio.

¹⁰ Sul margine inferiore è annotato «manca la posizione» e sulla
metà sinistra dello stesso foglio si legge: «Gi Gomrian».

1768, novembre 13.

*Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà lettura
di una Lettera del Presidente Monsignor Rovarella circa la
nomina di un Rettore, fatta contravvenendo a precise dispo-
sizioni del Presidente stesso.*

(Verb. C. S., 1767-1791, cc. 13r-13v, attualmente presso l'Istituto di
Storia del Diritto.)

c. 13 r

Adì, 13 novembre 1768. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli in-
frascritti Signori videlicet: /¹

L'Illustrissimo Signor Domenico Giovanni Gonfaloniere. /
L'Illustrissimo Signor Cavaliere Pietro Peroli primo
Rettore. /

⁵ Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Signor Vincenzo Biancalana. /

Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /

Capitano Raffaele Venezianelli. /

Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /

¹⁰ Signor Cavaliere Giovan Francesco Sempronij. /

Implorato fiat. Per organo dell'Illustrissimo Signor
primo Rettore si fece / noto a Signori Congregati esservi
lettere di Sua Eccellenza Monsignor / Presidente diretta
a questo Signor Luogotenente mediante cui viene re/dar-
15 guita l'elezione del Padre Pierluigi Moriconi di / San

¹ Nel margine sinistro della c. 13r si legge: «Si notifica l'ordine
di Monsignor / Presidente per il ritiro de Rotoli / dell'anno corrente».

Geronimo per la cattedra di Teologia, asserendosi / essersi
ciò fatto in spreco del decreto dell'Eccellenza / Sua ap-
posto al memoriale de Padri Minori / Conventuali, che pre-
tendono loro dovuta la cattedra suddetta, / con soggiun-
tando che dal Signor Luogotenente si ritirino le stam/pe
tutte de Rotoli, ne quali è descritto il detto Padre / Mori-
coni sotto pena di scudi cento. Dopo la cui rap/presentanza,
e dell'altro incidente in detta lettera / di conqwestione di
Sua Eminenza per la mancanza di non esser/gli nell'anno
corrente trasmesso secondo il solito / il Rotolo, e Calen-
dario, formati per il governo de Stu/dij, furono dal Signor
primo Rettore ricercati li pareri // quali tutti convennero,
che in nome dell'Università / si scriva a Sua Eccellenza,
perpetuandole ossequiosamente non essersi / in conto al-
cuno attentato contro a suoi decreti, ment/re la Patente
d'elezione al Padre Moriconi restò spedita / il dì 10 giugno
ed il rescritto / venne notificato sei giorni dopo, co-
me / alla Congregazione successiva delli 26 detto. In
ordine / poi all'umiliazione solita del Rotolo, e Calen-
da/rio si faccia la sincera scusa, che si desume / dall'as-
senza del Signor Primo Rettore, e dalla dimentican/za degli
ufficiali incombenziati. Con speranza / che, Sua Eccellenza
restarà primamente appagata, / e non vorrà permettere
col ritiro di dette stampe uno / sconcerto pel regolamento
di tutte le pubbliche / lezioni: ed acciò questo non succeda
fu ancora determinato, / che il Signor Capitano Francesco
Bonaventura incaricato / nel carteggio della lite pendente
in Roma co' / Padri Conventuali scriva all'Avvocato Monti,
ed all'Eminentissimo / Veterani sull'affare suddetto, per
ottenere un decreto / provisionale dell'Uditore Illustrissi-
mo, avanti cui pende / la questione.

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

1768, novembre 24.

Lettera dell'avvocato Giovanni Paolucci a Francesco Bonaventura, Rettore dello Studio, sulla vista controversia con i Padri Conventuali e circa la sua impossibilità di sostenere la causa.

(BuU., BS. 3, fasc. 11, cc. 303r-304v.)

c. 303 r
Li Frati sono fra noi rispettabili nimici, nè un Mi/litare
Popolino può far nulla per resistere ai loro / impegni.

5 Se tutta l'udienza, come voi dite, è a / favore di Frati,
sarà o perchè li Frati anno saputo / meglio condurre que-
sto impegno di quello che / voi altri Signori avete fatto,
o perchè si temono li Frati e non / si temono li Direttori
della Università / di Urbino. A parlare però sul serio, avete
10 tra / le altre cose fatto male ad interrompere per il car/teg-
gio con questo Avvocato Marini ed a non la/sciarsi da lui
regolare, giacchè è un uomo / onesto, dotto che avrebbe
saputo far stare / a segno gli stessi Frati, tanto più ch'egli
è / in gran concetto del Presidente e di tutta l'udienza. Io
15 tutte le volte che ho potuto ho / parlato a favore di voi
altri, ma il torrente // era tanto granche ch'io solo non
vi potevo / resistere, ed in questi tempi scorsi poche /
volte ho potuto escir di casa, giacchè / sono stato per lo
più sempre male, / ed ho sempre suposto che ve la inten-
3 dedeste / con esso Avvocato Marini. In questi due gior/ni
non l'ho potuto vedere: ma nel ventu/ro vi saprò dire
qualche cosa su quello / che gli potrete dare per quel poco /
che ho fatto. Intanto pensate a rimediar / la cosa e vedete
10 che li vostri Protettori / di Roma vi assistino meglio. /

Il resto nel venturo ed intanto abbrac/ciandovi sono
il vostro Servitore ed Avvocato.

Giovanni Paolucci

Pesaro 24 novembre 1768.

(bianca)

c. 304 r
c. 304 v
(a tergo:) All'Illustrissimo Signor colendissimo / Il Signor
Francesco Bonaventura / Urbino.

Memoria sulla elezione e nomina dei Lettori da parte dei Rettori, relativa alla vista controversia fra la Università ed i Padri Francescani.

(BuU., Bs. 3, fasc. 11, cc. 305r-307v).

Urbinate

La Bolla di Clemente X fa menzione dei Padri Conventuali nella sola narrativa, ma nella dispositiva non li nomina nè bene nè male. Anzi erigen/do il Papa l'Università ad istar di quella di Fer/rara e questa ad istar dell'altra di Bologna sic/como queste due Università hanno libera facoltà / di eleggere i Lettori a loro arbitrio così la medesima / libera Facoltà del dirsi conceduta all'Università / di Urbino.

Si accorda che i Padri Conventuali leggessero la filosofia, / e teologia nel loro Convento, ma si nega che dopo l'unione delle Cattedre fatte dal Cardinal Cybo in / alcune stanze del Palazzo Apostolico, ivi leggessero / anche i Padri Conventuali, giacchè continuarono ad / insegnare nel loro Convento. Si mandì pertanto / un documento, che provi tutto ciò e che mai an/che dopo l'erezione della Università / hanno i Con/ventuali letto 20 nel loro Convento, se ne mandì do/cumento. /

Legghino pure i Padri Conventuali in utilitate Studiorum la Filosofia e Teologia nel loro Convento / che non si proibisce, ma non pretendino coattivamente la Cattedra nell'Università, che è in arbitrio dei Rettori conferire a chi loro piace. /

La parte proemiale spiega la dispositiva quando que-

sta sia dubbia, ma non quando è chiara. Nel caso nostro è chiara la dispositiva per la libertà dei Rettori o di // eleggere chi più loro piace; onde non v'è bisogno / di ricorrere alla proemiale, nella quale ben altro / si narra solamente, che questi Padri insegnavano Filosofia, / e Teologia, ma non si obbligano né essi a continuare / queste letture né i Rettori a servirsi di loro. /

Se fosse vero, che nominandosi nella parte proemiale / i Padri Conventuali come Lettori di Teologia si debbano dire compresi anche nella parte dispositiva, dovrebbero / questi Padri avere non solamente la Cattedra di Teologia, / ma anche quella di Filosofia, perchè nella medesima / parte proemiale si dice che leggevano tanto la Filosofia, quanto la Teologia: e pure i medesimi Padri / non pretendono la cattedra di Filosofia, anzi è certissimo che questa è stata occupata da altre Religioni e specialmente da Padri Scologj da 30 anni a / questa parte. Dunque se dalla parte proemiale / non risulta la coattiva per la Filosofia, né anche / può dedursi per la Teologia. /

Ciò appartiene all'esame della Bolla Clementina. Passando ora al possesso si desiderano documenti più / chiari, più univoci e più ordinati delle elezioni de' / Lettori di Teologia fatte in persona d'altri sog/getti, fuorì che de' oConventuali con la prova di / non essere stati allora Lettori e Conventuali; in/dicandosi in tempi, le persone, gli emolumenti dati / ai detti Lettori d'altre Religioni, e non ai Conventuali. / Sarebbe perciò necessario un elenco di tutte le // nomine dei Lettori di Teologia dal 1671 fino al tempo presente. /

Ma perchè Padri Conventuali si pretende essersi state più / cattedre di Teologia, cioè Scolastica, Dogmatica, / e Morale, dal che deducano che avendo un sog/getto d'altra Religione goduto una di dette Cattedre, / non resti escluso il Conventuale, che poté occupare un'altra delle medesime di Teologia, perciò: è necessario / qualche documento che

provi esservi stata nell'Università una sola Cattedra di Teologia, e questa / conferita a soggetto non Conventuale di S. Francesco: o al/meno che la Cattedra di Teologia coll'emolumento di scudi 50 è stata conferita ora ad un Do/monicano, ora a un Girolimino, ora ad un Conventuale. /

Li Bollettarij provano l'elezione de due Lettori, che hanno / goduto emolumento, ma non quelli che hanno servito gratis, come pretendono di aver servito / per molti anni i Padri Conventuali. E' adunque neces/sario, oltre il Bollettario, estrarre le partite / dal libro delle nomine, o siano elezioni che / toglieranno questo equivoco.

Sopra ogni altra cosa si crede necessario esaminare le / costituzioni dell'Università, dalle quali dovrà ap/parire se i Rettori hanno la libera facoltà di / nominare a Lettori a loro arbitrio o siano obbli/gati a servirsi di soggetti di alcun Ordine partico/lare. E' anche necessario sapere, se tali costituzioni / sono state approvate e confermate da legittimi superiori. //

(a tergo:) Università di Urbino. Contraversia coi Conventuali¹.
Die 6 Aprilis 1671 / 'Aeternae Sapientiae'².

¹ Di mano diversa: 'Contraversia - Conventuali'.

² Nel margine superiore sinistro della c. 305r si legge: «Die 6 Aprilis - 'Sapientiae».

1769, gennaio 26.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà notizia dell'avvenuto arrivo della memoria dell'avvocato Monti circa la già vista controversia con i Padri Conventuali.

(Verb. C.S., 1767-1791, c. 15r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adi, 26 gennaio 1769. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Crescentino Liera Gonfaloniere. /
L'Illustrissimo Cavaliere Giovan Francesco Sempronij primo Rettore. /

Signor Archidiacono Pinzoni. /
Signor Capitano Francesco Bonaventura. /
Signor Cavaliere Pietro Peroli. /
Signor Carloantonio Antaldi Viti. /
Signor Canonico Gabrielle Liera. /
Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /
Signor Vincenzo Biancalana. /
Signor Capitano Bertolomio Fenaglia. /

Implorato fiat. Lettasi dal Signor Capitano Francesco Bonaventura la detta / scrittura in facto ed in jure del Signor Avvocato Monti / in rapporto alla causa di questa Università con i Padri di / San Francesco, venne la medesima da tutti li Signori coadunati ap/plaudita giusta il merito subblime dell'Autore. /

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

1769, maggio 24.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si delegano, come arbitri compositori della nota controversia coi Padri Conventuali, il Cardinal Veterani e il Cardinal Ghigi.

(Verb. C. S. 1767-1791, cc. 16r-16v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 16 r

Adi, 24 maggio 1769. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infrascritti Signori widelcet: /

L'Illustrissimo Signor Carlo Bruni Gonfaloniere. /
L'Illustrissimo Signor Carloantonio Antaldi Viti primo Rettore. /

5 Signor Archiacono Pinzoni. /

Signor Vincenzo Biancalana. /

Signor Cavaliere GiovanFrancesco Sempronij. /

Signor Cavaliere Pietro Peroli. /

Signor Giuseppe Borgogelli. /

10 Signor Marchese GiovanBattista Antaldi. /

Signor Capitano Francesco Bonaventura. /

Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Implorato fiat. Fattasi partecipazione dall'Illustrissimo Signor primo Rettore / nel paragrafo di lettera dell'Eminentissimo Signor Cardinale Veterani diretta / al Signor Abate Domenico Crescentino suo fratello, mediante / cui il degnissimo Porporato si compiace insinuare ch'ei // s'incaricà con zelo veramente paterno per questa patria / di com-

c. 16 v

porre la differenza vertente fra questa Uni/versità e li Padri Minori Conventuali di San Francesco della / famiglia di questo Convento rapporto alla lettura / vacata per la morte del Padre Maestro Bindelli, perciò li / signori Congregati tutti di unanime consenso, ed a vi/va voce con applauso e piacere, senza alcuna / riserva, e condizione, a solo acconsentirono, che / l'Eminenza Sua con l'Eminentissimo Ghigi compongà, determini / e stabilisca l'affare in tutto e per tutto giusta / la notissima sua saviezza, prudenza e piacimento / ma dipperò si convenne e fu fatta risoluzione / che si spedisca al detto Eminentissimo Veterani la Pa/tenente della Lettura Teologica in via Scoti col /nome del soggetto in bianco con scudi quarantacinque per / la provisione annua. Cosicchè se all'Eminenza Sua piacerà / di essa uso, disponga come gli sembrerà op/portuno altrimenti si serve conforme vorrà, essendo / mente di questa Congregazione, ch'ei disponga a pianissimo / suo arbitrio o per scrivere tali sentimenti ed in/cludere la Patente suddetta al prelodato Eminentissimo si as/sunse l'incommodo il Signor Cavaliere Sempronij.

(Omissis)

E rese le grazie

Paolo Serafini Segretario

¹ *Nel margine sinistro della c. 16v si legge: «Si autorizza l'Eminentissimo / Veterani arbitro compositore / co' Padri Minori Conventuali per la / differenza della lettura di Teologia».*

² *Nel margine sinistro della c. 16v si legge: «Si fa memoria che il soggetto / nominato per la lettura / Teologica è il Padre Maestro Andrea / Abbiani».*

1769, giugno 7.

Lettera del Cardinal Veterani al Monsignor Monti Arcivescovo d'Urbino circa un probabile accomodamento dalla visita controversia con i Padri Conventuali.

(BuU., Bs. 3, fasc. 11, cc. 291r-291v).

Illustrissimo e Reverendissimo Signor,

a quanto riverentemete partecipai a Vostra Signoria Illustrissima nella mia de' / 31 del caduto, debb'ora aggiungere, che nella particolare Udienza compar/titami lunedì mattina da Nostro Signore ebbi tutto il comodo di prolissamente / ripeterli tutto ciò, che con laconismo li avevo significato con mio precedente / biglietto in ordine alle significazioni di giubilo non solo date dal Pubblico / di Urbino, ma con ispecialità della Vostra Signoria Illustrissima, e da cotesto suo Capitolo, ispie/gandoli ancora le lodevoli pratiche usate nelle destinazioni di un Padre Con/ventuale per la controversa Lettura. Tutto Sua Santità ha estremamente / gradito; ed in quanto alla Lettura prego Vostra Signoria Illustrissima / di farsi comu/micare ciò, che scrivo in questo corso di Posta al Signor Primo Rettore dello Studio. / Non mi diffendo nella lunga ripetizione di quel, che ho scritto, e di quel che / credo utile, conveniente, anzi necessario, per sempre più farsi merito col So/vrano propenso al bene di cotesta diletteissima Patria.

Mi riferisco dunque / allo scritto nell'angustia; e giacché Vostra Signoria Illustrissima ha fatto tanto colle autore/voli sue insinuazioni di ancora l'ultime mano e compia quello che si pro/pone a solo oggetto del comun bene, e per farsi grado alle Pontificie benef/cienze. Si compiaccia altresì di far intendere a cotesto Capitolo, come diret/tamente lo si-

c. 291 v

15

gnifico al Pubblico, che sua Beatitudine non solo insinua, ma pre/cettivamente comanda che non si faccia alcuna spedizione di Deputati / o Ambasciator iper quelle ragioni che più amplamente ho esposto al Signor / Gonfaloniere.

Mi conservi Vostra Signoria Illustrissima il Suo amore, e la Sua // stimatissima grazia; e mi creda immutabile in quella particolare di/stima stima che mi costituisce / di Vostra ignoria Illustrissima

Servitore Voostro

Benedetto Cardinale Veterani

Roma, 7 Giugno 1769.

(in pede:) Monsignor Monti Arcivescovo d'Urbino.

20

c. 291 r

1769, giugno 7.

Lettera del Cardinal Veterani ai Rettori dello Studio di Urbino circa l'udienza da lui avuta con il Pontefice, Clemente XIV, sulla questione della controversia con i Padri Conventuali.

(BuU., Bs. 3, fasc. 11, cc. 293r-294r).

Illustrissimi Signori.

Oltre a ciò, che in altra mia segnata li 31 dello scaduto¹ credetti di significare / alle Signorie Loro Illustrissime, mi reppu aro in preciso dovere di aggiungerLe, che nell'essersi / degnato Nostro Signore di onorarmi lunedì mattina di una lunga particolare / Udienza, ebbi tutto il comodo di ripetere ad Esso quanto mi era preso la libertà / di significarLi con mio ossequissimo biglietto.

Non posso bastevolmente esprimerLe come la Santità Sua abbia generosamente accolto le pubbliche giulive / rimostre di allegrezze, e di ossequio che nel Suo tanto per noi glorioso av/venimento al Trono Pontificio ora dato, ed è per dare cotesta Patria, che in esso / venera, et adora un suo concittadino. Alcuna cosa ne scrivo in questo corso di / posta al Signor Gonfaloniere. In rapporto però speciale di quanto è relativo / alle Signorie Loro Illustrissime, debbo notificarLe, che Sua Santità ha gradito all'estremo, / la spedizione della nota Patente in bianco di un Padre Lettore Conventuale, ed ha / comandato, che essa da me si consegnasse / come è stato già eseguito / al Signor Cardinale Ghigi Protettore dell'Ordine, affinché esse con contemporanea in-

¹ Irrimediabilmente perduta.

telligenza Padre Mastro Rossi Generale la riempia col nome di un idoneo Soggetto, che a Suo / tempo sarà poi comunicato alle Signorie Loro Illustrissime, acciò lo ponghino nel novero / degli altri Pubblici Lettori. La divisata patente è stata con atti ed onorevoli / forme difesa e cammina egregiamente bene. Tanto, e non più bramava Sua Santità / entrata con le più discrete misure nelle circostanze di cotesta Universalità, espri/mendosi, ch'ella fi infine quella che da lo stipendio. Consideratosi però e da me / e da altri autorevoli Personaggi, che meco hanno parlato, essere conveniente anche / per meritare il colmo della oPntificia degnazione, ed ogni suo beneficio rifles/so, di stabilire per ogni futuro tempo questo affare, se n'è da me avuto proposito / con buona maniera con nostro Signore. Niente egli avrebbe forse di più voluto; // ma dopo un reciproco amorevolissimo diverbio si espresse, che quante volte cotesta / Università avesse fissata perpetuamente nell'Ordine Conventuale la già controversa / Lettura, in tal caso lo stesso Ordine nominato avesse tre soggetti, uno di quali pre/scielto poi fosse da Signori Rettori. Questo piano sembrami opportuno per evitare / in avvenire ogni intrico, è coerente a ldesiderio degl'altri Nostri Eminentissimi Concitta/dini, obbliga estremamente la Religione, ed il Signor Cardinale Protettore, che inf/nitamente lo lode; vi applaude chi dovrebbe esser Giudice; ne' io posso nascon/devi l'esempio di una / tale fissazione fatta ne' scorsi tempi per i Padri delle Scuole Pie. Ardisco di / proporlo e di efficacissimamente le Signorie Loro Illustrissime pregarne. Quante volte fos/sero per abbracciarlo, anche a riflesso di quelle benefiche considerazioni, che sò / di certo nutrire la Santità Sua pel bene di cotesta Patria, a me sembra che / il Decreto potesse avere un nuovo spirito e garbo, che niente possa detrarre / a quell'impegno, che prima dalle Signorie Loro Illustrissime si era preso.

Vado misera/bilmente divisando, ch'Elleno conside-

20 rando quanto sia grande il pregio e decoro / di vedere as-
sunto al Pontificato un nostro concittadino, e che un figlio
è que/sti della Religione de' Conventuali, si sono credute
in debito di rimostrare / alla madre, cioè alla Religione
stessa, un'argomento di riconoscenza e di / gratitudine;
e che non potendolo fare in altra maniera, decretano che
per / ogni futuro tempo sia riempita la Lettura da altri
figli della stessa feconda / madre; onde alle occasioni di fu-
ture vacanze tre di loro se ne proponghino al // Collegio de'
Rettori, atti e didonei al profitto de Scuolari nella Sagra
Teologia / secondo la scuola di Scoto, affinché uno poi ne
venga prescelto. Non è mio ar/dimento o istituto di dar
norma a quelle espressioni, che debbo io imparare, // e
non suggerire al Loro troppo avveduto discernimento. Solo
aggiungo, che questa / idea motivata anche da Nostro Si-
gnore, non solo metterà tutto in calma, ma ezian/dio ri-
scuoterà un comune plauso e gradimento; e in essa prendo
io una vivissima / parte uniforme a quella che avrò finché
vivo, per vero bene della mia ama/tissimo Patria. Ne atten-
do qualche riscontro, che mi dia adito di sempre servire le
Signorie Loro Illustrissime, alle quali consensi di vera stima
mi confermo / de/le Signorie Loro Illustrissime

Servitore Vostro

Benedetto Cardinale Veterani

Roma, 7 Giugno 1769.

(in pede:) Signori Primo Rettore, e Rettori dello Studio di
/ Urbino. /

CXV

1769, giugno 14.

*Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si
accordano in perpetuo ad un Padre Conventuale le letture
di Teologia Scottica, stante l'interessamento di Clemente
XIV, nella questione.*

(Verb. C. S., 1767-1791, cc. 17r-17v, attualmente presso l'Istituto di
Storia del Diritto).

c. 294 r

c. 17 r

Adì, 14 giugno 1769. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degl'infra-
scritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Fulvio Viviani Gonfaloniere. /
L'Illustrissimo Carloantonio Antaldi Viti primo Rettore. /
5 Signor Cavaliere Pietro Peroli. /
Signor Capitano Francesco Bonaventura. /
Signor Cavaliere Giovanfrancesco Sempronij. /
Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia. /
Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /
10 Signor Canonico Gabrielle Liera. /
Signor Vincenzo Biancalana. /

Implorato fiat. Ripristinato il discorso sulla risoluzio-
ne antecedente / de 24 maggio scaduto¹, che fu di doversi
spedire Patente in / bianco all'Eminentissimo Signor Car-
15 dinale Veterani, acciò venisse la medesima / consegnata a

¹ Cfr., *supra*, doc. CXII, p. 388.

quel religioso Minore Conventuale di San Francesco², che
 / fosse stato più in piacere alla Santità di Nostro Signore
 per la / lettura destinatagli in questa Università di Teolo-
 gia Sco/tista, con la ripetizione del dipittu in detta Con-
 gregazione sta/bilito, cioè, che la composizione della verten-
 za co' Padri / di famiglia di questo Convento de Minori
 20 Conventuali rapporto alla / lettura Teologica predetta si
 facesse a pieno arbitrio, e soddisfazione del degnissimo Por-
 porato suddetto, venne notifi/cato dall'Illustrissimo Signor
 primo Rettore a Signori Congregati suoi colleghi / avere
 egli adempito quanto nella citata risoluzione/ne gli era stato
 25 ingiunto. Ed in verificazione il medesimo / fede ostensibile
 la lettera risponsiva dell'Eminenza Sua, / che da me segre-
 tario si lesse. Ora poi in seguito di quella / disposizione, che i
 Signori Congregati dissero aver sempre / avuta per le onorifi-
 cenze dell'inclita, ed in oggi anche / massima Religione de Mi-
 nori Conventuali di San Francesco, che glo/riosamente vanta
 30 aver dato al Vaticano il Regnante Sommo / Pontefice Cle-
 mente XIV decoro, a lume del mondo, e per / particolare
 di questa Città sua Patria felicissima, ed in ri/flesso delle
 insinuazioni del prelodato Eminentissimo Veterani, / in
 memoria veneratissima dell'esaltazione della Santità Sua
 al Pontificato, / dimesso ogni precedente immaturo pen-
 35 siero di contraddire // a detti Padri il Ius perpetuo di avere
 nella loro Re/ligione la lettura prefata di teologia da eserci-
 tarsi / qui in Urbino a vantaggio dell'Università, fu stabi-
 lito, e di unanime consenso accordato, senza menoma / di-
 screpanza, anzi per maggio rispetto, a viva voce, / che tal
 5 lettura sempre, ed in perpetuo debbasi / conferire da Si-
 gnori Rettori pro tempore di questa Uni/versità ad uno di
 quei tre soggetti abili, che dalla /Religione minorica pre-

² Nel margine sinistro della c. 17r si legge: «si perpetua nella Religione de Minori / Conventuali di San Francesco la / lettura Teologica invia Scotti».

detta nelle successive scadenze / di vacanza si dovranno
 presentare per ottenerle con / questa sola ed unica condi-
 zione, che la scelta del sog/getto medesimo sempre, e perpe-
 tuamente appartenga all'Università e Signori Primi Rettori
 10 tori pro tempore della medesima. / Locchè concluso con
 replicato piacere di tutti li / Signori congregati sopra
 descritti fu da essi pregato / il Signor primo Rettore
 15 farne in nome della Congregazione di tale atto con pron-
 tezza partecipazione all'Eminentissimo Veterani / inclito
 mediatore autorevolissimo, e padre veramente / amoro-
 sissimo di questa Patria, come pure a Monsignor Illu-
 strissimo / Arcivescovo Zelantissimo uffiatiore per la
 20 concordia di detta / quistione, acciò egli ancora sia
 cerziorato, che le / intenzioni di questa Congregazione nella
 risoluzione suddetta sono state uniformi, consentanee, / e
 coerenti a Suoi magnanimi desiderij supplicatamente ap-
 palesati in voce, ed / in scritto e precisamente ancora sog-
 giunsero i Signori Congregati / essere loro aggradevole la
 fatta determinazione, / perchè adesiva a sentimenti degl'E-
 25 mimentissimo Albani altri / luminosi Concittadini, e Padri
 di questa Patria, così degnan/dosi autenticare l'Eminentis-
 simo Veterani con il foglio de 7 giugno / corrente³ che fu
 consegnato a me infrascritto Segretario / conservarlo in
 questa pubblica segreteria nell'Archivio dello Studio.
 (Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

³ Cfr., *supra*, doc. CXIV, p. 392.

1769, giugno 22.

Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio d'Urbino circa l'avvenuta concessione della lettura di Teologia ad un Padre Conventuale, in cui manifesta, ai responsabili della saggia decisione, il suo compiacimento.

(BuU., Bs. 3, fasc. 10, c. 308r-308v).

c. 308 r

Illustrissimi Signori. /

Alla fiducia, ch'io concepita avea del savissimo discernimento delle Signore Loro Illustrissime, / e de' giusti riflessi, co' quali si sarebber rivolti al glorioso avvenimento, che tanto illustra cotesta / città, corrisponde la prudente, e non mai abbastanza lodata deliberazione, con cui Elleno han/no in perpetuo fissamente decretata la già controversa Lettura Teologale a cotesti Padri Conventua/li, e precisamnte per quel soggetto, che tra tre idonei nominati avrebbon prescelto¹.

Ne riporto / alle Signorie Loro Illustrissime i miei più vivi distinti ringraziamenti in rapporto alla soma bontà, con / cui si sono compiaciute accogliere per tale effetto i deboli miei suggerimenti de' quali l'unico fi/ne è stata una contestazione di ossequio verso l'Illustrissimo Padre, ed al tempo stesso aprire un adibo / favorevole alle benefiche sovrane di Lui considerazioni in vantaggio di cotesta Università. Ricevuto / appena l'autentico loro documento ne ho reso consapevole il Signor Cardinale Protettore dell'Ordine, ed / il Padre Monsignor Rossi Ministro generale del medesimo, che indilatante fu a favorirmi, e ringraziarmi / unitamente col Padre Partrovich Consultore del Santo Offizio, e figlio di cotesto Convento. Tutti sono stati / penetrati da questo finissimo tratto di cortesia, e ne hanno dimostra-

398

to il più distinto gradimento. / Né pure un momento ho tardato ad umiliare sotto gl'occhi di Sua Beatitudine il mentovato documento / avendolo ad essa inviato entro una mia ossequiosissima lettera, fattale giungere per mezzo di questo / Monsignor Rossi, e provo una consolante compiacenza, che il Santo Padre abbia estremamente gradito / quest'attenzione delle Signorie Loro Illustrissime chiamando anche a parte di questa degnazione me medesimo, / di cui non ho peraltro verun merito fuora di un vero desiderio. Allorchè mi sarà permesso / di ricevere l'onore di una particolare udienza (che ora è impossibile tra le tante, che tengono Sua / Santità in un onorevole assedio) non mancarò di aggiungere in voce quello, che conviene, ed // anchora che ciò, che mi motiva a parte cotesto Signor Cavalier Sempronì, disconvenendo, che sulle prime si parli di ciò, che esso mi motiva. Incontrarò sempre con tutto il piacere le occasioni di servire / le Signorie Loro Illustrissime, alle quali pieno di stima imutabilmente mi confermo / delle Signorie Vostre Illustrissime.

20

c. 308 v

Servitore Vostro
Benedetto Cardinale Veterani

Roma, 22 giugno 1769

(in pede:) Signor Primo Rettore e Rettori dello Studio d'Urbino.

399

1769, giugno 24.

Lettera del Cardinal Veterani ai Rettori dello Studio d'Urbino circa l'assegnazione della cattedra di Teologia ai Padri Conventuali.

(BuU., Bs. 3, fasc., 10, c. 282r).

Illustrissimi Signori. /

Non contenta la Sanità di Nostro Signore di avermi colla propria bocca palesato con infinita degnazione il sovrano suo gradimento, che professa a costea Congregazione dello Studio per la nota destina/zione in ogni futuro tempo della Lettura Teologica a favore di Padri Conventuali massime dopo / aver letto, e considerato il foglio autentico della presa deliberazione, ha voluto ancora darne / più onorevole contrasegno mandando questa manna alla mia abituazione Monsignor De Simone in / abito formale, e come suo Uditore per confermarmi positivamente in suo Nome tutto ciò, che prima / si era designato esprimermi. Mi ha realmente sorpreso questo impegnato tratto di Pontifica Cle/menza, a cui il rispettabile Delegato ha compiuto in maniera, che non potevami figurare, facen/domi lealmente comprendere quanto alla Sanità Sua sia stato di vero cuore accetta la presa delibera/zione.

Si è ancora compiaciuto di significarmi aver Ella comandato, che oltre il Breve¹, che si / invierà al Pubblico, altro a parte se ne trasmette a codesta Università. Ciò sarà eseguito, ma per / questo secondo Breve occorre-

¹ Cfr., *infra*, doc. CXXI, p. 408.

ranno alcuni altri giorni giacché l'Estensore Monsignor Stay trova/si oltremodo carico di Pontificie incombenze. Rimarranno a me le parti di sollecitare, ed / anche quella di rendimento di grazie, cui sodisfarò all'occasione dell'imminente Festa, e / Cappella di S. Pietro. Niente più consolandante per me stesso, che il vedere accresciu/t alle Signorie Loro Illustrissime le pregievoli onorevolezze, e l'accrescimenti del decoro, in cui devo / credere sempre impegnata, e sempre costante la giusta mia attenzione. Rattifico alle / Signorie Loro Illustrissime che pres/so Loro hanno avuto i deboli miei suggerimenti, e nel vivo desiderio di avere altrettanto / per me vantaggiose occasioni, con tutta la stima più distinta mi confermo / alle Signorie Loro Illustrissime

Servitore Vostro

Benedetto Cardinale Veterani

Roma, 24 Giugno 1769.

(*in pede*:) Signori Rettori dello Studio di Urbino.

1769, giugno 28.

Memoriale del Cardinal Veterani inviato a Monsignor De Simone, circa la composizione della lite con i Padri Conventuali per l'assegnazione delle cattedre.

(BuU., Bs., 3 fasc., 10, cc. 258r-259v. - *Minuta*).

c. 258 r Biglietto, e Memoria del / Signor Cardinal Veterani mandati a / Monsignor De Simone li 28 Giugno 1769.

(a latere:) Casa 28 Giugno 1769.

5 Monsignore Illustrissimo e Revendissimo De Simone viene riverito con / tutta la più distinta stima dal Cardinale Veterani, / il quale in seguito del discorso ne' passati giorni / tenuto si dà l'onore di avanzarli una mal / concepita Memoria da Lui distesa contenente / quelle poche Notizie, che sua Signoria Illustrissima di / mostrò piacere di avere. 10
Potranno Eilleno anche / in qualche parte servire, per lume del detto Es / tensore del Breve, che l' Illustrissimo Padre si è degnato / con estrema generosità voler scrivere all' Univer / sità dello Studio, o sia alla Congregazione de Rettori del / medesimo, e di cui lo scrivente prega Sua Signoria Illustrissima / a compiacersi di esserne benigno sollicitatore. 15
/ Profitta di questa occasione per contestarle quel / costante rispetto, con cui le bacia di cuore / le mani. 20

(in pede:) Monsignor De Simone Uditore di Nostro Signore.
- Memoria -

25 Se la gloriosa assunzione al Sommo Pontificato del Illustrissimo / Padre Clemente XIV riscuote da tutto l'Orbe / Cattolico un tenero sorprendente godimento, come / argo-

mento, ed effetto di quella eterna provvidenza, / che veglia benefica a commune salute; questo giu/bilo con particolare distinzione si rende palese / nella di lui suddita, ed obbedientissima Città di / Urbino, che ne ha dato le più devote filiali signi / ficazioni al primo avviso di questo tanto per se / felice avvenimento, nuove prepara a darne / in avvenire per quanto sarà ad Essa accordato dalle tenuità delle proprie forze. /

30 Particolari, ed egualmente avventurosi sono i rimarchevoli / titoli di questo giubilo accompagnato dalla più / profonda venerazione. Sebbene non debba arro / gare a se stessa, ma giustamente concedere Urbino / ad altri luoghi il pregio dell'origine, e della / vera nascita dell' Illustrissimo Padre, reputa nondimeno / a proprio illustre fregio, che fino dall'anno / 1703 la di lui Famiglia sia stata aggregata / all'ordine civico Urbinato, mediante l'elezione del fu Signor Giacomo Ganganelli, e di Lui discen / denti, e che in appresso una / tale elezione / siasi anche distesa all'Ordine Patrizio nella / Persona del Signor Cavagliere Giacomo Ganganelli, e suoi discendenti nipote ex fratre di sua Santità. /

45 Fu poi compartita ad Urbino la vantaggiosa sorte, // che la medesima Santità Sua nell'età più florida com / piti in questa Città i primi suoi studij vestisse ivi / in quel Convento di Padri Conventuali l' Abito Serafico, / ivi compisse il suo tirocinio, ivi protestasse, cui compartì poi continui pegni d'amore, e di beneficenza. /

5 Avvenuta in appresso pe' singoli suoi meriti di pietà, / e di non ordinaria dottrina resa a tutti nota / nè cospicui suoi impieghi al Cardinalato, venerò / Urbino nel gran Porporato un chiaro lume di Santa / Chiesa, / nè poté non compiacersi di tanta luce, / che riflessa veniva per i sopra allegati motivi ad / accrescere splendore, e ornamento al Cielo Urbinato. /

10 Si fece sempre un dovere Urbino di essere oltremodo sensibi / le e riconoscente alle degnazione, con cui il nuovo /

15 Porporato in ogni tempo, ed in ogni occasione / riguardò gli individui in quella Città, e signata/menti quelli, che in grado eminentemente risiedono in / Roma e che portano, e porteranno sempre impres/sa nell'animo la loro gratitudine. /

20 Sicome però giusta le vicende delle umane cose noto era / qualche dissidio tral 'Università, o siano i Signori / Rettori dello Studio d'Urbino per una parte; e que' / Padri Conventuali dall'altra sul diritto di confe/rirre una Teologica Cattedra in detta Università // recentemente vacata, e ne pendeva non ancor maturato / il giudizio al tempo delle gloriosa elezione, del Santissimo / Padre; Così nell'atto del faustissimo avvenimento / i detti Rettori non indugiarono un momento ad / umiliare alla Santità Sua la patente in bianco per / nuovo Lettore, affinché fosse questa a di Lei pia/cimento riempite col nome di Padre / Conventuale, che stato fosse da Essa prescelto. In oltre di ciò / non contenti con pubblico autentico decreto già umiliato / alla Santità Sua stabilirono i Rettori, che perpetuamente, / e per ogni evturo dovesse riempirsi de / un Padre Conventuale ad istruzione della gioventù in / questa Facoltà secondo la Dottrina di Scoto; e per/chè Nostro Signore erasi degnato motivare, che l'ordine / Conventuale era bene proponesse in ogni vacanza tre / idonei soggetti, uno de quali fosse prescelto per quell'/impiego della Università; Così fu questa seconda / parte coerente alla sovrana Pontificia Intenzio/ne posta nel divisoato decreto. /

25 Quest'atto fu atto di giustizia, di dovere, e di indispensabile / gratitudine a quella tanto benemerito Religione, / che dato avea come madre un suo figlio spiri/tuale nato in Urbino tra le sue braccia, al / sublime Governo della Chiesa universale. /

30 La Clemenza e Paterna Carità di Nostro Signore ha / ricevuto a buon grado, e con gradimento // degno del suo gran cuore anche l'esecuzione di / un dovere, e si è ispie-

gata di voler trasmettere / a quella Università, o siano Rettori dello Studio / Urbinato un grazioso Breve¹ responsivo alla / di loro lettera, e di rattificare colla Sovrana sua autorità la già fissata in perpetuo lettura a favore / de Padri Conventuali, o per meglio dire di tutto quest'ordine, / tre de' quali in caso di vacanza abili, et idonei debban/si proporre da supremi Moderatori della Religione, / et uno poi da scegliersi all'esercizio co' soliti onori, / et emolumenti dalle Congregazione dello Studio, Piano / è questo concorde, come si è detto, alle benefiche in/tenzioni del Santo Padre, il quale non lascia di avere in / graziose vedute l'avanzamento, e profitto della gio/ventù, a commune bene della Chiesa, e ad ornamento / della Città di Urbino stata in ogni tempo quanto / chiara nelle armi, altrettanto illustre nelle arti e nelle lettere.

(a *latere*;) Biglietto, e Memoria del / Signor Cardinal Verterani mandanti a / Monsignor De Simone li 28 Giugno 1769.

¹ Cfr., *infra*, doc. CXXI, p. 408.

1769, luglio 6.

Lettera del Segretario De Simone al Cardinal Albani in cui si dà notizia che il Breve per l'assegnazione della lettura di Teologia ai Padri Conventuali è stato concesso.

(BuU., Bs. 3, fasc., 10 c. 276r - Copia).

c. 276r

Dalle Stanze di... Lavo...¹ / 7 luglio 1769 /
Eminentissimo Signor Cardinal Albani.
Eminentissimo e Reverendissimo Padre /

Umilio a Vostra

⁵ Eminenza / del conseguito Bre/ve. Desidera Vostra Signoria che sia di piena / sua soddisfazione. Monsignore Staj la supplica / ad aggiungere, levare, mutare a / suo intero arbitrio. Tutto è dunque /liberissimamente in sue mani. / Vuole bene Sua Santità che dappoi / la minuta anche sotto gli / occhi degli Eminentissimi Gianfrancesco Al/bani e Ghigi. Io sarò in atten/zione degli ulteriori comandamen/ti dell'Eminenza Vostra alla quale con piena / venerazione ed ossequi mi rassegno.

Umilissimo et Obligatissimo Servitore
Ossequiosissimo De Simone

¹ Parola non letta perchè corrotta.

1769, luglio 11.

Lettera all'Avvocato Monti, in cui si dà notizia che l'intero incartamento sulla vertenza con i Padri Conventuali gli è stato spedito.

(BuU., Bs. 3, fasc. 11, cc. 309r).

c. 309

Quantunque

De Simone devotissimo Servitore dell'Illustrissimo / Signore Avvocato Monti non dubiti, / che le accluse carte siano per / incontrare la soddisfazione di / Sua Signoria Illustrissima, come l'hanno / avuta dall'Eminentissimo Signor Cardinale Vete/rani, tuttavia per atto di / Sua attenzione, e perchè inappreso / non Le arrivino nove, si da l'onore di rimettergliLe, con che / però si compiacia ritornarle allo /scrivente colla maggior sollecitudine; e pieno di rispettosa / stima si conferma et cet. /
Dalle Stanze del Quirinale 11 luglio 1769.

(in pede:) Signor Avvocato Monti.

Breve di Clemente XIV, ai Rettori dello Studio d'Urbino che compone definitivamente le controversie, per la lettura di Teologia con i Padri Conventuali, assegnandone in perpetuo l'incarico a detti Padri.

(BuU., Bs. 3, fasc. 10, cc. 253r-253v)¹.

Breve di Nostro Signore Papa Clemente XIV di com/pianza per la lettura Teologica / perpetuata a Padri Minori Conventuali di / San Francesco / 1764².

Dilecti Filijs / Rectoribus Universitatis / Studij Civitatis Nostrae Urbini //.

Clemens Papa XIV.

Dilecti Filij Salutem et Apostolicam Benedictionem. Inter commissae Nobis semper Universae Ecclesiae, et maximorum negotiorum, quibus vehementer destinamur sollicitudi/ne peculiaris Nostra Caritas in Vos, vestramque Civitatem, quam pridem ut Patriam, ac Parentem Nostram reputavimus, nunc ut Carissiman Filiam complectimur, facit, ut / perlibenter ad Vos Animum cogitationesque Nostras revocamus, et Paternam Nostram erga Vos benevolentiam aliquo non obscuro indicio testatam perpetuo facere cupiamus. Hanc / Nostram semper in Vos mirifice propensam voluntatem migis etiam excitant, atque inflammant Venera-

¹ Cfr., anche in BuU., Bs. 3, fasc. 3 cc. 254-257 e cc. 262-265 e cc. 266-267.

² Testo scritto in un foglio che contiene tutto il carteggio del Breve. A piè pagina si legge la data 1764 poi corretta con la data 1769.

bilis Frater Noster Joannes Franciscus Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Albanus, et Dilecti Filij Nostri Alexander Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Albanus, et Benedictus Sandtae Romanae Ecclesiae Cardinalis Veteranus Civis Vestri amatissimi, quos ob egregias Animi Laudes plurimi facimus, et / ob maxima in Nos merita unica diligimus. Hi cum vestram in Nos observatam ac pietatem diligenter declararunt, tum ejusdem optimam, ac optatissimum Nobis argumentum / retulerunt, mirum compositam et subblatam jam esse controversiam illam, quae inter Vos, ac inter Dilectos Filios Minores Conventuales istius Urbis Seraphicos Patres jamdiu inter/cedebat, eamque Nostri demerendi gratia potissimum initam fuisse concordiam.

Quam ingentem inde voluptatem Animo ceperimus, facile perspiciet, quicumque intelliget, quam singulari Studio erga Seraphicum Ordinem, in quo alti, atque educati plurima eidem a Nobis accepta referenda esse profiteamur, animati esse debeamus, quamque item affecti erga / Vos, Vestramque Urbem simus, eujus in Nos Familiamque Nostram plurima Nobisque acceptissima Amoris monumenta semper extiterunt.

Itaque quantum antea molestiae hujus/modi controversiae inter Partes Nobis Carissimas afferebant, tantundem nunc voluptatis in Nos ex Concordia Vestra redundavit, praesertim cum Nostra non jam dividenda ob dissensionem sit, sed ob consensionem cumulanda in Utrosque benevolentia.

Persuasissimum igitur Vobis esse cupimus, nihil jucundius accidere Nobis potuisse hac Vestra demeren/di nostri alacritate; qua haec initia Nostri Pontificatus, tamquam optimis ac Leatissimis auspicijs prosequi voluistis.

Hanc in rem et consilium suum quo plurimum valent, et / operam contulisse cum eosdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales Cives Vestros, et Venerabilem Fratrem Dominicum Archiepiscopum Urbini, cujus Pastoralis Mini-

sterijs praecleara apud Nos extat / opinio, tum ipsum Dilectum Filium Nostrum Flavium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Chisium Universi illius Seraphici Ordinis Protectorem, de quo egregie semper mereri studuit, non sine / eorum omnium plurima Laude, ac commendatione et agnoscimus et testamur. Quare quod illi opera, consilio, atque Auctoritate Sua perfici curaverunt, Vosque ac Seraphici Patres tam alacri consensu, suffragioque comprobatis, quodque in utilitatem istius Urbis publicam, rectamque Adolescentium Vestrorum institutionem certissime cessu/rum esse non dubitamus, Nostra etiam Auctoritate comprobari peresse maxime arbitramur.

Ne itaque incidere in posterum quidpiam possit, quod Decretum illud a Vobis die Decima proxime prateriti Mensis Iunii ulla ratione infringere, abrogare ac abolere valeat, utque idem semper et illae sum servetur, et vigeat, omnique renovan/darum Controversiarum, ac Litium tollatur Locus, Nos Apostolicae Confirmationis robur adiungimus, ac omnem varie ipsum interpretandi rationem Nostra hac perpiscua declaratione proesus praedicimus.

Proinde volumus ac declaramus, ut Theologica istius Vestrae Studiorum Universitatis Cathedra, quotiescumque ipsam vacare contigerit, / semper in posterum a Vobis, vestrisque in regenda eadem Universitare successoribus pro tempore, uni conferatur ex tribus Religiosis Seraphicis Minoris Conventualis Ordinis Viris, qui ab ejusdem Ordinis Praefecto Generali Electi, nominati ac praesentati Vobis, Vestrisque Successoribus fuerint. Ab eodem vero Praefecto Generali pro tempore, / volumus, ut diligentissimus, acerrimoque iudicio haec fiat Electio, auditis etiam Procuratore Generali Ordinis, Provinciali Picensi, et Patribus istius Conventus Urbini.

Atque / haec Dilecti Filij, quae in Nostris gratiam a Vobis gesta esse ultro fatemur, faciunt, ut eo studiosius Nostram in Vos gratissimam voluntatem confermamus,

20 quo major exinde / ac certior publicae Vestrae perpetuaeque utilitatis stabilendae spes efflorescit.

Proinde Nostrae huius plurimae erga Vos paternae benevolentiae fructus in posterum Vobis etiam / uberiores, si qua opportunitas tulerit, prolixè pollicemur.

Interim in luculentius Pontificiae erga Vos Caritatus Argumentum Apostolicam Benedictionem Vobis, Dilecti Filij, / peramanter impertimur.

Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die XV. Julij MDCCLXIX. Pontificatus Nostri Anno primo. /

Benedictus Stay

Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio in cui dà notizia di aver spedito il Breve che assegna in perpetuo la lettura di Teologia, ai Padri Conventuali.

(BuU., Bs. 3, fasc. 10, cc. 278r-279r).

Illustrissimi Signori.

Mi trovo aver già pervenute collee mie precedenti le Signorie Vostre Illustrissime / della notizia, concernente la clementissima intenzione dimostrata da Nostro / Signore, di volere onorare cotesta Loro Congregazione con un Breve relativo alla perpetua / destinazione della Lettera Teologica in favore de' Padri Conventuali:

Intenzione / dichiaratami, come già Le scrissi, da Monsignor De Simone a quest'oggetto da me / portatosi per ordine Pontificio. Aloccasione di questo abboccamento mi richiese / il Prelato una Memoria di quanto era accaduto su di tale affare, e di quanto / poteva concernere la Sopra Veneratissima Persona di Sua Santità, Non mancai di soddisfare all'inchiesta, inviandoli con mio Biglietto la detta Memoria, / ch'Elleno ravviseranno nella qui acclusa copia d'entrambi; tanto più che que/ste pochi, e da me infelice-mente distese notizie, potevano essere in qualche / modo atte all'estensione del divisato Breve. In seguito di ciò si compiacque beni/gnamente lo stesso Prelato inviarmi dopo scorsi pochi giorni la minuta / del medesimo Breve con suo Biglietto, in cui mi si ingiungeva di farne la comu/nicazione agli Eminentissimi Cardinali Giovanni Francesco Albani, tsato mio Compagno nel / noto complimentato, e Ghigi, Protettore dell'Ordine de' Padri Conventuali; e con

eccesso di compitezza lasciavasi a me la Libertà di mutare, e di aggiungere / ciò, che creduto avevasi opportuno, come potranno scorgere in esso Biglietto¹, / che qui parimente annetto nel suo Originale. Indebitamente fu eseguita / una tale comunicazione a divisati, Colleghi, che ne rimasero pienamente con/tenti.

Concorde fu a questi il mio sentimento, e sembrato mi avrebbe ardi/mento, a quasi delitto il cambiare una me-noma sillaba, non potendo essere / la minuta più onorifica per tutti, ed inn specie per le Signorie Loro Illustrissime, non / omettendosi anche la Persona di cotesto Monsignor Arcivescovo, per la parte avuta // nel conciliare la risoluzione, conforme s'ispiega nell'autentico documen/to mandato a Roma, e da me umiliato a Sua Santità; e se il Breve por/ta la conferma Pontificia del fatto, liberamente anche esprime, che il / fatto stesso è seguito spontaneo per modo proprio delle Signorie Loro Illustrissime, scor/gendosi da tutto il contesto, e dalle parole Ultro. /

Provo ora dunque il piacere di inviarglielo in forma autentica in piego / a parte, consegnato, ma non francato, in questa poste giusta lo stilo da me tenuto / nella trasmissione degl'altri due Brevi da me già da qualche tempo ese/guita, diretto uno a cotesto Pubblico, l'altro al Capitolo; e godrò di avrene / una riga di riscontro, che Loro sia pervenuto.

Mi consolo di averle servite nel miglior modo corrispondente alla mia debolezza, / e di essere una volta al fine di queste incombenze. Mi persuado del beni/gno loro gradimento uniforme alla benignità, che hanno per me; ed io ne / chiederò a tutti li dilettezzissimi miei Concittadini una cortese riprova, se avrò / il contento di veder ripresse le popolari ancora vigenti animosità, insorte / senza fonda-

¹ Cfr., *supra*, doc. CXVIII, p. 402.

to motivo contro i vicini; animosità incongrue per tutti li /
titoli, e che non fo vedere non possa adoperarsi qualche
coercione sensibile / implorata dall'autorità laica e spiri-
tuale di cvhi governa, per estinguarle, e / per ovviare i po-
co buoni effetti, capaci a produrræe, conforme in più Lette-
re / me ne sono ispiegato con cotesto Magistrato.

²⁰ Rattificò alle Signorie Loro Illustrissime / il costante
mio desiderio di sempre serbare, e di farLe palese la stima
e l'attaccamento con cui mi confida.

Roma, 15 luglio 1769.

De Signorie Loro Illustrissime

Servitore

Benedetto Cardinale Veterani

(*in pede:*) Illustrissimi Rettori e Rettore dello Studio d'Ur-
bino.

P.S. Mi giunge a notizia qualche insulto fatto recentemente /
ad alcuni orefici di S. Angelo in Vado. La cosa non finisce /
bene, se si dorme //

^{c. 579 r} Nel Breve viene fatta anche onorevole menzione del-
l'Eminentissimo Signor Cardinale Alessandro / Albani, es-
sendo ben dovere, che Nostro Signore abbia contemplata
ancora l'Eminenza Sua, / sendo egli illustre Peronaggio,
che adorna cotesta Patria, e che di Lui se ne / faccia il pri-
mo conto per intrinseco merito del gran soggetto, e per
l'obbligantissimo attaccamento, che con recenti Sue let-
tere ha dimostrato per essa a grado / tale, ch'erai quasi
una amarezza il non cooperare cog'altri ad accrescer/ne
le onorificenze.

⁵ In ciò faranno le Signorie Illustrissime a parte di
quel piacere, / che è in me sensibilissimo, e di nuovo.

1769, luglio 20.

*Seduta della Congregazione dello Studio in cui si notizia
dell'avenuto arrivo del Breve di Clemente XIV con cui
si chiude definitivamente la controversia, fra l'Università
e i Frati Minori Conventuali di San Francesco, circa la let-
tura di Teologia.*

(Verb. C. S., 1767-1791, c. 18r, attualmente presso l'Istituto di Storia
del Diritto).

Adi, 20 luglio 1769. /

^{c. 18 r}

Congregazione dello Studio con l'intevernto degli' in-
frascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Fulvio Viviani Gonfaloniere. /

L'Illustrissimo Signor Vincenzo Biancalana. /

⁵ Signor Archidiacono Giacomo Pinzoni. /

Signor Cavaliere GiovanFrancesco Semproni. /

Signor Marchese GiovanBattista Antaldi. /

Signor Giuseppe Borgogelli. /

Signor Capitano Bartolomeo Fenaglia. /

¹⁰ Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Implorato fiat. Dal Breve tenerissimo della Santità di
Nostro Signore / con l'ultimo corso di posta a questa Con-
gregazione spedito dall'Eminentissimo Signor Cardinale
Veterani con sua lettera ed altri fogli / relativi al Breve
medesimo, restarono accertati / li Signori Congregati del
¹⁵ benignissimo pradimento del Santo / Padre per la Lettura
teologica perpetuata come / nell'antecedente Congrega-

zione ¹ a favore de Padre Minori / Conventuali di San Francesco e comechè da ciò ne risulti eter/no decoro a questa Università, fu perciò risoluto, / che si avanzino lettere di ringraziamento agli Eminentissimi / Albani, Veterani, e Ghigi, ed anche a Monsignor De / Simone Uditore Illustrissimo stati mediatori autorevolissimi / nella procurazione, ed ampla estensione di tal / Breve. Il quale con detta lettera e fogli furono / consegnati a me Segretario per conservargli nell'Archivio / segreto dello Studio. /
(*Omissis*)

E rese le grazie fiat.

Paolo Serafini Segretario

c. 272 r

Eccellenza,

l'umigliazione, che qui facciamo a Vostra Eccellenza del Calendario, e Rotolo, formati del rego/lamento de nuovi Studij di questa nostra Univer/sità, servirà di argomento, onde ripetere quel/le venerazione, che conosciamo dovuta alla / sublimità del suo merito. E nell'atto medesimo / augurandoci l'alta Protezione di Vostra Eccellenza / per ogni futura contingenza di essa Univer/sità, col più riverente ossequio pas/siamo a confermarci / Urbino 30 ottobre 1775.
Di Vostra Eccellenza.

10

Umilissimi e Devotissimi Servitori /
Il Primo Rettore, e Rettori dello Studio.

Lettera dei Rettori con la quale si inviano al Cardinale Benedetto Veterani, protettore dell'Università, il «Rotolo» ed il «Calendario», dell'Università stessa, per il nuovo anno accademico.

(BuU. Bs., 3, fasc. 10, c. 272r).

¹ Cfr., *supra*, doc. CXV, p. 395.

1777, marzo 18.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'obbligo da parte dei Lettori di tenere lezioni pubbliche e private, conformemente alle disposizioni dei Capitoli.

(Verb. C. S., 1767-1791, c. 56r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 56 r

Adì, 18 marzo 1777. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infrascritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Conte Sempronio Sempronij Gonfaloniere. /

Signor Conte Francesco Boni primo Rettore. /

Signor Canonico Gabrielle Liera. /

Signor Vincenzo Biancalana. /

Signor Giuseppe Borgogelli. /

Signor Marchese GiovanBattista Antaldi. /

Signor Conte Grescentino Ubaldini Catelani. /

Signor Giovanni Bernardino Peroli. /

(*Omissis*)

In proposito de' Capitoli, siccome ne' medesimi si dispo/ne, che i Signori Lettori tutti debbino non solo in/tervenire alle Pubbliche lezioni¹ ne' giorni / stabiliti nel Ca-

¹ *Nel margine superiore sinistro della c. 57r si legge: «Che i Signori Letto/ri debbino legge/re privatamente / anche in casa, / e non facendosi, / che perdino la/meta della provvisione».*

lendario ma che altresì sia / loro peso ed obbligo di leggere privatamente / ai Scolari nelle rispettive case e studij e vedendo/si introdotto l'abuso della inosservanza / de' Capitoli, così di unanime consenso de' / Signori Congregati restò stabilito che in avvenire, / incominciando dal principio del prossimo / anno scolastico debba cadauno de' Signori Letto/ri tanto Legisti che Artisti leggere pri/vatamente in propria casa a Studenti quella / facoltà coerente alla sua cattedra; e qualora / da ciascheduno de' medesimi si mancasse per non avere / studenti, o per atto volontario, che ometta o non / possa pretendere se non già la metà della pro/visione, conforme si dispone da Capitoli, / e Costituzione, quali successivamente si vo/gliono onninamente in osservanza.

(*Omissis*)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

1778, gennaio 15.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che stabilisce la riduzione dello stipendio per quei Lettori che non avevano tenuto lezioni private.

(Verb. C. S., 1767-1791, cc. 61r-62r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 61r

Adi, 15 gennaio 1778. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infrascritti / Signori.

L'Illustrissimo Signor Conte Francesco Boni Gonfaloniere. /
 Signor Canonico Giuseppe Rosa primo Rettore. /
 Signor Giuseppe Borgogelli Virgilij. /
 Signor Capitano Francesco Bonaventura. /
 Signor Canonico Gabrielle Liera. /
 Signor Giovanni Bernardino Peroli. /
 Signor Conte Crescentino Ubaldini. /
 Signor Marchese GiovanBattista Antaldi. /

(Omissis)

Dal Calendario de' Signori Lettori, che in questa Congregazio/ne fu riveduto si rilevò¹, che nella cadente terziana / niuno de' medesimi ha mancato alle Lezioni pubbliche, ma / perchè fin dalli 18 marzo² fu risoluto che ogni Signor / Lettore di questa Università dovesse leggere

35

¹ Nel margine sinistro della c. 61v si legge: «Ordini circa la / provisione de Signori / Lettori, che non /hanno Scolari».

² Cfr., supra, doc. CXXV, p. 418.

420

nella sua / Professione anche privata in casa a Studenti. / e che se alcuno de' medesimi non avesse ciò fatto per mancan/za de Studenti, o per atto di volontà, dovesse con- seguir/re solamente la metà della provisione. Sicché in / reminiscenza di ciò confermarono li Signori Congregati / la risoluzione precedente, e stabilirono di più, che il / Si- gnor Primo Rettore non faccia spedire le bollette a / Si- gnori Lettori, ne le sottoscriva se prima dal Bidello / non li verrà presentata la nota de' Scolari di cadau/no Signor bolletta, quale ricevuta farà indi spedire a / medesimi la bolletta, cioè dell'intera provisione per chi // averà letto come sopra privatamente in casa a Studenti, / e per chi non averà letto a casa di non aver avuto Studen/ti, o per atto volontario, che la bolletta gli si spedisca sola/mente per la metà della Provisione.

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

421

CXXVII

1783, novembre 14.

Deliberazione della Congregazione dello Studio che vieta l'assegnazione degli incarichi onorari.

(Verb. C. S., 1767-1791, cc. 121v-122r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 122 r

lezioni, acciò il loro merito nel conferimento di qualche /
lettura che fosse perciò vacante, sia considerato ed oggetto
di // ottenerla, ed il Bidello dello Studio, qualora i sud-
detti mancasse/, dovrà appuntargli. /

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

c. 121 v

Adi, 14 novembre 1783. /

Congregazione dello Studio con l'intervento degli in-
frascritti Signori. /

L'Illustrissimo Signor Filippo Venezianelli Gonfaloniere. /

Signor Conte Francesco Boni primo Rettore. /

Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /

Signor Prevosto Giovanni Ciccarini. /

Signor Luigi Borgogelli Virgili. /

Signor Canonico Alessandro Liera. /

Signor Conte Crescentino Ubalдини Catalani. /

Signor Uditore Luca Antonio Arcangeli. /

Signor Uditore Lodovico de' Pretis. /

Signor Francesco Bonaventura. /

(Omissis)

In proposito delle letture onorarie¹ si stabilì in avve-
nire / di non più conferirle a niuno, che volesse esser de-
scritto / in Rotolo que' tali poi, che già le hanno ottenute,
dov/ranno col tratto successivo accedere alle Pubbliche /

¹ *Nel margine inferiore sinistro della c. 121v., si legge: «che in avvenire non / si conferischino più / letture onorarie». /.*

1785, ottobre 25.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcuni abusi sul modo di vestire da parte dei Lettori che andavano «con il cappello spento, i calzetti bianchi, ovvero senz'abito talare»¹.

(Verb. C. S., 1767-1791, c. 141v. attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adì, 23 ottobre 1785. /

Congragazione dello Studio con l'intervento degl'infra-
scritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Pietro Peroli Gonfaloniere. /

Signor Prevosto Giovanni Ceccarini Mensale. /

Signor Conte Crescentino Ubal dini. /

Signor Conte Francesco Boni. /

Signor Rverendissimo Lucantonio Arcangeli. /

Signor Marchese GiovanBattista Antaldi. /

Signor Francesco Bonaventura. /

¹⁰ Signor Conte Castellano Sempronio Sempronij².

(*Omissis*)

²⁵ Perché li Signori Congregati restarono informati ed insieme per/suasi essere cosa indecente, ed incompatibile al decoro di / questa Università che alcuni Signori Lettori della medesima si / arbitrano² portarsi alle pubbliche lezioni con il cappello spen/to, calzetti bianchi, ovvero senz'abito talare, perciò di / unanime sentimento fu risoluto che il Bidello avisi / detti Signori Lettori astenersi in avvenire dag'atti suddetti. E qualora / alcuno di essi mancasse alla riferita decenza / sarà peso dello stesso Bidello, non vi ammetterà / scusa, d'appuntare li predetti Signori Lettori, avesse in niu/na maniera nelle ore loro prescritte fossero inter/venuti all'adempimento del rispettivo obbligo per le / riferite pubbliche lezioni. Di tanto denique il Signor / primo Rettore vi compiacerà rendere inteso il Bidello / che veramente lo avvertisse acciò la presente riso/luzione sem-
pre abbia il suo effetto.

(*Omissis*)

E rese le grazie - fiat -

Paolo Serafini Segretario

¹ Simili provvedimenti erano stati presi in passato anche per il Collegio dei Dottori, cfr. Decr. Duc., vol. II, 125v-126r e CAMPELLO (de) S., *Constitutiones Ducatus Urbini ... collectae et adnotationibus illustratae quibus accedunt consentanae Decisiones Sacrae romanae studii FRANCISCI MARIAE auctoris filii* ... tom. I 1-2, Romae 1709, Decr. XXVIII, pag. 219-220, XXX con la data dell'agosto 156 le col titolo «Dottori, ch'esercitano vadino in habito». Il testo, in prima persona plurale, presenta leggere varianti che ammodernano la lingua. Cfr. anche *Decreta et ordinamenta Serenissimi Ducis*, anni 1544-1661, in *Archivio Stat. di Pesaro, Fondo Arch. Storico Metaurense*, tit. Governo, Ms. 8502, pp. 282-283. Cfr. anche Verb. C. S., 1791-1799, c. 22r.

² Nel margine sinistro della c. 121v si legge: «Che li Signori Lettori / nel portarsi a fare le pubbliche / lezioni accedino in abito talare / e decente».

1792, gennaio 31.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'obbligo per i Lettori «d'intervenire in abito formale alle pubbliche lezioni sotto pena della puntatura».

(Verb. C. S., 1791-1799, cc. 3r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adì, 31 gennaio 1792. /

c. 3 r

Congregazione dello Studio con l'intervento degli infra-
scritti Signori. /

L'Illustrissimo Signor Gaspare Ciccarini Gonfaloniere. /

Signor Luigi Borgogelli primo Rettore. /

Signor Prevosto Giovanni Ciccarini. /

Signor Marchese Giovanni Battista Antaldi. /

Signor Conte Crescentino Ubaldini. /

Signor Conte Francesco Boni. /

Signor Uditore Lodovico De Pretis. /

(Omissis)

Essendo in seguito stato dedotto che già esercitandosi
le pubbliche / Lezioni sulle nuove scuole in questo collegio
de Nobili, on/de affinché le medesime rieschino con tutta
la possibile convivenza, e decoro della Università, fu di
comune sentimen/to opinato e stabilito, che tutti li Signori
Lettori, debbino co//là portarsi in abito proprio, come né

¹ Nel margine superiore della c. 4r si legge: «che li Signori lettori/ debbino intervenire/ in abito formale/ alle Pubbliche Lezioni sotto/ pena della puntatura». /

corre a ciascuno di / essi¹ rispettivamente il dovere, e con
tutta la dovuta decenza, / sotto pena in caso di contraven-
zione, della puntatura, ec/cettuati però que soli Signori
Lettori, che già per loro indisposizio/ni e giuste cause ne
siano state precedentemente dispensa/ti avvedendo soggiunto
li Signori Congregati, che affine una / tale risoluzione abbi
il suo effetto e riporti l'esatta osser/vanza, debba essere ca-
rico del Bidello, di parteciparne / il tenore a ciascuno de sud-
detti Signori Lettori non dispensati, e / quindi mancando
taluno di essi all'occasione delle pubbliche / Lezioni, d'inter-
venire col dovuto formale vestimento, / gliene segui la
puntatura nella stessa maniera che tra/lasciassero le lezioni
per averne quindi la debita consid/razione, allorché cada
la spedizione delle Bollette. Ed / affinché Li Signori Lettori
abbiano comodo di vestirsi formalmente / se vogliono, nel
Camerone superiore alla suddetta Scuola, fu detto / che il
ministro dovrà quanto prima sgombrarlo dal for/mentone,
che presentemente vi esiste. /

(Omissis)

E rese le grazie - fiat -

Valeriano Romiti Segretario Coadiutore

1792, dicembre 23.

Lettera del Cardinal Doria ai Rettori dello Studio con cui esterna ai medesimi il proprio compiacimento per l'avvenuta concessione di una stanza al Prefetto.

(BuU., Bs. 191, fasc. 18, cc. 24r-24v).

c. 24r Illustrissimi Signori,

Son ben tenuto alla loro condiscendenza nell'aver a mia con/templazione accordato provvisionalmente una delle Scuole dell'Uni/versità per uso del P. Prefetto; e non minor la mia riconoscenza / l'averne il P. Rettore ricusato l'uso provisionale, perchè avrebbe / bramato di averlo stabile, e perchè ora il P. Prefetto resta già / bene accomodato; mentre ciò non fa, che per parte loro non / mi abbiano dimostrato il riguardo, che hanno avuto alle / premure, e la compiacenza ancora verso i Padri.

Bramo / di corrispondere Loro in ogni occasione di loro servizio. E / frattanto con la solita stima rimango.

Delle Signorie Vostre

Affezionatissimo Servitore
Giovanni Cardinal Doria

Pesaro, 23 Dicembre 1792.

(*in pede:*) Signori Primo Rettore, e Rettori dello Studio di Urbino.

c. 24v (a *tergo:*) Agl'Illustrissimi Signori / Illustrissimi Primo Rettore, e Rettori dello / Studio di / Urbino.

1793, gennaio 22.

Deliberazione della Congregazione intesa a riformare «gl'Ordinarij per i laureandi» perchè venisse ripresa l'abitudine di spedire ai vari studentii laureandi «gli diversi Ordinarij usati in addietro».

(Verb. C. S., 1791-1799, cc. 13v-14v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 13v Adi, 22 gennaio 1793. /

Congregazione dello Studio coll'intervento degl'infra-
scritti Signori: /

L'Illustrissimo Signor Giuseppe Fantoni Gonfaloniere. /
Signor Luigi Borgogelli Mensale, ossia primo Rettore. /
Signor Preposto Giovan Cristoforo Ciccarini. /
Signor Conte Crescentino Ubaldini. /
Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /
Signor Antonio Rosa. /

(*Omissis*)

Si disse ancora dall'Illustrissimo primo Rettore, che dopo la variazione seguita / delle Letture, non si usava più di spedire fuori di paese / gli diversi Ordinarij usati in addietro per gli Laureandi secondo / le rispettive loro divisioni, ma che si era preso in costume di darne fuori sempre uno stesso. Onde sembravali / che ciò meritasse provvedimento. Tutti applaudirono così / buon pensiero, e perchè venisse posto all'esecuzione furono // pregati li Signori coadunati a scegliere due Deputati per / riformare li riferiti Ordinarij sia Civili, che Canonici, e per / comune

c. 14r

compiacimento restò nominato il Signor Marchese Giovan/
Battista Antaldi coll'arbitrio di scegliersi un'altro Lettore /
a suo piacere in aiuto. Colla suddetta riforma fu motivato /
che si avesse in vista di disporre, a sistemare gli an/zi-
detti Ordinarij in guisa di disporre, a sistemare gli an/zi-
detti Ordinarij in guisa tale che avessero a viare / in ogni
anno per turno. Ciò seguito si dovessero stam/pare, con
farsi ancora, che si esprima nella for/mazione de Rotoli
l'Ordinario, che corre nello stesso / anno. In fine fu deter-
minato che chiunque aves/se voluto una copia stampata di
detti Ordinarij, sia / obbligato pagarla il conveniente prezzo
a misura / della spesa che sarà occorsa per l'impressione
od altro / relativo a medesimi Ordinarij.

(Omissis)

E rese - fiat -

Valeriano Romiti Segretario.

CXXXII

1794, gennaio 13.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcuni abusi che si compiono da parte di laureandi nel prendere lezioni di «Instituta» da alcuni Dottori che non hanno un incarico nella Università e circa l'esame che si fa arbitrariamente sostenere ai laureandi forestieri.

(BuU., Bs. 3, fasc. 10, c. 268r-268v).

c. 268 r

Ex Regesto Congregationis Universitatis Studio/rum Urbini generale celebrante die 13 Januarii 1794 - omissis habetur prout modo se/quitur, videlicet /

5 Dopo di ciò si promosse il discorso in ordine / a certi abusi che sembrano introdotti, / e quindi per diversi riflessi fu risoluto, che / tutti quelli i quali risiedono continuamente in Urbino, e voranno qui laurearsi siano / tenuti prendere lezione dell'Instituta dalli / attuali Signori Lettori, ne' possiamo andare a Scu/ole da quei Dottori, che non leggono in Cat/tedra, del che dovrà avere principio l'osser/vanza al venturo anno scolastico. /

10 Fu anche risoluto, che in occasione venghia/no Laureandi Forastieri non sia lecito / a Signori Lettori di fare Loro un esame / arbitrario sulle diverse materie legali in / generale, ma che solo spieghino la Lezio/ne positiva del Titolo, che vorranno prendere, / mentre questa pratica di fare esame da / poco introdotta ha dato motivo di reclami / ai Laureandi, a quali rincresce simile / uso per esser loro riservato l'esame formale // nel Collegio; e perciò fu detto, che il Bidello / notificchi a tutti li Signori Lettori

c. 268 v

¹ Cfr., Verb., C. S., 1791-1799, c. 19v.

questa risoluzione per loro Governo, e la precedente ancora² / affinché nel caso di addottoramento / di quelli, che risiedono continuamente in Urbino non facciano attestato come sogliono / di avere da essi studiata l'Instituta, e così venghino rimossi li sopraesposti di/sordini.

Così è.

Valeriano Romiti Segretario.

CXXXIII

1795, luglio 7.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa il modo di vestire del Bidello nelle pubbliche occasioni.

(Verb. C. S., 1791-1799, cc. 29r-31r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 29 r

Adì, 7 luglio 1795. /

Congregazione dello Studio coll'intervento degl'infra-
scritti Signori videlicet: /

L'Illustrissimo Signor Dottor Antonio Rosa Gonfaloniere. /
Signor Prevosto Giovan Cristoforo Ciccarini primo Rettore. /
Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. //
Signor Conte Crescentino Ubalдини Cattelani. /
Signor Conte Francesco Boni. /
Signor Luigi Borgogelli Virgilij. /

c. 29 v

(*Omissis*)

Il Signor Filippo Bellini Bidello ottenne la referma per tutti / li voti nel si n° 7, colla condizione però che debba compa/rire nelle pubbliche occasioni, che si vestono li Signori Dottori¹, ancor esso / vestito di abito negro, e panciotti, altrimenti mancando, resti / privo dell'Ufficio immediatamente. /

25

(*Omissis*)

c. 31 r

E rese le grazie - fiat -
Valeriano Romiti Segretario.

¹ *Nel margine sinistro della c. 30v si legge: «Il Bidello dovrà vestire / di abito conveniente sot/to la privazione dell'ufficio».*

² Cfr., *supra*, doc. CXXXI, p. 429.

CXXXIV

1797, gennaio 30.

Seduta della Congregazione dello Studio in cui si da notizia di alcuni abusi perpetrati da alcuni lettori che tenevano lezioni nel Collegio dei Nobili, senza d'altra parte essere Lettori della Università.

(Verb. C. S., 1791-1799, cc. 36r-36v, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

Adi 30 genajo 1797. /

Congregazione dello Studio coll'intervento degli'infra-
scritti Signori: /

L'Illustrissimo Signor Conte Luigi Marini Gonfaloniere. /

Signor Antonio Rosa Mensale. /

Signor Luigi Borgogelli Virgiliij. /

Signor Conte Crescentino Ubaldini Cattelani. /

Signor Marchese Giovan Battista Antaldi. /

Signor Conte Francesco Boni. /

Signor Giuseppe Liera. /

(Omissis)

Infine riferitosi che in Collegio de Nobili siasi di nuovo
introdotto l'abuso, ed irregolarità riprovata espressamen-
te / dalle leggi, e regole della Università di far leggere / ai
Signori Convittori l'Institutata da chi non è pubblico Let-
tore / della Università medesima¹, si concluse in seguito /

¹ Nel margine sinistro della c. 36v si legge: «Circa l'abuso che vadino / a dar scuola di Legge in / Collegio Dottori che non / sono Pubblici Lettori».

di varie giuste riflessioni, che rintracciate le pas/sate ri-
soluzioni prese su tale articolo nel tempo pas/sato, si torni
a discorrere dell'affare alla prima / successiva Congrega-
zione per determinare ciocchè si stimarà / necessario e ri-
muovere l'enunciato inconveniente. /

E rese le grazie - fiat -

Valeriano Romiti Segretario.

1797, luglio 27.

Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'abuso da parte di alcuni Lettori non qualificati come Pubblici Lettori, che leggevano «Instituta» nel Collegio dei Nobili e successiva disposizione perchè ciò non avvenenga più.

(Verb. C. S., 1791-1799, cc. 37r-38r, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto).

c. 37 F

Adì, 17 luglio 1797. /

Congregazione dello Studio coll'intervento degl'infra-
scritti Signori: /
L'Illustrissimo Signor Antonio Agnelli Gonfaloniere. /
Signor Prevosto Giovan Cristoforo Ciccarini vice primo
 Rettore. /

5 Signor Conte Crescentino Ubaldini. /
Signor Conte Francesco Boni. /
Signor Antonio Rosa. /
Signor Giuseppe Liera. /
Signor Conte Castellano Sempronij. /

c. 37 V (Omissis)

10 Finalmente in proposito dell'abuso di cui si parlò
nella precedente / Congregazione¹ rispetto a darsi lezione
di Legge in Collegio a Signori Convittori / da chi non è
Pubblico Lettore della Università², fu risoluto, che in / av-

¹ Cfr., *supra*, doc. CXXXIV, p. 434.

² *Nel margine sinistro della c. 37v si legge: «si determina che / chi non è Lettore della / Università non pos/sa dare lezioni di Legge / ai Signori Convittori in Collegio».*

venire resti espressamente interdetto a chiunque di poter
fare / in esso la scuola d'Instituta; se non sia vestito dal
carattere di / Pubblico Lettore, e che per corroborazione
maggiore di tale risoluzione il Signor / vice primo Rettore
si compiacia di farne opportunamente parola / con Monsi-
gnor Presidente che è protettore dell'Università / e Soprain-
tendente del Collegio, affinchè concorra col / suo sentimen-
to in approvarla, e perchè in seguito // si possa fare inten-
dere al Padre Rettore del medesimo Collegio / la presa de-
terminazione, ad oggetto si serva di notizia e governo, / per
no ammettere a dar lezione di Legge ai Signori / Convittori,
come si è detto, se non se i Lettori pubbl/lici della Uni-
versità. /

E rese le grazie - fiat -

Valeriano Romiti Segretario.

Calendario delle pubbliche lezioni da tenersi nell'anno 1648.

Tabella dierum, in quibus in Gymnasio Urbinatensi hoc anno 1648 legi, et quibus no/tari debeat sub praescriptione Sanctissimae Trinitatis / ac Beatae Mariae Virginis denique Crescen/tini imploratur incipiunt lectiones.

Novembris

- 10
- 11 Sancti Martini.
- 12
- 14
- 15 Dies Domini.
- 16
- 17
- 18
- 19 Dies iocis.
- 20
- 21 Dies Praesentationis Beatae Mariae Virginis.
- 22 Dies Domini.
- 23
- 24
- 25 Sanctae Catherinae.
- 26
- 27
- 28
- 29 Dies Domini.
- 30 Sancti Andreae Apostoli.
Lectiones 13.

Decembris

- 1
 - 2 Sancti Francisci Xaverij.
 - 3
 - 4 Sanctae Barbarae
 - 5
 - 6 Dies Domini et Sancti Nicolai.
 - 7 Sancti Ambrosij.
 - 8 Conceptio Beatae Mariae Virginis.
 - 9
 - 10 Translatio Sanctae Mariae Virginis.
 - 11
 - 12
 - 13 Dies Domini ac Sanctae Luciae.
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17 Dies iocis.
 - 18 Translatio Sancti Crescentini.
 - 19 Indicuntur Feriae Nundianam Sancti Thomasij ac Nativitatis Domini Nostri usque ad dies septimum ianuarij exclusive.
Lectiones 10.
- Ianuarij
- 7
 - 8
 - 9
 - 10 Dies Domini.
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14 Dies iocis.
 - 15

16 Inducuntur vacationes Carnis priviis usque ad diem 22 februarii exclusive.
Lectiones 8.

Februarij

22
23
24 Sancti Mathiae Apostoli.
25
26
27
28 Dies Domini.
Lectiones 5.

Martij

1
2
3
4 Dies iocis.
5 Dies Veneris Sancti.
6
7 Dies Domini ac. Sancti Thomae de Aquino.
8
9
10
11 Dies iocis.
12 Dies veneris ac Sancti Gregorij.
13
14 Dies Domini.
15
16
17
18 Dies iocis.
19 Veneris et Sancti Hiosephi.
20

21 Dies Domini et Sancti Benedecti.
22
23
24
25 Annunciatio Beatae Mariae Virginis.
26 veneris sancti.
27 Inducuntur vacationes Paschae Resurrectionis usque ad 12 aprilis exclusive.
Lectiones 16.

Aprilis

12
13
14
15 Dies iocis.
16
17
18 Dies Domini.
19
20
21
22 Dies iocis.
23
24
25 Dies Domini.
26 Sanctissimae Felicitae Martiris.
27
28
29 Sancti Petri Martiris.
30
Lectiones 13.

Maij

1 Sanctissimi Philippi et Jacobi Apostolorum.
2 Dies Domini.

3 Inventionis Sanctae Crucis.
4
5
6 Dies iocis.
7
8
9 Dies Domini et Sancti Mainardi.
10
11 Rogationes.
12
13 Ascensionis Domini Nostri.
14
15
16 Dies Domini ac Sancti Ubaldi.
17
18
19 Sancti Petri Celestini.
20 Sancti Bernardini.
21
22 Inducuntur vacationes Pentecostis / usque ad
diem 4 junij exclusive ac ser/vire possunt pro
potionibus.

Lectiones 10.

Junij

4
5
6 Dies Domini.
7
8
9
10 Dies iocis.
11 Sancti Bartholomei Apostoli.
12
13 Dies Domini.

14 Sancti Basilij.
15
16
17 Dies iocis.
18
19
20 Dies Domini.
21
22
23 Inducuntur vacationes magnae.
Lectiones 13.

Ad salutem Dei Beatæ Virginis Mariæ ac Sancti
Crescentini.

*Calendario della Curia del Collegio dei Dottori d'Urbino*¹.

Dies Feriati, in quibus Jus non redditur in Curia Almo Collegij Urbini.

Januarius

1 Circumcisio Domini Nostri Jesu Christi.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Epiphania Domini Nostri Jesu Christi.

17 Sanctus Antonius Abbas.

20 Sanctus Sebastianus Martir.

22 Sanctus Vincentius Martir.

24
25 Conversio Sancti Pauli Apostuli.
26
27
28
29
30
31

Februarius

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Purificatio Beatae Mariae Virginis.

3 Sanctus Blasius Episcopus, et Martir.

5 Sancta Agata Virgo et Martir.

9 Sancta Apollonia Virgo, et Martir.

25 Sanctus Matthias Apostolus.

¹ Carta incollata su tela di sacco e debitamente incorniciata, attualmente presso l'Istituto di Storia del Diritto dell'Università di Urbino.

26
27
28
29
30

Martius

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7 Sanctus Thomas de Aquino.
- 8
- 9 Sancta Francisca Romana.
- 10
- 11
- 12 Sanctus Gregorius, Pontifex et Doctor.
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19 Sanctus Joseph Sponsus Beatae Mariae Virginis.
- 20 Sanctus Jovachin Pater Beatae Virginis Mariae.
- 21 Sanctus Benedictus Abbas.
- 22
- 23
- 24 Processio Sanctissimae Annunciationis.
- 25 Sanctissima Annunciatio Beatae Virginis Mariae.
- 26
- 27
- 28

29
30
31

Aprilis

- 1
- 2 Sanctus Franciscus de Paula Confessor.
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23 Sancta Lucida.
- 24
- 25 Sanctus Marcus Evangelista.
- 26 Sancti Felix, et Justus Martiri.
- 27
- 28
- 29 Sanctus Petrus Martir.
- 30

Maius

- 1 Sancti Philipus, et Jacobbus Apostoli.
- 2
- 3 Exaltatio² Sanctae Crucis.
- 4
- 5
- 6 Sanctus Joannes Ante portam latinam.
- 7
- 8
- 9 Beatus Mainardus Episcopus Urbini.
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16 Sanctus Ubalduus Episcopus.
- 17
- 18
- 19 Sanctus Petrus Celestinus Papa.
- 20 Sanctus Bernardinus.
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26 Sanctus Philippus Neri Confessor .
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

Junius

- 1 Sanctus Crescentinus Martis Protector.
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11 Sanctus Barnaba Apostolus.
- 12
- 13 Sanctus Antonius de Padova Confessor.
- 14 Sanctus Basilius Episcopus.
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24 Sancti Joannes Baptista.
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29 Sancti Petrus ed Paulis Apostoli.
- 30

Julius

- 1
- 2 Visitatio Beatae Mariae Virginis.

² Recte: «Inventio».

3	
4	4 Sanctus Dominicus Confessor.
5	Beatae Virgo ad Nives.
6	6 Transfiguratio Domini Nostri Jesu Christi.
7	7
8	8
9	9
10	10 Sanctus Laurentius Martir.
11	11
12	12 Sancta Clara Virgo, et Martir.
13	13
14	14
15	15 Assumptio Beatae Mariae Virginis.
16	16 Sanctus Rocchus Confessor.
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25 Sanctus Bartholomeus Apostolus.
26	26
27	27
28	28 Sanctus Agustinus Episcopus et Doctor.
29	29
30	30
31	31
	September
	1
	2
	3
	4
	5
	Augustus
	1 Sanctus Petrus in Vinculis.
	2
	3

6
 7
 8 Nativitas Beatae Virginis Mariae.
 9
 10
 11
 12
 13
 14 Exaltatio Sanctae Crucis.
 15 Sanctus Dominicus Soriani.
 16
 17
 18
 19
 20
 21 Sanctus Matthaeus Apostolus.
 22
 23
 24
 25
 26
 26
 27
 28
 29 Sanctus Michael Arcangelus.
 30 Sanctus Jeronimus Confessor et Doctor.

October

1
 2
 3
 4 Sanctus Franciscus Confessor.

5
 6
 7 Sanctus Sergius Martir.
 8
 9 Sanctus Dominus.
 11
 11
 12
 13
 14
 15 Sancta Theresa.
 16
 17
 18 Sanctus Luca Evangelista.
 19 Dedicatio Ecclesiae Metropolitanae.
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 28 Sancti Simon et Juda.
 29
 30
 31

November

1 Festum omnium Sanctorum.
 2 Commemoratio Defunctorum.
 3
 4 Sanctus Carolus.
 5
 6

7		
8		
9		
10		10 Translatio Almae Domus Laurentanae.
11		11
12		12
13		13 Sancta Lucia Virgo, et Martir.
14		14
15		15 Sanctus Victorius
16		16
17		17
18		18 Transitus Sancti Crescentini.
19		19
20		20
21		21 Sanctus Thomas Apostolus.
22		22
23		23
24		24 Vigilia Nativitatis Domini Nostri Jesu Christi.
25		25
26		26 Nativitas Domini Nostri Jesu Christi cum / alijs tribus sequen/tibus.
27		27
28		28
29		29
30		30
31		31 Sanctus Silvester Papa.

7		
8		
9		
10		
11		11 Sanctus Martinus.
12		12
13		13
14		14
15		15
16		16
17		17 Sancta Geltrudis Virgo, et Urbini protectio.
18		18
19		19
20		20
21		21 Beata Virgo Maria Praesentatio.
22		22
23		23
24		24
25		25 Sancta Catherina.
26		26
27		27
28		28
29		29
30		30 Sanctus Andreas Apostolus.

December

1			
2			
3		3 Sanctus Franciscus Xaverius.	
4		4 Sancta Barbara Virgo, et Martir	
5		5	
6		6 Sanctus Nicolaus Episcopus.	
7		7 Sanctus Ambrosius Episcopus, et Doctor.	
8		8 Sanctissima Conceptio Beatae Virginis Mariae.	
9		9	

Dies Feriati Immobiles. Dies Jovis Crassae, usque

A dies Sanctae Lucidae XI ad diem Cinerum inclusive, decembris incipiunt feriae in Hebdomada Maior, usque ad honorem Nativitatis Nostri diem Martis Albis inclusive. Domini Jesu Christi et du- Omnes dies Dominici, ac Fe- rant usque ad diem 8 janua- sta de praecepto Sanctae Matris Ecclesiae in ferijs tuor nundinis, quae fiunt in Mensium redditivae ius die

Civitate, et ipsi dies Nundinarum. Nundinae autem fiunt die prima Judij festum Sancti Crescentini; Die 28 augusti festum Sanctum Augustini; Die 4 Octobris Festum Sancti Francisci, et die 21 Decembris Festum Sancti Thomae. Dies Feriati Mobiles.

tantum Lunae singula hebdomada. Deinde habentur Periaevindemmiarum, sive autumnales, quae incipiunt a die 29 septembris, Festum Sancti Michaelis Arcangeli, et durant usque, et per totum diem 4 novembris Festum Santi Caroli inclusive. Dies adventus alicuius Magni Principis. Ascensio Domini Nostri Jesu Christi Festum Pentecostis, et Sanctissimi Christi vigilia.

INDICE DEI DOCUMENTI

I	(1563, sett. 25) <i>Bolla di Pio IV con la quale il Pontefice privilegia lo Studio, il Rettore e gli Scolari di Bologna.</i>	7
II	(1601, apr. 11) <i>Capitoli sul Collegio dei Dottori circa la lettura delle «Institutionum».</i>	13
III	(1602, ott. 25) <i>Bolla di Clemente VIII con la quale il Pontefice concede allo Studio di Ferrara i privilegi già concessi allo Studio di Bologna.</i>	19
IV	(1611, genn. 4) <i>Elezione del Bidello e del Cancelliere.</i>	23
V	(1636, lugl. 8) <i>Breve di Urbano VIII alla città di Urbino col quale vengono nuovamente confermati i privilegi e le prerogative del Collegio dei Dottori in merito alla decisione delle cause laiche ed ecclesiastiche.</i>	25
VI	(1647,) <i>Atto di unione del Collegio dei Dottori con lo Studio pubblico d'Urbino, salva approvazione pontificia.</i>	27
VII	(1647, sett. 2) <i>«Eretione» dello Studio legale.</i>	30
VIII	(1649, marz. 15) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcune liti insorte fra «Scolari et altri della Città».</i>	31
		457

IX	(1653, marz. 5) <i>Lettera al Cardinal Legato, in cui Giulio Cesare Fagnani assicura l'interessamento di suo zio, Monsignor Prospero Fagnani, presso il Papa, per la concessione allo Studio, delle entrate di tre Conventi soppressi.</i>	33
X	(1653, giu. 8) <i>Supplica del Gonfaloniere e Priori della città di Urbino a Innocenzo X perché conceda allo Studio le entrate dei soppressi conventi dei Celestini e dei Servi di Maria, con successiva concessione del pontefice per la «provisione dei Lettori».</i>	34
XI	(1653, lugl. 1) <i>Lettera di Prospero Fagnani al Cardinal Spada circa la concessione fatta allo Studio, da parte di Innocenzo X, delle entrate dei conventi soppressi, per la «provisione dei Lettori».</i>	36
XII	(1653, lugl. 2) <i>Lettera di Giulio Cesare Fagnani ai Rettori dello Studio in cui si dà notizia che le entrate dei conventi soppressi dei Celestini e dei servi di Maria, saranno devolute interamente allo Studio.</i>	37
XIII	(1653, sett. 28) <i>Verbale dell'adunanza della Congregazione dello Studio in cui viene data notizia della avvenuta concessione da parte di Innocenzo X allo Studio stesso, delle entrate dei già detti conventi soppressi.</i>	38
XIV	(1660, nov. 28) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio che accorda agli Scolari la facoltà di eleggere un «Prencipe».</i>	40
XV	(1662, nov. 3) <i>Bolla di Alessandro VII. «Exponi Nobis nuper fecerunt», con cui accorda allo Studio pubblico l'aumento delle letture e nuovi stipendi per i Lettori.</i>	41
XVI	(1662-1663) <i>Memoria concernente l'origine dello Studio urbinate e in cui si dà notizia di tutte le attività che lo Studio medesimo svolge, con un completo resoconto delle entrate e delle uscite.</i>	44
XVII	(1663, sett. 25) <i>Lettera del Legato Cardinal Bichi al Signor Ugolini Uditore del Pontefice circa l'istituzione della Università in Urbino «ad instar» dello Studio di Ferrara.</i>	51
XVIII	(1669, genn. 12) <i>Lettera di Giulio Cesare Fagnani al Legato di Urbino, circa la concessione delle entrate allo Studio dei tre Conventi soppressi.</i>	53
XIX	(1669, genn. 24) <i>Il Cardinal Cybo esorta il Collegio ad inviare a Roma, in breve tempo, Carlo Albani per la domanda della erezione in Università.</i>	54
XX	(1669, magg. ..) <i>Minuta dell'unione del Collegio dei Dottori con lo Studio.</i>	55
XXI	(1669, nov. 8) <i>Supplica della comunità urbinata a Clemente IX perché voglia concedere allo Studio cittadino tutti i privilegi della Università di Ferrara, con successivo parere favorevole dei «deputati» pontifici e concessione del Pontefice.</i>	57
XXII	(1669, nov. ..) <i>Parere di Monsignor De Rossi circa la trasformazione dello Studio urbinata in Università.</i>	61
XXIII	(1670,	64
XXIV	(1670,) <i>Memoriale di Monsignor Fani al Pontefice Clemente X circa la possibile istituzione della Università di Urbino.</i>	65

XXV (1671, marz. 11) <i>Supplica della città di Urbino a Clemente X perché ratifichi la risoluzione della commissione di prelati, con successiva approvazione pontificia.</i>	68	XXXIII (1680, lugl. 28) <i>Lettera del vice Legato Luigi Massimi al Luogotenente di Urbino in cui si dà notizia che la controversia fra lo Studio e la Comunità è stata risolta con una transazione.</i>	94
XXVI (1671, apr. 6) <i>Bolla di Clemente X «Aeternae Sapientiae» che trasforma lo Studio pubblico urbinato in Università di Studio Generale.</i>	70	XXXIV (1681, apr. 30) <i>Bolla di Innocenzo XI del 30 aprile 1681 «Ad futuram rei memoriam» con la quale si accorda licenza all'Università di costituire censi e vendere beni per estinguere il debito con la Comunità di Urbino.</i>	96
XXVII (1671, sett. 1) <i>Breve di Clemente X «Ad Beati Petri Apostolorum Principis Cathedram», con cui si trasferiscono all'Università di Urbino di tutti i beni del Convento della SS. Trinità.</i>	76	XXXV (1681, apr. 31) <i>Memoriale del Gonfaloniere e Priori della città di Urbino al Legato perché voglia concedere la ripartizione «de' salarij de' Castelli» fra quattro nuovi Rettori.</i>	100
XXVIII (1672, genn. 18) <i>Deliberazione comunale che porta il numero dei deputati della Congregazione dello Studio da sei a dieci.</i>	81	XXXVI (1682, magg. 29) <i>Transazione per le differenze insorte tra il Comune e l'Università di Urbino, circa il finanziamento dello Studio.</i>	102
XXIX (1672, febr. 8) <i>Verbale dell'adunanza della Congregazione dello Studio in cui vengono stabilite le regole per l'elezione dei primi Rettori.</i>	83	XXXVII (1683, marz. 13) <i>Capitoli del Pubblico Studio d'Urbino.</i>	114
XXX (1680,) <i>Memoria contenente cenni particolari della trasformazione dello Studio urbinato in Università e del suo ulteriore sviluppo.</i>	85	XXXVIII (1684, gen. 8) <i>Privilegi concessi dal Cardinale Fabrizio Spada alla Università d'Urbino.</i>	136
XXXI (1680, lugl. 16) <i>Supplica del Comune al Papa, perché voglia approvare e ratificare la transazione intervenuta fra Studio e Comune circa il finanziamento dello Studio stesso.</i>	90	XXXIX (1685, sett. 26) <i>Istituzione della lettura di Retorica, il cui incarico è demandato ai Padri Scolopi.</i>	141
XXXII (1680, lugl. 24) <i>Lettera del Cardinal Carlo Barberini al vice Legato di Urbino, Luigi Massimi, che dispone la conclusione definitiva della transazione sulle questioni insorte, fra lo Studio e la Comunità, circa il finanziamento dello Studio.</i>	92	XL (1686, mar. 10) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio che dispone, per la lettura di Retorica concessa ai Padri Scolopi, le regole già valide per tutte le altre lezioni.</i>	142
		XLI (1686, dic. 5) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio in cui si prega Orazio Albani di inviare una lettera da Roma per la concessione agli Scolari del privilegio di portare le armi.</i>	144
			461

XLII (1687, genn. 15) <i>Relazione del Legato Cardinale Fabrizio Spada al Cardinale Alderano Cybo circa la possibilità di portare le armi anche per gli «Scolari forastieri».</i>	146	LI (1700, ott. 24) <i>Divieto della Congregazione dello Studio di «duplicare le lezioni nelle Religioni».</i>	181
XLIII (1688, genn. 22) <i>Seduta della Congregazione dello Studio in cui vengono eletti i Rettori dello Studio.</i>	149	LII (1701, febr. 2) <i>Decisione della Congregazione dello Studio circa la lettura di Teologia Morale, nonché circa l'ammissione al Collegio senza il pagamento di scudi 25.</i>	183
XLIV (1691, nov. 26 - 1705, febr. 13) <i>«Rolo» degli studenti immatricolati presso l'Università di Urbino.</i>	151	LIII (1702, mar. 18) <i>Richiesta di dichiarazione per passare di grado da parte di un Lettore, e richiesta di sussidi in danaro da parte di «Scolari».</i>	185
XLV (1692, febr. 25) <i>Decisioni della Congregazione dello Studio circa la lettura delle Istituzioni e sull'offerta di leggere la medesima senza «provisione» alcuna.</i>	166	LIV (1703, ago. 29) <i>Richiesta di relazione sullo stato dello Studio e nomina di due membri della Congregazione per la compilazione della relazione stessa.</i>	187
XLVI (1694, ago. 2) <i>Conferma dei privilegi del Collegio Rotale, dell'Università di Urbino e disposizioni circa le lauree.</i>	168	LV (1703, sett. 2) <i>Decisione della Congregazione dello Studio di inviare a Roma al Marchese Corboli la vista relazione sullo stato dello Studio.</i>	189
XLVII (1694, nov. 16) <i>Provvedimenti della Congregazione dello Studio sulle condizioni da osservarsi dai Padri Francescani e Domenicani e da quelli appartenenti ad altri Ordini, per le letture di Metafisica, Teologia scolastica, Logica e Fisica.</i>	170	LVI (1703, nov. 8) <i>Disposizioni della Congregazione dello Studio circa i Rettori ed i Lettori, nonché approvazione dello stato generale dello Studio.</i>	191
XLVIII (1698, febr. 28) <i>Pretese degli «Scolari forastieri» della Università d'Urbino, in merito alla elezione del loro rappresentante e decisione favorevole della Congregazione dello Studio.</i>	173	LVII (1704, febr. 23) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si fanno «tricipiare li Capitoli dello Studio» perché poi vengano partecipati «alli Signori Lettori acciò facciano l'obbligo, che gli occorre».</i>	194
XLIX (1698, febr. 28) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio che approva l'elezione del «Prencipe de' Scolari».</i>	177	LVIII (1704, mar. 25) <i>Supplica del Padre Maldura alla Congregazione dello Studio perché si spedisca una lettera di raccomandazione a Don Orazio Albani, per ottenere il privilegio di Maestro.</i>	195
L (1698, nov. 30) <i>Elezione del «Principe de' Scolari».</i>	179		
	462		463

- LIX
(1705, giu. 26) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la possibilità del Rettore di tenere lezioni particolari ai Convittori del Collegio.* 197
- LX
(1705, lugl. 5) *Il Priore Giovanni Antonio Semproni riferisce alla Congregazione dello Studio di aver ricevuto una lettera dall'Abate Rivieri, in cui si diceva che il Papa desiderava avere un preciso promemoria circa le concessioni e privilegi concessi da altri Pontefici alla Congregazione ed in particolare allo Studio.* 199
- LXI
(1705, lugl. 18) *Il Priore Giovanni Antonio Semproni riferisce alla Congregazione dello Studio di aver recuperato, dagli eredi del defunto Maggiore Gasparo Fabretti, la memoria concernente le concessioni e i privilegi elargiti allo Studio per il passato da altri Pontefici.* 201
- LXII
(1705, lugl. 25) *Mauro Antaldi, primo Rettore, riferisce alla Congregazione sulla riconciliazione avvenuta fra taluni studenti.* 203
- LXIII
(1705, ago. 6) *Dichiarazione del Primo Rettore circa la riconciliazione di cui sopra avvenuta fra taluni studenti.* 204
- LXIV
(1705, ago. 18) *Breve di Clemente XI che riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinato, iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino.* 205
- LXV
(1705, ago. 22) *Memoria della vista contesa fra taluni studenti ed intervento del Rettore per limitarne le conseguenze.* 207
- LXVI
(1705, sett. 30) *Decisione della Congregazione dello Studio circa la possibilità di tenere «l'Orazione» per l'inaugurazione dell'anno accademico anche da parte di «Lettori Artisti», essendo questo ammesso per il passato solo per i «Lettori Legisti».* 209
- LXVII
(1705, nov. 4) *Divieto della Congregazione dello Studio circa il portare le lezioni scritte in cattedra.* 211
- LXVIII
(1706, gemm. 30) *Breve di Clemente XI che concede ad un Cittadino urbinato, che abbia conseguito la laurea dottorale e sia membro del Collegio dei Dottori, un posto nella Rota di Perugia.* 214
- LXIX
(1706, febr. 9) *Comunicazione del primo Rettore alla Congregazione dello Studio in merito alla avvenuta aggregazione di un cittadino urbinato alla Rota di Perugia, nonché successiva gratuita aggregazione di un dottore al Collegio urbinato.* 217
- LXX
(1707, gemm. 30) *Il Cardinal Sebastiano Tanari Legato conferma i privilegi della Università di Urbino e li estende ai coloni parziari dell'Università.* 221
- LXXI
(1708, lugl. 4) *Rescritto di Clemente XI con cui si esentano taluni i Convittori del Collegio delle Scuole Pie dalle lezioni pubbliche, su espressa richiesta di detti convittori.* 228
- LXXII
(1708, lugl. 20) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'accoglimento delle richieste avanzate da alcuni convittori delle Scuole Pie, per essere dispensati dalle lezioni pubbliche per il conseguimento della laurea dottorale, e susseguente parere favorevole della Congregazione stessa, stante un rescritto pontificio di Clemente XI che accordava loro questa facoltà.* 230

- LXXIII (1709, sett. 14) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa il conferimento della laurea in Legge a Federico Luperti ed al Conte Rinaldini nonostante la loro mancata frequenza alle lezioni pubbliche.* 233
- LXXIV (1709, dic. 23) *La Congregazione dello Studio chiede al Pontefice di voler concedere ai Lettori Domenicani lo stesso privilegio di grado goduto dai Domenicani Lettori a Bologna e Padova per un quadriennio.* 235
- LXXV (1716, sett. 9) *Lettera di Francesco Maria Vincenzi ai Rettori dello Studio in cui si offre come Lettore «dell'Instituta Criminale», e conseguente deliberazione dello Studio intesa ad istituire tale lettura affidandone l'incarico al Vincenzi.* 237
- LXXVI (1718, ago. 26) *Risoluzione della Congregazione dello Studio con cui si chiede al Papa il privilegio, per i laureati in Medicina in questo Collegio, di non essere immatricolati in Roma.* 239
- LXXVII (1720, lugl. 12) *Bolla di Clemente XI contenente la proibizione di prelevare libri dalla pubblica biblioteca della città di Urbino, conservata nel convento di San Francesco, con disposizioni in merito ai cosiddetti «libri all'indice».* 240
- LXXVIII (1721, magg. 9) *Bolla di Innocenzo XIII con cui viene confermata la precedente Bolla di Clemente XI, circa i privilegi della Università e del Collegio dei Dottori di Urbino.* 245
- LXXIX (1721, nov. 27) *Bolla di Innocenzo XIII che riserva un posto nella Rota di Macerata ad un cittadino urbinato iscritto al Collegio dei Dottori e già studente presso la Università di Urbino.* 286
- LXXX (1722, sett. 19) *Deliberazione della Congregazione dello Studio per cui, avendo i Padri Francescani impedito il libero accesso alla pubblica Biblioteca, si condiziona in futuro l'affidamento delle letture a detti Padri alla rimozione di ogni impedimento da essi frapposto.* 292
- LXXXI (1724, dic. 30) *Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si accorda al Bidello dell'Università un terzo delle «puntature», conforme alle disposizioni dei Capitoli dello Studio, per quei Lettori che non avevano tenuto lezioni senza un giustificato motivo.* 294
- LXXXII (1732, lugl. 24) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa una contesa insorta fra i Lettori Domenicani di Dognatica e Scolastica per la precedenza negli orari e nelle funzioni pubbliche.* 296
- LXXXIII (1746, mar. 10) *Deliberazione della Congregazione dello Studio con la quale si domanda al Cardinale di San Clemente la regolamentazione della controversia circa la sistemazione delle Scuole Pie, della Rota e dello Studio nei locali della «fabbrica nuova del collegio».* 298
- LXXXIV (1749, apr. 21) *Lettera dell'Arcidiacono Gian Francesco Stoppani al Luogotenente di Urbino, intesa a risolvere alcune questioni relative al cerimoniale da tenersi in certe solennità accademiche.* 305
- LXXXV (1763-1768) *Promemoria di un anonimo Rettore della Università di Urbino contenente istruzioni per i futuri Rettori perché possano meglio difendere gli antichi privilegi che spettano alla Congregazione dello Studio.* 307
- LXXXVI (1765-1766) *Memoria concernente l'origine dello Studio e la successiva istituzione dell'Università con ragguagli sul* 467

- suo finanziamento e con conclusioni sulla sua personalità giuridica. 311
- LXXXVII (1765, magg. 9) *Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui vengono proibite le sostituzioni dei Lettori nelle lezioni.* 318
- LXXXVIII (1765, nov. 1) *Lettera dei Rettori con la quale si invia a Don Orazio Albani, protettore della Università, un «Rotolo» e «Calendario» dell'Università stessa.* 319
- LXXXIX (1765, dic. 5) *Memoria circa la possibilità, o meno, della Congregazione dello Studio di alienare beni dell'Università senza il beneplacito apostolico.* 320
- XC (1766,) *Parere affermativo degli avvocati romani Gaspare Ciotti e Filippo Durani sulla questione circa la possibilità della Congregazione dello Studio di alienare beni della Università senza beneplacito apostolico.* 330
- XCI (1766, giu. 22) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa le assenze dalle lezioni di alcuni «Sacerdoti tanto Secolari, quanto Regolari», e susseguente invito a non prolungare l'assenza oltre un triennio essendovi incompatibilità fra l'esercizio della Confessione e l'incarico di Lettore.* 340
- XCII (1766, lugl. 11) *Verbale di seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà notizia dell'arrivo da Roma del parere degli avvocati Gaspare Ciotti e Filippo Durani sulla già nota controversia per la vendita di beni senza il «beneplacito apostolico».* 342
- XCIII (1767, lugl. 22) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa le frequenti confusioni derivanti dalle «sostituzioni», e conseguente nomina di due «deputati a quest'affare».* 344
- XCIV (1767, dic. 12) *Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui, vengono sospese le trattative per la vendita di un fondo, in attesa di una risposta risolutiva in merito da parte del Cardinale Veterani.* 346
- XCV (1767, dic. 30) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la presentazione del «voto» dell'Avvocato Durani, al Vicario Generale dell'Arcivescovo Monti, Monsignor Nicola Marra, stante la indisposizione del Cardinale Veterani.* 348
- XCVI (1768, gen. 19) *Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si sottolinea e si riafferma, la completa e assoluta libertà di nominare i Lettori, da parte della medesima, facoltà questa che le deriva dalle Bolle pontificie, e l'indipendenza della Università dalla giurisdizione ecclesiastica.* 350
- XCVII (1768, gen. 19) *Relazione di Tommaso Bardoni alla Congregazione dello Studio circa la fondatezza del «voto» dell'Avvocato Filippo Durani, riconosciuta d'altra parte anche dall'Arcivescovo e dal suo Vicario Generale Nicola Marra.* 353
- XCVIII (1768, giu. 26) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa la spedizione dell'informazione sulla vertenza con i Padri conventuali, per la lettura di Teologia e Filosofia, ai protettori dello Studio Carlo Albani, Cardinale Veterani e Francesco Bonaventura.* 355
- XCIX (1768, lugl. 3) *Seduta della Congregazione dello Studio in cui si discute la pretesa del Padre Generale dell'Ordine dei Frati Minori di San Francesco, circa la lettura di Teologia da conferirsi «ad uno de' Religiosi del Convento».* 357
- C (1768, lugl. 7) *Deliberazione della Congregazione dello Studio* 469

- dio circa la pretesa lettura di Teologia da parte dei Padri Minori Conventuali e successiva decisione di inviare a Roma, al Segretario di Stato, il memoriale redatto dal Vicario Generale Monsignor Nicola Marra. 359
- CVI (1768, lugl. 13) Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori della Università di Urbino circa la controversia con i Padri Conventuali sulla libertà, da parte della Congregazione dello Studio, di conferire l'incarico. 361
- CVII (1768, lugl. 18) Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà lettura delle risposte date dal Cardinal Veterani e dall'Avvocato Monti in merito alla vertenza con i Padri Minori di San Francesco, e successivo stanziamento di una certa somma di denaro per sostenere le spese del caso. 365
- CVIII (1768, lugl. 23) Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dell'Università di Urbino con cui li informa che l'avvocato Monti lo sostituirà per quanto riguarda la controversia con i Padri Conventuali, stante la sua malferma salute. 367
- CIX (1768, lugl. 26) Lettera del Cardinale Benedetto Veterani ai Rettori della Università di Urbino con cui li informa di aver passato l'informazione all'avvocato Monti, circa la questione con i Padri Conventuali. 369
- CV (1768, ago. 17) Seduta della Congregazione dello Studio in cui Francesco Bonaventura, incaricato di raccogliere materiale per la causa con i Padri Conventuali, sostiene che il suddetto materiale si debba mandare a Roma all'avvocato Monti per documentare la causa. 371
- CVI (1768, ott. 12) Estratto di lettera di Francesco Bonaventura circa il conferimento delle letture ai religiosi. 373
- CVII (1768, ott. 12) I Rettori dello Studio chiedono a Monsignor Rovarella, Uditore del Pontefice, che a sensi dei privilegi papali, venga espressamente dichiarata la loro libertà di amministrare e governare la Università senza l'intervento dell'Arcivescovo. 375
- CVIII (1768, nov. 13) Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà lettura di una Lettera del Presidente Monsignor Rovarella circa la nomina di un Lettore, fatta contravvenendo a precise disposizioni del Presidente stesso. 381
- CIX (1768, nov. 24) Lettera dell'avvocato Giovanni Paolucci a Francesco Bonaventura, Rettore dello Studio, sulla vista controversia con i Padri Conventuali e circa la sua impossibilità di sostenere la causa. 383
- CX (1768-1769) Memoria sulla elezione e nomina dei Lettori da parte dei Rettori, relativa alla vista controversia fra la Università ed i Padri Francescani. 384
- CXI (1769, genn. 26) Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà notizia dell'avvenuto arrivo della memoria dell'avvocato Monti circa la già vista controversia con i Padri Conventuali. 387
- CXII (1769, magg. 24) Seduta della Congregazione dello Studio in cui si delegano, come arbitri compositori della nota controversia coi Padri Conventuali, il Cardinal Veterani e il Cardinal Ghigi. 388
- CXIII (1769, giu. 7) Lettere del Cardinal Veterani a Monsignor Monti Arcivescovo d'Urbino circa un probabile accomodamento della vista controversia con i Padri Conventuali. 390
- 470 471

- CXIV (1769, giu. 7) *Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio di Urbino circa l'udienza da lui avuta con il Pontefice, Clemente XIV, sulla questione della controversia con i Padri Conventuali.* 392
- CXV (1769, giu. 14) *Deliberazione della Congregazione dello Studio con cui si accordano in perpetuo ad un padre Conventuale le letture di Teologia Scottica, stante l'interessamento di Clemente XIV, nella questione.* 395
- CXVI (1769, giu. 22) *Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio d'Urbino circa l'avvenuta concessione della lettura di Teologia ad un Padre Conventuale, in cui manifesta, ai responsabili della saggia decisione, il suo compiacimento.* 398
- CXVII (1769, giu. 24) *Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio d'Urbino circa l'assegnazione della cattedra di Teologia ai Padri Conventuali.* 400
- CXVIII (1769, giu. 28) *Memoriale del Cardinal Veterani inviato a Monsignor De Simone, circa la composizione della lite con i Padri Conventuali per l'assegnazione delle cattedre.* 402
- CXIX (1769, lugl. 6) *Lettera del Segretario De Simone al Cardinal Gianfrancesco Albani in cui si dà notizia che il Breve per l'assegnazione della lettura di Teologia ai Padri Conventuali è stato concesso.* 406
- CXX (1769, lugl. 11) *Lettera all'Avvocato Monti in cui si dà notizia che l'intero incartamento sulla vertenza con i Padri Conventuali gli è stato spedito.* 407
- CXXI (1769, lugl. 15) *Breve di Clemente XIV, ai Rettori dello Studio d'Urbino che compone definitivamente le controversie per la lettura di Teologia con i Padri Conventuali assegnandone in perpetuo l'incarico a detti Padri.* 408
- CXXII (1769, lugl. 15) *Lettera del Cardinale Veterani ai Rettori dello Studio in cui si dà notizia di aver spedito il Breve che assegna in perpetuo la lettura di Teologia, ai Padri Conventuali.* 412
- CXXIII (1769, lugl. 20) *Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà notizia dell'avvenuto arrivo del Breve di Clemente XIV con cui si chiude definitivamente la controversia fra l'Università e i Frati Minori Conventuali di San Francesco, circa la lettura di Teologia.* 415
- CXXIV (1775, dic. 8) *Lettera dei Rettori con la quale si inviano al Cardinale Benedetto Veterani, protettore dell'Università, il «Rotolo» ed il «Calendario», della Università stessa, per il nuovo anno accademico.* 417
- CXXV (1777, marz. 18) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'obbligo da parte dei Rettori di tenere lezioni pubbliche e private, conformemente alle disposizioni dei Capitoli.* 418
- CXXVI (1778, genn. 15) *Deliberazione della Congregazione dello Studio che stabilisce la riduzione dello stipendio per quei Rettori che non avevano tenuto lezioni private.* 420
- CXXVII (1783, nov. 14) *Deliberazione della Congregazione dello Studio che vieta l'assegnazione di incarichi onorari.* 422
- CXXVIII (1785, ott. 25) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcuni abusi sul modo di vestire da parte dei Rettori: che andavano «con il cappello spento, i calzetti bianchi, ovvero senz'abito talare».* 424
- CXXIX (1792, genn. 31) *Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'obbligo per i Rettori «d'intervenire in abito formale alle pubbliche lezioni sotto pena della puntatura».* 426
- 472 473

CXXX	(1792, dic. 23) <i>Lettera del Cardinal Doria ai Rettori dello Studio con cui esterna ai medesimi il proprio compiacimento per l'avvenuta concessione di una stanza al Prefetto.</i>	428
CXXXI	(1793, genn. 22) <i>Deliberazione della Congregazione intesa a riformare 'gl'Ordinarij per il laureandi' perché venisse ripresa l'abitudine di spedire ai vari studenti laureandi 'gl' diversi Ordinarij usati in addietro'.</i>	429
CXXXII	(1794, genn. 13) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio circa alcuni abusi che si compiono da parte di laureandi nel prendere lezioni di «Instituta» da alcuni Dottori che non hanno un incarico nella Università e circa l'esame che si fa arbitrariamente sostenere ai laureandi forestieri.</i>	431
CXXXIII	(1795, lugl. 7) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio circa il modo di vestire del Bidello nelle pubbliche occasioni.</i>	433
CXXXIV	(1797, genn. 30) <i>Seduta della Congregazione dello Studio in cui si dà notizia di alcuni abusi perpetrati da alcuni lettori che tenevano lezioni nel Collegio dei Nobili, senza d'altra parte essere Lettori della Università.</i>	434
CXXXV	(1797, lugl. 27) <i>Deliberazione della Congregazione dello Studio circa l'abuso da parte di alcuni Lettori non qualificati come Pubblici Lettori, che leggevano «Instituta» nel Collegio dei Nobili e successiva disposizione perché ciò non avvenga più.</i>	436
CXXXVI	(1648) <i>Calendario delle pubbliche lezioni da tenersi nell'anno 1648.</i>	438
CXXXVII	<i>Calendario della Curia del Collegio dei Dottori d'Urbino.</i>	444

